NVOVA
SOMMA DE' CASI
DI CONSCIENZA,

E DELLE COMMVNI OPINIONI, E RISOLVTIONI

de' Sacri Dottori, Che risolue ogni difficoltà, e qual si voglia dubbio intorno la Christiana Vita, il tutto con viue ragioni, e con auttorità concludendo.

CON AVERTENZE VTILISSIME, & importantissime per gli Confessori.

Doue si trattano, e si dilucidano infinite Materie curiose, e singolari, e si scoprono sensi misteriosi, & terminationi sode, & inconfutabili.

Con vn'ordine Giudiciale all'vltimo, nel quale si risoluono tutte le cose più necessarie delle Materie Morali, e che debbono osseruare i Giudici Ecclesiastici, e Secolari.

Opera vtilissima a Confessori, a Penitenti, et ad ogni stato, e condition di persona, così publica come priuata, per salute dell'anima, e per essatta, e perfetta cognitione di quanto si debba operar' in questa vita, per conformarsi al vero debito di buon Christiano.

Con l'aggionta vltimamente fatta in moltissimi luoghi nell'vltima impressione di Spagna.

Composta dal Molto Reueren. e Dotiss. P. F. EMANVEL RODRIQVEZ, Lusitano, publico Lettor della sacra Theologia in Salamanca, e Minor' osseruante della Prouintia di S. Giacomo.

Et hora con molto studio, e diligenza dalla Spagnuola nella lingua Italiana tradotta.

Dal Reuerendo D. GIVLIO CESARE VALENTINO Pieuano di Carpeneto.

Con due copiosissime Tauole; l'una di tutte le Materie, che in essa si contengono; e l'altra di tutti i luoghi del sacro Concilio Tridentino, allegati, e dichiarati dall'Autore.

PARTE SECONDA.

IN VENETIA, MDCIII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI, E PRIVILEGIO.

SECONDA PARTE DELLA NVOVA SOMMA DE' CASI DI CONSCIENZA.

E DELLE COMMVNI OPINIONI, & risolutioni de' Sacri Dottori.

Con auuertenze molto vtili per gli Confessori;

CON VN' ORDINE GIVDICIALE ALL'VLTIMO. nella quale si risolue il più ordinario di tutte le Materie Morali.

Del molto Reuer. & dottiss. Padre Frat' Emanuel Rodriquez Lusitano, Theologo, & Minore osseruante.

Et hora nouamente tradotta dalla Spagnola nella volgar lingua Italiana dal R. D. Giulio Cesare Valentino Piouano di Carpeneto.

Se i clerici possano negociare.
Cap. I.

SOMMARIO.

Se i Clerici negotiatori, & mercanti incorrano in alcuna censura. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se possano negotiare per interposte persone, & testare de i beni acquistati per uia di mercantia, concl. 3. & 4. num. 3. & 4.

CIRCA questa materia della negotiatione, non ne tratto in questo luogo, perche in quella delle vendite, & comprede si tratta largamente di esse. E per risolutione di quel che si propone, riceua il Lettore le seguenti Conclusioni.

1 Prima Conclusione. I. Clerici negotiatori, & mercadanti sono castigati con pena di suspensione, & di scommunica, & però peccano

 mortal-

mortalmente. Ilche s'intende, essendo ordinati d'ordine Sacro, & hauendo qualche beneficio Ecclesiast. & non essendo ordinati, & non hauendo beneficii, possono senza timor alcuno delle dette pene, essercitar tutto quel, ch'è permesso à i Secolari come dicono [a] Panormitano, & Nauarro. E così possono negotiare, vendere, comprare senza timore di pena alcuna, come risolue [b] Nauarro, in un consiglio. Et nota, che colui, c'hauesse vn beneficio Ecclesiastico pecca vsando dell'arte della Medicina per guadagno per quanto, che questo è officio del Seculare, & i negotii Secolari sono prohibiti a simili persone per il [c] Concilio Tridentino. Ilche io intenderei, quando il beneficio, non fosse tenue, perche essendo molto tenue, parmi, che non sarebbe obligato con le dette pene a non essercitarsi in negotij, poiche secondo l'opinione d'huomini dotti, questo tale, non è obligato à dir l'officio diuino. Et nota di più, che acciò il Clerico ordinato d'ordine Sacro, c'ha beneficio Ecclesiastico incorra nelle pene sopradette, è necessario, che si esserciti, & impieghi in comprar, vendere, & cambiare per effetto dil guadagno, come gli altri mercanti, come nota [d] Rebuffo, & si raccoglie da quel, che dice San Thomaso. Da questo ne segue, che non è negottiante, nè mercadante, il Clerico, che vende il formento, ouer'olio delle sue proprie possessioni, nè anco sarà colui, che comprasse queste cose per sustentatione della sua famiglia per il prezzo, che all'hora corresse, & doppo le uendesse per più caro di quel, che li costareno, come dice [e] Nauarro. Et così non incorrerà nelle dette pene, nè ha obligo di pagar Dacio di questa uendita, come dice [f] Salcedo, ilqual deuono i Clerici negotiatori & mercadanti, & se gli deue dimandare auanti il Giudice Eccl. Se i clerici possano comprar il formento per riuenderlo, si dirà appresso nel suo luogo trattando delle uendite.

[a] Pan. in c. 1. & 2. de po stu. Nauar. c. 25. n. 110.
[b] Nau. li. 3. cõsiliorũ, tit. de success. abintestato cõsi. 3. fol. 212.
[c] Cõcil. Tridẽt. sess. 22. de reform. c. 1. & sessio. 14. c. 6.
[d] Reb. de mercat. minut. art. 1. glo. i. nu. 10. to. 2. D. Tho. 2. 2. q. 77. ar. 4
[e] Nau. cap. 25. nu. 110.
[f] Salzedo in pract. crimin. in c. 55.

2 Seconda Conclusione. E cosa probabile che i Clerici beneficiati, & ordinati d'ordine Sacro che possano negotiare, senza peccar mortalmente, come il negotio non sia dishonesto, & scandaloso, che non ui sia temerità, contumacia, ò dispregio, poiche l'arte del negotiare, da se è lecita secondo [g] Aristotile, & utile, & necessaria secondo Cicerone, quãdo e incaminata ad honesto & buon fine, come dice San [h] Thomaso. Questa Conclusione, con queste limitationi tiene Nauarro, & Frat'Aluige [i] Lopez. Dal che inferisco, che peccano mortalmente, se ammoniti tre uolte dal lor Giudice continuassero la negotiatione, ancorche fosse honesta, & sono obligati à pagare i debiti tributi, come gli altri mercanti Secolari, poiche per la mercantia perdono il priuilegio Clericale in questo caso, come ordina la [k] legge.

[g] Arist. 1. polyt. Cicer. lib. 1. officiorũ.
[h] Diu. Th. 2. 2. q. 77. artic. 4. ad 1.
[i] Lupus lib. i. instruct. nego. c. 10. col. 2. Nauar. d. c. 25. nu. 100.
[k] L. ex literis. deuit. & honest. clericorũ.

3 Terza Conclusione. I Clerici possono negotiare, per interposte persone, & cosi possono dare ad vn loro parente, ò amico i loro danari, acciò che trafichino con essi, restando sottoposti alla perdita, & al guadagno, perche il negotio è prohibito à i Clerici personalmente, come ci significa una [l] Clementina, & tiene Salzedo, & Aragon.

[l] Clem. 1. de uita, & honest. clericorum. Salzed. in prac. crim. c. 55. Aragõ. 2. 2. q. 67. ar. 4 col. 2.

4 Quarta conclusione. I Clerici possono testare de i beni acquistati per uia di mercantia, & trafico, & i legatarii gli possono tenere, essendo la negotiatione lecita da se, (voglio dire) non contraria alle leggi della giustitia speciale, ancorche sia illecita

illecita per ragione della circostanza della persona, luogo, & tempo, ò d'altra cosa, che facesse la negotiatione uitiosa, per esser contraria a l'altre uirtù morali. Per esplicatione di che, si deue notare, che ui sono due maniere di negotiationi, vna giusta, & honesta, l'altra illecita, & dishonesta, la illecita è di due maniere: Vna è contra le leggi della giustitia speciale, l'altra è contra le leggi dell'altre uirtù morali, tra le quali v'è gran differenza, perche quella, ch'è contra le leggi della giustitia speciale, com'è il uendere per più del giusto prezzo, ò commettere vsura, non solo induce peccato, ma anco l'obligo de restituir il danno, che si fa ad un terzo, come nota San [m] Thomaso. Ma l'altra, ancorche induca a peccato mortale, ò ueniale, come hò detto di sopra: non induce restitutione, come si raccoglie dal medesimo Sã [n] Thomaso, & tiene Gregorio Lopez, Diego Perez, & Nauarro. Da questo ne segue, che quando il Clerico uendesse per il giusto prezzo, nondimeno pecca essercitandosi nella mercantia per la circonstanza della sua persona, non è obligato à restituire il guadagno, & per consequenza può testare di esso.

[m] Diu. Tho. 2. 2.q.62. ar. 1. & 2.

[n] Diu. Th. ubi sup. Grego. Lopez in l.46. p.1 ver. Con la volõtà. Perez in l. 3. titul. 1. verb. commãdamento.lib.1. ordin. Nauar. li.3. cõ si.t.t.de test.cõsil.10.

De' i notari. Cap. II.

SOMMARIO.

Se possono i notari pigliar più mercede, & salario di quello, che lor si deuono. conc.1.nu.1.

Saria lecito à i notari riceuere alcuna cosa in luogo di mancia, doppo d'ottenuta la uittoria della lite. concl.2.nu.2.

Saria lecito à notari riceuere quello, che se gl'offerisce cosi per amore. conc.3.nu.3.

Che dimande deuono fare i Confessori à i notari.nu.4.

1 PRima conclusione. Non possono i notari pigliare più salario, di quello, che lor concede la legge. E vero, che se per prieghi importuni fossero astretti à faticarsi, seruendo più del necessario per dar alla parte il processo per tempo molto piu breue dell'usato, possono pigliar qualche cosa di piu, per questa straordinaria fatica, come tiene Frat Aluige [a] Lopez. Potranno ancora per la medesima cagione pigliar più della tassa, se per far la scrittura, andarono fuori della terra tre leghe lontano, conforme l'ordinato in una pragmatica di questi regni, doue uiene assignata la quantità, che per questa fatica hanno da pigliare. Possono ancora riceuere quello, che lor dessero alcune persone, non come à i notari, ma come nobili & amici, & quello, che gli desse ancora alcun'huomo di grand'auttorità, perche la legge solamente prohibisce, che si riceua qualche cosa, ancorche fosse gratiosamente, per ragion dell'officio, & quello, che dà questa persona principale, lo dà per suo rispetto, considerando, che altri della sua qualità sogliono far'il medesimo, & che sarebbe notato esser da poco, non gli inuitando. Cosi dice Pietro di [b] Nauarra.

2 Seconda conclusione. E cosa illecita ad un notaro riceuere alcuna cosa in luogo di buona mano doppo d'essersi ottenuto la uittoria della lite. Questa conclusione tiene Frat'Aluige, [c] Lopez, cõtra Mercado,

[a] Lupus in instruct. consi.2. p.c.29. & instruct. reg.lib. 1.c. 18.

[b] Nau. lib. 3. de rest. c.3. nu. 22.

[c] Lupus ubi supra.

cado, ilche in questi Regni di Castiglia si deue osseruare, poiche così lo commanda la pragmatica della Regina Donna Isabella, fatta in Alcalai, l'anno 1503. che'l notaro publico scriua patentemente nella parte posteriore della scritura, ò processo tutto il pagamento, che piglia, & che non possa riceuere altro, che quello, ch'è tassato, sotto qual si uoglia colore, che ui sia. Ne lo possono dimandare, nè riceuere, nè lor serue consuetudine, che ui fosse in contrario, circa di questo tra di loro, poiche colui, ch'è trouato in questo mancamento, è castigato con la pena della legge. Dalche s'inferisce, che il Principe nè espressa, nè tacitamente l'approua, come dice d Aragon & così sono obligati restituir tutto quello, che pigliano ingiustamente, come notari, oltre del pagamento. Dissi, come notari, perche pigliandolo per altri rispetti com'è stato detto, non sono obligati à restituirlo. Vediamo hora, se ui sia obligó di restituir il sopradetto, quando il litigante delse più del douuto, sapendo che non lo deue.

d Aragon. 2. 2.q. 62. ar. 3. pagi. 234.

3 Terza conclusione. Quando il litigante sapesse molto bene i salarii, che si deuono, ancorche peccano i notarij riceuendo da lui, più del douuto, offerendolo a elli nondimeno amoreuolmente, non saranno obligati à restituirlo. Questa Conclusione è contra del e Medina nella sua somma, laqual si proua. Perche ancorche la legge prohibisca, che non possano pigliare altro, che il salario tassato, non è lor impedita la traslatione del dominio, nè restano incapaci per possedere quello, che uolentieri, & per amore lor si dà, come sono incapaci coloro per riceuere, offerendosi à gli officiali della camera del Rè, perche conuiene, che costoro siano molto lontani da ogni sorte d'auaritia, acciò che quelli, che da lontani paesi uengono a negotiare alla corte, non siano forzati, per uscir con loro, spendere tutta la loro facoltà, principalmente perche il Re dà salarij à costoro, come anco à gli Auditori de i suoi Consigli, il che tutto cessa ne' notari ordinarij, & publici, & perciò la legge non gli uolle habilitar per poter riceuer più del lor salario, & mercede. Questa par'esser sentenza di f Nauarrò, come auuertisce Pietro di Nauarra, dicendo, che non osta contra di questo la Tariffa, con la quale se gli ordina, & commanda che paghino quattro uolte di più del riceuuto, perche in essa non si ordina, che restituiscan, quello c'hauessero riceuuto, ma solamente si mette lor pena, laqual non si deue senô doppo della sentenza del Giudice.

e Medi. in la sum. lib. 1. c. 19.

f Nau. c. 25. nume. 52. Nauar. li. 2. de rest. ca. 3. num. 15. cum sequen.

Auisi à i Confessori.

Oltre del soprascritto debbono notare i Confessori, c'hanno da dimandare à i notari le cose seguenti. Prima se fanno alcuna cosa contra quello, che giurano. Seconda s'hanno fatto qualche scritura, ò parte di essa, falsa. Terza s'auisarono le parti, delle leggi, & priuilegi, che renuntiano. Ilche deuono considerar molto i Confessori, perche molte uolte inganinano le donne, & le persone semplici con le scritture, che fanno. Quarta se scrissero testamenti, ò altre simili scritture, intendendo, ò hauendo per prouabile, non esser in se, chi concedeua, ò disponeua. Quinta s'hanno ordinato qualche testamento, ò altra scrittura cattiua, per lasciare alcuna solennita essentiale, ò altra cosa simile. Sesta s'hauessero scritto alcuna scrittu-

na scrittura in fauor d'usure, ò con tra la libertà Ecclesiastica. E notino, che questo peccato ha annessa la scommunica. Settima s'hanno rotto qualche scrittura, ò l'ascosero, ò non la dettero, ò prolongarono darla, hauendone di essa, la parte necessità. Ottaua se leuarono da i processi qualche scrittura, ò atto, ò ue n'aggiunsero essi per propria auttorità alcuno, & se lasciarono di mettere quello, che diceuano i testimonii, o l'hauessero scritto in altro modo, ch'essi diceuano. Nona se cōfidarono il processo à persona non conosciuta, per il pericolo, che ne poteua succedere. Decima se non hanno testimonii, doue sono notate tutte le scritture, che inanzi di essi si concedono, co'nomi delle parti, anno, mese, & di; Altre dimāde ui sono, che lor possono dimandare, le quali essi sanno molto bene. Et percio basta, che i Confessori li dicano s'hanno mancato all'obligo, c'hanno al lor officio, laqual dimanda serue per tutti gli altri stati, poiche tutti gli huomini sono obligati sapere gli oblighi, che ricercano i loro stati, come risoluono i Dottori communemente, di che trattano San 8 Thomaso, & il Cordoua.

De i nouitii, in quanto alle loro qualità, conforme le constitutioni di Sisto V. Gregorio XIIII. & di Clem. Ottauo.
Cap. III.

SOMMARIO.

Gli interrogatorii, che s'hanno da fare, & prouare, conforme la Constitutione di Sisto V. Gregor. XIII. & Clemente VIII. nu. 1.

[C]ome dimandando l'habito quelli, che passano sedeci anni, hanno da prouare, che non hanno commesso homicidio. nu 2.

Qual erano i sacrileghi, che escludeua Sisto V. dalle religioni. nu. 3.

Qual erano gli incestuosi, che escludeua Sisto V. dalle Religioni. nu. 4.

Come Gregorio XIIII. prohibisce, che i figliuoli non legitimi, hauuti d'alcun frate, prima d'esser frate, ò doppo di esserlo, non siano ammessi alla Religione, doue suo padre hà l'habito, & se sia peccato mortale, ò ueniale, ammettergli alla detta religione, & se'l padre possa riceuer l'habito, doue suo figliuolo illegitimo fosse religioso. nu. 5.

Come non tutti coloro, che commettono delitti sono esclusi, ma quelli contra i quali i giudici seculari hauessero proceduto per uia d'Inquisitione, ò accusatione, num. 6.

S'uno, c'hauesse fatto uoto d'esser frate, possa esser' ammesso nella Religione fugendo il corpo della giustitia, che cerca castigarlo per un certo delitto. ibidem.

Come quelli che sono carghi di debiti non possono esser' ammessi alla Religione, finche non diano conto, ò satisfaccino i loro creditori, numero 7. & 8.

Se quelli delle prouintie forastiere possano esser' ammessi senza informatione. nu. 9.

1 Circa questa materia s'ha da notare, che da Sisto V. in quà, vi sono state gran varietà del modo, che s'hanno da riceuere nouitij, perche Sisto V. ordinò, che i sacrilegi, & incestuosi, non fossero ammessi nella religione, senon per

Donati,

Donati, cioè conuersi. Et gli adulterini, & naturali illegitimi, non fossero ammessi in essa, che non fosse fatto processo della uita, & costumi con gran diligenza in qualche Capitolo Generale, ò Prouinciale, come consta per una Constitution sua dell'anno 1588. de 16. di Nouembre, del quarto anno del suo Pontificato, ma dopò ordinò, che potessero esser ammessi, facendosi prima una information giuridica, uista, & essaminata, da due superiori almeno, della religione deputati per questo effetto nel capitolo, ò cógregation, come largamente si contiene in certa mitigatione. che il medesimo Sisto V. fece alla sua Constitutione. Della qual non faccio mentione perche tutto quel lo che in essa si ordinò, è stato ridotto à i termini della ragion commune da Gregorio XIIII. per vna Cóstitutione, che diede fuori l'anno 1599. nel primo anno del suo Pontificato, nella qual'ordinò, che tutti gli illegitimi, ò fussero sacrileghi, ò incestuosi, adulterini, ò naturali potessero esser'ammessi alla religione, facendosi l'informatione delle cose necessarie, che Sisto V. ordina nella sua Constitutione, aggiungendo altri interrogatorii, che mette il medesimo Gregorio XIIII. & accioche si sappia far l'informatione, metto quello che s'ha da interrogare. Primo interrogatorio è, se sono legitimi. Secundò essendo illegitimi, se sono sacrileghi, ò incestuosi, & i costumi, & habilità, c'hanno. Terzò essendo incestuosi, in che grado erano i loro padri, parenti per uia di consanguinità, ò affinità. Quartò se sono figliuoli illegitimi hauuti da suo padre, prima, ò doppò d'hauer professato nella Religione, doue vuol pigliar l'habito, & viue il detto frate ancor'in essa.

2 Se dimandassero l'habito quelli, che passassero sedici anni, s'han da interrogare, se sono stati homicidiarij, ò infamati di qualche furto, ò delitto, delqual hauesse conosciuto la Giustitia, prima che intrassero nella Religione, perilquale furono condennati, ò pe che non gli pigliassero, si ritirorno in essa. Et se uennero carichi di debiti, talmente che la lor facoltà, non bastasse a pagargli, & s'hauessero da render conti, & non dandoli, succederà alcuna lite, ò molestia. Questo è quello, che si deue interrogare, inquirere, & essaminare, conforme alle dette Constitutioni. Et non facendosi di questo inquisitione, ammettendosi alcuni senza essa alla professione, sarà la detta professione tacita, ò espressa irrita, & nulla, come terminò Sisto V. nella sua Constitutione, laqual non deroga Gregorio XIIII. nella sua.

Circa del primo interrogatorio, non ui è che dire.

3 Circa del secondo, primo s'ha da notare, che sacrileghi sono i figliuoli di Monache Fratti, ò Clerici ordinati d'ordine sacro, i quali hanno fatto voto solenne di castità, per cagion delquale maritandosi, il matrimonio, è nullo. & non sono sacrileghi i figliuoli dei Commendatori di San Giacomo, & Alchantara in questi Regni di Spagna, perche ancorche questi habbiano fatto uoto di castità coniugale, già la sede Apostolica ha dispensato con essi, acciò che si possino maritare, come è stato risoluto di sopra, con Giouan Gutierrez, il che io feci fermare da molt'huomini dotti nell'vniuersità di Salamancà, per liberar un figliuol di questi Commendatori dalle pene di

di Sisto V. che iscludeua i sacrileghi da questo riceuimento, com'è stato detto secondo s'ha da notare, che incestuosi sono quelli, che s'hanno hauuti tra gli parenti per uia d'affinità, ò consanguinità.

4 Circa del terzo interrogatorio si noti, che non tutti gli incestuosi sono esclusi da Sisto V. ma solamente coloro, che nascono di parenti in terzo grado per uia di consanguinità, ò affinità, talche coloro, che nascono di parenti fuori di questo grado, poteuano esser'ammessi. Perciò hauendo ordinato Gregorio XIIII. che s'ammettessero gli illegitimi, si deue essaminare diligentemente la sua uita, & costumi, & dando buona speranza, con laquale supplischano i loro difetto, siano ammessi, non è necessario hauer tante cause, & speranze negli incestuosi, hauuti nel quarto grado, come in quelli hauuti di parenti del terzo grado, & nei sacrileghi, come anco non sono necessarie tante sperãze dell'utile spirituale nella Religione de i naturali, & adulterini, come ne gli incestuosi, & sacrileghi.

5 Circa del quarto interrogatorio si noti, che nol metteua Sisto V. ma Gregorio XIIII. l'aggionse, & con molta ragione, conformandosi in questo, in quel che fu decretato nel [a] Concilio Tridentino, che ordina, che i figliuoli illegitimi del Clerico, non possano esser beneficiati, nè amministrar nelle Chiese, doue suo padre hauesse amministrato, perche in essa non adducano alla memoria l'incontinenza di suo padre & però non vuol Gregorio XIIII. che siano ammessi alla Religione i figliuoli del frate, doue suo padre hauesse professato, & viuesse, acciò che non adducano alla memoria la sua incontinẽza tanto contraria all'habito regolare. Et si noti, che riceuendosi, & professando questi figliuoli de' frati, uale la professione, perche Gregorio XIIII. non l'annulla, ma solamente prohibisce la sua ammissione. ilqual precetto, io non intẽdo, che obblighi a peccato mortale, dimandando il figliuolo illegitimo l'habito nella Religione doue suo padre fosse frate professò, habitando il padre in prouincia lontana da quella, doue il figliuolo dimanda l'habito, percioche in questo caso, cessa la ragione della legge. Terzo si noti, Che il padre può esser ammesso nella Religione doue suo figliuolo legitimo fosse professo, perche non v'è legge, che lo prohibisca, ne Gregorio XIIII. lo prohibisce, & Rebuffo difende, che il padre possa ministrare nella Chesa, doue il suo figliuolo illegitimo amministra, ò hauesse amministrato, come di sopra è stato dichiarito nella materia de i beneficij Ecclesiastici: & il medesimo s'ha da dire nel nostro caso poiche v'è l'istessa ragione.

[a] Cõ. Tri. sess. 25. cap. 19. de reformat.

6 Circa del quinto Interrogatorio s'ha da notare, che ordina Sisto V. che quelli, che passano sedeci anni d'età, dimandando l'habito, deuono esser essaminati se sono homicidiarii, o s'hauessero fatto alcun delitto, o altro misfatto infamatorio, perilche fossero stati giuridicamente condannati, & infamati, ò perche non gli pigliassero si ritirarono, & saluarono alla Religione, perciò la loro professione sarà nulla. Et possono i Giudici Secolari cõtra di loro procedere, come contra meri Secolari, ilche solamente ha luogo, quando i Giudici, prima che riceuessero l'habito, conobbero de i loro delitti per uia d'accusatione, ò inquisitione, come dichiara l'istesso Sisto V. nelle sua Constitutio-

tutione mitigatoria, perche non hauendo conosciuti i loro delitti, nó cócede loro la detta facolta poi che la loro professione uale. Et si deue notare, che colui, che prima d'hauer commesso un delitto, hauesse fatto uoto, d'esser clerico, ò frate, & commesso il delitto, subito, adempisse il uoto, non può esser castigato dal Giudice secolare, secondo Baldo communemente approbato, come costa da quello che adduce [b] Couaruuias. Perche in questo caso ui è una gran presuntione, che questo tale hauesse pigliato l'habito, non per fuggir il corpo dalla Giustitia secolare ma per satisfare la promessa fatta a Dio per laquale ancorche sia nouitio, è libero dalla giurisdittione. Et attento questo pare, che la nostra Constitutione si debba limitare, che non s'intenda di quelli scelerati, che prima di commettere il delitto fecero uoto d'esser religiosi, poiche nó si presume, che costoro per fuggir il corpo dalla iurisdittione secolare intrassero nella religione, nella qual ragion si fonda Sisto V. per comandare, che non siano ammessi, come costa dalla sua Constitutione [ibi, seù hi, meritas pro suis delictis pęnas metuunt non pia intentione, sed ad euitandam legum, & iudiciorum seueritatem, quia tuto in sæculo viuere non possunt, tunc demum quærunt a Religione auxiium, quando aliunde illud non sperant] ma per satisfare quello c'haueuano promesso a Dio, pigliarono l'habito. Et cosi pare, che la professione loro non sia annullata per la ditta Constitutione. Et acciò che si sappia, se fecero il tal uoto, basta, che si giuri, perche ancorche per prouare quello che l'huomo ha nell'intrinseco del suo cuore, non basti il giuramento della parte, quanda si tratta di negotio graue, come risolue [c] Couaruuias, nondimeno in fauor della Religione, & essecution del uoto, pare questa proua sufficiente mancando altri testimonij, & perche dicendo la bugia, non ualerebbe la professione.

b Cou. li. 5. uariarũ c. 12. circa finem.

c Cauar. ubi supra.

7 Circa del medesimo quinto interrogatorio, cioè, se uenissero carichi de' debiti si deue notare, che colui, che fosse obligato a molti debiti certi, pecca mortalmente intrando in Religione, che prima non gli paghi, ò senza far cessione de' loro beni con buona fede, non tenendo rimedio con che possa satisfare i suoi creditori, come dice [d] San Thomaso, Angelo Nauarro. Ne osta, che facendo cessione de' loro beni, non resti il debitore totalmente libero, perche questo s'intende, in quanto al foro esteriore, ma non in quanto all'interiore. Ma di questi pensieri, & trauagli ne ha liberato Sisto V. per questo motu proprio comandandoci, che coloro che fossero pieni de' debiti, non siano ammessi alla Religione, & che la loro professione sia irrita, & nulla, come dice [e] Aragon, & cosi già cessa quanto sopra questo punto trattano Soto, Nauarro, Pedraca, & frat' Aluige lopez. E uero che se costasse, che gli restasse sufficiéte facoltà, acciò che fossero pagati possono essere ammessi. Il che ci dà ad intendere la Constitutione [ibi, nec ingenti ære alieno supra vires facultatum suarum grauatos, &c.

d D. Th. 2. 2. q. 189. ar. 6. ad 3. Angel. verb. religi. 6. Nau. in c. nõ dicatis. to. 2. de regul. nu. 42.

e Arag. 2. 2. q. 88. a. 12. ad. 1. Soto li. 8. de inst. q. 1. a. 4. Nauar. ubi sup. Pedraca præcepto. 7 fol. 100. Lupus in inst. conf. 1. d. c. 299

8 Circa del medesimo interrogatorio, s'hauessero conti da dare, & non dandogli, succedessero litigi, si noti, che quelli, che sono obligati a dar conti, non possono esser' ordinati d'ordine sacro, essendo obligati dargli per cagione di qualche publica

blica amministratione, perche si fosse prouata, non è impedimento alcuno per il sopraditto se non in due casi.

Il primo quando fosse contra di loro lite pendente, imputandogli alcun inganno fatto nell'amministratione, perche ordinandosi, son degni d'esser deposti ancorche doppo ottenessero la lite in fauore, come risolue [f] Salcedo. Il secondo dubitandosi, che si debba far lite, & quella irregolarità non durerà più, che mentre non si dà i conti, è uero, che se in essi fosse stato trouato in qualche falsità, il Vescouo, come incolpato, può cauarlo, come risolue Alberto [g] Troci. Et secondo questa dottrina, s'ha da intendere quello, che Sisto V. ordina in questo caso, cioè, che nõ possano esser'ammessi alla Religione coloro c'hauessero a dare conti, per causa di qualche publica amministratione, ò priuata; essendo già la lite pendente contra essi, ò dubitandosi con una certezza morale, che ui sarà lite, perche se non ui fosse questo dubbio, ben pare, che possono esser ammessi. Et auuertiscasi, che Sisto V. moderando, & dichiarando la sua Constitution l'anno 1588. 12. Calend. Nouembris, l'anno quarto del suo Pontificato, ordina, che coloro, che si trouassero in prouincie molto lontane dalla loro patria, & quelli la cui patria fosse occupata da gli heretici, ò infideli, uolendo esser religiosi possano esser ammessi alla Religione, & professar in essa, ancorche non constasse chiaramente di tutte quelle cose, che commanda, che si faccia inquisitione, perche non si troui cosa incontrario, essendo sopra di ciò stata fatta diligente informatione.

[f] Salze. in praci crimin. c. 10.

[g] Trocius de uero, & pfecto clerico c. 6. n. 3.

Chi hà da fare questi interrogatorii, & quando si deue essaminare. Cap. IV.

SOMMARIO.

Come Sisto v. ordinò, che due, ò tre superiori delle Religioni per questo effetto nominati, essaminassero questi interrogatorii, & che non gli hà riuocati Gregorio XIIII. nu. 1.

Come Clemente VIII. concede, che quattro diffinitori, ò quattro uecchi deputati possano essaminare sopra questi interrogatorii nelle case, doue i Nouitii dimandano l'habito. nu. 3. La qual constitution si dichiara largamente nel num. 3. 4. 5. 6. & 7.

Come basta, che questa informatione si faccia prima, che il Nouitio professi, doppo hauer pigliato l'habito. num. 7.

1 Circa questo punto, s'hà da notare, che Sisto V. nella sua Constitutione moderata, ordina il sequente, dicendo. [Vt in qualibet prouincia, saltem duo, vel si commodè fieri poterit, tria, aut plura monasteria, seu domus regulares deputentur, quarum, seu quorum superiores infra annum saltem ad inquisitionem super nouitijs faciendam, & ad ipsos religiosos iuxta formam præfatæ constitutionis recipiendos, & ad alia, quæ in ipsa constitutione cõtinentur peragenda in simul congregentur.] Dalle quali parole si raccoglie, che coloro c'hanno da essaminare con questi Interrogatorij deuon'esser due, ò tre Guardiani, ò Presidenti delle Case, doue si riceuono i Nouitij, vnendosi per questa consulta, dissi,

Presidenti; perche mancando i Guardiani delle dette case, ilche molte volte accade, i Presidenti di esse, possono esser chiamati per la detta Consulta, poiche sono superiori. E nota, che i Diffinitori non possono esser ammessi in essa, perche ancorche siano padri della prouincia, non son superiori delle case doue uiuono, ma sudditi del Prelato d'esse. In oltre, nota, che Gregorio XIIII. non riuocò la Cōstitution di Sisto V. circa questo, come da quella: Ne Clemente VIII. nella sua, che publicò, il primo anno del suo Pontificato à 14. d'Aprile 1592. la leuò; perche solamente concesse per le prouincie di Spagna, alla nostra sacra Religione, che i Padri Generali, Commissarij Generali, & Ministri Prouinciali in queste Prouincie, possano fuori di Capitolo riceuere Nouitij, quando a loro piacesse, col consenso di quattro diffinitori, ò di quattro frati i più antichi della casa, doue s'hanno da riceuere, concedendo lor, che possano, & debbano chiamare testimonij, & dar essi giuramento, per far l'essame, & informatione, conforme i detti Interrogatorij auanti un notaro. Perilche come questa sia una concessione, & Priuilegio non leua a i Prelati, che possano riceuere i Nouitij, come prima si riceueuano, portando coloro, che dimandano l'habito, l'information fatta per man di notaro, conforme gli Interrogatorij sopradetti. E uero, che facendosi l'informatione secondo la Constitutione di Clemente VIII. sono obligati coloro, che la fanno, chiamar testimonij, & dar lor giuramento, perche il testimonio, al qual non si desse giuramento; non uale, come dice la [a] legge, ilche s'intende ancorche fosse Cardinale, come dice vna [b] Glossa approuata communemente, & ancorche fossero mille testimonij come risolue Domenico, Agostin d'Ancona, & Felino, dicendo quest'esser una dottrina spauenteuole, & incognita, laqual dice esser singolare Hippolito, et ancorche secondo l'opinion d'alcuni, le parti possano rimettere questo giuramento; questi padri non possono rimetterlo in questo caso, perilche il detto giuramento, non si piglia da i testimonij in loro fauore, ma in fauore della Religione, & però non possono renuntiare questa ragione, perche renuntiandola, sarebbono ammessi in essa gente, che con loro costumi, la potriano oscurare, & non illustrare, facendosi false informationi, & che Clemente VIII. oblighi questi tali a far l'information di quest'a maniera, consta, perche ancorche la parola [Debeant] messa nella sua cōstitutione regolarmente, non introduce precetto, come si nota nella legge. [c] Ma dalla pena, che mette a i Padri sopradetti, che non chiamassero testimonij, ne gli pigliassero giuramēto; cōsta, che la detta parola dimostra precetto, perche dice, che i tali siano priuati di uoce Attiua, & passiua perpetuamente ipso facto, & de gli officij, gradi, & dignità, c'hauessero ottenute, & restino inhabili per quelli, che potessero ottenere, & ipso facto escommunicati, lequali pene mai non si mettono se non per la trasgressione di qualche precetto, che obligasse a peccato mortale, come communemente risoluono i Dottori, & nella materia della legge resta esplicato.

Circa questa Constitutione di Clemente VIII. Il primo che s'hà da notar, è che fù concessa alle Prouincie di Spagna solamente, sog-

a c. nuper nobis de testib.

b Glos. in c. cū olim es semus, uerbo fratrū. de priuileg. Dominicus in c. multis. per tex. ibi. 44. D. Anc. de potest. eccles. q. 55. art. fin. Feli. in ca. non cōstitutus. nu. 16. de rescript. Hippo. singul. 124. circa finē.

c Clem. Exiuit de paradiso. extra de uerb. signific.

gette al Re Catholico D. Filippo, & così le Prouincie di Francia, Fiandra, Inghilterra, Alemagna, & altre appartenenti alla famiglia Oltramontana della nostra sacra Religione, non possono godere di quello priuilegio, per uia di communicatione, come fu dichiarato nel Capitolo Generale della nostra Religione, celebrato in San Francesco di Vagliadolit l'anno 1593. E del medesmo indulto possono godere i padri Dominichini nelle prouincie di Spagna per una Bolla di Leon X. a loro concessa, & i padri dell'ordine di Sant'Agostino per un'altra simil concessione di Giulio II. perche questi padri per gli loro priuilegij communicano de i priuilegij concessi, & per concedersi a gli ordini mendicanti; Ma l'altre Religioni, ancor c'hanno priuilegij, per gli quali participano di quelli de gli ordini mendicanti parlano de i priuilegij concessi, & non per concedersi. Questo dico, parlando de i priuilegij concessi alle dette Religioni, insino à Clemente VII. inclusiuamẽte, perche doppo Clemente, non hò notitia di quello, che la Sede Apostolica hauesse lor concesso, nè nel Compendio di priuilegij delle Religioni, si fà mentione de i priuilegij, che l'hãno concesso i Pontefici, dopò Clemente VII. in quà.

4 Secondo si deue notare, circa del detto indulto di Clemente VIII. che i detti padri, a quali è stato cõmesso l'essame de i detti Interrogatorij; possono uedere l'informationi, che i proprij, che dimandano l'habito, portano con loro fatte, ò fatte fare alle loro terre, conformi a gli interrogatorij sopradetti. E non è necessario, che le dette informationi siano uiste da due, ò tre superiori, conforme la Constitutione di Sisto V. poiche la Santità di Clemente VIII. giudica i detti padri, nella sua constitutione per sufficienti giudici di essame. Nè costa, che Clemente VIII. solamente gli conceda lor questa potestà, quando essi medesimi fanno l'informationi, chiamando testimonij, & dando lor giuramento; perche a questo rispondo, che la legge si estende da un caso all'altro, essendoui la medesima simil ragione come dice la legge. [d] Percioche già, che sua Santità per lor dà liceza, acciò che auanti un notaro chiamino testimonij, & lor diano giuramento, facendo l'informationi; l'haueranno ancora per essaminare, & uedere l'informationi fatte dal notaro publico, che portano, ò fanno fare i nouitij, per esser la medesima ragione, & per consequenza haueranno potestà trouandole qualificate, conforme quelle, che essi haueuã da fare, per poter riceuere i nouitij. E di più, che se Clemente VIII. non hauesse concesso questo, non corrispondeua all'intentione, che hebbe per concedere questo indulto, che fù, come costa da esso, acciò che con la tardanza non s'intepidissero i buoni desiderij, & s'impedisse il buon proposito di coloro, che uengono a dimandar l'habito. Il che si proua, perche ordinariamente i giouani dimandano l'habito fuori, & molte uolte lontani dalle loro terre, doue non hanno testimonij co' quali possano prouare auanti di questi padri la loro sufficienza, & capacità, & se le proue, che portano fatte, lor non ualessero, ò se le ualessero, se s'hauessero da guardare per forza da due, ò tre Prelati congregati, lor sarebbe necessario aspettar alcuni mesi, finche si unissero, & così si uerrebbe à intepidire lo spirito, & s'impedireb-

d l. non possũt. ff. de legib. ca. Dudũ. il 2. de elect.

be il loro buon proposito, poiche questi padri in alcune parti uiuono in case molto lontane l'una dal l'altre, & non s'uniscono, se non quando ui sono copie d'informationi.

5 Terzo s'ha da notare, che ordina Clemente VIII. che questi padri facciano le dette informationi auanti il notaro publico, Apostolico, ò Reale, & basta, che le facciano auanti d'un frate della medesima casa, deputato da loro per notaro, & secretario, perche le parole assolutamente; pronunciate s'hanno da esplicare, conforme allo stato, & conditione di quelli, a i qualli si commette la dispositione del negotio, come si dispone nella legge.[c] la qual induce Nauarro per prouare, che guadagna l'indulgenza, che al presente concedono i Papi a coloro che dicono certe Aue Marie, ancorche non le dicano conforme al Breuiario Romano approuato dal Concilio Tridentino, aggiungendo quelle parole [nunc, & in hora mortis nostræ. Amen]ma dicendole come anticamente prima del detto Breuiario lor l'haueffero insegnato. Per la sopradetta ragione esplicò in questa maniera le parole di Clemente VIII. sopradette, Il dottissimo Dottor Solis mio maestro Cathedratico di prima di legge nell'uniuersità di Salamanca, communicãdo io questa difficoltà.

[c] l. plenum. §. Equitii. ff. de usu. & hab. Nauar. de trat. de orat. mis. c. 54.

6 Quarto s'hà da notare, che non facẽdo i detti padri l'information conforme l'ordine sopradetto riceuendosi i nouitii, & facendo professione, sarà la sua professione nulla, & irrita, per quello, che dice la Constitutione di Clemente VIII. Che le constitutioni di Sisto V. & Gregorio XIIII. restano in piede, in tutte le cose che fuori di questo dispongono, & tra le cose, che dispongono, è che la professiõ de i tali nouitij sia di niun ualore.

7 Quinto s'hà da notare che ui è stato gran dubio, quando s'hanno da fare le dette informationi se prima, che lor dessero l'habito di nouitio, ò se basta farsi nell'anno del nouitiato, & prima che facciano la professione. In quanto a gli ordini monacali, doue sia filiation perpetua nelle case, doue i Nouitij, fanno professione, già questo dubio è stato dichiarato da Gregor. XIIII. nella sua Constitutione, dicendo, che basta auanti, che pigliano l'habito nelle dette case, si faccia una information sommaria, in tanto, che prima della ꝓfessione, si faccia la plenaria. E information sommaria sarà, quando chiamassero due, ò tre testimonij, & s'informino da essi senza le solennità, che ri chiede la legge. La plenaria è, quando questa informatione la fanno i detti padri come giudici della causa, auanti del notaro, pigliando il giuramento, & essaminando i testimonij, cioè se sono parenti, ò inimici del Nouitio, &c. Ne possono allegare l'altre Religioni, che per uia di communicatione possano usar di questo priuilegio, perche Gregorio XIIII nella detta Constitutione dice che l'altre Religioni osseruino quello, ch'è stato ordinato da Sisto V. & che gli ordini monachali principalmente, dou'è filiatione perpetua godano di questo indulto, perciò conuiene essaminare se Sisto V. obligaua far l'informatione plenaria, prima, & io non trouo questa difficultà, chiaramente de ista nella Constitution di Sisto V. perche ancorche dica, che auanti, che siano riceuuti si facciano le dette ĩformationi, questo si può glosare, cioè prima che siano riceuuti alla professione.

Et

Et pare, che non fauoriscano le parole della ditta Constitutione dicendo [approbati ad habitum regularem admissi extiterint, & infra plena, & indubitata fide facta, tam superioris generalis, vel prouincialis, quam diffinitorum consensu approbati, & ad habitum regularem admissi fuerint.] lequali parole più significano il riceuimento, che si fà nella professione, poiche all'hora si dà al nouitio l'habito regolare, & è fatto ueramẽte religioso, che il riceuer, che si fa, quando segli dà l'habito di Nouitio, perche l'habito di nouitio, non è habito regolare, poiche propriamente non è religioso. Nè osta, che Gregorio XIIII. conceda questo particolarmente a gli ordini monacali, perche questa cõcessione Sisto V. l'haueua fatta à petitione degli detti Ordini, come io vidi nel Collegio di S. Bernard. d'Alcala, & riceuei un trãsũto di essa, firmato dal Reuerend. padre Abbate Frate Giouanni Diaz del ditto Collegio, che doppo fù generale dell'Ordine, & dal molto dotto padre Frat'Ignatio Di biuero Lettore del ditto Conuento, che doppo fù cathedratico di Theologia della ditta uniuersità, & al presente è Abbate nominato da sua Maestà in una Abbatia delle Principali del suo ordine del Regno di Nauarra. Et com'era concesso da Sisto V. fù confermato da Gregorio XIIII. & messo nella sua Constitutione. Et il molto dotto, & Reuerẽdo padre Abbate del Collegio di San Bernardo della Città di Salamanca, mi certificò, come il padre Procuratore generale del suo ordine & il patre Procuratore generale dell'ordine di San Gieronimo dimandarono la ditta Bolla à Gregorio XIIII. & essi la scrissero, aggiungendo in essa la dichiaratione di Sisto V. concessa alle loro Religioni Monacali, accio che à tutti fosse per questa sua manifesto quello, che lor era stato concesso da Sisto, à petition loro. Il che fu dimandato à Sisto V. non perche chiaramente hauesse commandato il contrario nella sua Constitutione, ma per il dubbio, che in quella ui era, ilche i Procuratori generali de gli'Ordini sogliono per ordinario dimandare, auisati da i padri di esse per liberarsi da dubbii, & da gli scropuli. Di piu dato caso, che Sisto V. nella sua constitutione commandasse che si facesse la plenaria informatione, auãti che i Nouitij siano riceuuti nella Religione, circa di ciò, la sua constitutione, non è riceuuta in molte Religioni, per la gran difficoltà, che occorre in far queste informationi prima, perche quello ch'è secreto, si fà publico, & cosi s'impediscono i buoni proposit di quelli che vogliono pigliar l'habito, non consentendo i loro padri, parenti, & amici, che lo riceuano. Et è cosa certa, che una constitution, ancorche fosse riceuuta, inquanto ad alcuna sua parte potrebbe non esser riceuuta, & non obligar, come risolue [f] Nauarro, doppo Felino.

[f] Nau. c. 23. n. 61. Fel. in c. 1. de tregua, & pace.

Se quelli, che discendono da Giudei, Mori, ò Heretici possano esser'ammessi alla religione.

Cap. V.

SOMMARIO.

Se i discendenti da queste parentele per odio della generatione possano esser esclusi, concl. 1. nu. 1.

Se i padri della Religione possano fare statuto, che si faccia una protesta à i Nouitij che discendono da

paren-

parentela macchiata, che non siano ammessi alla Religione; & essi consentendo in questa protesta quando fanno la professione, se sia ualida la loro professione, deriuando da queste casate. concl. 2. & 3. nu. 2. & 3.

1 PRima conclusione. I discendenti da Giudei, ò Mori, non possono esser inhabili alla Religione (essendo essi Christiani, & tenuti per tali) solamente per odio della generatione, da doue procedono, come risolue [a] Cordoua, adducendo per questo molt'auttorità della sacra Scrittura, & risposte, & terminationi di molti Pontefici. Ma per altre cause, che i padri delle Religioni, per la loro lunga isperienza hanno trouato sufficienti, possono esser esclusi dalla recettion dell'habito, facendo per questo ordini, mà non gli possono fare con la propria loro autorità, & facendoli, gli ordini saran nulli, perciòche niun'inferior al Papa può fare statuto, ò ordine alcuno contra la Ragion Canonica, come ordina l'istessa [b] legge. Et il ditto ordine sarebbe contra la ragion Commune; percioche tutti i Christiani sono atti per intrare, & professare nelle Religioni approbate dalla Sede Apostolica, non hauẽdo qualche'impedimento Canonico. Talche i giouani possono esser riceuuti, come risolue San [c] Thomaso & il discendere vno da questo legnaggio de' Giudei, ò Mori, non è impedimento per il sopradetto, poiche non si troua in parte alcuna della ragion Canonica, anzi dico, che non s'hà per inconueniente, che i figliuoli de gli heretici siano ammessi alla Religione, come costa dalla medesima [d] legge, & si conferma perche la medesima [e] legge Canonica, non gli priua di questo bene, senon morissero i loro padri pertinaci nelle loro heresie, condennati per heretici, come se dirà appresso. con queste, & altre ragioni tiene Nauarro che il ditto ordine, sia nullo, senon si fà con l'auttorità Apostolica. Et risponde dottamente a gli argomẽti in contrario, nè fa alcaso, che la sede Apostolica dia alle Religioni alcune uolte licenza per far'ordini nei loro capitoli generali, accio che si potesse dire, che se in esso, si facesse il detto ordine fosse ualido, perche quando sua Santità dà à i Generali l'auttorità per il sopradit. cõfirmandolo con la sua auttorita Apostolica, solamente conferma, & authoriza quello ch'è lecito, & honesto, & non sia contra la Ragion commune, nè contra i sacri Canoni come saria il detto ordine il qual per esser di ualore, hà dibisogno, che siá approbato con special licenza, & confirmatione di sua Santità & non basta la generale, come dice il medesimo [g] Nauarro.

2 Secunda Conclusione. Ancorche i detti padri non possano fare con la loro propria auttorità, il detto ordine facendo inhabili coloro, che discẽdono da parẽtela macchiata, per le loro Religioni; Nondimeno indirettamente gli possono escludere, facendo statuto, che si faccia, vna protesta à questi tali, che discendono da parenti macchiati, che nó gli'ammettino alla Religione, consentendo loro à questa protesta, quando fanno la professione. Perche la professione è un contratto reciproco obligatorio dell'una, & l'altra parte, col quale, colui, che professa s'obliga seruire l'Ordine secondo la sua regola, & l'Ordine promette di trattarlo secondo la medesima regola, & cosi accioche

[a] Corduba lib. 1. qq. q. 54

[b] c. Qđ sup. his, de maio. & obedien.

[c] D. Th. 2. 2. q. 189. art. 5. & 7. p

[d] ca. Recurrat. 32. q. 4. c. 2.

[e] c. statutum. de hær. li. 6

[f] Nau. li. 3. consi. titel. de reg. consi. 4 fol. 224.

[g] Nauar. vbi sup. nu. 10.

che la professione vaglia, è necessario il cõsenso d'ambedue parti, cioè del Prelato, che lo riceue in essa, & di colui, che professa, & in questo caso mancherebbe il consenso del Prelato & della Religione poiche si diede con conditione, se non discendeua da parenti macchiati, & perciò mancando la conditione, la profession'è nulla, perche la dispositione conditionale mancando la conditione, è di niun ualore, come dice la legge. h E questa conclusione tiene Nauarro, il qual dice, che per vscire della Religione colui che professasse di questa maniera, è necessario che dimandi al suo Prelato vn'instrumento fatto auanti tutto il conuento, presente il notaro del Monasterio, & alcuni testimonij; nel qual si contenga, che per la detta causa, non sia ueramente professo, & che possa viuere nel Mondo con la libertà, che haueua prima, che intrasse nella Religione. Nè à questo tale, gli serue allegare, che doppo della profession nulla, sia stato molt'anni nella Religione, con l'habito di professo con uoce attiua, & passiua, con laquale molte uolte è concorso ne gli atti di professi, perche durãte l'impedimento, ò l'ignoranza de i professi i tali atti fanno alcuno tacitamente professo, conforme vn detto del i Gaetano, & secondo quello di Nauarro in molti luoghi della sua dottrina. Et di più, che la professione nulla, non pare rattificarsi, per il consenso di colui, che professa, nè per esser'ammesso dall'Ordine agli atti solamente de'professi, se i tali non approuassero la tal professione tacita, sapendo, che la prima era nulla, conforme quello, che doppo il k Gaetano risolue il medesimo Nauarro. Ma si deue notare, che i tali, essendo già professi, ancorche la lor profession sia nulla, si deuono trattare con molta carità dando loro il rimedio, che piu conuiene per la charità di Christo nostro Signore abbracciandogli, come fratelli, che con desiderio di seruire, hanno professato, ancorche con errore, & inganno, & perciò gli possono di nuouo ammettere nella Religione, & gli deuono ammettere per edificatione di tutti, facendo lor fare l'anno del nouitiato & finito, facciano la loro professione senza il detto protesto, & se al professo paresse, cosa dura essere, vn'altr'anno nouitio, ottenga da sua Sãtità facoltà, accio che possa di nuouo professare pigliandogli in conto l'anno del nouitiato, fatto auanti della profession nulla, laqual sua Santità concederà facilmente, per schiuar lo scandalo, & inquietudine, che per essere scacciato questo dalla Religione, succederebbe, così dice l Nauarro, nel ditto luogho.

h c.fi. p te. de re stit.li.16 & c.ptæ terea de appell. Na. vbi su. n.71.

i Caie. 1. 2.q.189. ar.5. Nauar.c.12. n.32. & c. statuimus. n. 17.&72.

k Caiet. ubi sup. artic. 5. Naua. c. 12.n.31. & in d. c. statuimus.

l Nau.d. c.cõs.5. nu.19.

3 Terza conclusione. Nell'Ordine del nostro padre san Francesco, dell'osseruanza, s'ordina il seguente nell'ordinationi m generali di Toledo; Et acciò che meglio s'osseruino gli statuti Apostolici circa de' discendẽti di parentela macchiata per hauer'officij nella Religione; ordinamo, & dichiariamo, che s'alcuno per l'auenire facesse professione nell'Ordine, essendo discẽdente in quarto grado da Giudei, ò Mori, ò d'heretici, sia in se irrita, & nulla. Pertanto tutte le uolte che constasse, hauer alcuno fatto professione contra il contenuto in questo statuto, sia subito il tal religioso mandato uia, & cassato dall'Ordine; Perilquale si commanda, che, tutti i Nouitij, auanti far la professione lor si faccia vn protesto scritto nel libro del Conuento, che essendo

m ordi. Tol.fol. 1.

sendo discendenti, com'è stato detto, dentro del quarto grado della parentela de'Mori, ò Giudei conuertiti, ò d'heretici condennati à brugiare i loro corpi, ò statue, che la profession sia nulla, & che nel punto, che si fa questo difetto, saran mandati uia dall'Ordine. Circa questa protesta, che si mette, in quest'Ordinatione; Il primo che s'hà da notar'è che già, che si mette per maggior osseruatione de i Breui Apostolici, da'quali si caua quello, che in essa si protesta deu'esser'intesa conforme al senso de i ditti Breui, perche la clausula, & constitutione, che gli fa, conformandosi cō l'altra, s'hanno da regolare secondo i termini di essa, conforme a quello che si nota per la [n] legge, l'adduce Nauarro. Secondo si deue notare, che Paolo IIII. la cui Constitutione confirmò Gregorio XIII. ordinò, che quelli, che deriuano da Mori da Giudei, ò da heretici abbrugiati, insino alla quarta generatione inclusiuamente pigliādo l'habito nell'Ordine del nostro padre San Francesco della osseruanza, nelle prouincie di Spagna, facendo profession in essa, sia irrita, & nulla, & siano inhabili à gli officij dell'Ordine sudetto & non possano esser promossi alla dignità di Predicatori. Circa dellaqual constitution, v'è stato gran dubbio nell'Ordine, se s'hauesse da intendere de'discendenti da'Giudei, ò Mori dentro della quarta generatione assolutamente, ò se s'hauesse da intendere de'discendenti di questi i cui corpi, ò statue furono abbrugiate, morendo nella loro pertinacia, & heresia, senza riconciliarsi con la Chiesa. Del qual dubbio, molteuolte sono stato dimandato, & consigliato, (& sopra un certo religioso d'un parer) che la detta constitutione, s'haueua da intendere di quelli, che discendono da'Giudei, ò Mori, i cui corpi, ò statue furono abbrugiate. Perche la detta Constitutione dice, che quelli, che discendono da heretici, incorrano nella medesima pena, essendo i corpi de i detti heretici, ò le loro statue abbrugiate; attento che la clausula generale messa nel fine, riguarda tutto il passato & cosi quelle parole (i cui corpi, ò statue furono abbrugiate) non solamente parlano sopra gli heretici, ma de i Mori, & de'Giudei, oltreche questa cōstitutione è essorbitāte, & fuori de i termini della Ragion Comune, per ciò si deue ristringere secondo i termini della detta [o] Ragione, laqual ordina, che i figliuoli de gli heretici, non siano priuati de i beneficij Ecclesiastici, senon in caso che i loro progenitori fossero stati condennati al fuoco, & non essendosi riconciliati con la Chiesa dalla parte del padre insino la seconda generatione inclusiuamente, & da parte della matre, insino alla prima inclusiuamente: Et s'alcuno dicesse, che nella detta legge solamente si tratta de'discendenti da heretici abbrugiati, & non de'discēdenti de'Giudei, ò Mori abbrugiati. A questo rispondo, che i Giudei, & Mori, che s'abbrugiano, sono heretici, perche la Chiesa non commanda abbrugiare alcun Giudeo, ò Moro, che prima non sia stato Christiano battezato, & doppo lasciasse la Fede, & cosi per queste & altre efficaci ragioni esplicò il Dottor Grado, che sia in gloria, cathedratico di prima di legge di Salamanca, & Canonico dottorale, della Chiesa maggiore, la detta Constitutione di Paolo IIII. Consultore di questo, come il nostro padre Frat'Antonio d'Aguilar, commissario generale della nostra sacra Religione, mi certificò, dicendo

[n] Auth. Cōstitutio quæ innouata. §. vnde. ver. in illis. co 3ara dit post aliosNauar. in extrauag. de datis & pmissis notab. 3. n. 6. in fine

[o] c. statutis felicis recordationes de here. lib. 6.

do, ch'egli per ordine del Conuento di San Francesco di Salamanca, andò a consultar questo dubbio seco, & con altri Dottori, & Maestri dell'Vniuersità di Salamanca, i quali tutti furono di questo parere, & il nostro padre Frat'Antonio Manrique Comissario che fù della nostra Religione, & doppo Vescouo di Calahorra, in lettere, sangue, & virtù molto segnalato teneua la medesima opinione, & io la feci fermare, essendo in Salamanca da molti padri dell'Ordine, & Maestri, & Dottori di quest'Vniuersità. E'vero, che al presente trouo, nouamente Nauarro in un Consiglio, che tiene il contrario, dicendo, che i tali, ancorche non deriuano da padri abbrugiati, non possono esser Prelati nella nostra Religione, & per consequenza non possono esser nouitii, perche la constitutione di Paolo IIII. l'vno, & l'altro prohibisce della medesima maniera, & dice, che così si deue intendere la constitutione di Paolo IIII. ancorche l'opinion contraria, non la condanni, anzi dice, esser più certa, & più vera, parlando secondo l'equità. Et il fondamento del Nauarro è, perche, se così non si esplicasse, nõ significarebbe questo Motu proprio di Paolo IIII uerun misterio, replicandosi tanteuolte in esso, queste parole, [ex Iudæis, vel saracenis,] & saria Motu proprio frustatorio, poiche solamente per lui sono esclusi quelli, che discendono d'abbrugiati. Al che rispondo, & dico, che'l detto Motu proprio tiene misterio, & non è frustatorio, perche secondo la legge, quelli, che discendono d'abbrugiati dalla parte di padre fin'alla seconda generatione, & da parte della madre insino alla prima sono esclusi da i beneficij Ecclesiastici; Ma secondo il detto Motu proprio quelli, che discendono, così da parte di padre, come da parte di madre, d'abbrugiati, insino alla quarta generatione sono, esclusi da i ditti beneficij, & Prelature, ma lasciando questo delle Prelature, dico, che inquanto tocca al nostro proposito, che, se coloro, che fanno la professione, discendenti da parentela macchiata assolutamente nella nostra Religione sono veramente professi, del qual punto non tratta il Nauarro, pare esser la sua professione ualida, perche dice il medesimo Nauarro, che i tali possono esser predicatori nella nostra sacra Religione, perche ancorche Paolo IIII. lo prohibisce nella sua Constitutione, inquanto à questo la detta cõstitutione nõ fù riceuuta dalla Religione, perche coloro, che auanti Paolo IIII. erano già ammessi alla Religione, fatti Predicatori, non furono priuati della Predica, & quelli, che doppo Paolo IIII. furono ammessi alla Religione, & professarono in essa, hauendo la debita sufficienza, sariano stati fatti Predicatori. dunque se la ditta constitutione non hà forza circa di questo, per non essere stata riceuuta non l'hauerà nè anco, in quanto alla professione che i tali, hanno fatto, & fanno nelle Religione, nascendo da parentela macchiata, non essendo stato alcuno de i loro discendenti dentro della quarta generatione abbrugiato, per che mai q̃sti tali doppo professi, nõ sono stati cacciati dalla Religione anzi la loro professione s'è tenuta per valida. Visto dunque, che la ditta constitutione di Paolo IIII. che annulla la professione de' discendenti di parentela macchiata, parla solamente di quelli, che discendono da Giudei, ò Mori, i cui corpi, ò statue furono abbrugiate,

Nau. li. 5. consi. ti. de Iudæis, & saracenis. cõs. 1. fol. 482.

ne segue chiaramente, che la detta protestatione, che si mette nelle nostre constitutioni generali, già, ch'è cauata dalla mente della constitutione di Paolo IIII. si deue intendere conforme a i suoi termini, & cosi solamente protesta la nostra sacra Religione, che non riceue coloro, che discendono da questo legnaggio, i cui corpi, & statue furono abbrugiate, & se colui che professasse, hauesse simil macchia, la sua professione è nulla, ma senon l'hauesse, ancorche discendesse da questa generatione la sua professione è valida.

D'altre qualità, c'hanno d'hauer i Nouitij, per poter'esser'ammessi nella Religione. Cap. VI.

SOMMARIO.

Se quelli, c'hanno contratto matrimonio possano esser'ammessi nella Religione. conc. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se colui, che tacque l'infirmità di mal francese c'haueua, professando, sia uero frate. conc. 3. nu. 3.

Se quelli, c'hauessero i loro padri messi in necessità, possano intrar in Religione. conc. 4. num. 4.

Se i Vescoui, & beneficiati possano esser'ammessi alla Religione. conc. 5. num. 5.

Se vno, doppo, che fecce Voto di Religione, accettò vn Vescouato, sia obligato lasciarlo. conc. 6. nu. 6.

Se i Religiosi degli ordini Mendicanti possano passare ad altri ordini, & della pena, che incorrono i Prelati che gli riceuono. concl. 7. nu. 7.

Se vn Religioso mendicante possa passare con licenza del suo prouinciale in vn'altra Religione più libera concl. 8. num. 8.

Se vn frate Minore possa passare alla Religione de' Cartusiani, & se il Cartusiano, possa passare ad vn'altra Religione. concl. 9. nu. 9.

Se uno, c'hauesse professato in vna Religione passandosene ad vn'altra, hà da professar per forza in quella, doue passa, & se la sua antianità si deue contar doppo della seconda professione, & se è necessario che sia vn'anno nouitio. concl. 10. numero 10.

Se vno mandato fuori per incorrigibile da vna Religione, professando in vn'altra sia uero professo. concl. 11. nu. 11.

Se pecca mortalmente il religioso, che passa con licenza del Papa, ottenuta con fraude, & inganno, à i Canonici Regulari, essendo frate Mendicante. concl. 12. nu. 12.

Se gli impotenti per osseruare, & guardare alcun precetto non essentiale della Religione, possano esser'ammessi in essa. concl. 13. nu. 13.

Se gli Hermafroditi possano esser'ammessi nella Religione. concl. 14. nume. 14.

1 PRima Conclusione. Ancorche, quello c'hauesse contratto Matrimonio rato, non consumato, possa dimandar l'habito d'vna Religione approbata, & professar'in essa, com'ordina il [a] Concilio Tridentino; Ma hauendo consumato il Matrimonio, non può in essa esser riceuuto, che non consenta sua moglie, perche consentendo ella con licenza del Vescouo potria intrare in essa come s'ordina per legge

[a] Conc. Tri. ses. 24. canon. 6.

legge, [b] & l'istesso, che diciamo del marito, si dice della moglie.

b ca. cũ iis. c. ex parte Abbat. de conuers. cõiug.

2 Seconda conclusione. Colui, che professò in alcuna religione approbata, essendo maritato, & hauendo consumato il Matrimonio, essendo separato da sua moglie per hauer commesso adulterio, tacendo, che fosse maritato, è veramente professo, come pare che si raccoglie dalla legge, laqual dice, che'l marito possa professare, non uolendo la sua moglie adultera, perche hauendo commesso adulterio, essendo il suo peccato publico, non hà ragione d'impedirglilo, così tiene [c] Nauarro. Il che s'intende, ancorche gli dimandassero, se fosse maritato, perche può rispondere, di nõ, intendendo che non hà moglie, che gli possa impedire la professione, conforme a quello, che già di sopra habbiamo dichiarato.

c Naua. li 3. cõs. cõs. 8.

3 Terza conclusione. Quello, che tacque, ch'era infrancesato, & professò, è veramente frate, saluo, se nella Religione doue professa, vi fosse statuto confirmato dal Papa, che annullasse la professione, di quelli, c'hanno simil'infirmità, perche non ui essendo quest'infirmità, non annulla la professione. E vero, che il superiore potrebbe giuridicamente procedere contra di lui, castigandolo per il peccato, che commise, tacendola, & in pena di essa, leuargli l'habito, & mandarlo fuori della Religione. Et ancorche questo professo dia gran trauaglio à i frati con la sua contagiosa infirmità, non è obligato à dimandar licenza al Papa, per vscir della Religione, perche troppo satisfa alla sua conscienza rincrescendogli del suo peccato, & sottomettendosi alla pena, che per quella se gli desse, così tiene [d] Nauarro.

d Naua. l. 3. cõs. ti. de regula. cõsil. 25.

4 Quarta conclusione. Quelli, c'hauessero i padri loro in necessità, possono intrar nella Religione, se la necessità fosse poca, come tengono San [e] Thomaso, Alessandro de Ales, & Angelo; Ma non ui potrian'intrare, essendo i loro padri attualmente molto necessitati del loro aiuto. Dissi attualmente, perche se non fossero attualmente così necessitati, ma che probabilmente, si congetturasse, che col tempo sariano tali, possono benissimo esser riceuuti, perche non è a conto de i figliuoli prouedere alle necessità da uenire de i loro padri, come dice San [f] Thomaso, allegando San Paolo in lor fauore. Et il uoto, che i figliuoli fanno d'esser religiosi, essendo i loro padri in gran necessità, è nullo, & illecito, in pregiudicio loro. Et l'istesso s'ha da dire, succedendo la necessità dopò fatto il uoto, perche l'obligo de i figliuoli uerso i loro padri è naturale, & primo, & in cosa ueruna non puo lor pregiudicare il voto. La qual necessità, nõ è necessario, che sia estrema, ne i casi sopradetti, nè basta, che sia poca, ma basta, che sia vrgente, come se intendesse, che intrando nella Religione, anderebbono mendicando di porta in porta, dimandando la elemosina, ò uerrebbono a seruire cadendo dello stato loro. E'uero, che benche il uoto sia nullo, com'è stato ditto intrando eglino nella Religione, la lor professione sarà ualida, poiche il voto solenne ha più forza, che il voto simplice, così tiene [g] Nauarro, in vn Consiglio. Et nota che essendo la necessità estrema, è obligato ad uscir della Religione, per rimediar con licenza, ò senza essa. Ma essendo la necessità vrgente: se procedette alla professione, è obligato ad vscir d'essa per rimediarle, ma se succede dopò fatta la professione,

e D.Th. 2. 2. q. 101. ar. 4. & q. 189. a. 6. Ale. 17. 3. part. q. 33. mẽb. 4. Angel. verb. relig. 11.

f D.Th. d. q. 101. ar. 2. ad 2.

g Naua l. 3. cõs. cõs. 26.

non è obligato a questo, come si raccoglie da San [h] Thomaso, & d'altri, che allega Nauarro concordando le contrarie opinioni, che sono sopra questo; E uero, che può il figliuolo dimandar licenza, & facoltà per uscir della Religione, per soccorrere questa necessità, laqual può cōcedere il Papa, & anco accioche stesse senza l'habito: Et la potrebbe ancora concedere il suo Prouinciale ritenendo l'habito, perch per star senza, non gli puo dar'licenza, nè la Congregatione de i Signori Cardinali può dispensare in questo caso, poiche solamente hà auttorità per dichiarar, & non per dispensare, così tiene [i] Nauarro, Et i Prelati in questo debbono esser facili, & benigni a i loro sudditi, hauendo piu spirito di charità, che d'altri rispetti humani, che potessero esser'in alcuni, sturbando questa buon'opera, sotto colore, che non si desse fastidio, & trauaglio a i Secolari, & debbono considerare, che non dando tedio a i secolari, lasciando di dimandar loro, lo danno a Dio, ch'è tanto amico di charità, & padre di misericordia, & Dio d'ogni consolatione.

h D.Th. 2. 2. q. 101. ar. 4. Nau. in mā. c.14. nu. 14.

i Naua. c. nullū 18. q. 2. nu. 48. Idē li. 3. cō s. tit. de reg. cōs. 54.

5 Quinta conclusione. Le persone Ecclesiastiche possono esser'ammesse alla Religione, cioè i Vesconi, i beneficiati, ancorche i loro beneficij fossero curati, i Sacerdoti simplici, & i religiosi d'altra Religione. Ma s'ha da notare, che i Vesconi nol possono fare senza licenza del Papa, & i beneficiati curati prima ch'entrino nella Religione, sono obligati à prouedere à i loro sudditi di Pastore, dimādandolo al Vescouo, ilqual se fosse negligente in prouedergli, possono liberamente intrare in Religione, perche non promessero esser sempre curati, come auuertisce San [k] Thomaso.

k D.Th. 2. 2. q. vlt. ar. 7

Circa a i Religiosi, se possano intrare in altra Religione, vi è molto, che dire, perciò si propongono altre conclusioni.

6 Sesta conclusione. Quel, c'hauesse fatto voto d'esser religioso, facendo lo Vescouo, & accettandolo, non è obligato à lasciar il Vescouato, & intrar'in Religione. Questa conclusion è contra molti, che allega, & segue [l] Cordoua, laqual si proua, perche il uincolo del Vescouo è maggiore, & più perfetto, che'l simplice voto della Religione. Nè contra questo osta una [m] Decretale, che par che dica il cōtrario. perche oltre, che Innocentio III. in essa consigli il Vescouo, che non accetti il Vescouato prima che satisfaccia il uoto fatto, & non lo sforzi à questo, come auuertisce il Cardinale, in quella Decretale si dice; Come il ditto Vescouo haueua fatto due uoti; Il primo era di pigliar l'habito nella Chiesa Garopolitana. Il secondo promise nelle mani del Prelato della medesima Chiesa, & s'obligò, che dentro due mesi riceuerebbe in essa l'habito. Et ancorche questo Vescouo satisfacesse col suo obligo del uoto, che fece à Dio, obligandosi allo stato più perfetto, che la Religione, ma non haueua satisfatto, nè adempito l'altro, fatto alla detta Chiesa, & al suo Prelato, laqual di già haueua acquistato questa ragione. Percio Innocentio III. lo consiglia, che adempisca questo uoto, & così colui, che fa uoto d'esser religioso, non pecca accettando il Vescouato per Dio; Così fu risposto nell'Vniuersità di Salamanca da i principali Maestri, & Dottori di essa. ilche si conferma, con quello, che adducono San [n] Thomaso, Gaetano, & il Panormitano, & al presente tiene Henriquez.

l Cord. Decis. cas. cōs. q. 153.

m c. per tuas. de uoto vbi Cardinal.

n D.Th. vbi Caiet. 2. 2. q. 189. art. 3. ad 1. Pano. in d. c. per tuas. Enriquez. 2. 10. li. 10. de sacerd. cap. 32. nu. 4.

7 Settima

7 Settima Conclusione. I religiosi de gli Ordini Mendicanti non possono, nè anco passar ad altri ordini Mendicãti, & i Prelati, che gli riceuono, restano escõmunicati, com'è ordinato per legge, [o] & io mai non consigliarei, che uno passasse da una all'altra Religione, ancorche fosse più stretta, & regolare, perche ancorche coloro, che passano, uengano con spirito di più reformatione, & penitenza; sempre si ricordano del primo latte, c'hanno beuuto, & essendo alleuati in essa, con qual si voglia cosetta si discon solano. Percio Pio V. mosso da spirito diuino, commandò con un Motu proprio, che nissuno religioso passasse dalla sua Religione ad un'altra, sotto graue pena a chi gli riceuesse, ilqual Motu proprio, ueggo non esser in vso.

o Clem. de regularibus.

8 Ottaua Conclusione. Vn Religioso, ancorche sia de gli Ordini Mendicanti; può con licenza del suo Prouinciale passarsene ad un'altra Religione più libera; è uero, che non la può dare senza giusta causa, nè anco il Papa, inquanto al foro interiore sẽza peccato, lo può fare, come risolue Nauarro. [p] Nè contra questo osta il Concilio Tridentino, che dice. [Nemo regularis cuiuscunque facultatis vigore transferatur ad laxiorem Religionem;] perche questo s'intende, saluo se il tale hauesse facoltà dal suo Prouinciale, data con giusta causa, & così solamente leua il Concilio le facoltà ottenute senza giusta causa, & senza il consenso del conuento, & cognition della causa come esplica il medesmo [q] Nauarro.

p Naua. in c. statuimus. 19. q. 3. nu. 4. Concil. Tri. ses. 25. c. 19. de regular.

q Naua. ubi supra notab. 3.

9 Nona Conclusione. Il frate minore della regolar osseruanza del nostro padre San Francesco, può passar alla Religione Certosina, com'è ordinato nella legge; [r] Ma al frate Certosino, non u'è legge, che gli dia licenza, acciò che possa passare ad un'altra Religione, ancorche mendicante, Siluestro dice, che fu terminato in Parigi, che si poteua passar all'Ordine de' Predicatori, che osseruano perfettissimamente la loro regola, & io sarei di parere, che se costui uscisse con buon zelo, & con qualche ottima causa di seruir meglio Dio, & senza scandalo, & infamia della Religione Certosina, & senza alcuna lite; possa passar à qual si uoglia de gli Ordini mendicanti, & professar in essa, & parui con buona conscienza, come dice [s] Nauarro in un Cõsiglio, saluo se questa santa Religione hauesso priuilegio in contrario.

r Extra uanit. Viam. de regularibus. inter cõmun.

s Nauar. lib. 3. cõsil. ti. de regul. cons. 68

10 Decima Conclusione. Colui che professò in una Religione approbata, & passasse ad un'altra; è obligato a professar in essa; perche ordinariamente, passa un religioso all'altra Religione di più rigorosa osseruanza, alla quale non si estendeua la prima professione, & se nõ professasse nuouamente nella seconda; per niuna legge può esser obligato alla sua osseruanza, così tiene [t] Nauarro, & così si uede praticare. E non può questo religioso renuntiar l'anno dell'approbatione, perche la mente del Concilio Tridentino, che ordina, che nessuno possa professare, prima di compito l'anno dell'approbatione, è che niuno possa renuntiare, sotto pena, che la detta professione, sia di niun valore, in tanto, che se il Nouitio, & il Monasterio uolessero renuntiare quest'anno della approbatione, professando il Nouitio; sarebbe irrita, & nulla la professione, così risolue [u] Nauarro in un Consiglio. E nota, che il Religioso, che passa ad un'altra Religione, professando in essa, non se

t Nauar. li. 3. cõs. tit. de regularib. consi. 3.

u Nauar. ubi supra con sil. 33.

gli deue contar la sua antianità, se non dal tempo, che in essa professò, poiche dall'hora è frate in quel la Religione, dou'hà nuoui Atti legitimi, rispetto a i quali è la precedenza, & così secondo la professione seconda quella se gli deue dare. Il che s'intende, saluo, se passasse in quella Religione ad esser Prelato, perche all'hora sentrerebbe nel luogo del Prelato come costa per la dottrina, che adduce x Felino. E di più nota, che secondo la mente del Cócilio, è necessario, accioche uaglia la professione, che sia un'anno Nouitio; saluo se fosse prouisto per Abbate d'un'altra Chiesa di Canonici Regolari dell'ordine di San Benedetto, perche per poter esser Abbate d'essi, hà da fare professione in quella Religione, & basta, che fra sei mesi professi, ò lasci la detta Abbatia, come commanda il medesimo y Concilio Tridentino. E se questo non s'ammettesse, diressimo esser il Concilio in quanto a questo contrario a se medesmo come auertisce il z Cordoua.

x Felin. in c. statuimus de maior. & obed. nu. 5.

y Conc. Tri. ses. 25. c. 15. & 21.

z Corduba, Dec. cas. con si. q. 38.

11 Vndecima Conclusione. Quel ch'è stato mandato fuori per incorrigibile della religione, legitimamẽte priuãdolo il suo superiore dell'habito, & dell'ordine, pfessãdo dopò in qualche ordine, come dice [a] Nauarro, tacendo, come haueua professato in un'altra; uale la professione, attento la ragione commune; dico, attento la ragion commune, perche secondo un priuilegio d'Innocentio IIII. [a] quelli, che sono cacciati dall'ordine de i Minori; non possono passare all'ordine di Sant'Agostino. E coloro, che passano all'altre Religioni, hanno da hauere lettere testimoniali dal loro Generale, ò Prouinciale. ò licenza speciale della sede Apostolica, che faccia mentione del suo trauaglio, & senza questo, in uerun modo non possono esser riceuuti; Tal che essi peccano in professare, & coloro anco, che gli riceuono senza la detta licenza, ò lettere testimoniali; Ma se di fatto la facesse, la professione uale. E nota, che coloro, che fanno professione nella nostra Sacra Religione tacendo con inganno, & fraude, cose graui, per lequali non sarebbono stati riceuuti da i frati, nè farebbono la professione, se di quelle hauessero notitia, possono esser cacciati dalla Religione da i Generali, ò Prouinciali, così concesse [b] Leon X. il qual ordina a i detti Prelati, che ciò non facciano, che non ui siano giustissime cause, nè lo possano fare, se non fosse in caso, che questi, dopò professi, fossero un tarlo alla Religione per il cattiuo habito de i uitij, ne i quali erano immersi nel Mondo, ò per infirmità contagiose, c'hauessero.

a Nauar. li. 3. con de reg. consi. 51.

a Habetur in cõpen. tit. eiicere. seu expellere ab ordine. §. 2.

b Habetur in cõpen. ubi supra §. 5.

12 Duodecima Conclusione. Pecca mortalmente il Religioso, che passa d'alcuno de gli ordini mendicanti, a i Canonici Regolari con dispensa del Papa, laqual ottenesse con fraude, & inganno, perche intendendo, che non l'otterrebbe, se prima non lasciasse l'habito della sua Religione, & si uestisse dell'habito secolare, lo lasciò per quest'effetto, & doppo dimandando la dispensa, tacque questa diabolica astutia. Così dice [c] Nauarro, per il che dice, che costui, si deue cõsigliare, che ritornasse alla sua antica Religione, ò supplicase sua Santità, che non ostante la detta taciturnità, ratifichi la dispensa c'haueua concessa.

c Nauar. in Man. c. 12. nu. 72.

13 Decima terza Conclusione. Gli impotenti, per osseruare, & guardare alcun precetto non essential della Religione, non deuon'esser ammessi

ammessi in essa, saluo se fossero per sone tanto qualificate, che per rice uimenti l'essi, & professione, s'edificassero grandemẽte tutti; perche in questo caso, ancorche non possano osseruare qualche precetto, che non sia essentiale, possono esser ammessi. E la ragion di ciò è, perche gli precetti essentiali, come è quello, della Religione castità, & obedienza, si possono osseruare col solo atto della uolontà, aiutata dal fauor diuino, ma gli altri che non sono essentiali, come il digiunar nell'Aduento, caminare a piedi nell'ordine del nostro Padre S. Francesco acciò che si osseruino, sono necessarie forze corporali, & quelli, che promettono queste cose s'obligano guardarle, della maniera, ch'esse obligano, cioè, se sia possibile adẽpirle. E ancorche qñ le promettono osseruare sapessero, che p questo siano inhabili, la promessa, non è infidele, ilche si conferma, con una dottrina riceuuta ordinatiamente da tutti secondo [d] Couaruuias, cioè, che l'huomo ritrouandosi nell'articolo di morte, & tanto uecchio, che sà, non poter pagar il debito, si può maritare, considerato, che non è essentiale del Matrimonio pagar il debito attualmente. Perciò ancorche i sopradetti sapiano, che non possono digiunare, nè andar à cauallo, non peccano promettendo queste cose, considerato, che non sono essentiali alla Religione, & se promettono con la detta condittione uirtuale, & cosi l'hò io uisto pratticare, in facti contingentia, nel conuento di San Francesco di Salamanca, col parere d'huomini graui dell'Vniuersità.

d Cou. in 4. 2. p. c. 8. § 2. nu. 10

Decimaquarta Conclusione. Nõ deuono esser ammessi alla Religione gli Hermafroditi i quali se fanno professione in qualche Monasterio d'huomini, predominando in loro la potenza feminile, non sono professi, perche s'ha da giudicare, che siano dõne, & la professiõn delle donne fatta nel Monasterio d'huomini, non uale, & per il contrario, se predominasse in loro la potenza uirile, valerebbe la professione. Ma s'ambe due fossero uguali, è nulla la professione, perche questo tal non si può ordinare, come dice [e] Siluestro, & di più, che si giudica huomo, & donna, & la donna, non può professare nel Monasterio d'huomini, nè per l'istessa ragione potrà professar in uno monasterio di monache, poiche è giudicato esser huomo. Ma sessi dubitasse che potenza predominasse, al detto loro, & à quello de' Medici, s'hà da ricorrere, & ualendo la sua professione con dispensa del Papa, si può mandar fuori dell'ordine, per cagion dello scandalo, & per gli cattiui pensieri, che dalla loro compagnia possono nascere, come dice [f] Nauarro. Io penso, che in questo caso i padri Generali, & Prouinciali senza licenza di sua Santità possano mandarlo fuori dell'ordine, hauendo egli taciuto nella sua professione questo difetto, conforme al priuilegio di Leon X. di sopra allegato, & lo potrebbon'anco mandar fuori del Monasterio senza licenza del Papa, constando, che la sua professione fu nulla, perche non è il Monasterio obligato tenere colui, che non può professar la sua Regola, conforme la terminatione del Concilio Tridentino.

e Sylu. uerb. Hermaphoditus.

f Naua. lib. consiliorũ de ætate, & qualit. ordinã dorum cons. 8.

Delle

Delle donationi, che poßono fare i Nouitij, prima, & dopò, ch'entrano nella Religione, eßendo nell'anno dell'approbatione. Cap. VII.

SOMMARIO.

Se acciò che uaglia la donation, & renuntia del Nouitio, sia necessaria la licenza del Vescouo, ò del suo Vicario, & se il Nouitio per forza auanti due mesi della professione hà da renuntiar il beneficio Ecclesiastico, che possiede. concl. 1. 2. 3. nu. 1. 2. 3.

Se i nouitii per forza passati due mesi auanti della professione, han da far i contratti obligatorii con la solennità del Concilio Tridentino. numero 4.

Se uale la donation fatta dal nouitio senza la detta solennità, con conditione, che sia nulla, non facendo profession solenne. nu. 5

Se essendo la profeßione nulla, uale la donation fatta con la detta solennità. nu. 6.

Se uno che passa 16. anni della sua età facesse donation senza la detta solennità, se uale la donatione. numero 7.

Se uale la donatione, & il testamento, che il Nouitio fece de' suoi beni, quando uoleua intrar in Religione. nu. 8. & 9.

Se sia simoniaco colui che dà qualche cosa alla Religione, acciò che l'ammettano concl. 1. nu. 10.

Se il monasterio possa riceuer alcuna cosa da i Nouitii, concl. 2. nu. 11.

Se il monasterio di monache possa riceuere la dote auanti, che professi la monacha, concl. 3. nu. 12.

Se sia illecita la consuetudine di riceuer Nouitie ne i Monasterii poueri di monache, con dote sufficiente. concl. 4. nu. 13.

Circa la materia di questo capitolo, ui è molto, che dire; attento che il Concilio [a] Tridentino ordina, che non uaglia la renuntia, & qual si uoglia obligo fatto dal Nouitio auanti la professione ancorche fosse giurata, ò in fauor di qual che causa pia, se non si facesse con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario dentro de' due mesi prossimi, auanti della professione, & la tal renuntia, ancorche si faccia con la detta solennità, non habbia il suo effetto, se non segue la professione.

Circa questo decreto habbiamo messo cinque dichiarationi di sopra, trattando delle donationi, doue il Lettore le può uedere, & in questo luogo ne metterò alcune altre.

1 Prima dichiaratione è che acciò che sia di ualore questa donatione; è necessaria la licenza del Vescouo, ò del suo Vicario, & la ragion di ciò è, perche nel uoto solenne, & nella renuntia, & obligo, che si fà per il suo effetto, deue cessare ogni genere di forza, & inganno, come consta nel proprio [b] Concilio Tridentino, & la licenza del giudice leua ogni sospetto di timore, ò inganno, come dice [c] la legge, & lo tratta Menochio. E si ricerca questa solennità, & maturità in far questa renuntia, ò obligo, acciò che il Nouitio spogliato de' suoi beni, senza la debita deliberatione; non professi, per non poter far altro, come dice il medesmo Concilio, & perciò vuole, che tal renuntia, senza la detta solennità, non uaglia, ancorche fosse giurata, & in fauor di qual si uoglia

[a] Conc. Tri. sel. 25. c. 16. de regularibus.

[b] Conc. Tri. ubi supra c. 17 18. & 19.

[c] l. ult. ff. de eo qd motus causa. Menoc. de recu perād. remedio 1. n. 266.

uoglia causa pia, & ancorche fosse giurata, con espressa renuntia del fauor di questo capitolo, come dice il nostro Decreto, & risolue Menochio, [d] Roias, Gutierrez, Marc'Antonio, & Spino. E uero che in alcune Religioni, non è in vsu dimandar la licenza al Vescouo, nelle quali uale la donatione fatta, senza essa.

d Meno. li. 2. de arbitris cêturi. 5. cas. 436. nu. 7. & 8. Roias in epithome succesfionum c. 6. nu. 19. cum seq. Gutier. in cap. quãuis pactum uerb. dũ nuptui tradebatur. n. 2. Ant. li. 3. Institutionũ maiorũ tit. 1. de regularib. nu. 75. Spin. in specul. testamẽtorum glo. 12. primi & legat. monachorũ, relict. nu. 50. c. querimonia de iure patron. c. cum pridem

2 La seconda dichiaratione è, che il nostro Decreto non procede nella renuntia d'alcun beneficio Ecclesiastico fatta due mesi auanti della professione con la detta solennità, perche ancorche il Nouitio renuntiasse il suo beneficio Ecclesiastico, con essa, la tal renuntia pare simoniaca, poiche in quella, ui è un espresso, ò tacito patto, che si fà con colui, che riceue il beneficio, cioè che non seguendo la professione, gli hà da ritornare à dare. Quanto più che ancorche la detta renuntia, non fosse simoniaca, è inualida, perche colui, che riceue il beneficio, non lo riceue da colui, che renuntia, ma da quello, che gli lo conferisce, & la collation del beneficio hà da esser perpetua, & non temporale, come dice la ragione. E la renuntia ancora ha da esser perpetua, alla quale, nè alla collatione, si può mettere tacita, ò espressa conditione, cioè, che se nõ facesse professione, si restituisca il beneficio, perche questa conditione, come hò detto, sà di simonia, come si raccoglie dalla legge.

3 La terza dichiaratione è, che si come non uale la renuntia del patrimonio fatta dal nouitio auanti de i due mesi, cosi non uale la renuntia del beneficio Ecclesiastico co'l cui titolo si fosse ordinato, saluo s'hauesse con che poter uiuere commodamente, uenendo fuori della Religione non facendo professione; ma uale la renuntia del beneficio, & del patrimonio col qual titolo del beneficio, non fosse ordinato, ancorche non si facesse con la solennità del nostro Decreto, del patrimonio guardandosi la sua solennità, & per questa dichiaratione fà un'espresso decreto del Concilio [e] Tridentino.

de pact. c. quæsitum; de rerũ permutatione. e Conc. Tri. sess. 21. de refor. c. 2.

4 La quarta dichiaratione è, che i Nouitij non possono far la detta renuntia, & obligo, senza la detta solennità, parlando della renuntia, & obligo, che nasce dal contratto gratuito, ò mera liberalità, ma nõ s'intende il nostro decreto dell'obligo, ò renuntia, che nasce dal contratto oneroso, cioè della uendita, ò permutatione, ò d'altri simili, perche ancorche questo nome obligo, significhi anchora l'obligo, che nasce dal contratto oneroso, come dice la [f] legge. Ma questo s'hà da limitare, saluo se dalla suggetta materia si raccogliesse significare solamente l'obligo, che nasce dal contratto gratuito. E nel caso del nostro decreto, chiaramente s'hà da uedere, che si tratta solamente di questo obligo, perche per l'obligo, che nasce dal contratto oneroso, non resta il Nouitio priuato de'suoi beni, & patrimonio, acciò che la pouertà l'astringesse à professare. E si come in questo caso cessa la cagione del nostro decreto, cesserà ancora la sua dispositione, & ualerà il tal obligo, se non si facesse in fraude della legge; perche facendosi in fraude del nostro decreto, attento che non si può far obligo, che nasca da contratto gratuito, se si fà in sua fraude quella, che nasce dal contratto oneroso, non ualerà nè anco l'obligo, che procede da questo contratto, non facendosi con la solennità del nostro decreto,

f l. Labeo. §. contractũ. ff. de uer. signi. c. debitores de iure iurando.

to, come si raccoglie dalla [g] legge.

5 La quinta dichiaratione è, che non uale la detta renuntia, ò obligo, ancorche si facesse con questa conditione, cioè, che se non facesse profession solenne, i tali beni donati se gli restituiscano. E la cagion di questo è, perche la renuntia fatta assolutamente con la solennità del nostro decreto, porta con se questa tacita conditione, come consta dal nostro decreto, & con tutto ciò uuol, che ui sia questa solennità. Dal che si raccoglie, che il medesimo s'hà da dire, quando si dichiarasse, poiche il medesimo s'hà da giudicare del tacito, che dello espresso, come si dice per la legge, & d'auanzo si dichiara quello, che tacitamente s'intende, come si dice nella propria [h] legge.

6 La sesta dichiaratione è, che ancorche si faccia il detto obligo, ò renuntia, con questa solennità professando il nouitio, essendo la professiion nulla ui sarà ancora il detto obligo, & renuntia, & perciò potrebbe ricuperare tutti i beni, che per uia d'esse diede. Il che si proua per che il nostro decreto, p il ualor della renuntia, ricerca, che segua la professione, & s'hà da intendere della profession ualida, per l'argomento di un testo della [i] legge Canonica. E di più corrono al pari, il non farsi la renuntia, & obligo, & il farsi senza niuno effetto, come si raccoglie d'alcuni decreti della [k] ragion Ciuile, & Canonica, & Giasone dice esser commune opinione. Si deue nondimeno notare, che se la professiion fosse nulla per difetto dell'età cioè, perche nõ haueua il nouitio sedeci anni finiti, per far la professiion, se doppo la ratificasse, ò stesse nella Religione per spatio di cinque anni, la renuntia, ouer obligo ualerebbe, perche passati questi cinque anni non potrebbe già allegare esser la sua professione inualida, come termina il Concilio [l] Tridentino.

7 La settima dichiaratione è. Questa renuntia, & obligo, che si fà, senza la solennità di questo decreto, non solamente non uale facendola uno, che non hauesse sedeci anni finiti, ma anco facendola colui, che gl'hauesse finiti, perche non ui è ragione per limitar il nostro decreto in questo caso, anzi ui è ragione per fauorirlo, poiche ui è la medesima causa, questa sententia è contra il [m] Menochio. Nè contra questo osta il [n] Concilio Tridentino, che diffinisce, esser nulla la professiion di colui, che non hà sedeci anni di età finiti, & così pare, che il nostro Decreto, che continua con quello, dicendo: [Nulla quoque renuntiatio,] (la qual parola quoque denota continuatione al precedente) annulla la renuntia, & obligo, che fà colui, che non hà la detta età finita) perche a questo rispondo, che la continuatione del nostro decreto col precedente, significa solamente questo, cioè, che si come è nulla la professione senza la solennità del capitolo precedente, così è nulla la renuntia, ouer obligo, senza la solennità del nostro decreto, & si come nel capitolo precedente si tratta di colui, che già intrò nella Religione, & è nouitio in essa, così nel nostro decreto si tratta della donatione, che facesse uno, essendo già intrato nella Religione, & fosse nouitio in essa.

8 L'ottaua dichiaratione è, che ancorche la donation che fece il nouitio auanti, ch'entrasse nella Religione fosse nulla, dando i suoi beni, con occasion di uoler intrar in essa come di sopra risolueï; Ma il testamen-

g l. fra. l. nõ dubiũ. in princ. C. de legat.

h l. cũ quid. ff. si certũ petat. l. hęc uerba ff. d leg. 1. l. fideicõmiss. §. si filio. ff. d leg. 3.

i c. religioso. 20. §. fi. de sent. excom. in 6.

k l. 4. §. cõdem natum. ff. de re iudicata. c. 1. de sent. & re. iudicat.

l Iaf. in authe. ingressi. n. 41. C. de sess. l Conc. Tri. ubi supra. c. 19.

m Menoch. ubi supra d. casu. 436. n. 8

n Cõc. Tridẽ. ubi supra c. 15.

ſtamẽto, che fece auanti ch'intraſſe in eſſa uale, perciò appartiene l'heredità, che in eſſo laſcia, nõ al Monaſterio, ma all'herede da lui inſtituito, come ſi proua per la [o] legge & lo tiene l'Abbate Felino, & Beroio, & dice eſſer commune de i Canoniſti, Alciato, & Aretino, & dicono eſſer più uerace Iaſone, Giulio Claro, Nauarro, Gregorio Lopez, & Couaruuias. Nè oſta, che il Monaſterio ſucceda in luogo del figliuolo, perche queſto è falſo, nè la legge lo dice aſſolutamente, poi che ſolamente ordina, che il fidecommiſſo laſciato ſotto conditione, ſe colui, che laſcia, moriſſe ſenza figliuoli, ceſſa, intrando, & morendo in qualche Religione approbata, perche ſi preſume, che colui, che lo laſciò s'haueſſe penſato d'intrar in qualche Religione, nõ al fidecommiſſario, ma al Monaſterio haurebbe laſciato il detto fidecommiſſo, come riſolue Manuel Acoſta, [p] & dopò altri Couaruuias & Caldas Pereira. Ma ſi deue notare, ch'io intenderei eſſer uera la noſtra concluſione, ſaluo s'haueſſe fatto il teſtamento, laſciando tutti i ſuoi beni in fraude del noſtro decreto, che prohibiſce farſi donatione, ouero obligatione tra uiui.

9 La nona dichiaratione. Il teſtamento, che fà il Nouitio, uale, ancorche non ſi faceſſe con la ſolennità del noſtro decreto, perche è reuocabile, come dicẽmo di ſopra, nel trattato della donatione, parlando delle donationi cauſa mortis, affirmando, che le tali uagliono ancorche non ſi faceſſero con la ſolennità del noſtro decreto. Ma ſi deue notare, che la donation cauſa mortis, & quell'altra inter uiuos fatta con queſta ſolennità, facendo profeſſion il Nouitio, ſubito ſortiſce il ſuo effetto, perche ſubito finita di farla, il donatario ottiene il dominio, & l'uſofrutto delle coſe donate. Ma facendoſi la profeſſione, non può l'herede godere de i beni, che gli laſciò il Nouitio nel teſtamento, finche muora di morte naturale, perche il monaſterio eſſendo capace de' beni, gode di queſt'heredità, mentre uiue il religioſo, che la laſciò, come tengono [q] Bartolo, Giaſone, l'Abbate, Decio, Xuares, & Couaruuias. E coſi conuiene eſplicar il decreto del noſtro Concilio. E s'hà da notare, che facendo queſto Nouitio teſtamento, lo deue far con la ſolennità, che ricerca la legge, perche auanti, che ſia profeſſo, è comparato ad un mero ſecolare, & nõ gode della ragion militare; E ſi come il ſecolare è obligato a far teſtamento con la ſolennità della legge, ſe uuol che ſia ualido, coſi è obligato il nouitio, come afferma [r] Nauarro, & Tello Hernandez. Queſto uiſto, circa dell'eſplication del Concilio Tridentino, conuiene, che mettiamo tre concluſioni per ſatisfare a tutto quello, che ricerca la materia di queſto capitolo.

10 Prima concluſione. Colui, che deſſe danari accioche l'ammettano nella Religione, è ſimoniaco, come è diffinito dalla ragione. E uero che gli ſarà lecito, dar i ſuoi beni, ò parte d'eſſi al Monaſterio, in tanto, che nol faccia, forzato, nè per ragione d'alcun patto tacito, ò eſpreſſo, ma di ſua mera libertà; perche ſi come i frati poſſono riceuer elemoſine da altri per il Monaſterio, coſi la poſſono riceuere da queſti, conforme al che ſi deue intendere quello, che adducono San Thomaſo, [ſ] Soto, & Nauarro. E nota bene, che ſe il Monaſterio riceueſſe il ſopradetto, non per uia di elemoſina, ancorche s'applicaſ-

o Abb. nu. 52. Fel. nu. 54. Bero n. 113. in c. in preſentia. de probat. Alciat. in rubr. de lib. & poſt hu. in fi. dicit ue riorem Iaſ. in auth. ſi qua mulier. nu. 17. C. de epiſ. & cler. Nauar. in c. nõ dicatis 11. q. 1. nu. 71. & 77. Grego. l. 20. 1. p. 6. Couar. in c. ingrediẽtibus 2. de teſt. nu. 4. Cla. receptarũ ſententiarum. §. teſtamentis. nu. 28.

p Acoſta in c. ſi patri 1. p. uer. ſi abſq. liberis. de teſt. in 6. Couar. lib. 1. uaria. lib. 19. Pereira in repe. l. ſi curatorem habẽs. uerb. ſine curatore. n. 59. de i integr. reſt. & de nomine. Emph. q. 6.

q Bart. & Iaſ. in d. authen. ſi qua mulier. nu. 16. Abba. ĩ d. ca. in præſentia. nu. 58. & ibi Deciusnu. 60. Xuar. al leg. 10. Couar. ubi ſupra n. 6.

r Naua. in d. c. non dicatis. n. 84. Tellus in l. 3. Tauri. nu. 12. c. quã pio 1. q. 2. de reg. de ſimon

f D.Th. 2.2. qu. 100. art. 3. ad ultim. Soto li. 9. de iustit. q. 6. 2. ad ultim. & q. 8. art. 2. ad 5. Nauar. de redditibus eccl. q. 1. mon. 84. & in Man. c. 27. nu. 106.

t D.Th. & Nau. ubi su.

u Sylu. uerb. Simon. §. 15.

x Arag. 2.2. q. 100. a. 3. Nau. in Apolo. de redit. eccle. q. 1. mon. 62.

se a qualche uso pio del Monasterio, sempre sarà simonia. Nè la consuetudine in contrario ualerebbe in questo caso, perch'ella non può introdurre simonia tanto condennata dalla legge diuina.

2 Secunda conclusione. Se il Monasterio fosse pouero; è lecito riceuer qualche cosa da coloro, che entrano in esso, per la sua congrua sustentatione, perche questo non è vendere cosa alcuna spirituale, ma prouedere al Monasterio, accioche commodamente possa alimentare il Nouitio, come dice San Thomaso,[t] & il Nauarro. Da questo ne segue, che se il nouitio fosse debile, zoppo, & inutile per le fatiche della Religione, potrà il Monasterio dimandarle qualche cosa di più, perche simili persone fanno maggiori spese, & sono di minor utile, & essendo il Monasterio ricco, dimandar alcuna cosa per il uiuere, & sustentatione del nouitio, nè anco sarebbe Simonia, perche se ciò fosse, il Monasterio ricco, lo faria ancora nel pouero, poiche la pouertà, ò ricchezza del Monasterio non fa, che quello, che si riceue per sustentare il religioso, sia sottoposto a Simonia come dice[u] Silvestro. E' vero, che il riceuere alcuna cosa ricca per questa sustentatione, è una euidente auaritia, & vn' ombra di Simonia. Da questo s'inferisce, quanto mal pare, che i Monasterij delle monache, quanto più sono ricchi, maggior dote dimandino, perche quelle si danno in luogo d'alimenti, saluo se le dimandassero per le spese grandi, che le monache fanno in tali Monasterij, come auuertisce[x] Aragon, & così s'ha da glosare, quello, che Nauarro scriue, parlando di queste doti. In oltre s'inferisce, quanto sia odioso, che i fratri siano solleciti delle cose temporali de i nouitii, laqual diligenza & sollecitudine prohibisce il nostro padre San Francesco nella sua Regola, sotto pena di peccato mortale. Et Vrbano V. & Gregorio XI. ciò prohibiscono, nelle loro[y] Estrauaganti. Et così qualsiuoglia sollecitudine, accioche i nouitij lascino alcuni legati particolari al Conuento, facendosi con fraude, è prohibita. Et sarebbe l'istesso, se gli persuadessero, che facessero questi legati, promettendo loro studio, ò altra cosa simile, perche la tal promessa è illecita, & inualida, come con Bartolo, tiene[z] Molina. Talche la sollecitudine, che circa di questo prohibisce il nostro padre San Francesco nella sua Regola, & la legge prohibisce anco agli altri Regolari, è che non si leui per essa a'i nouitij la loro libertà. perciò prohibendo il nostro Padre questa sollecitudine, dà subito la ragione di ciò, dicendo accioche liberamente dispongano delle loro cose, come il Signore gli ispirasse, & percio non bisogna fare scropulo, se manifestandogli la necessità del Conuento gli lasciassero alcuna cosa poiche in questo caso, non se gli leua la libertà per disponere de' loro beni, come il Signore ispirasse loro. Nè hann'obligo i religiosi nella nostra sacra Religione di raccommandar i Nouitij ad alcuni, che temano Dio accio che gli consiglino quello, che deuono fare in questo caso, perche questo è una circostanza del precetto, che gli obliga, a non hauer la ditta sollecitudine, & non obliga col medesimo rigore la circostanza del precetto col qual obliga il precetto, conforme alla dottrina di San[a] Thomaso, & de i Dottori comunemente. Il che dice, che quando la rottura non sia contra il fine, & sostanza del precetto, ma con-

y Extrauag. de Sim. inter cõmunes Gre. Extrau. Tonorè. 2. p. tract. 1. fo. 25 Cai. ercõ. 73. Nau. in c. 27. n. 106.

z Moli. li. 2. de 1. genit. nu. 76.

a D.Th. 2.2. q. 33. ar. 2 ubi Caie. i sol. ad 3. & in summa uer. Praeceptum.

contra alcuna circostanza di esso, non è peccato mortale.

3 Terza conclusione. Mette il [b] Concilio Tridentino pena di escõmunica contra coloro, che dessero alcuna cosa al Monasterio, doue la monaca è nouitia, prima che facesse la professione, & doue il nouitio fosse, auanti, che faccia la professione, saluo se si desse quello, che è necessario per il suo uitto, & vestito, come ho detto. Circa del qual decreto, si deue notare, che non incorre in questa escommunica il padre, ò parente, ò curatore del nouitio, ò nouitia, dando alcuna cosa al Monasterio per via d'imprestito con pegni, ò sicurtà bastante non interuenendoui fraude, nè inganno, ancorche si prestasse quasi tutta la dote che s'ha da dare, facendo la professione, perche l'imprestito è vn'atto di liberalità riuocabile di sua natura con facilità, & molto necessario per rimedio de i bisognosi, & così si deue credere, che il Concilio Tridentino non lo prohibisce. Perilche fanno le sue parole, ibi, [ex bonis eisdem tribuatur, & ibi, nec facile si decesserit id recuperare possit, &c.] Dalle quali parole si raccoglie, che la causa, perche si prohibisce il darsi qual che cosa al Monasterio auanti della professione, è perche se possedendo il Monasterio la sua dote, ò la magior parte di essa, uolendone egli vscire, & non far la professione, non potrebbe ricuperare con facilità quello, che per questo rispetto le fosse stato dato. Et da questo s'inferisce, che non prohibisce il Concilio Tridentino il detto imprestito, perche con facilità si possono ricuperare, poiche si dãno pegni, ò sicurtà. Nè in questo si commette Simonia, perche questo imprestito ordinariamente si fa 4 per causa di gratitudine, & si come non commette Simonia colui, che prestasse ad vn Vescouo nuouamente prouisto, vna gran somma di danaro, principal, & immediatamente per fargli buon opera, & seruigio, vedendosi obligato à sua signoria, ancorche per questo imprestito pretenda, che gli hà d'aquistare la volontà, & dare al suo figliuolo qualche beneficio, come si racoglie, da quello, che largamente adduce il [c] Nauarro, così non incorre in questa escommunica colui, che presta alcuna cosa al detto Monasterio per via di rimuneratione principal, & immediatamente, ancorche da questo seruigio pretenda, che n'acquistarà la volontà, & si tratterà la sua nouitia con la charità, che desidera, dandole la professione. Dal detto ne segue, che la Badessa, ò Priora, che riceuesse il detto imprestito, non incorre nella escommunica, che contra di lei mette anco il Concilio. E'uero, che benche questa conclusione habbia colore di verità, come per le ragioni sopradette l'hanno firmato Dottori graui nell'Vniuersità di Salamanca; Nondimeno considerate le parole del Sacro Concilio, [ibi, quocunque prætextu] Io non ardisco di essere di questo parere, nè per ciò affatto lo condanno, ò gli contradico.

[b] Con. Tri. sess. 25. de regu. c. 16.

[c] Nau. cap. 23. nu. 100.

De i Nouitij, in quanto alla loro professione. Cap. VIII.

SOMMARIO.

Come vi sono due maniere di professione, vna tacita, & l'altra espressa. num. 1.

Se sia necessario, accioche la professione sia

ne sia valida, che il Nouitio stia nella Religione, doue professa un'anno continuo, & come questo si deue intendere. concl. 1. nu. 2. concl. 2. nu. 3. & concl. 3. nu. 3.

Se si possa prolungare la professione del nouitio concl. 2. nu. 3.

Se colui, che passato l'anno del Nouitiato, portasse vn'anno intiero l'habito di professo, paie tacitamente professare concl. 4. nu. 5.

Se si possa rinuntiare l'anno dell'approuatione. concl. 5. nu. 6.

Se l'anno dell'approuatione si conta dal dì, che si riceue l'habito, insino al di sequente dell'altr'anno. concl. 6. num. 7.

Se acciochè vaglia la professione sia necessario, che consenta la maggior parte del Conuento. concl. 7. numero 8.

Se'l Conuento, che riceuesse alcuno con euidente deformità, possa doppo mandarlo uia. concl. 8. nu. 9.

Se la professione fatta per timore sia nulla, & se coloro, che persuadono alle donzelle, acciò che entrino ne i Monasterii, incorrano nella scommunica. concl. 9. nu. 10.

Se la professione, che fece vno scommunicato, vaglia. ibidem.

Se sia valida la professione d'vna donna condennata à morte, se se le concede la vita, con conditione, che sia monaca. concl. 10. nu. 11.

Se si leuano i voti simplici per la profession solenne. concl. 11. nu. 12.

Che cose, si richieggono, acciochè la professsion vaglia. concl. 12. numero 13.

1 Per esplication di quanto in questo capitolo s'ha da dire, si deue notare, che di due maniere sono le professioni: Vna espressa, & l'altra tacita. L'espressa è, quando il nouitio fa i tre voti essentiali solennemente in qualche Religione approuata, nelle mani di colui, che lo può incorporare in essa Religione, & c'habbia potestà per riceuere la sua professione, come comprobandolo con auttorità chiare della ragion Canonica, dicono il [a] Cardinale, & Panormitano, & l'adduce il [b] Nauarro. La profession tacita si faceua anticamente in due maniere. La prima era se tra l'anno dell'approbation riceueua il Nouitio l'habito de i professi, con certe conditioni che referisce [c] Angelo, esplicando il Canone, che questo ordinaua; lequali conditioni io lascio, poiche il Concilio Tridentino ha leuato questa maniera di professare, annullando la professione, che si fa auanti, che si finisca l'anno dell'approbatione. In un'altra maniera si faceua la professione tacita, cioè, portando il Nouitio per mano del Prelato, che lo poteua riceuere alla Religione, per vn'anno compito, l'habito de i Nouitij che non era patentemente distinto dall'habito de i professi, nel colore, modo & forma. Et di questo modo era ordinato per vna [d] Clementina, & essendo patentemente distinti, ancorche si portassero per uenti anni, non induceua tacita professione. Et questo modo di professare, secondo l'opinione d'huomini dotti non lo leua il Concilio Tridentino, poiche il Nouitio sta nella probatione tutto il dett'anno integro, che ordina il Concilio Tridentino, come consta da quello che largamente

a Card. & Pan. inc. por rectum de reg.
b Naua. inc. por tio. 11. q. 1. cōmen. 1. de reg. nu. 118.
c Ange. uerbo. noui. §. 12. Constit. de reg. li. 6 Conci. Tri. ses. 25. de reg. ca. 15.
d Cle. eos. de reg.

garmente adduce il e Nauarro ne i suoi Consigli. Presupposto questo fondamento, conuiene risoluere questa materia, con le sue conclusioni.

e Naua. l. 3. cós. ii. de re gu. cós. 41. & 44

2 Prima conclusione. Accioche la professione sia ualida, è necessario, che li Nouitij stiano un'anno cõpito nella Religione ammessi alla professione, in tanto, che facendo la professione auanti di compire l'anno, è irrita, & nulla, come ordina il Concilio f Tridentino, Il che procede in tutte le Religioni mendicanti, & non mendicanti, & anco nelle Religioni Militari, & in quella di San Giouanni Hierosolimitano è chiaro, poiche in essa si promettono i tre uoti essentiali, & nell'altre Religioni militari si proua, perche ancorche sua Santità habbia concesso à i Commendatori di esse licenza da poterli maritare, non percio lasciano d'esser vere Religioni, come contra Soto, proua g Nauarro, & in questo istesso termine tiene la nostra opinione in un consiglio contra alcuni, che senza bastante fondamento diceuano, che la nostra conclusione, non haueua luogo nelle Religioni militari, non ammettendo, il Concilio Tridentino, che dice, [in qua cunque religione,] & le Religioni militari sono vere religioni.

f Conc. Tri. ca. 15.

g Nau. de redi. eccl. q. 1. moni. 55. per totá. & q. 3. mo ni t. 17. & 28. & 29. ibid. li. 1. consi. tit. de ijs, quę ui metu fue cá consil. 6.

3 Seconda conclusione. Vna nouitia, c'hauesse integramente finito l'anno della probatione in vn monasterio, doue si promette perpetua clausura, nel qual anno finito cadè in vna graue infermità, perilche cõ licenza del suo Vescouo, ò Prouinciale, se ne andò à curare in casa di suoi padri, può ritornando far la profession, senza, che di nuouo torni à far vn'altr'anno di probatione. Ne contra ciò osta il sacro h Cõcilio, che dice [finito tempore nouitiatus superiores nouitios, quos habiles inuenerint ad profitendum admittant, aut à monasterio eijciant.] Perilche pare, che non possono i Prelati prolungar la professione de i nouitii, & perciò non potè questo Prelato prolungare la professione à questa nouitia, & per consequenza, non le potè dare la licenza d'vscire per curarsi il detto tempo; Perche à questo rispondo, che il Concilio Tridentino parla de i nouitii, & non delle nouitie, come consta dalle sue parole [ibi, nouitios,] & se delle nouitie hauesse voluto parlare, haurebbe detto, [vel nouitias,] come appresso in vn'altro Decreto disse, [ibi, excepto uictu, vel vestitu nouitij, vel nouitiæ.] Et di più consta, perche il proprio i Concilio ordina, che le monache non professino, prima, che i loro Prelati ò altri in lor luogo, veggano, & conoscano l'occasione, che mosse loro, à eleggere questa santa vita, & s'ella sia atta per il Monasterio, & il Monasterio per lei, & per farsi quello essamine obliga l'Abbadessa della nouitia, che auisi il loro superiore, vn mese auãti della professione, in tanto, che pecca mortalmente ella, & il Prelato, lasciando di far'il sopradetto cõme dice K Nauarro. Il qual essamine, molteuolte non si può fare, che non si prolunghi la professione, & la prattica, ne fà conoscere questa uerità, perche ueggiamo, che molte volte i Vescoui, & Prouinciali prolungano la profession loro, fin tanto c'habbiano la dote, con che s'hanno da riceuere alla professione. Talche non solamente possono i Prouinciali hauendo giuste cause prolungar la professione delle dette nouitie, ma ancorà de i Nouitij. Et cosi dice il padre Fra Gasparo Paraselo, che fù Generale

h Conc. Tri. ubi sup. ca. 16.

i Conc. Tri. ubi sup. ca. 17.

K Nau. in Man. cap. 25. nu. 14.

ne sia valida, che il Nouitio stia nella Religione, doue professa un'anno continuo, & come questo si deue intendere. concl. 1. nu. 2. concl. 2. nu. 3. & concl. 3. nu. 3.

Se si possa prolungare la professione del nouitio concl. 2. nu. 3.

Se colui, che passato l'anno del Nouitiato, portasse vn'anno intiero l'habito di professo, paia tacitamente professare concl. 4. nu. 5.

Se si possa rinuntiare l'anno dell'approuatione. concl. 5. nu. 6.

Se l'anno dell'approuatione si conta dal dì, che si riceue l'habito, insino al dì sequente dell'altr'anno. concl. 6. num. 7.

Se acciochè vaglia la professione sia necessario, che consenta la maggior parte del Conuento. concl. 7. numero 8.

Se'l Conuento, che riceuesse alcuno con euidente deformità, possa doppo mandarlo uia. concl. 8. nu. 9.

Se la professione fatta per timore sia nulla, & se coloro, che persuadono alle donzelle, acciò che entrino ne i Monasterii, incorrano nella scommunica. concl. 9. nu. 10.

Se la professione, che fece vno scommunicato, vaglia. ibidem.

Se sia valida la professione d'vna donna condennata à morte, se se le concede la vita, con conditione, che sia monaca. concl. 10. nu. 11.

Se si leuano i voti simplici per la professíon solenne. concl. 11. nu. 12.

Che cose, si richieggono, acciochè la professíon vaglia. concl. 12. numero 13.

1 PEr esplication di quanto in questo capitolo s'ha da dire, si deue notare, che di due maniere sono le professioni; Vna espressa, & l'altra tacita. L'espressa è, quando il nouitio fa i tre voti essentiali solennemente in qualche Religione approuata, nelle mani di colui, che lo può incorporare in essa Religione, & c'habbia potestà per riceuere la sua professione, come comprobandolo con auttorità chiare della ragion Canonica, dicono il [a] Cardinale, & Panormitano, & l'adduce il [b] Nauarro. La professíon tacita si faceua anticamente in due maniere. La prima era se tra l'anno dell'approbation riceueua il Nouitio l'habito de i professi, con certe conditioni che referisce [c] Angelo, esplicando il Canone, che questo ordinaua; lequali conditioni io lascio, poiche il Concilio Tridentino ha leuato questa maniera di professare, annullando la professione, che si fa auanti, che si finisca l'anno dell'approbatione. In un'altra maniera si faceua la professione tacita, cioè, portando il Nouitio per mano del Prelato, che lo poteua riceuere alla Religione, per vn'anno compito, l'habito de i Nouitij che non era patentemente distinto dall'habito de i professi, nel colore, modo & forma. Et di questo modo era ordinato per vna [d] Clementina, & essendo patentemente distinti, ancorche si portassero per uenti anni, non induceua tacita professione. Et questo modo di professare, secondo l'opinione d'huomini dotti non lo leua il Concilio Tridentino, poiche il Nouitio sta nella probatione tutto il dett'anno integro, che ordina il Concilio Tridentino, come consta da quello che largamente

[a] Card. & Pan. inc. por rectum de reg.

[b] Naua. inc. por tio. 11. q. 1. cõmen. 1. de reg. nu. 118.

[c] Ange. uerbo. noui. §. 12. Conscit. de reg. li. 6 Conci. Tri. ses. 25. de reg. ca. 15.

[d] Cle. eos. de reg.

gamente adduce il e Nauarro ne i suoi Consigli. Presupposto questo fondamento, conuiene risoluere questa materia, con le sue conclusioni.

e Naua. l. 3. cós. 11. de re gu. cós. 41. & 44

2 Prima conclusione. Accioche la profession sia ualida, è necessario, che li Nouitij stiano un'anno cópito nella Religione ammessi alla professione, in tanto, che facendo la professione auanti di compire l'anno, è irrita, & nulla, come ordina il Concilio f Tridentino, Il che procede in tutte le Religioni mendicanti, & non mendicanti, & anco nelle Religioni Militari, & in quella di San Giouanni Hierosolimitano è chiaro, poiche in essa si promettono i tre uoti essentiali, & nell'altre Religioni militari si proua, perche ancorche sua Santità habbia concesso à i Commendatori di esse licenza da potersi maritare, non perciò lasciano d'esser vere Religioni, come contra Soto, proua g Nauarro, & in questo istesso termine tiene la nostra opinione in un consiglio contra alcuni, che senza bastante fondamento diceuano, che la nostra conclusione, non haueua luogo nelle Religioni militari, non ammettendo, il Concilio Tridentino, che dice, [in quacunque religione,] & le Religioni militari sono vere religioni.

f Conc. Tri. ca. 15.

g Nau. de redi. eccl. q. 1. moni. 55. per totá. & q. 3. moni t. 17. & 28. & 29. ibid. l. 1. consi. tit. de ijs, quę ui metu fiue cã consil. 6.

3 Seconda conclusione. Vna nouitia, c'hauesse integramente finito l'anno della probatione in vn monasterio, doue si promette perpetua clausura, nel qual anno finito cade in vna graue infermità, perilche có licenza del suo Vescouo, ò Prouinciale, se ne andò à curare in casa di suoi padri, può ritornando far la professsion, senza, che di nuouo torni à far vn'altr'anno di probatione. Ne contra ciò osta il sacro h Cõcilio, che dice [finito tempore nouitiatus superiores nouitios, quos habiles inuenerint ad profitendum admittant, aut à monasterio eijciant.] Perilche pare, che non possono i Prelati prolungar la professione de i nouitij, & perciò non potè questo Prelato prolungare la professione à questa nouitia, & per consequenza, non le potè dare la licenza d'vscire per curarsi il detto tempo; Perche à questo rispondo, che il Concilio Tridentino parla de i nouitij, & non delle nouitie, come consta dalle sue parole[ibi, nouitios,] & se delle nouitie hauesse voluto parlare, haurebbe detto, [vel nouitias,] come appresso in vn'altro Decreto disse, [ibi, excepto uictu, vel vestitu nouitij, vel nouitiæ.] Et di più consta, perche il proprio i Concilio ordina, che le monache non professino, prima, che i loro Prelati ò altri in lor luogo, veggano, & conoscano l'occasione, che mosse loro, à eleggere questa santa vita, & s'ella sia atta per il Monasterio, & il Monasterio per lei, & per farsi questo essamine obliga l'Abbadessa della nouitia, che auisi il loro superiore, vn mese auãti della professione, in tanto, che pecca mortalmente ella, & il Prelato, lasciando di far'il sopradetto cõme dice K Nauarro. Il qual essamine, molteuolte non si può fare, che non si prolunghi la professione, & la prattica, ne fà conoscere questa uerità, perche ueggiamo, che molte volte i Vescoui, & Prouinciali prolungano la profession loro, fin tanto c'habbiano la dote, con che s'hanno da riceuere alla professione. Talche non solamente possono i Prouinciali hauendo giuste cause prolungar la professione delle dette nouitie, ma ancora de i Nouitij. Et cosi dice il padre Fra Gasparo Parafelo, che fù Generale

h Conc. Tri. ubi sup. ca. 16.

i Conc. Tri. ubi sup. ca. 17.

K Nau. in Man. cap. 25. nu. 143.

nerale dell'Ordine de'Minimi, in un Compendio d'alcuni priuilegij, che fece per il suo Ordine, che i Signori Cardinali della Riforma l'anno 1569. a 8. di Nouembre, dichiararono, che possano i tali Prelati prolongar la professione de i Nouitij, se nō hauessero sedeci anni compiti, ò perche per la loro rustichezza, non hauessero imparato i precetti della loro Regola, & di dire l'officio diuino, hauendo probabile speranza, che trà sei mesi apprenderanno il sopradetto. E non solamente, per queste due cause possono prolongare la professione, poiche cosi terminarono i Signori Cardinali sopradetti. Ma per altre cause anchora tanto giuste, come le dette. Attento che trouiamo anchora ordinato in Iure, [l] che non sia lecito al padre dishereditare suo figliuolo, se non per quattordeci cause, & con tutto ciò, è commune opinione riceuuta, che per altre simili cause lo possa dis heredare. E si troua anchora, che per sole cinque cause, si possa una donation riuocare, non ostante questo è lecito per altre simili cause far la detta riuocatione, come largamente risolue [m] Ripa. E cosi quando, si prohibisce nell'ordination generali della nostra Sacra Religione, che i Guardiani sotto pena di priuatione del loro officio, non possano prolongar la professsion de i Nouitij, oltre d'otto dì, si deue notare, che solamente parla l'ordinatione de i Guardiani, & nō de i padri Prouinciali, perche l'auttorità loro si estende più oltre. E si deue anchora notare, che incorrerebbono i Guardiani nella detta pena, facendo il sopradetto auttoritatiuamente, ma non quando con consiglio de i loro Discreti, finito l'anno della loro probatione, essendoui questa causa per prolongare la professione, più d'otto dì, scriuessero subito al loro Prouinciale, dandogli conto del caso, dimandandogli l'auttorità per prolongarla, nè contra il sopradetto osta una regola molto commune di tutti i Giuristi, che dice, che cessando la causa, cessa l'effetto, & la causa di farsi canonicamente la professione, è il prouare il nouitio, ò nouitia, il rigor della Regola, & il monasterio i loro costumi, come si dice in Iure, [n] & nel nostro caso, ancorche questa nouitia sia stata un'anno compito, & più, & continuamente serrata, uscēdo subito finito questo tempo dalla clausura, pare, che non dia speranza, che sia per la Religione, nella quale conforme al suo instituto hà da professare perpetua clausura, & cosi ella ritornata, pare, che non se le possa dare la professione, che nō stia un'altro anno serrata. A questo rispondo, che per nessuna legge si proua, esser necessario, che il nouitio, ò nouitia debbano isperimentare tutte l'asprezze del Monasterio in particolare, ma basta loro, che l'isperimentino in generale, stando sotto l'obedienza de i loro Prelati lo spatio d'un'anno. Il che si proua, perche ritrouandosi il nouitio, ò nouitia tutto l'anno amalati nella infermeria, nessun negherà, che finito l'anno del Nouitiato possano professare, ancorche non hauessero isperimentato l'asprezze della Religione, come tiene il [o] Nauarro in un consiglio. E cosi ancorche questa nouitia hà da promettere perpetua clausura, non è necessario, che faccia isperienza d'ogni suo rigore. Questa conclusione feci firmare in Salamanca, in facti contingentia, dal Dottor Solis, mio maestro, & dal Dottor Sahagun cathedratico di prima di Canoni nell'uniuersità di Salamanca, & dal Dottor Gabriel

[l] Auth. Vt cum de appel. cognoscitur. §. aliud quoq. capitulum.

[m] Ripa in l. fin. C. de reuocādis donationib. nu. 138.

[n] c. cum ad Apostolicā. de regular.

[o] Naua. li. 3. consil. ti. de reg. cōs. 42. fol. 256. n. 5.

briel Hériquez cathedratico di prima di leggi, & s'io mi dilatai molto in prouarla, fù per la dottrina, che dalla risposta degli argomenti in contrario, si cauò a luce per isplication di questa materia. E auuertiscasi, conforme a quello, ch'è stato detto, che in vn Monasterio della nostra sacra Religione fù prolungata la professione d'un nouitio, che non haueua vent'anni compiti, perche non poteua testare d'alcuni suoi beni, insino a quest'età co'quali egli haueua da prouedere alla necessità di sua madre, ilche parue molto santo, & giusto a i principali letterati di Salamanca, considerando, che questo nouitio, doppo c'hauesse professato, haueua obligo per ragion naturale, cercar rimedio, per souuenire la sua bisognosa madre, come di sopra è già stato detto.

4 Terza conclusione. L'anno della probation ha da esser integro, come dispone la legge antica, & la moderna del Concilio Tridentino il qual'altro non ricerca, senon che sia finito; Percioche se fra l'anno della probatione il nouitio andasse fuori del Monasterio, con l'habito, con licenza del suo prelato, ch'è il Prouinciale, a curarsi in casa di suoi padri, ò per altra necessità simile, ritornando al Monasterio, può professare, pigliandosegli in conto il tempo, ch'era stato in esso. Dissi con licenza del suo Prelato, perche, ancorche alcuni huomini dotti hanno tenuto, che vscédo con l'habito, ò senza esso, senza licenza del suo prelato, ritornando doppo, se gli poteua metter a conto il tempo, ch'era stato nel Monasterio, ma la più commune, & riceuuta sentenza è (laqual secondo dice il p Nauarro, si osserua hoggi nel Sacro Tribunale della Penitenza) che accioche l'anno della probatione sia intiero, ha da esser continuo; Talmente che il nouitio stia tutto vn'anno continuo nel Monasterio, sotto l'obedienza del suo Prelato, & non uada fuori di esso, almeno senza sua licenza, come tiene q Domenico, & altri doppo l'Abbate. Perciò le Ordinationi generali della nostra Sacra Religione fatte in San Gio. de i Re di Toledo, che dicono, che andando il Nouitio fuori del Monasterio, fra l'anno della probatione con l'habito, ò senza di esso, ritornando doppo, non segli pigli in conto il tempo, che ui è stato; Si deuono intendere, quãdo và il nouitio senza licenza del suo Prelato, perche essendo vscito, & stando fuori con la sua licenza, & con l'habito, sta sotto della sua obedienza, come vuol la legge. Et non senza causa, torno a dire tanteuolte, con l'habito, perche tenendolo, ha l'habito di probatione, gode delle essentioni del capitolo, [Si quis suadente,] & è nouitio, ma essendo senza non è nouitio, & perciò non se gli deue pigliar in conto il tempo, ch'era stato nel Monasterio auanti dell'infirmità, & di più dico ancora, che essendo andato il nouitio a curarsi in casa de'suoi padri con l'habito, & con licenza del suo Prelato, l'hanno da pigliar in conto il tempo ch'è stato fuori del Monasterio, a curarsi, poiche conforme al detto, all'hora è nouitio, & ha l'habito della probatione; Ilche riceuerei io uolentieri, quando fosse per vn mese, ò due ma quando fosse molto spatio di tempo in niuna maniera lo riceuerei, perche ancorche non sia necessario che i nouitij facciano isperienza di tutte l'asprezze della Religione, accioche la lor professione sia ualida, finito

p Naua. ubi sup. cõs. 43. & in c. Statuimus. n. 73.

q Domin. & alii post Abbat. i c. 1. per text. ibi de reg. lib. 6.

nito l'anno della probatione poiche stando tutto l'anno nell'infermeria del Conuento, può professare, non si può negare, che sia necessario che i Frati isperimentino l'humore de i nouitij, il qual essendo molto tempo infermo in casa di suo padre, non si può sperimentare. Dissi, nella conclusione, ch'è il Prouinciale, perche se il Guardiano gli desse la licenza per andar a curarsi in casa de'loro padri, parmi, che non basti, perche il suo Prelato per quest'effetto è il Prouinciale. E uero, che se i loro padri, ò parenti, doue si andasse a curare, fossero, ò viuessero sei, ò sette leghe fuori del distretto della lor Guardiania, & non si potesse ricorrere al Prouinciale con facilità, può dar lor la detta licenza, principalmente col consiglio de i discreti della sua casa, & ritornando doppo, lor s'ha da pigliar'in conto il tempo che sono stati nel monasterio, perche in questo caso sono stati sotto l'obedienza del lor Prelato, il che si proua, perche i Guardiani in questo caso, conforme alla consuetudine della Religione, sogliono dar tai licenze, intendendo, che i loro Prouinciali, sapendolo, l'approueranno, come di fatto l'approuano, essendo discreti, & non litterali. Et è cosa molto certa in [r] Iure, che la consuetudine, dà giurisdittione, a chi non l'hà, & è consuetudine antica nella Chiesa di Dio, che i Vescoui possano dispensare in molti casi riseruati a sua Santità per l'ordinarie necessità, che ogni dì occorrono, per lequali, se s'auesse da ricorrere alla Sede Apostolica, sarebbe negotio molto graue. Et nota, che dissi, essendo i loro padri, ò parenti, doue ua curarsi il nouitio sei, ò sette leghe, fuori del distritto della lor guardiania, perche se fossero uenti, ò trenta leghe, non sogliono i detti Guardiani, almeno nella nostra Sacra Religione dar le dette licenze, & così io non ardirei difender'in essa, in queste parti di Spagna, il nouitio, che andasse con la detta licenza, per l'effetto, che se li pigliasse in conto il tempo, che auanti della sua partita, staua nel monasterio.

[r] cap. si duo. & ibi glo. de offi. ord. tradit. Nau. in sum. ca. 27. nu. 255.

5 Quarta conclusione. Quel che passato l'anno del nouitiato, portasse vn'anno intiero l'habito di professo, pare, tacitamente professare, laqual professiõn tacita, uale anco doppo del Concilio Tridentino, & accioche vaglia, e necessario, che sapendo, che non è professo, porti l'habito, ma se lo portasse, pensando, che sia, & non lo fosse per qualche impedimento, che hebbe, quando fece espressa professione, ilqual l'annullaua, non pare approbarla, come dicono il [s] Gaetano, & Nauarro. Il che si proua, perche costui, che pensò la sua professiõn'esser ualida, & trouò doppo, non lo esser, li danno termine cinque anni, a poter reclamare auanti l'Ordinario, ricercando, si dichiarasse, esser nulla la sua professione, come ordina il Sacro [t] Concilio. Et per questo ordinò Santamente il sacro Concilio Tridentino, che finito l'anno della probatione, subito il nouitio fosse ammesso alla professione, ò mandato fuori di essa, & i Signori Cardinali della Riforma, non diedero licenza a i Prelati di prolungar la professiõn, di più di sei mesi, com'è stato detto disopra, perche prolungandosi la professione per un'anno, portando i nouitij l'habito de'professi potrebbono allegare questa tacita professione.

[s] Cai. 2. 2. q. 189. ar. 5. Nauar. c. 12 nu. 71.

[t] Conc. Tri. ubi sup. ca. 19.

6 Quinta conclusione. Non può rinun-

rinuntiare il Nouitio l'anno della probatione, nè il Prelato, può riceuere la detta renuncia, perche l'anno dell'approbatione, è ordinato per il ben commune della Religione, laqual ragione non possono i particolari rinuntiare, come anco il Clerico non può rinuntiare il suo foro, come risolue il [u] Nauarro.

u Naua. li.1. cõs. ti. de of fi. ordi. consi.2.

7 Sesta conclusione. Accio che l'anno della probatione sia integro non si deue contare dal di che piglio il nouitio l'habito, ciò è, dai venti noue d'Agosto, insino al medesimo di, dell'anno seguente, ma il di doppo, che sarano i trenta d'Agosto, deue far la professione, perche, ancorche nelle cose fauoreuoli, l'anno si conta di dì, in dì, & di momento, in momento, come dice la [x] legge, Ma nelle cose, che adducono seco, obligarsi uno, come accade nella professione, non si deue contar l'anno in questa maniera, Ma io non giudicarei per nulla la professione di colui, che pigliò l'habito a gli undici di Gennaro, a hore vndeci del dì, facendo la professione nel medesimo di dell'anno seguente, due hore, doppo mezzo dì, perche in molti casi simili, ammette questo la ragion [y] Ciuile. Et si noti, che essendo l'anno bisestto deuono correre ambi due i giorni, perche essendo due, sono reputati, vno, come si dice in [z] Iure.

x l. 3. §. mino. & ibi glo. ff. de minorib.

y Notãt DD. in l. quæ ætate. ff. de test. z l. cũ Bisextus. ff. de verb. signifi.

8 Settima conclusione. Non è necessario che la maggior parte del Conuento contenta, accio la professione del nouitio, che si ritroua in esso, sia ualida, anzi che è ualida la professione data dal Prelato, pigliando prima i uoti del Conuento, ancorche non consentissero, perche egli ha obligo di pigliar il parer del suo Conuento; Nota quello, che si dice in questa settima conclusione che non hà il prelato obligo di seguir la maggior parte. L'Autor intende se ui è priuilegio, & consuetudine in questo, & cosi dichiarano i Dottori da lui allegati, perche se fosse altrimenti sarebbe contra la ragion commune, & contra lo stile commune delle Religioni, ilche sapeua bene il nostro Autore. Veggasi Nauarro li.3. cõs. cõs. 37. nell'impressione del l'anno 1594. ma non ha obligo di seguirlo, come dicono [a] Panormitano, Siluestro, & Nauarro. E'uero, che dando la professione senza pigliar i uoti del Conuento, sarebbe nulla, & peccherebbe grauissimamente.

a Panor in ca. ad aplic. de reg. Syl uest. uer bo. religio. 3. n 13. Nau. in c. al. ma mater. 189. 2. nu. 5.

9 Ottaua conclusione. Il Conuento, che riceuesse alcuno, ò alcuna l'anno della probation con qualche euidente, & notoria desformità, ancorche in ciò peccherebbono mortalmente coloro, che gli dettero l'habito, hauendo proposito di non ammetterlo alla professione, potrebbono doppo senza peccato, mutar il lor parere, & spedirlo, anzi, fariano in se, atto meritorio, rincrescendo loro del peccato, che commisero, in non considerar nel principio, quello che importaua alla loro Religione, cosi tiene Giasone, ilqual riferisce il [b] Cordoua. Ma coloro, che riceuono questi tali, deuono esser castigati da i loro prelati con seuerità per lo grauame, che lor si fece, in riceuergli, uedendo la loro insufficienza, & che doppo l'haueuano da mandar uia, ilche principalmente, essendo nobili, non è picciola nota.

b Cord. sup. reg. fratrũ minorũ c. 2. q. 11

10 Nona conclusione. E'cosa certa, che la professione fatta per timore, & forza è nulla, essendo il timore, che cade in huomo constante, come si raccoglie dal [c] Concilio

c Conc. Trid. d. c. 19. con clu. ubi sup. c. 18

cilio Tridentino, & che cosa sia timore, che cade in huomo constante, è stato detto di sopra. Et nota, che la professione fatta con timore riuerentiale, è anco nulla nel foro della conscienza, come risolue [d] Nauarro, doppo molti, affirmando, che ogni timore, ancorche minore, che 'l giusto, iscusa nel foro della conscienza, tanto quanto iscusa il giusto, se il tal timore fù causa, sine qua non. Nota secondo, che colui, che persuade, ò consiglia una accioche entri nel monasterio contra la sua uolontà, o persuadesse, ò consigliasse ad vn'altra, che la constringesse, non incorre nella scommunica, che mette il Concilio Tridentino, senon fosse, intrando ella contra la sua uolontà, come dice il [e] Nauarro, nè incorre in essa colui, che persuadesse, & consigliasse, non per astringere, ma, accioche volentieri pigli l'habito, perche quest'è opera santa nè incorre in essa il padre, che con licenza dell'ordinario procurasse, metter la figliuola horfana di madre in un monasterio, fin che sia da maritarsi. Nè contra di questo osta il Concilio, che dice, che incorre in questa pena colui, che la persuade [ad ingrediendum, uel habitum suscipiendum, uel ad professionem faciendam,] doue dà ad intendere, che colui, che solamente la mettesse nel Monasterio, incorre nella detta escommunica, ancorche non pigliasse l'habito, come consta dalle disgiuntiue, che subito seguono, [vel ad habitum suscipiendum, &cæt.] perche la detta parola, [ad ingrediendum,] si deue intendere intrando ella contra la sua uolontà, pretendendo principalmente colui, che la fa intrare, che stando dentro la forzi ad esser monaca, non la potendo cauare di là, pregando l'altre à persuaderla, & non quando solo, & principalmente pretende iui tenerla in custodia, poiche non hà madre, che la gouerni, finche sia da maritare, & questo s'ha da tenere contra il [f] Nauarro, ilqual in questo punto parla con qualche scrupulo, ilquale puote hauere, non per rispetto di quello, che dice il Concilio, ma per quello, che dicono i Moti proprij di Pio V. & Sisto V. che in nissuno Monasterio di monache ui sian donne seculari, senon fosse à titolo di nouitia, & con intentione di far la professione. Et nota di più, che la professione fatta da vno scommunicato, vale, come dice il medesimo [g] Nauarro, prouandolo in iure, affirmando, che il matrimonio dello scommunicato, sia ualido. E'uero, che'l detto scommunicato, ancorche professo, non ha ragione per dimandare la portione, che si suol dare a i professi, finche ottenga l'assolutione della sua scommunica, &c.

11 Decima conclusione. E ualida la professione della donna condennata a morte, se le si desse la uita, cò conditione, che si faccia monaca, perche la paura, che giustamente si mette ad uno, non basta per annullare, & tagliar l'atto, come vuol la legge, [h] & lo nota Bartholo. E di più, che il Clerico, ò monaca può esser astretto, per il delitto di simonia a passar ad un'altra Religione, più stretta, doue deue far nuoua professione, come dice la [i] legge.

12 Vndecima conclusione. Tutti i Voti personali, & misti, come sono le peregrinationi, cessano professando in qualche Religione approbata, come dice San [k] Thomasso, & Soto con la commune, ancor che il uoto fosse d'andare in Hierusalem

[d] Naua. in Man. c. 22. n. 51. idem c. 16. n. 5. & 30.

[e] Naua. li. 1. cõs. cõs. 53. ti. de sẽ tẽ. excõ. fol. 624. Nauar. ubi sup. cons. 56

[f] Naua. li. cõs. ti. de sent. excom. cons. 55. & 56.

[g] Naua. in c. statuimus. nu. 15.

[h] l. si mulier. & ibi Ba. ff. quod metus causa.

[i] c. de regularib. de simonia.

[k] D. Th. 2. 2. q. 88. a. 12. & 186. ar. 1. Soto li. 4. de iust. q. 1. a. 1. 4

salem; dica ciò che si uoglia Siluestro; ilche si proua, perche professando uno, muore in vita, & per risuscitare, si fa la profession solenne, & così cessando la uita passata, cessan'anco i uoti fatti in essa. E da questo s'inferisce, che cessano i uoti reali ancora, poiche furono fatti per gouerno spirituale della prima uita, come tiene [l] Couaruuias.

l Coua. in c. quis pactū. §.3

13 Duodecima conclusione. Risoluendo il principale di quanto s'è detto in questo Trattato dei Nouitij dico, che accioche la professione sia ualida, si richieggono otto cose, la prima, che il nouitio, ò nouitia habbia l'età di sedeci anni compiti, seconda che si faccia la professione in mano di colui, che lo può incorporare nella Religione ch'è il Prouinciale, Guardiano, ò il suo presidente nella sua assenza. E nota che può il guardiano dar potestà ad un altro, acciò che in suo nome riceua nella Religione un nouitio, & la profession fatta in mano di questo vale, alquale quest'Atto fosse commesso, come tiene [m] Innocentio, & con altri tiene Siluestro, in tanto, che s'uno riceuesse la professione da qualched'uno, intendendo, che il Prelato gustarebbe di questo, & che la ratificherebbe, sapendolo, uale la detta professione ratificandola, ma auanti, che la ratifichi, non sarà ualida, ne sarà uoto solenne, che annulli il matrimonio, come dicono i Dottori allegati. terza che si faccia in qualche Religione approbata, come dice la [n] legge, & basta, che si faccia in casa di colui, che professa. quarta che il Prelato dimandi il parere del suo conuento, & ancorche nol segua, uale la professione, quinta che si faccia simplicemente de i tre uoti essentiali, cioè obedienza, pouertà, & castità; perche se promettesse obedienza, dicendo, che non è sua intentione obligarsi a gli altri uoti, non uale la professione. E nota, che uale la professione di colui, che solamente facesse uoto di obedienza, soggiungendo, secondo la tal Regola, perche in questo caso implicitamente, promette gli altri uoti essentiali, con tutto quello, che si contiene nella Regola. Nè è necessaria forma determinata per professare, perche basta qual si uoglia parola, professandosi il contenuto, nella regola, come dice [o] Siluestro, sesta che l'anno del nouitiato sia continuo, com'è stato detto, settima che si faccia information giuridica delle qualità, che mettono Sisto V. & Gregorio XIIII. nelle loro Constitutioni, & queste siano uiste, & approbate da i padri deputati, conforme le dette Constitutioni di Sisto V. Gregorio XIIII. & quella di Clemente VIII. per queste parti di Spagna, ottaua che coloro, professano nella nostra Sacra Religione non descendano da Mori, Giudei, ò Heretici abbrugiati.

m Inn. in c. porrectum extra de regul. Siluest. religio. 3. n. 16.

n c. unde uoto. li. 6.

o Sylu. ubi supra nu. 18.

Dell'Obedienza. Cap. IX.

SOMMARIO.

Se il Religioso in ogni cosa, sia obligato ad obedire il suo Prelato. nu. 1.

La obedienza si piglia in due maniere. ibid.

Se possa il Prelato commandare al suo suddito, che non si metta a pericolo di morte. concl. 1. nu. 2.

Se constasse al suddito, che il suo Prelato gli commanda alcuna cosa contra ragione sia obligato ad obedire. concl. 2. nu. 3.

Se sia obligato il suddito obedire al suo Prelato, quando approbabilissimamente dubita, & crede, che quello

che li commanda sia peccato mortal. concl. 3. num. 4. E se è l'istesso dubbio, essendoui dubbio probabile per una, & l'altra parte. concl. 4. num. 5.

Se possa il Generale della nostra Sacra Religione, & dell'altre, commandar con obedienza a i loro sudditi, che uadino all Indie Occidentali, & Orientali. conclus. 5. nume. 6. E se lor possono commandare, che siano Curati dell' Indiani. concl. 6. nume. 7.

Se obliga a peccato mortale un commandamento, sub pœna præstiti iuramenti, che intimano i Rettori dell' Vniuersità concl. 7. nu. 8.

1 PEr isplicatió di quello, che si propone in questo Capitolo, s'ha da notare, che ancorche, si dica communemente in [a] Iure, che un Religioso, non hà uoler, & non uolere; Ma non leuamo al Religioso, che liberamente, uoglia, & non uoglia alcuna cosa, perche non è obligato in tutto obedire il suo Prelato, anzi può, & è obligato, a non obedire, quando si commandasse alcuna cosa contra la sua Regola, ò contra la legge di Dio, può nô obedirse ancora, quando gli commandasse alcuna cosa, benche non fosse contra la sua Regola, ma fosse molto aliena da quello, che appartiene all'osseruanza Regolare, come risolue San Thomaso [b] communemente riceuuto. Dichiaro questo con un'essempio. Dice un suddito, ad un Prelato, padre emendatiui di questo disetto, perche un certo secolare, m'hà detto, che si scandaliggia di voi, commanda il Prelato al suddito per la Santa obedienza, che gli dica, chi e il secolare, non è obligato a obedirlo, perche non appartiene saper il Prelato questo, per l'osseruanza regolare, che il suo suddito ha promesso. E anco la detta obedienza può esser contra la legge diuina, hauendo communicato il secolare col detto suddito il negotio in secreto, accioche auisasse il suo Prelato, ò potendo uenire al secolare qualche danno per la tal riuelatione; Ma il Prelato come ignorante sollecita con la sua obedienza, se leua sù un'altro suddito in publica communità, & dice solleuandola, che non può comandar tal cosa, gli commanda, per obedienza, che taccia, è obligato in questo caso obedirgli, perche questa obedienza appartiene all'osseruanza regolare, ch'è la conseruatione della pace in una communità, & ch'i negotij della Religione si trattino senza rumore, & alteration di essa. Dissi, in publica communità; perche se gli lo dicesse in particolare per liberar del trauaglio il suo fratello appresso con la detta obedienza, ancorche il Prelato gli commandasse, che tacesse per la santa obediēza, nô peccherà, ancorche replicasse, se ciò farà con la debita humiltà. E s'auuertisca, che la disobedienza contraria all'obedienza, si piglia in due modi. La prima formalmente, cioè, quando uno non uolesse obedire il suo Prelato, solamente per non obedirlo, & questo è peccato mortale, così in cose graui, come picciole, come dicono il [c] Gaetano, & il Nauarro, & la ragion è, perche questa disobedienza induce in se il dispregio del Prelato, & del suo precetto, il qual'è sempre peccato mortale. La seconda maniera è materialmente, & accade quando il suddito non lascia di obedire per non sottoporsi al Prelato, ò al suo commandamento, ma lasciasse d'obedire per

[a] c. non dicatis. 12. q. 2. ca. religiosus. de elec. lib. 6.

[b] Diuus Tho. 2. 2. q. 104. art. 5.

[c] Caiet. verb. in obediētia. Nauar. in c. 13. nu. 35.

per ira, ò dolore, ò maninconia, ò per qual si uoglia altra cosa, & all'hora sarà peccato mortale, s'el precetto sarà di cose graui, & ueniale, se sarà di cose picciole, come dice il Gaetano. E si noti, che colui, che non obedisce in cose picciole, per rispetto d'esser picciole, non commette desobedienza formale, nè di spregio, & così solamente pecca uenialmente, come dicono il Gaetano, & il Nauarro di sopra citati, come se il superiore commandasse per obedienza aprir una porta, & il suddito per parergli, che sia cosa di poca importanza, lasciasse di farlo. Presupposto questo fondamento circa questa materia, ui è molto da dire, ma dirò poco, perche nella materia della legge, in quanto al suo obligo, & osseruanza, sono state molte cose dette pertenenti ad essa, & nel Trattato dell'Ordine Giudiciale, ch'è aggiunto nel fine di questa Somma toccharò molt'altre cose, rimettendomi in quel Trattato in un capitolo delle scommuniche, nel qual si tratta de' monitorij generali. E per risolution di quello, che in questo ho da dire, propongo le seguenti conclusioni.

2 Prima conclusione. Regolarmente il Prelato non può comandar al suo suddito, che si metta a pericolo di morte, come consta da quello, che adduce San Thomaso,[d] con la commune, & risolue Tabiena. Dissi, regolarmente, perche in alcuni casi possono comandarlo; primieramente per causa di publica, & gran utilità, nel qual caso il Rè, & il Capitano possono commandare al cittadino, & al soldato, che si mettano à pericolo di morte combattendo, come dice Soto.[e] Il secondo se per causa dell'officio, ò uoto fosse a questo obligato, come tiene Tabiena, Gaetano, & Pietro di Nauarra. E così il Vescouo può commandare per la santa obedienza al Curato, che faccia residenza nella sua parocchia in tempo di peste, amministrando i Sacramenti a i suoi parocchiani, perche accettò l'officio, che porta seco annesso questo obligo. E la medesima obedienza può mettere il Prouinciale al Guardiano hauendo la medesima occasione in casa sua, perche i Guardiani rispetto a i loro sudditi, sono comparati à i Curati.

3 Seconda conclusione. Se constasse, che il Prelato commandi conforme alla ragione, ha obligo il suddito d'obedirlo, come per il contrario, se constasse, che commandasse contra ragione, non è obligato, come risoluono doppo Siluestro,[f] Soto, & Cordoua: Ma se il suddito dubitasse, se sia obligato ad obedire, ò gli paresse, che commandi contra ragione mosso da cause leggiere, nõ hà obligo d'obedirlo, quando per la sua obedienza si temesse maggior pericolo, come nel Trattato dell'ordine Giudiciale si dichiara,[g] dando un'essempio molto importante.

4 Terza conclusione. Se il suddito dubitasse probabilissimamente, & credesse esser peccato mortale quel che'l suo Prelato gli commanda fare per obedienza, non solamente non è obligato obedire, ma peccarebbe ancora, obedendo. Come se un Prelato della nostra sacra Religione della regolar osseruanza, per obedienza commandasse ad un suddito suo, che pigliasse danari contra il precetto della nostra Regola, così tiene[h] Adriano, & è commune opinion di tutti, secondo il Cordoua.

5 Quarta cõclusione. Essendo dubbio probabile in ambe due le parti, & uarietà d'opinioni de' Dottori graui,

[d] Diu. Th. 2. 2. q. 108. art. 5. Tabie. uer. ẽps c. 6. n. 5.
[e] Soto li. 4. de iust. q. 2. art. 3.
[f] Soto 4. tegen. secret. memb. 3. q. 2. Corduba li. 3. q. 97.
[g] cap. 7. concl. 12. n. 12.
[h] Adr. quodlibet. 2. Corduba ubi supra q. 7.

graui, può il suddito, commandandoglilo il suo superiore far contra la sua opinione, con conditione, che intenda, che obedendo in questo non pecca, così tiene [i] Cordoua; Il che si proua, perche il giudice contra la sua propria opinione può giudicare, un innocente per reo, secondo quello, che contra di lui si prouasse, & allegasse. E il medico contra la sua propria opinione può dare una medicina ad un infermo, seguendo l'opinion d'altri medici, che dicessero esser la tal medicina in simil infirmità salutenole, E così può il suddito, nel nostro caso obedire senza peccato contra la sua propria opinione, commandandoglilo, & anco consigliandoglilo il suo Prelato: perche ancor che hauesse dubbio speculatiuo, cioè se sia obligato obedire, ò se peccasse obedendo, ò seguendo il parer del suo superiore, non pecca. Il che deuono molto i sudditi notare, per lasciare, non dico io dubbio di cosa ridicula, ma dubbij probabili, che possano tenere. Dissi in tanto, che il suddito conforme alla sua conscienza, giudicasse, che facendo la detta opera, non peccasse, perche se fosse così gran Baciliero, che ancor che commandandoglilo il suo Prelato, ò consigliandoglilo obedendolo hauesse scropulo, che peccasse, non lascia di peccare, se l'obedisse, perche in niun modo è lecito ad alcuno far alcuna cosa contra la sua propria conscienza ancorche gli lo commandasse il suo superiore, perche dice San Paolo, [K] che quello, che non è conform'alla consciẽza, è peccato, & ciò proua il Cordoua adducendo molte auttorità a questo proposito.

i Cord. ubi supra q. 9.

K ad Roman. 14. Cord. ubi supra qu. 10.

6 Quinta conclusione. Non possono i Generali della nostra sacra Religione, nè anco dell'altre, commandar a i loro sudditi per obedienza, che uadino ad habitare da Spagna all'Indie. Così tengono Soto, [l] Medina, & il Cordoua, perche non è l'intento del religioso obligarsi per uoto d'obedienza in cose difficultose, oltre dell'obligo commune, de gli altri religiosi del suo stato, se non facessero special voto di ciò. Però i padri della compagnia del Giesù fanno uoto speciale d'andare a queste lunghe peregrinationi, per ciò possono esser obligati ad esse, commandandoglilo il lor Prelato, come auertisce frat'Aluige [m] Lopez. Ilqual inferisce da questo, che non possa il suddito esser astretto dal suo Generale, ò Prouinciale ad accettar alcun Vescouato, per ciò che il Prelato, secondo San Bernardo non può crescere, & aumentare il uoto, & obligo del suo suddito, & è cosa certa, che accettandolo s'aumenta grandemente, poiche sale ad un'obligo di più alta perfettione, & è cauato dalla compagnia de' suoi fratelli, fuori dell'ordine, per il che molti lo sofferiscono mal uolentieri, per gli pericoli, che sono fuori di questa Santa conuersatione. E uero, che il Papa può sforzare il tal religioso, che accettasse il Vescouato, poiche è a conto suo il pensiero, & il ben commune, & vniuersale di tutta la Chiesa Santa.

l Soto de tegend. secret. in 3. q. 2. conclu. 2. Medin. 1. 2. qu. 19 ar. 6. Cord. li. 3. qq. q. 6.

m Lupus in instructor. cõscien. 1. p. c. 56. cõl. 404

7 Sesta conclusione. Non solamente non peccano i Religiosi, facendo l'officio de' Curati trà gl'Indiani della nuoua Spagna, come ordinò Piò V. a richiesta del Re D. Filippo secondo di quello nome, ma possono ancor esser astretti in questo da i loro Prelati, & così s'usa nell'Indie. Il che anco possono fare i frati della nostra Religione, ancorche per la loro Regola sia lor prohibito battizare, ch'è il proprio officio del Curato, come Pio V. lo

con-

concesse. Nè osta, che in questo essercitio de' Curati ui sia gran pericolo spirituale, dalche pare, che da i loro Prelati non possano esser astretti a questo; A questo rispondo, ch'è ancora gran pericolo, che i frati uadin questuãdo per monti, & ualli, & con tutto ciò possono i loro Prelati obligargli a questo, per obedienza, poiche il loro Instituto è uiuere d'elemosine, & è Instituto principalmente ancora del glorioso nostro padre San Domenico, & della nostra Sacra Religione andare Apostolicamente predicando, & coltiuãdo spiritualmẽte la uigna del Signore, & non lasciano alcuni di poco spirito pigliar occasion di peccato da simil occupatione, & con tutto ciò sono obligati obedire i loro Prelati commandandoglilo, a essi; perche non per questo restano d'esser sante, & buone. E di più, che cosa è per santa, che sia, che la fragilità humana non possa conuertire in male, già che dalla misericordia, & bontà diuina piglia occasion molte uolte, di peccare, come dice l'Apostolo, allegato da San Thomaso, n questa conclusione tiene frat'Aluige Lopez.

n D.Th. in 3.p. Lupus ubi supra col. 495.

8 Settima conclusione. Quando i Rettori nell'uniuersità commandano a i matriculati sotto pena præstiti iuramenti, che uadino ad una Chiesa a far oratione per uno studente, ò che lo vadino ad accompagnare, & quãdo i Rettori delle confraternità commandano a i fratelli, che facciano l'istesso sotto pena di due ducati, ò d'altra pena pecuniaria, cioè, che accompagnino un fratel morto, s'hà da credere, che nõ obligano à peccato mortale, perche questi commandamenti, s'hanno da esplicare, già che sono p necessità commune, cõ l'equità debita, & cosi s'hà da presumere della pia intentione di coloro, che commandano, che questi commandamenti communi, & per cause communi, non diã molta grauezza, solamente uogliano ridur a memoria a i matricolati, & a i confratelli il giuramento c'han fatto, accioche i loro commandamenti non siano dispregiati. E se i sopradetti Rettori hauessero intention d'obligarli a peccato mortale con questi commandamenti, & che i loro disobedienti restino pergiuri, a questo s'hà da rispondere, che l'intentioni temerarie, di coloro, che commandano per qual si uoglia cosa di poco momento, non obligano a i sudditi, sifattamente, che siano obligati a obedir sotto della detta colpa, & non obedendo incorressero in essa, ancorche hauessero intentione di obligar a questo. Talche l'intention di coloro, che commandano deu'esser ragioneuole, conforme a quella, c'hanno hauuto i Prelati discreti, commandando cose indifferenti, di sorte, che solamente s'ha dà credere, ch'obligano à peccato mortale, quando per dispregio non obedissero i loro commandamenti. E cosi ueghiamo che commanda la legge Canonica, che il Clerico, che si lascia crescere i capelli della testa, & della barba, deu'esser scommunicato; Ma non per questo habbiamo da giudicare, che pecca mortalmente, se gli lasciasse crescere talche paia un puro secolare. E uero, che se ammonito, non uolesse obedire, all'hora peccarebbe mortalmente, & si scommunicheria. Il sopradetto non hà luogo, quando i detti Rettori, chiamassero i detti matricolati, ò confratelli, ciascun da per se, per negotii, & cause graui, che s'hauessero da trattare nel claustro, ò nel loro capitolo, per gli quali negotij ui fosse bisogno del consiglio, &

deliberationi di tutti loro, perche in questo caso, lasciando d'andarui, senza legitima causa, peccherebbono mortalmente, come dice [o] Medina. Da questo s'inferisce, che l'obedienze, che alcune uolte mettono i Prelati nelle Religioni per qual si uoglia cosetta indifferentemente, non obligano a peccato mortale, ancorche hauessero intentione d'obligar con esse a peccato mortale, perche la loro intentione deu'esser sauia, prudente, & regolata con termini di prudenza, conforme al detto. E siano auuertiti, che se per dispregio lasciassero di satisfare i loro sudditi l'obedienze, peccano mortalméte, perciò mirino prima molto bene come le mettano, & non diano occasione, acciòche siano dispregiate.

o Med. 12.q.96 art.4.

De Vesconi. Cap. X.

SOMMARIO.

Se sia peccato, desiderar uno, & procurar esser Vescouo, & se doppo Vescouo possa lecitamente procurarne un'altro. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se sia lecito ad un Vescouo renuntiar il suo Vescouato. concl. 3. nu. 3.

Se un frate fatto Vescouo resta libero de i tre uoti essentiali. cóncl. 4. numero 4.

Se i beni, che acquistò il Vescouo, siano del Monasterio, ò della sua Chiesa. concl. 5. nu. 5.

Se gli Abbati essenti possano assoluere, & dispensare nel foro della conscienza, come possono i Vescoui per il Concilio Tridentino. concl. 6. num. 6.

Se i Vescoui doppo consacrati possano ottenere alcũ beneficio. conc. 7. n. 7.

Le dimande, che i Confessori deuono far a i Vescoui. nu. 8.

Colà nella materia dell'eletione ho detto, se sia meglio eleggere Theologi, ò Canonisti a i Vescouati; Al presente conuiene, che trattiamo alcune cose toccanti à loro, il che risoluerò cóforme il mio consueto in alcune conclusionj.

1 Prima conclusione. Non è peccato, anzi è uirtù desiderare, & procurare uno esser Vescouo, se lo desiderasse, & procurasse, per ueder in necessità la Republica d'un zeloso pastore, & intendesse, & hauesse per certo, che non si trouarebbe altro, che meglio, nè così bene ciò possa fare, andádo questo desiderio accompagnato con humiltà, & con mezzi molto leciti per questo fine. Perche s'uno, è obligato, non solamente a desiderare, ma a procurar ancora la salute corporale del prossimo perche non potrebbe desiderar, & procurar il bene commune spirituale di tutt'una Diocesi? principalmente se desiderasse, & procurasse questo Vescouato, con cóseglio del suo superiore, ò di qualch'altro sauio, & timoroso di Dio, come dice [a] San Thomaso, & il Gaetano, perche se lo facesse per suo consiglio, ancor ch'io nol condanno, non l'ho per alieno di presuntione, nè ho alieno di peccato uno, procurar esser Vescouo, nó ui essendo bisogno della sua persona, ancorche ciò procurasse con mezi leciti senza scádalo, & per qualche buon fine, perche in questo haueria qualche ambitione, & presuntione, & perciò si fa indegno d'esser eletto colui, che lo procura, conforme quello, che dicono il [b] Gaetano, & il Soto. Nè anco lascia d'hauer peccato uno, desiderar, & procurar

a D.Th. 2.2.qu. 185.art. 3.& ibi Caiet. annot.

b Caie. ubi supra art. 1.cóc.4 Sot.lib. 10. de iust.q.2 artic.2. uers. 2. autem.

esser

esser Vescouo, per qualche util suo particolare, ò d'altri, ancorche procurasse per mezi leciti, & humani fauori honesti, perche tal ordinato, ch'è proposto il ben commune al ben particolare. E uero che non peccherebbe mortalmente, come dicono i medesmi padri, da i quali non si doueua, Medina discostare, dicendo, che il tale cómette peccato mortale. & all'hora si dirà uno procurar il Vescouado per util suo particolare, ò d'altri, quando ciò procurasse per soccorrer la sua pouertà, ò d'altri.

c Med. in Sum. lib. 1. c. 16. §. 1.

2 Seconda conclusione. Coloro, che già sono Vescoui, non peccano mortalmente, se pretendessero altri Vescouadi più ricchi. Questa conclusion è contra di [d] Medina, la qual si proua, perche procurar un'altro Vescouado di sua natura, non è peccato, anzi molte uolte passar da un Vescouado all'altro è cosa utile, & necessaria per esser il Vescouo odiato, in esso, ò per trouarsi có poca salute, ò per esser elemosiniero, & hauer poca intrata. Ma per l'ordinario molta ui si scopre in questo ambitione, mostrando coloro, chè questo pretédono più amor all'intrata, che all'anime, non considerando, che quando Christo nostro Redentore uscì ad incótrar S. Pietro, uolendo egli passarsene di Antiochia, a quel di Roma, non gli disse perche fuggi, et lasci questo Vescouato di più intrata, qualità, & honore, ch'è quel d'Antiochia, ma gli disse, vado a Roma a patir un'altra uolta, dandogli ad intendere, che non se ne passaua dal Vescouado d'Antiochia a quel di Roma, per esser egli più honorato, & di maggior intrata, ma perche haueua necessità della sua persona in esso, per edification della Chiesa Romana, & saluation dell'anime. E per questo, & per altre cause giuste, & necessarie conuiene, che un Vescouo passi da un Vescouado ad un'altro, & non per accrescere in intrata, pagandosi in esso i seruigi di suo padre, & cosi [e] Nauarro non iscusa tai di peccato.

d Med. ubi supra.

3 Terza conclusione. E cosa illecita ad un Vescouo renuntiar il suo Vescouado, hauendo forze per gouernarlo, facendo molto profitto in esso, predicando, consigliando, uisitando, & amministrando i Sacramenti, come si raccoglie dalla mente di Papa Alessandro III. & di Innocentio III. ne i loro [f] Canoni; perche, benche sia lecito ad uno usar delle loro cose à loro gusto, nondimeno u'è obligo di ragione naturale, diuina, & humana, nó sminuire il ben publico, ò d'altri, come [g] si dice in s Iure, & per la detta renuntia, può succedere, che riceua danno il popolo, dandogli un'altro pastore, cosi tiene [h] Nauarro.

e Nau. in Apolog. de redditibus ecclesiast. q. 1. monito. 28 nu. 2.

f c. 1. & cap. nisi tum pridem. de renuntiatione.

g c. si diligenti. de foro competent.

h Naua. li. 1. consil. 11. de renunt. conc. 4. fol. 34.

4 Quarta conclusione. Il frate, che uien fatto Vescouo, non resta libero de' tre uoti essentiali come resta libero delle regole, & statuti della Religione, in quanto al suo obligo legale, & stato, perche resta libero della pena di tali statuti, & regole, & per consequenza anco del peccato mortale. È ben vero, che non resta libero di questo obligo, in quanto al uinculo mortal, perche cosa di molt'edification sarebbe, hauendo la Mitra, & Pastorale, pregiarsi di esser frate, guardando quello, che gli altri frati osseruano, cosi tiene il Gaetano, [i] dichiarando di questa maniera San Thomaso: Dalche inferisce il Gaetano, che un frate fatto Vescouo, essendo dell'ordine di San Francesco non pecca mortalmente se cadendo la Natiuità del Signore in venerdì, mangiasse carne, la qual opinione, segue [k] Soto,

i Caiet. in opерum. 27 qq. c. 12. D. Tho. 2. 2. qu. 185. ar. 8

k Soto li. 10. de

& Couaruuias dice esser più uera, & commune. Inferendo dal detto, che il Vescouo, nô possa testare, per che questo repugna al uoto essentiale di uiuere senza proprio, perilche secondo la commune, per esser Vescouo, non è libero.

Inst. q. 5 art. 7. Couar. in ca. 1. do test. nu. 18. in fine.

5 Quinta conclusione. Il frate fatto Vescouo, i beni, che acquistò auanti, che lo fosse, gl'acquistò per lo monasterio, ma quelli, che acqui sta doppo con la sua industria, sono della Chesa, di doue è Vescouo, come dice la [l] legge, & è commune di tutti. Se possano testare di questi beni senza l'auttorità del Papa, se dirà appresso nel suo luogo, nella materia de' testamenti.

l c. stat. 18. qu. 1. tenent oés in ca. 1. de test. ubi Couar. num. 19.

6 Sesta conclusione. Li Vescoui possono assoluere da se, ò per loro Vicarij di tutti i peccati reseruati al Papa, nascendo da delitto occulto, saluo che d'heresia, perche di questa solamente essi, & non i loro Vicarij, possono assoluere, & questa potestà solamête la concede il Concilio [m] Tridentino, nel foro della conscienza. E l'istesso, si concede a gli Abbati essenti, come uediamo, che si prattica, perche creando il sommo Pontefice uno in Abbate, essente d'ogni giurisdittione gli concede tutta la giurisdittione episcopale, & se da loro, si appella al Vescouo, anco dal Vescouo s'appella al Metropolitano, & cosi dispensa l'Abbate ne' uoti, come il Vescouo, & potrebbe dare dimissorie, & ordinare de gli Ordini Minori, se il Concilio Tridentino, non l'hauesse prohibito; come proua allegando molti [n] Henriquez.

m Côc. Triden. sess. 24. c. 6.

n Henr. de sacr. pen. lib. 3. ca. 16. nu. 1.

7 Settima conclusione. I Vescoui doppo consacrati, già che secondo la legge non possono tener beneficij semplici, che prima haueano, cô molta maggior ragione, non ne potranno ottenere altri doppo consacrati, cosi tiene [o] Panormitano, alla qual'opinione s'inclina il Nauarro.

o Pano. in c. ecclesia nostra. nu. 2. de electio.

Nauar. in add. ad li. 3. cons. ti. de concess. pre ben. côsil. 3.

Auertimenti a i Confessori.

CONfessando i Vescoui, gli deuono dimandare il seguente. Primo, s'hanno hauuto pensiero di pascere i loro sudditi, con parole, opere, essempio, & dottrina di predicatione. Secôdo se reseggono nelle loro Chiese. Terzo se uisitano tutto il loro Vescouado. Quarto se danno i beneficij semplici, ò curati a persone nô idonee. Quinto se molestano i loro sudditi con nuoui tributi litigando con loro, anco sopra quello, che douessero, principalmente in tempo di necessità. Sesto s'ordinano persone indegne, nô essaminandole personalmête, se fosse bisogno. Settimo se sono risoluti per dare i beneficij a loro parenti, ò familiari, non ui essendo meriti uguali trà loro, perche sempre al parer suo l'haueria, permanendo in questo proposito, ancorche l'altro sia maestro in Theologia, & il suo parente, ò familiare un pouero bacilliero. Ottauo se in tempo di necessità lasciano di soccorrere i poueri nasciuti, edificando hospitali per coloro, che hanno da nascere. Nono se l'intrata del Vescouado ne fanno maioraghi, & case sontuose, per conseruar le loro memorie. Decimo se passano l'honestà nel uiuere, casa, & famiglia. Vndecimo se fanno, che ne' loro Tribunali, & Audienze, se spediscano, & concludono più presto le cause de' poueri. Duodecimo se ricomprano, & riscattano i captiui del suo Vescouado, che si trouano trà gli heretici, & infideli. gli altri interrogatorii si raccogliono da quello, che si disse nelle conclusioni.

Del

Dell'Oblationi. Cap. XI.

SOMMARIO.

Se più sia accetto à Dio fondar cappel lanie, che dar elimosine, ò comandar, che si dicano molte messe. con clu. 1. nu. 1.

Se si deuono l'oblationi, & offerte per consuetudine, ò de iure. concl. 2. num. 2.

Se possano li Vescoui applicar a se l'offerte, che si fanno a i religiosi. con clu. 3. nu. 3.

Se siano obligati i Monasterij, doue se sepelliscono i morti, pagar la quarta funerale alla Chiesa Cathedrale ò parocchiale. concl. 4. nu. 4.

1 PRima cōclusione. S'habbiamo rispetto all'obietto, dalquale le nostre opere morali riceuono perfettione, è cosa certa, che le sacre oblationi, offerte, & i sacrificij, che si offeriscono à Dio, sono molto più eccellenti, che tutte l'elimosine; perche essi sono Atti della virtù della Religione, c'hanno per obietto la riuerenza di Dio; Et l'elimosine hanno per obietto, soccorrere le necessità del prossimo, ilche tutto appartiene alla uirtù della misericordia, che in quanto al suo obietto è minore, della uirtù della Religione; così tiene San [a] Thomaso. Ma se consideramo la perfettion dell'opera, hauendo rispetto alla necessità; possono accadere molti casi, nei quali la misericordia può, & deu'esser preferita al culto diuino, perche Iddio, non hà bisogno de i nostri sacrificij, i quali solamente vuole, che se gli offeriamo per gloria, & honor suo, & per risuegliare la nostra sonnolenta, & pigra deuotione. Oltre che, è tanto il pensiero, che Dio ha dei nostri bisogni che antipone molteuolte la charità, che co'i nostri prossimi bisogno si debbiamo usare, à quello, ch'appartiene al suo culto diuino. Et così quegl'huomini ricchi son degni di poca laude, che nei loro testamenti lasciano, che tutta la lor facultà sia distribuità in far dir Messe, fondando perciò Cappellanie, non ricordandosi essi de i poueri presenti, che dimandano il pane, & non trouano, chi lor lo dia, lequali Cappellanie, benche nella primitiua Chiesa, fossero necessarie, & al presente, in alcune Chiese pouere, sono ancora, in queste tali, si deue consigliare, che si facciano; Ma perche al presente il culto diuino, & i suoi ministri sono sufficientemente prouisti & hanno quanto sia loro bisogno, più saluteuol consiglio darei, aiutare i poueri, che con gli occhi uediamo messi in necessità. Et però Christo nostro Redentore pouero di tutti i poueri, ci ricorda spesso la virtù della misericordia, & che diamo limosina, che spenderli nostri beni in sacrificij, & hà percio uoluto, per farci gratia, che sempre i poueri fossero tra noi, acciò che diamo loro dell'elimosine, & non sacrificij. Et così riprendendo i farisei, che ignorauano questa uerità, gli chiamò d'ingordigia, & d'auaritia ciechi; Andate, & imparate, che uoglio la misericordia, & nō il Sacrificio. Come s'hauesse detto, ancorche il sacrificio sia da se atto più heroico, che l'atto della misericordia, molteuolte quando nō v'è bisogno de' sacrificij, voglio, che si esserciti la misericordia, & sia preferita, al sacrificio. Et se non uolete imparare questo da me, andate & riuoltate le scritture, & la

[a] D. Th. 2. 2. q. 31. ar. 6.

nostra

nostra conscienza, & trouerete esser questa la uerità. Tutto questo dice, dotta, & christianamente [b] Aragone.

b Arag. 2. 2. q. 86. ar. 3

2 Seconda conclusione. L'oblationi si deuono per ragion di consuetudine, offerendo sempre la maggior parte del popolo. E' uero che s'alcuni alcune volte non offerissero, non è peccato mortale. Et si noti, che la consuetudine d'offerire o di dar alcuna cosa alla chiesa una uolta introdotta, non può esser leuata, per statuto del popolo, doue fosse introdotta: come dice [c] Panormitano. Ilche si deue intendere, saluo, se constasse altra cosa dell'intentione di coloro, che l'introdussero, perche se s'introdusse per la fabrica di qualche Chiesa, finita, che fosse, sarebbe lecito al popolo leuarla, non ostante qualsi uoglia perscrittione, come dice [d] Couaruuias, Nauarro, & Aragon.

c Pā. in c. adol de sep.

d Coua. li. 2. Variar. ca. 17. n. 3. Nau. in Man. c. 13. n. 19. Arag. 2. 2. q. 86. ar. 1. in fin.

3 Terza Conclusione. Non possono i Vescoui applicar'a i loro clerici l'offerte, che si fanno a i religiosi nelle loro Chiese, cosi tiene [e] Panormitano. Et i frati dell'Ordine de' Predicatori hanno per questo priuilegio da Clemente IIII. & perciò in alcune parti alla Messa grande nell'offertorio escono a dimandare, come dice [f] Giouan Tabiena.

e Pano. in ca. 1. de stat. monac. f Tabiē. verb. obla. §. 1. in fin.

4 Quarta conclusione. Il [g] Concilio Tridentino ordinò, che i monasterij, ouero hospitali, doue sepeliscono i defunti coi loro mortorij, siano obligati a pagar la quarta funerale alla Chiesa Cathedrale, ò parocchiale, essendoui consuetudine da quarant'anni in quà a pagarla, riuocando circa di ciò ogni priuilegio, & consuetudine in contrario. Circa del qual decreto, quel che prima s'ha da notare, è che nō essendo consueto pagar, senon da 30. ò 20. anni in quà, non si deue conforme il Concilio secondo. Si deue notar'un dubbio, che ho uisto molto litigioso circa questo decreto, se si dourà pagar questa quarta al monasterio nuouamente edificato in vna Villa, doue mai non ui fù altro monasterio, & perciò mai non fù consueto pagar la quarta alla Chiesa parocchiale, perche tutti quelli del popolo se sepelliuano nella loro parocchia. Al qual dubbio rispondo. Et primo che i religiosi del detto monasterio non si mettano in simil litigio, perche intrar in vna villa litigando con Clerici sopra negotio d'interesse, s'intra con mal piede, poiche il nostro intento è intrar più per edificar spiritualmente il popolo, come Apostoli di Christo, che per edificar monasterij materiali, & pretendere interesse temporale. Secondo, dico che il Concilio si deue intendere parlando de' popoli particolari, ne' quali sepellendosi i defunti fuori della paroc hia, ne i Monasterij, ouero hospedali, non era consueto pagarsi la quarta funerale, perche in questo caso, sepellendosi fuori della parocchia, ne i detti Monasterij, & luoghi pietosi, non essendo consueto dimandar la quarta, quarant'anni fa, pare, che la parocchia habbia ceduto alla sua ragione, & sia prescritto contra di lei, per il tempo de i detti quarant'anni, per ilqual tempo si prescriue contra le Chiese, come si dirà nella materia delle prescrittioni. Ma in quel popolo, doue non v'è stato monasterio, & non era solito sepellire niuno fuori della sua parocchia, & perciò non si dimandaua la quarta, non pare, che la parocchia ceda la sua ragione, & lascia la quarta con sueta pagarsi quarant'anni fa, nel Vescouato dou'ella è,

g Conc. Tri. ses. 25. c. 13. de reforma.

la è, nè si può per conseguenza allegar contra di lei, la prescrittione.

Dell'Oratione. Cap. XII.

SOMMARIO.

Che cosa sia oratione. nu. 1. Et in che tempo obliga. conclus. 1. nu. 2. conclus. 2. nu. 2.

Se possiamo far'oration per gli scōmunicati. concl. 3. nu. 4.

Se ui sia obligo di pregar Dio, per colui, che da lontano vediamo, che và alla forca, accio che lo liberi da quel pericolo. concl. 4. nu. 5.

Se vno sia obligata sotto pena di peccato mortale, orare, mentre ascolta Messa. concl. 5. nu. 6.

Se sia lecito cantar nell'officio diuino gli Hinni, & Sonetti, composti con ingegno humano. concl. 6. numero 7.

1 PEr intelligenza di questa materia, s'ha da notare, che questa parola Oratione, ha molte diffinitioni, come consta da quello, che adduce [a] Alessandro de Ales, San Thomaso, & una Glosa della Ragion Canonica. Ma in quanto al nostro proposito. L'Oration'è vna dimanda fatta a Dio, chiara, & secretamente. Dissi, dimanda, perche tutta l'oration è dimanda, & non tutta la dimanda è Oratione, perche dimandiamo al Re, & non preghiamo. Et così la Dimanda, è parte di questa diffinitione, percio che subito, s'aggiunge la sua differenza, dicendo, fatta a Dio; Dissi, chiara, & secretamente, perche pregando Dio, manifestamente gli dom andiamo, ma facendo Oratione a i Santi, pigliandoli per Protettori, & Auuocati, secretamente, facciamo oration a Dio, così esplica questa diffinitione il [b] Nauarro.

[a] Ales. in q. p. 18. & D. Th. 2. 2. q. 83. ar. 3 & lati' in 4. d. 15. q. 4. ar. 5. Gl. magnā in Cl. 1. de religijs, & venerat. sanctorum

[b] Nau. de orat. c. 12. notabili. 1. plud. 6. cū su. 8 coroll.

2 Questo presupposto. Sia la prima Conclusione. La legge naturale, che obliga a far oration'a Dio, in tempo, che non ui sia altro rimedio, per salute di colui, che prega, ò del suo prossimo, come risolue [c] Siluestro, questa medesima obliga in una graue tentation d'impatienza, ò della carne ricorrere à Dio, non hauendo altro rimedio per poterla vincere, in quella maniera ch'vno è obligato a tormentare, & disciplinare la sua carne, per vincerla, quando uedesse, che non potesse con altro rimedio vscir vittorioso contra di essa. Così tengono doppo Soto [d] Aragon, & Frat'Aluige Lopez.

[c] Sylu. uerb. oratio. 5. 8.

[d] Arag. 2. 2. q. 83. ar. 3. Lupus in inst. conf. 1. p. c. 52. iuxta finem.

3 Secunda Conclusione. Pecca mortalmente colui, che passasse tutta la sua uita, ò gran parte di essa senza far'oratione a Dio, perche, come doppo del Battesimo resta ancora il fomes peccati, è cosa necessaria una continua oratione, acciò che uno sia libero di esso, così dice San [e] Thomaso, & Aragon.

[e] D. Th. in 4. di. 15. q. 4. art. 1. & 1. par. q. 39. ar. 5. Arag. ubi sup.

4 Terza conclusion. Ancorche secondo la Natura dell'Oration verun peccatore non possa esser'iscluso di essa, poiche dice San [f] Giacomo, fate oration gli uni per gli altri, accio che ui saluiate, presupposta dunque la termination della Chiesa, che priua gli scommunicati dell'orationi publiche di essa, nissuno può per loro publicamente far oratione, come ministro in nome della Chiesa, nella sua publica oratione. Ma priuatamente è lecito a ciascuno far'oration per essi, com'è stato detto, & dichiara-

[f] Iac. 5.

chiarato nella materia della scommunica.

5 Quarta conclusione. Habbiamo obligo di pregar Dio per colui, che da lontano uediamo, che se nè uà a peccare, accioche Dio lo liberi di tal pericolo spirituale, poiche questa morte è ingiusta. Ma non u'è obligo di pregar per uno, che per gli suoi delitti giustamente lo menano alla forca acciò che non muora, ancorche presumiamo, c'hà da pigliar occasion della morte corporale per morire spiritualmente, si come non è obligato il giudice a perdonar a costui la morte, per non morire spiritualmente, poiche giustamente può condennarlo a essa, come dice [g] Nauarro. La nostra conclusione, in quanto alla sua seconda parte, s'intende, saluo che s'vno intendesse, che non ui sia altro rimedio per liberar questo, che menano alla forca, dal pericolo spirituale, nel qual lo uede, se non è la sua oratione, come auuertisce il medesimo [h] Nauarro.

g Naua. in Man. c.13 nu. 19.

h Naua. de ora. c.2.n.14.

6 Quinta conclusione. Vno non è obligato, sotto pena di peccato mortale à far oratione, stando ascoltando Messa, in dì, che l'obliga il precetto della Chiesa ad ascoltarla, perche il far oration nella Messa, colui, che l'ascolta, è il fine del precetto, & è cosa certa, secondo tutti i Theologi, che il fine del precetto, non cade sotto del precetto, così tiene [i] Nauarro contra Siluestro.

i Naua. d.c.2.n. 26.contra Syl. uerb. orat.q. si.

7 Sesta conclusione. Gli Hinni, & orationi composte con ingegno humano, guidato con prudenza & con una pia affittione, si possono ben dire ne i diuini officii, come si terminò nel [k] Concilio Toletano quarto. Et così l'vsa la Chiesa nelle sue orationi publiche cantar gli Hinni, che Sant'Hilario, & S. Ambrosio composero. Ma gli Hinni, & orationi indiscrete, in parole, ò sentenze, non si deuono dire nè gli officij diuini, come ordinò il Concilio Laodicense, & misciar nell'officio diuino della Messa versi non molto honesti profani, & di riso, come alcuni, che si dicono nella festa della Natiuità del Signore, è peccato mortale, secondo la sua natura, ma molteuolte non è altro, che peccato ueniale, per causa della picciola materia, ò per la pia affettione, con laqual queste cose si dicono, per allegrezza della festa. Et che sia peccato ueniale si proua, perche queste cose non solamente fanno perdere il frutto della deuotione, ma son anco occasion, che quelli, che sono in compagnia si muouano con qualche riso, & escano dagli officij diuini con meno deuotion di quella, c'haueuano, quando intrarono in essi come dice [l] Aragon; Circa dell'attentione, che siamo obligati hauere nell'oratione di già è stato ditto nella materia delle hore Canoniche.

k Côci. Tole. 4. c.12.

l Arag. 2. 2. q. 83.a.22.

8 Settima Conclusione. L'Oration si deue fare a Dio, come Auttor, & causa principale d'ogni nostro bene, & a i Santi, come nostri Auuocati auâti di Dio, delquale sô fauoriti. Et come si uoglia, che l'anime, che sono in Purgatorio siano in gratia, & amicitia di Dio, conforme alla fede, è cosa probabilissima, che si possa à loro far orationi, & così come opinione probabile la riceuono [m] Gabriele, & Medina, & Bernardo Diaz de Lugo; Ancorche la commune di S. Thomaso, Alessandro de Ales, Abulense, & Sant'Antonino è in côtrario, laqual segue il Nauarro. Nè osta, che siano fuori dello Stato, nel qual possono meritare, perche li Santi ancora sono in stato, che non possono

m Gab. in canone lect. 58. Medin. de oratione. Bernar. aluco in li. Auiso de'curat.q.35 Nau de consec. d.1. plu. 7. & de ora. c.8. notab.1. li.1. nu, 22.

sono meritare, & lor facciamo oratione. Nè osta, che stiano in pene, perche ancorche siano in esse, basta che siano in gratia di Dio. Nè osta, che non sappiano essi che, nè come, si gli dimanda lor fauore appresso Dio, pche questo lo possono sapere, riuelãdolo a essi gli Angeli custodi oltre che molt'anime hanno il loro purgatorio in qsta vita in parti, nelle quali fecero alcuni peccati, & delitti, & ordinandolo Dio, permette, che molti escano dal Purgatorio, à star tra noi altri, conforme ad alcuni essempij, che adduce San Gregorio ne i suoi Dialoghi. Et in questo caso, non v'è impedimento, accio che non possano intendere le nostre orationi.

9 Ottaua conclusione. Non pecca il peccatore facendo oratione, ancorche stesse nella compiacenza del suo peccato, ostinato nella sua cattiua uita, perche nissun'operation da se buona, si fa cattiua, come se diffinisce nel [n] Concilio Tridentino, cosi tengono Cordoua, & il Nauarro. Et cosi non deu'esser ascoltata l'opinione di Medina Complutense, ilqual diceua, che il peccatore, che stesse nell'attual compiacenza; & ostinatione del suo peccato, facendo oratione, pecca.

[n] Côci. Tri. ses. 5. de iustificat. canon. Cordu. li. 1. qq. q. 10. Nau. c. si quando. de côse. d. 1. ca. 20. n. n. vsq. ad n. 16. & præcipue. n. 31. Et de ora. c. 10. n. 25. vsq. ad nu. 28.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto alla sua essenza, diuisione, & Ministro. Cap. XIII.

SOMMARIO.

Che cosa sia il Sacramento dell'ordine. nu. 1.

Quanti sono gli ordini maggiori, & minori. nu. 2. & 3.

Se possa il Papa conceder priuilegio ad vno, che non sia Vescouo, accio che possa ordinare. concl. 1. nu. 4.

Se possa il Vescouo ordinare Sacerdote vn Diacono, che fù mandato fuori della Religione per incorrigibile. concl. 2. nu. 5.

Se fanno male i Vescoui, tenendo gli ordini generali, dicendo interior, & esteriormente, che non hanno intẽtione d'ordinare gli inhabili per delitti occulti. concl. 3. nu. 6.

Se uno, che ottenne vn breue per ordinarsi di prima tonsura, & de i quattro ordini minori, con qual si uoglia Vescouo, possa seruirsi di questo rescritto doppo il Concilio Tridentino, che cõmanda, che niuno s'ordini, se nõ col suo Vescou. con. 4. n. 7.

Se possa il Vescouo ordinar alcuno fuori della sua diocesi, senza espressa licenza dell'ordinario della detta diocesi. concl. 5. nu. 8.

Se il Sacerdote simplice, che ordinasse vno, resta irregulare. conclus. 6. num. 9.

1
Per isplication di quello, che in questo capitolo & ne gli altri s'ha da dire, si noti; Che il Sacramento dell'Ordine, è vn Sacramento, nel quale s'imprime il charattere, & si dà potestà di consacrare il Corpo, & Sangue de Christo, ò d'amministrare questa consacratione. Questa diffinitione la mette, & la dichiara [a] Soto, & il Nauarro. Et si deue notare, che si mette in essa, charattere, & Potestà, non perche siano sacramẽto, ma perche sono effetti del Sacramento; ilche accade in molt'altre diffinitioni lequali diffiniscono il diffinito, per gli loro effetti formali, & primarij.

[a] Soto in 4. d. 24. q. 1. ar. 4. Nauar. in Man. c. 22. nu. 17.

2 Secondo si deue notare, che se-

condo i Canonisti gli Ordini sono nuoue, cioè la prima tonsura, Ostiario, Essorcista, Lettore, Acolito Sud diacono, Diacono, Presbitero, & Vescouo. Ma secondo la commune opinione de i Theologi, sono sette solamente, perche la Prima tonsura, & l'Ordine del Vescouo, negano esser'Ordini, affermando questi due esser'officij; Nè il [b] Concilio Tridentino diffinisce qual di queste opinioni sia uera, lasciandola indecisa, come era prima. Anzi se con auuertenza si mira il [c] Concilio, pare che segua l'opinione dei Theologi, in quanto alla prima tonsura. Perche dice il Cōcilio in vna parte le seguenti parole [Vt qui iā clericali tonsura insigniti sunt per minores ad maiores ascendant] nelle quali parole distingue il Concilio la prima tonsura, da gli ordini minori. Et in vn [d] capitolo tratta particolarmente della prima tonsura, & in vn'altro [e] seguente tratta, de gli Ordini minori, & maggiori, & in vn'altro [f] capitolo dice, [Nullus prima tonsura initiatus, aut etiā in minoribus ordinibus constitutus ante 14. annum benificium possit obtinere.] di sorte tale, che mai il Concilio non chiama ordine la prima tonsura, & se in [g] Iure si dice, che la prima tonsura dia l'ordine clericale, quest'è, non perche la prima tonsura sia ordine assolutamente, ma perche quei, che l'hanno, sono del numero di coloro, che appartengono allo stato Ecclesiastico.

3 Terzo si deue notare, che i tre ordini maggiori, cioè il Suddiaconato, Diaconato, & Presbiterato, si chiamano ordini sacri, non perche gli altri, non vi siano, ma perche questi hanno seco annesso il uoto solenne della Castità, non come essentiale, ma come accidentale, ordinato cosi dalla Chiesa, come si dice in [h] Iure, questo presupposto sia.

4 Prima conclusione. Non può il Papa conceder priuilegio ad uno, che non sia Vescouo, acciò che possa ordinare d'ordine sacro come tiene San [i] Thomaso, Soto, & Nauarro, & pare che il Concilio Tridentino lo dica. E'uero, che possono gli Abbati regolari ordinar i loro sudditi de gli ordini minori, senza che i Vescoui gli essaminino come concede la Ragion commune, con firmata dal Cōcilio [k] Tridentino.

5 Seconda conclusione. Solo al Vescouo appartiene ordinar i suoi sudditi, percio che s'un frate ordinato di Suddiacono fosse per suoi difetti cacciato fuori dell'Ordine, il Vescouo di dou' gli è suddito, lo può ordinare de gli altri ordini, cō standogli, che sia ordinato di Suddiacono nella Religione, & hauendo le parti necessarie. E'uero che nol potrebbe ordinare, se il delitto per ilquale fù mandato uia, portasse seco irregolarità, la cui dispensa è riseruata al Papa, saluo che se prima, che fosse mandato uia, essendo nella Religione, il suo prouinciale non hauesse dispensato seco, hauendo l'auttorità, come l'ha per ogni irregolarità riseruata alla Sede Apostolica, eccetto quella, che nasce dal l'homicidio uolōtario, mutilation di membro, ò bigamia, cosi risolue il [l] Nauarro, in un Consiglio. Dissi in principio di questa conclusione che al Vescouo solo appartiene ordinar i suoi sudditi, non negando, per questo che con la sua licenza, non li possano ordinare altri Vescoui, come si dirà appresso.

6 Terza conclusione. Ha d'hauer intentione il Vescouo di ordinare, & cosi fa molto male il Vescouo, & pecca grauemente, facendo ordini generali, si espressa, ò tacitamente

[b] Conc. Tri. sess. 23.
[c] Conc. Tri. sess. 23. c. 2. in principio.
[d] Cōc. Tri. sess. 23. c. 2. in princip.
[e] Cōcil. ubi sup. c. 4. & 5
[f] cap. 6.
[g] ca. cū contingat. de stat. & qualita. ordina.
[h] c. nul lū. 38. d. c. decernimus. 23. d. c. 1. de uoto li. 6.
[i] D. Th. in 4. d. 7. & ibi Soto q. uni ca. ar. 11. Nau. li. 5. cons. tit. de priuile. cons. 13.
[k] Cōc. Tri. ubi sup. c. 8. Idem in c. 12.
[l] Naua. li. 1. cōsi. ti. de ætat. & qual. ordina. cōsil. 9.

mente auanti di Dio, proponesse, che non è la sua intentione ordinar coloro, che per delitti occulti, fossero indegni, i quali egli non sa, perche i delitti occulti, non sono à conto suo castigargli, perche non è giudice del secreto, nè egli, è obligato à sapergli, poiche son secreti, & non li può prouare. Et dando gli ordini di questa maniera, hauendo la sopradditta intentione, è causa dei gran delitti, non restando i sopraditti ordinati nel foro interiore, per ilche non s'ha da presumere nel foro esteriore, che il Vescouo nõ hebbe intentione di ordinare quelli, c'haueuano simili difetti occulti, ancorche dicano la bugia, tacendogli. Ilche pare prouarse in [m] Iure, doue la Glosa, con la commune dice, che l'ordinato dal Vescouo, hauendogli prohibito sotto pena di scommunica latæ sententiæ, che non s'ordinasse, restò ordinato, ancorche incorse in irregularità. Nè osta, che qual si uoglia Vescouo, si presuma esser buono, & così s'ha da presumere, che non sia la sua intentione fauorire, ordinando colui, che essendo inhabile uenisse ad ordinarsi tacendo il suo difetto. Perche a questo rispondo, che non pecca, ordinandolo nel foro esteriore, nel qual foro solamente è giudice, per castigar il publico, & quel che si può prouar, & non per castigar i difetti, & inhabilità secrete, così dice [n] Nauarro. Da questo si raccoglie, che colui, che s'ordinò non hauendo la legitima età, dicendo la bugia al Vescouo, che li dimandò, se l'haueua, non costando altra cosa, resta ordinato, ancorche il Vescouo non uolesse ordinare coloro, c'hauessero simil difetto, perche ben' può uoler il Vescouo, che uno non si ordini & uoler che ordinandosi, di fatto, riceui il charattere, per gli grand'inconuenienti; che per non restar ordinato, ne possono seguire. Dissi non constando altra cosa, perche constando, che non uolse ordinarlo, nè hebbe tal intentione, non resterebbe ordinato nel foro interiore. Così risolue il medesimo [o] Nauarro.

[m] ca. 1. de eo q furtim ordines suscepit ubi glo. & Pan. & communis.

[n] Nau. li. 1. cõs. de tporib. ordinãdo rũ. cõs. 1

7 Quarta conclusione. Vno, che auanti del Cõcilio Tridentino hauess'ottenuto un Breue dal Papa, per pigliar la prima tonsura, & i quattro ordini minori, da qual si uoglia Vescouo, che uolesse, & doppo che s'ordinò di prima tonsura, si publicò il Concilio, confirmato da Sua Santità non può, per virtù del detto Rescritto ordinarsi da qual si uoglia Vescouo, ma bisogna ordinarsi dal suo proprio Vescouo Perche ancorche parlando regolarmẽte la nuoua constitutione non si estenda alla passata, questo manca, quando si tratta dell'effetto futuro, che nõ può esser ẽsza il passato, come dice una [p] Glosa & l'adduce Nauarro in molte parti della sua dottrina. Et è cosa certa, che l'ordinarsi doppo del Concilio con qualsiuoglia Vescouo, non può esser senza nuoua licenza di Sua Santità per essi, poiche la prima, per il detto Concilio è riuocata, & così ha bisogno di nuoua licenza di Sua Santità ò del suo Ordinario.

[o] Nau. ubi sup. cons. 6.

[p] Gl. in Cle. 2. uer. Veterus de uita, & honest. clerico. Nau. in c. si qñ. de rescrip. exceptio 21. ar. 4. Et li. 1. cõs. consil. 12.

8 Quinta conclusione. Non può il Vescouo ordinar alcuno fuori della sua Diocesi, sotto colore di qualsiuoglia priuilegio, senza espressa licenza dell'Ordinario della ditta diocesi, & in questo caso solamente può ordinare le persone sottoposte al Vescouo che concede la licenza, come ordina il [q] Concilio Tridentino. Et se senz'ella fosse alcuno ordinato, resti suspeso ipso facto dell'essecution, & essercitio del l'ordine riceuuto. Et nota, che per le per-

[q] Cõci. Tri. ses. 6. de reform. c. 5.

le persone soggette al Vescouo son' anco intesi i religiosi, che sono nel suo Vescouado, perche in quanto a questo di riceuere gli Ordini, sono sottoposti a lui, per ordinargli, ancorche senza le sue dimissorie possono andare per ordinarsi ad altri Vescouati, come si dirà appresso Ecnota, che [r] Leon X. nel Concilio Lateranense, ordinò, che i frati minori, non possano esser ordinati nelle loro Chiese, ò case, ò luoghi senon fosse del dioceiano, doue risieggono, ò con licenza dimandata con la debita riuerenza, al suo Vicario essend'egli assente, riuocando in ciò altri priuilegi concessi da Clemente IIII. & Sisto IIII.

[r] Habetur in cõpendio tit. ord. §. 7.

9 Sesta conclusione. Il Sacerdote, che ordinasse uno di ordine sacro, resta irregolare, perche l'ordinare è proprio Atto di Vescouo, & secondo i Canonisti il Vescouato, è ordine sacro distinto dal sacerdotio, & ancorche nõ sia distinto dall'ordine sacerdotale, come dicono i Theologi, basta l'ordine Episcopale aggiunto sopra l'ordine sacerdotale una dignità, & grado più alto, & habbia annessi misterij più alti, accio che diciamo, che il detto Sacerdote simplice ordinando alcuno resta irregolare, poiche usa il ministerio, per il qual non ha auttorità, come risolue [s] Soto. Et il medesimo s'ha da dire del Sacerdote, che cresimasse alcuno. E'uero che per commission del Papa potrebbono i Sacerdoti simplici ordinar di Suddiaconato, & diaconato, ma non del Sacerdotio, come risolue il medesimo [t] Soto, & Vittoria.

[s] Soto in 4. di. 24. q. 2. ar. 2. cõ cl. 2.

[t] Soto in 4. di. 25. q. 1. artic. 1. Vict. in sum. in sacr. ordinis. nu. 234.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto alle Dimissorie.
Cap. XIIII.

SOMMARIO.

Se possa vn clerico secolare esser ordinato in un Vescouato d'altri senza litere dimissorie. concl. 1. nu. 1.

Se gli Abbati, & gli altri Prelati essenti, & il capitolo Sede vacante, & quelli che succedono nella giurisditione del Vescouo morto possano conceder queste lettere dimissorie. concl. 2. nu. 2.

Se possa il Vescouo ratificar gli ordini che hauesse riceuuto un suo suddito senza lettere dimissorie. concl. 3. num. 3.

S'vno, c'ha licenza dal Papa per ordinarsi dal suo ordinario solamente extra tempora, si possa ordinar da qualsiuoglia Vescouo. conclusi. 4. nu. 4.

Se le litere dimissorie concesse da vn Vescouo spirano lui morto, concl. 5. nu. 5.

Se'l Vescouo scommunicato possa concedere dimissorie à i suoi sudditi, ibidem.

Se colui che ottenne dal Nuntio dimissorie per ordinarsi nella Sede uacante, portando testimonianza dell'ordinario della sua idoneità, pecca ordinandosi con la testimonianza del capitolo Sedeuacante. concl. 6. nu. 6.

Se il Vescouo che tenesse ordini nella diocesi d'altri, con licenza del Vescouo di essa, possa ordinare tutti coloro, che con dimissorie de'loro ordinarij uenissero ad ordinarsi, ancorche nelle dimissorie dicesse, che

si ordi-

si ordini, con qual si uoglia Vescono, che resedesse in sua propria diocesi. concl. 7. & 8 nu. 7. & 8.

Se basta la licenza de'i Prouinciali, acciò che s'ordinano i religiosi, ò se siano necessarie le dimissorie de gli ordinarij concl. 9. nu. 9.

Se ui sono alcuni casi, ne i quali alcuni si possano ordinare senza dimissorie del lor Vescouo. conclu. 10. nu. 10.

Se uno seruitore d'un' Abbate essente possa ordinarsi con le dimissorie del ditto Abbate. concl. 11. nu. 11.

Se quello che s'ordina senza dimissorie del suo ordinario, & fuora dei tempi, resta suspeso, & chi possa dispensare in questa suspensione. concl. 12. nu. 12.

Se quello, che s'ordinasse d'ordini minori senza dimissorie, resta suspeso. concl. 13. nu. 13.

Se sia regolare quello, che riceue ordini dal Vescouo, che rinunciò il suo Vescouato. concl. 14. nu. 14.

1 PRima conclusione. Nissun clerico secolare si può ordinar in Vescouati d'altri senza lettere dimissorie, & l'ordinato senz'esse resta sospeso ipso Iure, come ordinò Pio II. in un'estrauagante, la qual appresso si dichiarerà, & c'habbia obligo di portar dimissorie, è decretato nel [a] Concilio Tridentino. Per isplication del quale, si deue notare, che alcune uolte, se danno queste lettere, acciò che siano ordinati da tal Vescouo, & non d'altri, & in questo caso, non può esser d'altro ordinato, si suol concedere ancora, acciò che uno possa esser ordinato da qual si uoglia Vescouo, come nota [b] Rebusso. Si noti anco ra, che il Vescouo, che dà queste litte re dimissorie, è necessario, che dica in esse, la causa, perche non possa ordinar, questi, che sono suoi sudditi, come ordina il [c] Concilio Tridentino, confirmando in questo la legge antica.

2 Seconda conclusione. Il Vescouo solo può concedere queste lettere dimissorie a i clerici secolari, il che non è lecito all'Abbate, nè ad altri Prelati essenti sotto colore de' loro priuilegij, ò di consuetudine immemorabile, come diffinisce il Concilio [d] Tridentino, & si dichiara appresso. Ne è lecito questo al capitolo, essendo il Vescouato uacante. Ne è lecito a coloro, che succedono nella giurisdittione del Vescouo, essendo morto, & quei, che faranno il contrario restano ipso Iure suspesi, dall'officio, & beneficio. E uero, che il capitolo sede uacante, può concedere queste lettere dimissorie, essendo stato il Vescouato uacante un'anno. E quand'uno, per causa del benificio, c'hauesse ottenuto, ò fosse per ottenere, l'obligasse subito ordinarsi, come dice il Concilio. [e] Et s'hà da notar, che uacante la Sede Apostolica, non prohibisce il Concilio al sacro Collegio, che possa concedere frà l'anno della uacante, come auuertisce Maiolo. [f] Le dimissorie date auanti del fine del Concilio, frà l'anno della uacante, dal capitolo di qual si uoglia Chiesa cathedrale, uaglino, perche la constitutione, non si piglia, nè ha rispetto al passato, ma a quello, c'ha da uenire, come auuertisce Nauarro. [g] S'ha da notar ancora, che il capitolo uenendo il Vescouo, non può dar le dette dimissorie a coloro, de i luoghi, ne i quali hà il capitolo giurisdittione litigiosa, & uolontaria, come ottene per uia di lite il Vescouo di Salamanca, contra

a Conc. Tri. ses. 23. c. 14.

b Reb. in pra-

xi benif. de litteris demissorijs, nu. 3.

c Conc. Triden. ubi supra c. 1. de temporibus ordinādorum. lib. 6.

d Conc. Trideh. ubi supra c. 10

e Conc. Tri. ses. 7. de reformat. c. 10.

f Maiolus de irregularitate lib. 4. c. 5. nu. 5.

g Naua. li. 1. consil. de tē por. ordinans conf. 3

tra il capitolo della sua Chiesa l'anno 1581. & lo referisce [h] Henriquez.

h Henr. li. 10. de ordi. a. tom. ca. 22. in fi.

3 Terza conclusione. Può il Vescouo ratificar gli ordini, c'hauesse riceuuto un suddito, senza le sue lettere dimissorie. Questa conclusione è contra [i] Rebuffo, & si proua, perche il Vescouo può assoluere di qual si uoglia suspensione a Iure, non essendo riseruata alla Sede Apostolica, & la suspensione, nella quale incorrono quelli, che s'ordinano senza lettere dimissorie, nō è reseruata alla Sede Apostolica, & la ratification del Vescouo in questo caso, altro non è che hauer per ben fatto quello, che si fece in sua ingiuria, assoluendo dalle pene, che la legge pone a colui, che ciò fece. E così uediamo che il Concilio Tridentino suspende alcuni malamente ordinati, insino all'arbitrio dell'ordinario, ch'è finche l'ordinario approui la cosa fatta.

i Rebu. in prax. beneficiorum de formul. gratiarum dimissoriarum. nu. 9.

4 Quarta conclusione. Le lettere dimissorie concesse da un Vescouo ad un suo suddito per ordinarsi da qual si uoglia Vescouo, ancorche fosse fuori de i tempi, ordinato dalla ragion Canonica, se il Papa hauesse concesso, che si potesse ordinare extra tempora dal suo ordinario, seruono, perche per uirtù di esse, si potrà ordinare da qual si uoglia Vescouo, ancorche non fosse suo ordinario. Perche la dittion esclusiua, non isclude le cose simili, & simile è ordinarsi uno dal suo Vescouo, che riceuer gli ordini da un'altro con sua licenza, & in questo caso già tiene, quel che s'ha da ordinare licenza dal suo ordinario per ordinarsi da qual si uoglia Vescouo, come auuertisce [k] Nauarro. E di più se'l Papa aggiunse, che si potesse ordinare dal suo ordinario, solamente fù per non gli pregiudicar, & cōsentendo il suo Ordinario, che si possa ordinar da un'altro qual si uoglia Vescouo non gli si fà pregiudicio.

k Naua. li. conf. tit. de tēporib. ordin. conf. 34

5 Quinta conclusione. Le lettere dimissoriali concesse da un Vescouo, non ispirano, morendo egli, così tiene il [l] Cardinale, il qual seguono Rebuffo, & il Nauarro. E il medesmo s'ha da dire nelle dimissoriali concesse dalla Sede uacante, in caso, che le possa concedere, perche ancorche uenga nuouo Vescouo, non ispirano, nè finiscono ipso Iure, scommunicando colui c'hauesse le dette lettere dimissoriali per ordinarsi, come si raccoglie dalla [m] legge, & lo nota la Glosa. Perche in nissuna pena s'incorre ipso Iure, se non l'ammette la legge, come dice una Glosa [n] communemente riceuuta. Da questo ne segue, che quello essendo assoluto dalla scommunica, può usar dette dimissoriali, ma non essendo scommunicato, perche benche nō s'annullano per la scommunica maggiore, nondimeno il loro uso s'impedisce, si come s'impedisce l'uso di qual si uoglia communicatione, come auuertisce il [o] Nauarro. Il che procede ancorche i Vescoui concedessero le dette dimissoriali a coloro, che fossero scommunicati, dimandandole essi, come difende il proprio Nauarro. E nota, che il Vescouo scommunicato può dar licenza a i suoi sudditi, acciochè se ne uadino ad ordinare con altri Vescoui, perche questo atto, uale senza giurisdittione, & così ualerebbono le licenze, che desse per Cresimarsi d'altri Vescoui, & ualeranno l'approbationi, che desse, approuando i Confessori, & i Predicatori, come si raccoglie da quello, che adduce [p] Paludano, & Siluestro.

l Cardinalis in Clem. fin. q. 5. de elec. Rebuf. ubi supra nu. 40. Nauar. in c. placuit. n. 35. & n. ibi. de pœn. dist. 6.

m c. 1. & ibi Glo. de exceptio. li. 6. t. 1. de rescrip.

n Glos. in c. fin. de Iur. patron.

o Naua. lib. 5. cōsilio de sent. excōmu. conf. 28

p Palu. in 4. dis. 23. q. 2. artic. 2. nu. 26. Syluest. uer. Vnctio. 5. 4 ad fin.

6 Sesta conclusione. Quello, che dentro dell'anno della uacātia del

suo Vescouato ottenesse dimissoria li dal Nuntio per ordinarsi, con chi Vescouo egli uolesse, pigliando testimonio della sua sufficienza dal Prouisore. E riceuesse la prima tonsura, portando il detto, testimonio da un altro Vescouo, peccò ordinandosi con la testimonianza della Sede uacante, perche il [q] Concilio Tridentino ordina, che non possa uno ordinarsi per uirtù di qual si uoglia rescritto, se non porta lettere testimoniali dal suo ordinario, con le quali diano testimonio della sua buona uita, & costumi, & questo, non lo portò dal suo Ordinario. Negli ual dire, che quella testimonianza fosse dell'ordinario, poi ch'era del Prouisor, essendo la Sede uacante, perche dato, che sia testimonianza dell'ordinario in quanto a questo non è il Prouisor fra l'anno della uacante, & la mente del Nuntio fu guardar la mente del Concilio, che ordina, che niun riceua ordini senza il consenso del suo ordinario in quanto a gli Ordini. Nè osta, che il nuntio sapesse esser la Sede uacante, & con tutto ciò diede le sue dimissoriali, dicendo in esse, che s'ordinasse fra l'anno della Sede uacante, hauendo testimonianza dal Prouisor. Perche a questo rispondo, che il Nuntio, non potè derogare al Concilio Tridentino, come dice una [r] Glosa singulare, & communemente approbata, la cui mente è che'l detto Prouisore non possa dar la detta testimonianza, Sede uacante. E uero, che il detto ordinato nel foro della conscienza ha buonissima iscusa del suo peccato; poiche con buona fede s'ordinò con la testimonianza principalmente dandoglila un'huom dotto, & Curiale, del qual non poteua sulpettare l'ignoranza, & error, che commise in darla. Ma intendendo doppo questo errore, sarà molto bene di ricorrer al Vescouo nuouo, ò al Papa, dimandandogli con humiltà ratification dei i suoi ordini. E se oltre della prima tonsura, che riceuè, gli fosse stato data qualche pensione, ualse la collatione, perche ancorche habbia peccato in riceuer la prima tósura senza legitima testimonianza, non incorse perciò in alcuna censura. Oltre che l'estrauagante di Pio II. che suspende, gli ordinati senza dimissoriali, solamente include coloro, che s'ordinano d'ordine sacro, come si dirà appresso. Il sopradetto si raccoglie da quello, che adduce il [s] Nauarro in un consiglio.

[q] Conc. Trid. de reform. sess. 23. c. 8.

[r] Gios. in c. dilect. cũ similib. de prębendis.

[s] Naua. li. 1. cons. 18.

7 Settima conclusione. Tenendo un Vescouo ordini in diocese d'altri, con licenza del suo Vescouo, nó solamente può ordinar i sudditi al Vescouo di quella diocesi, che concesse la licenza, ma gli altri ancora d'altri Vescouati, che portassero lettere dimissoriali de' loro Vescoui, perche è cosa certa, che ogni giurisdittione, ancor che fosse contentiosa la può uno essercitare nella diocesi d'altri con licenza del suo giudice, & delle parti alle quali tocca, come tiene [t] Alessandro, Giasone, & Decio; Oltre che il [u] Concilio Tridẽtino, doue si dice, che nessun Vescouo possa ordinare alcuna persona nella diocesi d'altri senza licenza del proprio Vescouo di essa, solamente parla di coloro, che uolessero ordinare fuori della loro diocesi, per causa dei priuilegij, c'hauessero dalla Sede Apostolica, come prima del Concilio Tridentino ordinauano i Vescoui titolati doue uoleuano senza il consenso de i Vescoui di quei luoghi, hauendo di ciò priuilegio Apostolico. Perilche non si deue intendere il Concilio, in quello,

[t] Alex. Iaso. & Decius in l. fin. ff. de iurisdict. omnium iudicum. nu. 9.

[u] Conc. Tri. sess. 6. c. 5. de reform.

lo, ch'ordina nella diocesi d'altri con consenso del Vescouo d'essa il qual può ordinar tutti quelli, che venissero d'altri Vescouati con dimissoriali], acciò che riceuano gli Ordini da qual si uoglia Vescouo catholico. Perche in questo caso, a nissuno si fa pregiudicio, & nell'altro, non solamente si fa pregiudicio al Vescouo, ma anco alla Republica, ordinando persone insufficienti. nè osta il medesmo Cōcilio, che dice, che nè cō licenza del Vescouo, nella qual diocesi celebrasse gli Ordini, possa ordinare coloro, che non fossero loro sudditi, perche rispondo, concedendo, che nō gli possa ordinare con licenza sua, se non hanno dimissoriali a i loro Prelati. E così non nega il Concilio, che gli possa ordinar, hauendo le dette dimissoriali, come auuertisce il [z] Nauarro. Ilche si conferma con una dichiaratione dei Signori Cardinali, la qual adduco nella seguente conclusione.

z Naua. li. 1. consil. 11. de tempori b. ordinan. consi. 10

Ottaua conclusione. Quando nelle lettere dimissoriali si concedesse solamēte ad uno licenza d'ordinarsi da qual si uoglia Vescouo [catholico], che risidesse nella sua propria diocesi, non sogiungendo, ò d'altro, che in essa tenesse ordinationi, non può uno per uirtù delle dette littere, ordinarsi in certa diocesi da un Vescouo, che iui tenesse ordinationi con licenza del Vescouo di essa, & ordinandosi restarà suspeso dell'essecution de gli ordi, fin'al beneplacito del suo Prelato, conforme il Concilio [y] Tridentino. Questa conclusion tiene Gutierrez, la qual proua con molte buone ragione confirmandola con una dichiaratione de i Signori Cardinali della Riforma, ch'è la seguente. [Episcopus in alterius Diœcesis de licentia ordinarij loci non potest ordinare personas, quæ non sunt subiectæ illi ordinario, nisi habeant dimissorias generales a suis ordinarijs.]

y Conc. Tri. sess. 3. c. 8. de reform. Gutier. in qq. can. ca. 26. p. 24 col. 1.

Nona conclusione. I Prouinciali possono dar le lettere dimissorie a i loro religiosi, perche in quanto a questo sono i loro ordinarij, & ueramente hanno giurisditton ordinaria, come dice la [z] legge. E hanno (poiche son'essenti dalla giurisditione Episcopale) giurisdittione quasi Episcopale sopra i loro sudditi, come dice una Glosa [a] communemente approbata. Questa conclusion'è di [b] Nauarro, la qual proua, cauandola dal Conc[i]lio Tridentino, che prohibisce a gli Abbati, & a gli altri Prelati essenti, che nō possano dar lettere dimissoriali a i Clerici secolari. E s'hauesse il Concilio uoluto prohibire il dargli lettere dimissoriali a i Clerici religiosi loro sudditi, l'hauerebbe chiaramente detto, poiche era consuetudine sua molto ordinaria darle, & così s'è usato sempre, doppo il Concilio Tridentino, & la consuetudine è buon interprete della legge. E per leuar scropuli Gregor. XIII. lo concesse alla Cōpagnia del Giesù l'anno 1584. del qual priuilegio godono per uia di communicatione gli altri Ordini, se per qualche priuilegio godessero de gl'Indulti di questa Sacra Religione così riferisce [c] Henriquez, & al presente l'ha concesso Clemente VIII. a i religiosi padri dell'ordine di San Bernardo, essēndosi prima uisto molto bene nella congregation de i Cardinali della Riforma s'era contra il Concilio Tridentino, i quali risolserono, che non era contra di esso. Della qual risolutione, & consiglio fa sua Santità mentione nel detto breue.

z c. cum ab ecclesiarū prelatis de offic. ordin. a Glos. in Cle. 1. uer. proprii de reb. eccl. nō alienas dis. b Naua. li. 1. consiliorū ti. de tēpor. ordin. cōsilio 11. Concil. Tri. sess. 23. c. 10.

c Henr. q. 2. to. li. 10. de ordin. cap. 23. nu. 4.

Decima conclusione. In tre casi soli può uno esser ordinato da un

Vescouo

Vescouo senza dimissoriali del proprio. Il primo quando il proprio fosse suspeso, per hauer ordinato altri, che i suoi sudditi, & questa suspensione l'ha da prouar colui, che si vuol ordinare con la testimonianza del Metropolitano. Il secondo caso è, quando un Vescouo ordinasse uno, che non fosse suo suddito, confidando, che il suo proprio Vescouo l'hauerà per bene, & così di fatto doppo lo ratifica, come tiene Maiolo, [d] il qual segue Salzedo, contra alcuni. Il terzo quand'uno stesse tre anni con qualche Vescouo, perche all'hora lo può ordinare, se subito gli desse un beneficio Ecclesiastico come termina il Concilio [e] Tridentino. Il che solamente ha luogo, come consta dalla mente del Concilio, in quei seruitori, che attualmente stiano co i Vescoui, & gli seruino di presente, perche se fossero assenti in parte lontane seruendo i detti Vescoui, ancorche in quelle hauessero il loro salario, & prouisione, non possono esser ordinati, senza lettere dimissoriali, perche non possono saper i Vescoui, a i quali seruono, i loro costumi, & acciòche gli conoscano, si son lor dati tre anni, come auuertisce [f] Salzedo. Il qual nota, che i Vescoui titolati non possono ordinar i loro seruitori (ancorche fossero de gli ordini minori) senza licẽza de i loro proprij Vescoui, & ordinandogli, restano suspesi per un'anno dell'essercitio Pontificale, & gli ordinati restano suspesi dell'essecution de gli Ordini fin'al beneplacito del suo Vescouo, come si dice nel medesmo Concilio. Circa di questo Decreto s'ha da notare, & primo che se il Vescouo non desse beneficio al suo seruitore, nol può ordinare, ancorche fosse della prima tonsura, come auuertisce il [g] Nauarro in un consiglio. Il secondo che il Vescouo, che ordinasse questo suo seruitore, conforme alla potestà, che gli dà il Concilio, non potrebbe dispensar seco ne gli Interstitij, come dice il proprio [h] Nauarro. Nè lo potrebbe habilitar essendo illegitimo, perche questa facoltà del Concilio è priuilegio, che non si estende fuor della persona, & caso nel qual parla. Nè osta, che già che gli conceda il Concilio, che lo possa ordinare, pare concedergli quello, senza ilquale nol può fare, perche a questo rispódo, che questo s'intende, quando non si potesse ottener da un'altro, & quand'una cosa non si possa separar da un'altra; Ma la potestà di ordinar, & la potestà di legitimare, si possono dissunire, perche il Vescouo del qual è seruitore, il può ordinare, & il Vescouo dalla cui diocesi fosse, il può ligitimare, come dice il [i] Nauarro.

d Maiolus de irregu. lib. 4. c. 2. nu. 7. Salz. in pract. c. 26. p. 95. col. 1.

e Conc. Tri. sess. 23. c. 9.

f Salz. ubi supra.

g Naua. li. 1. consil. ti. de tempori b. ordinandorum consil. 23

h Naua. ubi supra consil. 26.

i Naua. lib. 1. de tempori b. ordinandorum consil. 17

11 Vndecima conclusione. Vn'Abbate essente, c'hauesse dato lettere dimissoriali ad un suo seruidore, per ordinarsi d'ordine sacro, incorse nella suspension d'un'anno, perche il Concilio Tridentino gli concede che le possa dare solamente a i loro sudditi regolari, & quest'era secolare, & s'hauesse celebrato, & nõ s'hauesse astenuto a diuinis, essendo suspesso, restò irregolare, & l'ordinato è in obligo restituir i frutti del suo beneficio, che gli auanzano, doppo la sua sustentatione, la qual restitutione, s'ha da fare alla Chiesa, come risolue [k] Nauarro.

12 Duodecima conclusione. La suspensione, nella qual uno cadesse per riceuer gli ordini sacri da un Vescouo senza lettere dimissoriali, ò fuor de' tempi segnalati, resta all'arbitrio dell'ordinario ilqual la può leuare, quando gli piace, come termina il [l] Concilio Tridentino. Il qual

k Naua. ubi supra consil. 13.

l Conc. Tri. sess. 23. cap. 16. nu. 8.

lo, ch'ordina nella diocesi d'altri con consenso del Vescouo d'essa il qual può ordinar tutti quelli, che venissero d'altri Vescouati con dimissoriali], acciò che riceuano gli Ordini da qual si uoglia Vescouo catholico. Perche in questo caso, a nissuno si fa pregiudicio, & nell'altro, non solamente si fà pregiudicio al Vescouo, ma anco al la Republica, ordinando persone insufficienti. nè osta il medesmo Cócilio, che dice, che nè có licenza del Vescouo, nella qual diocesi celebrasse gli Ordini, possa ordinare coloro, che non fossero loro sudditi, per che rispondo, concedendo, che nó gli possa ordinare con licenza sua, se non hanno dimissoriali a i loro Prelati. E così non nega il Concilio, che gli possa ordinar, hauendo le dette dimissoriali, come auuertisce il [x] Nauarro. Il che si conferma con una dichiaratione dei Signori Cardinali, la qual adduco nella seguente conclusione.

x Naua. li. 1. con sil. 11. de tempo-rib. ordinan. consi. 20

Ottaua conclusione. Quando nelle lettere dimissoriali si concedesse solaméte ad uno licenza d'ordinarsi da qual si uoglia Vescouo catholico, che risidesse nella sua propria diocesi, non sogiungendo, ò d'altro, che in essa tenesse ordinationi, non può uno per uirtù delle dette littere, ordinarsi in certa diocesi da un Vescouo, che iui tenesse ordinationi con licenza del Vescouo di essa, & ordinandosi restarà suspeso dell'essecution de gli ordi, fin'al beneplacito del suo Prelato, conforme il Concilio [y] Tridentino. Questa conclusion tiene Gutierrez, la qual proua con molte buone ragione confirmandola con una dichiaratation de i Signori Cardinali della Riforma, ch'è la seguente. [Episcopus in alterius Diocecesis de licentia ordinarij loci non potest ordinare personas, quæ non sunt subiectæ illi ordinario, nisi habeant dimissorias generales a suis ordinarijs.]

y Conc. Tri. ses. 3. c. 8. de reform. Gutier. in qq. can. ca. 26. p. 24 col. 1.

Nona conclusione. I Prouinciali possono dar le lettere dimissorie a i loro religiosi, perche in quanto a questo sono i loro ordinarij, & ueramente hanno giurisditton ordinaria, come dice la [z] legge. E hanno (poiche son essenti dalla giurisdittione Episcopale) giurisdittione quasi Episcopale sopra i loro sudditi, come dice una Glosa [a] communemente approbata. Questa conclusion'è di [b] Nauarro, la qual proua, cauandola dal Concilio Tridentino, che prohibisce a gli Abbati, & a gli altri Prelati essenti, che nó possano dar lettere dimissoriali a i Clerici secolari. E s'hauesse il Concilio uoluto prohibire il dargli lettere dimissoriali a i Clerici religiosi loro sudditi, l'hauerebbe chiaramente detto, poiche era consuetudine sua molto ordinaria darle, & così s'è usato sempre, doppo il Concilio Tridentino, & la consuetudine è buon interprete della legge. E per leuar scropuli Gregor. XIII. lo concesse alla Cópagnia del Giesù l'anno 1584. del qual priuilegio godono per uia di communicatione gli altri Ordini, se per qualche priuilegio godessero de gl'Indulti di questa Sacra Religione così risferisce [c] Henriquez, & al presente l'ha concesso Clemente VIII. a i religiosi padri dell'ordine di San Bernardo, essendosi prima uisto molto bene nella congregation dei Cardinali della Riforma s'era contra il Concilio Tridentino, i quali risolsero, che non era contra di esso. Della qual risolutione, & consiglio fà sua Santità mentione nel detto breue.

z c. cum ab ecclesiarũ prælatis de offic. ordin.
a Glos. in Cle. 1. uer. proprii de reb. eccl. nó alienan dis.
b Naua. li. 1. con siliorũ ti. de tẽ por. or-din. cō-silio 21. Concil. Tri. ses. 23. c. 10.
c Henr. q. 2. 10. li. 10. de ordin. cap. 23. nu. 4.

Decima conclusione. In tre casi soli può uno esser ordinato da un

Vescouo senza dimissoriali del proprio. Il primo quando il proprio fosse suspeso, per hauer ordinato altri, che i suoi sudditi, & questa suspensione l'ha da prouar colui, che si vuol ordinare con la testimonianza del Metropolitano. Il secondo caso è, quando un Vescouo ordinasse uno, che non fosse suo suddito, confidando, che il suo proprio Vescouo l'hauerà per bene, & così di fatto doppo lo ratifica, come tiene Maiolo, [d] il qual segue Salzedo, contra alcuni. Il terzo quand'uno stesse tre anni con qualche Vescouo, perche all'hora lo può ordinare, se subito gli desse un beneficio Ecclesiastico come termina il Concilio [e] Tridentino. Ilche solamente ha luogo, come consta dalla mête del Concilio, in quei seruitori, che attualmente stiano co i Vescoui, & gli seruino di presente, perche se fossero assenti in parte lontane seruendo i detti Vescoui, ancorche in quelle hauessero il loro salario, & prouisione, non possono esser ordinati, senza lettere dimissoriali, perche non possono saper i Vescoui, a i quali seruono, i loro costumi, & accioche gli conoscano, si son lor dati tre anni, come auuertisce [f] Salzedo. Il qual nota, che i Vescoui titolati non possono ordinar i loro seruitori (ancorche fossero de gli ordini minori) senza licêza de i loro proprij Vescoui, & ordinandogli, restano suspesi per un'anno dell'essercitio Pontificale, & gli ordinati restano suspesi dell'essecution de gli Ordini fin'al beneplacito del suo Vescouo, come si dice nel medesimo Concilio. Circa di questo Decreto s'ha da notare, & primo che se il Vescouo non desse beneficio al suo seruitore, nol può ordinare, ancorche fosse della prima tonsura, come auuertisce il [g] Nauarro in un consiglio. Il secondo che il Vescouo, che ordinasse questo suo seruitore, conforme alla potestà, che gli dà il Concilio, non potrebbe dispensar seco ne gli Interstitij, come dice il proprio [h] Nauarro. Nè lo potrebbe habilitar essendo illegitimo, perche questa facoltà del Concilio è priuilegio, che non si estende fuor della persona, & caso nel qual parla. Nè osta, che già che gli conceda il Concilio, che lo possa ordinare, pare concedergli quello, senza ilquale nol può fare, perche a questo rispôdo, che questo s'intende, quando non si potesse ottener da un'altro, & quand'una cosa non si possa separar da un'altra; Ma la potestà di ordinar, & la potestà di legitimare, si possono disunire, perche il Vescouo del qual è seruitore, il può ordinare, & il Vescouo dalla cui diocesi fosse, il può ligitimare, come dice il [i] Nauarro.

11 Vndecima conclusione. Vn'Abbate essente, c'hauesse dato lettere dimissoriali ad un suo seruidore, per ordinarsi d'ordine sacro, incorse nella suspension d'un'anno, perche il Concilio Tridentino gli concede che le possa dare solamente a i loro sudditi regolari, & quest'era secolare, & s'hauesse celebrato, & nô s'hauesse astenuto a diuinis, essendo suspesso, restò irregolare, & l'ordinato è in obligo restituir i frutti del suo beneficio, che gli auanzano, doppo la sua sustentatione, la qual restitutione, s'ha da fare alla Chiesa, come risolue [k] Nauarro.

12 Duodecima conclusione. La suspensione, nella qual uno cadesse per riceuer gli ordini sacri da un Vescouo senza lettere dimissoriali, ò fuor de' tempi segnalati, resta all'arbitrio dell'ordinario ilqual la può leuare, quando gli piace, come termina il [l] Concilio Tridentino. Il qual

[d] Maiolus de irregu. lib. 4. c. 2. nu. 7. Salz. in pract. c. 26. p. 95. col. 1.

[e] Conc. Tri. sess. 23. c. 9.

[f] Salz. ubi supra.

[g] Naua. li. 1. consil. ti. de temporib. ordinandorum consil. 23

[h] Naua. ubi supra consil. 26.

[i] Naua. lib. 1. de temporib. ordinandorum consil. 17

[k] Naua. ubi supra consil. 13.

[l] Conc. Tri. sess. 23. cap. 16. nu. 8.

qual Concilio, in quanto questo particolare modera l'estrauagante di Pio II. che diceua, che l'ordinato senza dimissoriali, ipso iure, fosse suspeso, come nota [m] Gutierez. Il qual auuertisce, che se prima, che il Vescouo leui la detta sospensione, l'ordinato ministrasse nell'ordine riceuuto, resta irregolare, & ancorche non amministrasse, se il Vescouo quando l'ordina prohibisse sotto pena di scommunica, che nissun s'ordini, che non sia approuato, & habbia le sue lettere dimissorie, ordinandosi, non potrà ascendere ad altro ordine maggiore, senza dispensa del Sommo Pontefice, come adducono doppo molti [n] Maiolo, & Gregorio Lopez. Et essendo il delitto occulto, & non messo nel foro esteriore, può il Vescouo dispensare, in questo caso, ma non i Confessori in uirtù della Cruciata, perche tali, non possono assoluere della suspensione de' promossi malamente a gli ordini sacri, poiche al Commissario generale della Crociata ancora, questa facoltà gli è negata, come costa per la sua potestà.

m Gutier. in qq. can. cap. 26. nu. 24.

n Maiolus de irregu. c. 8. Greg. in l. 18. ti. 6. p. 1. Conci. Tri. ses. 24. c. 7.

13 Decimaterza conclusione. Non resta suspeso un secolare, che senza lettere dimissoriali s'ordinasse, in Italia da qualche Vescouo forastiero, de gli ordini minori, & riceuesse in essa un beneficio, cosi tiene l'Arcidiacono, [o] Monaco, & Ancarano, i quali segue Rebuffo, perche quello, che senza lettere dimissoriali s'ordinasse d'ordini minori, non resta suspeso ipso Iure, come resta quello, che s'ordina d'ordine sacro, è uero, che potria esser suspeso dal suo Vescouo, però conuiene, che procuri, che il Vescouo habbia per rato i suoi ordini, & ottenendo questo, non solo resterà habile per riceuer gli altri ordini, ma per riceuer ancora, altri beneficij. E per magior riuerenza, se l'altro Vescouo gli hauesse dato il beneficio, potrebbe ritornar da esso, & dimandargli nuoua collatione di quello, attento che il suo ordinario l'habilitò per tenerlo.

o Arch. Monac. & Anchar. in ca. 1. de temp. ord. Rebuff. in praxi. de cler. ad ali. ordines mal. pmot. n. 3.

14 Decima quarta conclusione. Resta irregolare quello, che (ancorche fosse cō liceza del suo Vescouo) riceuesse ordini sacri dal Vescouo c'hauesse renuntiato il Vescouato, in quanto al luogo, & alla dignità, & ancorche nol renuntiasse se non in quanto al luogo, resta irregolare, se s'ordinasse senza del suo Vescouo ma se con liceza, non restera irregolare. Dissi ordini sacri, pche ordinādosi d'ordini minori, non resterebbe, come si raccoglie dalla [p] ragione. E in questa irregolarità per la ragion commune potrebbe dispensare il Vescouo, pur che non si sia contratta aposta, ò per ignoranza crassa, ò supina: è uero, che al presente, doppo il Concilio potrà il Vescouo dispensare con questi, ancor che hauessero riceuuto i detti ordini, sapendo, che il Vescouo hauesse renuntiato, se il delitto, uero occulto, & non dedutto, nel foro esteriore. E auuertiscasi, che quel Vescouo, si direbbe, hauer renuntiato il suo Vescouato, in quanto al luogo, & dignità, c'hauesse renuntiato solamente la ragione c'haueua d'ordinare i suoi sudditi, ma ancora quelli, che uenissero ad ordinarsi con le dimissoriali, de' loro Vescoui, come si raccoglie da i Dottori. E quando renuntiassero simplicemente, pare, che renuncino il luogo, & l'ordine Episcopale, come dicono i [q] Dottori.

p c. 1. de ord. ab episcopo qui renuntiauit.

q Doctores. in d. c. 1.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto al Titolo di patrimonio, & beneficio. Cap. XV.

SOMMARIO.

Se i secolari, che s'ordinano senza titolo di patrimonio, restino suspesi. concl. 1. nu. 1.

S'è necessario, che siano liberi de' debiti. conc. 2. nu. 2.

Se quello, che s'ordinasse senza titolo sufficiente, dicendo che l'ha, resta suspeso. concl. 3. nu. 3.

Se resta suspeso quel Clerico, che dopò ordinato, uendesse il patrimonio, col cui titolo s'ordinò. concl. 4. numero 4.

Se resta suspeso quello, che s'ordinò con titolo di patrimonio, facendo patto prima, che s'ordinasse, che dopò ordinato, non dimandarebbe cosa alcuna. concl. 5. nu. 5.

Se basta al presente, doppo il Concilio Tridentino, il titolo di patrimonio per ordinarsi. concl. 6. nu. 6.

Se resta obligato a restituire mille ducati colui, che gli riceuè prestati, per ordinarsi, dicendo al Vescouo, che gli erano stati donati. concl. 7. num. 7.

Se quel che il padre dà al figliuolo in titolo di patrimonio, per ordinarsi, si deue mettere a conto della sua legitima. concl. 8. nu 8.

Che beneficio è necessario per ordinarsi uno, con titolo di benificio, & s'è necessario hauer di esso, pacifica possessione. conclu. 9. & 10. numero 9. & 10.

Se quel che s'ordinò con buona fede con titolo di beneficio Ecclesiastico del qual non haueua possessione per impedirglilo inginstamente un giudice, incorse in alcuna censura. conclu. 11. nu. 11.

Se vale la renuntia del beneficio con reserua di cento ducati di pensione, non hauendo il renuntiante altra cosa con che sostentarsi, ne facendo mentione, nella rinuntia, che s'ordinò a titolo di esso beneficio. concl. 12. nu. 12.

Se il titolo di patrimonio, ò di benefficio ha d'esser perpetuo. concl. 13. num. 13.

S'uno si possa ordinare a titolo d'una cappellanaria. concl. 14. nu. 14.

S'uno collegiale de' collegiali maggiori di Salamanca, ò d'Alcala, ò altri simili Collegi, essendo graduato, & Dotto si possa ordinare senza titolo di patrimonio. concl. 15. numero 15.

S'un per ordinarsi de gli ordini minori habbia bisogno di patrimonio, ò beneficio. concl. 16. nu. 16.

1 Prima conclusione. Non si posono ordinare i Clerici secolari senza titolo di patrimonio, & ordinandosi, restano suspesi, & celebrando incorrono in irregolarità, come terminò il [a] Concilio Calcidonense, & quel di Trento, & lo dicono [b] Maiolo, Nauarro, & Medina. Dissi Clerici secolari, perche i Regolari professi in alcuna Religione approbata, non hanno bisogno di titolo di patrimonio, come ordinò Pio V. in una sua Constitutione, che publicò l'anno 1568. nella qual dice, che i Clerici secolari ordinandosi auanti della professione solenne in alcuna Religione senza titolo di patrimonio, restino suspesi, & celebrando, & amministrando

a habetur in c. nemine dist. 7. Conci. Tri. sess. 21. c. 2.
b Maio. de irregul. lib. 4. c. 19. in prin. Nauar. in Man. c. 27. n. 158. Med. in sum. fo. 49.

do i loro ordini, restino irregolari. S'ha nondimeno d'auuertire, che questa Constitutione, non comprende i religiosi della Compagnia del Giesù, i quali dopò d'hauer fatto i tre uoti simplici, prima della profession solenne, possano senza titolo di patrimonio ordinarsi con licenza del loro Proposito generale, di tutti gli ordini sacri, & anco del presbiterato, come côcesse Gregorio XIII. alla detta Religione, l'ultimo di Febraro dell'anno 1573. primo anno del suo Pontificato, la qual concession [e] referisce Salzedo.

[e] Salz. in prac. crim. 1.

2 Seconda conclusione. Quel che dopò hauer riceuuto il patrimonio per ordinarsi d'ordine sacro, s'obligasse ad uno, che gli diede questo patrimonio, di dargli certa quâtità, ordinandosi con titolo di questo patrimonio, non incorre in suspensione, perche costui non fece la promessa auanti d'esser ordinato, & hauer riceuuto il patrimonio, ma doppo hauerlo riceuuto senza condition alcuna, & all'hora fece l'obligo di dar la detta quantità, & conforme la mente del [d] Concilio Tridentino non se gli poteua dimandare questo patrimonio, prima d'esser ordinato, poiche per ordinarsi, gli fù assignato. Nè doppo esser ordinato, se gli può dimandar cosa alcuna, perche non lo potè alienarlo, renuntiar, ò uendere, saluo che s'hauesse ottenuto qualche beneficio Ecclesiastico, ò altra cosa equiualente, con che sustentarsi, così risolue [e] Nauarro.

[d] Conc. Tri. sess. 21. ca. 2. de ref.

[e] Naua. li. 1. consil. ti. de tempo. ordin. consil. 13

3 Terza conclusione. Vno c'hauesse detto, c'haueua titolo sufficiente, non l'hauendo notabilmente, ingiustamente s'ordina, & così incorre nella suspensione, che uuol la legge, contra coloro, che senza titolo s'ordinano; Il che si proua, perche la legge ricerca, che quello, che s'ha da ordinare, habbia patrimonio sufficiente, con che commodamente si possa sustentare. E di più, si come, si ricerca per essenza del matrimonio, un consenso de i contrahenti, non simplice, ma qualificato, libero, & uolontario, auanti il Parocco, & testimonij, così quando la ragion uuol, che colui, che s'ha da ordinar habbia patrimonio, non parla del patrimonio, simplicemente, ma qualificato, bastante per sustentarsi uno. E all'hora sarà notabilmente manco, quando essendo sufficienti cinquecento ducati se ne leuasse ducento, come si raccoglie da quello, che adduce [f] Nauarro, & così esplica Pio V. in una constitutione.

[f] Naua. ubi sup. consil. 17

4 Quarta conclusione. Il Clerico può doppo ordinato uendere il patrimonio, col cui titolo si fosse ordinato, come risolue doppo altri Couarrunias, [g] ma deue esser con licenza del Vescouo; Perche il Concilio Tridentino [h] ordinò, che il patrimonio de i Clerici, col qual s'ordinarono, non possa esser uenduto, nè estinto, nè in alcun modo alienato, senza licenza dell'Ordinario, fin c'habbiano alcun beneficio sufficiente, ò altra cosa equiualente. Circa del qual Decreto s'ha da notar, che quel che alienò, lasciò, ò estinse il detto patrimonio, non hauêdo sufficiente beneficio, & senza licenza del Vescouo non resta ipso facto suspenso, perche il Concilio Tridentino, non mette questa pena, poiche solamente dice, che l'ha da castigare l'ordinario con pena arbitraria, come auuertisce [i] Nauarro, Gutierrez, & Salzedo: il qual riproua Medina, che tiene il detto clerico, restar suspeso, & celebrando, irregolare. Nè osta il Concilio Tridentino, che rinoua le pene anti-

[g] Coua. in cap. Rainal. §. 2. nu. 7. de testam. & li. 1. Variarû. c. 4. nu. 4.

[h] Conc. Tri. sess. 21. c. 2. de ref.

[i] Naua. in Man. c. 27. n. 158. Gutier. libro 1. pract. q. 65. n. 11. Salz. in pract. c. 18. Med. in sum.

k Naua. li.1.con fi.11.de tempo. ord. cõ fil. 14.c. neminẽ & c.sanctorum dist.7.

l c. cum secũdũ de præstit.

m Nau. li.1.cõs. ti.de cõ sti. cõs. 1.q.16.

n Nau. d.c. 27. nu.158.

o Con. ubisup.

p Nau. li.1.cõs. de tem por. or. cons.13

antiche de i Canoni, perche [k] Nauarro in un consiglio, risponde al Concilio. Dicendo, che parla d'altre pene. Per esplication delche s'ha da notare, che anticamente, quel che s'ordinaua ingannando il Vescouo, dicendo, c'haueua titolo sufficiente, restaua suspeso, ordinandosi. Anticamente da [l] Innocentio III. fù ordinato ancora, che il Vescouo, che alle uolte ordinasse alcuno senza titolo di patrimonio, hauesse obligo di sustentarlo, ma non sapendolo, non fosse a questo obligato, come risolue [m] Nauarro. Queste son dunque le pene antiche, che rinoua il sacro Concilio Tridentino.

5 Quinta conclusione. In caso, che uno, che fosse ordinato con titolo di patrimonio, hauesse fatto patto, auanti che s'ordinasse, che doppo ordinato, non dimanderia il patrimonio, che gli fosse stato promesso, & che restituirebbe quello, che gli fu consignato, resta suspeso, perche il tal, senz'alcun dubbio, s'ordina senza titolo, così dicono, & tiene [n] Nauarro. Ma quest'opinione, in quanto alla sua ultima parte, non par'esser vera, ciò è, che tal resti suspeso, promettendo di restituir quello, che gli fù consignato, hauendolo così promesso, perche questi non è obligato a ristituirlo, ancorche l'habbia promesso come dice il [o] Concilio Tridentino, & sarebbe tanto, come che non l'hauesse promesso, talche non resta obligato. Così tiene [p] Nauarro in un Consiglio.

6 Sesta conclusione. Ancorche secondo i Canoni antichi bastaua qualsiuoglia titolo di benificio Ecclesiastico, ò titolo di patrimonio secolare, per ordinarsi uno, al presente doppo il Concilio è necessario, che il titolo sia beneficio Ecclesiastico sufficiente per sustentatione dell'ordinato, & non basta titolo di pensione, ò patrimonio secolare, Saluo che se il Vescouo giudicasse, che quello, che si volesse ordinare fosse necessario, & utile alle loro Chiese. Così tiene [q] Nauarro, dicendo, che uide in Valladolid l'Ordinario di Palentia non uoler ordinar'uno, c'haueua tre mila ducati di patrimonio secolare.

7 Settima conclusione. Vno, che riceuesse mille ducati prestati per presentargli al Vescouo p patrimonio, dicendo, che gli fossero stati donati, acciò che con essi, fosse ordinato a titolo di patrimonio, essendo bugia, perche solamente gli furono prestati, è in obligo à restituirgli al vero patrone di essi, che fece la donation finta, essendo imprestito. Perche ancorche, nel foro esteriore prouandosi questa fintione, con ragion sarebbe priuato d'essi, ma nel foro della conscienza, considerato, che il signore non gli fece donation d'essi, nè passò in esso il dominio d'essi, ma solamente gli prestò, ha obligo di restituirgli. Così tiene Frat'Aluige [r] Lopez, seguendo il Cordoua, laqual'opinione mi pare buona; Nè contra di essa osta il [s] Concilio Tridentino, che dice che colui, che s'ordina à titolo di patrimonio, nol possa alienare, nè dare, nè lassare senza licenza del Vescouo. Et così pare, che questo non possa ristituir questo patrimonio, perche il Concilio parla, quando il patrimonio passasse nel dominio di quel, che s'ordina, ma quando non fosse passato, ha obligo di ristituire, come accade in questo caso.

8 Ottaua conclusione. Quello, che il padre desse, ò donasse al figliuolo, accioche con quello, s'ordinasse d'ordin sacro à titolo di patrimo-

q Nau. ybi sup. cons.14.

r Lupus in instr. negoc. c.45.

s Conc. Tri. ses. 21.c.2. de reforma.

trimonio, si deue dare al figliuolo nella sua legitima, perche come per sua natura sia vendibile si deue mettere nella sua legitima, così tengo no[t] Couaruuias, & altri, che allega Salcedo, contra Tello Hernandez. Laqual conclusione procede quando il padre che fece questa donatione per l'effetto sopraditto nõ migliorasse espressamente il figliuolo nel tal patrimonio, & non si vedesse hauer hauuto uolontà di migliorarlo in esso, perche in questo caso, deue la sua uolontà essere compita, nè tal miglioramento fatto per effetto, che il figliuolo s'ordinasse con esso, potria doppo ordinato esser riuocato da suo p[ad]re, come doppo Couaruuias, & altri tiene [u] Salzedo, & Tello. Et le spese c'hauesse suo padre fatte, acciò che il figliuolo ottenesse alcun beneficio; non si mettono nella legitima, perche il beneficio è come peculio quasi castrense, conforme la commune, che risolue [x] Ayora. Il che procede ancora, ancorche le spese fossero state fatte per litigare il Benificio per hauer, & portar le Bolle, come dice [y] Gutierrez, seguendo in questo la commune, ancorche Ayora in quest'ultimo non l'ammette.

t Coua. in c. Ra in aldus §. 2. n. 7. de test. Sal. vbi sup. ca. 18. n. 57

u Salz. vbi sup. Tellus li. 13. Tacui. co. 2. n. 82. x Ayor. in trac. partitionib. 2. p. c. 18. y Gutie. lib. 2. Pract. q. 69. n. 11

9 Nona conclusione. Vno, che non hauesse patrimonio, hauesse nondimeno un beneficio Ecclesiastico sufficiente per mantenere, può ordinarsi, com'è diffinito nel Concilio Tridentino. Et qual sia beneficio sufficiente, si lascia al giudicio dell'Ordinario, ilqual ha da uedere la conditione, & qualità di colui, che si vuol ordinare, perche il beneficio, che bastasse per sustentatione d'un Clerico di bassa sorte, non basterebbe per sustentatione d'un nobile, ò gran letterato, come dice Salzedo contra il [z] Nauarro; Ilqual tiene, che basti un beneficio tenue, & picciolo, acciò che uno, senza patrimonio si possa ordinare; Laqual opinione di Salzedo mi pare buona, considerando l'intentione del Concilio, & che risponde sufficientemente a gli argomenti, & ragioni del Nauarro.

z Salz. vbi sup. Nau. de or. c. 21. nu. 11.

10 Decima conclusione. Acciò che vno, senza titolo di patrimonio, con titolo di benificio Ecclesiastico si possa ordinare, è necessario c'habbia del Beneficio pacifica possessione, Così tiene Salzedo, prouando quello del Concilio Tridentino, che dice che nissun Clerico seculare, ancorche sia, in ogni altra cosa, idoneo, s'ordini, senon consta primo, hauer tal possession pacifica d'alcun benificio Ecclesiastico. Et come il Concilio Tridentino vuol c'habbia pacifica possessione, chiaramente si raccoglie, che non basta, che sia chiamato, ò nominato, ma è necessario che sia fatta la collatione, perche senza la collatione, non può uno hauer pacifica possessione di esso come dice la [a] legge. Questo uisto, non deu'esser seguita l'opinion contraria d'una [b] Glosa, laqual tiene Maiolo, dicendo, che per titolo di beneficio non solamente s'intende, quel che s'ha di presente, ma quello che si spera hauer'ancora, & così basta, secondo questa Glosa, per ordinarsi vno d'ordine sacro, che sia chiamato, ò nominato ad alcun beneficio Ecclesiastico.

a Regu. benificiũ. de reg. iur. in 6. b gl. in c. ofins. 65. dist. Maio. l. 4. de irreg. c. 15. n. 3.

11 Vndecima conclusione. Vno, c'hauendo età sufficiente per ordinarsi, si ordinò con buona fede à titolo di benificio Ecclesiastico delquale non haueua la possessione per impedirglila vn giudice secolare ingiustamente, non incorre in alcuna suspensione, perche questi ha il titolo, & il benificio, & non è per

è per sua colpa, il non hauerne la possessione di esso, anzi sempre fù & è apparecchiato per pigliarla, & l'hauerebbe hauuta, se il detto giudice secolare ingiustamente, nó gli la impedisse. Nè contra di questo osta il Concilio, che dice, che non solamente deue hauer il benificio, ma ancora la pacifica possessione d'esso, & così pare, che incorra nel la pena, che mette la legge. Perche a questo rispondo, che nel foro della conscienza, questo non resta suspeso, perche per cadere in questa pena, è necessario, che v'interuenga il dispregio, come dice [c] Panormitano, & Dominico, & quest'hebbe la buona fede, & non il dispreggio uero ò presunto. Oltre che s'uno rompesse la legge humana con buona fede, non pecca mortalmente, come dice [d] Innocentio, communemente riceuuto, & non ui essendo peccato mortale, non v'è suspensione in questo caso. Et di più, il concilio Tridentino, non mette pena alcuna ad uno, che s'ordinasse senza titolo di patrimonio, perche solamente rinoua le pene della legge antica, & la legge antica solamente metteua la pena di suspensione ad uno, che s'ordinaua senza titolo, & senza ragione acquistata, & questo s'ordina con titolo di benificio, nel qual ha ragione acquistata, & senon ha la possessione, non è per sua colpa.

c Pano. in c. pastoralis §. uerũ de app. Domin. in c. sol. de sent. excó. li. 6.

d Inno. in c. per tuã., 2. de sym.

12 Duodecima conclusione. Vno, che si fosse ordinato à titolo d'vn beneficio, & non hauendo altro con che sustentarsi, lo renuntiasse, riseruandosi vna pensione di cento ducati, non facendo mentione nel la rinuntia, che s'ordinò a titolo di quel benificio, vale tal rinuntia nel foro della conscienza. Nè contra di questo osta il [e] Concilio perche per satisfar alla mente del Concilio, & acciò che la rinuntia uaglia, basta che al Clerico resti una honesta sustentatione, per non mendicare, & cento ducati ogni anno, per questo sono sufficienti. Dissi nel foro della conscienza, perche inquanto al foro esteriore, sarebbe la detta rinuntia giudicata inualida d'alcuni, per non essersi in essa fatto mentione, ch'era stato ordinato a titolo di quel beneficio, & che gli restaua quello, che gli era necessario per viuere decentemente, come ordina il Concilio, così dice [f] Nauarro.

e Con. Tri. ses. 21. c. 2. de refor mat.

f Nau. li. 4. cons. 11. de pẽsen. cõsil. 23.

13 Decimaterza conclusione. Il titolo di patrimonio, ò benificio deu'esser perpetuo, acciò che vno con quello, si possa ordinare, come si raccoglie chiaramente dal Concilio Tridentino, il qual dice che non sia lecito al già ordinato per titolo di benificio, resignarlo, nè tal rinuntia deu'esser ammessa, senon consta, che possa viuere commodamente d'vn'altra cosa, & la rinuntia fatta, in altra maniera, è di niun ualore. Da questo ne segue, che la Vicaria temporale, non basta per titolo. E'uero, che la perpetua induce legitimo titolo, come doppo l'Abbate, [g] l'adduce Rebuffo. Da questo s'inferisce di più, che non basta il titolo di Coadiutoria per ordinarsi uno à titolo di benificio, perche, primieramente, non è beneficio, & secondo può esser temporale. E'uero, che si potrebbe, se fosse perpetua, ordinarsi con essa, se conuenientemente si potesse sustentare, come dice il [h] Nauarro.

g Abb. in c. cũ sti. & in c. Mich. de filijs presby. Rebuff. in trac. cógrua portio. nu. 110. & 112. h Nau. de orat. c. 20. n. 15.

14 Decimaquarta conclusione. Può vno ordinarsi con titolo di cappellania, data per collatione, perche questa s'ha per beneficio, il che s'intende, quando si fondasse con l'auttorità del Vescouo, & si desse in titolo perpetuo, perche d'altra

d'altra maniera non farebbe benificio Ecclesiastico così si guarda in Rota, & lo tiene [i] Bermon. Et ancorche nella prima institutione della cappellania, non ui fosse interuenuta l'auttorità dell'ordinario, se doppo, non facendo resistenza il fondatore, desse l'Ordinario la collatione di esso, potrebbe questi ordinarsi à titulo di beneficio con essa, come tengono tutti. Et con magior ragion, si potrebbe ordinar hauendo un Prestamo, dandosi il Prestamo in titolo perpetuo, & essendoui annesso alcun'obligo spirituale, perche non dandosi a titolo perpetuo, nè hauendo annesso alcun'obligo spirituale, non si potrà ordinare con titolo di benificio, nè di patrimonio, per non esser perpetuo, come risolue doppo altri [k] Salzedo.

i Berm. in cóm. ti. depu bli. con cubina. verb. Papa. n. 5.

K Salz. vbi sup.

15 Decimaquinta conclusione. Vn Collegiale de i Collegij maggiori di Salamanca, ò d'altri simili, essendo graduato, & dotto, come si presuppone; si può ordinar senz'hauer altro patrimonio ò benificio, perche essendo in questo stato, è cosa certa, parlando moralmente, che non gli mancherà, conche conuenientemente uiua, conforme allo stato sacerdotale, & così si complisce con l'intentione del Concilio [l] Tridentino, come dice Cordoua, & Henriquez. Et hanno anco huomini dottissimi consigliato in Salamanca, Alcala, & Toledo, sopra di questo, che vn Vescouo possa ordinar senza patrimonio, un buono studente di Theologia, ò Canoni, che fosse graduato di Baciglièro, & desiderasse graduarsi di licentiato, perche in questi ui è probabil speranza, che concorrend'egli ad un benificio, l'otteneràa. Così dice [m] Henriquez, confirmandolo con una dottrina dell'Abbate; Ma io son di contraria opinione per quello che dissi di sopra nella Conclusion decima.

l Conc. Tri. ses. 11. ca. 1. Corda. Decis. cas. cós. q. 39. Henriquez de or. li. 10. a. 10. ca. 17. in fi. m Henriquez l. 14. de irreg. c. 5. nu. 3.

16 Decimasesta conclusione. Per ordinarsi uno d'ordini minori, nò è necessario titolo di benificio, nè titolo di patrimonio. Questa conclusione si raccoglie dal Concilio Tridentino ilqual per gli ordini sacri ricerca questi titoli; Et è cosa certa, che gli ordini minori, non son ordini sacri, ma solamente un ministerio circa di loro come doppo S. Thomaso, il Gaetano, & altri tengono [n] Nauarro, & espressamente è ordinato nel [o] Cathechismo per gli Parocchi. Et adducendo molte cose lo proua [p] Maiolo.

n Nau. c. 27. n. 17. o Catechis. de sacris ordinibus pa. 363. p Maio. de irregu. li. 3. c. 11. nu. 7.

Del Sacramento dell'Ordine, in quanto all'età di quello, che si volesse ordinare, & in quanto all'intentione c'ha d'hauere, & inquanto al tempo, & luogo, nel qual s'hà da riceuere. Cap. XVI.

SOMMARIO.

Se ad un religioso alqual mancassero quaranta giorni di tempo per ordinarsi da Messa resta suspeso. conc. 1. & 2. nu. 12.

Se la Prima Tonsura si possa dare qual si uoglia dì, fuori della diocesi, & è l'istesso dubbio degli ordini Minori. concl. 3. nu. 3.

In che tempo s'hanno da dare il Sudiaconato, Diaconato, & Presbiterato. concl. 4. nu. 4.

S'vno s'ordinasse per la riuerenza, che porta à suo padre, & d'altra maniera non acconsentirebbe, resta ordinato. concl. 5. nu. 5.

Gli interstitij, che hanno da esser tra li ordini sacri. concl. 6. nu. 6.

Se pos-

Se possano dispensare i Vescoui con coloro, che malamente hauessero riceuuto gli ordini. concl. 7. nu. 7.

Circa dell'età, c'ha d'hauer colui, che s'ordina d'ordine sacro, è stato già detto nella materia dell'irregolarità, doue il lettore lo può uedere. Quel, che al presente resta, è risoluer quello che si propone in questo capitolo, per risolution di che, riceua il lettore le seguenti conclusioni.

1 Prima conclusione. Ad un religioso, che gli mancassero quaranta dì, per intrar ne i uenticinque anni, se s'ordinasse di Messa, non resta suspeso, comandadoglilo il suo prelato, dicendogli egli, che ancorche gli manchino, i detti quaranta dì, che si possa ordinare; Perche l'estrauagante di Pio II. suspende ipso facto, coloro, che aposta con mala fede s'ordinano degli ordini maggiori, non hauendo la legitima età, & non quelli, che con buona fede si ordinano come già esplicai nella materia dell'irregolarità. Et questo religioso s'ordinò con buona fede, poiche il suo prelato l'assicurò, dicendo poterlo fare con buona conscienza, dubitandolo egli, & conforme la legge [Iustè possidet, qui auctore praetore possidet.] La qual ragione doueua considerar il [a] Nauarro per non condennare questo religioso, per suspeso, & irregolare, per hauer celebrato. E'uero, che se questo religioso, uenisse a sapere, che il suo Prelato, nō seppe quel che dicesse, celebrando prima che intrasse negli 25. anni, ancorche non incorre in irregolarità peccherà mortalmente ogni uolta, che celebrasse.

2 Seconda conclusione. Vno, che cō testimonianza de suoi padri s'ordinò auanti della legitima età, pensando con buona fede, che l'haueua, per la ditta testimonianza, non resta suspeso, nè celebrando resta irregolare, come difende il [b] Nauarro. E'uero che se dopò, auanti, che entri nell'età legitima, celebrasse, pecca mortalmente ogni uolta, che celebra, sapendo, che non ha la ditta età, ma non incorre in irregolarità, poiche questi non incorse nel principio in suspensione ipso facto, senon che il giudice lo può suspendere, come con Siluestro risolue Marc. Antonio Cucco. [c] Et così quando il Nauarro dice in un Consiglio, che questi possa celebrare senza peccato, s'ha da intendere, durandola sua buona fede. Et quando Medina dice nella sua Summa, che l'assoluto di questa suspensione per la bolla della Crociata, per essersi ordinato auanti il tempo, non può celebrare auanti, ch'entri nei uenticinque anni, s'ha da intendere, che non possa celebrare senza peccare mortalmente, ma non incorreria in irregolarità, poiche già è libero della suspensione. Et nota, che questo ordinato, potrebbe senza peccato, & sēza timore d'irregolarità dir l'Epistola, & l'Euangelio, essendo intrato nell'età legitima, che ricercano quell'ordini.

3 Terza conclusione. La prima tonsura, si può dare in qualsiuoglia dì, ma deu'esser nella propria diocesi del Vescouato, conforme a quello, ch'è terminato dal Concilio Tridentino, il ch'è già dichiarato di sopra. Et gli ordini minori, gli possono dare i Vescoui, quando, & doue à loro piacesse, la Domenica, ò in altri giorni di festa, nella loro diocesi, come ordina la [d] legge. Et si noti, ch'è irregolare colui, che in un'istesso dì, rice-

[a] Nau. li. 1. cōs. ti. de aetat. & qualita. or. cōs. 6.

[b] Nau. in c. acceptae oppos. 8. de restit. spol.

[c] Cuccus in inst. li. 4. tit. 12. n. 18. Nau. in addi. ad li. 1. cōs. tit de tē por. or. cōs. 10 Medin. in sum.

[d] c. cū de tē por. ordinan.

uesse diuersi ordini sacri, come si dice in[e] Iure, ilche procede anco ne i religiosi, perche a questi espressamente lo prohibisce il Concilio Tridentino riuocando tutti i priuilegij in contrario, & non fatia irregolare uno, che in un medesimo di, riceuesse tutti i quattro ordini minori, perche quest'ordini tutti giunti si possono riceuere in vn di, come dice una[f] Glossa, & la consuetudine l'ha cosi ammesso. Nè il[g] Concilio Tridentino ordina il contrario. Perche ancorche dica, che s'hanno da dare con distanza l'un dell'altro, questo negotio si rimette à gli ordinarij. Ma è irregolare colui, che in un medesimo di riceuesse gli ordini minori col suddiaconato, come tengono[h] Nauarro, Ledesma, & Rebusso, & se ui fosse consuetudine dargli giunti, non è irregolare, perche il[i] Concilio, non reuoca la consuetudine, anzi pare esser conforme alla sua mente, perche dice, che siano ordinati degli ordini minori coloro, de quali ui sia la speranza che saranno atti per riceuer i maggiori.

4 Quarta conclusione. Gli ordini sacri, cioè il suddiaconato, il Diaconato, & Presbiterato, non si possono dare, senon ne i sabbati de i quattro tempora, ò nel Sabbato Santo, ò nel sabbato auanti della Domenica di Passione. E ben uero, che Sua Santità può concedere, che fuori di questi tempi si diano i detti ordini, & quest'è lo stile della Corte, come dice[k] Maiol. E t uno, che fosse ordinato fuori di questi tempi, senza dubbio incorre in irregolarità, se auanti, che sia assoluto della suspensione, che gli mette l'Estrauagante, [Cum ex sacrorũ,] amministrasse nell'ordine riceuuto, come dice[l] Innocentio.

5 Quinta conclusione. Quei, che acconsente, che l'ordinassero, per la riuerenza, che porta à suo padre, & in altro modo non aconsentirebbe, resta ordinato, perche ueramente consenti, ancorche conditionalmente. Si come colui, che si lasciasse battezare almen conditionalmente, per timore, poiche la uolontà constretta, è uolontà, come dice San[m] Thomaso, l'adduce il Nauarro. E uero, che quel, che contra la sua uolontà, contradicendo espressamente fosse battizato, ò ordinato, non riceue il charattere, come risolue[n] Nauarro in un Consiglio.

6 Sesta conclusione. Non può uno esser promosso dal suddiaconato, al Diaconato, che al meno non passi un'anno, & così dal Diaconato, al Presbiterato. E uero, che i Vescoui possono dispensare in questo, come largamente risolsi nell'ultimo dubbio, che misi nel fine dell'Esplication della Crociata dicendo, che Sisto V. in un Motu proprio che diede circa degl'interstitij, altro non comanda, senon che si osserui il[o] Concilio Tridentino, che ordina il sopradetto dando facoltà à i Vescoui acciò che hauendo causa possano dispensare in questi interstitij. Et nota, che i Vescoui che concedono le dimissoriali accio che i loro sudditi si uadano ad ordinare in altra parte, deuono dispensare nei detti interstitij, & non il Vescouo che ordina, come dice[p] Salzedo. E t nota di più, che i Generali, & i comissarij generali, & i Prouinciali, & Vicarij, Prouinciali ancor c'hanno la giurisditione quasi Episcopale, & danno le dimissoriali i loro sudditi accioche siano ordinati, non possono dispensare in questi interstitij, come dissi nel detto luogo. Il che conferma

[e] c. fi. de eo, qui furtiue ordines susce.
[f] Conci. Tri. ses. 23. c. 13. de refo. in fine. glo. in c. de eo. d. & em por. ordin. uer bo. ad minor.
[g] Cõci. Tri. ses. 23 c. 2. de reform.
[h] Nau. in Man. c. 25. n. 91. in fi. & c. 27. nu. 241. Ledesma 24. q. 26. a. 2. Rebuff. in prax. ben. 2. p. ti. de cleric. male p mot. gl. 1. nu. 19.
[i] Conc. Tri. ses. 23. c. 2.
[k] maio lus de irreg. li. 3. c. 14. nu. 9.
[l] Inn. in c. 1. de sent. ex comun.
[m] Diu. Th. 1. 2. q. 6. art. 6. Nau. in pln. 6. nu. 4.
[n] Nau. li. 1. cõs. titu. de tẽp. ordinand. cons. 4.
[o] Con. Tri. ses. 23. de reform. c. 13. & 14
[p] Salz. in prac. c. 25. circa fin.

fermo al presente con una dichiaratione dei Signori Cardinali della Riforma, dei 7. di Febraro 1573. la qual'allega il Padre Fra Gasparo Paraselo in un Compèdio che molte uolte ho allegato. I quali dichiararono, che solo il Vescouo ò il suo Vicario possono dispensare. Perciò i detti padri dando licenza a i loro sudditi, accioche si uadano ad ordinare, deuono dichiarar nelle dette licenze; le cause, che gli mouono a dispensare negl'interstitij, dimandando a i Vescoui dai quali voglion'esser ordinati, che dispensino con loro negl'interstitij. Et notino, che le cause, perche dispensano, non son l'utile degli ordinanti, ma per l'vtilità, & necessità della Chiesa, come hò detto nel ditto luogo.

7 Settima conclusione. Di ragion commune può il Vescouo dispensare co'suoi sudditi che pigliarono gli ordini in vn'istesso dì, accioche usino degli ordini, che prima riceuerono, ò siano i detti ordini Minori (come accade in colui, che riceuè i quattro ordini Minori col suddiaconato) ò siano gli ordini sacri (come accade in quelche riceue il suddiaconato, & il Diaconato giuntamente) il che s'hà da intendere, saluo che se a coloro, che s'ordinassero fosse prohibito, con pena di escommunica ipso facto, che non s'ordinassero della ditta maniera, perche in questo caso, non potria il Vescouo dispensar con loro, che vsassero gli ordini, che prima riceuerono, come tiene [q] Soto, & si raccoglie da quello, che dicono Siluestro, & il Nauarro. Et se i sopraditti intrassero in qualche Religione approbata, potrebbe il loro Abbate dispensare con essi, accioche vsassero gli ordini, che riceuerono la seconda uolta, ma non acciò che possano riceuer gli altri, come consta de [r] Iure. Et si noti, che doppo [s] Concilio Tridentino, quando il delitto, che uno commette, riceuendo molti ordini, fosse occulto, & non fosse prodotto al foro esteriore, può il Vescouo dispensare ancorche fosse stata messa escommunica, ipso facto, contra coloro, che cosi s'ordinassero, & ancorche non intrassero in Religione, & per virtù della ditta dispensa potranno non solamente usar gli ordini riceuuti ma anco potranno riceuer gli altri.

[q] Soto in 4. d. 15. q. 1. a. 3. §. ali° suspensionis ca lus est. Silu verbo. irre. 3. nu. 5. Nau. c. 27. nu. 241.

[r] c. 2. de eo. qui suscepit furtiue.

[s] Conc. Tri. ses. 14. c. 16. de refor mat.

Del Sacramento dell'Ordine, inquanto a gli ordini Minori, & inquanto à quelli, che s'ordinano per salto. Cap. XVII.

SOMMARIO.

Se vno, che essendo ordinato degli ordini minori, non si ordinò d'ordine sacro, pecca. concl. 1 nu. 1.

Se pecca vno, che si ordinasse della prima tonsura, solamente per liberarsi dalla giurisdittione secolare. conc. 2. nu. 2.

Se uno ordinato di prima tonsura, portandola aperta, & gli ordinati degli ordini minori peccano portando qualsiuoglia vestiti, & l'istesso si dimanda degli ordinati d'ordini sacro concl. 3. & 4. nume. 3. & 4.

Se quelli, che con buona fede s'ordinano degli ordini minori, & dubitassero probabilmente, se li riceuerono, ordinandosi doppo de gli ordini maggiori, incorreranno in alcuna censura. conc. 5. nu. 5.

Se resta ordinato colui, che riceuette la prima tonsura, non dicendo con

attentione quelle parole Dominus pars hareditatis mea. conclu. 6. numero 6.

Se quelli, che riceuono prima gli ordini sacri, che i minori, restano suspesi. conc. 7. nu. 7.

Se vno, che riceuesse prima il Diaconato, che il suddiaconato, resta suspeso. concl. 8. nu. 8.

Se possa il Vescouo dispensare co' promossi per salto. conclus. 9. numero 9.

Se vno s'ordinasse, non essendo battezato incorre in alcuna censura. conclu. 10. nu. 10.

1 PRima conclusione. Vno che fosse ordinato degli ordini Minori, & lasciasse di riceuere l'ordine sacro, non pecca mortalmente, saluo che se deriuasse il peccato da qualche altra parte, cioe da cattiua intentione, ò da dispregio, con che riceuesse i tali ordini. Ne pecca mortalmente colui, che ordinato degli ordini minori, hauesse lasciato un beneficio Ecclesiastico anzi non peccherà, nè anco uenialmente, s'hauesse lasciato il beneficio per causa ragioneuole, cioe per maritarsi con una vedoua ricca, ò trattar una lite criminale. Così tiene il [a] Gaetano, nella sua summa, correggendo in questo la sentenza, ch'hebbe nelle parti.

a Caiet. in sum. verb. apostas. Caie. 2. 2. q. 12. ar. 1.

2 Seconda conclusione. Quel che riceuesse la prima tonsura, non hauendo intention di seruir la Chiesa ma per goder del priuilegio clericale, ò per liberarsi dalla giurisditione secolare, pecca mortalmente, poiche fà ingiuria alla Chiesa: Ma se si ordinasse, con buona intentione, non pecca, nè è obligato ad hauer intention di farsi sacerdote, ma basta, che uoglia seruir alla Chiesa, come tiene il [b] Nauarro & è commune opinione dei Theologi, come si raccoglie da quello, che dice [c] Bañes.

b Naua. in c. 28. addi. super ca. 25. nu. 108.

c Bañes 2. 2. q. 12 ar. 1. co. 674.

3 Terza conclusione. Quel che fosse ordinato di prima tonsura, & la porta apertamente se fosse solamente ordinato degli ordini minori, non pecca mortalmente portando qualsiuoglia uestiti, poiche porta il principale, che è nello stato clericale, ma pecca mortalmente lasciando l'habito, & tonsura, hauendo qualche grasso beneficio o dignità Ecclesiastica attento che in questo caso ha obligo di dire l'hore Canoniche, & tiene anco l'istess' obligo di portare l'habito Clericale, poiche ambedue cose sono annesse al benificio. Da questo s'inferisce, che uno, che solamente hauesse il regresso del beneficio, ò dignità, non ha bisogno di portare il ditto habito, poiche non è obligato a dir l'hore Canoniche, come risolue Bañes.

4 Quarta conclusione. Gli ordinati dell'ordine Sacro, se lasciassero, in tal modo l'habito Clericale, che con segno ueruno esteriore non si possa conoscere il suo stato, peccano mortalmente ancorche nol facessero con animo di nascondersi. Il che s'intende, saluo che se nol facessero, per non perdere la lor uita, ò facoltà, attento che le leggi Ecclesiastiche non obligano con tanto pericolo, & saluo che ancora non le lasciassero per qualche poco, & breue tempo, & saluo anco, se con alcun atto esteriore, non sconoscesse il suo stato, perche in questo caso, non ui essendo scandalo, non peccano mortalmente, & peccheriano mortalmente se contro il portamento del resto dei Clerici nascesse alcuno scandalo

per la

per la sua foggia, come risolue Bañes. Ilqual anco proua, che l'ordinato d'ordine sacro, se con intention, d'andar uagando, nasconden do, chi sia, accioche con maggior libertà di far qualche peccato, lasciasse l'habito clericale, pecca mortalmente, ancorche lo lasciasse per poco tempo.

5 Quinta conclusione. Quelli che con buona fede s'ordinarono degli ordini minori, & dubitassero probabilmente, se l'hauessero riceuuto, ordinandosi doppo, degli ordini maggiori, non hanno bisogno di dispensa, perche non sono incorsi in alcuna censura; Ma si deuono ordinare degli ordini minori, con conditione, si come quando uno dubitasse se fosse battezato, potrebbe vn'altra volta esser battezato con conditione. Da questo ne segue, che la collatione del beneficio Ecclesiastico che se gli fece, essendo già ordinato degli ordini maggiori ualse, & perciò non è necessario che si rinoui, ma la collatione del beneficio ecclesiastico che gli fosse stato fatto prima, che fossero ordinati degli ordini sacri, è bisogno, che si rinoui, perche dal principio non ualse, attento che tali erano secolari, & per consequenza incapaci di beneficio Ecclesiastico, come dice la [d] legge.

6 Sesta conclusione. Vno che ricevendo la prima tonsura, non hauesse detto almeno con attentione quelle parole, [Dominus pars hæreditatis meæ, &c.] non deue hauer scropulo alcuno, & si deue hauer, & tener per ordinato, per passare auanti a gli altri ordini. Primo perche la prima tonsura propriamente non è ordine, come dicono San Thomaso, & [e] Nauarro. Secondo perche dato, che fosse ordine, le dette parole non appartengono alla sua sustantia, ma basta; che il Vescouo faccia le cose, che sono necessarie, accioche le leui dal popolo, & l'accosti al Clero, restando come mezo, tra questi due stati, come resta il Cathecumeno tra'l battezato, & quello che non si uuol battizare. E non basta, che dica il Pontificale, che quel che s'ordina ha da dire quelle parole, mentre che il Vescouo fa le dette cose, perche non commanda, che le dica, come cosa sustantiale, oltre che ue ne sono pochi, che si ricordano hauer detto le dette parole, come risolue [f] Nauarro.

7 Settima conclusione. Quelli che prima riceuono gli ordini sacri, non hauendo riceuuto gli ordini minori, peccarono, & sono suspesi, ma non irregolari, come tiene [g] Nauarro, & Soto, il che s'hà da tenere, ancorche il medesmo [h] Nauarro tenga, che sia irregolare. Et uero, che se riceuuti gli ordini minori, riceuessero un'altra uolta il maggiori, incorsero in irregolarità, secondo Sant'Antonino, ilqual segue il [i] Nauarro, secondo il quale, uno, non solo due uolte battezato a posta, resta irregolare, ma ancò quel che riceue due uolte qual si uoglia Sacramento, che imprime il charattere, & non sia reiterabile, come risolue il Nauarro in un conseglio.

8 Ottaua conclusione. Quelli che riceuono prima il Diaconato, che'l Suddiaconato, riceuono il charattere, ma non l'essecution di tal ordine, poiche restano suspesi, & l'ordine, che si lasciò di riceuere con cautela, si deue supplire, come si disse ipso iure. Et uero, che se per trascuranza, ò negligenza fosse uno ordinato per salto, non resta ipso iure suspeso, Ma se fu aposta, ipso iure resta suspeso, & celebrando, in tal ordine

d c. 1. de cõ stitu. can. D. Tho. in 4. dist. 34. Nauar. in Man. c. 22. n. 18.

e Naua. li. 1. consil. 11. de tempo. ordin. consi. 12.

f Naua. in Man. cap. 25. nu. 71. Soto in 4. dist. 25. q. 1. art. 3. §. 3. suspẽsionis casus est.

g Naua. cap. 27. nu. 242.

h Idem Nauar. in d. ca. nu. 166.

i Naua. libro 1. consil. 11. de temp. ord. cons. 35. cap. unico. de cler. per sal. tu. promot.

ordine riceuuto, ò nel lasciato, resta irregolare; così dicono [k] Gregorio Lopez, & Salzedo, secondo il che si deue intendere quello, che adduce Siluestro, circa questo punto.

k Greg. l. 28. tit. 6. p. 1. uer. nō deue. Salz. in pract. crim. c. 24. fuct. fin. Syl. uer. irregul. uers. 10. querit.

9 Nona conclusione. Può il Vescouo dispensare co' promossi per salto, essendoui legitima causa, se l'ordinato, non ha amministrato; come dice il Concilio [l] Tridentino, dalle qual parole consta manifestamente, che non è lecito al Vescouo dispensare, quando quello così ordinato per salto hauesse amministrato; nè nel detto Concilio, si fà distintione di quello, che a posta amministrasse, ò con ignoranza. Et così, attento questo decreto, si può tenere, conforme alla ragione, che l'ordinato per salto, celebrando, di fatto, ò sia con ignoranza, ò a posta, sempre ha necessità della dispensa del Sommo Pontifice, come auertisce Salzedo, & conforme questa dottrina; si deue intendere quello, che [m] Nauarro, & Gregorio Lopez adducono circa questo punto. Il che s'intende, saluo che se questa suspensione non procede da delitto occulto, & non fosse prodotta nel foro esteriore, come dice [n] Henriquez, perche all'hora il Vescouo potria dispensare in essa conforme il Concilio Tridentino.

l Conc. Tri. sess. 23. c. 14. de ref.

m Nau. c. 26. n. 715. & c. 27. n. 242. Greg. lib. 63. gen. al tre cose in medio tit. 5. p. 1.

n Henr. 2. to. lib. 14. de irreg. c. 6.

10 Decima conclusione. È cosa certa, che quel che s'ordina, non essendo battizato, non riceue il charattere dell'ordine, & così non resta ordinato, come è diffinito in [o] iure, perilche non incorse nelle pene, nelle quali incorrono quelli, che s'ordinassero per salto. Ma se doppò hauer riceuuto il battesimo, auanti di riceuere il Sacramento della confirmatione s'ordinasse, riceue il charattere, & ancorche pecca, non incorre in alcuna censura Ecclesiastica. Perche il Concilio [p] Tridentino solamente dice, che nissuno s'ordini, che non sia confirmato, ma non aggiunge alcuna pena contra quello, che s'ordina, non essendo confirmato. Anzi dice Soto, [q] che non pecca mortalmente, ilqual segue Nauarro, la cui opinione, dice Salzedo, non si può al presente tenere, attento, che il Concilio mette precetto, & come sia in cosa graue, obliga a peccato mortale. Et il Nauarro [r] mostra esser contrario a se medesimo in questo punto, perche dice in un'altra parte, che solamente sarà libero di colpa mortale, hauendo legitima causa.

o c. Veniens. de presbytero nō baptiz.

p Conc. Tri. sess. 22. c. 24 de ref.

q Sot. in 4. dist. 24. q. 1. art. 4. ad fin. Nauar. in Man. c. 22. n. 9. Salz. in pract. crim. c. 24.

r Naua. cap. 25. nu. 69.

De gli ordinati da Vesconi scommunicati, suspesi, ò interdetti.
Cap. XVIII.

SOMMARIO.

Si restano suspesi, ò irregulari gli Ordinati da questi Vescoui, che possan dispensare in queste censure. conclusio unica.

È Conclusion molto certa, che gli ordinati da i Vescoui scommunicati riceuono ueramente il Sacramento dell'ordine, se tali Vescoui osseruano la forma del Sacramento, come doppo molti, risolue Soto, [a] & Maiolo. È uero, che non possono essercitare gli Atti de gli ordini riceuuti, come risolue [b] Couaruuias, Nauarro, & Ledesma. Et è il medesimo parlando de gli ordinati da Vescouo suspeso, & il Vescouo scommunicato, resta irregolare ordinandogli. Ma se con ignoranza colpabile fossero ordinati, il Vescouo può dispensare con loro, nella suspensione, nella quale incorsero, in quanto a gli ordini riceuuti, & da rice-

a Sot. in 4. dist. 25. q. 2. art. 1.

b Coua. in c. alma ma tri. q. 2. c. 6. n. 6. Nauar. c. 27. n. 241. in latin. & uulg. n. 242. & c. 25. n. 69. Ledes. in 4. in Trat. de irregu.

riceuere; Ma se questo fosse stato fatto a posta, il Papa solo può, con tali dispensare. Vi è dubbio, & difficoltà, se essendo scommunicato il Vescouo hauendo ordinato tali, ignoranti della sua scommunica, possa dispensar con essi, perche sarebbe dispensare nel suo proprio delitto, dicono, che necessariamente si deue ricorrere al Papa, ò al Metropolitano. Io penso, che il proprio Vescouo essendo assoluto, possa dispensare con tali, perche ancorche dispensi, in difetto suo, non dispensa in esso in quanto appartenesse alla sua persona, uoglio dire, che non dispensa nella irregolarità, che incorse ordinando, essendo scommunicato, ma nella suspensione, nella quale incorsero coloro, che con esso si ordinarono. Et se fosse la suspensione dell'ordinato occulta, non prodotta in giudicio, senza dubbio alcuno, potrà dispensar in questo caso, conforme all'auttorità, che il Concilio[e] Tridentino concede a i Vesconi. E conforme a questo si deue intendere quello, che dice il Nauarro. Et si noti, che quello, che con ignoranza inuincibile s'ordinasse da Vescouo scommunicato, non resta suspeso, poiche non hebbe colpa, & il medesmo ordinandosi per timore, che cade in un huomo constante, come dice il Nauarro, & Ledesma di sopra allegati. Notisi di più che il sopradetto ha luogo anco ne gli Interditti, simoniaci, heretici, deposti, & disgradati, perche quelli, che da quelli riceuessero gli ordini, restano irregolari, & il deposto, saria quello, ch'è priuato dell'essecution legitima de gli officij, & beneficij Ecclesiastici senza sperãza di restitutione, ma ritiene il priuilegio clericale, dal qual differisce il disgradato, perche questo è anco priuato del priuilegio clericale, con certa solennità, come dice[d] Siluestro. Et notino coloro, che intrarono nella Religione, essendo ordinati da Vescoui scommunicati, a posta, ò con ignoranza, che possono esser dispensati, & assoluti da i loro Prelati della censura nella quale incorsero, come concesse Sisto IIII. a i padri Generali, & Ministri Prouinciali, & Vicarij Prouinciali della nostra sacra Religione dell'osseruanza regolare. Altre cose haueua da dire circa questa materia, ma le lascio, perche parte di esse sono state dette nella materia dell'irregolarità, & molte altre son state toccate nell'esplication della Crociata, & alcune altre si diranno nella materia della suspensione, & altre non si pratticano, se non di rado, ò non mai, & la mia intentione è metter in questa Somma, il più patticabile, per non far grande il uolume.

e Conc. Tri. sess. 24. c. 7.

d Syl. uer. Degradatio. d Habetur in cõpen. ..., ... spen. §. 12. & c.

Delle colombare, & colombe. Cap. XIX.

SOMMARIO.

Se peccano quelli, che fanno colombare in luoghi prohibiti. conclu. 1. num. 1.

Se peccano coloro, che mettono da mangiare nelle loro colombare, per attrahere in esse le colombe d'un'altro. concl. 2. nu. 2.

Se peccano quelli, che ammazano, ò uccellano colombe di colombare d'altri, fuori del termine d'una lega. concl. 3. nu. 3.

1 PRima conclusione. Non peccano regolarmente coloro, c'hanno colombare in luoghi doue nõ u'è legge, che le prohibisca, & ui sia consuetudine, che le permetta, & il popolo non si lamenti, nè si faccia notabil danno. [a] Questa conclusion è di Nauarro, ilqual meglio di tutti, al mio parere, risolue questa materia, della qual trattano Soto, Siluestro, Armilla, Angles, & frat'Aluige Lopez, ilqual è uario nelle sue risolutioni. Et questa conclusion si proua, attento che appartengono al nodrimento del popolo, & ancorche facciano qualche dãno, mangiando la semente ch'è in terra, è molto più l'utile, che fanno, col loro lettame. Et i Re sussiscono queste colombare, nelle quali, se non ui fossero queste colombe domestiche, ui sarebbono altri uccelli come son quaglie, & colombe siluestre, che farebbono il medesmo danno, come [b] Siluestro dà molto bene ad intendere.

2 Seconda conclusione. Quel, che nella sua colombara buttasse alcuna semenza, & usasse qualche arte, per attrahere in essa le colombe di un'altra colombara, pecca, con obligo di restituire. E uero, che la picciolezza della materia lo iscusarebbe di peccato mortale, come dice [c] Medina Complutense. Il che limita il Nauarro, che proceda in colui, che con quest'arte pretende condurre alla sua colombara le colombe d'altri. Ma quello, che il suo principal intento fosse dar pascolo alle sue, & ritenerle, accioche non uadino ad un'altra colombara, non incorre nella detta colpa, & pena.

Terza conclusione. E più probabile, & più certo, che coloro, che in Spagna uanno a caccia di colombe una legha lontano dall'altrui colombara, siano obligati a restituirle, non hauendo perduta la consuetudine di ritornare alla detta colombara, perche in questo caso, non perde il Signor di essa, il dominio di quelle, saluo che se non constasse, che dopò di due, ò tre dì, non uolessero ritornare in quella, & saluo ancora, se ui fosse, legge, che gli iscusasse di questo peccato, & restitutione, laqual ancorche dica frat'Aluige Lopez esser legge permissiua, & hauer luogo solamente nel foro esteriore, io intendo, che sia legge concessiua, & c'habbia luogo ancora nel foro interiore della conscienza, perche ordinariamente la legge, che iscusa da peccato, è legge concessiua, & non solamente permissiua.

3 Terza conclusione. Ancorche molti Dottori mettano in dubbio, se quelli che pigliano dentro dello spatio, che la legge commanda, che non si possano pigliare, son'obligati a restituirle, è più probabile, che lo siano. Ma non l'hanno d'obligar a questo con tanto rigor, come se dalla propria colombara l'hauessero tolte. Et si noti, che coloro, c'hanno i loro seminati entro lo spatio, che mette la legge, prohibendo, che in esso, non possano pigliare le dette colombe, le possono lecitamente pigliare senz'obligo di restitution alcuna, trouandole ne i loro seminati, mangiando la semenza, perche la legge naturale dà licenza al dannificato, d'impedire il suo proprio danno, che commodamente non si può impedire, se non se pigliano le dette colombe. Circa questa materia ueggasi alcune cose di sopra, doue si tratta della caccia.

a Nauar. c.17. nu. 47. Soto li. 4. de iustit. q. 6. art. 4. Syl. uer. rest. 3. §. 4. Armil. uerb. columbarum. Angles in floribus in mat. de rest. Lupus in instr. consc. c.
b Sylu. restitut. 3. q. 4.
c Med. de reb. restitu. col. 12. Nauar. ubi sup. nu. 128.

De i pascoli. Cap. XX.

SOMMARIO.

Se sia lecito a i Signori far pascolar i loro bestiami, ne i pascoli uietati dalla Republica. concl. 1. nu. 1.

1 Rima conclusione. E illecito a i Signori far pascolar il loro bestiame ne i pascoli uietati, assegnati a i macellari, che sono obligati a dar carne alla Republica pascolando in essi i bestiame loro per ragion del che s'obligano a uender la carne, per men prezzo. Perche se alle persone particolari, è questo prohibito, per causa del ben commune, perche sarà concesso al Signor della Republica? Vn certo Signore di Ville, in questi regni, facendo simil danno ne i pascoli delle sue uille, mi diceua, essergli questo lecito, perche si come, non ui è prato prohibito per gli tori, nè per li caualli, & bestie di razza, per il ben commune, che fanno alla Republica, dandole alle uacche, & alle caualle, così non deue esser prato, ne pascolo interditto a i Signori de i luoghi, ne i medesmi luoghi, per l'utile, ch'essi fanno, alle loro Republiche gouernandole. Al qual rispondo, che da i detti caualli, & tori, non hanno tanti migliaia di ducati d'intrata, come a loro concedono, i loro uassalli, per gouernarli. Dalche segue, che tali Signori son obligati a restituir questo danno a i macellari, o alla Republica, constando, che i macellari, non uogliano dar la carne tanto buon mercato, per il danno, che si fa ne i detti pascoli. Et son'obligati ancora questi Signori a ristituir i danni, che causano, pascolando il suo bestiame, nelle possessioni, & campi de i loro vassalli particolari, ancorche i detti particolari non dimandino, che si ristituisca, perche si taciono, e per non poter far altro come risolue Cordoua,[a] Nauarro, & Couaruuias. Il qual soggiunge, che possa il Signor del populo far pascolar il suo bestiame, ne i pascoli communi de i luoghi doue uiuono, di sorte, che pascoli tanto, quanto due de i principali, & più ricchi habitatori de i detti popoli. Et quest'è opinione dell'Auttor dello specchio della conscienza. Circa de i particolari delle Republiche, come possano pascolar uni nelli pascoli d'una Repub. & gli altri, ne i pascoli dell'altra, ueggasi quel che s'è detto, nella materia del tagliare delle legne ne i monti communi, perche il medesimo s'hà da dire in questo caso.

a Cord. Decis. cas. cōs. q. 118. Nauar. in Sum. hisp. c. 25. n. 6. & c. 17. nu. 120. usq. ad nu. 128. Couar. in prac. qq. c. 27 Specul. consciētiæ. c. 37

Circa della Pouertà, ueggasi, appresso trattando della Religione.

Delle Pensioni. Cap. XXI.

SOMMARIO.

Se possa il Papa senza giusta causa mettere pensione sopra un beneficio. c. 1. nu. 1.

Se commutandosi due benefitij si possa metter alcuna pensione sopra alcun d'essi. concl. 2. nu. 2.

Se i figliuoli illegitimi de i Clerici possano hauer pensioni sopra i beneficij delle Chiese, doue i loro padri hanno ò hebbero altri beneficij. conclusio 3. nu. 3.

Se la renuntia del beneficio in fauor d'uno, sia causa sufficiente, acciochè si possa metter pensione sopra tal officio. concl. 4. nu. 4.

Che pension s'ha d'assignare, quando si vuol mettere. concl. 5. nu. 5.

Se quando se renuntia un beneficio in fauor d'alcuni pensionarii, sia necessario, che s'esprima il ualor del beneficio. concl. 6. nu. 6.

Se possa uno, c'ha certa pensione sopra un beneficio, con facoltà di trasferir la riseruarla per se, mentre uiuerà, quando la trasferisce. concl. 7. n. 7.

Se si possa estinguere senza auttorità del Papa, la pensione legitimamente messa sopra alcun beneficio. concl. 8. num. 8.

Se si possa pagar, & riceuer la pension senza lettere Apostoliche. concl. 9. num. 9.

Se uno sia obligato uiuere, & trattarsi, come Clerico, hauendo una pension picciola. concl. 10. nu. 10.

Se sia il pensionario obligato alle spese della fabrica della Chiesa. concl. 11. nu. 11.

Se i maritati possano hauer pensione. concl. 12. nu. 12.

Se possa esser assoluto uno, c'hauesse senza giusta causa, molte pensioni, & prestiti. concl. 13. nu. 13.

1 PRima conclusione. Il Papa non è Signore ma solo dispensatore dell'intrate Ecclesiastiche, ne potria instituir, che uno c'hauesse un beneficio Ecclesiastico desse ad un'altro parte delle sue intrate ch'à una pensione, se non hà alcuna causa legitima di quelle, per rispetto delle quali, queste pensioni son'ordinate, che sono le sequenti. Prima che ad un beneficiato, che fosse infermo, ò uecchio, ò men idoneo, per seruire il suo beneficio, se gli dia un coaiutore, come ordina la legge, [a] & il Concilio Tridentino lo commanda. Seconda è, che quello, c'hauesse seruito molt'anni una Chiesa, essendo Vescouo, ò beneficiato, resignando queste prebende, se gli dia alcuna pensione. Terza causa è, quando uno aumenta il negotio temporale, ò spirituale della Chiesa, ò la potesse accrescere con dottrina, ò Santità, ò opponendosi a gli inimici d'essa, & per questa causa concede sua Santità al nostro Cattolicho Rè D. Filipo l'Escusado. Quarta quando qualche Clerico fosse oppresso con pouertà. Quinta quando fossero due clerici in lite, sopra un beneficio, per fuggir lite, s'accordassero, che un'habbia il beneficio, & l'altro pigli certa pensione. Et si deue auuertire, che il Concilio Tridentino commanda, che non si metta pensione in alcun Vescouato, i cui frutti non passino due mila ducati; nè si metta nella Chiesa parochiale pensione, che la sua intrata, nõ passi cento ducati. Dal detto Aragon [b] s'infferisce, che le pẽsioni che ottẽgono i Re per gli loro seruitori, & i Papi dãno à quelli che gli seruono, possono esser giustificate, quando i meriti de i Re, & Prencipi fossero tali in difensione, & seruigi, che facessero alla Chiesa, che para strano dimandando, che il Sommo Pontifice, come padre uniuersale, & Vicario di essa, gli aiuti a portar i carichi, & grand'oblighi, c'hanno. Et quelle saranno più giuste pensioni, che si dessero a poueri studenti, & a gente nobile, de' quali s'ha speranza, che debbano esser utili alla Chiesa. Mà sempre in questo negotio si deue fuggire l'eccesso, come dice [c] Aragon.

a c. Quãuis. 7. q. 1. Concil. Tri. sess. 21. c. 6.

b Arag. 2. 2. qu. 100. artic. 4.

c Arag. 2. 2. qu. 63. ar. 3.

2 Seconda conclusione. Nel permutare de i beneficij, s'uno eccedesse l'altro nel ualor dell'intrate, si può mettere pensione, per ragion di

di quell'eccesso, cosi tiene [d] l'Abbate, & dopò altri Couaruuias, Soto, il Vittoria, ilche s'ha da tenere, ancorche con Adriano tengano il cōtrario alcuni referiti da [e] Gigas, & Gomez.

d Abb. in c. ad q. de regū permutat. n. 3. Couar. libro 1. uar. n. 9. Soto. li. 10. de iust. q. 5 art. 3. Victor. in repe. de simonia nu. 52.

e Gigas, de pension. q. 21. Gomez in q. de infirmis uesig. 16 art. 4.

3 Terza conclusione. I figliuoli de' Clerici, non possono hauer pensio ni sopra i beneficij, che i loro padri attualmente hanno, ò in qualche tempo hebbero, come ordina il Santo [f] Concilio di Trento, è uero, che possono tali hauer pensione nelle Chiese, doue i loro padri hauessero qualche beneficio, in tanto, che non sia messa sopra il beneficio, che in qualche tempo hebbero i loro padri. Perche il Concilio nō gli astringe a resignare la pensione, ma solo il beneficio, nella Chiesa, doue i loro padri hanno beneficio. Oltre che hauendo pension, non son'obligati amministrare nella medesima Chiesa, per ragion della qual amministration è prohibito hauer beneficio in essa, come si raccoglie dalla [g] legge.

f Conc. Tri. ses. 25. c. 15. de ref.

g cā. ad decorē. extra de filijs presbyterorū.

4 Quarta conclusion. La sola risegna, ò rinuntia del beneficio in fauor d'uno, non è causa ragioneuole, & sufficiente, accioche lecitamente si metta alcuna pensione sopra il tal beneficio, per darsi al resignante, ma ui deu'esser qualch'altra causa di più, accioche si metta. cosi tiene Soto, [h] ilqual segue Cordoua. Da questo nè segue esser illecito un patto molto frequentato, cioè, che uno risegna il suo beneficio in fauor di Pietro, con conditione, che Pietro consenta, che il risegnante riserui per se, certa pensione, con la qual ogni anno, gli ha da pagare, perche non mettendosi questa pensione per altra causa, se non per resignar il beneficio solamente, è specie di simonia. Secondo ne segue esser illecito, & pernitioso alla Chiesa, uno resignar il suo beneficio in fauor di Pietro, con patto, che Pietro consenti nella risegna di tutti i frutti del beneficio per il risegnante, in uita sua. Per che da questo patto ne segue, che uno habbia il titolo del beneficio, & i suoi carichi, & l'altro l'utile, senz'alcun trauaglio, & fatica, & senza causa ragioneuole, che giustifichi, questa cosi eccessiua pensione.

h Soto lib. 3. de iust. q. 6 art. 2. & lib. 9. q. 7. ar. 2. Cordu. lib. 1. qq. q. 21.

5 Quinta conclusione. Non si può dar Regola certa, che pēsion si debba assignare se non dire, che quella saria giusta pensione, la qual non faccia, mancamēto al beneficiato, che resta col titolo, & charico del beneficio, accioche i frutti, che gli restano, si possa mantenere. Et compare, che non debba la pensione superare la terza parte de i frutti del beneficio.

6 Sesta conclusione. Ancorche quando di nuouo s'impetra qualche beneficio dal Papa non uaglia, la prouisione di esso, se non si fece relatione del uero ualore, conforme una Constitutione [i] di Pio V. Nondimeno nelle rinuntie, & risegne de' beneficij, che si fanno in fauor d'alcuni pensionarij, conforme quanto trà loro si concorda, uale la prouisione, & concession del Papa, ancorche non si esprima il uero ualore del beneficio, perche essi consentono nel loro pregiudico, ilche afferma Cordoua, [k] che cosi si prattica nella Corte Romana tra Signori Curiali.

i habetur reg. 58. & 68. fol. 12. & 15. Apostolic. Sanctorum.

K Corduba Decis. cas. cōs. q. 168.

7 Settima conclusione. Quando uno hauesse certa pensione sopra un beneficio con facultà di trasferirla, non la potrebbe trasferire riseruandola a se, mentre uiuesse, perche sarebbe simonia, ilche si proua, per che ancorche la detta pensione, nō sia beneficio, non si può negare, esser

ser una cosa spirituale, ò annessa allo spirituale, molto piu, che la ragione del iure patronato, percioche la detta traslatione sarebbe nulla. Et accioche uaglia, è necessario la auttorità del Papa, perche il detto pensionario ha solamente licenza di trasferire la pensione, & non per trasferirla con certa riseruatione, perche non gli la concesse il Papa, nè altro gli la potè, dare, & accioche l'Atto sia di ualore, ui si richiede, la potestà, & la uolontà, come dice la [l] legge. Et cosi ha da guardare questo pensionario, che non dia la detta pensione con la riserua sopradetta, senza la licenza di sua Santità perche qualched'uno lo potrebbe accusare del uitio della confidenza, & quello, alquale la trasferisse, sarebbe spogliato di essa, instando il beneficiato, che la paga. E uero, che benche la detta rinuntia sia simoniaca, non s'incorre per essa, nella scommunica data nell'estrauagante seconda, di simonia, perche secondo la senteza riceuuta, questa estrauagante, non scommunica, se non i simoniaci in ordine, & beneficij, & questo non comise simonia nel beneficio, se non in pensione. Cosi risolue il Dottor [m] Nauarro, in un consiglio.

l c. cum sup de offi. de leg.

m Nau. libro 3. consil. cons. 46 titul. de pręben.

8 Ottaua conclusione. La pensione legitimamete messa sopra alcun beneficio Ecclesiastico, non si può estinguere senza l'auttorità Apostolica, & la cagion è, perche la pensione, non si può mettere senza l'auttorità della Sede Apostolica, & s'uno inferiore del Papa la mettesse deue hauer giusta causa per farlo, come risolue Felino.[n] Oltre che la pensione è più ammessa allo spirituale, che la ragione del iuspatronato, secodo S. [o] Thomaso, & cosi non si può estinguere senza l'auttorità di sua Santità, poiche l'annesso allo spirituale, non si può comprare, nè uendere senza uitio di simonia, come uuol la [p] ragione. Il che s'ha da tener contra il Gaetano, il qual pensa, che la pensione sia cosa mera temporale, perche è annessa allo spirituale, nō antecedentemente, come il iuspatronato, ma dependentemente, come il beneficio. Et si come il beneficio, non son i frutti, che si riceuono di esso, ma una ragione di riceuergli: cosi la pensione, non è certa pension de' frutti della mensa, ò beneficio, ma una ragione di riceuergli, come risolue, & proua il [q] Nauarro in un consiglio, contra il Gaetano.

n Felin. in c. ad audien. nu. 2. de resc.

o D. Th. 2. 2. qu. 100. ar. 4

p c. cum seculū. cap. ex literis. de iure patron. D. Tho. ubi sup. Caiet. 1. tom. opusc. tract. 31 & trac. 17. q. 9. 10.

q Naua. libro 3. conf. ti. de pręben. cōsil. 52.

9 Nona conclusione. Non si può pagar, nè riceuer pensione senza le bolle Apostoliche, in tanto, coloro, che le riceuessero senza quelle, son priuati de i beneficij c'hanno, & restano inhabili ad hauerne, come Pio V. ordinò in una sua [r] Constitutione l'anno 1569. & lo tiene il Cordoua; Ma dopò, che il Papa, disse, fiat, si può riceuer la pēsion, per gli primi sei mesi, ancorche le bolle, nō fossero spedite, & passato questo tēpo, non è licito questo, saluo, che se le bolle, ò lettere nō si spedissero, come tiene il Cordoua,[s] dicendo, che cosi intese da i Curiali pratticarsi nella Corte Romana. Da doue inferisce, che passato i sei mesi, non spedendo le lettere Apostoliche, ancor che il Papa habbia detto, fiat, non possa riceuer la detta pēsione, & cosi quei che la riceue, come quel che la paga, incorrono in scommunica Papale, & in altre cēsure del Motu proprio di Pio V. di sopra allegato.

r Constit. incipit. Intolerabilis. habet fol. 45. suarū Constitut. Cordu. Decis. cas. cōs. q. 165.

s Cord. ubi sup. q. 164.

10 Decima cōclusione. Vn clerico, che per hauer una picciola pensione, se n'andasse alla guerra, ritornādo da quella, andando in habito di soldato, è obligato a uiuere, come clerico, lasciando l'habito soldatesco, come proua Nauarro,[t] contra Soto,

t Naua. contra Sotum. de orat. col. 45.

Soto, ma non è obligato a restituir i frutti riceuuti, dicendo l'officio di nostra Signora, si come nó si possono negare i frutti del beneficio al beneficiato, che dica l'hore Canoniche, ancor che non uiuesse, come Clerico, & fosse homicida, & cadesse in irregolarità, perche non perde ipso iure i frutti di esso, come tiene Innocentio [u] communemente riceuuto, anzi gli può giustamente dimandare per uiuere decevolmente, & dar limosina a i poueri, come risolue il [x] Nauarro.

u Inno. in c. cũ nostras. de concess. pb.

x Naua. li.3.cõs. tit. de p ben.cõ. sil.55.

11 Vndecima conclusione. Il clerico pẽsionario c'hauesse pensione sopra certo beneficio Ecclesiastico & piglia i suoi frutti, è obligato a pagar le spese fatte in redificare la chiesa, saluo che se non fosse stata data libera d'ogni carico. cosi dice [y] Gigas.

y Gigas in tract. respon. ad quosdã.q.ei præpositas. sup pẽsi.q.8

12 Duodecima conclusione. Non peccano i maritati hauendo con l'autorità Apostolica pensioni sopra beneficij, in tanto, che le spendano per sustentatione, & mantener lo stato loro, & non per pompe, & spese profane, cosi tiene [z] Nauarro, contra Soto, ma aggiunge il Nauarro, che non mai, ò poche volte, concede il Papa queste pensioni per lo scandalo, che da questo potrebbe seguire; & Frat' Aluige Lopez, segue i Nauarro.

z Naua. in Mã. c.25.n. 117. Lupus in instruc. cõs.2.p. c.106.

13 Decima terza conclusione. Vn pensionario, c'hauesse molte pensioni, ò molti prestami, senza giusta causa, può esser'assoluto, con conditione che efficacemente proponga, non riceuerne altre, & che nella distributione, & spese de i frutti, si debba portar christianamente, cosi dice [z] Cordoua.

z Cord. li.1. qq. quæs.21. uex. fin.

Della Pigritia. Cap. XXII.

S O M M A R I O.

Che cosa sia pigritia, & quando sia peccato mortale. nu.1.

La pigritia è vn fastidio, & tristezza delle cose spirituali, inquanto, che sono beni diuini, & di sua natura è peccato mortale, come dice San [a] Thomaso, & il Gaetano; Ma quando vno per pigritia lasciasse di far quello, ch'è obligato, pecca mortalmente, ò uenialmente, secondo la materia del precetto, che rompesse, come dice [b] Siluestro, & Nauarro. Et pecca mortalmente colui, che gli rincrescesse d'esser concetto, & nato, & uorrebbe piu presto uiuer, come bruto.

a D.Th. 2. 2. q. 35.ar.3. Cai. uerbo. Accidia.

b Silue. verbor. Accidia c.2. Na. c.23.nu. 138.

Della Pertinacia. Cap. XXIII.

S O M M A R I O.

Quando sia la pertinacia peccato mortale. nu.1.

Se sia peccato perfidiale. ibidem.

1 La pertinacia nel proprio parer, contra il parer del Superiore, ò della Chiesa, è mortale, ò veniale, secondo la materia; Se la materia fosse graue; sarà mortale, se piccola, ueniale. questa dottrina è del [a] Gaetano, & del Nauarro, & può esser'anco la pertinacia peccato mortale, per causa dello scandalo, se per quella seguisse, che vn'altro, non obedisca, come insegna Siluestro. Da questo ne segue, che la discordia, nelle parole, che nascono per la perfidia, sarà peccato mortale, quando da quella, ne seguisse danno notabile, ò di seruigio di Dio, ò alcuno scandalo, come dicono il [b] Gaetano, & il Nauarro, i quali affermano, che la perfidia di parole solamente, per causa

a Caiet. uerbor. pertin. Nau. in Man. c. 23.n.33

b Caie. vbi sup. Na. ubi sup. nu. 34.

causa di essercitio, ò disputa, non è peccato mortale, & sarà solamente ueniale, quando si passa nei termini della ragione, come dicono Gaetano, & Nauarro allegati di sopra.

De i Predicatori. Cap. XXIIII.

SOMMARIO.

Se possano predicar quelli, che non hanno ordine Sacro conclus. 1. numero 1.

Se sia necessario che i Religiosi, si presentino all'Ordinario, acciochè possino predicare. Et se il Paroccholi possa dare lor licenza per predicare due, ò tre sermoni, che non siano presentati. concl. 2. nu. 2.

Se il Predicatore, che predica in peccato mortale, pecca. conclus. 3. numero 3.

Se sia lecito al Predicatore riprendere peccati occulti. conclus. 4. numero 4.

Se sia lecito riprender publicamente i Prelati Ecclesiastici, & i commendatori di San Giouanni di Malta. conf. 5. nu. 5.

Se resta, escommunicato il predicatore, che predicasse a posta qualche miracolo falso. concl. 6. nu. 6.

Se il predicator suspeso di predicare, resta irregolare, predicando. concl. 7. nu. 7.

Se peccano i Predicatori usando Rettorica, & modi di parlare istraordinarij. concl. 8. nu. 8.

1 PRima conclusione. Può il Vescouo, ò quei c'hauesse per questo l'authorità dar licenza ad uno, che non hauess'ordine Sacro acciò che predichi, perche per niuna ragion naturale, nè diuina, nè humana Canonica, almen che si troua scritta, questo è prohibito. Et ancorche in un certo [a] Canone si dica, che nissuno, che non sia Sacerdote del Signore ardisca predicare, questo s'intende, che non ardisca predicare per auttorità sua, perche non ha di questo licenza, & auttorità. Et ancorche in altri [b] Canoni si dica, che al Diacono s'appartiene la predicatione, questo s'intende della predication dell'Euangelio, che è predica publica, & canta il Diacono nella Messa maggiore, come in esso dice la Glosa. In proua di questo altre cose adduce il [c] Nauarro.

2 Seconda conclusione. Nissun religioso può essercitar l'officio della predicatione in Chiese Parochiali, nè nei Conuenti della sua Religione, che non sia primo essaminato da i loro Superiori della uita, costumi, & scienze, & habbia licenza da i loro superiori, con laquale personalmente s'hanno da presentare auanti i Signori Vescoui, & riceuer la loro beneditione, prima che comincino a predicare. Così è ordinato nel [d] Concilio Tridentino, & così s'è commandato nell'ordinationi generali della nostra Sacra Religione à i Predicatori di essa, che non debbano predicare, nè anco nei nostri conuenti, contradicendolo i Vescoui, come ordina il medesimo [e] Concilio. Il che i detti padri, nella ditta ordinatione, dicono, che si deue intendere secondo la terminatione del Concilio Viennense, & è quando il Vescouo predicasse, ò facesse predicare nella sua presenza, come si dice in una [f] Clementina. Et nota che il Parocchо può dar licenza ad un huomo dotto, ò Regolare, acciò che

a Adiicimus. 16. q. 1.

b c. Perlectis. 25. d. i. in S. 29. dist.

c Nau. li. 1. cōl. ti de tē por. or. conf. 2.

d Con. Tri. ses. 5. ca. 5. Ordin. Toleti fol. 20.

e Conc. Tri. ses. 4. nu. 4.

f Clem. Dudū. de se p.

che predichi due, ò tre uolte nella sua Parochia, come tiene [g] Henriquez, affirmando esser di quest'opinione Mancio, & d'altri Theologi, c'hanno sopra di questo consigliato. Ma non può dar licenza, accioche confessi, senon l'ha dal Vescouo. Nota di più, che i Predicatori della Compagnia del Giesu, approuati una uolta per vn Vescouo, possono predicare, quando uanno in uiaggio in qual si uoglia luogo, che si trouano, non contradicendolo il Parocchо, come concedesse Gregorio XIII. & dice Henriquez. saluo nel luogo doue fosse il proprio Vescouo. Et della medesima concessione godono i Predicatori regolari che communicano de i loro priuilegij.

g Hen ri. li. 7 de indul. c. 29. iuxta si.

3 Terza conclusione. Il Predicatore essendo i suoi peccati occulti predicando, non pecca mortalmente, perche il predicar, non è atto sacro, che si essercita immediatamente, quando si offerisce il Corpo di Christo, seruendo in quel misterio tant'alto, & marauiglioso. Cosi tengono [h] Gaetano, & Soto contra Siluestro, il qual segue Nauarro. E'uero, che pecca uenialmente per la dignità, & Santità dell'officio di predicare, come dice il Gaetano. Dissi, essendo i loro peccati occulti, perche essendo publici, per cagion dello scandalo, peccheranno mortalmente, come risolue il [i] Cordoua, & Frat'Aluige Lopez.

h Caie. 3. p. q. 64 ar. 6 Soto in 4. d. 1. q. 5. art. 6. Syl. ver. correct. nu. 15. Nau. in Man. c. 25. n. 41 Cai. in summ. vera. prdicatorũ peccata. i Cord. li. 1. qq. q. 50. 21 punct. Lupus in instr. cõs. 1. p. c. 10.

4 Quarta conclusione. Non è lecito al Predicatore riprender publicamente i peccati occulti. E'uero, che del peccato dell'heresia, essendo publico, publicamente deuono riprender tutti, ancorche siano Prelati. Et l'istesso è di qualsiuoglia peccato publico, del quale si scandaleggiassero i loro sudditi, & fosse occasione di commetterne altri simili cosi tiene il [k] Gaetano, & par espressa sentenza di San Gregorio riferita per Gratiano nel Decreto. Il che s'intende, ancorche hauesse per certo il Prædicatore, che i delinquenti, non siano per emendarsi, perche in questa riprensione si pretende il ben commune, per il quale San [l] Gioan. Battista riprendeua aspramente i Farisei, ancorche sapesse, che non s'haueuano da correggere. Talche ne segue, che quando dal riprender publicamente i peccati publici, non s'aspettasse qualche utile particolar, ò commune, deue tal predicator cessar da tal riprensione, cosi dice espressamente San [m] Geronimo, & l'allega Turrecremata.

k Caie. 2. 2. q. 33. ar. 4. ad 2. c. Pau. dicit 2. q. 7.

l Ioa. 3.

m Diu. Hier. sup per Amos. c. 5 Tur, ec. in c. nõ est sta. 2. q.

5 Quinta conclusione. Pecca mortalmente il Predicatore riprendendo publicamente i Prelati Ecclesiastici, & Sacerdoti, facendolo principalmente per dar contento, à i Secolari, come dice una [n] Clementina: laqual s'ha da intendere, come dice la glosa in quel luogo, riprendendogli, & espressamente nominandogli, ò cõ parole equiualenti mostrandogli, come dice anco il [o] Nauarro. Perche è lecito in generale riprender i peccati di tali, vsando prudenza. Et ancorche la Clementina parla dei religiosi, il medesimo, inquanto al peccato, s'hà da intendere de i Predicatori secolari, ancorche non in quanto alle pene, che in essa, si mettono. Il che si conferma per il Concilio Lateranense confirmato da Leon X. che aggiunge la pena de escommunica a tali predicatori regolari. E'un gran dubbio, s'incorrono nell'istessa pena quelli, che riprendono i Comendatori dell'Ordine di San Giouanne Hierosolimitano? pare che no. perche dato che siano giudici de i Clerici, con-

n Cle. 1. §. quib. de priuileg. & glo. ibi. uerb. de trahẽd. o Nau. ubi sup. nu. 142.

conforme ai loro priuilegij, non hanno però auttorità per ordinare nè dar dimissorie, nè possono escômunicare, nè dispensare, perche per questo effetto, l'ordine di San Gioan ha messo Vicarij, i quali hanno giurisdittione quasi Episcopale nelle loro Vicarie.

6 Sesta conclusione. Pecca mortalmente il Predicatore, predicando, qualche miracolo falso, sapendo, che fosse tale, & incorre in scommunica riseruata al Papa, come dice il [p] Gaetano, perche la buggia, che si dice in simil materia, in un luogo così graue, leua inqualche maniera l'auttorità debita a i miracoli dei Santi.

p Conc 2. 2. q. 110. idê in sum. uerb. excômunicatio. c. 18. sub fin.

7 Settima conclusione. Il Predicator suspeso di predicare, predicando, resta irregolare, perche l'atto del Predicatore è annesso almeno per consuetudine al Diaconato così tiene il [q] Nauarro, aggiungendo col Gaetano, che quando predica con solennità, come Sacerdote, è cosa più certa restar'irregolare, ma io tengo il contrario, come si dirà nella materia della suspensione.

q Nau. c. 27. n. 163.

8 Ottaua conclusione. Peccano grauissimamente i Prædicatori, che si pregiano di parlar in pulpito parole molt'affettate, adducêdo molt' auttorità di Poeti, & gentili, per mostrar'erudition, & far pasto all'orecchie temporali, principalmente di coloro, che non vogliono esser ripresi, iquali, per l'ordinario, non solamente non sono utili cô loro sermoni, ma fanno danno ancora, disuiando gli auditori, d'ascoltare i sermoni de' Predicatori spirituali, che predicano la uerità, & gli fanno andare gonfij trà la bugia, & la uerità della gentilità, curiosità, & rethorica, più humana, che diuina, i quali, il padre Frà Filippo Predicator Apostolico (i cui sermoni tant'util'hanno fatto in tutta Spagna, & tanto caramente sono stati riceuuti da tutta la Christianità) gli chiama con molta ragione à piena bocca, carnefici dell'Euangelio di Dio. Et se mi dicessero, che San Paolo principe de i Predicatori, allegaua ancora l'auttorità de' Poeti ne i suoi sermoni. A questo rispondo, che predicaua a i gentili, ch'erano congiunti con queste uanità, ma noi altri al presente predichiamo à i Christiani, che sono congiunti con la fede, & credono nella Sacra Sgrittura, del qual Thesoro, ben'inteso, possono cauar cose, che non solamente diano gusto allo spirito, & infiammare la uolontà, accioche ami Dio, ma possono ancora cauar cose molto curiose, & dilicate, con lequali diano gusto all'intelletto de i curiosi, il cui obietto, è la uerità, che in esse si contiene. Ma non per questo cōdanno i Predicatori, che ne i loro sermoni adducono alcune cose de i gentili, come in questo vsino moderatione, conforme a quello, che adduce [r] Gratiano nel Decreto.

r Grat. 37. dist. per totum.

Della Prescritione. Cap. XXV.

SOMMARIO.

Che differenza sia della prescritione, à Vsucapione. concl. 1. nu. 1.

Se uno, che comprasse la cosa rubata, con buona fede, la possa prescriuere. concl. 2. nu. 2.

S'uno herede, c'ha con buona fede, & titolo la cosa d'altri, trouata del defunto in casa sua, la possa prescriuere. concl. 3. nu. 3.

Sel dubbio leua, la buona fede, per perscriuere. concl. 4. nu. 4.

Che

Che tempo sia necessario per prescriuere le cose mobili, & immobili. conclu. 5. nu. 5.

Se quello, che si deue per medicine, à gli speciali, & à i Mercanti di merceria, si possa prescriuere per spatio di tre anni. concl. 6. nu. 6.

1 PRima cõclusione. Parlando giuridicamente la possessione con buona fede, così delle cose mobili, come dell'immobili si chiama in Iure vsucapio, & l'eccettione, che nasce da questa cosa, che si chiama vsucap. si chiama pscrittione, come dichiara [a] l'Alciato, & per pscriuere, si richieggono le cose seguenti. Prima la buona fede, com'è determinato dalla [b] legge Canonica, corriggendo in essa la legge Ciuile antica. Seconda vna possessione continua, per tutto il tempo ordinato dalla legge. Et nota, che l'herede continua la possessione del defunto, la cui persona rappresenta, come si dice in una [c] legge della Partita, doue lo nota Gregorio Lopez. Terza Il titolo col qual uno pensa, che la cosa sia sua, & così il ladro non può prescriuere, nè colui, c'hauesse una cosa prestata, ò affittata, come risolue [d] Aragon.

a Alcia. in sl. ut sunt, ff. de verb. signifi.
b c. fi. de prescri.
c l. 19. ti. 29. par. 3. ubi Greg.
d Arag. 2. 2. q. 72. de domin.

2 Seconda conclusione. Non può vno c'hauesse comprata la cosa rubata con buona fede prescriuerla, come è terminato per la [e] legge Ciuile, perche douunque si trouerà la cosa rubata, uà con questo carico, che non possa esser prescritta, come dice [f] Angles, contra Soto, E'uero, che se l'herede della cosa rubata con buona fede accettasse l'heredità, & con l'istessa buona fede uendesse la ditta cosa ad un'altro questi la può prescriuere, per spatio di trenta, ò quarant'anni, perche ancorche la mala fede del defunto, faccia danno all'herede, per non poter egli prescriuere, non fà danno à colui, che compra con la buona fede di lui.

e §. furt. de usucapionibus.
f Angl. in floribus 4. de dñio Soto li. 4. de iu. q. 5. a. 4.
Syl. uer bo. prescrip. q. 18.

3 Terza conclusione. Vn herede, c'hauesse con buona fede, & titolo la cosa d'altri trouata dal defunto, in casa sua, la può molto ben prescriuer, perche la ditta cosa, non è rubbata, & ancorche il defunto non haueua il titulo, non dimeno l'herede l'ha. Da questo segue, che se ad alcun fossero stati assignati alcuni beni per sentenza, laqual ha creduto con buona fede esser giusta, se per legitimo tempo gli hauesse prescritti, ancorche dopò prescritti, intendesse, che ingiustamẽte gli fossero stati attribuiti, gli può licitamente ritenere come dicono [g] Soto, & Ledesma. E'uero, che ancor che in conscienza, non sia obligato à restituirgli; nondimeno il Signor di essi potrebbe nel foro esterior dimandarne la ristitution in integrum, insin'a quarant'anni seguenti, il qual tempo passato, mẽtre che la cosa non si dimanda, non è, ancorche di poi la dimandi, obligato in conscienza a ristituirla, saluo che se l'Auersario, ò il giudice non hauesse impedito, che non la dimandasse, come risolue Frat' Aluige [h] Lopez, contra Medina Complutense.

g Soto vbi sup. a. 5. Ledes. 2. q. q. 19. ar. 2. dub. 14.
h Lop. vbi sup. c. 134.

4 Quarta conclusione. Ancorche il dubbio, & scropulo lieue, non leua la buona fede per prescriuere, nondimeno la leua, il dubbio probabile, con congetture probabili, che la cosa posseduta, non sia propria. Et non solamente s'interrompe la prescrittione, per il dubbio prattico, ma per lo speculatiuo ancora. Il che si proua, da quello, che adduce il [i] Cordoua, dicendo questa

i Cord li. 3. q. q. 5.

sua prescrittione esser uera, che quello, che dubitasse speculatiuamente, sia anco obligato a dubitar pratticamente, saluo che se per qualche causa non se iscusasse di non hauer dubbio prattico. Come il soldato, commandandogli il suo Capitano che combatta, dubitando speculatiuamente, se la guerra sia giusta, può con tutto ciò, combatter, essendo certo pratticamente, che non pecca, obedendo. Ma nel nostro caso, non ui è ragion bastante, accio che uno dubiti speculatiuamente esser il suo titolo uero, & sia certo pratticamente che sia, il che douerà auuertire [k] Medina Complutense. Dal detto, s'inferisce, che quando uno ragioneuolmente dubitasse, ch'una cosa, che possede, fosse sua ancorche nissuno gli la dimandasse, è in obligo ad usar ogni diligenza, per cauarne la verità. Et senon la potesse trouare, non perciò è in obligo, lasciar tutta quella cosa, ma conforme al dubbio, c'hauesse, dando la metà a quello, che pensa, che sia il suo Signore, & non potendo verificare chi sia il signore, deue darne qualche parte a i poueri, & questo, resterà sicuro in conscienza, come tiene [l] Aragon.

k Med. de rest. q. 17.

l Arag. ubi sup. ti. 19. p. 3. Sil. u. præscr. nu. 6. & tit. vsucapio.

5 Quinta conclusione. Per prescriuer le cose mobili seculari, se il Signore fosse presente, si richiedon tre anni, se assente, sei di piu; per prescriuer le cose immobili, essendo il suo Signore presente, si richieggono diece anni, se assente, venti. Cosi è ordinato in una legge della [m] Partita, & ueggasi Siluestro confermando la ragion commune. Ma parlando delle cose Ecclesiastiche immobili, non si prescriue contra la Chiesa signora di esse, essendo nella medesima Città senon è per lo spatio di trent'anni, & fuori della Città assente, per spatio di quarant'anni finiti. Et contra le cose della Chiesa Romana, non si prescriue, senon per spatio di cent'anni. Et l'istesso tempo si ricerca per prescriuersi la giuridittion ciuile, ò criminale del Rè, come dice una legge dell'ordinamiento, [n] doue lo dice Diego Perez. Et le cose, che non si possono prescriuere le mette [o] Siluestro, delche in questo luogo non tratto, perche nõ uorrei far il uolume grande perche questa materia ha molte difficoltà, nelle quali i Confessori, non si deuono mettere ma rimettere i penitenti à i Giuristi, Et quello, che loro diranno, conforme alle loro leggi, fondate con la verità, deuono essi ancora dire. Solamente dirò in questo luogo un caso, ordinario, ch'è il sequente.

m Hẽt 16 q. 3. c. mult.

n l. 6. t. 13. li. 3. ordina. ubi Didacus perez.

o Silu. uerb. p̃scripti.

6 Sesta conclusione. Vi è in questi regni di Castiglia una Pragmatica, fatta in Madril l'anno 1547. Che al presente è stata messa, nella noua [p] Compilatione, Nella qual s'ordina, che quello, che si deue a gli spetiali, per causa di medicine, & dell'altre cose, che si deuono a i mercanti di merceria, si prescriuano per lo spatio di tre anni. Siano non dimeno auuertiti i debitori, che nõ si possono seruir di questa Pragmatica & di questo spatio di tempo, in pregiudicio de i detti spetiali, & mercanti, senon, hauendo già pagato i loro debiti, & ritornando, dopò i tre anni, adimandar vn'altra uolta. Ilche si proua, perche (accio che uaglia, questa eccettione, & prescrittione) è necessario c'habbiano buona fede, & senon han pagato, è certo, che non stanno in buona fede. Cosi risolue [q] Rebuffo, contra Si fuentes, & altri esplicando un'altra legge simile di Francia. Et dice, esser questa opinion commune. Perilche dice, che se

p l. 9. ti. 15. li. 4. noue cõpil.

q Reb. 2. tom. sup Regũ cõs. in tract de mercato. mi nut. uen den. ar. 1 gl. ult. nu. 4. & 5.

che se questi debitori, essendo infermi, pensauano, che i detti creditori fossero pagati, ha luogo la ditta prescrittione, essendo questa buona fede fondata in qualche certezza morale probabile: così tiene il medesimo [r] Rebuffo, in un'altro luogo, inferendo da questo, che le mercedi de i seruitori, che si prescriuono per spatio di tre anni, conforme alle leggi di questi Regni, nó si prescriuano, senon è hauendo la buona fede, conforme al detto, così tiene [s] Gutierrez, il qual appresso subito conclude, che in caso dubbioso, non conuiene, che s'alleghi la prescrittion di questo debito, & così non sapendo l'herede del defunto, se il debito fosse pagato, non potendo saper la certezza, si deue appoggiare al più sicuro ch'è, non esser pagato, & perciò si deue componere, & accordare col creditore, la qual opinion tiene [t] Castro.

r Rebu. 2. to. in tract. de salariis famulorum. 2. gl. nu. 8.
s Gutie. in l nemo pot. da le. 1 nu. 202 & 208
t Cast. li. 2. de l. penal, c. 10. in uersi. 5. Adhuc.

De i Pegni, inquanto alla sua diffinitione & uso. Cap. XXVI.

SOMMARIO.

Che cosa sia pegno, & Hipotecatione. concl. 1. nu. 1.

Se'l Creditore possa usare il Pegno senza licenza del debitore, & sel possa uendere senza sua licenza, & dato caso, che lo possa uendere, se potesse uenderlo per meno di quello, che se gli deue. concl. 2. 3. & 4. nu. 2. 3. & 4.

Se'l Creditor possa dar il pegno, in pegno ad vn'altro. concl. 5. nu. 5.

1 PRima conclusione. Il pegno, altra cosa non è, parlando generalmente senon un'obligo d'una cosa, che si può dar in pegno, per causa di qualche debito, per sicurezza del Creditore. Dissi nella diffinitione, d'una cosa che si possa dar in pegno. Perche le cose della Chiesa, cioè, uasi, & ornamenti, non si possono dar in pegno come dice la [a] legge saluo, che s'alla Chiesa non soprauanzassero, & la necessità fosse urgente, la qual non si potesse rimediare, dandosi per pegno, altre cose mobili come dice l'istessa legge. Finalmente quelle cose, si possono dar in pegno, che secondo la ragione, si possano uendere; Et per il contrario, le cose, che non si possono uendere, non si possono tanto facilmente dar in pegno, come dice la [b] legge. Et per la perfetta intelligenza di questa diffinitione s'ha da notare, ch'è commune, al pegno, & all'hipoteca, ancorche tra queste due maniere di pegni, ui sia differenza, secondo quello, che si caua da i significati de i loro nomi perche il pegno, che in latino, si chiama, pignus, si deriua da questa parola pugno, & vuol dir una cosa, che si da da una mano all'altra, notando esser mobile, come si dice nella [c] legge: Ma il pegno, che si chiama Hipotheca si deriua da questa parola Hypo, che vuol dir sub, & da questa parola Theca che vuol dire messo, & così secondo la sua significatione, significa la cosa, che si mette sotto la potestà del Creditore percio che il pegno chiamato pignus, propriamente è della cosa mobile, ma quella chiamata Hipotheca è della cosa immobile, come dice la [d] legge.

a l. Sancimus. C. de l. 10. q. 2. ob ius.
b l. qui filiol. ff. qua pignori dari possunt.
c l. pleb. §. si pignus. ff. de verb. significa.
d §. inter pignus. in sti. de actio. & obliga.

2 Seconda conclusione. Senza consenso tacito, ò espresso del debitor, non può il Creditore vsar del suo pegno, sotto pena di peccato, per il gran danno, che da farlo, gli ne potrebbe seguire, secondo il quale, es-

sia prescrittione esser uera, che quello, che dubitasse speculatiuamente, sia anco obligato a dubitar praticamente, saluo che se per qualche causa non se iscusasse di non hauer dubbio prattico. Come il soldato, commandandogli il suo Capitano che combatta, dubitando speculatiuamente, se la guerra sia giusta, può con tutto ciò, combatter, essendo certo prattica mente, che non pecca, obedendo. Ma nel nostro caso, non ui è ragion bastante, accio che uno dubiti speculatiuamente esser il suo titolo uero, & sia certo prattica mente che sia, il che doueua auuertire [k] Medina Complutense. Dal detto, s'inferisce, che quando uno ragioneuolmente dubitasse, ch'una cosa, che possede, fosse sua ancorche nissuno gli la dimandasse, è in obligo ad usar ogni diligenza, per cauar ne la uerità. Et senon la potesse trouare, non perciò è in obligo, lasciar tutta quella cosa, ma conforme al dubbio, c'hauesse, dando la metà a quello, che pensa, che sia il suo Signore, & non potendo verificare chi sia il signore, deue darne qualche parte a i poueri, & questo, resterà sicuro in conscienza, come tiene [l] Aragon.

k Med. de rest. q. 17.

l Arag. ubi sup. ti. 19. p. 2. Sil. ti. præscr. nu. 6. & tit. vsucapio.

5 Quinta conclusione. Per prescriuer le cose mobili seculari, se il Signore fosse presente, si richiedon tre anni, se assente, sei di più; per prescriuer le cose immobili, essendo il suo Signore presente, si richieggono diece anni, se assente, venti. Cosi è ordinato in una legge della [m] Partita, & ueggasi Siluestro confermando la ragion commune. Ma parlando delle cose Ecclesiastiche immobili, non si prescriue contra la Chiesa signora di esse, essendo nella medesima Città senon è per lo spatio di trent'anni, & fuori della Città assente, per spatio di quarant'anni finiti. Et contra le cose della Chiesa Romana, non si prescriue, senon per spatio di cent'anni. Et l'istesso tempo si ricerca per prescriuersi la giurisdittion ciuile, ò criminale del Rè, come dice una legge dell'ordinamiento, [n] doue lo dice Diego Perez. Et le cose, che non si possono prescriuer le mette [o] Siluestro, del che in questo luogo non tratto, perche nō uorrei far il uolume grande perche questa materia ha molte difficoltà, nelle quali i Confessori, non si deuono mettere ma rimettere i penitenti a i Giuristi. Et quello, che loro diranno, conforme alle loro leggi, fondate con la verità, deuono essi ancora dire. Solamente dirò in questo luogo un caso, ordinario, ch'è il sequente.

m Hēt 16. q. 3. c. malr.

n l. 6. t. 13. li. 3. ordina. ubi Didacus perez.

o Silu. uerb. § scripti.

6 Sesta conclusione. Vi è in questi regni di Castiglia una Pragmatica, fatta in Madril l'anno 1547. Che al presente è stata messa, nella noua [p] Compilatione, Nella qual s'ordina, che quello, che si deue a gli speciali, per causa di medicine, & dell'altre cose, che si deuono a i mercanti di merceria, si prescriuano per lo spatio di tre anni. Siano non dimeno auuertiti i debitori, che nō si possono seruir di questa Pragmatica & di questo spacio di tempo, in pregiudicio de i detti speciali, & mercanti, senon, hauendo già pagato i loro debiti, & ritornando, dopò i tre anni, adimandar vn'altra uolta. Ilche si proua, perche (accio che uaglia, questa eccettione, & prescrittione) è necessario c'habbiano buona fede, & senon han pagato, è certo, che non stanno in buona fede. Cosi risolue [q] Rebuffo, contra Si fuentes, & altri esplicando un'altra legge simile di Francia. Et dice, esser questa opinion commune. Per ilche dice, che se

p l. 9. ti. 15. li. 4. nouç cō pil.

q Reb. 2. tom. sup Regū cōs. in tract de mercato. mi nut. uen den. ar. 1 gl. ult. nu. 4. & 5.

che se questi debitori essendo infermi, pensauano, che i detti creditori fossero pagati, ha luogo la ditta prescrittione, essendo questa buona fede fondata in qualche certezza morale probabile: così tiene il medesimo [r] Rebusso, in un'altro luogo, inferendo da questo, che le mercedi de i seruitori, che si prescriuono per spatio di tre anni, conforme alle leggi di questi Regni, nõ si prescriuano, senon è hauendo la buona fede, conforme al detto, così tiene [s] Gutierrez, il qual appresso subito conclude, che in caso dubbioso, non conuiene, che s'alleghi la prescrittion di questo debito, & così non sapendo l'herede del defunto, se il debito fosse pagato, non potendo saper la certezza, si deue appoggiare al più sicuro ch'è, non esser pagato, & perciò si deue componere, & accordare col creditore, la qual opinion tiene [t] Castro.

r Rebu. 2. to. in tract. de salariis famulo rũ. 2. gl. nu. 8.

s Gutie. in l nemo pò de le. 1 nu. 202 & 208

t Cast. li. 2. de l. pœnal, c. 10. in uersi. 5. Adhuc.

De i Pegni, inquanto alla sua diffinitione & uso. Cap. XXVI.

SOMMARIO.

Che cosa sia pegno, & Hipotecatione. concl. 1. nu. 1.

Se'l Creditore possa usare il Pegno senza licenza del debitore, & s'el possa uendere senza sua licenza, & dato caso, che lo possa uendere, se potesse uenderlo per meno di quello, che se gli deue. concl. 2. 3. & 4. nu. 2. 3. & 4.

Se'l Creditor possa dar il pegno, in pegno ad vn'altro. concl. 5. nu. 5.

1 Rima conclusione. Il pegno, altra cosa non è, parlando generalmente senon un'obligo d'una cosa, che si può dar in pegno, per causa di qualche debito, per sicurezza del Creditore. Dissi nella diffinitione, d'una cosa che si possa dar in pegno. Perche le cose della Chiesa, cioè, uasi, & ornamenti, non si possono dar in pegno come dice la [a] legge saluo, che s'alla Chiesa non sopräuanzassero, & la necessità fosse urgente, la qual non si potesse rimediare, dandosi per pegno, altre cose mobili come dice l'istessa legge. Finalmente quelle cose, si possono dar in pegno, che secondo la ragione, si possano vendere; Et per il contrario, le cose, che non si possono uendere, non si possono tanto facilmente dar in pegno, come dice la [b] legge. Et per la perfetta intelligenza di questa diffinitione s'ha da notare, ch'è commune, al pegno, & all'hipoteca, ancorche tra queste due maniere di pegni, ui sia differenza, secondo quello, che si caua da i significati de i loro nomi perche il pegno, che in latino, si chiama, pignus, si deriua da questa parola pugno, & vuol dir una cosa, che si da da una mano all'altra, notando esser mobile, come si dice nella [c] legge. Ma il pegno, che si chiama Hipotheca si deriua da questa parola Hypo, che vuol dir sub, & da quella parola Theca che vuol dire messo, & così secondo la sua significatione, significa la cosa, che si mette sotto la potestà del Creditore perciò che il pegno chiamato pignus, propriamente è della cosa mobile, ma quella chiamata Hipotheca è della cosa immobile, come dice la [d] legge.

a l. Sancimus. C. de l. 10. q. 2. ob ius.

b l. qui filiol. ff. qua pignori dari possunt.

c l. ple. bs. §. si pignus. ff. de verb. significa.

d §. inter pignus. in sti. de actio, & obliga.

2 Seconda conclusione. Senza consenso tacito, ò espresso del debitor, non può il Creditore usar del suo pegno, sotto pena di peccato, per il gran danno, che da farlo, gli ne potrebbe seguire, secondo il quale, essendo

sendo grande, sarebbe peccato mortale, & essendo picciolo, ueniale. Et ancorche vsasse del pegno col suo consenso tacito, ò espresso, non lascia di commetter vsura, non computando nella sorte principale il ualor di quest'uso, sapendo, ò presumendo, che'l debitore, non gli concederebbe il dett'uso senza alcuna cosa. Et all'hora potria presumere, che gli lo concedesse uolentieri, q̃do l'vso della cosa, che gli fu data in pegno, si soglia con molta facilità dar uolentieri, com'è l'uso d'un libro per legere, come insegna San [e] Thomaso. Et come sarebbe ancora usare in alcune feste principali qualche uaso d'argento dato in pegno. Et non per una cosa in pegno, non riceuer detrimento alcuno in se, usando di essa, resta libero il creditore di peccato, perche può accadere, che ancorche non riceua ella danno, lo riceua il debitor nel suo honore. Il che può accadere, quando per la molta necessità della sua casa & famiglia, laqual vuol tener in secreto, dimanda imprestito alcuna cosa, dando in pegno le gioie di sua consorte: perche in questo caso, se'l creditor vsasse di queste gioie publicamente in qualche festa, doue le gioie, fossero conosciute da molti, & se uenisse a publicar la gran necessità secreta del debitor, & perciò perdesse il suo credito, stima, & ualore, non lascia di peccare il creditore, come doppo la comune, risolue Frat'Aluige [f] Lopez.

e D. Th. 2. 2. q. 77. ar. 1. ad 6.

f Lupus in instr. nego. li. 2. c. 19.

3 Terza conclusione. E' illecito al creditor vender il pegno, ma quando si facesse patto, che senon se gli pagasse il debito fra certo tempo, che lo potesse uendere, gli è lecito venderlo, nè ha obligo d'auisar prima il debitor, saluo che se non hauesse fatto altro accordo perche a quello si deue stare, come dice il [g] Nauarro citando Angelo. E' uero che se non fosse stato fatto patto alcuno, di uendersi, ò nõ uendersi il pegno, passati due anni, ha licenza il creditor, auisando una sol uolta il debitor, de uenderlo, ma dentro de' due anni, nol potrebbe fare senza auttorità del Giudice, come si nota nella [h] legge. Et ancorche s'habbia fatto accordo di non uendersi, molto ben può uenderlo il creditore, auisandogli tre uolte, essendoui tre giorni d'interuallo dall'una, all'altra, come comanda la [i] legge.

g Nauar. c. 17. nu. 23. Angel. uer. pig. §. 7

h l. si cõ uenerit. ff. de pignorib.

i l. fi. C. de iur. dorium.

4 Quarta conclusione. Il creditor, che con buona fede, hauesse uenduto il pegno per men di quello, che se gli doueua, può dimandar il resto del debito al debitore, & per il contrario uendẽdolo più di quello, che se gli doueua, è obligato restituir il resto al debitor, come dice la [k] legge. Nella qual legge, s'ordina ancora, che mentre il debitor non pagasse tutto il debito intieramente, ancorche hauesse pagato la maggior parte di esso, non è obligato à dar il suo pegno al creditore.

k l. quã diu. C. de distractione pignoris.

5 Quinta conclusione. Vna cosa, che si riceue in pegno, può dar ad un'altro in pegno il creditore, che l'hauesse, ma non la deue dar in pegno per maggior debito, di quello, per cagion del quale prima fù dato, perche è contra giustitia, che una cosa sia soggetta a due oblighi, non essendo ad essi equiualente.

Del

Del Pegno in quanto all'obligo, c'ha il creditor di ritornarlo senz'alcun danno al debitore. Cap. XXVII.

SOMMARIO.

Se sia il creditor obligato a risar il danno al debitor, che si fece nel pegno, & se uale il patto, che in qual si uoglia modo, che si perda il pegno, perisca a conto del debitore. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

1 PRima conclusione. E in obligo il creditore à restituir al debitor il danno, che si fece nel pegno per sua colpa grande, ò picciola, & con molto maggior ragione quello, che per la sua malitia accade come dice la [a] legge. Ma non è obligato alla perdita, che successe per sua colpa leuissima nè a quella, che successe per qualche caso fortuito; saluo che se uno hauesse usato tardanza in restituirla.

a l. si creditor. C. de pignor. act.

2 Seconda conclusione. Non uale il patto, che in qual si uoglia modo, che si perdesse il pegno, si perda a conto del debitore, come dopò Siluestro, tiene [b] Nauarro. Primo perche non può uno far patto, che nõ sia obligato à pagar il danno, che per sua malitia, nel pegno, si causa. Et è certo, che può perire per malitia del creditore. Oltre che il tal patto, è molto contrario al debitore, percioche se il suo grauame, non si ricompesa con altra cosa, s'ha d'hauer per ingiusto, come sono ingiusti i patti, & accordi, che si fanno tra il creditore, & il debitore, che nõ pagãdo in certo tẽpo, il debito il debitore, sia il pegno del creditore, ò se non lo ricupera, tra certo tempo, passato quello, non lo possa più rihauere, così è ordinato in iure [c] Canonico, & Ciuile. Il che s'ha da intendere, quando questi patti fossero ordinati per guadagno del creditore; Ma si sono ordinati per maggior securezza del debito, giusti, & leciti sono, si come dice Panormitano Siluestro, & Sant' Antonino. Et da questo s'inferisce, che ancorche il patto della legge commissoria, s'intenda per ingiusto ne' pegni, cioè che non pagando il debitor tra certo tempo; caschi in commisso, perdendo il suo pegno; Ma questo s'intende, quando il detto patto, si mette per guadagno del creditore, ma non quando si mettesse per refrenar la contumacia, che potesse usar il debitore in nõ pagare.

b Naua. cap. 17. nu. 31.

c l. si. C. de pac. pignorum c. significante. de pig. ubi Panor. Syluestrin. in Rosa Aurea. casu 28 Ant. 3. p. ca. 1. c. 2.

De i Pegni, in quanto all'obligo, c'ha il creditore di computare nella sorte principale l'usufrutto di essi. Cap. XXVIII.

SOMMARIO.

Se sia obligato il creditor metter a conto i frutti del pegno nella sorte principale, & i frutti d'una possessione, data in feudo per causa d'alcun debito, & la medesima questione è quando alcuna cosa enfiteotica, si desse in pegno. concl. 1. 2. 3. 4. nu. 1. 2. 3. 4.

Se quello che riceue le cose in pegno, possa raccoglier i frutti di esse, ancorche il Signore non le raccoglia, per non coltiuarle. concl. 5. nu. 5.

Se sia il creditor obligato di restituir al debitor, non solamente i frutti, che riceuè del pegno, ma ancora quelli, che potè riceuere. concl. 6. nu. 6.

Molte

Molte cose della materia, che si toccano in questo luogo, sono già risolute in diuerse materie, cioè in quella degli imprestiti, & della Dote; Et hora dirò alcune cose, che lasciai per questo luogo, per risolution delle quali, seguono le seguenti conclusioni.

1 Prima conclusione. E cosa molto notoria in iure,[a] che sia obligato il creditor a computar i frutti del pegno nella sorte principale. Ma questo si deue intendere pagando il debitor al creditor le spese, che fece con buona fede per conseruation, & mantenimento del detto pegno, s'erano necessarie, cioè, arando la terra, & mantenere gli animali dati in pegno, come dice la propria legge.[b] Il che s'intende, ancorche le spese fossero uolontarie, in tanto, che siano necessarie, & uadino in utile del debitore.

2 Seconda conclusione. I frutti di una possessione data in feudo, non si deuono cōputar nella sorte principale, com'è diffinito in iure.[c] Il che s'ha da intendere, in caso, che il Signor diretto, infra tanto, che riceue il detto feudo in pegno, per cagion di qualche debito, non dimandi il uassallaggio, perche non dimandando cosa alcuna, potria pigliar i frutti, non gli computando nella sorte principale. Et la ragion di questo è, perche essendo il Signor diretto di quel feudo, riceuendolo in pegno, secondo la Ragione, pare, non essergli rilituito il dominio utile, di quel che gli mancaua, & per consequenza, può riceuer i frutti del detto feudo, non cōputandogli nella sorte principale. Et l'istesso si dirà, quando il Signor diretto d'alcuna cosa data in enfiteusi, si desse in pegno la detta cosa, come risolue Nauarro,[d] Couarruuias, Soto, & Aluaro Vaz. Ma questo si intende concorrendoui tre conditioni. La prima che il signor diretto, non pigli altra pensione, per ragion del contratto enfiteotico, oltre de i frutti. La seconda che l'enfiteota non habbia meglioraro la detta cosa, come dice Siluestro, il qual segue Nauarro, perche è contra la ragion naturale, che il Signor utile, non pigli i frutti, che deriuano da i miglioramenti, che fece nella cosa enfiteotica, perche ancorche in questo caso, l'enfiteota sia libero di coltiuar, arare, & mettere all'ordine il campo, che dette in pegno al Signore; Nondimeno per due ragioni il Signor util ha da pigliar i detti frutti, prima perche non resti defraudato della sua industria, secondo, perche non fu rileuato dall'obligo di pagar le spese, che in questa fatica si fecero, come contra Soto, & altri risolue frat'Aluigi[e] Lopez. la terza conditione è, che l'enfiteota habbia ottenuto il dominio utile, senza alcuna spesa sua, ò almeno con molto poca, come per l'ordinario accade nel feudatario. Ma questa conditione si essaminerà meglio nelle conclusioni terza, quarta, & quinta, che seguono.

3 Terza conclusione. Quando senza cosa alcuna il Signor diretto dette, & concedette la possessione enfiteotica, ò feudale, se il Signor utile, che l'hauesse riceuuta, gli la dette in pegno per qualche debito, è cosa chiara, che in questo, non u'è propriamente enfiteosi, nè feudo, conforme alla natura di questi contratti, i quali sempre hanno annesso obligo di qualche pensione, ò seruigio. Et se l'enfiteota, ò il feudatario, per ottener quest'util dominio hauessero pagato gran somma de' danari, in questo caso, il Signor diretto, hauendo queste cose in pegno, non

[a] c. cum contra. de pignor. & c. cōquestus. de usuris.

[b] l. si ser uos. ff. de pig. actione

[c] d. cap. conquestus.

[d] Naua. c. 17. nu. 217. & 218. Couar. lib. 3. c. 1. nu. 4. Soto li. 9. de iust. q. 1. art. 2. Vaz. de iure emphiteotico. q. 11. n. 27

[e] Lopus lib. 1. in stru ct. nego. c. 20. pag. 374. Sot. ubi sup. in solut. ad 4.

non può lasciar di metter a conto i frutti di essa nella sorte principale, del debito, p il qual gli furono dati pegni, pche già l'haueua cōprato il signor utile, p il suo giusto prezzo.

4 Quarta conclusion. Se tal util dominio fosse stato ottenuto per qualche seruiggio annuale, il che propriamente accade nel feudo, può il Signor diretto, dandogli il Signor utile, la cosa in pegno, pigliar i frutti per se, non riceuendo il detto seruigio de i vassali, come dice una Glosa [f] communemente riceuuta. Ma se il contratto enfiteotico si constituisce in qualche possessione, il cui dominio utile, si concede all'enfiteota, cō conditione, che risponda al Signor diretto, cō certa pensione ogni anno, ò la detta pension sia minore, che il ualor de i frutti, ò sia maggior, il signor diretto, che riceue la detta possessione in pegno, può raccoglier per se i frutti di essa, come tiene [g] Siluestro. Nè di questo, si può lamentare il signor utile, poiche non ha obligo di risponder in questo caso, con la pensione promessa, ma se l'enfiteota, ch'è il signor utile, per ottener questo dominio utile, non solamente s'obligò a pagar la detta pensione ogni anno, ma diede certo prezzo, in questo caso il signor diretto, riceuēdo la detta cosa in pegno, non può pigliare per se i frutti di essa, così tiene Siluestro. Saluo se dicesse all'util signore che non sia obligato a quello, che gli promise di dare, ch'è la pension ogni anno, perche in quello caso, lasciando, questa pensione, non può pigliar per se tutti i frutti. Dissi, tutti, perche non può pigliar per se, i frutti, che corrispondono al prezzo, che il signor utile, subito gli pagò, come accordando la uarietà de' pareri, che sono in questo caso risolue frat' Aluige [h] Lopez.

f Glos. in d.ca. conquestus.

g Sylu. uer. feudum. §. 10.

h Lupus lib. 1. instr. negot. ca. 20. p. 376.colum. 1.

Con questo risoluto quello, che tocca al feudatario, & enfiteota.

Quinta conclusione. Se quello, che riceue la cosa in pegno, essendo sterile, perche il signor non la coltiuaua, per esser riputata tale, nō può appropriar a se i frutti di essa, coltiuandola, & arandola, così tiene Nauarro, [i] rifiutando Soto. Il che si proua, perche se dicessimo il contrario, necessariamēte s'haurebbe da concedere, che il creditore, che per la sua grand'industria raccogliesse tre uolte più frutti, che il signor del pegno, nō era obligato a restituir quello, che ricolse di più. Ma questa sentētia di Nauarro s'ha da intēder che non proceda, quando i frutti fossero pochi, & le spese, & fatiche, con che quella possessione coltiuò, erano di tanto momento, che restassero al creditore, c'haueua il pegno, pochi d'essi, perche il poco si reputa per niente, & questo niente, è bene, che s'attribuisca alla sua industria, come risolue [k] Garcia, secondo si deue intendere, che in caso, che l'enfiteota fosse obligato a dar i detti frutti, caui prima le spese, che fece in raccoglierli, come di sopra è stato detto.

i Naua. c.17.nu. 216. Sot.lib. 6.de iustit.q.1. ar.ad 6.

K Garcia. lib. 2.de cōtract. c. 16.

Sesta conclusione. E il creditor, c'ha il pegno in suo potere, hauendogli già satisfatto il debitore, obligato à restituirgli, non solamente i frutti, che riceue del pegno, ma ancora quello, che potè riceuere, perche hauendogli pagato il debitore, ritien già il pegno, con mala fede. E uero, che non hauendolo pagato, non è obligato à computar nella sorte principale, se non solamente i frutti, che lasciò di raccogliere, per hauer lasciato di coltiuare la possessione, impegnata, per sua malitia, & gran colpa, come risoluono i Dottori con una [l] Glosa della ragion Canonica.

l Glos. in c. cū contra. extra de pignoribus ubi. Panor. And. in c.1.& 2. de usur.

Delle Promesse. Cap. XXIX.

SOMMARIO.

Se obliga la semplice promessa, & la semplice obligation fatta ad alcun huomo. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

S'uno promette qualche cosa con simulatione, sia obligato a satisfarla. concl. 3. nu. 3.

Se la promessa fatta all'assente, obliga. concl. 4. nu. 4.

Se quello, che promettono i caualieri a i buffoni, obliga alla satisfattione, concl. 5. nu. 5.

1

PRima conclusione. La promessa semplice a qualche huomo, obliga per sua natura à peccato mortale, saluo che se per la picciolezza della materia, non facesse, che fosse pecca to ueniale così tiene Soto, [a] con la commune, contra il Gaetano. Et si proua, perche, se non ui fosse obligo di complire queste promesse, tutto il commertio, & traffico tra gli huomini si perderebbe. Il che s'ha da intendere, saluo che se nó si promettesse alcuna cosa illecita, perche quello, che l'hauesse promessa, pecca, & fa bene a non satisfarla. Et saluo ancora, se le cose non si mutasse ro, & che non fossero in quei termini, quando si fece la promessa, così dice San [b] Thomaso. Questo si dichiara col seguente essempio, cioè, quando uno dopò hauer promesso una cosa, gli causasse grã danno, & pericolo, per complire la sua parola, ò quando a colui, a chi fu fatta la promessa, hauesse mostrato segno d'ingratitudine, & questo nõ ha luogo, se la tal promessa, fosse sta ta confirmata con giuramento, per che in questo caso, ancorche le cose non fossero tutte intiere, u'è obligo di complire il giuramento, & perciò il più sicuro è, per la riuerenza, che se gli deue, che di esso, si dimandi dispensa al Vescouo, come tiene frat'Aluige [c] Lopez, contra il Gaetano. Dal detto ne segue, che se la parte, alla quale si promette non satisfacesse quello, per il cui rispetto, si fece la promessa, non u'è obligo di complirla. Dissi, per il cui rispetto, si fece la promessa, perche se dopò, che uno liberamente promettesse ad uno certa cosa, senza hauer rispetto a quello, che si è promesso, non resta libero da tal obligo, nè l'altro c'haueua promesso ancora resta libero della sua, come dice [d] Nauarro.

a Sot. li. 7. de iust. q. 2. art. 1.

b D. Th. 2. 2. qu. 160. art. 3. ad 5.

c Lupus in instr. consc. 2. p. c. 30.

d Naua. in Man. c. 18. nu. 7.

2 Seconda conclusione. Nissun'è in obligo complire la semplice affirmation, come s'uno dicesse, farò oration per te, ti raccommanderò a Dio, perche questo solamente è un'affirmation del proposito, del quale facilmente può esser mutato, & così uediamo, che quando uno dice, Signor io ui aiuterò in tal negotio, subito l'altro gli dimanda la parola, dicendo, che gli lo prometta. Intendendo, che non resta in obligo, così con la commune [e] Nauarro, & Angles. Da questo s'inferisce, che non è forma sufficiente di promettere, quand'alcuno dimandasse ad un'altro qualche cosa, se rispondesse, io lo farò, perche questo formalmente, non è promettere, che lo farà, ma solamente esprimere il proposito, c'ha di farlo come dice Soto, [f] & si raccoglie da quello, che adduce Cordoua.

e Naua in c. ne reuerta baris. de pæn. di stinct. 2 nu. 2. Angles de uot. ar. 2. di fin. 3. in florib. in 4.

f Soto lib. 7. de iust. q. 2. art. 4. Cordu. Decis. cal. cõs. q. 156.

3 Terza conclusione. Vno, che promettesse qualche cosa con simulatione, non è in obligo a complirla, ma solamente a rincrescergli della bugia, che disse, il che procede, ancorche

corche con giuramento l'hauesse promessa, perche la radice dell'obligo nasce dal consenso, & non ui essendo il consenso, non u'è obligo, & per consequenza, cessa il giuramento, poich'è accessorio ad essa. Et cosi il Confessore in questa materia, ha da cauar dall'animo del penitente, se uuole obligare, come auuertisce frat'Aluige Lopez. Et io di più aggiungo, che conuiene dimandare assolution del giuramento, per la riuerenza, che gli è debita, com'è stato detto nella prima conclusione.

4 Quarta conclusione. La promessa fatta ad uno, che fosse presente, se non l'accetta, non uale come dice Angles, percioche, ancorche, quello, che tace, pare che consenta nelle cose fauoreuoli, ma tacendo uno, che sia presente, in questo caso, dà ad intendere a colui, che promise, che non fece caso della sua promessa, perche moralmente parlando, haueua da dire, io ue ne ringratio, se però, non fosse qualche scempio, & pazzo, come io n'ho uisto. Il che doueua considerare frat' Aluige Lopez, per non discordarsi dall'opinion dell'Angles. Delle promesse fatte all'absente, ne è stato detto nella materia della Donatione.

5 Quinta conclusione. Quelle che promettono a i buffoni, perche pigliandosi spasso, & piacere con loro, acconsentono, che gli diano schiaffi, & stafilate, i Giudici deuono commandare, che siano pagate, perche si deue, a essi non ostante, che il farsi simili patti, alcune uolte, sia peccato mortale; Attentoche quest'arte di buffoneggiare in se sia lecita, per la dilettation humana, essercitandosi senza pregiudicio del prossimo, & senza offesa dell'honestà, come esplicano San Thomaso, Gaetano, [g] & Siluestro. Questa conclusione tiene Couaruuias, dicendo, che deuon'esser ammoniti i nobili, & che non facciano questi patti, come contrarij alla loro nobiltà, poiche altramente senza nota di uitio, si possano pigliar piacere, con questi buffoni.

g D.Th. 2.2. qu. 168. ar. 3. & precedent. Vbi Caiet. Syl. ti. 5. q. 7. Couar. in reg. pec. 2. q. §. 2. nu. 5.

De i Rettori, ò Gouernatori. Cap. XXX.

SOMMARIO.

Se si trascurano notabilmente, dell'util commune, & sustentano particolarità, & non fanno dimandar elemosine per li poueri, & s'hanno pensiero di saper i peccati della sua parochia, & se usano, & essercitano l'officio de Giurati auanti de 18. anni. Et s'hanno tenuto in secreto quello, che tra loro trattano, & s'hanno dato più salario dell'ordinario a i Procuratori di Corte. nu. 1. Veggasi il resto nel capitolo della Residentia.

DA quello, che s'ha da dire nel capitolo della Residenza si raccogliono alcune dimande, che s'hanno da fare a i Rettori, & a quelli, che gouernano la Republica, al presente in questo nè dirò alcun'altre. La prima dimanda sarà, se sono dispensierati notabilmente dell'utile, & negotij del commune, non osseruando gli ordini, & statuti, prouedendo malamente gli officij della Republica. Seconda se sustentano partialità, ne i loro consigli, & in uotare, & accordarsi di contradire, quello, che si uotasse, ò facesse il tale, & se sono obligati a ristituir il danno

danno, che di questo uenisse alla città, ò terra. Terza se lasciano di far dimandar elemosine le Pasque, & altre solennità grandi per souuenir i bisognosi, ilche se bē Pietro di Nauarra non ardisce a condennar per peccato mortale, perche dato, che ui sia la consuetudine di farlo, cō ogni consuetudine obliga a peccato mortale, ancorche fosse laudabile, ma solamente quella, che fosse introdotta; osseruata, & intesa ad obligar a peccato mortale da gli huomini dotti, & buoni. Io son di parere, che si dimandino di questo i Rettori, & trouandogli difettosi, sian ripresi da i Confessori, conforme alla negligenza usata. Quarta s'hanno pensiero di saper i peccati publici, che sono nella parocchia doue uiuono, ricercando i Curati, che gli auisino essi di tutte le necessità spirituali, & temporali, che fossero in essa, per far procedere al bisogno, così tien'Atienzo,[a] perche la legge naturale gli obliga in questo, sotto pena di peccato mortale, perche sono Padri della Republica; si come al padre di famiglia l'obliga la medesma legge a mirare, come uiuono quelli della sua. Et perciò nelle leggi di questo Regno uien commandato a i giurati, che uiuano nelle loro parocchie, ò almeno uicino ad esse, ancorche queste leggi, non oblighino, a peccato mortale, non guardandole. Quinta s'hanno usato, & essercitato l'officio di giurato auanti l'età di 18. anni, perche questo, per le legge di questi Regni, è prohibito. Ma ben possono hauer il titolo & possession di questo officio, auāti quest'età, cō che non giurino prima d'hauer l'uso ragioneuole. Sesta s'hanno tenuto secreto quello, che si tratta nel consiglio. Settima s'hanno dato a i Procuratori, che mandano alle Corti, più salario, di quello, che comandano le leggi. Et le leggi di questi Regni di Castiglia statuiscono, che si dia ciascun giorno dodeci reali; E uero che se tra loro, non ui fosse altro, che uno, la cui andata sarebbe alle Corti d'importanza alla Republica, a questo essendo uecchio, & infermo possono dare più salario, conforme alla spesa, che le sue continue infirmità causassero, percioche questo ridonda in util maggiore del ben commune. Et quando la Pragmatica di questi Regni dice, che non si diano più di dodici reali, ciò s'intende, mandando una persona, che possano obligar a quello, & questo Procurator, per la sua infirmità, & uecchiaia, non può esser obligato, così esplica questa Pragmatica frat'Aluige [b] Lopez. Ottaua s'hanno eletto a sorte i Procuratori per le Corti, ilche è prohibito, perche può esser eletto il men idoneo, uenendogli la sorte, come dice [c] Nauarro.

a Atienco in li. 10.ti.10 lib. 7.& in li.13. §.8. tit. 2.lib. 8. Recompil.

b Lupus inst.negot. li.1. c. 20.in fine.

c Naua. li. 3. de rest.c.3 nu.33.

Della Religion, in quanto a i Prelati, & alla loro Differenza, & Potestà. Cap. XXXI.

SOMMARIO.

Quante maniere di Prelati ui siano, & qual d'essi possano esser legati Apostolici. concl. 1. nu. 1.

Se i Prelati delle Religioni hanno la potestà, per gouernar i loro sudditi de iure diuino. concl. 2. nu. 2.

Se i Generali, & Prouinciali, c'hanno giurisdittion Episcopale, ò quasi Episcopale, hanno la medesma potestà per gli loro sudditi, c'hanno i Vescoui con loro, & se possano assoluere nel foro esterior della suspen-

1 Prima conclusione. Negli Ordini Regolari ui sono molte maniere di Prelati, perche alcuni sono Generali, altri Prouinciali, altri Custodi di certe case soggetti ad un Prouinciale, de qual ue ne sono alcuni nella nostra Religione, altri si chiamano Guardiani della nostra Sacra Religione, & nell'altre Religioni si chiamano Priori Conuentuali, i quali son ueri Prelati, & ueri Curati dell'anime, & hanno dignità Ecclesiastica, come si dice in iure, [a] cõfirmato dal Concilio Tridentino: perilche loro tutti possono esser legati Apostolici, come dice una Glosa communemente riceuuta, & lo trattano Siluestro, [b] Soto, & Nauarro, dicendo, che possono scommunicare i loro sudditi. Diciamo prima de i Generali, & Prouinciali.

2 Seconda conclusione. E cosa certa, che i detti Prelati hanno auttorità per dispensare per la ragion Canonica, perche in qualche modo, che il Papa confermi la loro Religione, & niun'altro la possa confirmare, come proua [c] Bañes, doppo de i Theologi communemente, ne segue da questo, che quando il Papa conferma qualche Religione, per consequenza dà potestà, a i prelati della detta Religione, per gouernarla, come proua Bañes [d] in tanto, che dicono alcuni, che per la ragion diuina tengono questa potestà, & così Soto [e] dice, che la suggettione de i Religiosi a i loro prelati

a c. ad aureos. de tẽp. ordin. Concil. Tri. sess. 24.c.2. c. sicut literis. de simonia ubi glo.uer. Anathemat.

b Soto in 4. d. 22.q.ar. 1. Nau. in Man. cap.27. nu.5.

c Bañes 2.2. q.1. art. 10. dub. 8. conf. 2.

d Bañes ubi sup. conf.6.

e Sot.li. 8.de iustit.q.3. art.1.

lati sia diuina, la qual opinió tiene il padre fra Michel di [f] Medina.

f Med. li. de indulgen. c.29.

3 Terza conclusione. I generali, & prouinciali, c'hanno giurisdittione Episcopale, ò quasi Episcopale, hanno la medesima potestà co i loro sudditi, c'hanno i Vescoui con loro, poiche son pari nella potestà, il che s'intende, non essendoui alcuna prohibitione, che ristringa questo potere. Et si come i Vescoui possono tutto qllo, che nō è loro prohibito dal Papa così i detti prelati possono tutto quello, che non è prohibito specialmente, così tiene Panormitano. [g] Et perciò quando dice Siluestro, [h] che gli Abbati, non possono dispensare, se non in certi casi questo s'ha da intendere, di quelli che sono sudditi a i Vescoui, ò a i Prelati, locali, come son guardiani, & priori, i quali nō hāno giurisdittione quasi Episcopale, come nota Panor. & così possono i padri prouinciali assoluere della suspensione, che mette la ragione, non riseruandola il Papa per se, perilche possono assoluere i loro sudditi della suspensione, nella quale incorsero, per far intrare donne nell'interior del Conuento, & questo non solamente nel foro interiore, ma anco nell'esteriore, attento che, nè il Motu proprio di Pio V. ne quel di Gregorio XIII. riseruano l'assolutione di questa suspensione alla Sede Apostolica, come auuertì nell'ultima impressione, che si fece in Salamanca dell'esplication della Crociata l'anno 1593. Dicendo, che così l'haueua dichiarato il nostro padre Reuerendissimo frate Francesco di Tolosa, essendo generale della nostra Sacra Religione. Veggiamo dunque che casi sono questi, ne i quali i generali, & prouinciali non si possono intramettere, alche rispondo con le seguenti conclusioni.

g Panor. in c.at si cleri. §. de adul. n.13. de iudiciis
h Sylu. uerb. dispens. §.10.

4 Quarta conclusione. Non possono i detti prelati castigare il delitto dell'heresia, che i loro sudditi commettessero, perche benche per farlo haueuan priuilegij dalla [i] Sede Apostolica già a questi breui è derogato per gli priuilegii, c'ha la santa Inquisitione, principalmente in questi regni di Spagna, nella qual uedramo, che i Signori Inquisitori s'hanno attribuito a loro questa causa, & castigano i prelati regolari, che in essa s'impacciano, & perciò ancorche non hauessero priuilegij p questo (quāto più, che l'hanno da Pio IIII.) la consuetudine bastaua, per dar a loro la giurisdittione. Se nel foro della conscienza posšano assoluere di essa i loro sudditi, è un dubbio molto disputabile, alcuni hanno detto di sì, poiche hanno la giurisdittione Episcopale, & i Vescoui per il Concilio Tridentino hanno questa potestà. Io tengo la contraria opinione, perche se i Vescoui hanno questa potestà, non l'hanno come Vescoui, ma come inquisitori, poiche sono, come anticamente erano, in tanto, che secondo son informato, non possono dare la corda a i loro sudditi, nè sententiargli, che non siano presenti altri in suo nome; Ma i generali, & prouinciali, ancor c'hanno la giurisdittione quasi Episcopale, non sono inquisitori, & così non hanno, quando si sententiano i loro sudditi nell'Inquisitione, altri in lor luogo.

i haber in compend. uer. heresia.

5 Quinta conclusione. Solo il Papa può permutare un Vescouo d'una diocese, ad un'altra, come si dice in [k] Iure, lequal leggi l'istendono i Dottori, come dice Siluestro, alla traslation de gli Abbati regolari essenti, & per consequenza alle traslationi di tutti i Prelati regolari, perciò non possono i Generali

k c. 1. & 2. de transla. episco. c. 3. de offi. de leg. Syluest. uerb. casus casu 5.

delle

delle Religioni, mutar vn Prouincial d'una Prouincia, ad esser Prouincial d'un'altra, nè mutar un Guardian, ò prior d'un Conuento, ad esser Guardian in vn'altro, che non habbian per questo special auttorità da Sua Santità. Et per maggior osseruanza di questo, è stato ordinato nella nostra Sacra Religione (conforme à un Motu proprio di Pio V.) che niuno Generale possa essere eletto vn'altra uolta Generale, ò Comissario generale, se non passano due hedomade che sono dodici anni, & conforme à qllo, che in vn'altro Motu proprio ordinò Sisto V. niun Commissario Generale, ò Procurator Generale dell'ordine può esser eletto per Generale, che non passi due hedomade, che sono sei anni perche i loro officij, non durano più di tre, & niun Prouinciale può esser rieletto in Prouinciale, che non passano due hedomade, che sono sei anni, & niun Guardiano può esser rieletto conforme alle nostre Constitutioni, che non passi un'anno.

Sesta conclusione. Non possono i detti Generali, & Prouinciali liberar alcun religioso habitante in vn certo Conuento, che non obedisca il suo Guardiano, ò Priore, nè possono i Generali liberar alcun Guardiano, che non obedisca il suo Prouinciale, così raccogliono i Dottori, in un Decreto di [l] Gregorio Papa, come adduce Siluestro.

7 Settima conclusione. Non possono i detti Generali, & Prouinciali ristituir i Degradati, del Sacro Ordine, & Deposti di esso, come si raccoglie da un Decreto di Giulio I. & l'adduce Siluestro. Per esplication di che si deue auuertire, che ui sono due maniere di degradatione, una uerbale, & l'altra solenne, della solenne degradatione, è cosa certa, che uerun Degradato non può esser suffragato, senon è dal Papa; Ma parlando della degradation uerbale, ch'è quando solamente dice il Prelato [ego depono te, vel deijcio ab ordine,] Vi è stato dubbio, Se i Vescoui possono ristituire coloro, di questa maniera degradati; Ma la più commun opinion è come riferisce [m] Siluestro, & Nauarro, c'hanno questa, potestà, & per consequenza pare, che l'hanno ancora i Prelati delle Religioni, c'hanno la giurisdittione quasi Episcopale, come sono i Ministri Generali, & Prouinciali. E'uero, che tai Prelati, non potranno ristituire alla Religione, vn frate mandato fuori di essa, & spogliato del suo habito per gli suoi delitti, perche questo è più, che la degradatione uerbale, dell'ordine Sacro, oltre che mandando uno per gli suoi delitti fuor dell'ordin, essendo i delitti graui, & notorij, subito resta irregolare, & deposto dell'essecution dell'ordine Sacro, poiche per esser manifesto il delitto, da questo nasce, questa irregolarità. Et così Sisto V. in un Motu proprio, che publicò; Deputò tre Cardinali per giudicar di questi frati, cacciati fuori dell'ordine, leuando quest'auttorità, a tutti gli altri, ancorche fossero legati a Latere, & così si prohibisce questo nell'ordinationi [n] Generali della nostra Religione, & sotto pena, che il Prelato, che l'ammettesse, resti priuo degli Atti legitimi.

8 Ottaua conclusione. Non possono i detti Prelati Generali, & Prouinciali, dichiarare diffinitiua & giudicialmente i Breui Apostolici: perche questo è riseruato al Sommo Pontifice, come si dice in [o] Iure. Dissi, diffinitiua, & iudicialmente

[l] 16. q. 1. cap. fratres. Syl. uerbo. casus. casu. 5.

[m] Sylu. uerb. casus. casu 6. Nau. in addi. ad li. 2. cõs. tit. de iudiciis. cõsil. 2.

[n] Ordi. Toleta. 6. Della correttion de i delinquenti. tit. dell'incorrigibili.

[o] c. cum uenissent de iudiciis.

mente, perche come Maestri, & Dottori, gli possono ben dichiarar talche la dichiaration, come giudici è per lori prohibita. Et cosi quando ne i Motu proprij di Sua Santità si mette qualche clausula, che niun'altro la possa dichiarar, & la sua dichiaration sara nulla, questo s'intende della dichiaration giudiciale, & non dottrinale: Ma se dalle Lettere Apostoliche nascessero alcuni dubbij, tra i sudditi, & principalmente si appartenessero à tutta la Communita, potrebbono i detti Prelati dichiarargli, & essortar i loro sudditi, che seguano tal dichiaration finche se ricorra a Sua Santità perche questo non è prohibito per legge, anzi appartiene al buon gouerno; Se i sudditi vsassero male, de i Breui Apostolici, possono i Generali della nostra Sacra Religione suspendergli, mentre che si consulti con Sua Santità come concesse Sisto IIII.[p] Et anco concesse Innocentio VIII. che hauendo alcun dubbio sopra i ditti priuilegij habbiano auttorità i Generali, & Prouinciali per dichiarargli, con la compagnia di qualche persona constituita in dignità, con altri due Iuristi; Et[q] Leon X. concesse al Generale nel suo Capitolo, & al Prouinciale nel suo, auttorità con consenso del Capitolo, ò della maggior parte, per dichiarar se sia bene, che s'astenessero d'alcune concessioni, concesse d'alcun, [uiuæ uocis oraculo.] Et nota, che tutto il Capitolo Generale può limitare, ò del tutto leuar l'uso de i priuilegij, concessi all'Ordine, perche il Priuilegio non si concede a quei che nol uolesse riceuere; E'vero, che non possono i Generali far questo, se per questo non hauessero special auttorità da Sua Santità ò dalla maggior parte del Capitolo.

p habetur in Comp. uerb. priuileg. §. 9. & 13.

q Habetur in Comp. verb. oraculũ. §13.

9 Nona conclusione. Non possono i Prelati delle Religioni mendicanti, lasciar del tutto qual si uoglia Monasterio riceuuto, & accettato, ò passarlo da un luogo, all'altro, co'me si raccoglie dalla[r] legge, & l'adduce Siluestro, sotto pena di scómunica, contra quelli, che ciò facessero se non hauessero licenza dal Papa. Ma Sisto IIII. concesse al generale della nostra Religione, auttorità di lasciar i Monasterij riceuuti, essendo scommodi per il suo ordine, renuntiandogli in mano de i Vescoui, de i luoghi. Et cosi s'hà da notare, che nè tutta la Prouincia,[s] nè i Prouinciali hanno auttorità per questo, senza special licenza del padre generale, ò del padre Comissario generale, essendo il Monasterio nella loro famiglia.

r c. vnico. de religiosis domib. Syl. uerbo. casus casu. 8. & verb. ex ó. 8. § 20.

s Habetur in Comp. verb. ædificare. §. 8.

10 Decima conclusione. Non possono i Prelati delle Religioni riceuer di nuouo alcun conuento senza speciale auttorità Apostolica, come ordinò[t] Bonifacio Papa, & Gregorio X. nel Concilio Lugdunense, & il Concilio[u] Tridentino aggiunge, che sia necessaria licenza del Vescouo. Circa questo Decreto, si noti primo, che ancor che il Concilio comandi che non si faccia Monasterio senza licenza del Vescouo non leua perciò, la dispositiion della Ragion Commune la qual vuol, che non si possa edificare senza licenza del Papa. talche quello, che fa di nuouo, il Concilio è, che oltre la licenza del Papa, ui sia ancora la licenza del Vescouo cosi fù risposto da i Signori Cardinali della Riforma in questo modo [Monachi non possunt ædificare Monasterium in parochia, in qua id non habent, sine cognitione, & licentia Papæ.] Secondo s'ha da notare, che questa dichiaratione,

t c. vnico. de excessibus plã torũ li. 6. c. unico. de religiosis domib.

u Conc. Tri. ses. 25. de reg. c. 3. in fin.

tione, non leua i priuilegij, c'hanno i Regolari, nè quelli, che potessero hauere per fondare monasterij senza licenza del Papa, come concesse Giulio II. & Vrbano IIII. alla nostra Sacra Religione & Sisto IIII. la concesse ancora, a i padri Carmelitani, delle quali concessioni possono vsare gli altri religiosi, c'hanno communicatione di questi priuilegij. E'vero, che i priuilegij, che concessero, che posano pigliar casa, ancorche contradica l'ordinario, son riuocati dal Concilio Tridentino, & così non le possono pigliare senza la lor licenza, come ordina il ditto Concilio riuocando tutti i priuilegij in contrario. Terzo s'ha da notar, che non solamente si richiede la licenza del Vescouo, per edificare di nuouo vn Monasterio, ma è necessaria ancora per passarsi da un luogo, all'altro; Così ha dichiarato la consuetudine il Concilio Tridentino, & così conforme a questa dichiaratione ci possiamo, & dobbiamo gouernar in questa materia, in tutti i casi che succederanno.

11 Vndecima conclusione. Non possono i generali, ne prouinciali fondar, ò far prouincia di nuouo, nè posono diuidere quella ch'è fondata, nè sottomettere una Prouincia ad un'altra, perche la [x] legge, che prohibisce, che non si faccia alcun Vescouato di nuouo, nè si diuida, nè si sottometta ad vn'altro Vescouato senza la facoltà del Papa, ha ancora luogo nelle Prouincie poiche nella loro maniera, sono Vescouati, & così terminò il Sommo Pontefice [y] Nicolo IIII. come più largamente si contiene nel Compendio.

x c. felix 16. q. 1. tradit. Sil. ver. casus casu. 9. & 10.

y tradit. in Cōp. uer. prouinc. §. 1

12. Duodecima conclusione. Ancorche intrando vno in Religione se fosse illegitimo, subito resta legitimo accioche con licenza del suo prelato, si possa ordinare di tutti gli ordini, come dice la [z] legge, & tratta Soto, & resta già detto nel Sacramento dell'ordine; Ma non resta legitimato per poter'esser Prelato nella Religione come risoluono [a] Panormitano, & Nauarro, & tengono tutti i Theologi, come affirma Soto, & in tanto, che ancorche Sua Santità & il Nuntio Apostolico hauessero dispensato con alcū secolare illegitimo per potersi ordinare degli ordini Sacri, & hauer beneficio Ecclesiastico intrando dopo questi in Religione, & professando in essa, secondo il Nauarro, ha necessità d'un'altra nuoua dispensa, per esser Prelato nella sua Religione seguendo in questo vna dottrina di [b] Dominico franco, dalla qual opinion, ancorch'io nell'altre impressioni di questa Summa mi discostaua, al presente la seguo, come prouo nella nostra Espli catione de i priuilegij Apostolici, & in quest'inhabilità, & irregolarità, non possono dispensare i Prelati della Religion, senza auttorità, & senza la licenza di Sua Santità come tengono per il sopraditto come consta da i loro priuilegij raccolti nel Compendio, ilqual al presente Gregorio XIIII. confirmò, cō una bolla che diede l'anno 1590. l'anno primo del suo Pontificato Aggiungendo, che non posano dar la detta dispensa, senon è in Capitolo ò in Capitolo intermedio, annullando qual siuoglia altra dispensa fatta fuori di Capitolo, ò in Capitolo intermedio, per uirtù de i priuilegij antichi. Circa di questo, s'ha da notare che l'Abbadesse semplici, che non fossero benedette, nè perpetue, nè hanno giurisdittion Episcopale, non hanno bisogno di dispensa, per es-

z c. 1. de filijs p̄sbiteri. Soto in 4. d. 25. q. 1. ar. 3.
a Pano. in ca. 1. de apostatis. Nau. in c. nō dicatis. n. 92. Soto ubi sup.

b Dom. in c. cū de beneficio ultimo no tab. de p̄ben. li. 6.

ser

ser Abbatesse, essēdo illegitime, & hauendo fatto professione in Religion'approbata, perche realmente non sono propriamente Prelate, nè hanno alcuna potestà spirituale, ma solamente hanno vn'amministration ciuile, & politica, della maniera, che l'hanno le madri nel le loro famiglie, come risoluono tutti i Theologi, & dice [c] Soto. Et ancor che concediamo, che professando, non restano legitime, ma non perciò restano inhabili per esser Abbadesse, perche la legge prohibisce, che gli illegitimi siano Prelati, & l'Abbadesse sopradette, non ui sono; E'uero, che l'Abbadesse benedette, & perpetue, c'hanno giurisdittione, quasi Episcopale; son ueramente Prelate, come si raccoglie dalla [d] legge. perilche, acciò che ui possano essere, è necessario che i loro Superiori le facciano legitime essendo illegitime se p q̄sto hauessero priuilegio, laqual legitimation non è necessario che si faccia in Capitolo, ò in Capitolo intermezo, come comanda, & ordina il Sommo Pontefice Gregorio XIIII. nel suo breue, perche Pregorio XIIII. solamente parla degli huomini religiosi, & non delle donne: Et Sisto V. nel suo Motu proprio prohibendo a i prelati che non possano far per virtù de i loro priuilegij, le dette dispense, solamente parlaua de gli huomini, & non delle donne. E'stato tra padre graue della nostra Sacra Religione dubbio, se si possano far queste dispense nelle congregationi intermeze, che si sogliono in essa fare. Al che rispondo di si, attento che le congregationi intermeze hanno forza di Capitolo intermezo, come si dice nelle [e] Constitutioni Generali di Toledo. Et è regola molto commune in Iure, che quello, che si surroga ad un'altro, ha da seguir la sua natura, & per maggior esplication di questo, si deue notare che v'è differenza dalla congregatione intermeza, al Capitolo intermezo, perche col Capitolo intermezo, sono chiamati tutti i Vocali della prouincia, & in esso eleggono nuoui Diffinitori, & trattano questi uocali nel loro scrutinio le cose concernenti al gouerno della Prouincia, che nel diffinitorio si sogliono diffinire col Concilio del padre prouinciale, & diffinitori; Ma nella congregatione intermeza, non sono chiamati i uocali, poiche in essa, non se eleggono diffinitori, solamente ui son chiamati i diffinitori, & padri della Prouincia, per prouedere, & diffinire, quello che ne i capitoli si suole prouedere, & diffinire. Secondo s'ha da notare, che nella nostra Sacra Religione per dispensar con gli illegitimi, ne i Capitoli, accio che possano esser Prelati, non si tratta di questo negotio nello scrutinio de i Vocali, ma nel diffinitorio. Presupposti questi notabili la nostra sententia (cioè) che si possano fare le dette dispense nella congregatione intermeza, si proua, perche ancorche tral Capitolo intermezo, & la congregatione intermeza, ui sia differenza, conforme a quanto si disse nel primo notabile inquanto al negotio delqual trattiamo, non v'è differenza alcuna, poiche queste dispense, non si fanno col parere dello scrutinio de i Vocali. Et simile in quanto a questo è la congregatione intermeza, al Capitolo intermezo. Et è cosa certa, che la legge s'estende da un caso all'altro essendoui la medesima, ò simil ragione come si dice in [f] Iure. Et se il Papa fosse dimandato di questo, è cosa credibile, che risponderebbe il medesimo, & perciò si

c Soto in 4. d. 20. ar. 4.

d c. inde notatib. de elec. lib. 6. §. sunt.

e Ordi Toleta. ca. 8. de ca. framenis, & executio.

f l. non possunt ff. del. 6. c. dud ff. el 2. de elec.

cio si deue tener per legge, conforme a una [g] Glosa communemente riceuuta. Et non si deue da questo inferire, che si possano fare le dette dispense nell'altre congregationi che sogliono fare il prouinciale, & diffinitori, perche queste, non si sogliono propriamente chiamar congregationi intermeze, nè uelono, poi che in esse, non rinuntiano i guardiani il loro guardianato nè in esse si surrogano al capitolo intermezo, & di questo parere sono i principali Canonichi, legisti, & Theologi Cathedratici dell'vniuersità di Salamanca. Et nota, che eleggendo i padri prouinciali, & diffinitori vn'illegitimo a qualche Prelatura in Capitolo, ò in congregatione intermeza, non pare, che dispensino nella sua illegitimità, ma con causa deuono dispensare prima seco, perche ancorche il Papa dando una dignità ad alcuno, che sapesse esser inhabile per essa par dispensar seco; Ma l'inferiore, c'ha facoltà per dispensar, non pare per questo dispensare, se espressamente non dispensa come tiene [h] Nauarro. Molt'altre cose sono prohibite a i detti Prelati generali, & prouinciali laqual dispensa è riseruata a Sua Santità lequali lascio, perche nelle loro materie sono state risolute, & non uorrei esser al Lettore tanto prolisso.

[g] gl. in c. 2. de const.

[h] Nau. in addi. ad li. 4. cõs. tit. qui filij sint illegitimi. cõsil. 2. nu. 4.

Della potestà de i guardiani, & priori, & loro Vicarij, & de' Vicarij delle Monache. *Cap. XXXII.*

SOMMARIO.

Se i guardiani, & Priori siano veri prelati, & se possano con pena di scommunica obligar i loro sudditi, guardar l'osseruantia regolare, appartenente a i loro conuenti, & la potestà c'hanno gli Abbati regolari, & l'Abbadesse. nu. 1. conclu. 1. num. 2.

Se l'auttorità de i guardiani sia delegata ouer ordinaria. concl. 2. nu. 3.

Se i guardiani possano dar auttorità, accio che assoluano lui, ò ad altri, de' casi riseruati. conc. 3. num. 4.

Se i Vicarij de i guardiani, messi da loro guardiani, possano scommunicare, & assoluere de' casi riseruati, & se possono essere illegitimi, & se i diffinitori possano esser eletti, essendo illegitimi, & è la medesima questione de i visitatori delle Prouincie. concl. 4. nu. 5.

Se morto il guardiano, cessa l'officio del Vicario. concl. 5. nu. 6.

Se i Confessori delle Monache hanno da esser instituiti dal Prouinciale, & se sono Prelati ordinarij, rispetto delle Monache, & i loro compagni. concl. 6. nu. 7.

1 Per risolution di questa materia s'ha da notar, che i guardiani, & priori, & i Prelati conuentuali sono ueramente Prelati, & hanno dignità Ecclesiastica E'uero, che conforme alla ragion commune, & priuilegij delle Religioni, non hanno plenaria auttorità nel gouerno de i loro sudditi, com'hanno i padri generali, & prouinciali col loro, perche non hanno giurisdittione quasi Episcopale, & si come i Curati, & i priori de' luoghi, & parrochie hanno la loro auttorità limitata, come consta dalla [a] legge, poiche nõ hanno giurisdittion Episcopale, cosi i guardiani, & priori regolari hanno la loro auttorità

[a] c. fin. de offi. archi pbit.

torità limitata, per esser simili a i detti priori & Vicarij de i populi, & iuisto questo, conuiene, che sappiamo, quello, che concede la ragiõ commune, & i priuilegij dell'ordine, per risolution delche, si mettono le seguenti conclusioni.

2 Prima conclusione. Tutto quello, che appartiene all'osseruantia della disciplina regolare, de i loro conuenti, & al loro ordinario gouerño, è sottoposto alla loro giurisdittione, & così possono comandare a i loro sudditi, che lo mettano in essecutione, sotto pena di scommunica. E'uero che le cose più graui, che precisamente appartengono alla giurisdittione Episcopale, non sono soggette alla loro giurisdittione, & così non possono dar licenze, a i giouani, da ordinarsi, nè instituir predicatori, nè Confessori, nè assoluere de i casi riseruati, nè approbar, nè riprobar i contratti, nè vender le cose temporali, dar graui castighi a i loro sudditi. E'uero, che gli Abbati regolari, c'hanno giurisdittione quasi Episcopale, come son regolarmente gli Abbati di San Benedetto & di San Bernardino, hanno plenarià auttorità, come'è decreto dal la [b] legge, doue la risolue Nauarro. Et la medesima auttorità hanno l'Abbadesse, c'hanno giurisdittione, quasi Episcopale, per suspendere i Clerici, che fossero a loro soggetti come dispone la [c] Ragione.

b c. Nulli. 18. q. 2. vbi Na. in 4.

c c. dilecta. de maiorit. & obed.

3 Seconda conclusione. I guardiani, priori, & altri Prelati conuentuali c'haueßero la communicatione de i priuilegij, hanno tãta auttorità, da i priuilegij Apostolici (rispetto a i loro sudditi conuentuali) quant'hanno i prouinciali ministri per gli sudditi di tutta la prouincia. Questa conclusione si raccoglie dal [d] Compendio, & da quello, che tratta Cordoua, & la tiene il [d] Collettore, che scriue sopra il ditto Compendio. Et pare, che corregga la sua opinione, poiche in un'altra parte teneua il contrario, come auuertisce [e] Cordoua, & s'ha da notare, che la loro auttorità è ordinaria, & non delegata, perche ancorche sia commessa dal prouinciale basta che sia perpetua accioche si dica ordinaria, come con la commune proua il [f] Collettore. E'uero, che i generali, & prouinciali, & i Capitoli, c'hanno special auttorità Apostolica, possono limitare l'vso de i detti priuilegii, come nelle nostre constitutioni fatte con l'auttorità Apostolica nella congregation generale di Toledo, gli è limitato. Et così in questa materia mi trattengo pocco, solamente auiso i guardiani, & priori, che ueggano le constitutioni della loro religione, & per quelle si gouernino. Ma non lasciarò di mettere alcune conclusioni, circa alcune cose concernenti alla loro prelatura.

d Habetur in Comp. verbor. guardianus. vbi Cord. in annotationib.

d Collector. vbi sup. ver. guardianus. §. 4.

e Cord. ubi sup.

f Collector in Comp. absolutio ordinaria, quoad fratres. §. fi. dubio 2.

4 Terza conclusione. Possono i guardiani dar facultà a i loro sudditi, acciò con quella l'assoluano dei casi riseruati, & essi hanno auttorità per dar la medesima facultà a i loro sudditi, accio siano assoluti da i ditti casi; Questa conclusione tiene il [g] Cordoua contra il Collettore, & si proua, perche quello, c'ha l'auttorita ordinaria ò delegata, rispetto ad altri la tiene ancora rispetto a se medesimo così tiene il [h] Goetano, che quello, c'ha auttorità per dispensar con i suoi sudditi, può anco dispensar seco medesimo.

g Cord. in additionib. ad cõp. verb. Accedere. ti. 13. ubi Collect. Cord. in regula. c. 7. q. 2.

h Cai. 2. 2. q. 69. ar. 5.

5 Quarta conclusione. I Vicarij de i guardiani, & priori messi da i medesimi guardiani, & priori, come la [i] legge, & la consuetudine gli dà l'auttorità per questo secondo [k] Nauarro, & i Dottori communemente, non

i c. 1. c. licet c. vl. de offic. Vicar.

k l. 6. Nauar. in c. nullum. nu. 22.

te non sono ueramente prelati, solo son Vicarij de' prelati, & nõ hanno altra auttorità, essendo i loro guardiani presenti, che quella, che gli danno i loro guardiani, & Priori, & all'hora nella nostra Sac. Religione secondo le constitutioni, si dice, che son presenti, quando la loro presenza, si possa hauere dentro di uenti quattro hore; Ma essendo assenti hanno la medesima auttorità, che i guardiani, & priori, & così possono assoluere de i casi reseruati sopra i quali hauessero i guardiani commissione, per causa del loro officio come già dissi nell'Esplication della [l] Cruciata, percio possono dar la professione, & far tutto quello di più, che poteuano i guardiani essendo presenti; Nè possono i guardiani limitargli questa auttorità, poiche [m] Giulio II. gli la concedette, & in capitolo generale della nostra Sac. Religione fù riceuuto, & si commandò, che si guardasse questo decreto. E'uero, che non potran comandare, sotto pena di scommunica, per non esser prelati, ma potranno comandar per obedienza, come presidenti, & maggiori della famiglia, doue sono. Da questo inferisco, che questi tali possano esser messi da loro guardiani, ò priori, ancorche fossero illegitimi, & che nõ sia stato dispensato con loro, poiche il presidente, & Vicario, non è Prelato, nè personato, lequali Dignità non possono hauer gli illegitimi, che non sia stato con loro dispensato, come comanda la [n] legge così tiene Siluestro. Et s'inferisce di più, che essendo Hedomadarij mancãdo il guardiano, ò i Vicarij che sogliono presidere nel Choro, ò nella communità, possono essi, nella ditta communità far sego, com'è cõsueto in alcune Religioni, perche questo non dimostra esser Prelato, nè sono questi gli honori, de' quali, gli priua la Ragione, & Sisto V. nel suo motuproprio perche Sisto V. solamente gli priua, de'gli honori, & dignità, che son prelature ò personati, perche la ragion comune gli priua ancora, & non è da credere, che Sisto V. circa questo, uada con contra la ragion commune, com'io lo feci sotto scriuere, da huomini dottissimi, difendendo, che non ostante il Motu proprio contra gli illegitimi, poteuano questi tali esser eletti per discreti del capitolo Generale, ò prouinciale perche l'esser discreto, non è esser Prelato, & Sisto V. gli priua della uoce passiua rispetto alle prelature, & dignità. Si inferisce di più, che i tali possono esser Maestri de Nouitij, & confessori di Monache, senza che con loro si dispensi, perche questi officij, non hanno cõ loro giurisdittione ordinaria, per elettione, ò commissione, come dice Siluestro. Et nota che il patronato è una preeminenza senza giurisdittione, & così quello, che nelle chiese Cathedrali, ò collegiate precedesse a i Canonici, si dice Personato, & dignità come nota una [o] Glosa, & simili a questi sono i diffinitori nelle Religioni, perche ordinariamente hanno preeminenza senza giurisdittione, perciò gli illegitimi non posson'esser diffinitori, che non habbian ottenuto dispensa della loro irregolarità, poi che la legge prohibisce, che non posano esser Personati, ne Visitatori di Prouincia, ò di qualche Conuento, perche ancorche non siano propriamẽte Prelati, nè habbiano giurisdittione ordinaria se non delegata; Nondimeno questa giurisdittione delegata, c'hanno, ancorche non sia ordinaria, come dico, è sopra ueri Prelati, come dice [p] Siluestro.

[l] Habetur in explica. Crucia. §.9.n.17 cũ seq.

[m] habetur in Comp. verb. vicarius. §.5.

[n] c.1. & fi. de filiis presbyterũ Syl. uer. Prælat. nu.3.

[o] glo. in c.1. decõsuetud. l.6. uer. cõsuet.

[p] Sylu. uer. prælatus. n. 3.

6 Quinta conclusione. Morto il guardiano, ò il priore, subito, secondo la Ragione, il Vicario lascia d'esser Vicario, come si raccoglie, da una [q] Glosa comunemente riceuuta secondo Panormitano, & Nauarro, percio che subito è in obligo il Vicario scriuer'al Prouinciale, che prouegga di Vicario, & intratanto, nè nel foro della conscienza nè nel esteriore haurà auttorità alcuna, ma secondo la consuetudine presiderà nel conuento, accio che in esso, non nasca qualche discordia, ma fin che il prouinciale risponda, & gli comandi che faccia residenza, non potrà assoluere dei casi reseruati, nè tener capitolo, nè dar professione. E'uero, che uacando l'officio di guardiano, per capitolo, fin che uenga, nuouo guardiano, è uero, & legitimo Presidente del Conuento, come la consuetudine l'ha introdotto nella nostra Religione, & in questo caso, può assoluere dei Casi riseruati, & dar la professione, & far'ogni altra cosa che il guardian soleua fare. Et per leuare scropuli, i Visitatori della nostra Sacra Religione sogliono far presidenti, mentre, che uanno a capitolo, finche uenga il nuouo Guardiano.

q glo. in Cle. fin. de pcu. uerb. cō sestat. u. bi Pan. Nau. in c. nullis. nu. 22. uerb. ad priuatam tem.

7 Sesta conclusione. I Vicarij delle Monache nella nostra Sacra Religione hanno da esser'eletti nel capitolo dal Ministro Prouinciale, & diffinitori, com'è stato ordinato nel capitolo generale [r] Lugdonense, confirmato da Leon X. E'uero, che se fuor di capitolo, vacassero i detti Vicarij, solo il Ministro Prouinciale gli può elegere come la consuetudine l'ha ammesso. I quali parlando semplice, & assolutamente non sono prelati ordinarij, per non hauer l'auttorità ordinaria dalla giurisdittione, per gouernar le Monache, & i loro compagni, & però non gli possono obligar con l'obedienza, & Censura. Ma in qualche maniera sono Prelati respettiuamente, perche hanno auttorità nella nostra Sacra Religione per assoluere le loro Monache nel foro della conscienza, dei Casi riseruati, & censure, come fù terminato in un [s] Capitolo generale nostro, & possono dar licenza a i loro compagni, accio che uadano fuori dell'habitation doue si ritrouano non essendo l'assentia notabile, & all'hora non ui saria, se non eccede uno, ò due giorni, perche come dice il Concilio [t] Tridentino quel che fosse assente per poco spatio di tempo, non pare esser assente. Il resto, che tocca a questo, lascio alla consuetudine, laqual essendo ragioneuole s'ha da guadare.

r habetur in Comp. uerbo monialis §. 22

s habetur in Comp. uerbo vicarius. § 5.

t Conc. Tri. sess. 24. ca. 5. de refor mat.

Dei Religiosi, in quanto al voto dell'obedienza, Castità, & Pouertà. Cap. XXXIII.

SOMMARIO.

Se possa sua Santità dispensare con i Religiosi in alcuno di questi uoti essentiali, & dispensando con un religioso, accio che sia Clerico sia obligato à guardar questi uoti. concl. 1. num. 1.

Se possono i Religiosi hauer certa portion di pane, & uino, & danari per loro necessità, senz'obligo di ritornar quello, che lor soprauanzasse. concl. 2. nu. 2.

Se possono i Religiosi accettare con licenza dei loro Prelati, qualche elemosina, per cose indifferenti. conc. 3. nu. 3.

Et

1 Rima conclusione. Nõ può sua Santità dispensare co i Religiosi in alcuno di questi tre voti essantiali, che promettono a Dio nella lor professsion solenne, si fattamente, che restando ueri religiosi possano tener proprio, & maritarsi, & non esser sottoposti ad alcuno in particolare, come dopò tutti i Theologi risolue Soto,[a] Cordoua, & fra Michele di Medina. Perche questi voti son'essentiali, & intrinseci secondo la ragion diuina, alla uera, & propria Religione. Et da questo raccogliono i Dottori grauissimi, che le Religioni Militari di Calatraua, Alcantara, San Giacomo, & altri simili, non son semplici, assoluta, & ueramente Religioni, poiche i Cõmendatori di esse, si possono maritar con dispensa di sua Santità perche se fussero ueramente religiosi, non potrebbe sua Santità dispensar in questo caso, come risolue Sarmiento.[b] Et cosi quelli, che mettessero le mani uiolenti in loro, non sono scommunicati dal capitolo, si quis suadente. Et se Alessandro III. concedette, che coloro, che mettessero le mani uiolenti in quelli dell'ordine di San Giacomo, incorrano nella detta scommunica, come consta dalla Bolla della confirmation del dett'Ordine, & si contiene nella sua Regola, io intendo, che questo Decreto parli, de i Clerici, & Monachi del detto Ordine, perche questi sono ueramente religiosi, & non de i Commendatori di esso. Secondo s'inferisce che i Commendatori dell'Ordine di San Giouanni Hierosolimitano siano ueri Religiosi, poiche fanno i detti tre uoti essentiali, & sua Santità fin'hora, non ha dispensato, che si possano maritare. Dal detto s'inferisce, che dispensando il sommo Pontefice con un Religioso, accioche si faccia Clerico, ha obligo, d'hauer proposito d'osseruar i tre uoti solenni, che promise, perche non hauendo, questo proposito, e in peccato mortale, poiche il Papa non può dispensare in questi uoti. Et l'istesso s'ha da dire de i Religiosi dell'ordine di S. Giouanni, & de i Clerici de gli altri ordini militari Il medesmo si dice de i Canonici Regolari di Sant'Agostino, come afferma[c] Bañes.

a Sot. de iust. & iure li. 1. qu. 2. art. 5. & q. 5. ar. 3 Cordu. li. 1. qq. Med. in li. 4. de continẽtia controuer. 7. c. 19.

b Sarm. in Apolog. de reddi. 1.

c Bañes 2. 2. qu. 22. ar. 1.

Seconda

Seconda conclusione. E lecito, allo stato de i Canonici Regolari, ò de i Monaci, nel quale stato à ciascuno separatamente, si da certa portione di pane, & uino, & d'altre cose necessarie da uiuere, & una certa portione di danaro per il suo uestire la qual portione se gli da ogni di, ò ogni mese, ò anno, talmente che il Monasterio non resta obligato a dargli altro, per le loro necessità, nè essi siano obligati a ritornar quello, che lor sopravanza. Questa conclusione difende il [d] Nauarro, per acquietar la conscienza di molti religiosi, rispondendo a gli argomenti, che ui sono incontrario. Ne contra questo osta il Sacro [e] Concilio Tridẽtino, che ordina. [Vt omnes regulares, tam uiri, quam mulieres ad regulę, quam professi sunt, præscriptum uitam instituant, & componant. Et è cosa certa, che in tutte le Religioni, i religiosi hanno da uiuere senza proprio non solamente in quanto al dominio, ma in quant'ancora all'uso peculiare, perche il tutto hanno da mettere in commune, come è ordinato dalla [f] legge. A questo Decreto rispondo, che i sudditi sono obligati a uiuere secondo la loro regola, dando ll loro superiore il necessario in cõmune, da potersi sustẽtare, & uiuere. perilche i religiosi, a i quali sono state assignate le dette portioni, & se le danno cõforme all'istituto della sua religione, nõ sono in stato di donnatione, finche i loro superiori riformino, & riducano, il lor modo di uiuere, per osseruar la sua regola. Et questo uogliono dire quelle parole, [Omnes regulares uitam suã instituant, & componant.] Perche il componere i religiosi, & riformargli appartiene a i superiori, dando lor il modo, con che, hauendo il necessarto, per il suo honesto uiuere, guardino quello, c'hanno promesso a Dio. Et questo uolle significare il sacrosanto Concilio Tridentino, in altre parole, che dice, [Omnis cura, & diligentia a superioribus adhibeatur. Et cosi i Prelati son'obligati a riformar la loro Religione, col zelo, & prudẽza debita considerando, che si come alla strada del Cielo, non ui si uà uolando, ma a poco a poco, guadagnando terra contra la carne, & il sangue; Cosi la Riforma non si può fare se, non a poco a poco. Et considerando, che si come e difficile constringere il mare ad intrare in un fiume stretto, cosi è malageuole cõstringere i religiosi messi nel mare della libertà, ad intrare nel fiume stretto della Riforma. C. me scrisse il Cardinal Gaetano ad un Prouinciale, che uoleua riformar la sua Prouincia, & l'adduce Nauarro nel detto luogo. Ne contra il detto osta un'altro decreto del sacro Concilio [g] Tridentino, che dice le seguenti parole. [Et mobilia undecunque quæsita statim superiori tradantur.] Perche rispondo, che questo s'intende, componendo prima i Prelati il lor modo di uiuere, dando essi il necessario conforme al detto. Da questo inferisco intelligentia ad un'altro Decreto del Concilio [h] Tridentino, che ha causato scropuli, ad alcuni religiosi, doue si commanda, che in tutti i Monasterij, cosi d'huomini, come di donne, si guardi tutto quello, che si contiene nel detto Concilio, toccante a i regolari, messo nella Sessione 25. riuocando tutti i priuilegij, dati in qual si uoglia forma, & tutte le consuetudini, & prescrittioni, ancorche fossero di lunghissimo tempo. Nella qual sessione nel capitolo primo si commanda, che uiuano secondo la purità della loro Regola, & perfettione. Ilqual

[d] Naua. in c. nullum. 18. q. 2. nu. 25. usq. ad n. 30. exclusiue.

[e] Conc. Tri. ses. 25. c. 5. de reg.

[f] c. Qđ Dei timorem de statũ monachorũ.

[g] Conc. Tri. ubi sup. c. 2.

[h] Conc. Tri. ses. 25. c. 21 de reg.

Ilqual decreto si deue intendere, cõ forme il detto, riformando i Prelati, a conto de' quali sono i Monasterij, & dando lor l'ordine di uiuere, accioche possano seruire Dio, in essi, senza seruirsi de' priuilegij Apostolici. Et cosi si cõmette nel detto decreto a i Prelati, & superiori, che diano essecutione a quanto s'è ordinato nella detta Sessione. Talche se i Prelati non dessero da uiuere, nè da uestire a i frati, nè lor prouedessero di Communità, di tutto quello, che fosse necessario per passar la uita, come poueri di Christo, lauoratori nella sua uigna, predicando, & confessando, & sopportando il peso del Choro, & communità; ben possono seruirsi de i detti priuilegij, cercando, & dimandando con la licenza di loro Prelati, tutto quello, che fosse necessario per la detta sustentatione, usando per questo de i loro priuilegij.

Terza conclusione. Possono i religiosi hauer qualche cosa deputata per gli bisogni loro con licenza del loro Prelato, ancorche fosse per usi indifferenti. Et per quest'effetto, con loro licenza possono tenere, certa elemosina, ogni anno, lasciata per testamẽto, per far di essa quello, che a loro piacesse, mentre, che il suo Prelato, non riuoca la licenza. Cosi tiene Siluestro,[i] Nauarro, Cordoua, & Pietro di Nauarra. E uero che questa conclusione i detti padri non la riceuono, in quanto a i frati minori dell'osseruantia Regolare, per la loro stretta pouertà, che usano. Ma contra di lei osta un decreto del sacro Concilio Tridentino, che commanda, che niun regolare, sia donna, ò huomo possa tenere beni mobili, ò immobili di qual si uoglia mõdo acquistati, cõme proprii. Nè gli possa possedere in nome del Conuento; anzi s'hanno subito da incorporare in esso. Ne è lecito a i Superiori conceder questi beni stabili, & immobili, ne anco in quanto al suo frutto, uso, & amministration, ò in commenda, perche l'amministration de i detti beni, commanda, che stia a conto de gli officiali de i Conuenti, messi da i detti Prelati. Perche a questo decreto, oltre del detto nella materia delle donationi nel capitoto 90. rispondo co i seguenti detti.

i Syluc. ti. Abb. q. 3. §. 7. uer. relig. 6. q. 7. Nauar. de reddit. eccles. qu. 1. nu. 82 & 84. Cordu. Decii. cal. cõs. q. 54. Nauar. li. 2. de rest. c. 2 nu. 169.

Il primo detto è che'l religioso, ò religiosa possono esser essecutori de' testamenti, con licenza de i loro superiori, la qual amministration, non la prohibisce il Sacro Concilio Tridentino, come si dirà appresso nella materia de' testamenti. Secondo dico, che la consuetudine, ch'è trà le monache, & trà i frati, che ui sia una monaca, & un frate depositario eletto dal Priore, ò Abbadessa, per tener l'elemosine, che uengono offerte, non è contrario al sacrosanto Concilio Tridentino, ancorche se depositassero, accioche il depositario desse a loro la detta elemosina, per li loro usi, & necessità. Terzo dico, che il peculio deputato, per gli usi indeterminati, ancorche sia reuocabile dal Prelato, & il religioso habbia il detto peculio, essendo spropriato, se tal peculio fosse di cose immobili, come son Censi, & affitti, è prohibito a i religiosi, hauergli in lor potere, senza licenza particolar della Sede Apostolica, & questo è quello, che ordina il sacro Concilio. Veggasi nella materia delle donationi nel capitolo 90. doue si esplica il santo Concilio Tridentino. Quarto dico, che se il religioso, alqual il Prelato desse licenza per spendere il peculio, nelle sue necessità essendo depositato in potere del borsario del Conuento deputato a questo,

Dico, che i prelati conforme alla consuetudine possono dare alcune elemosine, come prudenti amministratori de i beni del Monasterio. Et la medesma licenza hanno i procuratori nella loro maniera, poiche sono amministratori della detta facoltà, & i frati particolari non peccano mortalmente, pigliando qualche cosa picciola del Conuéto per darla a i poueri, nè il sacro Concilio prohibisce quest'amministratione. Nè io uorrei, che i prelati, & procuratori, & frati particolari, in questo fossero scropulosi, perche dou'è la charità, & l'amor di Dio, non s'ha da tener scropulo. Nono Dico, che il religioso, che uà caminando fuori del Conuento, de i beni, che gli uien dato nel uiaggio gli può spendere coi suoi parenti, ancorche fossero ricchi, con che non sia il dono eccessiuo, perche si presume, che il prelato gustarebbe di questo, se non fosse qualche da poco, il che non si deue presumere, nè il sacro Concilio Tridentino prohibisce questo, poiche non leua la amministratione ragioneuole fondata nella gratitudine, che si deue a i parenti, per altre cose, che danno al religioso, per le loro necessità Ma i frati Minori dell'osseruanza regolare, non possono far cosa del sopradito senza l'auttorità, & licenza del lor prelato, & sindico, essendo il dono grande, & essendo picciolo, basta la licenza del suo prelato. Et qual sia il dono grande, ò picciolo nelle Constitutioni prouinciali è stato dichiarato. Decimo Dico, che il religioso, che spendesse de i beni della communità con licenza del suo prelato, di tal maniera, che gli altri religiosi patissero necessità, pecca grauemente. Et non minor peccato commette quello, che gli desse tal licenza, poiche i beni della communità sono per tutti, conforme alle loro necessità, & è stato eletto per amministrare fedel'e prudente, sopra tutti loro. Vndecimo Dico, che possono i religiosi riceuer senza peccato alcune conserue, o cose da mangiar da i secolari, & alcuna cosa del uestire, non prohibita dalla sua Regola, & hauendo di tutto questo necessità. Et se manifestando questa necessità al prelato, egli non la uolesse concedere, possono anco riceuere le dette cose senza peccato, & senza obligo di darle alla communità, attento, che il Superior, in questo caso è obligato d'amministrar molte cose di queste, essendoui la necessità, & cosi pare, che dandogli le alcuno, non possa impedire, che non le riceuano. Duodecimo Dico, che commandando il prelato, per obedienza, che nissun tenga danari nella lor cella, pecca mortalmente il religioso, che gli tenesse, non uolendogli manifestar subito al suo prelato. Decimoterzo Dico, che dando il frate fuori del monasterio qualche cosa di notabil quantità, ò sia mobile, ò immobile, ò sia cosa, che si consuma con l'uso, ò che non si consuma, pecca mortalmente, dandola senza licenza del prelato, & u'è obligo di ristituirla al Monasterio, & tantó quello, che la desse come quello, che la riceuesse, commettono ingiustitia, & ambedue sono i obligo alla restitutione. E uero, che quello, che la riceuesse con buona fede, solamente sarebbe in obligo restituirla, hauendola in suo potere, ò essendosi fatto con essa, più ricco. Et perche il Religioso non ha, che restituire, per non hauer cosa propria, basta in questo caso, che essorti colui, che la riceuette, che la restituisca, & che s'astenga dell'uso d'alcune cose, per le quali ha licenza

dal suo prelato, accioche cosi satisfaccia in qualche modo, come dice Pietro [n] di Nauarra. Decimoquarto dico, che tutto il sopradetto si deue intendere (per esser uero) con la moderatione debita all'osseruanza regolare, perche nelle Religioni molto strette, doue i Superiori, & i Capitoli Prouinciali ordinano, cômandandolo per obedienza, per osseruanza della loro stretta professione, che i sudditi non possano riceuere cosa alcuna, nè spenderla senza espressa licenza de'loro prelati, peccano mortalmente i sudditi della detta Religione, riceuendo, ò spendendo alcuna cosa senza espressa licenza loro, ancorche a loro paresse, che dandone parte a i loro prelati, gli darebbon la detta licenza, & la ragion di questo è, perche se la licenza presunta, s'ammettesse in questo caso, in queste Religioni, cosi strette, & riformate, s'aprirebbe un portello, per il qual intraria ogni licenza, & libertà, & ne seguirebbe la sua total rouina, come s'è uisto in alcune, nelle quali ne i loro principij era cosi osseruanza regolar, molto stretta. Ma se la necessità fosse urgente, & non si potesse hauer licenza espressa dal prelato, per esser molto lontano. Io non condannaeri a peccato mortale, il pigliare, ò dare in questa necessità qualche cosa, senza la detta espressa licenza, perche gli statuti deuon'esser ragioneuoli, & più pieni di charità, che di rigore, & cosi s'hà da presumere, che questi siano tali. Decimoquinto dico, che il sopradetto, in quanto all'uso del danaro, non s'intende, nel la nostra sacra Religione nella quale non possono i religiosi, negotiare nè hauer danari.

n Nau. lib. 3. de rest. c. 1. nu. 201.

8 Quarta conclusione. Nella Religione doue fosse constitutione, che nissun religioso d'essa riceua l'elemosina consueta, & lecita, per le Messe, che si dicono, per le prediche, & confessioni, & altri ministerij, se i religiosi della detta Religione pigliassero la detta elemosina peccano mortalmente, come dice Pietro di Nauarro nel luogo citato, & lo proua, perche facendo tali religiosi uoto di viuere senza proprio pigliando la detta elemosina contra la uolontà de'loro Prelati, commettono atto di proprietà, ancorche non tenessero in loro potere, la detta elemosina. Ma io stenderia esser questa conclusione uera, hauendo intentione, quelli c'hanno fatto la detta constitutione, d'obligar con essa a peccato mortale. Sarà ancora peccato mortale cô la medesima moderatione, s'un religioso della detta religione dicesse ad uno, io ui dirò cento Messe, con conditione, che hauete da dare, ad una certa persona pouera, ò ad un mio parente, la elemosina d'esse, perche per l'osseruanza regolare della detta Religione, possono i prelati fare statuto, che oblighi, a peccato mortale, che non riceua elemosina alcuna per questa uia, oltre che questo è atto di proprietà, & amministratione de'beni prohibiti, per il Concilio [o] Tridentino, a i Religiosi. E uero, che promettendo i detti religiosi ad uno de dirli cento Messe dandogli queli tali cento reali liberamente senza patto espresso, ò tacito della detta elemosina, ma solamente per segno di gratitudine, non peccherebbe mortalmente. Et nota, che benche questi religiosi habbiano licenza da i loro prelati, per riceuere alcune cose, & spenderle, nelle necessità, c'haueranno, non sarà lor lecito, in questo caso ancora, riceuere cosa alcuna per le Messe, & sacrificij, perche sarebbono contra il uoto della pouertà, laqual essi so-

o Conc. Tri. sess. sess. 25. c. 1. de regul.

no obligati a guardare, regolandosi con le Constitutioni della Religione, doue questa constitutione fu aposta fatta, per guardar il uoto della pouertà. Oltre che nella concession generale, non pare concedersi, in specie, quello che se si dimandasse, non si concederia. Et è cosa certa, che i prelati della detta Religione non concederebbono il sopradetto cosi dice [p] Nauarra, il qual aggiunge, che ancorche i detti religiosi peccano mortalmente pigliando la detta mercede, & elemosina, non sono obligati a restituirla.

p Naua. ubi sup. nu. 184.

9 Quinta conclusione. I beni, che acquista il frate essendo professo nel Monasterio in tal maniera son del detto Monasterio, che ancorche per uirtù d'alcun priuilegio se ne passasse ad un'altro d'altra Religione, la proprietà di tali beni, non passa nel Monasterio secondo, se non in quanto a quello, che fosse necessario per gli suoi alimenti, mentre, che uiuesse. Et cosi una Monacha, professa in un Monasterio, che se ne passa ad un'altro, ò sia della medesima Religione, ò differente, non può dimandare la sua dote, se non solamente quello, che fosse necessario, per gli suo alimenti, perche già questi beni erano acquistati al primo Monasterio. Questa opinione, contra l'Abbate, & altre, tiene [q] Couaruuias. Et se in alcuni Regni s'usa il contrario per leggi particolari, che fossero in essi, non tratto questo, perche non è la mia professione. Veggasi [r] Rebusso, che lo risolue.

q Coua. in c. 1. de testam. iux. fin.

r Reb. in proœmio regularũ constit. glos. 5. nu. 21.

10 Sesta conclusione. Il Monasterio secondo, doue passasse questo religioso, ancorche ui passa per uia di priuilegio, acquista l'heredità, che questo frate, essendo nel primo Monasterio, haueua d'acquistare. Et cosi, se il suo padre, ò sua madre morissero dopò, ch'egli passò al secondo Monasterio, a questo s'acquista l'heredità. Et la ragion è, perche non era ancora acquistata l'heredità al primo. Questo si proua in iure, [s] tiene Corneo in un consiglio. Da questo s'inferisce, che un legato lasciato ad un monacho, che stesse in un Monasterio sotto certa conditione, s'acquista all'altro Monasterio, al qual passasse, se essendo in esso, se adempisce la conditione, perche nell'ultime uolontà, la speranza non passa a gli heredi, cosi tiene Couaruuias dopò altri.

s c. statutum 18. q. 1. Corn. cons. 88 uol. 1. Couar. ubi sup. nu. 10.

Settima conclusione. Quando un Monasterio fosse astretto a riceuer un frate, ò una monacha, che hauessero professato in un'altro monasterio, d'un'altra Religione, accioche ui facesse penitenza d'un certo delitto, che commise, ancorche il dominio de i beni, che acquistò al detto Monasterio, resta in esso, nondimeno l'usofrutto di tali beni, passa, nel Monasterio, doue fa la penitenza, mentre uiuerà in esso, accioche con questo, si possa sustentare, & alimentare. Cosi tiene [t] Imola, prouandolo con alcuni Decreti,

t Imola in c. qua te. de Clem. coniugatis.

Se i Religiosi possano far testamento.
Cap. XXXIV.

SOMMARIO.

Se i Religiosi, ancorche Prelati possano far testamento, ò alterar, il fatto auanti la lor professione. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se i Commendatori dell'Ordine di Calatraua, San Giacomo, & Alcantara possano testare. conclusio. 3. num. 3.

Se gli ornamenti, & le cose destinate al Culto diuino da i Commendatori, & altri beneficiati, morendo loro, siano delle loro Chiese, concl.4.nu.4.

1 E' Conclusion molto uera, che i ueri Religiosi, ancorche fossero Prelati, non possano far testamento, come dice la legge,[a] & risolue Couaruuias. Se il Papa possa dispensare con essi accioche lo possano fare, è questione trà i Theologi, & Canonisti, & la commune risolue di sì. Perche per far testamento, non è necessario che'l religioso habbia dominio, ò proprietà, che questa repugna allo stato de' religiosi, ma basta, che habbia amministratione, la qual non repugna al detto stato. Et ancorche sia prohibito per la ragion Canonica, il Papa è sopra la ragion positiua, cosi tiene il [b] Nauarro dopò molti.

a c. Perla. 19. q. 3. Couar. de test. c. 2. n. 4.

b Naua. creddit. q. 3. n. 16 & in c. non dicatus. n. 28.

2 Seconda conclusione. Il uero religioso professo, con licenza anco del suo prelato, non può annullare, ò alterar il testamento fatto auanti della sua professione, cosi risolue Nauarro, [c] allegando Panormitano, & altri, il che si proua in una Authentica, [d] per la qual al Religioso professo si concede, che possa, s'hauesse figliuoli diuidere i suoi beni, tra essi, & distribuirgli. Doue si raccoglie, che non possa far testamento perche solamente se gli concede la detta distributione. Et se non hauesse figliuoli nè questa, nè altra potria fare, per il che alcuni son di parere, che non potrebbe il detto religioso, doppo della professione, accadendo qualche dubbio nel suo testamento, dichiarar la sua uolontà, perche quello, che non si concede, pare, che si neghi. Et come nella detta Auttentica, non si concede altro, che la detta dispositione, pare negarli, che possa far questa dichiaratione. Ma io son di contrario parere, perche nella detta auttentica solamente si concede la detta dispositione, & per consequenza, se gli nega un'altra dispostion, & distributione, ma essendoui dubbio, non se gli nega la detta dichiaratione, perche il dichiarar, non è disponer nè dare, nè distribuire, ma solamente è dar testimonianza, dell'intention, c'hebbe, quando fece il testamento, accioche conforme a quella, facciano loro, in esso la sua dispositione. Et si come qual si uoglia altro, poteua di essa, dar testimonio, non u'è ragione, che prohibisca il professo esser 3 testimonio di quella, & dargli giuramento, con licenza del suo Prelato.

c Naua. in c. nō decati. nu. 85.

d Auth. si qua mulier. C. de sacrosanc. eccl.

Terza conclusione. I Commendatori dell'Ordin di Calatraua, & Alcantara, hanna molti priuilegij Apostolici per poter testare, & la consuetudine, & i loro statuti hanno ammesso questo. I quali ancorche furono riuocati da Pio V. furono confirmati di nuouo da Gregorio XIII. come consta per la Bolla, c'hanno nelle Constitutioni dell'ordine di San Giacomo; Il che il Papa potè molto ben fare, uno, perche per far testamento non è necessario, che colui, che lo fa, habbia la proprietà, perche basta c'habbia l'amministratione, l'altro, perche questi non sono ueramente religiosi. Perciò de' loro beni patrimoniali (non è dubbio) che posson, instituir un Maioragio, come risolue [e] Molina. Ma dell'intrate delle loro Commende, parlando nel foro della conscienza, non posson instituir, se non hanno la dispensà

e Molina d pri mogeni is Hispaniæ lib. 2. c. 9 n. 69.

del Papa, come si raccoglie da quello, che adduce il [f] Nauarro, risoluendo, che non posſano tali, nella loro ultima uolontà disponer de i tali beni negli posſono ſpendere in uita loro, ſe non in uſi charitatiui; Ma come ſua Santità habbia conceſso, che ſi poſsano maritare, del qual matrimonio ordinariamente naſcono figliuoli, ancorche gli neghiamo, che poſsano inſtituir un Maioragio de i detti beni, non ardiria io affirmar eſser illecito, laſciar in morte, & dar in uita alcuni beni a i loro figliuoli, guardandolo le Conſtitutioni della ſua Religione. Perche il non poter laſciar coſa ueruna in morte nè dar a eſſi coſa alcuna in uita; è negotio molto duro, & la conſuetudine è in contrario.

[f] Naua. in c. fin. 16. qu. 1. in 3. q. nu. 29. cum ſequenti.

4 Quarta concluſione. Vi è un motu proprio di Pio V. publicato l'anno 1567. per ilqual ſi comanda, che tutti gli ornamenti, paramenti, uaſi, miſsali, graduali, libri di canto, tutte le coſe Sacre d'oro, d'argento, & ogni altra coſa deſtinata, da qualſiuoglia Prelato, Commendatore, & altri qualſiuoglia beneficiati, al Culto diuino, trouandoſi in ſuo potere, in tempo della morte, morendo con teſtamento, ò ſenza, appartengano alle Chieſe, & Monaſterij, & beneficij, doue i ſopradītti Prelati, Commendatori, & beneficiati haueſſero il loro titolo, & le loro intrate, ancorche haueſsero qualſiuoglia facoltà per teſtare. Il qual motu proprio ſi deue intendere, pagãdoſi prima i debiti de' detti ſignori. Et ſe tutte le ditte coſe foſsero neceſsarie per pagar i loro debiti, non poſsono le dette Chieſe, & Monaſterij pigliarle, come eſplica [g] Gutierrez. Circa del Voto dell'Obedienza, & Caſtità, che promettono i religioſi, non ne tratto in queſto luogo, perche ne i loro luoghi proprij, ſi riſoluerà queſta materia. Nè tratto in queſto luogo altre coſe particolari appartenenti a eſſe, perche nella materia de i Nouiti, & in quella de i legati, & altre, tratto di eſse.

[g] Guti. l. 1. practic. qq. 94. in fi.

Della Reſidenza de i Prelati, & de i Curati, & delle pene, nelle quali incorrono, non reſidendo, Cap. XXXV.

SOMMARIO.

Se ſon obligati i Prelati a far la reſidẽza de iure diuino; Et ſe ſatisfanno con mettere un buon Vicario. conc. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Se ſia obligato un Canonico Regolare, che ottenne una Chieſa parocchiale, far la reſidenza in eſsa. conclu. 4. nu 4.

Se i beneficiati, non reſidendo, incorrano in alcune pene. concl. 5. numero 5.

1 Prima concluſione. Sono obligati de iure diuino i Prelati, c'hanno cura d'anime, reſidere nelle loro prebende, come proua ſufficientemẽte il [a] Gaetano, Soto, Nauarro, Couãruuias, & Cordoua. Et pare, che i padri del Sacro Concilio Tridentino foſſero di queſto parere. Et la ragion lo dimoſtra. Perche già, che il Prelato i luce a i preſenti, ha da far lume, oltre che è Capo, Diſpenſatore, Paſtore, cuſtodia, Veghia, lume, Nutritore, & Balia, che col ſuo latte mantiene i loro figlioli,

[a] Caiet. 2. 2. q. 185. a. 5. Soto in c. Alie. lib. de natu. & grat. Naua. in Man. c. 25. n. 11. Cou. li. 3. Var. c. 13. nu. 9. Cor. li. 1. qq. q. 19. Cõc. Tri. ſeſ. 23. de refo. c. 1.

gliuoli, i quali nomi tutti, ricercano la presenza corporale del Pastore. Et s'ha da notare, che questa presenza, & residenza, per esser qual conuiene, se richieggono due cose. la prima che sia presente corporalmente, & habiti nel luogo del benificio. La seconda che faccia quello, ch'è obligato, & è a conto suo, per il gouerno della Chiesa, & del culto diuino, & cura dell'anime, come tengono i detti padri: perche se solamente fosse obligato alla residenza corporale, di poco, ò null'utile sarebbe il star presente, perciò che quest'è un opera, che un'altro, ancorche fosse mercenario, potrebbe far per lui, ilche è contra il decretato nel Sacro [b] Cócilio Tridentino.

b Conc. Tri. ubi sup. & ses.6.c.1

2 Seconda conclusione. Non è iscusato il Vescouo, & il Parocco di questa personal residenza, per prouedere le loro Chiese d'un buó Vicario, ancorche il ditto Vicario hauesse più sufficienza per gouernarle. Et la ragion di questo è perche son obligati da loro medesimi gouernar le loro Chiese, con dottrina, essempio, & amministration de i Sacramenti, essendo come sentinelle molto sollecite della guardia del loro gregge, lequal'attioni son personali, & l'attioni personali, non si possono supplire per altri perciò che non è libero di dir l'officio diuino il Sacerdote, comandando, che un'altro lo dica per esso, perche quest'è attion, & debito personale. Il sopradetto l'approua il [c] Concilio, & così tiene il Gaetano.

c Conc. Tri. ses. 23. c. 1. de res.

3 Terza conclusione. La insufficienza del Vescouo, & la sufficienza del suo Vicario non iscusa il Vescouo della personal residenza, perche se sarà insufficiente, rinuntij il Vescouato ò cerchi coaiutori idonei. Ne è ragion, che per hauer egli accettato ingiustamente il Vescouato sia fatto di meglior conditione, che i buoni Vescoui, liberandolo di questa residenza personale, come dice San [d] Thomaso, & l'Hostiense, & la nostra conclusione la tiene il Gaetano, & Soto.

d D. Th. in 4. d. 21. q. 2. ar. 2. ad 3. & in 2. 2. 3. p. 9. 10. ar. 5. ad 3. Hostié. in sum. ti. de cle ric. ex com. mi nist. §. 1. núm. 2. Caieta. ubi sup. Soto li. 10. de iust. q. 3 num. 2. e c. sigs tras lat 21. q. 2. & Cle. ne in agro. §. sane de stat. mo nacho.

4 Quarta conclusione. E in obligo il Canonico regolare, che ottenne una Chiesa parocchiale far residenza in essa, come dice la [e] legge, laqual espressamente comanda, che non si permetta a i Monaci, c'hanno beneficio di star nel Monasterio. Nè osta, c'habbiano fatto uoto di star nella Chiesa regolare, perche hauendo giustamente il ditto beneficio, già del detto uoto è dispensato. Nè questo regolare, per lasciar lo stato suo per questa residenza, poiche essendo fuori del suo Monasterio con giusta causa, non lascia però d'esser Frate, ne lascia la uita contemplatiua, ch'è meglio, che l'attiua, perche facendo la residenza nel suo beneficio, tutto questo può fare, così risolue [f] Nauarro in un Consiglio.

f Naua. li. 3. cósi liorsi ti. cler. nó residen te cósl. 5

5 Quinta conclusione. Le pene, nelle quali incorrono i beneficiati, c'hanno cura d'anime, le mette il Concilio [g] Tridentino, delle quali, in quanto alle distributioni, che perdono, si dirà, nel capitolo seguente, & n'è già stato detto nella materia de i benificij Ecclesiastici nel capitolo 33.

g Conc. Tri. ubi sup.

Come son obligati à far la residenza i Canonici, & Cappellani, per pigliar le distributioni quotidiane. Cap. XXXVI.

SOMMARIO.

Che tempo possano star assenti le Dignità.

gnità, Canonici, & rationali, & se gli altri Canonici li possano lasciare le distributioni quotidiane, che per la loro assentia perderono. concl. 1. nu. 1.

Se uale la consuetudine, che possa vn beneficiato pigliar le distributioni debite, non assistendo all'hore, & non andando al Matutino. concl. 2. num. 2.

Se uno, c'hauesse una Cappellania, con obligo di tante Messe, & d'assistẽre all'hore Canoniche, la possa far seruir da vn'altro. conclusi. 3. numero 3.

1 PRima conclusione. Ordina il [a] Concilio Tridentino, che quelli, che ottengono Dignità, Canonicati, prebende, ò Ratione, in qualche Chiesa Cathedrale, ò Collegiata, non possano star'assenti se non tre mesi per ciascun anno, riuocando in questo qualsiuoglia statuto, ò consuetudine in contrario: Et facendo maggior assentia il Cõcilio ordina, che sian priuati, il primo anno, della metà de i frutti, che hebbero, stando presenti in quell'anno. Et se nel proprio anno vsassero la medesima negligenza, siano priuati di tutti. Et crescendo la lor contumacia, proceda il Vescouo, contra di loro, conforme a i Canoni. Et che gli altri, che fossero presenti alle hore Canoniche, piglino le destributioni, che questi, se fossero stati presenti, haueuano da pigliar, & che non le posano rimettere queste destributioni.

a Conc. Tri. ses. 24. c. 12. de refor.

2 Seconda conclusione. E'illecita la consuetudine, che uno, che andasse a Matutino guadagni non solamente le destributioni, che son' deputate a quest'hora, ma anco quelle, che sono deputate all'altre, ancorche non assista in esse, perche questa consuetudine è contra la [b] ragione & per consequenza contra il Concilio Tridentino, che l'innoua E'uero, che si può ordinare, che solo quelli, che si leuano a i Matutini piglino le distributioni di coloro, che mancano in essi.

b c. 1. de clerico nõ residen. li. 6 Concil. Tri. ubi supra.

3 Terza conclusione. Vno, c'hauesse una Cappellania cõ obligo di dir tante Messe, & di star psonalmẽte all'hore Canoniche, che si cantano nella Chiesa, essendo Sacerdote potrà per un'altro idoneo seruirla, se così s'vsa nell'altre Cappellanie della terra, & i Cappellani di esse, s'iscusano, seruendole per altri. Et secondo [c] Panormitano, & altri allegati da Felino, è commun opinion, che questa consuetudine uaglia, ciò è che quello, c'hauesse vn beneficio semplice, non sia obligato a seruirlo personalmente nè anco per vn'altro, quando vi fosse copia di ministri. Ne osta, che in questa Cappellania, si comandi, che la seruano personalmente, il che nell'altre non si comanda. Perche in questo rispondo, che nell'altre, ancorche non si metta questa parola, Assistano personalmente, nondimeno ui se ne mettono altre equiualenti simili, Ma dice [d] Nauarro, che inquesto caso, il più sicuro saria, che il Vescouo col consenso del padrone della Cappellania dispensi, che possa esser da altri seruita. Altre cose; ui sarebbono da dire circa di questo; Ma nella materia de i beneficij Ecclesiastici n'è stato detto parte.

c Pano. in repe te c. extirpãda §. si uero, de pbende. Fel. in c. cumoẽs de constituti.

d Nau. li. 3. cõsi tit. cler. non reside. cõsil. 7.

Se i Vescoui, & i Curati siano iscusati di far residenza per causa della peste. Cap. XXXVII.

SOMMARIO.

Se possa il Vescouo andar fuori della Città doue ha la sua cathedrale, essendoui in essa la peste. Et s'ha obligo di prouedere l'altre Città, terre, & Ville della sua diocesi, essendo contaminato di peste. conclu. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se possa vn Parocco in tempo di peste renuntiar il suo beneficio. concl. 3. nu. 3.

Se possano i Vescoui, & Parocchi riceuer in tempo di peste, coadiutori idonei. concl. 4. nu. 4.

Se possa un Parocco in tempo di peste star assente i due mesi, che gli concede il Conciliò. conc. 5 nu. 5.

1 Rima conclusione. Essendo la peste nella Città, dou'è la Chiesa Cathedrale, non deue il Vescouo andar uia da quella, come comanda la [a] legge, perche in essa il Vescouo ha la sua sede, & capitolo. Ilche s'intende principalmente, nel tempo dell'Aduẽto, della Quaresima, della Natiuità, della Resurrettione, della Pentecoste, & nella festa del Corpo di Christo. Nè i quali tempi, comanda il Sacro [b] Concilio, che assistano nelle loro Chiese cathedrali, saluo, s'altre Chiese, delle lor diocesi, haueſsero più bisogno della loro presenza.

a c. Pla. cuit. 7. q. 1.

b Conc. Tri. ses. 23. c. 1. de res.

2 Seconda conclusione. Essendo la peste in altri luoghi della loro diocesi son obligati i Vescoui, ad esser molto circospetti, solleciti, & diligenti nella prouision necessaria per la salute corporale, & spirituale delle loro anime. Et se intendessero, esser la lor presenza molto necessaria nei detti luoghi, sono in obligo soccorrer, si come sono i Capitani obligati, concorrer con pericolo della loro uita, nelle necessità, le fortezze, à loro raccommandate. Dalche s'inferisce, che i Vescoui, che prima, che venisse la peste alla Città della Chiesa Cathedrale vscissero fuori, son obligati, ritornar in essa, essendoui la peste, saluo, che se le cause della sua assenza, non fossero di maggior ualore, che la sua residenza lequal cause deue notificar al Pontefice ò al Metropolitano in scritto, & essendo questo assente, al Vescouo più antico, che residesse nell'Arciuescouato, come ordina il Concilio [c] Tridentino; Et il medesimo s'ha d'osseruare coi Curati in simil caso, come si dirà nel capitolo sequente. Et però parlando regolarmente la peste non iscusa il Vescouo, & quelli, c'hanno cura d'anime, della personal residenza da i loro beneficii. Il che si proua, perche le cause, perche possano stare assenti, non hanno rispetto alle loro persone, per esser obligati à metter la uita per la salute spirituale delle loro anime, poiche l'hanno prese a conto loro, ma hanno rispetto all'utile delle loro Chiese, allequali hanno dato la parola di seruir come dopo molti mostra dottamente, [d] Soto.

c Conc. Tri. ubi sup.

d Soto ubi sup. ar. 4.

3 Terza conclusione. Se il Parocco in tempo di Peste, per il pericolo, nelqual si uede, uolesse rinuntiar il beneficio, c'ha, in mano del suo Vescouo, non deue tal rinuntia esser'ammessa, si come il Capitano non lascia andare fuor della batta-

glia

glia il soldato, che in tempo di pace, si mise sotto della sua bandiera. Oltre che tal rinuntia, è paragonata alla fuga, ch'è illecita ad un Parocco in simil tempo.

4 Quarta conclusione. Può il Vescouo & i Parocchi in tempo di peste, pigliar coaiutori, idonei, & approbati per l'amministration de i Sacramenti, per gli molt'infermi che ui sono, & per il gran pericolo de i ministri; Ma fuggendo il Vescouo & il Parocchо, il corpo da questo pericolo, non possono ordinar Vicarij idonei, accioche restassero, disobligati dalla loro residenza. Perche se'l proprio Pastor uisto il lupo, lascia le pecore, & fugge, non si deue credere, che il mercenario uoglia hauer pensiero di difenderle, & se la madre lascia il suo figliuolo nel pericolo di morte, che farà quella, che l'alleua per quattro soldi, che le danno?

5 Quinta conclusione. Non è lecito al parocchо in tempo di peste, esser asente, i due, ò tre mesi, che il[e] Concilio gli concede ogni anno, perche questi due mesi se gli cõcedono, in caso, che possa star assente senza danno de loro sudditi, & cosi fu dichiarato dai Signori Cardinali della Riforma, che i detti due mesi non fossero del tempo dell'Auuento, di Quaresima, Pasqua, Natale nè d'altre solennità grandi, nellequali, la presenza del Pastore dà contento à i sudditi, amministrando lori Sacramenti, la cui amministratione in questi tempi, è necessaria. Et se questo si dice, in questa occasione, con maggior ragione, s'ha da dire, in tempo della peste.

e Conc. Tri. sess. 23. c. 1. de reformat.

Delle cause, per lequali i Vescoui, & i Parocchi, non debbun far residenza. Cap. XXXVIII.

SOMMARIO.

Per quattro cause i Vescoui possono stare assenti da i loro Vescouati. concl. 1. nu. 1.

Se possa un beneficiato star aßente, legendo, è studiando Theologia, ò Canoni. concl. 2. nu. 2.

Se possa un Parocco star assente, per una inimicitia, che gli sopraueniße nel popolo. concl. 3. nu. 3.

Se possa uno dar un beneficio curato ad un'altro, che sà, che hà da stare assente. concl. 4. nu. 4.

Se le cause, per lequali i Prelati non deuono far residenza, debbano esser approuate in scritto. conclu. 5. num. 5.

1 Rima conclusione. Molte cause ui sono, per lequali i Vescoui non peccano, essendo assenti da i loro Vescouati & i Parocchi da loro beneficij curati, lequali si raccolgono dal Concilio[a] Tridentino, & sono quattro, la Prima causa è, la charita Christiana. Seconda Vrgente necessità. Terza la euidente vtilità della Chiesa, ò della Republica. Et nota, che non dice il Concilio assolutamente, che la charità iscusa dalla residenza i Prelati, ma la charità Christiana, perilche ancorche è charità conseruar la propria uita, & soccorrer i prossimi, nõ hauendo però obligo di Giustitia non possono i Prelati per questa charità star assenti, perche la charità Christiana gli obliga a metter

a Conc. Trid. ubi sup. & sess. 6. c. 1.

la vita, per le loro anime, & soccorrerle con la sua presenza per l'obligo che gli hanno per giustitia, lasciando di soccorrer gli altri, a i quali non hanno quest'obligo, di Giustitia. Et è christiana charità, che iscusa dalla residenza, quando contra le loro persone, si leuasse qualche borasca di persecutione, perche in questo caso con l'essempio di [b] Christo nostro Redentore di San Paolo, & di Sant'Athanasio, prouedendo, di tutto il necessario le loro Chiese, possono i ditti Prelati, assentarsi, saluo, che se tutte le loro Chiese non fossero, in simil pericolo, come proua San [c] Thomaso. Et nota di più che dice il Concilio, che la debita obedienza iscusa i ditti Prelati della residenza, & non dice l'obedienza assolutamente. Perciò faran male i Prelati superiori delle Religioni mandando a uisitar alcune Prouincie da i Prouinciali d'altre prouincie, ò Priori, Abbati, & Guardiani, c'hanno cura d'anime, potendo far fare le dette visite per altri, che non hanno simili carichi, & così farebbono molto bene i detti Prelati, non accettar, con debita humiltà, & riuerenza le ditte visite, perche hanno a conto loro le uisite delle loro Prouincie, & Monasterij, & se mi rispondessero, che lo commandano a essi per obedienza, a questo si risponde, che non ogni obedienza, gli libera dalla residenza, ma la debita obedienza, come dice il Concilio.

b Ioã. 7. Actorũ. 9. & 2. Corinthiorũ. 11.

c D. Th. sup Matheũ c. 10. Explicans illa uerba cum psequũtur vos, in ista, fugite i alia.

2 Seconda conclusione. Si iscusa ancora vn beneficiato dalla residenza personal leggendo publicamente Theologia, ò studiandola, per lo spacio di cinque anni come vuol la [d] Ragione. Nè in questo caso è necessaria la licenza del Vescouo come tiene Rebuffo, & Nauarro, poiche la legge lo concede. Nè può il Vescouo dar licenza per più tempo, come dichiararono i Signori Cardinali della Riforma, dicendo [Licentia, ut quis abesse possit causa studij a seruitio suæ Ecclesiæ, uel sui canonicatus, non suffragatur ultra quinquennium, impetrata à die quo cæpit studere.] Dalla qual dichiaration si raccoglie, che non solamente il Vescouo non possa dar la detta licenza, ma se la desse, ualerebbe nulla. Et nota, che questa conclusion ha luogo in coloro, che publicamente leggessero in una Vniuersità approbata, dai Sacri Canoni, & in quei che gli studiassero, poi che questa scienza è tanto necessaria per il gouerno Ecclesiastico, così tiene [e] Salcedo.

d c. fi. de Magistris. Rebuff. in prac. beneficiorũ ti. de dispensatione. de nõ residẽ. un. 25. Nau. in Man. in c. 25. n. 120.

e Salz. ĩ pra. cri. c. 52. p. 144.

3 Terza conclusione. Il Parocco si iscusa ancora della residenza personal quando gli soprouenisse qualche inimicitia nel popolo, doue ha il suo beneficio, talmente che non possa uiuere in esso senza gran pericolo, ma di questo deue ottenere licenza dal suo Vescouo, & in tanto, che durasse l'inimicitia, s'ha da mettere un Vicario sufficiente, come fù dichiarato da i Signori Cardinali della Riforma, le cui parole referisce [f] Salcedo.

f Salze. vbi sup.

4 Quarta conclusione. Può uno dar'ad vn'altro un beneficio curato, che sapesse, c'ha da star assente, hauendo per certo c'hauesse à metter un sufficiente Vicario, & che uisiterà alcune uolte l'anno la sua Chiesa, principalmente nelle feste principali, intendendo, che con la sua auttorità, per esser nobile, & molto fauorito da tutti sarà di più utilità, che vn'altro, che stesse alla residenza, perche in questo caso, è la causa giusta lasciar di far residenza, conforme alla mente del

Con-

Concilio[g] Tridentino & di più, ancorche la residenza oblighi di ragion natural ò diuina, essendoui giusta causa, può il Vescouo dispensare, ne è necessaria licenza in scritto nella Prouincia, doue non sia riceuuto il Concilio. Così tiene[h] Nauarro in un consiglio.

g Conc. Tri. sess. 23. c. 1. de refor mat.
h Naua. li. 2. cōs. ti. de cōstit. cōs. 5. q. 15.

5 Quinta conclusione. Le cause per non risedere i Prelati, deuono esser approbate in scritto dal Pontefice Romano, ò dal Metropolitano, & essend'egli assente dal Vescouo Suffraganeo più antico, risidendo nel suo Vescouato, come ordina il Concilio Trid. Ilqual Suffraganeo deu'approbare l'assentia del suo Metropolitano, saluo che se la detta assentia non fosse per qualche obligo, & officio annesso al suo Vescouato, concernente il ben commune, perche questa sarebbe causa notoria, & molte uolte succede tanto repentinamente, che non u'è tempo, per ricorrere, à colui, c'ha d'approbare la ditta causa. E'uero, che possono i Vescoui star fuori de i loro Vescouati due ò tre mesi ciascun anno, per le cause, che lor paressero, ilche si lascia alla loro cōsciēza. Et anco il Parocco può senza licēza del suo Vescouo star assente due mesi, p la causa, che gli paresse, poiche, la ragion antica, gli daua questa licenza, & la nuoua, non gli la leua, anzi pare, che gli la conceda, poiche la concede al Vescouo, c'ha maggior obligo di far la risidenza. Così tiene[i] Nauarro, & Salzedo, Circa questa materia ueggasi nel resto, il Capitolo 133. de i beneficij Ecclesiastici.

i Naua. ubi sup. nu. 221. Salzed. vbi sup.

Dell'Obligo, c'hanno i Prelati regolari di far residenza nelle loro prouincie, & Monasterij.
Cap. XXXVIIII.

SOMMARIO.

Se i superiori delle Religioni possono dar licenza a i Prelati a loro suggetti di non far residenza. concl. 1. num. 1.

In che luoghi deuono risidere i Generali delle Religioni, & se possono ad instanza de i Principi Christiani andare in parti remote, concl. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se possono i Comissarij generali, & prouinciali della nostra Religione, star assenti dalle loro Prouincie, senza licenza, del padre Generale, & se il medesimo possono fare i commissarii delle Prouincie straniere, & l'istessa questione è de i Guardiani. concl. 4. 5. & 6. nu. 4. 5. & 6.

1 Prima conclusione. Non possono i Prelati delle Religioni dispensare nella residenza personale de i Prelati, che lor son soggetti, perche i Prelati, c'hanno cura d'anime son obligati de iure diuino personalmente ricedere tra i loro sudditi, com'è stato di sopra prouato: Et ancorche i Decreti del Concilio[a] Tridentino, & i Canoni antichi parlando della residenza de i Prelati solamente, parlino de i Vescoui, Arciuescoui, Primati, & Cura d'anime, non è dubbio, senon che questi Decreti comprendono, in suo essere, i prelati delle Religioni, per la entità della ragione, & per gli detti prelati eser ue-

a Conc. Tri. ubi sup. & sess. 6. c. peruen. cū mul tis eq. ē u. & 7. q. 1. de cler. nō resid. n. [illegible] num.

ramente cura d'anime. Et così non facendo la residenza conforme il decreto del Concilio Tridentino, senza uerun dubbio peccano mortalmente, & s'hauessero qualche intrata temporale, per causa del lor, officio, ipso facto, senz'alcun'altra dichiaratione, la perdono, & in nissun modo possono far ei frutti suoi.

2 Seconda conclusione. In iure non u'è legge, che assegni terminato luogo, doue i Generali, & Prouinciali debbano far la residenza, percioche hann'obligo d'osseruar gli statuti delle loro Religioni, se qualche cosa circa di questo terminassero. Et non ui essendo statuto, che ciò terminasse (come non v'è nella nostra Sacra Religione) son'obligati a far la residenza nel luogo, & Monasterio, doue sia maggior bisogno della lor presenza, & non ui essendo questa necessità, sono obligati eleggere un conuento accomodato, doue con maggior facilità possano i loro sudditi ricorrere. Perilche se a i ditti Prelati venisse uoglia, d'andare a stare in qualche terra, ò Città, per molto spacio di tempo, doue non ui fosse alcun Conuento della lor Religione ancorche la ditta Città fosse ne i confini della prouincia, & ordine, d'essi ueramente, non si potria dire, che risiedessero tra i loro sudditi, poiche non possono loro ricorrere ad esso con facilità, & cômodità, come ricorrerebbono, stando in qualche Monasterio loro, oltre che il detto stare così causarebbe scandalo.

3 Terza conclusione. Non possono andare i Generali, mandati ad instanza de' Principi, per negotij graui, & ardui, in parti remote, fuori de' confini della lor Religione, se l'assentia ha da essere piu dei tre mesi, che il Concilio concede a i Vescoui perilche è necessaria la licenza del Sommo Pontefice, per mettere in essecutione tal legatione, come l'hanno i Principi Christiani da Sua Santità per simili casi.

4 Quarta conclusione. I commessarij generali, & i Ministri prouinciali della nostra Sacra Religione possono far l'assentie dalle loro prouincie, che ricercano gli oblighi annessi alle loro dignità, & prelature, senza licenza del padre Generale. Come sarebbe andare al Capitolo Generale, & andar fuori della sua famiglia, & prouincia, per trattar le cose che toccano al ben commune d'essa, perche questa facoltà concede il Concilio Tridentino a i Vescoui, per causa degli oblighi annessi alle loro dignità, com'è stato detto nel Capitolo passato. Ma se ui fosse altra causa, che non fosse annessa alla loro prelatura ma fosse propria congiunta alle loro proprie persone, come saria vn'infirmità, ò andar a uisitar i loro padri, & parenti, potrebbono andar fuori della loro prouincia, & famiglie, per due, ò tre mesi, senza special licenza del Ministro Generale, poi che questo si concede anco a i Vescoui, il cui stato è più perfetto.

5 Quinta conclusione. Se la causa dell'assentia, che occorre, non fosse annessa alla prelatura, è non dimeno molto conueniente alla charità, ò al ben commune come sarebbe la uisita d'altre prouincie commesse a loro, & altre cause simili, che ricercano spatio di tempo di più di tre mesi di assentia; non possono i ditti prouinciali senza licenza del Papa, e dei loro Generali, vscire dalle loro prouincie. Et perche nel [b] Concilio Tridentino,

b Conc. Tri. vbi supra.

dentino, si dice, che al Capitolo prouinciale appartiene giudicar, delle licenze date da i Metropolitani a i Vescoui, per vscir da i loro Vescouati, confidando, che per questa maniera, si uederanno meglio le cause, che per questo, ui fossero. Però conuiene, che i padri Generali, non mandino fuori i prouinciali dalle loro prouincie, nè i guardiani da i loro conuenti, per uisitar altre prouincie, se la necessità non lo ricerca, & quando gli mandassero non bisogna mormorare di questo, perche essi sanno le cause, c'hanno per farlo.

6 Sesta conclusione. I Prelati locali, come sono i Guardiani, i Priori, & i Propositi soggiacciono sotto la medesima colpa, & pena obligati a far la residenza ne i loro Conuenti, come dà ad intender il Concilio, poiche son Curati d'anime, & così non possono uscir dalle loro case per loro propria auttorità, senon fosse per poco spacio di tempo, & questo s'intende anco col non andar fuori de i confini delle loro guardianie. Perche come dice il medesimo Concilio, coloro, che andassero per poco tempo conforme a i Canoni antichi, non pare, che si partano. Nel che io non mi trattengo, perche il tempo che possono star assenti, lo lascio al parere de i Prelati superiori, & alla consuetudine delle Prouincie.

Della Residentia de i Signori temporali, & de i Rettori ne i luoghi de i loro Reggimenti. Cap. X L.

S O M M A R I O.

Se sono obligati a far residenza nelle loro terre i Signori temporali. conc. 1. num. 1.

Se i Rettori sono obligati à fa residéza ne i loro reggimenti, & s'hanno obligo di restituir il danno, che per la loro assentia succedesse. conc. 2. & 3. nu. 2. & 3.

1 PRima conclusione. Sono obligati i Signori temporali a far la residenza per qualche poco di tempo nei loro luoghi, & uisitargli, essendoui bisogno, & a dar lor buoni Giudici, leuando i cattiui, come dopò alcuni risolue frat' Aluige [a] Lopez.

2 Seconda conclusione. I Rettori sono ancora obligati a far residenza ne i loro officij. E vero, che possono star assenti per qualche tempo, per trattar alcune loro cose, saluo che se per la loro assentia, ne seguisse graue detrimento, alla Republica. Dissi, graue, perche non sono obligati, sotto pena di peccato mortale, a schiuare il danno picciolo, della loro Republica, come si raccoglie da quello, che adducono [b] Cordoua, & frat' Aluige Lopez. E ben vero, che minor colpa hauerà un Rettor nobile, per esser assente alcune uolte con qualche danno della Republica, che un plebeo; perche questo nobile con l'auttorità della sua persona, potrà aiutar, & fauorire per qualche uia alla Republica rifacendo il danno, il che si raccoglie ancora da quello, che adduce il [c] Nauarra, & da quello, che si dice in una legge della noua ricopiatione, doue s'ordina, che i Rettori in questi Regni non habbiano altre occupationi, accioche per ragion di esse, non manchino trouarsi per ordinario, a i loro consigli.

a Lupus 2. p. ca. 100. in instruct. cõscië.

b Cord. Decis. cas. con scien. q. 55. Lupus vbi sup.

c Nau. li. 3. de rest. c. 3. n. 29. li. 10. tit. 7. li. 3. nouæ Cõpilationis.

Terza

3 Terza conclusione. Sono obligati questi Rettori restituir alla Republica il danno notabile, che seguisse per la loro assentia, per loro colpa leue ilqual danno non si schiuerà, se eschiuassero ancora questa negligenza, così dice [d] Nauarro. Et è commun'opinione, che colui, per la cui colpa, ancorche leggiera, & solamente peccato ueniale, fosse causa di qualche danno, è obligato nel foro della conscienza, restituir il detto danno, essendo obligato per Giustitia a schiuarlo, il che s'ha da tenere contra [e] Soto. Gli interrogatorij, che il Confessore deue fare a i Rettori, si dicono in un'altra parte.

d Nau. c.17. nu. 184.

e Sot. li. 5. de iu stit. q. 7. art. 2.

Della Restitutione, in quanto alla sua essentia, & necessità. Cap. XLI.

SOMMARIO.

Che cosa sia restitutione, & in che differisce dalla satisfattione. concl. 1 & 2. nu. 1. & 2.

Se la restitutione sia necessaria per la salute dell'anima. conclusio. 3. numero 3.

Se ui sia obligo di restituire, hauendo solamente proceduto il peccato ueniale. concl. 4. nu. 4.

1 PRima conclusione. La restitutio ne è una ricompensa di quello, che fosse stato tolto ad alcuno, & è atto di Giustitia commutatiua, quando anco uno restituisce ad un'altro, quel che doueua dargli secondo la Giustitia distributiua. La ragion di questo è, perche colui, che distribuisce le cose communi, è obligato a darle a i degni, facendo le sue proprie, secondo la qualità di ciascuno, tanto a tutti, & a ciascuno d'essi in particulare, è obligato a ricompensare con la uguaglianza della Giustitia commutatiua, tutto quello, che nõ gli fosse stato dato della portione, che se gli doueua. Et così, benche non se gli leua cosa propria sua, se gli leua nondimeno l'appropriatione, la qual è obligato a fare, com'esplica il [a] Gaetano. Et ancorche il Nauarra uada per altro camino parlando dottamente, & sottilmente, l'opinion del Gaetano, mi pare, che in questo caso, si debba seguire.

a Gaet. 2. 2. q. 6. art. 1. Nauar. lib. 1. de restit. c. 1. nu. 13.

2 Seconda conclusione. La satisfattione, & restitutione conuengono in questo, che ambe due appartengono alla giustitia commutatiua, ma differiscono in due cose, la prima che la restitutione è rispetto delle cose esteriori, Ma la satisfattione è rispetto dell'attioni, & passioni ingiuriose, come dice San [b] Thomaso. La secõda che la restitutione ppriamẽte si fa solamente a gli huomini, ma la satisfattione, non solamẽte si fa agli huomini, ma ancora a Dio. Alcun'altre differentie mettono i Sommisti, & [c] Soto.

b D. Th. 124. dil. 15. q. 1. art. 5.

c Sot. li. 6. de iu. stit. q. 1. art. 1.

3 Terza conclusione. La restitutione è necessaria per la salute dell'anima, non per modo d'applicatione, come sono i Sacramenti, ma per modo d'essecution solamente. Talche si come, presupposto il peccato mortale, è necessario il Sacramento della penitenza per modo d'applicatione [in re] potendo amministrare, & riceuere, & in desiderio, se non si potesse amministrare, ne riceuere, così presupposta l'ingiusta retentione, è necessario di necessità di precetto restituir quel d'altri, come tiene San [d] Thomaso, & è conclusion di fede, come risolue Castro,

d D. Th. 2. 2. qu. 62. ar. 2. Castro aduers. heresis. uerb. restitut.

Castto,& Soto. Et se la restitutione, s'include sotto quel precetto negatiuo (non roberai) ò se precetto affirmatiuo, ui sono diuerse opinioni, ma la più probabile è esser precetto affirmatiuo, come risolue * Soto.

* Sot. li. 4. de iustit. q. 2. art. 2. & q. 6. art. 2. ad 2.

4 Quarta conclusione. Ancorche uno sia obligato restituire, sotto pena di peccato mortale, essendo la cosa douuta notabile, nódimeno questo obligo di restituire molte uolte procede, & deriua da colpa ueniale, secondo la natura de i contratti, perche colui, che causa il danno hauendo una cosa imprestito, è obligato a restituir il danno, che per sua leuissima colpa, accadesse nella detta cosa, & quello, che la tiene affittata, è obligato a restituir il danno, che accadesse in essa per sua leue colpa. Et quello, che l'hauesse pigliata in deposito, & riceuesse per custodirla qualche salario, accadendo qualche danno per sua leue colpa, ha obligo di restituirle, & quel che l'hauesse rubata, è obligato a restituirla, ancorche paresse senza colpa sua, la qual non può hauer, per esser sempre negligente in restituire, com'è stato detto in queste materie particolari. Nelle quali inquanto alla restitutione ha trattato, & risoluto ne i loro luoghi, quello, che tocca a loro, & risoluerò (piacendo al Signore) nelle materie, che si diranno, perciò in questo luogo, non sarò lungo, solamente dirò quello, che non ho ancor detto ne trattato nelle dette materie. Vna cosa auertisco, che l'obligo di restituire, può nascere d'alcun contratto, senza hauer colpa alcuna da parte, di quello, ch'è obligato a restituire. Come accade in colui, che douesse qualche cosa, che l'hauessero protestato, il qual è in obligo, ritornarla al suo Signore, finito il tempo dell'imprestito. Et e certo, che in questo caso, non ha cõmesso peccato alcuno. Talche per esser uno obligato a restituir una cosa, non è necessario, che ingiustamente l'habbia riceuuta, & trattenuta, come dice Nauarro, il che già è stato toccato di sopra.

Come u'è obligo di restituir quello, che fosse stato guadagnato con qualche opera di peccato.
Cap. XLII.

SOMMARIO.

Se Secõdo la legge naturale, diuina, & positiua ui sia obliga di restituire nel foro della conscienza quello, che fosse stato guadagnato con qual che operatione di peccato, & a chi s'ha da fare questa restitutione. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se la donna deshonesta ha obligo di restituir quello, che con parole dolci; & amorose caua dall'huomo. concl. 3. num. 3.

S'alcuno promettesse ad una donna dishonesta qualche gran quantità, sia obligato pagarglila. concl. 4. numero 4.

Se quello, che riceuesse da una donna maritata per l'atto dell'adulterio, sia obligoat a restituirlo, & quello, che riceue un'huomo per uccidere un'altro. concl. 5 nu. 5.

Se quello, che riceuesse uno, per quel ch'è obligato a fare, sia obligato a restituirlo. concl. 6. nu. 6.

Se sia lecito alla parte dar qualche cosa al giudice per liberarsi dalla sua molestia. conc. 7. nu. 7.

Se quello, che si dà ad alcuno per non commetter un peccato contra giustitia, ò contra uirtù, sia suggetto a lo

la restitutione. concl. 8. & 9. nu. 8. & 9.

Se quello che piglia il giudice, per non far qualche ingiustitia sia sottoposto alla restitutione. conclusio. 10. num. 10.

Se sia sottoposto a restitutione, quello, che guadagna, comprando, & uendendo per prezzo giusto in tempo, & luogo prohibito. concl. 11. num. 11.

1 PRima cōclusione. Parlando nella sola legge naturale, quello, che si guadagna con operationi cattiue, con peccato, non u'è obligo di restituir, ma è di colui, che riceue questo guadagno. Talche quello, che si desse ad uno, per uccidere un'huomo, ò per dar una sentenza ingiusta, non u'è obligo di restituirlo, parlando (come ho detto) nella detta legge. Perche dato, che queste opere sian contra il precetto diuino. Nondimeno nissun'è in obligo di farle senza guadagno. Oltre che queste cose son'utili a coloro, che commandano farle, & però sono stimabili. Dissi, attento la legge naturale; Perche secondo la legge positiua quello, che si dà per far alcune opere cattiue, per le quali, ne seguisse offesa ad alcun terzo, necessariamente si deue restituire, come dispone la [a] legge, doue si termina, che tutto quello, che s'acquista di questa maniera, s'applichi al fisco. Et la Ragion di questa legge è, perche non potendo pigliar questi delinquenti, il prezzo, non sarà, si facile la loro malignità a far ingiurie, & onte a i loro prossimi. Circa di che si dubita, se q̄sta restitutione, si debba al fisco, auanti, che sia condannato il delinquente, & che si dimandi di [b] Soto Cordoua, & Medina, tengono di sì, perche la legge fà inhabili i delinquenti per riceuer il detto prezzo, & ancorche la legge penale, nō obliga in conscienza, auanti la condannatione, la legge penale, che in habilità, obliga in consciēza, auanti d'essa. Et cosi uno, che fosse inhabile per uotare, uotando, pecca mortalmente, auanti, che sia condannato in giudicio per inhabile, perche già la legge, lo fa inhabile in quello caso. Da questo s'inferisce, che non solamente il patto, & l'accordo, per farsi di questi delitti, non ual come patto, ma non uale, nè anco come una uirtual donation, ò come un atto, col quale, uno lasciasse una cosa, come che nō la uolesse, come auuertisce [c] Cordoua, contra Nauarro; perche la legge che irrita qualche atto, ò patto, quel che si dà per causa del detto atto, & patto, non si può ritener anzi s'ha da restituire, poiche non u'è titolo, come si possa tenere. E uero, che se facessero questa restitutione i delinquenti, sarebbono in pericolo, che il loro peccato, si scuoprisse, essendo secreto, & perciò io non gli obligharei a restituir la detta quantità, poiche nissun è obligato a manifestar il suo delitto.

2 Seconda conclusione. Ancorche sia probabile l'opinion sopradetta cioè, che al fisco, si debba far la restitutione, auanti della sentenza; Nondimeno come la contraria opinion è d'huomini dottissimi, non debbono i Confessori negar l'assolutione a i delinquenti, principalmente essendo poueri, se non restituiscono il prezzo sopradetto al fisco, prima che lor lo dimandino in giudicio, & siano condannati, come auuertisce frat'Aluige [d] Lopez. Et non sono liberi questi delinquenti di far la detta restitutione, auanti che

a l. mulcta. C. de modo mulctādi.

b Sot. li. 4. de iustit. q. 7. arr. 1. ad 2. Cord. li. 1. qq. q. 32. in opinio. Med. in instruc. fol. 169.

c Cord. ubi sup.

d Lupus in instruct. conf. 1. p. c. 106

che mettano in essecutione, quello che lor è stato commandato, che facciano, come saria, occidere il tale, ò dare una sententia ingiusta, perche sono in conscienza obligati tagliar questo contratto, & restituir il detto prezzo, à coloro, che a essi l'hanno dato, come dice [e] Cordoua, & tiene Nauarro. Ma facendo la detta opera illecita, & mettendola in essecution, hauendo da far restitution non al fisco, ui è dubbio, à chi la deuono fare. Perche il Gaetano [f] dice, che s'ha da fare la restitution a colui, al quale si fece l'oltraggio, ò a i poueri di Christo, non auuertendo, che a quello, a cui si fece il grauame, già satisfanno, pagandosegli il dãno, che seguì. Nè auuertendo che la restitution, che si fà a i poueri, è quando non si sà il uero Signore, & in questo, si troua, ch'è colui, che detto il detto prezzo, poiche non passò il dominio di esso, in colui, che lo riceuè. Nauarro [g] in questo particolare, seguendo Angelo, dice, che à niuno s'ha da fare la restitutione. Couaruuias [h] ua per un'altra strada. Io in tanta uarietà di sententze d'huomini dottissimi, risoluendomi; dico, che non ui sia, nel foro della conscienza, nè anco attento la legge positiua, obligo di far alcuna restitutione. Ma perche non è ragioneuole, che i cattiui siano fauoriti nelle loro malignità, & uediamo la bruttezza, dalla parte di coloro, c'hanno dato il detto prezzo, & di quelli che l'hanno riceuuto, la detta restitution s'ha da fare a i poueri, non per obligo, ma per consiglio. Il che si proua, perche la restitution, che si fa a i poueri, come dice Nauarro, è di consiglio. Nè osta, che in questo ui si troui il uero signore, ch'è colui, che dette il detto prezzo, perche pare bene, che per il suo delitto, nel foro della conscienza gli leuiamo questa ragione, benche nel foro esteriore, habbia attione per dimandarla. Et cosi i moderni allegati da [i] Henriquez, che dicono, che questi si possa ritenere, la cosa, ch'egli diede, senz'obligo di restituirla, parlano dell'obligo di precetto, & non di consiglio, il qual non è propriamente obligo. Da questo s'inferisce, che il ferraro, che facesse un coltello, ò una spada per uccider un'altro per ordine d'un'huomo, che gli dà per questo, un certo prezzo, è in obligo, non di precetto, ma di consiglio a dare il detto prezzo a i poueri, sapendo, che faceue il coltello, per il detto effetto, come nell'accordo, gli l'haueua detto. Et il medesimo s'ha da dire in altri casi simili. Il sopradetto s'intende, parlando del prezzo, che si dà al delinquente, accioche commetta qualche delitto, del qual ne seguirà in oltraggio ad un terzo. Trattiamo hora, di quello, che si dà ad una donna dishonesta per consentir nell'atto della fornication, attento, che questo, non è in pregiudicio d'alcun terzo. Circa di che habbiamo già detto alcune cose, nel capitolo delle donne [k] cattiue, doue dicẽmo, come poteuano pigliare il prezzo, che lor segli da, per il detto atto, ma non fù toccato nel detto capitolo, cosa, che appartenesse alla restitution, guardandolo per dirlo in questo. Per risolution delche metto le seguenti conclusioni.

5 Terza conclusion. Se la donna dishonesta con parole piaceuoli, & amorose cauasse da un'huomo maggior prezzo, del solito, non è in obligo restituir quest'eccesso, ma sarebbe obligata a restituir, se con inganno & fallacia lo cauasse, perche dou'è l'inganno, cessa la uolontà di dar, & trasferir il dominio, laqual

e Cord. ubi sup. Nauar. c.17.nu. 30.& 31

f Caiet. in Sum. uerb. restit.c.4.

g Naua. c.17.nu. 30.

h Coua. in reg. peccat. 2.p.§.2. nu.7.

i Henr. in Sum. 1.to.lib. 7.de indulg. c. 35.nu.4

k habetur in uerbo luxur. c.187.

non manca, anzi s'accresce, quando u'interuengono le dette parole amorose. Da questo ne segue, che se fingesse esser Vergine, & per ciò cauasse dall'huomo gran prezzo, non essendolo, è in obligo a restituirlo. Et il medesimo sarebbe, quando dicendo la bugia, le promettesse, che non ammetterà altro, che la uolesse, con lei.

4 Quarta conclusione. S'alcun promettesse ad una donna dishonesta qualche gran quantità, laqual, secondo il parer d'huomini prudenti fosse prodigalità darla, non sarebbe obligato complire questa promessa, ancorche l'hauesse giurata, perche il giuramento di cose illecite, non s'ha da complire, & la prodigalità almeno è peccato veniale; E'vero che, se di fatto satisfacesse la promessa, restarebbe signora del detto dono. Saluo che se non fosse pupillo, ò minore, & non hauessa secondo la legge potestà d'alienar, i suoi beni, & il dono passò la somma, che i ditti sogliono spendere in giochi, & curiosità, secondo l'uso della terra, perche non eccedendo, non hà obligo di restituir, ha nondimeno obligo di restituir qualsiuoglia quantità, che per quest'effetto riceuesse d'alcun religioso, perche ancorche habbia licenza dal suo Prelato per spendere il suo peculio, che gli è stato concesso, in quello, che gli desse gusto, non s'ha da credere, che il Prelato gli dia licenza per simili gusti, anzi sapendolo, lo castigherebbe, col zelo debito alla sua religiosa Christianità. Et così questo s'ha da restituir al Monasterio, se fosse capace de' beni, & se non fosse, diasegli per uia di elimosina al ditto Monasterio.

5 Quinta conclusione. Quello, che riceue una donna maritata per questo atto, non è in obligo restituirlo al suo marito, essendo in poca quantità, perche lo può spendere ne gli usi necessarij della sua persona. Nè contra di questo osta, ch'ella non sia signora del suo corpo, perche ancorche non sia, è signora della sua libera attione, & così ancorche pecca, adulterando, non pecca pigliando per se il prezzo, che se li dà per l'adulterio; Dissi, essendo in poca quantità, perche essendo molta la quantità, la deue dar a suo marito per usar d'essa, poiche mentre uiue con esso, non ha ella l'amministration de i beni, che si guadagnano. Ma verum non deue da questo inferir, che non sia la donna signora di questa quantità ancorche grande, perche realmente u'è, poiche è signora della ditta attione, & però, se dico, che sia obligata a darla a suo marito, è per hauer egli, conforme alla ragione, l'amministration, di tutto quello, che si guadagna, & con questo cessa una mormoratione, che contra di me è stata dalla parte d'un dottissimo huomo, al qual non fù referito quello, che dal la mia conclusione chiaramente, si raccoglieua Insin'hora habbiamo trattato di quello, che si dà per causa di peccato, quando tra ambedue le parti u'è bruttezza; Resta, che ueggiamo, di quello, che si dà, per causa del peccato, hauendo bruttezza da sola una parte.

6 Sesta conclusione. Vno, che riceuesse qualche cosa per quello, ch'è obligato a fare per Giustitia, è in obligo a restituirlo. Et così i Giudici, i testimonij, i ministri di Giustitia, a quali si dà sufficiente salario, non possono pigliar piu di quello, che è concesso. Questa conclusione è de tutti, & la tiene [1] Nauarro, & Medina. Et così non ha ragion

[1] Nau. c. 17. n. 34. Med. in inst. fol. 169.

ragion Angles di dar licenza à i giudici per pigliar alcuna cosa dalle parti, accioche così più facilmente giudichino meglio, perche per Giustitia sono obligati farlo senza cosa ueruna, come disputando contra Angles, auuertisce Frat'Aluise[m] Lopez.

m Lup. in inst. cõs. 1. p. c. 19.

7 Settima conclusione. È cosa lecita alla parte dar alcuna cosa ad vn giudice per liberarsi dal suo trauaglio. Così tiene Cordoua contra Soto. Nè contra di questo osta, c'habbia altri mezzi per liberarsi, cioè, recusandolo, ò appellandosi di lui, perche potrebbe accadere, che con difficultà, l'ottenesse, & che le cause della sua appellatione, non le fossero ammesse. Ne contra di ciò osta, che per questa uia di liberarsi del trauaglio, si potrebbe aprir una porta molto larga, per laqual potrebbono intrar i litiganti, subornando, & corrompendo i giudici con doni dicendo uolersi liberar del suo trauaglio, pensando, c'hauessero giustitia, non hauendola, perche questa ragione cõclude nel foro esteriore, ma nell'interiore; essendo certa la parte, da i suoi Auuocati, che si libera del trauaglio con litigare, contra vn'huomo potente, ò grand'amico del giudice; Io non lo condannarei a peccato mortale, & così obligarei il giudice a restituirgli, quello, che gli fu dato.

8 Ottaua conclusione. Quando alcuno desse ad un'altro, alcuna cosa, per schiuar un peccato, che fosse contra giustitia, cioe, che non occida, & che non rubbi, nel foro esterior ha ragion, per ripeterlo. Questa conclusion è di[n] Nauarro, ilqual dice contra Soto, che'l medesimo s'ha da dire, quando si desse qualche cosa, acciò non si commetta il peccato, ch'è contra l'altre uirtù, cioe, che non si fornicasse, & a Nauarro segue il Cordoua. E la ragion'è, perche la medesima bruttezza milita in colui, che uolesse far un peccato contra l'altre virtù, che milita, in quello, che uolesse corrompere la legge particolare, della giustitia; Et perciò già che la raggione concede, che si possa ripetere quello, che si dà per schiuar un peccato, che si uolesse commettere contra la uirtù particolare della giustitia, s'ha da concedere ancora la medesima attione, per ripetere quello, che si desse per impedire, i peccati, che si uolessero commettere contra l'altre virtù. Perilche Nauarro portando rispetto a Soto, dice, che la sua opinione, sarebbe uera, in coloro, che pigliassero alcuna cosa, per lasciar di far quello, che facendolo, sarebbono notati d'ingrati, & non ricordeuoli de i beneficij riceuuti.

n Nau. vbi sup. nu. 33.

9 Nona conclusione. Quello, che si desse ad uno, acciò non commettesse un peccato contra la giustitia, cioe, che non rubbi, ò occida, & un peccato contra l'altre uirtù, cioe per non fornicare, per non commetter qualche carnalità in Chiesa auanti che gli lo dimandino, nõ è in obligo in conscienza a restituirlo, perche la legge che dà l'attion per dimandarlo, non impedisce la traslatione del dominio, in colui, che lo riceue; Il che con maggior ragion procede, s'alcuno riceuesse alcuna cosa, accio non facesse alcune cose cattiue, per dar contento à coloro, che gli lo dà. Cioe s'vno fosse consueto trattar con Maria; & Pietro, gli desse alcuna cosa, acio non prattichi seco, affermando, che in questo riceuerà gran contento, non è obligato a restituirglilo di necessità. Perche ancorche il guadagno è brutto, non

dimeno il lasciar di conuersar con Maria, gli fu di gran pena, perciò, per questo gusto, c'ha perduto, può pigliar alcuna cosa cosi tiene [o] Cordoua. Il che procede, ancor che riceuesse la detta pecunia, per non fornicare, per l'amor di Dio, ò per astenersi della côuersatione di Maria; principalmente per l'util suo. Cosi tiene Soto, & [p] Nauarro a i quali segue Frat' Aluise Lopez contra Medina, & Cordoua. Il che si proua, perche secondo Medina, & Cordoua, quello, che si riceue per lasciar di far il detto peccato, per dar gusto, a colui, che lo dette, non u'è obligo di restituirlo, & potrebbe accadere, che uno lasciasse di commettere questo peccato per salute dell'anima sua, & principalmente per Dio, & per dar anco côtento, a colui che dà, poiche questo fine, non è contrario all'altro come nô è côtrario dir l'hore canoniche, andando al Choro, per pigliar le distributioni al fin principale, ch'è l'amor di Dio, & la salute dell'anima, che con quell'atto si pretende.

o Cord. vbi sup. dist. 2. ad 4.

p Nau. & Soto ubi sup. Lupus, vbi sup. co. 641. cû seq. Med. de rest. q. 26. & 27. Cordu. vbi supra.

10 Decima conclusione. Vna persona publica, che per ragion del suo officio fosse per giustitia obligata à schiuar un certo peccato; è obligata a restituir tutto quello che per causa di questo differire, pigliasse d'alcuno. Et cosi il giudice, che pigliasse alcuna cosa per lasciar di far alcuna ingiustitia, ò per lasciar di dar una sentenza ingiusta, ha obligo di restituir questo a colui, che gli lo dà, per il che le sopradette conclusioni procedono nelle persone priuate, che non fossero obligate per ragion dell'officio, di difender la giustitia, cosi tiene Frat' Aluise Lopez, concordando a questo modo Soto, Nauarro, & Cordoua, i quali come di sopra dicemmo nell'ottaua conclusione, son contrarij. Da questo s'inferisce, che il fisco che per parte della Republica fosse obligato accusar uno, se freddamente lo defendesse, ò facesse piegar la giustitia, ò lasciasse di far quel che potesse, pecca. Et se la causa fosse ciuile, è obligato restituir alla Republica, non solamente tutto il principale, che si pretendeua, ma anco le spese, & la pena pecuniaria, nellaqual il reo haueua da eser condannato, se conforme la ragione, fosse stato denuntiato. Et se la causa fosse criminale è obligato alle spese, & al danno, che ne seguì, per non farsi quello, ch'era obligato, poiche il suo officio è denuntiare i delitti notorij, & instare, in quelli casi, che gli concede la legge, acciò probati i delitti si metta il remedio per schiuarli, & la Republica s'annetti, & purghi di queste zizanie, come risoluono comunemente i Dottori.

11 Vndecima conclusione. Quello che fosse stato acquistato con infamia della uolontà di colui, che lo riceue, non commettendosi ingiustitia, non è sottomesso alla restitutione, cosi il guadagnato, uendendo, & comprando per il giusto prezzo, ma ingiustamente per uendersi in luogo sacro, ò in giorno di festa, ò per guadagnarsi tessendo, & cusendo, ò facendo altre simil opere seruili in giorni di festa, non v'è obligo di restituirlo, perche ben che si commetta peccato in questo guadagno, non si commette ingiustitia, ne si fa ingiuria al compratore. Et il medesimo s'ha da dire, quando uno uendesse qualche casa, hauendo giurato, che non la uenderebbe, & quello, che giurò, che non hauerebbe riceuuto quel guadagno; pecca contra il giuramento, riceuendolo, ma non è in obligo di restituirlo, perche non

giurò,

giurò, che l'nauria restituito, ma solo, che non lo riceuerebbe, ancorche hauesse giurato di non ritenerlo, non è obligato restituirlo al dante poiche quel che gli lo dà, gli lo dà uolentieri, & non gli fece alcuna ingiuria, come dice [q] Nauarra, contra Nauarro, & altri. E uero, che già che giurò di non ritenerlo, s'hebbe intentione nel giuramento di darlo, a colui, che gli lo diede, & questa tale intentione cadde ancora sotto del giuramento hauera obligo di ritornarglilo non perche l'hauesse fatto ingiustitia, ma per il giuramento, che fece à Dio, Ma se non hebbe intention di giurar, di darglilo, ma solamête che nol ritenerebbe, complisce col giuramento, dandolo a chi gli piace.

q Nau. li. 4. de rest. c. 2. nu. 126.

Della Restitution delle cose trouate, & di quelle, che non si sà, chi sia il suo signore.

Cap. XLIII.

SOMMARIO.

Se uno pecca, che non hauesse animo di restituire una cosa trouata, ancorche trouasse il signore. concl. 1. num. 1.

Se sia in obligo di restituir, los Mostreacos, (cioe animali perduti) al Principe della Republica. concl. 2. nu. 2.

Se si possano ritenere le cose trouate, non trouando il signor di esse. conclu. 3. nu. 3.

Se trouandosi il signor della cosa perduta, se gli possa dimandar alcuna cosa, per hauerla trouata. concl. 4. num 4.

Se si pecca, & resta scommunicato con obligo di restituir quello, che piglia le cose, che si perdono in mare. concl. 5. 6. & 7. nu. 5. 6. & 7.

Se le cose, il cui signore non si sapesse, s'hanno da dare a i poueri, ò al Vescouo, accio le dispensi. concl. 8. 9. & 10. nu 8. 9. & 10.

Se quello, che possede le dette cose, le possa pigliar per se, essendo pouero. concl. 11 nu. 11.

Se doppo date a i poueri, trouandosi il uero signore, sian obligati a darglile. conclu. 12. nu. 12.

1 PRima conclusione. Vno, che trouasse una cosa, & la tenesse con tal animo, che ancorche si trouasse il suo vero signore, non gli la restituirebbe, pecca mortalmente, s'è materia di peccato mortale quella cosa, che ritenesse. Et l'istesso si dirà di quello, che possedesse la cosa trouata, non mettendo la debita diligenza in cercare il suo uero signore così tien [a] Soto, con la commune.

2 Seconda conclusione. le cose perdute, che volgarmente si chiamano mostreacos, come son boui, & altri animali, che non si sà il signore, conforme le leggi di questi regni di Spagna, & la consuetudine, alla Republica ò al Principe s'hanno da restituir, lequali leggi, non son riceuute, come obligatorie in conscienza, come auuertisce [b] Aragon, & molti ancor dubitano del loro ualore, come consta da quello, che adduce Couaruuias.

3 Terza conclusione. Le cose trouate, se fatta la diligente inquisitione del signore & non si potesse saper di lui, con molta buona conscienza, possono esser ritenute, da quello, che le troua, perche pare, che già il signore l'ha lasciate per perdute, perciò, già che non hanno uero

a Soto li. 5. de iust. q. 3. ar. 5.

b Arag. 2. 2. q. 66. art. 5. Couaru. in reg. pec. te. 3. p. §. 1. n. 5.

no uero signore, quello che prima le troua, è signor di esse, attento che in iure, tanto si reputa, non saper il signor della cosa quanto non hauer essa, uero signore. Questa sentenza difende[e] Sermiento, & molti dei moderni Thomisti, come consta per quello, che adduce[d] Pietro di Nauarra, & frat'Aluise Lopez. Perciò non si debbono seguir altre opinioni, che circa di questo ui sono. La prima è, che quello, che le troua sia obligato a restituirle a i poueri, come tengono Nauarro, & Couaruuias, la seconda che appartengono alla Republica ò al Principe di essa.

e Sarmien. li. 6. Selecta c. 10. d Nau. de rest. li. 4. c. 2. nu. 9. Lupus in inst. côs. 2. p. c. 2. Nau. c. 17. nu. 170. Couar. vbi sup.

4 Quarta conclusione. Quello, che troua una cosa, & troua il suo certo patrone non gli può con buona conscienza dimandar cosa alcuna per hauerla trouata, obligandolo in questo, ma solamente gli può dimandare le spese, c'hauesse fatto per cercarla, & quelle, che fece per conseruar la detta cosa. E uero, che se'l signor, come huomo honorato gli uolesse donare alcuna cosa, potrebbe con buona conscienza riceuerla così tiene[f] Sarmiento.

f Sarmient. ubi sup.

5 Quinta conclusione. Pecca, con obligo di restituir quello, che piglia le cose, che si perdono in mare, non essendo de' Corsari, ò d'infideli, il che procede, ò le pigliasse dalla naue, ò dal mare buttate in esso, ò dalla spiaggia, doue sono buttate, & si conducono. Et questo peccato porta seco annesso, la scommunica ipso fatto, come consta dalla[f] legge Et procede ancora, ancorche le dette cose s'hauessero a perdere, non le pigliando per se, come sarebbe la farina, il formento, & la carta, & se fosse negligente in restituirle, ancorche non l'hauessero ammonito, in quanto a Dio, resta ipso fatto scommunicato, ma in quanto alla Chiesa, non, se prima non precede l'ammonitione.

f C. excom. de rapto. l. fin. ff. de incêd. rui. & naufra.

6 Sesta conclusione. Se questo, che raccolse le dette cose, per liberarle dal pericolo, si fosse messo a pericolo di morte, ancorche non fosse probabile, può con buona conscienza retenerle, hauendo quelle da perdersi, poiche non era egli, in questo caso obligato a metter la sua uita al pericolo, come dice Nauarro.[g] Ma se'l signor di esse hauesse speranza molto probabile, che per qualch'altro mezzo ha da ricuperar le cose sue, cioe, buttandole il mar alla spiaggia, ò dando ad alcuni, un certo prezzo, acciò le cauino da esso, nô potrebbe con buona conscienza retenerle colui, che per pigliarle, si messe a pericolo, solamente potrebbe obligar il signor di esse, che gli paghi la sua fatica, laqual deu'esser tansata all'arbitrio de' periti, come dice Sant'Antonino,[h] & Siluestro. Et sarà il signor di esse obligato a pagar questa fatica, ancorche non gli la dimandasse.

g Nau. vbi sup. nu. 98.

h D. Anton. 2. p. tit. 1. c. 15. Syluest. uer bo. naufr. q. 2.

7 Settima conclusione. Vno, che semplicemente pigliasse una cosa di queste, credendo, che gli fosse, per qualche apparente cagione, lecito, ancorche sia obligato a restituirla, nondimeno non pecca mortalmente, nè incorse nella scommunica. E uero, ch'è obligato à rispondere alle litere di scommunica, che circa di questo fossero state cauate, come proua frat'Aluise Lopez,[i] & pare che ciò senta anco Nauarra.

i Lupus vbi sup. 1. p. ca. 145. Nauar. vbi sup. c. 1. n. 58

8 Ottaua conclusione. Le cose, il cui uero signore non si sapesse, fatta ogni diligenza per trouarlo, s'hanno da dare a i poueri, ò ad altre opere pie, perche a questo modo, se danno al loro uero signore, del miglior modo, che possa essere, come

come dice S.[k] Thomaso. Per esplication di che s'ha d'auertire, che in due maniere, non si sà il uero Signore. D'una maniera in particolare, & non in uniuersale, il che accade, quando alcuno sapesse di certo, che deue una cosa ad uno, ò di due, ò tre, ma non sà qual d'essi sia in particolare; Et in questo caso, è cosa certa, che s'hà da partire la cosa, trà coloro de' quali si dubita, talche si dia più a colui, del qual men si dubita esser il uero signore. Et cosi dicemmo nella Bolla della Compositione,[l] seguendo Soto, che in questo caso, non ui può esser compositione. L'altro modo, che accade, che non si sà il uero signore cioè in uniuersale, per non potersi sapere, chi sia, & all'hora senza dubbio si deue fare la restitutione a i poueri, ò applicarsi ad altre opere pie, acciochè in questo modo si restituiscano al suo uero signore, nel miglior modo, ch'esser possa. La qual licenza par, che dia la ragion natural, che commanda, che le cose siano restituite a i loro patroni, in quella maniera, che più le seruano. Et però non deue esser ammessa l'opinion di Soto,[m] il qual dice, che le cose ingiustamente acquistate, non sapendosi il vero signore, si deuono dare a i poueri solamente per la ragion positiua, contra il qual tiene[n] Couaruuias, & Aragon, seguendo la mente di San Thomaso. Dicendo, che non solamente per ragion positiua, ma anco per ragion naturale si deuono restituire questi beni a i poueri, ò conuertirsi in altre opere pie.

k D.Th. 2.2.qu. 62.ar.5. ad 3.

l habetur in Bulla Compo sit.§. unico. n. 9.

m Soto lib.4.de iust.q.7 art.1. ad 3.

n Coua. ubi sup. Arag.2. 2.q.62. ar.5.ubi D.Tho.

9 Nona conclusione. La restitution sopradetta: si può far a i poueri, senza che u'interuenga l'auttorità del Vescouo. Quest'opinion è di Soto,[o] la qual segue Ricardo, & Siluestro, Soto, & Nauarro, contra San Thomaso. Et si proua, perche se il signore uero, si trouasse, a lui, senz'auttorità del Vescouo, s'haueua da fare la restitution, dunque non è necessario, che si faccia a i poueri con la detta auttorità, poiche in essi se fà la restitution del miglior modo, che in suo utile a lui si possa fare. E la conclusion nostra tanto uera, che dice Nauarro, che il Vescouo non può commandar il contrario, ne ualerebbe la consuetudine in contrario, primo per esser contra la legge natural sopradetta; secondo per esser irragioneuole. E ben uero, che in alcuni casi, può commandarlo il Vescouo. Il primo è quando quello ch'è obligato a restituire, morisse senza herede, & senza essecutore de' suoi beni. Il secondo quando l'obligato a restituire, non uolesse fare, perche può sforzarlo a fare. Il terzo quando colui, che distribuisse, & uscisse dei termini della Giustitia distributiua. Il quarto quando, queste cose s'hanno da restituire le tenesse, ò le tenne un manifesto usuraro. Nondimeno, ancorche questa restitution si possa fare ad libitam, è bene, che quando la somma, che s'ha da restituire, fosse grande, si faccia con l'auttorità del Vescouo, ò almeno con quella del prudente Confessore, principalmente quando quel che la tenesse, dicendo esser pouero, la uolesse tutta, ò parte di essa applicarla a se, perche nissuno, si presume esser retto Giudice nella sua propria causa, cosi tiene frat'Aluige[p] Lopez.

o Scot. in 4.dis. 15.q.2.

ubi Ricard. Syluest. restit.3. q.5. Sot. ubi supra. Nauar. ubi sup. nu.92. D.Th. d.d.15. q.1.ar.2

10 Decima conclusione. Quel, che possedesse le dette cose, il cui signore non si sà, le può distribuire trà i poueri, non solamente del luogo, doue si fece l'ingiustitia, con la qual furono guadagnati, ma de gli altri luoghi ancora. Et benche sia consiglio

p Lup. ubi sup. c.104.

glio molto buono darle a i più poueri, & migliori, non è di necessità di precetto, basta, che si diano a poueri. Et per poueri s'intendono, non solamente i mendicanti, & uergognosi, ma quelli ancora, che per ragion dello stato loro patiscono necessità, & le Chiese, ancora, & Monasterij bisognosi d'ornamenti, lampade, edificij, & d'altre simili cose, come insegnano [q] Siluestro, & Nauarro.

q Sylu. vbi sup. Nauar. ubi sup. nu. 95. & in Apolog. de reddit. eccles. q. 5 monit. 28.

11 Vndecima conclusione. Se quello che possedesse le dette cose, fosse pouero, può ritenersele, ò parte, conforme alla sua necessità, essendo patente, & manifesta, & può differire la restitution di esse, mentre si ritrouasse nella detta necessità. Il che deue fare con l'auttorità almeno del suo Curato, & confessore, se fosse huomo di confidenza. Nel qual caso, s'ha da considerar, se ui fossero nella Republica altri poueri di molta maggior necessità per che se ui saranno, è ragione, che si metti anco per loro; Et quello, che per conseglio del suo confessore hauesse riceuuto parte di questi beni, nō deue far scropolo, n'è obligato à fare, uenendo ad esser ricco, alcuna restitutione. Et notino i confessori, che se questi, ch'è obligato restituir le dette cose a i poueri, l'hebbe, rubandole, ò guadagnandole, con fraude, & inganni, non è bene, ancorche sia pouero, applicar a lui queste cose. E ben uero, che se essi venissero con grand'humiltà, & mettessero, & consignassero le dette cose nelle loro mani, gli possono ben dare parte di esse, per prouedere alle loro necessità.

12 Duodecima conclusione. Se quello, che tenesse le dette cose in suo potere, & fatta diligente inquisitione, non hauesse trouato il uero signore d'esse: perilche le destribuisse dandole a i poueri, non ha obligo di restituirle al signore se dopò si trouasse, saluo che se non gli fosse restato alcuna cosa da distribuire perche questo ha obligo di darlo al suo uero signore. Il sopradetto, nō procede, in caso, che per il priuilegio della Bolla della compositione, si fosse composto, perche trouandosi dopò il uero signore, ha obligo di restituir quello, in che si compose, come dissi trattando nella sua [r] dichiaratione.

r habet in bulla cōpo si. dub. 6. nu. 8.

Se quello, ch'è obligato à restituir una cosa, hà obligo di restituir i frutti di essa. Cap. XLIV.

SOMMARIO.

Se il possessor di buona fede sia obligato restituir i frutti della cosa, c'hauesse in suo potere. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se uno, che compra una cosa per meno della metà del giusto prezzo, uolendo ritornarla al uenditore, sia obligato a restituir i frutti di essa, & il giusto, & lecito interesse, che poteua guadagnare il uenditore. conc. 3. & 4. nu. 3. & 4.

Se il possessor di mala fede sia obligato restituir le cose co i loro frutti. concl. 5. nu. 5.

S'uno hauesse comprato una collana d'oro, da uno che non era il uero signore, sia obligato restituir gl'interessi con la detta collana. concl. 6. num. 6.

Se ui sia obligo di restituir i danni, che per hauer prolongato la restitution, si causarono. concl. 7. nu. 7.

Prima

1 PRima conclusione. Il possessor di buona fede non è obligato a restituir i frutti della cosa c'hauesse in suo potere, ancorche fosse furtiua, perche quello, che gli la diede l'haueua rubata, solamente sarà obligato a restituir quello, con che fu accresciuto la sua facoltà per causa de i detti frutti, come si proua in Iure, & la ragion lo ditta, perche non è obligato a questo, per causa della cattiua accettatione, poiche con buona fede la riceue, nè per causa della detta cosa, pche la riceuè co i suoi frutti con buona fede. Ne segue dunque che solamente sarà obligato a restituir quello, con che si fosse fatto più ricco, saluo, se non hauesse prescritto per lo spacio, che mette la legge, [a] che sono tre anni, come nella materia della prescrittione è stato detto. Da questo ne segue, che sia obligato a restituir tutti i frutti, & tutto quello c'haurà in suo potere, della cosa rubata, sapendo esserli, & non l'hauendo prescritta. Ne segue di più, che quello, che fosse stato conuitato a mangiare alcuna cosa rubata, & hauesse cenato con buona fede di essa, non è obligato a restituir più, di quello, c'haurebbe speso, cenando in casa sua, perche in questo che sparagnò riceuè utile.

a l. fedet. si ff. de petition. hæreditatis.

2 Seconda conclusione. E opinion probabile, che quello che riceue con buona fede alcuna cosa prestata da un ladro, di quelle, che con l'uso si consumano, come il pane, uino, & oglio, non è obligato à restituir i frutti di questa cosa, ancorche con essi, si fosse fatto più ricco, saluo se'l ladrone non fosse impossibilitato per restituire. Il che si proua, perche il signor della cosa rubata, non hà ragione per dimandare dal ladrone la medesma cosa per esser consumata, solamente può dimandare un'altra cosa simile, ò il suo ualore, & come si presuppone questa cosa simile, ò il suo ualore, l'habbia il ladro per poterla restituire. Ne da q̃sto, seguirebbe, che se Pietro sapesse, quando riceue la pecunia dal ladro, esser quella robata, & la riceuesse da lui, per uia di donatione, ò per uia di contratto di uendita, che possa con buona conscienza ritenere la detta pecunia, perche sapendo di certo, che quella pecunia fosse rubata, & la pigliasse per pagamento della sua mercantia, già in questo caso, pigliandola, comise peccato, & per causa ingiustamente hauerla riceuuta, è obligato a restituirla.

3 Terza conclusione. Vno, che comprasse una cosa per manco della metà del giusto prezzo, tagliandosi il contratto, come commanda la ragion [b] Ciuile, eleggendo restituir più presto la cosa, che il suo giusto prezzo, non è obligato a restituir i frutti della detta cosa: perche le leggi, non obligano costui, a restituir tai frutti, anzi appare questa conclusione esser terminata in iure, [c] & la ragion lo proua, perche nell'interim, che non si taglia il contratto, questo compratore è uero signore, perilche fa i frutti della cosa comprata suoi. Ne comise tardanza alcuna, in non dar la detta cosa al uenditore, se non dopò, che per sentenza si tagliò il contratto, come dopò altri risolue Pinello, [d] Antonio Gomez, & Couaruuias. Il sopradetto non ha luogo, quando il compratore fosse ingannato, & dimandò, che il contratto si rescindesse, perche in questo caso hà obligo di restituir la cosa con i suoi frutti, uolendolo accettare il uenditore, come auuertisce

b l. 2. C. de rescindẽ. uendi.

c C. ad nostrã. de rect. ecclef. d Pinel. in c. l. 2. 2. p. c. 4. per totum. Gomez Variar. resol. c. 2. nu. 23 artic. 4. nu. 21. Couar. li. 1. uar. c. 3. n. 9.

Matienco,[e] dicendo, che solamente ha da restituir i frutti di quella parte, che fosse stato ingannato.

e Matiẽco in l. 1. ti. 10. li. 5. noue recõ pi. glol. 5. nu. 6.

4 Quarta conclusione. Se il compratore restituisce la cosa con i frutti, per ragion dell'inganno, di più della metà del giusto prezzo, può dimandare il giusto, & lecito interesse, che poteua guadagnare col prezzo, che subito diede, & così s'ha da far in questo caso, compensation de i frutti, col giusto, & lecito interesse del prezzo, che si diede al uenditore, perche dando il compratore i frutti, è giusto, che il uenditore, gli paghi l'interesse del detto prezzo. Nè il pretendere questo interesse sarà usura, principalmente se il compratore corrispondeua con alcuni censi annuali, & poteua liberar tutti, ò parte d'essi, col detto prezzo, poiche in questo caso chiaramẽte tratta de schiuar il danno, che riceuette. E uero, che non potrebbe pigliar l'interesse del detto prezzo, se non in quella parte, nella quale interuene l'iganno. Talche se il uenditore hauesse riceuuto cento ducati, non ualendo la cosa, che diede, più di trenta, l'interesse de i sessanta ducati, tocca al compratore, & questo interesse s'ha da compensare co i frutti, attento che anco non si restituiscono i frutti, se non di quella parte, nella quale accade l'inganno. Et nota, che uolendo il compratore, piu presto restituir il giusto prezzo, che la cosa, che comprò, tagliandosi questo contratto a petition del uenditore, è obligato a supplire l'interesse di questo prezzo, che supplisce, poiche è lecito, come contra alcuni risolue [f] Gutierrez.

f Guti. libr. 2. pract. q. 134. in fine.

5 Quinta conclusione. E cosa certa, che il possessor di mala fede, è obligato a restituir la cosa co i suoi frutti, & interessi, cauando quello c'hauesse speso in raccoglierli, & acquistare. Il che procede, ancorche il signore, per sua negligenza, non l'hauesse da raccoghere, essendo consueto raccogliersi, usando la diligenza ordinaria, perche i detti frutti, cauate le spese, sono del signore della cosa, & così ad esso s'hãno da restituire, ancorche fossero consumati. Il che s'intende secondo dicono alcuni facendosi la restitution con soauità, & non integramente, poiche al vero signore poteuano accadere cose, per le quali fosse impedito, & non potesse raccogliere tutta questa quantità, come risolue [g] Couaruuias.

g Coua. libr. 1. Variar. c. 1. n. 6.

6 Sesta conclusione. Vno c'hauesse comprato una collana d'oro da vno, che non era vero signore, & l'hauesse molte uolte affittata, è obligato a restituir questo interesse, perche l'uso di questa collana, è in sua maniera frutto d'essa, & il prezzo di quest'uso, s'ha da restituir a colui, di chi è l'uso, & il medesimo s'ha da dire de gli affitti del cauallo comprato dal ladro, perche affittandolo colui, che a posta lo comprò, ha obligo di restituir ancora i suoi affitti, perche questo è un guadagno, che si suol restituire. Può, nondimeno cauar le spese, che nel detto cauallo, hauesse fatto, p quel tempo, che l'hebbe in suo potere, così tiene [h] Nauarro, il qual segue frat'Aluige Lopez.

h Naua. c. 17. ad 15. dubiũ patris Vincentij, sequitur Lupus. 1. p. c. 110. in instruc. consciẽtiæ.

7 Settima conclusione. Vno, che fosse obligato a pagar un debito per un certo tempo, non rispondendo col pagamento, non satisfa pagando il detto debito, se non restituisce il danno ancora, che per la sua negligenza hauesse causato al creditore. Ma non l'ha da restituire intieramente, poiche il guadagno, non era certo. Ma quello solamente, che giudicherà un prudente huo-

te huomo, pensate tutte le circonstanze, che interuennero in questa colpabile dilatione. Così dice San Thomaso, [i] & è commune di tutti i Theologi. Da questo s'inferisce, quanto malamente fanno i nobili, & i grandi, che per spatio di molti anni, tengono in poter loro, quello, che deuono a i mercanti non consentendo in questo, attento che col loro danaro poteuano guadagnare molta quantità. Et però i Confessori gli deuono obligar a restituir questo danno causato dalla loro negligenza, per far troppo fausti, & grandezze, a i mercanti, che hanno loro vsato, & fatto questa buon'opera, & cortesia; Et non uolendo far questa restitution, non deuono esser assoluti. Et io non oblighetei questi nobili a restituir il detto danno, se intendesse, (parlando moralmente) che i mercanti, si contentassero col pagamento del principale solamente, per congratiarsi co i nobili, i quali molte uolte gli occupano in negotij graui, & hanno necessità del loro fauore.

[i] D.Th. 2.2.qu. 62.ar.4.

Doue s'ha da fare la restitutione, & a spesa di chi. Cap. XLV.

SOMMARIO.

Se il possessor giusto non hauendo usato tardanza dalla sua parte, sia obligato a mandar la cosa a sua spesa. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se quello, che deue, sia obligato a mandar il debito alla casa del creditore, uiuendo nel medesmo luogo. concl. 3. num. 3.

Se uno, che dubitasse douer dar alcuna cosa, sia obligato offerir al debitore questo debito. concl. 4. numero 4.

Se quello, che deue alcuna cosa possoduta con mala fede, sia obligato a mandarla al suo signore doue, che si trouasse. concl. 5. & 6. numero 5. & 6.

Se il debitore mandando un debito, per un seruitor fedele alla casa del creditore, non dandolo sia obligato restituirglilo. Et la medesima questione sarà, se'l mandarà per un suo Confessore. concl. 7. & 8. & numero 7. & 8.

1
Rima conclusione. Il possessor giusto, non hauendo usato dalla sua parte tardanza in pagar, non è obligato a mandar a spesa sua, quello, che fosse restato in suo potere; E uero, che s'egli fosse partito dal luogo doue riceuette la detta cosa, che possede, è obligato a mandarla a sue spese a quel che gli la consegnò, se non l'hauesse auisato prima, che si separasse da lui, che uenisse a ricouerar quello, c'haueua in poter suo, ma se il creditore, si fosse assentato, non è obligato il possessor a mandargli a sua spesa, se non a spesa del creditore. Et s'intendesse che non pagheria quello, che si spendesse, non è obligato, ne anco a mandarglila a spese sue. Questo è parlando in generale, ma passiamo a parlare in qualche caso particolare, per il che metto la seguente conclusione.

2 Seconda conclusione. Vn mercante, c'hauesse prestato nell'indie cento ducati, & dimanda, che gli siano pagati in Toledo, non ha obligo il debitor di mandar a spese sue questi cento ducati, ma a spese di colui, che gli prestò, se il mercante, che gli prestò, l'haueua da portar seco in Spagna, & haueua da far le dette spese nel porto, ma se

non l'haueua da fare, ò hauendole da fare, haueuan da esser poche, ha obligo il debitore di non scontare nella sorte principale, quello c'hauesse speso, più di quello, c'haureb be speso il signor della pecunia, come dice [a] Medina.

a Med. de rest. q.2. uer. addi.

3 Terza conclusione. Il debitor habitando nella città doue habita il creditore, non è obligato a mandar il debito a casa sua, quando ciò douesse per causa di qualche delitto, & come pena. Et cosi non è obligato il delinquente, ne anco dopò data la sententia contra di esso, con la qual fosse condennato alla detta pena, mandarla alla casa del fisco, ò Giudice, al qual s'hauesse a dare, perche nessuno è in obligo ad esser essecutore della pena, che contra di lui fosse messa.

4 Quarta conclusione. Quando uno dubitasse, se douesse alcuna cosa, non è obligato ad offerire al creditore questo debito, finche gli sia dimandato, & in giuditio, & fuor di esso, fosse certificato, che douesse, perche in dubbio, la condition di colui, che possede, è meglio. Ma se sapesse di certo esser debitore, & lo douesse dare con giusto titolo, cioè per ragion di deposito, ò imprestito, uendita, ò altro simil contratto, & non fosse stato messo patto, che per il tal tempo, si pagasse legitimamente, potrebbe ritenerlo, finche il fosse dimandato. Et ancorche per lungo tempo l'hauesse in suo potere, non è obligato a portarlo a casa del creditore, poiche non ui essendo stato messo termine, non può esser colpato di negligenza, anzi può giustamente presumere, che il signore, già ch'è presente, & non gli dimanda cosa alcuna, vuol che sia in suo potere, come dice [b] Medina. Il che con maggior efficace ragione s'ha da tener, quando uno hauesse in suo potere alcuna cosa depositata con auttorità publica. Da questo ne segue, che se il detto debitore hauesse grande, & probabili congetture, che il signore, non consente, che ritenga il suo debito, & se il lascia, è per dimenticanza, ignoranza, ò timore, hà obligo d'offerirgli il detto debito, ò significargli, che gli lo deue, accioche faccia di esso, quello, che gli torna commodo, & non facendo questa diligenza, lo tiene contra la uolontà del signore. Da questo ne segue ancora, che s'hauesse il detto debito in suo potere passato il termine, nel qual era obligato a pagarlo, pecca mortalmente non pagandolo, ancorche il creditore, non gli lo dimandi, perche passato il detto termine, sempre è in mora, negligẽtia, & con mala conscienza, se non hauesse alcuna causa giusta, che lo liberasse da questa colpa, cosi tiene Siluestro, [c] Gaetano, Soto, Nauarro, & Medina.

b Med. c. de restit. q. 2. uers. ad aliud quod. quarto.

5 Quinta conclusione. Quel che si deue, per essere stato rubato, ò acquistato contra giustitia, ingannando, & quello, che si deue per causa di qualche contratto lecito, & fosse passato il termine, che s'haueua da pagar, si è obligo di mandarlo al creditore a spese del debitore, perche è fatto uguale, in un certo modo il debitore negligente in pagare, al ladro. Dissi in un certo modo, perche il debitore per rispetto del contratto lecito, ma negligente in pagar, basterebbe, che dicesse al signore, che mandasse a recuperare il suo debito, s'altro accordo, non fosse stato tra di loro. Et non uolendo per la negligenza, che vsò, in non corrispondergli col pagamento, all'hora ha obligo di mandarlo a spesa sua a casa del detto creditore, nô essendo

c Sylu. uerbo. mora. q. 1. & 4. Caiet. 2. 2. qu. 62. ar. 3. Soto li. 4. de iustit. q. 7. artic. 1. ad 3. Medin. in sum. fol. 167. Nauar. c. 17. nu. 41.

essendo la spesa più dell'interesse, che perde il creditore per la detta negligenza,& tardanza, perche essendo piu, può leuar quello,che eccedesse al detto interesse, computando nella sorte principale del debito. Ma il ladro ha obligo assolutamente di mandar quello,c'ha rubato à spesa sua a casa del signore, & in questo modo s'ha da intendere, & esplicare quello, che Pietro di [d] Nauarra dice sopra questo punto.

d Nau. li.4. de resti. c. 3.n.10.

6 Sesta conclusione. Quando il creditore andasse ad habitare ad vn'altro luogo,quello, che ingiustamente ritenesse il suo debito, non è obligato a mandarglilo a spese sue, se non haueua da portar il detto debito seco, perche il possessor ingiusto solamente è obligato alla restitutione della cosa pigliata, & del danno, che fosse seguito al signore per hauerglila pigliata. Et in questo caso, non gli successe danno. Dalche ne segue, che se l'haueua da portar seco senza spese,è il debitor obligato a mandarla a spesa sua, ma se con spese l'haueua da portare, non saria obligato mandarla a sue spese, basta, che paghi quello, che si spenderebbe di più di quello, che il creditore haueua da spendere,portandola seco, & se questo possessore ingiusto hauesse la possibilita per mandar la cosa rubata a spesa sua, benissimo si puo aiutare con la bolla della compositione in questo caso come dicemmo nella sua dichiaratione,& hauendo la possibilità per mandarla, è obligato à questo, perche la sua necessità,non gli leuò l'obligo, ma solamente la sospese per all'hora, nè la compositione la leuò, perche solamente serue per sicurezza della sua conscienza, mentre non haurà la possibilita di far la ditta restitution, mandando la cosa a spesa sua. E uero, che mandandola può cauare la elimosina,che dette per la bolla della compositione.

7 Settima conclusione. Mandando il debitore il debito à casa del creditore per un suo seruitore, della cui fedeltà se dubitaua,non dandolo il seruitore,ha obligo di restituirlo,poiche non si dette per la sua grã colpa. E 'uero che se il creditore hauesse mandato alcun seruitore suo di poca fidelta per il debito alla casa debitore, pigliandolo il seruitore, & non dandolo al sua signore, non sarà obligato un'altra uolta a restituirlo, poiche si perdè, & si se perdè il danaro,c'haueua mandato fuggendosi il seruitore, il signor, che lo mandò, hebbe diciò la colpa.

8 Ottaua conclusione. Se il debitore mandasse il debito per vna persona di confidanza, principalmente se fosse il suo confessore, resta libero del debito, ancorche il confessor non lo desse. Questa conclusion è contra il Nauarro, laqual tiene Pietro di [e] Nauarra, dicendo esser opinion d'huomini dottissimi & religiosissimi coi quali l'haueua communicato. Et lo proua, perche non è da credere, che il signor hauesse gustato poco, c'hauesse consignato questo debito al suo confessore, principalmente sapendo, che personalmente senza infamia sua, nol poteua pagar, nel qual caso, come huomo christiano, & ragioneuole, si deue credere, che consentì, ò doueua consentire, che il debitore mandasse il detto debito, per il suo confessore, ò per altra persona di fin il credito, laqual opinion per esser tanto pietosa, & ragioneuole, mi pare,che si debba seguire.

e Nau. li. 4. de resti. c. 5.nu. 5. Nau. in Man. c. 17.n.76

Se quello, che si deue, ui sia obligo di subito restituirlo. Cap. XLVI.

SOMMARIO.

Come ui è obligo di restituir subito, quello, che si deue, & se si possa prolungar per qualche giusta causa il pagamento, & se possa il debitor pagar a poco, a poco, & che deue far in questo caso il confessore, & se uno, che fosse notoriamente ricco possa dimandar dilatione. conclu. 1. 2. 3. 4. & 5. num. 1. 2. 3. 4. & 5.

Se possa uno negotiar col creditor, che il suo debitor gli pagarà certa quantità, perdonandogli il resto. concl. 6. nu. 6.

Se sia uno in stato di dannatione, potendo restituir, prolongando la restitution fin'alla morte. conclu. 7. num. 7.

1 Prima conclusione. E'obligato quel, che deue pagar subito, non ui essendo, alcun'accordo in mezo, conforme a quello, che trattano San [a] Thomaso, Gaetano, Soto, Couaruuias, & Cordoua, & cosi uno c'hauesse la cosa contra la uolontà del signore, commette ingiustitia, & pecca mortalmente, non uolendola restituire, come pecca quel, che perseuerasse in un'attual proposito di fornicare, & tanta potrebbe esser la tardanza in restituirla, che sarà necessario confessarla, perche ancorche il peccato continuato non sia di differente specie inquanto alla sua natura, & entità del peccato non continuato, nondimeno differisce da esso, inquanto alle buone consuetudini, alle quali è contrario, per esser graue, che il non continuato. Et secondo alcuni Dottori graui la circostanza, che aggraua notabilmente necessariamente s'ha da confessare. E'uero, che in questo proposito continuato di non restituire, ui possono esser molti peccati mortali distinti, ilche può accadere in due modi. Il primo è, quando uno diretta, & espressamente rinouasse il proposito di ritenere una cosa d'un'altro, dicendo, & proponendo tra se, ancorche mai non hauesse terminato di restituir, al presente mi risoluo in questo, che nol uoglio fare. Perche se semplicemente proponesse di non restituir senza questa reflessione, più presto si deue dire cõtinuation del primo proposito, che atto nuouo, & peccato mortale distinto, dalla continuation del peccato. Il secondo è, Quando uno propose di ristituir, & doppo hauendo la comodità non ristituisce, perche in questo caso, almeno indirettamente, v'è una nuoua uolontà, & per consequenza, un nuouo peccato mortale, ilqual necessariamente senza diuersità d'opinioni, s'ha da confessare. Soto, & altri aggiungono altri casi, cioè, quando il creditore dimandasse legitimamente, & quãdo ancorche non dimandasse, patisse graue necessità, & quando s'offerisce nuoua commodità al debitore, per restituir, & non restituisce, & quando si mettesse in negotij, co i quali, intendesse uerisimilmente, che s'ha da impossibilitare per pagare. Ma [b] Aragon dice, che in questi casi, & in altri simili, regolarmente, non ui sia nuouo peccato, ma solamente nuoua circostanza, che aggraua il peccato continuato, perche nella uolontà assoluta di ritener la cosa d'altri, & di non ristituirla,

[a] D. Th. 2. 2. q. 62. ar. 8 ubi Caiet. Soto de iust. li. 4. q. 6. ar. 1. & q. 7. art. 4. & in 4. d. 17. q. 2. a. 6. Cou. in reg. peccat. 1. p. §. 1. n. 1. Cordu. in deci. cas. cõs. q. 1. & 78.

[b] Arag. 2. 2. q. 62. a. 8.

tuirla, s'includono tutte queste cose, & così non rinouandosi questo proposito, con qualche nuouo, & special'atto, non ui è peccato distinto. Et questa dottrina è del [c] Gaetano, Ledesma, & Nauarro.

c Caie. li.17.respons. 15.ad 2. dubiū. Ledes. in 2. 4. q. 8. ar. 2. dub. 2. Nau. in sum. 1.6.n.16

2 Seconda conclusione. Vno, che per guadagnar, prolungasse restituir, quello che deue, per pagar così a poco, a poco tutti i suoi creditori, a iquali non potrebbe pagar unitamente tutti senza gran caduta dello stato suo, come si dirà appresso, non pecca, perche in questo, fa il negotio dei creditori, come dicono [d] Medina, & il Cordoua, Ma non facendolo con questo fine, ma solamente per guadagnare pecca in questo grauemente, perche nó può nessun debitore guadagnare col debito, facendo affronto al creditore, come nota [e] Nauarro, & Cordoua.

d Med. de rest. q.5.uersi. Dixi notāter Cordu. Decis. cas.cōs. q. 78.3. pūcto. e Nau. c.17. n. 59. Cordu. ubi sup. pūto. 1.

3 Terza conclusione. Se il debitor non potesse pagar tutto il debito, giunto, per qualche ragioneuol causa, gli è lecito pagarlo poco a poco, ma se potesse pagar senza suo grande danno in una uolta, tutto quello, che deue, & non uolesse farlo, pecca restituendo a poco a poco, & se gli deue negar l'assolutione, saluo sel creditore non gustasse, che lo pagasse di questa manera così tiene [f] Nauarro, & Cordoua, allegando molti altri.

f Naua. vbisup. nu. 76. Cordu. ubisup. 2.pūct.

4 Quarta conclusione. Se un penitente dicesse, che ancorche non habbia, per non restituir subito, tutto quello che deue, che non vuol restituir di presente, altro, che certa parte, & che fra un anno, ò più restituirà l'altra, & il confessor nol potesse persuadere, che restituisca il tutto, gli deue anco negar l'assolutione. Così tiene [g] Soto, & Nauarro, dopo Adriano & Siluestro. Et questo s'ha da tener ancorche [h] Nauarra tenga il contrario. Nè osta la ragione, che adduce, cioè, che se il creditore sapesse interiormente la conscienza del penitēte, è cosa chiara, che gli concederebbe la detta dilatione, dunque il confessor ancora già che interiormente la conosce, facendo il negotio del creditore potrebbe concedere la dilatione, & assoluer il penitente. Perche a questo rispondo, che nell'atto della cófessione non solamente è constituito il confessore in questo caso, per far il negotio del Creditore, ma principalmente è messo per far il negotio spirituale appartenente alla macchiata conscienza del penitente, ilqual secondo la ragion Diuina, & Canonica, potendo restituir tutto quello, che deue subito, non restituendo, è in stato di condennatione; perciò, non si deue assoluere, hauendo rispetto all'utile temporale del creditore. Et se il penitente per uedersi senz'assolutione, si desperasse, à cōto suo sarà questo peccato, & non à conto del confessore, ilqual in simil'occasione essendo rigoroso, è pietoso.

g Soto d.q.7. artic. 4. Nauar. vbisup. h Nau. li.4. de rest.c.4 nu. 68.

5 Quinta conclusione. Vno, che non potesse pagar, & fosse a tutti manifesto la sua impotentia, non è obligato à dimandar al creditore dilatione. Ma se stesse dubbioso, si potesse pagar, ò no, ha obligo di dimandar la detta dilatione.

6 Sesta conclusione. Quando qualche huomo honorato, negotiasse con vn creditore, & gli dicesse. Io farò, che Pietro vostro debitore ui paghi certa quantità, se uoi, di uostra libera uolontà, gli perdonate il resto, facendo questo senza fraude, nè inganno, nè timore, nè altra cosa, che leuasse, ò sminuisse la libertà del creditore, & senza mettergli in capo, che mai non otteneresbbe il suo debito, resta il debitore libero di re-

di restituir quello, che deue, pagando quello, che per lui promise la ditta persona ancorche quando fece la promessa, & quando pagò la ditta quantità, il debitor haueua animo di non mai pagargli, così dice [i] Nauarro. Ma auertisce mercato, che il debitor non puo ottenere remission della parte del debito per pagar l'altra parte, prima, che uenga il termine accordato, saluo che in due casi. Il primo è, quando il debitore fosse stato euidentemente ingannato nel prezzo, & dicesse al creditore; Perche m'hauete ingannato, io ui uoglio pagar prima che giunga il termine, questa parte, & mi restarò con l'altra. Il secondo è, quando per pagargli prima del termine, lasciò di guadagnare coi suoi danari, ò hauesse perduto alcuna cosa della sua facoltà ma è necessario, che di questo, auisasse il creditore, & egli consentendo, possa restar si con la ditta parte, laqual sentenza segue Frat'Aluige Lopez, [k] Da questo ne segue secondo Mercato, che i mercanti, che falliscono, & nascondono le loro facoltà, per cõponersi coi loro creditori, ottenendo da loro dilation de' termini, ò remission di qualche parte de' debiti, (come accade ogni di) oltre, che peccano mortalmente, restano obligati in conscienza à restituir il debito interamente, & i danni, che per hauer fallito coi danari in mano seguirono a i creditori, poi poteuan pagar, ancorche restassero poueri, saluo se non haueuan da restare in tanta pouertà, che andarebbono all'hospedale, & son anco obligati a ricompensare il guadagno, che i creditori col danaro haueuan da guadagnare, se l'hauessero pagati, quando eran' obligati, mentre non gli pagano. Et ancorche mostrassero questi mercanti a i confessori una cedula doue si contenesse, che liberamente, & uolentieri, lor sia stato rimesso parte del debito, perilche non potesse negar l'assolutione, non pagando, nè uolendo pagar la detta parte rimessa, respondan loro, che questa remission non fù uolontaria, ma uiolenta, perche i creditori, per non poter far'altro, uedendo la uiolenza, che loro faceuano, stando retirati, in una Chiesa coi beni nascosti, fecero la detta remissione. Ma s'ha da notare, che si questi mercanti lasciassero di pagare, perche non hanno con che, lecitamente possono usare delle dilationi concesse, che lor concedono, & in tanto, negotiando col capitale, che a essi resta, guadagnar per pagar il debito principal interamente a i creditori, dando lor Dio, con che.

7 Settima conclusione. Vno, che fosse obligato à restituir, & non hauesse causa legitima, che lo isculasse pecca mortalmente prolungando la restitution fin'alla morte, ancor c'habbia proposito di restituir, ò di lasciar nel suo testamento a gli heredi, che restituissero, perche in tutto quel tempo commesse ingiustitia, retinendo quel d'altri così dicono [l] Cordoua, Soto, Nauarro, & Angles. Et soggiunge Angles, che non basta lasciar una cosa segnalata con laqual si paghi detto debito. Perciò che se nell articolo della morte potesse restituir, & non restituisse, non deue esser'assoluto, ancorche promettesse, c'hauesse da restituir, perche quello, che ritrouandosi in quel transito, non restituisce, potendo, si presume, c'hauendo dopò la sanità, non restituirà, poiche all'hora sogliono gli huomini, ricordarsi meno delle loro anime, & sono piu radicati nei desiderij di ritener la loro facoltà, che nel l'arti-

[i] Naua. ubi sup. c. 18. Merc. de contract. c. 12. de anticipata pecunia i emẽdo.

[k] sup. 1. p. ca. 109. in instru. consi.

[l] Cord. ubi sup. pũto. 1. ad fi. Soto ubi sup. a. 4. Na. ubi sup. nu. 68. Angles. in q. de resti. ar. 2. dist. 4.

Particolo della morte. Et se dicesse, che l'herede, ò il commissario del suo testamento farà meglio di lui, questa restitutione, rispondagli il confessore, Si voi fratello, tenendo uita, ui dimenticaste della uostra anima, come credete, che i uostri heredi, morto uoi, si ricordaran meglio di essa?

Con che pericolo, & danno sia obligo da farsi la restitutione. Cap XLVII.

SOMMARIO.

Se ui sia obligo di restituir l'honor, & fama, con perdita dell'honore, & della uita. concl. 1. 2. & 3. num. 1. 2. & 3.

Se vno ha obligo di pagar i debiti con perdita della conueneuolenzza del suo stato. concl. 4. 5. 6. & 7. nu. 4. 5. 6. & 7.

Se sia obligato à restituir subito, vno c'hauesse rubato poca quantità, facendo poco danno al signore, con qualche perdita dello stato suo. conclu. 8. nu. 8.

Se ui sia obligo di restituir con perdita della libertà. concl. 9. nu. 9.

a Cord. li. 1. qq. q. 21. Couar. in reg. peccat. 1. p. c. 6. Soto li. 4. de iust. q. 6. Na. c. 17. n. 59. & in sum. hispan. c. 18. n. 47

Irca della materia di questa questione ueggasi [a] Cordoua, Couarunias, Soto, & Nauarro.

1 Prima questione. Non è dubio, senon, che quello, che ingiustamente hauesse leuato l'honore à suo fratello, hà obligo di riparar questa lesione, ancorche sia con danno della sua propria fama, come risolue [b] Cordoua. Il che limita Soto, saluo quando un'huomo principale, ò vn Prelato di gran stima ingiustamente non leuasse l'honore ad un'huomo particolare, perche questo non è obligato cō perdita dalla sua reputatione, ch'è di maggior ualor riparar la fama di questo tale, dicendo c'hauesse detto la bugia, ò facendo altre cose, con lequali mostrasse, che si disdice, ma basta, che con altre cose equiualenti gli ricompensi questo danno.

b Cord. ubi sup. Soto ubi sup. ar. 3.

2 Seconda conclusione. Nessun'è obligato a restituir la fama, che ingiustamente leuò, con danno della sua uita, cosi tiene [c] Cordoua, il che dice, che tengono i Dottori comunemente eccetto Adriano, & Soto. I quali dicono, che questo non procede, quando uno leuando la fama ad un'altro, infamò un'Illustre famiglia, perche in questo caso, à cōto della uita sua, è obligato l'infamatore a riparare questo cosi graue danno. Et ancorche tenga questa cosa per nuoua, & disse Nauarro, ancora è duro negotio, leuar ad uno falsamente, che sia heretico, ò traditore al suo Rè, per la qual infamia restano macchiati tutti i loro discendenti, ascendenti, & collaterali. Et ancorche sia a lui nuoua, è molto conforme al giusto, & alla ragione, com'è chiaro a tutti, il che dal detto nella materia della restitutione della fama resta chiaro. Oltre che da questi falsi testimonij, nō ne segue solamente l'infamia a i particolari, ma ne segue scandalo à tutta vna Città, & Regno uedendo una persona nobile notato d'heretico, & traditore, & succedono le perdite della facoltà, & morti, per le contese, che se solleuano, & succede anco, che abbrugiano gli infamati d'heresia, & uccidono gli infamati di tradimento. Innumerabili sono i mali, che da questa cattiua semenza germogliano, & essi ueduti per stirparla

c Cord. vbi sup. Soto ubi sup. ar. 3.

parla è necessario del duro incudine dell'opinion di Sot. come auuertisce frat'Aluise Lopez.[d] Et cosi è opinion probabilissima, che la Regina sia obligata, ancorche fosse, con perdita della sua uita, & honore, à dichiarare, che il figliuol maggior, che ha, l'habbia hauuto per adulterio, essendoui suspicion di questo intendendo, che se nol dichiarasse, ui hanno da essere gran reuolutioni nel Regno dalle quali succederanno molte morti, & altri grauissimi mali, che per tali fattioni sogliono nascere.

d Lup. in inst. cősc. 1. p.c.116.

3 Terza conclusione. E uno obligato a riscattar la uita di suo fratello col danno della sua propria vita, quando ingiustamente l'hauesse messo in tal pericolo, leuandogli vn falso testimonio. Ilche s'intende se ha seruire perche non seruendo nulla disdicendosi publicamente, ma che ha da morire il reo, non l'habbiamo da mettere in queste angustie, obligandolo a disdirsi, questa conclusion tiene[e] Cordoua. La qual conclusion si proua, perche si come io per difendere la mia uita, nó posso procurar la morte dell'innocente, cosi questo per difender la sua uita, non ha da permetter, che muora suo fratello, essendo egli stato causa della sua morte. E uero, che Cordoua limita questo, che proceda, quando malitiosamente, questo hauesse leuato il falso testimonio, il qual sia causa della morte dell'innocente, & non quando con inauertēza, pensando, che dal suo ditto, nō haueua da succedere tanto male, hauesse fatto il detto peccato, laqual opinion mi pare molto conforme alla pietà. Ma auuertisco, che ancor che questi con disdirsi non possa liberar l'innocente dalla morte senza molta consolatione, io nol liberarei dell'obligo, c'ha da disdirsi, quādo fosse una persona bassa, & l'infamia che falsamente causò, ridōdasse in graue danno di tutta una famiglia, & casa cioè, infamando, che sia heretico l'innocēte, ò traditore al Rè perilche essendo padre di famiglia fù condennato à morte, se da tale infamia s'hauesse per certo, uerisimilmente parlando, c'hauessero da succedere fattioni, morti, & graui peccati, conforme quanto s'è ditto nella conclusione passata.

e Cod. vbi sup.

4 Quarta conclusione. Vno, che deue alcuna cosa, p ragione di qualche contratto illecito, hauendo perduta la sua facoltà per alcuni disegi che gli sono accaduti, talche non può pagar senza perdita della dignità dello stato suo, non è obligato subito restituir anzi può prolungar la restitution. Questa conclusion è di[f] Soto, & si proua, poiche questa impossibilità non nacque per sua colpa, è uero, che se il creditore per causa della dilatione, patisse la medesima necessità, & perdita del suo dicceuole stato, è obligato questo debitore alla detta restitutione, ancorche perdesse il suo. Et cosi il creditore c'ha da mēdicare, è obligato il debitore a pagarlo, ancorche pagandogli habbia anco da mendicare perche fuora dell'estrema necessità, è meglio la conditione del creditore, perche ha ragione al suo debito, cosi tiene[g] Soto, Nauarro, Cordoua, Medina, & Nauarra.

f Soto d. q. 7. ar. 4.

5 Quinta conclusione. Quando il debitore di buona fede, & incolpabile, patisce per restituir subito, vna total perdita del suo stato, non è obligato restituir subito, ancor che il creditor habbia da patire notabil danno per la dilatione, intanto, che non patisca subito il ditto danno di presente, & che il debitor sia apparecchiato per risar questo danno, che si antiuede, quando uenisse, & succe-

g Soto vbi sup. Cordo. vbi sup. d.q. 34. Nau. in sum. hispan. c. 27. n. 72. Medin. in sum. Na. de rest. ca. 4. n. 54.

succedesse. Et accio che questo più chiaramente s'intenda, mettiamo vn'essempio. Il creditore al presente ha, con che prouedere a se, & al suo stato, casa, & famiglia, & pagandogli subito, quello, che se gli deue, potrebbe comprar mercantie, con lequali di là ad vn'anno, & mezzo, guadagnasse molto capitale. In questo caso basta che il debitore sia prõto a pagargli tutto quel guadagno, nel tempo, che l'haueua da guadagnar, cauato le spese, & facendosi la tansa di esso, considerando, che più uale quello, che realmente fosse guadagnato, che quello, che si potesse guadagnare. Et il medesimo si direbbe quando il creditore per la ditta dilatione pigliasse danari a cambio per supplire le sue necessità, perche in questo caso, basta, che il debitore sia pronto per pagar, al suo tempo, questo danno, che riceuette il creditore, ma quando il danno notabile & presente minacciasse il creditore, prolongando il debitore il pagamento, perche i suoi creditori, gli cauan gli occhi, se il danno di questa necessità, fosse equiualente ò quasi equiualente al danno, che succede di perder vn'huomo il suo stato, ha obligo il debitore in questo caso, a restituir subito al creditore, tutto quello, che deue, ancorche fosse con perdita del suo, se in altro modo non potesse soccorrere la necessità del suo creditore, come dopo altri risolue frat'Aluige Lopez. [h] Et accio che il sopradetto resti piu chiaro, s'ha da notar, ch'è gran differenza tra la perdita della fama, & dello stato, perche la fama è una cosa, che segue la virtù, laqual è inestimabile, ma lo stato, & la fama di esso, non è propriamente fama di bontà, ma è vna fama ottenuta d'opere grandi cioe la fama dell'ingegno, delle forze leggierezza ricchezze, & altre cose temporali, lequal'hanno prezzo. Perciò ancorche la fama dello stato paia più alta, che le ricchezze, poiche la fama dello stato, si serue d'esse, poco, ò quasi nulla eccede il ualor di esse. Perche si come la fortuna signoreggia con le ricchezze, cosi accade molteuolte, che leuando le ricchezze agli huomini subito cascano dallo stato loro, & questo uisto, ancorche il debitor nõ sia obligato a pagar il creditore, ancorche patisca graue danno nelle sue ricchezze con perdita della sua fama; Nondimeno parlando regolarmente perdendo il debitor la fama del suo stato, è obligato pagar al creditor, che patisce graue danno nelle sue ricchezze, se non si desse caso, nelqual di tanto ualor fosse lo stato, come la fama, perche in questo caso, si come non è obligato con la perdita della fama a restituir subito così non è obligato con la perdita dello stato. Da questo segue secondo Soto, & Cordoua, che non sia obligato il nobile farsi mercenario, & mendicare per restituire quello, che deue per uia d'imprestito, ò altro contratto lecito, ma basta, che uiua con più moderatione, leuando parte delle spese di casa sua. Nè segue il secondo, che i nobili, che si trattengono nelle uille, & altre possessioni, accio che non caschino dalla grandezza dello stato loro, son messi nel atoladero dello stato della condennatione, non restituendole, perche di quel d'altri, non hanno da uiuer con pompa, & apparato. Ilche s'intende, saluo, se non vi fosse qualche causa, che gli iscusasse, & questo deuono considerar molto i loro confessori. Et da questo ne segue di più, che ancorche non sempre sia obligato il debitore a restituir con perdita, del suo stato, nõdimeno sempre si deuono strin-

h Lupus in inst. cõ fil. c. 118

get nelle spese superflue, perche nõ mai il gran numero de' seruitori, & i molti caualli nella stalla iscusano della restitutione, questi signori no bili con perdita de i loro creditori, poiche è certo, che la fama del loro stato con meno pompa, si può con seruare, ilche i Predicatori, & confessori sono obligati a predicare, & a consigliare. Visto dunque, come il debitor c'ha quel d'altri con qualche titolo giusto, è obligato à restituir con perdita del suo stato, è bene, che hora trattiamo del debitor, c'hauesse quel d'altri rubato, & mal guadagnato, ilche si risolue, nelle seguenti conclusioni.

6 Sesta conclusione. Quei, che deue quel d'un'altro per hauerlo tolto con fraudi, & inganni, ladronezzi, & rapine, ha obligo di restituir interamente, ancorche sia con perdita dello stato suo, & il medesimo si deue dire di coloro, che con giusto titolo tengono quel d'altri, hauendolo dopò consumato prodigamente, giocando, andando cõ donne, & facendo banchetti, & spese ꝑ sane. Questa cõclusion è di Soto, & di Cordoua. laqual si proua perche non sono degni tali usurpatori delle cose d'altri, che lor sia concessa alcuna dilatione. Et cosi dice Medina, che se un ladro uenisse a confessarsi, & dicesse, che non può restituire, non deue subito il confessore assoluerlo, anzi gli deue dimandare. s'ha due mantelli, ò due coltre, & se dicesse di si, comandigli, che ne uenda una di esse, per restituir quello, che deue, ò parte di esso. Et se dicesse, che non ha altro che un mantello, ma ch'è molto buono, comandigli, che lo uenda, & che si contenti con un'altro mediocre. Et se dicesse c'ha figliuoli, rispondagli, non uoglio, che gli mangiate con quello d'altri, se per altra uia lor potesse remediare.

7 Settima conclusione. Vno che possedesse ingiustamente, & hauesse vsurpato quel d'altri, perilche essendo huomo di bassa conditione, mutò stato, & mise casa, ha obligo di restituir subito, ancorche sia con la perdita di questo stato, poiche non è suo, & con modi illeciti, & estorsioni l'acquistò, & però non possiamo iscusarlo di restituir subito con perdita dello stato, che ha colui, che non l'hauendo, finse che l'haueua. Però a questi tali, non resta altro rimedio, senon dimandar a i creditori vna spontanea, & libera dilatione, & non potendo saper di essi, fatta diligente inquisitione, uadano al cõmissario della crociata, & s'aiutino cõ l'indulto della cõpositione.

8 Ottaua conclusione. Quando la quãtità, c'ha da restituire questo debitore non fosse grãde, perche quel, che rubò, è poca cosa, & il creditore riceue poco danno per prolungarsi il pagamento, non è obligato, subito restituire cõ qualche perdita del suo stato. Questa cõclusione tenne il vittoria, come risolue frat'Aluige Lopez & la eqità pare che lo ꝓui.

9 Nona conclusione. Nessun debitor è obligato pagar quello, che deue con perdita della sua libertà. Questa conclusion si proua, perche ne la ragion Ciuile, ne la ragion Diuina, ch'è soaue, obliga uno, che si uenda per restituir quello, che deue, anzi la leggi ꝓhibisce, che l'huomo libero, si dia in pegno per il suo debito. Et non solamente per esser la libertà inestimabile, & esser di più alto ordine, che i beni di fortuna, come sono le ricchezze; perilche, non si deue perdere per pagar il debito loro, ma per esser ancora la libertà, & il suo desiderio, & appetito, tanto naturale alla nostra natura.

Dell'

Dell'ordine, che s'ha da osseruar in restituir, essendoui molti creditori. Cap. XLVIII.

SOMMARIO.

Se vi sia necessità di guardar ordine nel restituir, hauendo il debitor con che pagar tutti. concl. 1. nu. 1.

Se i debiti certi deuono esser preferiti a gli incerti, & se i certi possono esser preferiti ad altri certi. concl. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se uno che cõprasse una cosa in credenza, habbia obligo, pagar prima questo debito, che altri. conclu. 4. numero 4.

Se deuono esser preferiti i creditori, c'hauessero attion real, ne i beni del debitore. concl. 5. nu. 5.

Se tra i creditori, che solamente hauessero attion nella persona del debitor, s'habbia da guardar alcuna antiquità. concl. 6. nu. 6.

Se sia sicuro in conscienza un mercante, che si ritirasse, & douesse debiti antichi, pagando prima ad una sua suocera, un debito, non tanto antico. concl. 7. nu. 7.

Se prima, che si paghino i debiti, debbano esser pagate le spese fatte nel funerale, & se debbono esser preferite a i debiti, c'hauesse fatto l'herede, a i legati del defonto. concl. 8. & 9. nu. 8. & 9.

Se deuono esser preferiti i debiti, che si deuono per qualche legitimo contratto, a quelli, che si douessero per usure, & furti. concl. 10. & 11. nu. 10. & 11.

Se si possa per alcune cause mutar l'ordine della restitutione. concl. 12. num. 12.

Se i creditori, che riceuono tutto il loro debito, siano in conscienza sicuri non hauendo il debitore, con che pagar gli altri. concl. 13. nu. 13.

1 Rima conclusione. Quando il debitor hauesse facolta, con la qual potesse pagar tutti i suoi creditori, arriuato il termine, non u'è necessità, osseruar ordine nella restitutione, pagando prima a i più antichi, che a i moderni, perche poco importa, che prima si paghino questi, che gli altri. Questa conclusione è commune di tutti, senza uerun dubbio. Quel che si dubita è, che cosa debba fare, non hauendo il debitore, con che pagar tutti, a qual di loro, deue pagar prima. Del qual dubbio trattano [a] Siluestro, Medina, Nauarro, & Aragon. Et per la chiara risolution di questo si mettono le conclusioni seguenti.

2 Seconda conclusione. I debiti certi debbono esser preferiti, a gli incerti. Questa conclusione è di tutti. Per la quale inferiscono Siluestro, [b] & il Gaetano, che peccano grauemente i mercanti, che si compongono, per uirtù di qualche indulto Apostolico, sopra i debiti incerti per restarsi con essi prima, che restituiscano i certi, non potendo satisfar tutti, & oltre del peccato, che commettono, hanno obligo di restituir i debiti, a i signori, che si sanno, ò potessero sapere.

3 Terza conclusione. De i debiti certi, quelli s'hanno da restituire prima a i loro signori, che non si passarono nel dominio del debitore, ma restarono nel dominio del suo signore, come sono le cose prestate, & depositate, & quello, che fosse stato rubato, trouandosi anco nella

[a] Sylu. restitu. 6. q. 5. Med. de resti. q. 2. ar. 5. Nauar. c. 17. nu. 47. Arag. qu. 62. art. 8.
[b] Sylu. vbi sup. Caiet. in sum uerb. restit.

nella sua propria specie, perche tutto questo s'ha da restituir al suo signore, ne di questo, ne del suo ualore, possono esser satisfatti gli altri creditori. Questa conclusion'è di Baldo [c] communemente riceuuta, & si proua, poiche il debitor, mai non hebbe il dominio delle dette cose.

c Bal. in l. pro delito. C. de bonis iud. aut pos.

4 Quarta conclusione. Vno che uende una cosa ad un'altro, il cui prezzo, non gli è ancora stato pagato, ò la uende in credenza, ha obligo il comprator, nel cui poter fosse la detta cosa, pagar prima il detto prezzo, che qual si uoglia altro debito, perche, ancorche il dominio di essa, passasse nel compratore, nondimeno questo dominio resta obligato, al pagamento, mentreche la cosa fosse nella sua propria forma. Et il medesmo è d'ogni altra cosa, che si desse ad alcuno per uia di qualche titolo d'obligo, come saria la permutatione, perche, colui, che riceue la cosa, è obligato prima pagar la sua permuta, che gli altri creditori. Questa conclusione è di Baldo, [d] & in parte la tiene Siluestro.

d Bald. ubi sup. Syluest. uers. restitu. 6. q. 5.

5 Quinta conclusione. Tra i creditori, quelli deuon'esser preferiti, c'hauessero attion real ne i beni del debitore, ò sia per ragion d'imprestito, ò d'hippotheca general, ò speciale espressa, ò tacita, cosi è ordinato in iure, [e] cioè i beni del marito per la dote di sua moglie, consignata al detto marito, come consta dalla [f] legge. Et il medesmo obligo ha a i beni parafrenali di sua moglie, essendo passati in poter di suo marito. Et quando quest'hipotheca si debba preferir a gli altri, l'esplica [g] Couaruuias. Il secondo i beni di colui, che s'accordò col fisco, i quali subito restano hipothecati. Il terzo la casa, ò la naue, che si fece, ò si riparò, ò si conseruò col danaro imprestato per quest'effetto, perche subito queste cose restano hipothecate, per il detto danaro, come vuol la [h] legge. Et il medesmo s'ha da dire, quando alcuna cosa si comprasse con qualche danaro imprestato, per comprarsi, come si dice ancora in [i] iure. Et notisi, che trà i creditori, a i quali i beni del debitor fossero hippothecati, essendo ugualità, & parlando regolarmente, i più antichi, debbono esser preferiti, come dice la [k] legge. Et quest'antichità, s'ha da contare dal tempo, che il contratto, ò l'hippotheca fosse fatta. Dissi, hauendo ugualità, & parlando regolarmente, perche in alcuni casi particolari, l'ultima hippotheca, alla prima deue esser preferita, & cosi la casa, & la naue fatta, riparata, & conseruata col danaro imprestato, & qual si uoglia altra cosa comprata, & portata con esso, deu'esser preferita a gli altri creditori, à i quali le dette cose prima furono hippothecate. Saluo, se non fossero state hippothecate in fauor del fisco, ò della dote, che si douesse; perche in questo caso, queste essendo più antiche, deuon'esser preferite, come nota [l] Couaruuias.

e l. pro debito. C. de bon. iudic. aut. poss.

f l. assiduis. C. qui pot. in pig. hab.

g Cou. libr. 1. Var. c. 7. nu. 2. 3.

h l. 1. ff. qui pot. in pig. haber.

i Auth. de coll. dot. §. is consequens. col. 3.

k d. l. 1.

l Coua. ubi sup.

6 Sesta conclusione. Tra i creditori, che non hauessero alcun'attion reale, ne i beni del debitore, ma solamente nella sua persona, non s'hà da osseruare antichità alcuna di tẽpo ma semplicemẽte s'hanno da diuidere i beni per rata, secondo quello, che si deue a ciascuno, come si dice espressamente nella [m] legge, & è commune de i Dottori, ancorche Medina dica, che i più antichi debbano esser preferiti. Da questo s'inferisce, che non possa il debitore con buona conscienza pagar uno de' suoi creditori, non hauendo con che pagar a tutti, poiche

m d. l. pro debito. Medin. ubi sup.

che con questo usa fraude, & fa ingiuria a gli altri, perciò che secondo la [n] legge, nel foro esteriore, si riuocarebbe questo pagamento. E uero, che s'alcuno de i crediri fosse più sollecito in dimandar il suo debito, in giudicio, ò fuori di esso, a questo secondo la ragione si potrebbe pagare interamente, in tanto, che non commetterebbe peccato alcuno il debitor, che pagasse interamente uno de i creditori poueri, & necessitati, ancor ch'egli non dimandasse il suo debito, come dicono [o] Siluestro, & Medina, ancorche nel foro esteriore conforme alla Ragione sarebbe riuocato.

n l. 1. & 2. ff. quę infra lu den. redituru.

o Sylu. & Med. vbi sup.

7 Settima conclusione. Il mercante, che prima che si ritirasse, doueua alcuni debiti antichi, pagando ad una sua suocera, un debbito, nó tanto antico, non gli restando per pagargli altri, è sicuro in conscienza, perche prima che si ritirasse, ò si terminasse di ritirare, ò staua in stato che non poteua lasciare di ritirarsi, potè pagare a chi gli piaceua, non essendo i suoi beni hippothecati. Ma se l'hauesse pagato dopò ch'è ritirato non potè farlo con buona conscienza, perche all'hora i primi hebbero primo ragione alla sua facoltà, che sua suocera, però essi s'haueua da pagar prima. Et l'istesso sarebbe, quando l'hauesse pagato, essendo risoluto di ritirarsi, ò in stato, che non hauesse potuto far di meno, perche in questo caso, è chiaro, che paga sua suocera, in fraude de gli altri creditori, a quali non può pagar interamente, & cosi s'ha da intendere quello, che adduce Medina nella sua Instruttione.

8 Ottaua conclusione. Quando uno morto lasciasse la sua facoltà, carica con tanti debiti, che non bastasse per pagarsi, ancorche essa facoltà fosse tacita, ò espressamente hippothecata, prima s'hanno da pagar le spese del funerale, & l'altre spese, che fossero state fatte per accettar la facoltà, come dice [p] Siluestro. Il che s'intende, saluo se i detti beni d'altri non fossero ancora in loro specie, perche in questo caso, non si possono pagar le dette spese, senza licenza de i creditori, saluo, se non ui fosse altro rimedio per poter sepellire il defonto, perche in questo caso ui è estrema necessità, & hauendola, è lecito pigliar quel d'altri per soccorrerla, la qual necessità, non può accadere in quelle terre di qualche momento, poiche in esse, ui sono confraternità, le quali sepelliscono i poueri.

p Sylu. vbi sup. d. q. 5. rest. 6.

9 Nona conclusione. Non deuono esser preferiti i legati, a i debiti, che fece lo herede. Questa conclusione è contra [q] Siluestro. Ne osta, che la legge ciuile habbia ordinato il contrario, perche la tal legge, non ha forza, per obligar a peccato mortale, & cosi qual si uoglia debito deue esser preferito a i legati. Et se i beni del defonto, (come potrebbe dire qualch'uno) sono generalmente hippothecati, per gli legati, ne segue da questo, che debbono esser preferiti a qual si uoglia debito personale, per antico, che sia, il che ne Siluestro, ne huomo di giudicio concederà, & il proprio Siluestro tiene il contrario. Et cosi i debiti, che fà l'herede, doppo della morte del defonto, de' quali parlámo nella conclusion passata, debbono esser prima pagati, che i legati, come dice [r] Nauarra.

q Sylu. resti. 6. q. 6 d. l. 1. com. de leg.

r Naua. de rest. lib. 4. c. 5. n. 49.

10 Decima conclusione. Quando uno deue molti debiti, debbono esser preferiti, quelli, che si deuono per rispetto d'alcun contratto lecito, a quelli, che si deuono, per esserси guadagnato con l'usure, perche ancor-

ancorche la restitution faccia più conto d'appianare la disuguaglianza, che u'è in quello, che si piglia; che in guardar l'ingiuria, che si fà, nel modo del pigliare, questo si deue intendere in quanto alla restitutione, ma non in quanto all'ordine, che s'ha da tenere nel restituir, & ancorche alla disuguaglianza, che deriua dal cõtratto usurario, la qual per la restitutione s'ha da risare, sia cosa estrinseca, & accidentale, à che l'usuraro habbia riceuuto utile, o non l'habbia riceuuto, per effetto d'esser obligato a restituir quello, che deue, ma non è accidentale, in quanto a questo, accioche il debito, che se deue del contratto lecito, s'habbia da preferir a questo debito.

11 Vndecima conclusione. Quel che si deue per ragion di furto, prima s'ha da restituir, che gli altri debiti douuti per causa d'alcun contratto lecito. Questa conclusione, è cõtra [s] Siluestro, laqual tiene Medina, dicendo esser conforme la mente di San Thomaso. Et si proua, perche il ladro è obligato a restituir la cosa rubata, per due uie, l'una per hauer la pigliata ingiustamente, l'altra per ingiusta ritentione. Ma quello, che deue una cosa per contratto lecito, solamente è obligato a restituirla, per la illecita ritentione. Ne osta, che quello, che piglia l'usure, ancora sia obligato a restituirle, per hauerle pigliate ingiustamente, & con tutto ciò diciamo, che il debito per rispetto d'alcun contratto lecito, deu'esser preferito alla restitutione di esse. Perche a questo rispondo, che maggior ingiuria si fà a quell'al quale se gli rubano i suoi beni, che a quei dal qual si riceuono l'usure, poiche uediamo, che le pagò uolontieri. Et da questo s'inferisce, che il debito, che si deue per ragion di rapina, deu'esser preferito, a quello, che si deue per ragion di furto, poiche maggior ingiuria, si fa a quello, dal quale con uiolenza si piglia una cosa che a quello, a chi si rubba, senza ch'egli lo sappia.

s Sylu. resti. 6. q. 6. in fin. Medin. de rest. q. 2. fol. 9.

12 Duodecima conclusione. Tutto il sopradetto, s'ha da intendere regolarmente parlando, perche potrebbe molte uolte accadere, che fosse necessario mutarsi l'ordine della restitutione, per le molte, & uarie circonstanze, le quali il prudente debitor ha da considerare, & per le molte, & distinte ordinationi delle prouincie, le quali non ripugnando chiaramente alla ragione naturale, & diuina, s'hanno da guardare in conscienza, in quanto all'ordine di restituir, come dicono i Dottori communemente. Et s'alcuno, senz'hauer circonstanza, ne ordinatione giusta in contrario, contra l'ordine messo, facesse la restitutione, nõ solamente peccherà mortalmente, ma sarà ancora obligato a rifar tutti i danni, che da questo fossero seguiti a i creditori. E uero, che se con buona fede, & ignoranza, senza malitia, non guardasse il detto ordine, non se gli deue dar colpa, poiche Dottori graui, nõ gli la danno, a i quali riferisce, & segue [t] Nauarra.

t Naua. vbi sup.

13 Decimaterza conclusione. I creditori, che riceuessero dal debitore tutto il suo debito, quando anco non hauesse possibilità per pagar tutti gli altri, non deuono fare scropolo, non l'hauendo riceuuto in fraude de gli altri creditori, ne sono obligati a far restitution ueruna, perche tali, non riceuono più di quello, c'hanno dato, ne tengono più di quello, che deuono tenere, & se il debitor peccò in pagargli integramente, questa colpa è a suo conto,

to,

to, & non a conto loro. Ma questo s'ha da intendere quando gli altri creditori, che non fossero pagati, non hauessero ragione alla facoltà, del debitore, per ragion di pegno, ò di hipotheca, perche in questo caso, non sarà lecito a i creditori riceuere il loro debito, restando essi da pagar, perche in questo non s'osserua la Giustitia, laqual commanda, che prima si satisfaccia a questi, che a gli altri. Da questo s'inferisce, che peccano grauemente i Generi, & Nuore, pigliando, & riceuendo de i beni de i loro suoceri, quello, che lor si deue, sapendo, che i detti beni, si deuono a gli altri creditori, più priuilegiati, come insegna Nauarro, [u] il qual segue frat'Aluige Lopez.

[u] Nau. cap. 17. nu. 52. Lupus vbi sup. 1. p. cap. 111.

Perche cause, uno sia libero di restituire. Cap. XLIX.

SOMMARIO.

Se uno resta libero di restituir cento, che deue pagar a Francesco douendogli Francesco altri cento. concl. 1. num. 1.

Se i debiti, che si debbono di Giustitia, si poßano ricompensare con beneficij gratuiti. concl. 2. nu. 2.

Se pagando il debitor, ad un creditore, del suo creditore, resta libero. conc. 3. num. 3.

S'uno c'hauesse qualche cosa d'un'altro, permettendolo il Giudice, sia libero in conscienza di restituirla. concl. 4. nu. 4.

Se ui sia obligo di pagar a gli scommunicati, quello che se gli deue. conc. 5. num. 5.

Et se resta libero il debitor scommunicato di non pagar. concl. 6. nu. 6.

Se l'ignoranza probabile, con la qual uno teneße quel d'altri, iscusa di restituirlo concl. 7. 8. & 9. num. 7. 8. & 9.

Se sia un'herede obligato a pagar un legato a certa persona, certificandogli un'altro, che gli lo lascia il testator. concl. 10. nu. 10.

Se sia libero di restituir uno, che doueße un cauallo, ò altra cosa in general, perdendosi per alcun caso fortuito. conc. 11. nu. 11.

Se quello, che deue alcuna cosa segnalata, resta libero de restituirla, perdendosi la detta cosa. concl. 12. numero 12.

Se resta libero il debitor, rimettendogli il creditor il debito. concl. 13. num. 13.

Se per la prescrittion resterà libero il debitor di restituir. concl. 14. numero 14.

Come i Confeßori son'obligati restituir quello, che per loro negligenza, non si restituisce. nu. 15.

Et come hanno da eßer fermi, & costanti in obligar a restituir negando l'aßolution in suo tempo, & luogo nu. 16. & 17.

Et come s'hanno da portar, & gouernare, quando molti hanno rubato una cosa. nu. 18.

DAl detto nei Capitoli passati, & nelle materie, che trattano della restitutione, raccoglierà il prudente Confessore molti casi, nei quali i debitori sono liberi di restituire, ma non lascierò di mettere in questo luogo alcuni in particolare, per corrispondere in quello, che ricerca questo capitolo, per risolution delche, si

propongono le seguenti conclusioni.

1 Prima conclusione. E cosa molto certa, che se Pietro deue ad uno cẽto, & gli ha da pagar a Frãcesco, il qual Frãcesco gli ne douesse altri cento, che si leua l'obligo della restitutione, quando si contentano, che l'uno, uada per l'altro: Ma u'è gran dubbio, se questa ricompensatione si possa fare contra la volontà, ò non sapendolo alcuni d'essi, ma la uolontà, è che s'uno de i creditori senza suo danno, non potesse ricuperar il suo debito, può nel foro della conscienza hauer luogo la detta ricompensatione, ancorche i debiti fossero dissimil, in tanto, che quel, che si serue di questa ricõpensa, satisfaccia il debitore, riceuendo da questo qualche danno. Il che s'ha da intendere, essendo i debiti vguali, perche se uno d'essi fosse certo, & l'altro dubbioso, non è lecito ricompensar l'uno con l'altro. Ne è lecito ricompensar quello, che si deue di presente, con quello, che si deue di futuro. Ne è lecito al depositario a poderarsi del deposito per ragion di quel che se gli deue, come resta esplicato nella materia del deposito.

2 Seconda conclusione. I debiti, che per Giustitia si deuono, non si possono ricompensar co i beneficij gratuiti, pche quello, che dà alcuna cosa al suo creditore gratiosamente, non pare con questo uolersi liberar da quello, che gli deue per giustitia, perche se si vuol liberar da questo debito, già il detto dono, non sarebbe dono, & beneficio gratuito. E uero, che se quando gli fece quel beneficio, si scordasse del debito, resteria libero d'esso, perche si presume, che se si fosse ricordato di esso non sarebbe stato tanto liberale. Da questo s'inferisce, che quello, che douesse ad uno qualche cosa temporale, nõ resta libero di restituirla, per hauer dato al creditore alcun beneficio Ecclesiastico, come risolue [a] Nauarro, contra alcuni iuristi, perche il beneficio Ecclesiastico si da libero, & non uenduto. Ma se dopò di hauer dato al creditor il beneficio, in segno di gratitudine, rimettesse il debito, resterà libero dell'obligo di restituir il debitore. Et l'istesso s'ha da dire di tutti gli officii, & ministri, che senza peccato, & senza simonia, non si possono uendere, ma il contrario s'ha da dire de gli officij, che lecitamente si uendono, & comprano, come sono gli officij secolari. Perche il dargli, & procurargli per il creditore è un idoneo pagamento del suo debito, come si raccoglie dalla [b] legge. Ma si deue notare, che se uno conoscesse douere secretamente certa quantità ad un altro, facendo patto il creditor seco, che gli procuri certa prebenda, può ricompensar tutto quello, che spese per procurarla, col debito, che gli deue. Il che procede ancorche per intercessione de' suoi amici l'hauesse ottenuta libera, senza spesa alcuna. Perche ancorche essi volontieri habbiano pigliata questa fatica, nõ lascia questo debitor di restar obligato a pigliar simil fatica per loro, la qual è stimabile, & ual molto. Il che procede, saluo, se il creditor in altre cose simili, & in altri beneficij equiualenti, non hauesse seruito il debitor, perche in questo caso, non può già esserui ricompensa. Ma se conoscesse, che nũ deue nulla al creditore, per non l'hauer fatto simili seruigi, gli è lecito far la detta ricõpensa, quando d'altra maniera, senza romper seco l'amicitia, & senz'altre spese, non potesse ricuperar il suo debito, come dicono [c] Nauarro, Cordoua, & frat' Aluige Lopez,

a Naua. cap. 17. nu. 18.

b c. totum. 1. q. 3.

c Naua. summa Hisp. c. 17. nu. 108. cũ sequentibus. Cordu. de rest. Decis. cas. conscien. q. 99. Lupus ubi sup. c. 130.

pez, i quali allegano molt'altri.

3 Terza conclusione. Pagando un debitor, non al suo creditore, ma ad un'altro, al quale il creditor deue il medesimo debito, resta libero della restitution d'esso, nel foro della conscienza, ancorche l'hauesse pagato, non sapendolo, ò contradicendolo il suo creditore. Questa conclusione è di Medina,[d] laqual segue Aragon, & si proua, perche quello, che fece il debitore, in questo caso, era obligato a farlo il suo creditore, per salute dell'anima sua. Da questo s'inferisce, che quello, che deue à Pietro diece secretamente, perche glie l'ha tolti, ò rubato secretamente, & sapesse, che questo Pietro deue altri diece a Giouanni, il qual non può ottenere per mancamento di proue, da gli heredi di Pietro, molto bene, & con molta buona conscienza, gli può pagar al detto Giouanni, & con questo resta libero di pagargli a gli heredi di Pietro.

d Med. de rest. q.3.c.5. Arag.2. 2.q.62. art.8.

4 Quarta conclusione. Quello, c'haurà qualche cosa d'altri, ò ad alcuno debita, con l'auttorità permissiua del Giudice, non è libero in cōscienza di restituirla. Come pare chiaro in quello, che uende la sua facoltà, ingannando il compratore in più della metà del giusto prezzo, ilquale secondo la ragione, nel foro esteriore sicuramente ritiene l'eccesso di questo prezzo, ma nel foro della conscienza, nol può ritenere. Perche la legge,[e] che ordina, che questo tale si tenga il detto eccesso, è permissiua, per schiuar altri maggior mali, che ne possono seguire. Ma se l'auttorità publica, con che retiene la detta cosa, non fosse permissiua, ma concessiua, perche il legislatore gli la uolse applicare, in questo caso è sicuro in conscienza, poiche il legislatore, & Prencipe, che fece la legge, hebbe la potestà, essendoui giuste cause per applicarle, questa signoria. È vero, che se questo dominio gli fusse stato applicato con la sentenza del Giudice, data conforme alla ragione, & secondo quel che fosse allegato, & probato, non resteria libero della restitutione, ostando la sentenza in alcuna falsa proua, & presuntion, cosi tiene Aragon con la commune. Da questo s'inferisce, come deu'esser intesa una regola morale, molto practicata dal padre Vittoria, come me lo certificò il padre Alcocer. Il qual, quādo gli andauano a dimandar alcun caso, attinēte alla ragion Ciuile, ò Canonica, ò concernente alla medicina, rispondeua. Andate, & dimandate a i giuristi, & a i Medici, quello che ordina la legge Ciuile, & Canonica, sopra questo caso, & la ricetta, che dà la lor arte di medicina, perche quello, che essi diranno secondo le loro leggi, & secondo la lor arte, quello rispondo io. La qual regola serue per risoluer molti casi, ne i quali precipitosamente si mettono i Confessori, & anco huomini dotti in Theologia, & rispondono molte volte male, per la scienza della leggi, & della Medicina, nelle quali si disputano i detti casi, esser molto lontano dalla loro professione. Ma accioche questa regola sia uera, s'ha da limitare necessariamente, accioche non ui sia luogo nella legge permissiua Ciuile, la qual permette molte cose nel foro esteriore, le quali nell'interior sono illecite. Ne per questo habbiamo da dire, esser tal legge ingiusta, perche se permette queste cose, è per schiuar altre cose peggiori, come habbiamo detto. Non ha ancora luogo nella legge, che si fonda in qualche presuntione. Et cosi uediamo, che dal testamento meno solenne, nel foro este-

e l.2.C. de rescindē. uendit.

riore, non ne nasce alcun obligo, ne si deuono i legati in esso lasciati, perche si presume, che mancando la solennità della legge ui fù fraude, & inganno. Ma nel foro della conscienza, nasce l'attione, & non ui essendo realmente inganno alcuno, & secondo l'opinion d'huomini dotti, si deuono i detti legati, come è detto di sopra.

5 Quinta conclusione. Non è dubbio, se non che sono obligati i debitori, pagar quello, che deuono a i creditori generalmente scommunicati, poiche possono con loro generalmente communicare, & ancor che siano [nominatim] scommunicati, non restano liberi di pagargli. Perche ancorche quello, che promise, ò giurò, di dargli certa quantità, libera, & uolontariamente s'obligò a questo, ma doppo, che fece la detta promessa, tanto obligo ha da satisfarla, conforme alla ragion diuina, & naturale, come ha di pagare quello, che alcuno deue per uia d'imprestito, come tiene[f] Siluestro. Et la ragion sopradetta la doueua auertire il Medina, per non dire, che per la scommunica del creditore, non resta iscusato il debitore, di restituir le cose, che si deuono per ragion naturale, & diuina. Ma resta libero di pagar, quelle, che per ragion di promessa, ò giuramento sono debite.

f Sylu. uerbo. excom. 5. nu. 21. Medin. vbi sup. q. 3. cas. q.

6 Sesta conclusione. Scommunicato il debitor, non resta libero di pagar il debito, in tanto, che priuatamente, gli lo può dimandare, ben che non publicamente in giudicio per causa dello scandalo, come si dice in iure;[g] questa conclusione si proua con ragione, & l'istessa la ditta, perche concedendo il contrario, ne seguirebbe utile allo scommunicato, dalla scommunica, oltre che pratticar seco per questo effetto, priuatamente dimandandogli il debito, saria una communicatione leggera, così tiene Couaruuias dopò Medina[h] Siluestro, & altri.

g c. intelleximus de iudiciis c. si uero. de senten. excom.

h Coua. in regu. pect. 1. p. num. vlt.

7 Settima conclusione. L'ignoranza probabile del fatto, con la qual uno credesse, che quello, c'hauesse a restituire, fosse suo, iscusa dalla restitutione, & il medesmo sarebbe parlando dell'ignoranza del fatto oscuro, quando huomini di credito in scienza, & conscienza consigliassero il debitore, che non fosse obligato a restituir. Ma il contrario s'ha da dire, s'andasse a consigliarsi, con coloro, che sà, che l'hanno da rispôdere a suo gusto; & se questo non fosse così, non gli dimandarebbe il consiglio, perche questo non resta libero del peccato, ne della restitutione, conforme à quello, che tratta, Adriano,[i] & frat'Aluige Lopez, con la commune.

i Adria. de rest. col. 88. Lupus vbi sup. c. 31.

8 Ottaua conclusione. L'ignoranza probabile, mentre dura, iscusa della restitutione, del qual effetto ne è priua la crassa, & supina. Il che accade, quando unò comprasse da un sol dato un messale, & un Calice, & da un famiglio, che seruisse, un candeliero, & saliera d'argento, & da un pouero stracciesso un poco di panno molto fino, ò seta, di ualore, le qual cose, haueua da credere, ò al meno haueua da dubitare, come huomo ragioneuole, se fossero state rubate, ò nò. Et l'ignoranza ancora della ragion chiara, non iscusa dalla restitutione. Et così quello, che compra a posta la cosa rubata, non resta libero di restituirla, per pensar quando la comprò, che la legge non l'obligaua alla restitutione, così si proua per la legge,[k] & lo tiene Siluestro.

k cap. ignorãtia. de reg. iur. lib. 6. Syluest. uerb. restitu. 5. q. 7.

9 Nona conclusione. Vno herede se fosse stato certificato da un testimonio, senz'alcuna eccettione, di

molto credito, hauergli un testator lasciato un legato ad una certa persona, non è con tutto questo, obligato in conscienza a restituirlo. Questa sentenza contra Angles tiene frat'Aluige Lopez, & la proua con la seguente ragione. Perche ancor che uno posa lasciare lo scropolo della sua conscienza, col detto d'un testimonio degno di fede, principalmente quando per dargli credito glie ne uenisse notabil danno: per il qual essendo il legato grande, n ō è obligato l'herede a restituirlo in conscienza, ancorche il legatario l'allegasse, col detto testimonio.

10 Decima conclusione. Vno, che deuesse alcuna cosa in generale, cioè un cauallo, un boue, tanti stati di formento tante mesure di uino, ò d'olio, non resta libero di pagar questo debito, ancorche, periscano queste cose per fuoco, ò altro caso fortuito, il che procede, ancorche tutti beni del debitore, si perdessero, come dice la [l] legge. Da questo ne segue, che se uno hauesse vna mandria di mille pecore, & a pagar subito n'hauesse venduto cento, & tre pecore della medesima mādria, senza segnarle, lequali il compratore lasciasse nell'istessa mandria, insino a d un certo tempo, morendo ne trecento della medesima mandria, il pericolo loro, non appartiene al compratore, ma al uenditore, perche questi, che deue alcuna cosa in generale, non resta libero, perdendosi la sua specie. Et uno de i casi, ne i quali il pericolo sarà a conto del uenditore, è quando uendesse, una cosa incerta, & indeterminata. Come se si dicesse. Io ui uendo di questi negri uno, & di questi caualli vno, & in questo caso già presupponiamo, che queste pecore, ò castrati, non furono assegnati, ò determinatamente uenduti. Questa conclusione la tiene l'Hostiense nella sua summa, & la seguono Siluestro, [m] & frat'Aluige Lopez.

[l] l. incēdium c. si certū petatur

12 Duodecima conclusione. Quei che deue alcuna cosa segnalata, resta libero di restituirla, perdendosi senza colpa, fraude, & inganno suo & non hauendo tardato in restituirla. In tanto, che al meno nel foro della cōscienza, ancorche habbia tardato, non è obligato a restituirla, se certamente gli constasse, che si come perì in suo potere, sarebbe anco perita in mano del creditore, come si raccoglie dalla [n] legge. Il che procede, ò se douesse per ragion del contratto, ò per causa di qualche delitto, come tiene [o] Siluestro. Nondimeno il contrario si deue dire, se costasse, ò almeno si dubitasse, che il signor haueua da uendere la cosa, ò usarla auanti, che perisse, come vuol la legge. Perche in questo caso uendendola, perirebbe a conto del compratore, & usando di essa, sarà obligato almeno all'utile, che dall'uso haueua da cauare. Et accioche più chiaramente s'intenda il sopradito s'ha da notare, che quel, (si dice) che tarda in restituir, che non paga nel termine accordato, ò quando sapesse, che la cosa fosse d'un'altro, & non hauesse giusta causa da prolungar il pagamento, & giusta causa saria, trattenendo il debito in suo potere, accioche auanti, che si restituisca, gli siano pagate le spese, che in esso hauesse fatto con buona fede, come dice [p] Siluestro.

[m] Syl. rest. 7. q. 5. Lupus. ut sup. ca. 130.

[n] l. fi. §. fi. ff. ad l. Aedi.

[o] Sylu. rest. 7. § 5.

13 Decima terza conclusione. Il debitor, che si mette con humiltà nelle mani del suo creditore, & significandogli la sua miseria, dimandasse rimissione del debito, esso ottenuto non è obligato a restituir, ancor che dimandasse la detta rimissione con

[p] Sylu. rest. 7. d. §. 5. dist. 3.

con proposito, che ancorche non gli lo concedesse, non pagheria, per che ancorche peccasse con questo mal proposito, non ottenne la detta rimissione con fraude, & inganno, ma liberamente, & di uolontà. Et da questo s'inferisce, che se il debitore, potendo pagar, ottenesse la detta rimissione, per dire, che non potesse, non resta disobligato della restitutione, poiche in questo con fraude, & ingannu ottenne la ditta remissione. Questa conclusione è commune, laqual contra Siluestro & altri tiene [q] Couaruuias. Et nota che se la maggior parte dei creditori, rimettesse, due parti del debito ad un mercante, che hauesse fallito, accioche i suoi parenti pagassero qualche parte, & fece patto di non dimandar quel che si rimetteua, non è questo mercante obligato, ancorche venisse dopò ad esser ricco, nel foro della conscienza, a ristituire a i suoi creditori, ne anco alla parte minore, che non hauesse consentito, quel che gli fosse stato rimesso. Questa conclusione contra [r] Siluestro, tiene Nauarro. Nè contra di questo osta il primo, che la maggior parte, in quelle cose che sono communi, non possa pregiudicare alla minor parte, come dice la [s] legge. Perche qlla regola falla in molti casi. Vno de iquali è, qñ la maggior parte del debito si rimettesse ad uno, che p pouertà nō potesse pagar, come dice la [t] legge, laqual ha luogo nel foro interior, poiche non si fonda in presuntione, ma in equità, & pietà, che ditta soccorrere il pouero. E' uero, che se a questo debitor si rimettessero queste parti, non per la sua gran pouertà, ma per la sua malitia per hauer determinato di non pagar, è obligato a restituir, quel tanto, che gli fosse stato rimesso, hauendo percio capitale poiche più per timore, che per uoglia di far elimosina, gli fù rimesso, & in questo caso, io riceuerei molto uolentieri l'opinione di Siluestro, come risolue Nauarro.

q Cou. in regu. peccatū. 2. p. in princip. n. 5. Syl. vbi sup. q. 2. dist. 3.

r Sylu. verb. restit. 6. §. 3. Nau. in add. ad ll. 1. consi. de pactis consil. 6.

s l. per fundū. ff. de ser ui. rust. præd.

t l. iuris gentiū. §. si. ff. de pactis.

14 Decima quarta conclusione. E cosa certa, che per la prescrittione, resta libero il debitore di risstituir quel, che deue, come è stato esplicato nella materia della prescrittione.

Auisi a i Confessori, che toccano à questa materia della Restitutione.

15 IL primo auiso è, che occorrendo alcun caso, che portasse annessa la restitutione, guardino molto bene quel che fanno, perche se per ignoranza crassa, non uolendo a posta guardar quello, c'hanno da ordinare, non constringessero il penitente che restituisca, essendo per questo apparecchiato, commandandoglilo, ha obligo di far la ditta restitution. Il che procede, quando sapessero di certo, & credessero, che se non gli commandassero restituire, nol farebbono. Ma il contrario si deue dire, quando per una smemoragine naturale, ò perche pensano, che i penitenti, ancorche lor non lo commandassero, fariano la restitutione, lasciano di commandarlo essi. Questa dottrina è di [u] Nauarro, & così secondo il Vittoria, presupposto, che il Curato, parlando comunemente, si tenga per perito nell'arte del confessare, ancorche errasse in qualche cosa, non solamente non pecca, ma ne anco è obligato a restituir quel, che il penitente hauesse da dare, mettendo la diligenza ordinaria nel essaminar la conscienza del penitente, che

u Nau. c. 17. n. 22.

che gli altri confessori, sogliono fare. Il che si proua, perche il confessore, solamente si mette à confessare per rispetto del penitente, come dice [x] Nauarro con la commune per il che, è obligato solamente, quando dalla sua parte, non v'interuenga colpa. E uero, che se per l'utile sue ancora, si mettesse à confessare, nó lasciera d'esser obligato, essendoui solamente dalla sua parte la colpa leue, nell'errore, che commettesse.

x Nau. in Mã. c.4.nu. 10.

16 Il secondo è, come per ordinario i penitenti più facilmente dicono i loro peccati, che restituiscano, ancorche lor sia imposto da i loro confessori, debbano esser constanti, & risoluti i detti confessori, & non credano facilmente, à color, che dicessero, che subito restituiranno, hauédo promesso l'istesso in altre confessioni, & hauendo mancato della parola, & cosi dice [y] Aragon, che ancorche il precetto della restitutione sia commune con gli altri precetti affirmatiui, che obligano sempre, non obligano (pro semper) & cosi questo precetto della restitutione, ancorche obleghi sempre non obliga (pro semper) senon quando ui sia la commodità, & l'occasion di restituire. Ha nondimeno questo particolare, cioè, che quel, che non restituisce, potendo, sempre ua continuando il peccato mortale dell'ingiusta ritentione. Dalche s'inferisce, che d'un'altra maniera s'hanno da reggere i confessori in questo precetto, che negli altri affermatiui; Perche gli altri precetti, se si lasciano d'adempire, il peccato contraessi commesso, con sola la penitenza si può leuare, per esser passato già il tempo, nelqual obligaua. Et cosi quello, che lascio di dir l'hore Canoniche, un giorno, essendo à questo obligato, non è necessario che il di seguente, gli commandasse il confessore che le dica, perche già passò il suo obligo, & il medesimo è ne i precetti d'ascoltar la Messa, & del digiuno. Ma nel precetto della restitutione, il contrario s'ha da dire, perche ancorche passa il tempo, nel qual obligaua, sempre resta l'obligo, percio dice, che facciano fare i confessori la restitutione, se sia possibile, auanti, che diano l'assolutione.

y Arag. 2. 2. q. 62. ar. 2

17 Il terzo auiso è, c'hanno da guardare i confessori, la circostanza del luogo, tempo, persona, & commodità, che ui sia per restituire, conforme alla sua prudenza. Perilche ancorch'io dissi nell'auiso passato, che haueuano da negare l'assolutione a coloro, che non restituissero, hauendo ciò promesso molte uolte a i confessori, al presente, dichiarando più particolarmente questo dico, che hauendolo promesso una uolta e due, & essendo stato negligẽte in compirlo, non debbono esser trattati con questo rigore, perche per l'ordinario gli huomini, sono negligenti, una, due, & tre uolte, in altre cose molto essentiali all'obligo dello stato loro: & cosi dico che, possono assoluere colui, c'hauesse promesso due, & tre uolte di restituir, & non hauesse adempito la sua parola, hauendo fermo proposito, & promettendo farlo. Si come è lecito al confessore assoluere il penitente che due, ò tre uolte hauesse promesso leuar certa occasion di peccare, & non l'hauesse fatto, hauendo fermo proposito di emendarsi, come tiene [z] Paludano, Nauarro, & Medina. Il sopradetto s'intende, quando il penitente si confessasse, essendo sano, perche se si confessasse nell'articolo della morte, & non restituisce potendo, non deue esser assoluto, com'è stato gia detto. Da

z Palu. in 4. di. 15. q. 2. artic. 6. conc. 2. Na. ubi sup. n. 9. Med. in istruct. lib. 2. c. 11

questo ne segue, che debbono i confessori fuggire una opinione di Angles, ilqual dice tener per probabile, che debba esser assoluto quel, c'hauesse promesso molte uolte di restituire, & non l'hauesse fatto, perche dal detto, si uede manifestamente, quest'opinione esser molto larga & molto illimitata.

18 Il quarto auiso è, come s'hanno da gouernar i confessori, qñ molti hauessero rubato una cosa, accioche si faccia la restitutione. Mettiamo un caso molt'ordinario, & quotidiano. Tre persone commiser un certo furto, o fecero certo danno, & tutte hebbero uguale colpa, perche niuna di loro fù principale, che hauesse incitato l'altre, in quello, c'haueuano da fare, auanti di uenir alla confessione, era restituir ciascun la sua parte al signore, ma uiene l'uno d'essi a confessarsi, auanti di restituir. All'hora, ancora che ciascuno sia (insolidum) obligato a restituir tutto il danno, che causarono, per essere stati tutti vgualmente causa di esso, basta che il confessore l'auisi, che dia ordine, come tutti faccino la restitutione, & che se gli altri, non restituiscono le loro parti, egli è obligato a restituir tutto il danno integramente. Et s'alcuno d'essi, s'hauesse tenuta la cosa rubata perilche fosse principalmente obligato ma non può restituir per esser figliuolo di famiglia, & non ha altro, che quel, che il padre gli dà, essendo la cosa rubata del medesimo padre, con l'aiuto d'un seruitore, che la uendette, ad uno, che sapeua esser rubata, son obligati il seruitore, & il compratore, parlando secondo il rigore a restituir subito la detta cosa al padre. Ma perche il medesimo suo figliuolo se la ritenne, & che communemente i tai furti, sono di cose di casa, & di poco ualore, mi pare, che basta, che il confessore ordinasse al figliuolo, & gli desse carico, che dimandasse perdono a suo padre, di quel, che l'hauesse tolto, quando uenisse l'occasione, & auisi il seruitore, & il compratore, come piglia sopra di se la restitutione. Et se uenissero il seruitore, & il compratore, il confessore gli auisi, che trattino col figliuolo, che satisfaccia a suo padre, ò gli dimandi perdono, accioche escano dell'obligo di restituir, & di questo caricandosene essendo persona di conscienza con questo, si possono assicurare. Et il medesimo s'ha da dire, se qual si uoglia altra persona di conscienza, alla quale aiutarono a far qualche danno, gli dicesse, che si riposino, ch'egli piglia la restitution sopra di se. Questa dottrina adduce Alcocer [a] nella sua summa, laqual i confessori la deuono notar molto, per dar uscita a casi, che molto ordinariamente sogliono in questa materia accadere. Molt'altri auisi trouera il confessore in questo trattato della restitutione, & in altre materie, doue tocco inesse, della restitutione.

Circa del reo, ueggasi nel Trattato dell'ordine Giudiciale.

[a] Alcocer in sum. fo. 78.

De i Salarij debiti ad alcuni de i ministri della giustitia, & de i seruitori.
Cap. L.

SOMMARIO.

Se possano applicar à se alcuna cosa i giudici che non hauessero sufficiente salario. con cl. 1. num. 1.

Se i ministri della giustitia, che uanno a far una essecutione con un certo premio, possano pigliar salario per altre,

altre, che non facessero nel camino concl. 2. nu. 2.

Se peccano i Principi temporali, che constringono i loro uassalli, non essendo obligati a questo, ad edificar le loro case. concl. 3. nu. 3.

Se possono pigliar il salario integramente i seruirori, che non seruono i loro signori, senon per certe hore. concl. 4. num. 4.

Se son obligati i signori, c'hanno necessità de' seruitori, pagar interamente il salario debito a coloro, che li seruissero per necessità. conclu. 5. nu. 5.

Se i seruitori, che seruono i grandi, possano pigliar piu salario, dell'accordo fatto, ancorche fusse poco, & se questi grandi siano obligati a far lor delle gratie, & mercedi. concl. 6. & 7. nu. 6. & 7.

Di che età debbono esser i seruitori, acciochè lor si dia salario. concl. 8. nu. 8.

Se quel che si deue a i seruitori, s'ha da pagar auanti che finisca il seruigio, & sel padre sia obligato a pagar salario al figliuolo del seruigio, che gli facesse. concl. 9. nu. 9.

Se satisfanno i signori pagando i salarij a i loro seruidori, con panni comprati a credenza, di casa di Mercanti. concl. 10. nu. 10.

Se peccano gli officiali mecanici, pigliando famegli, per insegnarl or officio, non insegnandoglilo a essi, & se siano obligati a pagar lor il salario debito alla sua fatica. conclu. 11. nu. 11.

Se possano i seruitori ricompensare secretamente il salario, che à lor si deue, pigliando alcuna cosa di i loro signori. conclu. 12. nu. 12.

Se i maggiordomi siano obligati a restituire a i loro signori quel, che risparmiano, con quel che lor danno concl. 13. nu. 13.

1 PRima conclusione. I giudici gouernatori, che non hauessero sufficiente salario, per ricompensa della loro fatica, posson applicar per loro, cinque marauedis per ciascun foglio del processo criminale, & tre, per ogni foglio del processo ciuile, come tiene [a] Cordona, il qual segue frat'Aluige Lopez. Perche la ragion natural ditta, che la Republica dia sufficiente salario a i loro ministri, & non dandoli essendoui la consuetudine di pigliar, oltre del salario, la quantità sopraditta per gli loro alimenti, non si deue condannare. Da questo ne segue, che in quei luoghi, ne i quali si piglia, non s'ha da mettere scrupulo a i Giudici, se la consuetudine l'hauesse introdotto, perche pare, che i populi habbiano consentito in essa, per esser rileuati da i loro signori in altre cose. E'uero, che se i signori della Republica lor dessero sufficiente salario, non possono pigliar questa quantità, che volgarmente chiamano accessoria. Et conforme a questo, s'ha da intendere una legge [b] dell'Ordinamento, che prohibisce a i Giudici, pigliarle.

a Cord. dec. cas. cõs. q. 9. Lupus in instr. negotia. li. 1. c. 21.

b l. 3. ti. 16. li. 2. Ordinamenti.

2 Seconda conclusione. I ministri della Giustitia, che uanno da Vagliadolid, à Toro, à richiesta d'una persona per far una essecution, per laquale hanno già tansato il salario ogni dì conforme alle leggi de i Regni, se per strada, facessero altre essecutioni, che s'hanno da fare nella medesima città, ò uicino di essa, pigliando i salarij di

esse integramente, peccano grauissimamente, & sono obligati alla restitutione. Perche benche appaia, che non facciano danno a coloro, che dimandano l'essecutioni, & pagano qsti salarij, poiche haueuano da mãdar altri ai quali gli haueuano da dare, nondimeno commettono peccato d'ingiustitia, poiche pigliano molto più di quello, ch'essi meritano, percioche quelli, che lor danno il salario, con ragione lo pagariano mal uolentieri, & non lo pagarebbono, se sapessero la lor tristitia. Et non è molto, che obli ghiamo costoro alla restitutione, perche oblighiamo ancora a essa, coloro, che si fanno ricchi, rubando a ciascuno della Città un poco, attento che tutti essi sopportano malamente, che questi si facciano ricchi con la loro faculta, ancorche nessuno in particolare, sia stato dannificato. Questo si raccoglie, da quello, che in simil caso, dice [c] Aragon, coi Dottori communemente. Ma s'ha d'auuertire, che non sono questi ministri obligati à restituir tutti i salarij intieramente, che pigliarono fuori del principal, che imposero, ma solamente quello, che pigliarono di più, oltre di quel, che si deue alla sua fatica. Per che se per hauer vsato diligenza in far l'essecutioni, hauessero messo più fatica di quella, c'haueuano da mettere, se solamente se ne fosse fatta una, non si può negare, senon che per questo pensiero, & diligenza, si deue alcun salario, & giudicar, quanto si deue, si lascia al giudicio d'un'huomo prudente. Et s'ha da notar, che se per metter la detta diligenza, & pensiero, ui hauessero messo piu giorni nell'essecutione, di quei, che ui fossero andati, se una sola ne fosse stata fatta, & i salarij d'essa, si pagarono integramente, sono obligati restituir a questi che gli pagò il salario, che gli tolsero per la detta diligenza, poi-ch'ella fù causa del suo danno. il sopradito s'intende, saluo senon hauessero l'auttorità, che per strada, potessero fare quest'essecutioni, laqual auttorità, alcune uolte si concede.

c Arag. 2. 2. q. 85. ar. 3

3 Terza conclusione. Peccano i Re, & Principi temporali, che astringono i loro uassalli non essendo a questo obligati, ad edificar le loro case, arar le loro possessioni, & far altre opere simili, non pagando lor il salario debito alla loro fatica, come dice [d] Nauarro, citando in suo fauor Sant'Antonino, che dice, che tanto due uolte peccano, cõ mãdãdo far qsto, in giorni festiui sẽza special licenza dell'ordinario, & la medesima sentenza tiene, frat'Aluige [e] Lopez.

d Nau. in Mã. cẽp. 25. nu. 7.

e Lupus in inst. neg. li. 2. c. 25.

4 Quarta conclusione. I seruitori che seruono i loro signori a certi tempi, & hore del giorno, accompagnando essi, ò le loro mogliere non possono pigliar il salario, che lor se li deue, senon conforme all'occupatione, & la qualità del seruigio, in che s'impiegano, ilche si deue lasciar all'arbitrio dell'huomo prudente.

5 Quinta conclusione. Sono obligati i signori c'hanno necessità dei seruitori, pagar intieramente il salario debito, à coloro, che essi seruono, ancorche seruissero per necessità, & ancorche quando s'accordarono con essi, non l'hauessero promesso tanto salario. Ma il contrario si direbbe, se i signori non hauessero hauuto tanta necessità, del loro seruigio, perche haueuano molti seruitori, in questo caso, non sono obligati a pagar lor salario intieramente, ma solamente l'accordato, come risolue [f] Nauarro, So-

f Na. in sum. c. 17. nu. 109. Soto li. 9. de iu sti. cõs. q. 3. & li. 1. qq. q. 34. Lupus in instruct. neg. li. 2. c. 25.

ro, Soto, Cordoua, & frat'Aluige Lopez. Da questo s'inferisce, che i seruitori, che pigliano i Grandi, pregati da i medesimi seruitori per il loro seruigio, se lor insegnano buone creanze, & costumi, & danno da mangiare, & da uestire simile a quei, ch'essi menano, trattandogli bene, & lor mandano uia ben trattati, dopò qualche tempo, non son'obligati ad altro, poiche non v'è accordo tacito, ò espresso, che obblighi a dar altro à questi paggi, perche pregano col lor seruigio, il qual non merita altro salario, che questo.

6 Sesta conclusione. Parlando de i seruitori, i quali s'accordano coi loro signori per seruir lor per manco prezzo, di quel, che merita il suo seruigio, il che fanno uolentieri, perche hanno per un grand'acquisto seruire a signori simili, per l'honor, & fauore, che seruendo acquistano a essi con tutti, non possono pigliar altro dell'accordo fatto, poi che il ditto accordo, non fù puro contratto graue, ma un'accordo misciato con una liberalità, & donation per le cause sopradette.

7 Settima conclusione. Parlando de i seruitori, i quali, ancorche accettino il salario minore di quello, che si deue a i loro seruigi, è nondimeno per confidarsi, che i loro signori ricompenseranno a essi questo salario, con alcuni donatiui equiualenti, a i quali non seruirebbono, senon haueffero questa intentione, son obligati i signori a pagarli il salario interamẽte douuto per gli loro seruigi, non corrispondendo lor con li detti donatiui, i quali tacitamente furono promessi, & se d'essi non si fece espresso patto, fù perche si uergognano, & affrontano i detti signori che ciò si faccia in questo caso. Et però siano auuertiti i Grandi, che si seruono di gente nobile, con molto poco salario, confidando, a che corrisponderanno con quello, che essi sono, facendo lor le mercedi, che simili signori sogliono fare, perche per Giustitia, a ciò sono obligati.

8 Ottaua conclusione. Possono i seruitori dimandar il salario, che lor si deue, hauendo diece otto anni, & mezo, ancorche non sapessero alcun'arte, ò officio, perche quei di simil età, possono seruir in qualche cosa, & il loro seruigio merita almeno il uitto, & il uestito, come doppo una [g] Glosa risolue Diego Perez inferendo contra i Tutori, & Curatori, che tengono nelle loro case i pupilli, c'hanno quest' età, & dopò quando danno i conti, mettono a i loro conti il mangiare, & il uestire, che lor dettero, & senza timor di Dio, pigliano gran parte della loro facultà, non auuertendo, che il loro seruigio meritaua il ditto uitto, & uestito.

9 Nona conclusione. Finito il tempo, u'è obligo di pagar a i seruitori il loro salario, & non prima, perche potrebbe accadere, che pagando lor auanti tratto, se ne fuggano di casa, o non seruiranno con la debita uolontà. Ma s'haueffero necessità, possono dimandare il salario ogni mese. Perche in questo caso, hauendo seruito il mese precedente, non possono i loro signori negar a essi il salario debito; Saluo se non ui fosse patto, consuetudine, & statuto, che commandasse che non si paghi, senon finito l'anno, come tiene Rebuffo, [h] il qual segue Diego Perez. Deue il padre pagar al figliuolo emancipato il salario debito a suoi seruigi, poiche non è obligato ad esso più che ad altro qualsiuoglia seruitor forastiero, & per esser figliuolo, non deu'esser di peggior

g Gl. in l. fi. §. fi. minus. ff. de operibus seruorũ Perez ĩ l. 1. ti. 2. li. 1. ordina.

h Rebu. de symonia pensionali b. ar. 3. gl. 3. n. 5. 1. to. consti. reg. p. 290. Perez vbi sup.

peggior conditione. Ma non facendogli il padre alcuna rimuneration per gli detti seruigi, nè hauẽdo egli protestato in uita del padre, che per quelli haueua da dimandare alcun salario. V'è dubbio se dopò, della sua morte possa dimandar alcuna cosa a gli heredi di suo padre. Alche risponde [i] Nauarro dicendo, il primo che se il figliuolo hauesse seruito il padre per sustentarlo, uisto, & considerato, che non ui era cõ che sustentarlo, non puo dimandar alcun salario, ancorche l'hauesse protestato. Ma seruendolo, non per sustentarlo, protestando, che l'hà da pagar il salario debito a suoi seruigi, cosi come l'haueua da pagar ad vno strano, se l'hauesse seruito, molto ben può in questo caso dimandarlo. Et da questo segue che ancor che pecchi il figliuolo, che nõ vuol diuidere, morto il padre, la facoltà, c'hauesse guadagnato co'danari del detto padre, è obligato a restituirla, ma una parte di questo guadagno, che si deue alla sua fatica, & industria, non è obligato a restituir, hauendo fatta la ditta protestatione, tacita, ò espressamente, laqual parte parlando regolarmente, è la mità del guadagno, come dice frat' Aluige [k] Lopez, seguendo il Nauarro, & nota che io parlo del figliuolo emancipato, perche quel che guadagna il figliuolo essendo con suo padre, con la sua industria, & fatica, ha obligo di metterla à diuisione, attento che per essa, non gli deue il padre alcun salario, come dicono, & dichiarano i Dottori allegati.

i Na. c. 27. nu. 144.

k Lup' vbi sup. li. 2. ca. 41. iuxta fin. Nauar. vbi sup. n. 161.

10 Decima conclusione. I nobili, che pagano i salarij, ò altri debiti a i loro seruitori con panni fini, pigliati dalla bottega de' mercãti, per più di quello, ch'essi uagliono, perche gli comprano in credenza, son obligati a restituir lor tutto quello, che costarono di più i panni di quel che ualeuano, & il medesimo obligo hanno i detti mercanti, se concorreuano a posta nel peccato dell'inganno commesso da i signori in questo caso, ilche si noti bene, per esser molto cotidiano, così tiene [l] Angles.

l Angl. in floribus. 4. q. de vsur. a ratione, empti. a. 1. def. 1. in fin.

11 Vndecima conclusione. La magior parte di Maestri dell'arti mecaniche, come sono Calzolari, Sartori, & altri simili officiali, peccano mortalmente, pigliando nelle loro botteghe famigli per insegnar a essi i loro officij, & però lor non danno cosa alcuna per il loro seruire, & se danno alcuna cosa, è molto poco, & anco alcune uolte per il mangiare, & uestire, che lor danno, si fanno pagare, & dopò l'occupano in altre cose contra la loro uolontà, talmente, che non possono imparare i loro officij. Et non solamente peccano mortalmente, ma sono anco obligati a restituir il danno, che riceuono, leuando lor il tempo nel qual hanno da imparare. Et se gli occupassero uolendo così essi, sono obligati a dar lor quel, che darebbono ad altri, per questo seruigio. Et il medesimo s'ha da dire, degli studianti di Salamanca, & d'altre Vniuersità, i quali per pochissimo salario, sono seruiti d'alcuni giouani, accioche lor diano tempo per studiare, & non danno occupandogli in altre cose, percioche se questi l'occupano contra la loro uolontà, peccano, & sono obligati a restituir tutto il danno, che uiene, per il tempo, che lor leuano. Et se l'occupassero, non contra la loro uolontà, sono obligati a pagar a essi il salario, che dariano ad altri, riceuendogli senza conditione, che lor dariano tempo per studiare. Come dice [m] Nauarro.

m Nau. c. 17. n. 109.

Duodeci-

12 Duodecima conclusione. Possono i seruitori, ricompensare secretamente il salario, che lor si doue, se pigliano alcuna cosa a i loro signori che a essi danno poco salario & molto meno del debito, come tiene il [n] Gaetano, Siluestro, Medina, Soto, & Nauarro. Ma accioche questo si faccia con buona conscienza, se deuono guardare le seguenti conditioni. La prima è, che questo salario lor sia debito, per giustitia, & non per legge de charità solamente, ò di gratitudine. La seconda che non riceuano piu di quel, di che deueno hauer per Giustitia. La terza che questo debito, sia liquido, & certo. La quarta è quando non si potesse ricuperare per uia di Giustitia, senza scandalo, & senza qualche danno del terzo. Et siano auuertiti quelli, che fanno simili compensationi, che auisino da loro, ò per altri i creditori, che non siano obligati a dar lor cosa alcuna, accioche non l'obligassero dopò, a restituir quel che non deuono. Et facendosi la recompensa osseruate queste conditioni, ancorche si publicassero scommuniche contra quei, c'hauessero tolto alcuna cosa de i beni de i creditori, non hanno obligo di rispon der ad esse, poiche la ricompensa, che fecero era tanto giustificata, come dicono i Dottori allegati.

n Caie. 2. 2. q. 66. ar. 3. & 5. Syluest. verbo furtum q. 12. & 13 Medin. de rest. q. 3. Soto ubi sup. Na. vbi sup. n. 112. cum sequentibus.

13 Decima terza conclusione. I maggiordomi, ò Dispensieri, d'alcuni Grandi, che riceuessero mille ducati da loro signori per comprar il necessario per le loro famiglie, non sono obligati a restituir a ditti signori, quel che lor dessero i mercanti, a quali ricercano che guardino i detti danari, & per ordinario sogliono dar alcuna cosa, e utile, che c nsegue d'hauer in potestà sua il danaro. Et la ragion è, perche nissuno è obligato nel foro della conscienza a dar più di quel, che nel foro esteriore, gli può dimandare, con la uerità chiara, & prouata, & è certo, che questi signori, non possono dimandare a i loro maggiordomi, più di quel, che consignarono, ò il suo ualore, così risolue [o] Nauarro in un consiglio.

o Naua. in addi. ad li. 3. cons. ti. de solu. cons. 3.

Dello Stupro, è stato detto nella matteria della Lussuria.

Dello Scandalo. Cap. LI.

SOMMARIO.

Che cosa sia scandalo, & ue n'è di due maniere, & come l'uno è attiuo, & l'altro passiuo, & l'uno mortale, & l'altro ueniale. nu. 1. concl. 1. nu. 2. & concl. 2. nu. 3.

Come quel, che dà ad un'altro occasion di peccare mortalmente, è obligato a confessarlo. concl. 3. nu. 4.

Se i Prelati della Chiesa possano ripetere i beni d'essa, senza fuggir lo scandalo, che alcuni possono riceuere. concl. 4. nu. 5.

1
Er esplication di questa materia s'ha da considerare, che lo scandalo, è un detto, ò fatto, secōdo la sua natura mala, ò c'habbia specie di male, ilqual dà occasione ad un'altro di cadere spiritualmente, si come la dà una inciampatura, che si troua in una strada, per la cascata corporale. Questa diffinitione si raccoglie dalla [a] Glosa sopra S. Matteo, laqual nota il Cardinale.

a Glos. super Mat. 18.

Secondo s'ha da notar, che sono due maniere di scandalo, come nota San

ta San [b] Thomaso, l'uno si chiama attiuo, & l'altro passiuo, l'attiuo, è quando il detto, ò il fatto d'alcuno fosse causa per se, di peccare ad un altro, cioè per pretendere, & indurlo a peccare, & ancorche nol pretendesse, basta, che il fatto per natura, l'induca, a peccare. Il che accade, quando uno facesse publicamente un peccato, ò cosa, c'ha similitudine di peccato. Il passiuo, è quando il detto, ò il fatto di uno, causasse accidentalmente il peccato d'un'altro; cioè, quando uno, nõ pretendendo lo, facesse una operatione, che da se, non è peccato, nè ha similitudine di peccato, & uno per esse mal disposto piglia l'occasione da questa opera, per peccare. Questo presupposto diciacamo.

b D.Th. 2. 2. qu. 43. ar. 1. ad 4.

1 La prima conclusione. Lo scandalo attiuo, che dà ad un'altro ocsion di peccare mortalmente, è peccato mortale. Ma può esser peccato veniale, dando occasione di peccato veniale. Quest'è commune opinione di tutti i Theologi, il che s'intende, non pretendendo, quello, che dà tale scandalo, che sia occasione di peccato mortale, ne essendo operatione da se induttiua di peccato mortale, come esplica [c] Nauarro. Da questo s'inferisce, che quello, che pecca mortalmente, auanti un' altro, non deue esser assoluto, che prima proponga di non dar tal occasione. Ne segue di più, che non deu'esser assoluto, quello, che uisitasse, parlasse, ò insegnasse, ò desse elimosina con intention di prouocare a peccato mortale, ancorche le dette operationi, in se fossero buone. Ne segue anco, che non deu'esser assoluto colui, che passasse auanti la porta d'un'altro, che credesse, che per questo peccheria mortalmente per ira, ò amore malo mortale.

c Naua. in c. 14. nu. 30. in Man.

2 Seconda conclusione. Lo scandalo passiuo, sempre è peccato, in quello, che si scandalezza, & sarà veniale, quãdo per ragione sua, peccasse venialmente, & sarà mortale, quando da esso, pigliasse occasione per cadere mortalmente. Le quali cadute ueniali, ò mortali, non sono speciali, & distinti peccati del detto scandalo passiuo, come nota Siluestro. [d] Ma accioche il sopradetto s'intenda meglio in particolare, metterò quest'altre conclusioni.

d Syluer. scá dalum nu. 2.

3 Terza conclusione. Tutto quello, che dà occasione ad un'altro di peccar mortalmente, è certo, che pecca mortalmente. Et perciò è obligato a confessar quest'occasione, che diede, & leuarla, & così quei che desse elimosina ad una donna, ò la uisitasse, ò le insegnasse, acciochecon questi atti l'induca a peccare, è obligato a confessar quest'intentione, & leuar quest'occasione, come resta largamẽte esplicato nella materia della Confessione. Per il che quel padre di famiglia, che commettesse qualche peccato mortale auãti de' loro figliuoli, del qual peccato pigliano essi, ò possono pigliar occasion per peccar mortalmente, non solamente deue confessar il detto peccato, ma l'occasione ancora, che con essa diede di peccare. Et quando l'opera da se era indifferente hauẽdo nondimeno specie di male, basta, che confessi la detta circostanza, ch'è l'occasione, che ella, con la sua apparenza dette di peccare. Et ancorche l'opera sia indifferente, & non hauesse in se specie di male basterà, acciò obligh i a confessar la persona, che la fà, che le persone auanti di chi, la fà, son di tal condition, che uerisimilmente, si creda di esse, che piglieranno occasione di peccare, si perche sono

con

con l'animo guasto, come per la mani la opione, c'hanno di qllo, che fece la detta opera. Et cosi s'ha da intẽdere quello, che dice S. [e] Thomaso, & Nauarro, sopra questo caso.

e D.Th. 2.2. qu. 43. ar. 3. Nauar. c.6. nu. 19.

4 Quarta cõclusione. Nõ possono i Prelati ripetere i beni della Chiesa, che prima nõ procurino di schiuar lo scandalo, che per ignoranza, ò debolezza nasce in alcuni, per ueder fare con rigore la detta ripetitione, ilqual scandalo s'ha da schiuar, & fuggire, amonendogli al suo tempo, & luogo, auanti la ripetitione, ma se lo scandalo', nascesse per malitia, deue far la detta ripetitione, non ostante il detto scandalo, poiche è acettato, & non dato, come nota San [f] Thomaso. E uero, che deue differire la detta repetition, se per essa, intendesse, che potrebbe succedere qualche gran male spirituale, ò temporale, cioè lasciar la fede, & solleuar qualche gran discordia, nella sua Republica, come esplica [g] Couaruuias.

f D.Th. 2.2. qu. 41. art. vlt.

g Cou. in reg. peccat. initio. 1. p. nu. 6.

Se il danno, che segue dallo scandalo, s'ha da restituire. Cap. LII.

SOMMARIO.

Se uno, che fa danno ad un'altro ne i beni spirituali, sia obligato ad alcuna restitutione, ancorche faccia penitenza lo scandalizato. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se quello, che insegnasse falsa dotrina, sia obligato a leuar il prossimo da questo errore. concl. 3. nu. 3.

A che cosa sia obligato quello, che caua uno dalla religione, ò impedisce, che non entri in essa. concl. 4. 5. 6. & 7. nu. 4. 5. 6. & 7.

1 PRima conclusione. E cosa certa, che quello, che fece danno ad un'altro ne i beni spirituali, non è obligato alla restitutione, per causa della cosa riceuuta, poiche non riceue la gratia, nè le uirtù, nelle quali fece danno al suo fratello. Et ancorche il peccato, che cõ graue suo scandalo fece commettere, sia grauissimo, & sia stato causa di grauissimo danno, & l'habbia pretenduto, non è obligato ad alcuna restitutione. Saluo, che se questo peccato, & danno non portasse seco annessa qualche ingiuria. Come accade nella donzella nobile, laqual senza inganno, & forza fù indotta a perdere la sua virginità, perche quello, che l'indusse a peccare', ancorche non sia obligato a restituirle cosa alcuna, per ragion del peccato, che commisse, & della gratia, che perdette. Nondimeno sarà obligato a restituirle alcuna cosa, secondo l'opinione d'huomini dottissimi per l'ingiuria, che fece a coloro, che l'haueuano in loro potestà, per maritarla, com'è già stato detto nella materia dello stupro, & è obligato ancora a maritarsi con lei, ò a dotarla sufficientemente, hauendola ottenuta per inganno, ò per forza, per l'ingiuria, che le fece.

2 Seconda conclusione. Ancorche per causa della gratia, che perdette quello, che peccò, nõ sia obligato colui, che l'indusse à peccare, restituirle alcuna cosa, è obligato nondimeno ad ammonirla, & essortarla, che faccia penitenza del suo peccato, usando per far questo, de i miglior mezi, che sian possibili. Il che è in tanto uero, che con pericolo della uita 'è obligato a cercar questi mezi, intendendo, che con essi la cauerà dal peccato. Perche se solo la charità obliga in estrema necessità,

cessità a metter un'huomo la sua ui ta, per la salute spirituale de i loro prossimi, con molta più forte ragio ne obligherà, quando non solamen te u'è l'obligo della charità, ma del la Giustitia ancora, come ui è in questo caso. Cosi dice, & risolue Aragon, [a] & conforme questo s'ha da limitare, & intendere, quello, che adduce Ledesma, Pedraca, Soto, & Mercado.

a Arag. 2.2. qu. 62.ar.2. Ledes. 2.4. qu. 18.ar. 2. §. sed quis di cendo. Pedraca præcep. 5.s §.7. Soto li. 4.de iustit.q.6. artic.3. conl.3. Merca do trac. ult. de rest.c.2

3 Terza conclusione. Quei, che in segna falsa dottrina, per legge di Giustitia è obligato à leuar il prossi mo da questo errore, & il medesmo obligo ha il maestro di qual si uoglia scienza, & arte, cauando per la sua negligenza alcun discepolo ignorante. Nè basta, che restituisca i danni, che da questo ne seguissero, perche ha obligo d'insegnar una dottrina utile, & uera, con diligenza, & pensiero, & diradicare la mala semenza dell'errore, c'ha seminato ne gli intelletti de i discepoli, c'haueua a suo carico. Ma quello, che lasciasse d'insegnar a i loro fratelli, le cose, che le fossero necessarie per la loro saluatione, non essendo, per ragion del loro officio, obligato di Giustitia a questo, solo pecca contra la charità, & contra il precetto della correttion fraterna, come risolue [b] Nauarro. Et nissun peccato commette quello, che lascia di insegnar l'arte naturale, & scienza, che possede, già a questo, non è obligato, per ragion del suo officio, nè per legge di Giustitia, nè charità, anzi prudentemente la può tener secreta manifestandola a i loro figliuoli, & heredi, accioche con essa, seruano alla Republica saluo se l'arte non fosse tale, che attento la necessità della Republica fosse semplicemente necessaria presupposto, che la detta necessità, non si possa soccorrere per altra uia che co i rimedij communi. Et conforme questa dottrina s'ha da intendere, quello, che adduce il Medina [c] in questo caso.

b Naua. li. 2. de rest.c.2. nu.4.

c Med. de rest. q.30.

4 Quarta conclusione. Quei, che per forza, ò per inganno hauesse cauato uno dalla Religione, alla quale causaua con la sua presenza gran d'utile temporale per esser un Religioso industrioso, ò perche la heredità di suo padre haueua da esser, della Religione, è obligato a restitutione di tutto questo danno, ilche si proua, perche si fece questo danno a la Religione. Ma s'ha d'auuertire che non sempre in questo caso, s'ha da fare ugual satisfattione, anzi quanto maggior ragion hauesse acquistato la Religione, tanto maggior ha da esser la restitution, che se ha da fare, pche s'era professo, & per essersene uscito, non potesse ottenere la Religion l'heredità, ha obligo di restituirla tutta, quel che lo cauò, ma s'era nouizo, non è obligato a restituirla, poiche la Religione, non haueua ragione in essa, di presente.

5 Quinta conclusione. Quei, che per forza, ò inganno hauesse impedito uno, che non intrasse in Religione, ha obligo di restituir questo danno nelle cose spirituali, quanto humanamente potesse. Talche nõ solamente è obligato a persuaderlo, & consigliarlo, ch'entri nella Religione, & leuargli gli impedimenti, che lo potessero impedire. Ma è obligato ancora a far oratione, & dimandar a Dio, che torni a piantar nel suo cuore quell'antico proposito.

6 Sesta cõclusione. Quei, che con inganno, & fraude, & per forza impedisse ad uno, che non entri nella Religione, non è mai obligato ad intrar in essa, ò far intrar altri in essa, in luogo di quei, la cui intrata

impe-

impedì, perche l'intrar nella Religione è negotio difficile, perilche non può uno esser sforzato in questo, per nessun timore. E uero, che se per l'impedire, quest'intrata, fosse successo alla Religione alcun gran danno temporale, ha obligo, quel, che fu causa di questo danno, di far qualche satisfatione, laqual si lascia al parer, & arbitrio d'un'huomo da bene, ma non sarà obligato, cõsignarsi al Monasterio per schiauo, poiche il ualor della libertà eccede in molti caratti, il ualor di qual si uoglia cosa temporale.

7 Settima conclusione. Quello, che senza fraude, & senza inganno impedisse un'altro che non entri in Religione, con un mal'animo, & cõ l'odio, c'ha a quella Religione in particolare, non è obligato ad alcuna restitutione, poiche in questo caso solamente pecca contra la charità, & non contra Giustitia. Et cosi i padri, & le madri, & fratelli carnali, che impediscono a suoi figliuoli, & fratelli, che non entrino nella Religione, & persuadendogli con preghi importuni, & molte lagrime, peccano grauemente. Percioche se guardino questi tali, che non solamente impediscono l'intrata ma dopò anco, che sono intrati, & sono nouizzi, ottengono con false informationi lettere del consiglio Regio, accioche siano cauati dal Monasterio, & siano messi in loro libertà in casa d'alcun secolare, doue possano vscir con l'intento loro. I quali, come dissi, peccano mortalmente; saluò se nol facessero cõ tanto christian, & sincier animo acciò chenõ pretendano cauargli dal loro buon proposito, ma solamente conoscere, che intrarono liberamente nella Religione, ò se lo facessero, uedendo, che restano poueri, & bisognosi, per persuadergli, che liberamente facciano una renuntia libera dalla sua heredità, prima, che entrino, accioche cosi sia soccorsa la gran necessità, c'hanno, & non pigli il Monasterio, quest'heredità, tanto debita a quest'opera di charità, & amore, che i figliuoli hanno da portare a i loro padri, come dice Nauarra.[d] Et le sopradette conclusioni, che trattano questo punto, tengono Soto,[e] & Aragon, dopò Scoto, che tratta ancora di esso.

d Nauar. lib. 2. de rest. c. 2. nu. 16.

e Sot. li. 4. de iustit. qu. 9. art. 3. p quinque cõclusiones. & in solutio. ad 2 Arag. 2. 2. q. 62. art. 2. Scot. in 4. dist. 15. q. 3. art. 2.

Dello Scropolo. Cap. LIII.

SOMMARIO.

Che cosa sia scropolo, & che differenza sia trà esso, & il dubbio. num. 1. & 2.

Se uno possa far contra lo scropolo, ò dubitando se pecca. conc. 1. num. 3. & conc. 2. nu. 4. et conc. 3. nu. 5. & concl. 4. nu. 6.

1 Per esplication di quello, che in questo capitolo s'ha da dire, s'ha da notar, che lo scropolo, altra cosa non è, se non un timore, & sospitione, che trauaglia l'anima, se certa cosa sia lecita, ò illecita, come accade in questo caso. Vno crede, che sia lecito magiare carne di Quaresima, perche gli lo dice il Medico, ma per la sua necessità non esser euidente, ha un timore, che lo tormenta, se pecca, ò non pecca, ilqual timor si chiama scropolo, non secondo la proprietà, ma metaforicamente. Et questo scropolo nasce da tre cause. La prima è giusta, & vrgente, tanto che fa opinione, come quando uno ha scropoli d'hauer molti beneficij. Il secondo nasce da cause leggierissime, & molte

volte dalla conditione, & humore naturale dello scropoloso, ilquale scropolo più presto si dirà, pusillanimità di conscienza. Il terzo suol nascer da cause giuste, ma non molto urgenti, di tal maniera, che faccia l'opinion contraria improbabile, & questo propriamente è chiamato scropolo, come dice [a] Medina.

a Med. 1.2. qu. 19. ar. 6. circa fi.

2 Secondo s'ha da notar, che u'è gran differenza dallo scropolo, al dubbio. Perche il dubbio è non consentir, nè dissentire, ma un movimento indeterminato della ragione, il qual non sà, a che parte appoggiarsi, per le ragioni, che da tutte le parti troua, & si troua un dubbio maggior d'un'altro, conforme alle ragioni, che ciascuno ha maggiori, ò minori. Questo presupposto, risoluiamo la materia dello scropolo, & del dubbio, con le loro conclusioni.

3 Prima conclusione. Non s'da far cosa contra lo scropolo, che nascesse da cause giuste, & molto vrgenti, perche già si uede, ch'è peccato. Ma è lecito far contra lo scropolo, che nasce da cause leggiere, & da cause giuste, ma non molto vrgenti, talmente che facciano improbabile la sentenza cõtraria, come risolue Medina, [b] ilche s'intende lasciando lo scropoloso, il suo scropolo, come si dice nel capitolo seguente.

b Med. vbi sup.

4 Seconda conclusione. Vno, che facesse alcuna cosa dubitando grandemente, se sia lecito farsi, pecca, sapendo di certo, che facendo il contrario, non peccherà, & così pecca mortalmente colui, che dubitasse grandemente, se sia obligato a compire il uoto del digiuno, in certo tempo lasciando di digiunar sapendo di certo, che digiunando non peccherà. Questa conclusione tiene San [c] Thomaso, laqual s'intende, quando dubitasse per cause ragioneuoli, & giuste, perche quei, che lascia digiunare, si mette a pericolo di peccare, ma non quando dubitasse per cause leuissime, come seguendo il medesmo S. Thomaso tiene il [d] Corduba.

c D. Th. quolib. 3. ar. 13.

d Cord. li. 3. qq. q. 5.

5 Terza conclusione. Vno, che speculatiuamente dubitasse, s'un contratto fosse lecito, è obligato a dubitar, se lo può fare senza peccato, saluo s'alcuna giusta causa nõ lo scusasse. Et così uediamo, che la donna, che dubitasse, se il marito, c'ha, sia uero suo marito, gli può pagar lecitamente il debito, ancorche non glie lo possa ella dimandare: perche ancorche dubita speculatiuamẽte, se sia maritata seco, u'è causa bastante per pagar detto debito, dimandandoglilo il suo marito, senza che uerifichi, se sia uero ò nò. Ma non u'è causa, ch'ella lo possa dimãdare, che prima non faccia la detta uerificatione, come vuol la ragion, [e] & di sopra habbiamo detto.

e ca. inquisit. de sent. excom.

6 Quarta conclusione. Quando vno dubitasse vgualmente, che parte sarà lecita, ò illecita, deue appoggiarsi alla parte più sicura. Per isplication delche, si deuono notare le regole seguenti. La prima, è quando uno facendo, ò lasciando di far una cosa, sia in dubbio se pecca, nõ pecca facendola, ne lasciandola di fare, perche Dio non vuol, che nella sua legge, ui sia dubbio, ma guardi, & consideri alla parte, che è più affittionato, perche potrebbe esser, che l'affettione l'ingannasse, fingendo dubbio, doue non è. La seconda è quando probabilmente pare, che facendosi, ò lasciandosi di fare una cosa, ui sarà pericolo con uguale certezza, all'hora il più certo pericolo, s'ha da fuggire, & il contrario, s'ha da tenere. Et così un medico, che fosse certo, che un'infermo morrà,

se non

se non piglia una medicina, & haueſſe dall'altra parte probabilità, non cosi certa, che se la riceue, potrebbe accadere, che moriſſe con eſſa, deue in queſto caſo, dar la medicina. La terza, è quando facendoſi un'opera ſteſſe minacciando ugual male, & vgual bene, il maggior male, ſi deue fuggire, come dice la [f] legge. La quarta, è quãdo d'ambe due le parti minacciaſſero alcun male diſugual, con ugual certeza del ſuo ſucceſſo, all'hora, quello, che eccedeſſe molto notabilmente, s'ha da ſchiuare, ancorche del ſuo ſucceſſo, non ui foſſe tanta certezza, come u'è del minor male. Et coſi quãdo uno haueſſe a dire una bugia ueniale, ò neceſſariamente, ha d'ammazzare un'huomo, ancorche il pericolo d'ammazzar l'huomo probabilmente, non ſia tanto certo, come quello di dire la bugia, più preſto, deue peccare uenialmente, che ammazzar l'huomo. Da queſto ne ſegue, che ſe Pietro inuincibilmente dubitaſſe, ſe ſia obligato di dire una bugia leggiera, per defender uno dalla morte, è obligato, laſciando il dubio, prima mentire. Et per contrario, ſe il male, che ſteſſe minacciando foſſe poco più graue, che l'altro, & molto men certo, all'hora il più certo, ſi deue fuggire, & il contrario, ancorche un poco più graue, ſi deue abbracciare, perche l'eceſſo della certezza del ſucceſſo, che porta anneſſo il meno graue, ſupliſce l'ecceſſo del più graue. Et coſi la donna, che dubitaſſe, ſe il marito c'ha, foſſe ſuo, è obligata a pagar il debito, perche nel tal dubbio, ui è più certo pericolo del peccato, dell'ingiuſtitia, che commetteria, non pagando il debito, che del peccato della fornicatione, che ſi commette, accoſtandoſi all'huomo, che non ſia ſuo uero marito.

[f] c. duo mala. diſt. 13.

Come ſi deue portar il Confeſſore con gli ſcropoloſi. Cap. LIV.

SOMMARIO.

Come s'ha da gouernar il Confeſſor con gli ſcropoloſi nelle confeſſioni, & ne i conſigli, conforme all'intentione, che ciaſcun di loro hauerà.

Parlando il Confeſſor al penitente ſcropoloſo, l'ammoniſcha, per medicina della ſua infirmità col ſeguente. Primo, che dimandi a Dio la ſua diuina luce per ſchiarire le ſue tenebre, che molte uolte il demonio ſuole cauſare ne gli intelletti, & per queſto, s'aiuti anco dell'orationi de' ſuoi fratelli, come doppo Sant'Antonino, adduce [a] Iaſone. Secondo che non faccia, caſo de gli ſcropoli, anzi operi, & faccia contra quello, che eſſi gli dittaſſero, accioche coſi, uadi guadagnando terra, contra di loro, ilche s'ha da fare con conſiglio de' ſauij, conſiderando da che fonte ſcaturiſcono. Et ſe la ſua origine foſſe una imaginatione ſenza fondamento, deuono cacciare da loro con preſtezza & ſe procedeſſero da qualche ragion propabile, che gli mandino uia con un'altra ragion probabile, communicata, ſe foſſe poſſibile co' ſauij. Et ſe uedeſſe, che le cauſe foſſero uguali, per tenergli, ò laſciargli, meglio è all'hora inclinarſi alla parte più ſicura, come dice [b] Medina. Terza gli auiſi, che molte uolte naſcono gli ſcropoli dalla compleſſione atta, per queſti, & ſe l'haueſſe tale, non ha da far caſo d'eſſi. Per eſplication di che, ſi deue notare, che molte uolte gli ſcropoli naſcono da una compleſſione fredda, & melanconica

[a] Iaſ. 3. p. ſummæ contra puſillanitatem. Alphabet. 50. lit. Q. Et de diuerſis diaboli tentatio. Alphabet. 7. lit. Q.

[b] Med. de conſeſ. q 16

questa infirmità, come dicono Galeno, & Auicenna, fanno danno alla imaginatiua & alcune volte alla ragione. Nascono ancora dalla tentation del diauolo, ò altre uolte dal mal gouerno del corpo, leuando lor il uiuere, & il sonno, altre uolte per tratticar con scropolosi, altre volte dall'ignoranza, che fa temere doue non bisogna, altre volte dal troppo pensiero, & sollecitudine, che lo scropoloso mette per fuggir tutto quello, che gli potesse far danno. Et però ha da procurare sapere, da che radice deriuano questi rami, perche conforme alla radice dell'infirmità ha d'applicare il medico spirituale, la medicina, al qual l'infermo deu'esser suggetto. Et percioche procedendo da poco mangire, & dormire, non conuiene darsi a i digiuni, & uigilie, ma pigliar il necessario con la prudenza, & humiltà debita. Et se procedessero dalla complessione che tiene atta a simil male, non dia luogo a i pensieri. Et cosi ho trouato, & so per isperienza, che a gli scropolosi, di sua natura, melanconici, & imaginatiui, non se gli deue persuadere con ragioni, i loro scropoli esser sciocchezze, & uanità, perche dalle ragioni, che gli dicono pigliano occasione, imaginando in esse, di scropolare. Et perciò è meglio, dir con prudenza, & modestia, che sono balordi, & sciocchi, & c'habbian uergogna di tener tal sciocchezze nel lor petto, essendo huomini ragioneuoli. È uero, che per dir questo, hanno d'hauer molta satisfattione da color, che lor dicono simili casi, hanno da dire ancora, che non gli confesseranno, se non saranno lor obedienti, & questo è un rimedio singolare, poiche molte uolte questi scropolosi, cō la loro infermità imaginatiua, son tanto amici del parer loro, che l'antepongono a quello, de i dotti, & ispermentati, & cosi non obedendo, danno di mano a i crini della loro ignoranza, & sciocchezza. Per tanto conuiene, che ui sino della molta equità, ch'è una giusta interpretation della legge diuina, naturale, & humana, mischiata con la dolcezza della misericordia, de la qual è tāto ricco il nostro Dio, auttor d'ogni buona legge. Et considerano, che nè lo Dio, nè la Chiesa ci vuol obligar, di sorte, che nel compimento de' suoi precetti semigliamo sciocchi, per ilche non accetta lo Dio i uoti indiscreti. In confirmatione delche può addurre il sauio Confessore alcuni essempi, auisando lor, che lasciando uno di adempire quello, che commāda la legge, parendoli, che in tal caso, non gli obliga, ancorche obliighi, non u'è peccato mortale, come doppo del Florentino, tiene il [c] Gaetano. Et se fosse gli scropolosi religiosi, che si rendino al parere de i loro Prelati. Et ancorche non l'habbiano per dotti, & santi, accioche lor nō dessero credito in tutto cōsiderino, che sono come luogo tenenti di Dio, & che obedendo a loro, obediscono a Dio, come ci lo lasciò scritto per S. Luca, [d] il nostro Redentore, & il nostro Christo. Ilche s'intēde, quando quello, ch'essi commandano, non sia chiaramente illecito, contra la legge diuina ò humana, ò precetti della sua Regola, come dice [e] Gersone. Et perche secondo dice Aristotele, descendendo dall'uniuersal, al particolare, è più utile, dirò in questo luogo alcuni rimedij per le tentationi particolari degli scropolosi. Il primo è s'alcuno reiterasse le Confessioni, pēsando, che non sia sufficientemente confessato cō troppo scropolo deue piu reiterarle, & se s'inquietasse confessando

c Caiet. in Ieiunium. tit. cōtemptus. ti. praeceptum.

d Luc. 10.

e Gers. de uita spiritua li. 3. palectione 4. corollario 8.

f Gerſ. alphab. 70. litt. b. c. & de diuerſi. diabo. tentat. alphab. 70. lit. z

do peccati ueniali con troppo ſcropolo, non ſi trattenga molto in confeſſargli, baſta, che confeſſi i più graui, & gli altri diegli in generale, come ci inſegna [f] Gerſone. Il ſecondo è, s'alcuno uoleſſe ſtare molto attento all'hore Canoniche, percioche ſcropolando, reiteraſſe molte uolte le parole, & orationi penſando, che non ha ſatisfatto con l'officio diuino, non replichi l'orationi, & parole, conſiderando, che baſta la uirtual attentione, & che l'huomo non la perda con propoſito, ò habbbia notabile negligenza, come di San [g] Thomaſo. Et il medeſimo deue conſiderar quello, che reiteraſ ſe le parole della Conſecratione. Il terzo s'alcuno foſſe tentato dallo ſpirito della beſtemmia cõtra Dio, & contra la Madonna ſantiſſima, ò contra la fede, auuertiſca, che non u'e peccato mortale, ſe non quãdo la uolontà conſentiſſe, & ſe il tentato riceue pena, che le uengano, è ſegno certiſſimo, che non conſente, però contratta contra di eſſe, non facendo caſo d'eſſe, ſtando molto allegro, & confidato in Dio, che gli le manda per ſuo merito, nè penſi con ſollecitudine affannata di confeſſarle. Et ſe le uoleſſe confeſſare ſia poche uolte, & queſte ad un Sacerdote diſcreto, & ſperimentato in eſſe, come ſono communemente i religioſi. Et non curi, confeſſandole, raccontare particolarmente tutto quel, che in eſſe ui foſſe, baſta dar ad intendere al Sacerdote il ſuo trauaglio in generale. Et ſe grandemente le tali tentationi lo faticaſſero, raccommandiſi cõ confidanza a Dio offerendogli il ſuo buono, puro, & netto deſiderio, come inſegna [h] Gerſone. Il quarto è, s'alcuno intendeſſe, che in tutto quel, che fa, offende Dio, procuri ſapere quel in che è obligato, ſotto pena di peccato mortale, conforme allo ſtato ſuo, & perciò baſtigli, una moral certezza, ſecondo il giudicio de i prudenti, & non ſia troppo curioſo in confeſſar i peccati ueniali, baſta che da lui, gli fugga con ſollecitudine. Conſideri la miſericordia di Dio, con laquale, non per gli noſtri meriti, ci habbiamo da ſaluare, & uolti il penſiero ad altre coſe, non facendo caſo di queſta illuſione, come inſegna il medeſimo [i] Gerſone. Il quinto è, che s'uno foſſe tentatto, che le confeſſioni, c'haueſſe fatto, ſono inualide per mancamento di contritione, conſideri la gran miſericordia di Dio, humiliandoſi, con confidenza ſotto la ſua potentiſſima mano, ilqual non vuol che ſappiamo di certo, ſe habbiamo uero dolore. Et conſideri, che per valere la confeſſione, baſta l'attritione conoſciuta p tale come è ſtato detto nella materia della contritione. Il ſeſto è, Che s'alcuno foſſe tentato, che già foſſe preſcritto, & reprobato, non curi di diſputare, col tẽtatore, principalmente nell'hora della morte, cacci da ſe queſto penſiero ſtando ſempre fermo nella fede, conſiderando, che qualſiuoglia coſa, che Dio ordinerà di lui, ſarà molto ben fatta facci egli quel, ch'egli vuole, procurando col fauor diuino l'effetto della predeſtinatione, & faccia buone opere. Quanto più, che della ſua reprobatione, ò predeſtinatione, non ne può hauer certezza, per eſſer queſto ſecreto riſeruato à Dio. La certezza è, che Dio non può mentire, ilqual dice, che darà la ſua gratia a tutti quei che ſi conuertino a lui, & così la darà ad eſſo caminando per la ſtrada reale de i giuſti. Il ſettimo s'alcuno foſſe tentato dal deſiderio della dolcezza ſpirituale, & uẽga languido, meſto, ſecco, &

g D. Th. 2.4. qu. 83.

h Gerſ. de diſc. exercitijs. de uoto & contra ſpir. blaſphem. alphab. 71 in m. n. o. p. et de meditat. & conſidera. 16. alphab. 68. litera p.

i Gerſ. de diuerſis tẽtatio diaboli. in fine.

co, & indeuoco per il suo mancamento, perilche intende, non star bene con Dio, consideri, che questa dolcezza, & sensibile deuotione, non è segno infallibile della gratia, nè anco da lei deriua una certezza morale, nè peril contrario la seccaggine è segno del peccato. Et consideri di più, che ancorche questa dolcezza aiuti molteuolte a perseuerar nella santa uita, molte uolte ancora accade, che la nostra natura corrotta piglia da lei, occasione di superbia, & la seccaggine, oltre dell'esser occasione di molta humiltà, quel, che la sofferisce con patienza, & perseuera nel bene cominciato, acquista una gran corona, Dei santi dice Dauid, che dal mezo delle dure, & secche pietre haueuan da dar uoci. Gridi dunque l'huomo, & chiami Dio messo in esse, ch'egli lo cauarà dal mezo di esse, & gli darà la uera dolcezza.

Del Secreto. Cap. LV.

SOMMARIO.

Se i Rettori siano obligati a guardar il secretto natural, con pericolo della loro uita, di quel, che si tratta, ne i loro consigli. conclu. 1. & 2. nume. 1. & 2.

Se uno che promette ad vn'altro secreto, sia obligato a satisfarlo. concl. 3. nu. 3.

Come si deue guardar, & con che pericolo il secreto della confessione. concl. 4. nu. 4.

SE ha d'auertire, che ui sono due maniere di secreto, uno naturale, & l'altro sacramentale, prima trattiamo del naturale, & poi del sacramentale, del quale nõ ne uoli trattare nella materia della confessione, per esser questo il suo proprio luogo, doue io mi rapportaua.

1 Prima conclusione. Parlando del secreto naturale, quelli, c'hanno luogo, & officio publico, son obligati a guardar il secreto, che trattano nè i loro consigli, & communità, ancorche sia con pericolo della loro uita, & secondo la grauita del secreto, perche tanto graue può esser, che per il riuelarsi, nè uenga molto danno alla Republica Per la qual ragione non solamente i detti officiali, ma anco qualsiuoglia altro cittadino, deue anzi eleggere la morte, che scoprirlo. E vero, che i detti officiali hanno a questõ maggior obligo, poiche specialmente, lor si commette il detto secreto, & s'obligano con giuramento a osseruarlo, & per questa causa riceuono il loro salario. Dissi, secondo la grauità del secreto, perche si fosse negotio di poco momento, non son obligati con tanto pericolo a guardarlo, nè quando giurano, è la loro intentione, obligarsi in simili casi, a guardar il secreto col detto pericolo.

2 Seconda conclusione. Quelli, che con la uiolenza usata, sapessero alcun secreto, che vn'altro haueua ben guardato in petto suo, son' obligati, custodirlo, con pericolo della uita, se con lo scoprirsi, possono succedere mali. Et così quei, che con mala intentione aprisse le lettere serrate, pecca mortalmente, & è obligato a guardar il secreto, poiche con uiolenza lo seppe. Et sarà peccato ueniale, si pensò, ò doueua pensare, che per saper quel secreto, non haueua da succedere, nessun danno ad alcun terzo. E uero, che [a] Medina nella sua instrutuon

[a] Med. in instr. li. ca. 14. §. 36.

struttion dice, che peccò mortalmente assolutamente, ancorche dopò hauer aperta la litera, trouasse, che quel che si diceua in essa, era negotio di poco momento, per quāto, che si mette à pericolo di saper indebitamente il negotio d'un'altro, contra la sua uolontà. Saluo se per causa dell'amicitia, ò d'altre ragioni non credesse, che non gli rincresceria ch'egli l'habbia inteso. Dalla qual opinion si discosta [b] Nauarra, Dicendo, che può esser, che non peccherà mortalmente, aprendo le dette litere, ancorche in esse uenga alcun delitto occulto, sapendo, che ne egli nè altri, per occasion sua faranno danno al delinquente. secreto. Laqual opinion di buona uoglia la seguirei in caso, che quel che scrisse la litera, & quel che commise il delitto, scritto in essa, non habbiano notitia, come lor l'aprirono, & si seppe il delitto. Perche se l'hanno da sapere, già si uede, che con proposito danno al prossimo notabil pena, & così peccano mortalmente, come si raccoglie, da quel che adduce il Dottor [c] Nauarro in un caso simile.

b Na.li. 2.de re- sti.ca.4. n. 449.

c Na.in c. inter uerba. 11.q.3 col.6.n. 19.

3 Terza conclusione. Vno, che promettesse ad un'altro di guardar un secreto, non e obligato quel, che lo riceue, guardarlo con risico della sua uita, ò con altra gran perdita del suo honore, & beni, perche secondo Soto, nessun, si presume promettere con tāto pericolo, quel che per altra uia, non era obligato a fare. Et quel, che a caso uenne a sapere qualche secreto d'un'altro, di qualche momento, ancorche sotto pena di peccato mortale sia obligato a guardarlo, nondimeno per guardarlo, non ha obligo di patir molto, attento che solamente per legge di charità a questo è obligato, laqual legge ci obliga a guardar le cose dei nostri prossimi potendolo fare senza nostro graue danno, come si raccoglie da quello, che adduce [d] Soto, & frat'Aluige Lopez con la commune.

d Soto de reg. secret. Lupus in instr. conf. 1. p.3.66. iuxt. fi.

4 Quarta conclusione. Inquanto al secreto sacramental s'ha da notar che come doppo del naufragio del peccato, per rimedio delle nostre anime, ordinasse, il Reparator d'esse, Christo nostro Redentore, il Sacramento della Penitenza, col qual si comanda a i fideli, che confessino tutte le loro colpe a i Sacerdoti, fù cosa molto importante, & necessaria assecurargli, che tali Sacerdoti, non scopriranno questi peccati, ancorche fossero molto graui, come si dice nella [e] Ragion Canonica. Il qual secreto obliga in tal maniera, che ancorche il confessor'intenda nella confessione, che s'hanno commesso ò s'hanno da commetter peccati grauissimi in danno di tutta la Republica nō gli può scoprire per impedire questo male, come dopo tutti i Theologi, risoluono [f] Nauarro, Couaruuias, & Salzedo, Ilqual dice, che questo confessore è obligato ad impedire questo danno, per altra uia (se può essere) non scoprendo la confessione. Ma in questo deue esser molto accorto, & circonspetto, & gouernarsi con prudenza, consigliandosi con huomini santi, dotti, & sauij, accioche il penitente, non si lamenti, che habbiano scoperta la confessione. In tanto obliga ancora questo secreto, che il delitto dell'heresia, saputo nella confessione, non si può scoprire, ancorche fosse, mettendo nel petto, un pugnale al confessore. Et così se un huomo tirannicamente mettesse un pugnal al petto del confessore obligandolo a manifestar l'adulterio, che sua moglie gli ha confessato gli può giurare, che mai sua

e ca.Sacerd.de peni. d. 6.

f Na.in d. c. Sacerdos. nu. 120 Cou. in 4.2.p.c. 8. §. 12. Salz. in pract. crim. c. 109.

moglie

moglie gl'ha confessato adulterio alcuno, intendendo di maniera, ch'egli sia obligato a dirlo, come auuertisce [g] Nauarro, & se il Tirãno nol uolesse credere, è obligato à morir, più presto, che scoprir l'adulterio. Nè quello, che si fa in confessione, si può scoprire confessandosi quei, che lo sapesse ad un'altro Sacerdote, ancorche si per confessarse intieramente, fosse necessario scoprirlo. Et in tanto obliga questo secreto, che ancorche fosse secolare, & che a caso sentissero i peccati, che si confessano, & l'interprete facendosi la confessione p questo mezzo, non possono scoprire questo secreto, nè lo può scoprire, quei che confessa, dicendo esser Sacerdote, & non essendolo, perche facẽdosi la confessione, ancorche sia nulla, sempre i peccati confessati uanno con questo carico, & obligo di guardargli in secreto, come con la commune risolue [h] Nauarro. Et cosi il Prelato, à chi il penitente dimanda, che gli conceda licenza, & facoltà, acciochel'assoluano da casi reseruati, & il Maestro, à chi dimanda parer il confessor, come si deue portar con certo peccatore, son'obligati a tacere, & non scoprire questo peccatore, se a notitia loro uenisse, chi fosse. Et anco quello che passeggiando trouasse una carta di Pietro, nellaqual fossero scritti i suoi peccati per confessargli, è obligato al'istesso. E'uero, che a questo non son obligati, i sopraditti con tanto rigor, come il cõfessor, & cosi non sono castigati cõ le medesime pene, scoprendo, come allegando molti risolue [i] Enriquez. Dal detto ne segue, come s'ha da reggere, & gouernare il confessore con un penitente, che fosse publico, & essersi confessato seco, prolungandogli la confessione, non uolendogli dar la fede, perilche nõ si può communicare, & certamente lo scommunicheranno, perciochè si deue gouernar il confessor cõ gran prudenza, attento che dar la cedula, è un mal caso, perche se cõmunicherà con essa, & non ritornerà più a i suoi piedi, & dire al Curato, che non l'assoluè, sara scoprire la confession del penitente. Nè conuiene che gli dimandi licenza, acciochè dica al Curato, che non l'ha assoluto, perche ancorche con la sua licenza potria dir questo il confessor, conforme all'opinion di San Thomaso, non deue usar di questo termine, senon con grand'auiso, perche porria doppo negar il penitente, che l'hauesse dato la detta licenza, & nascer circa ciò scandalo, però sarebbe meglio rimetter la cura di questo penitente al suo Parocco, dicendo, che uada da lui à confessarsi, principalmente se il confessore fosse religioso per che nell'interim che ua prolungando l'assolutione, lo potrebbe mutar il suo Prelato tanto subito, che non possa auisar di ciò il penitente & non trouandolo, hauendo ascoltato i suoi peccati, ben si uede, quel che potrebbe dire, quando andasse a cercarlo, oltre che dall'andare, & dal ritornare, che fara al Monasterio, uiene il portinaro ad intendere, che non è assoluto, & si scoprono almeno, (indirecte) i suoi peccati, iquali ancorche siano ueniali, non è lecito scoprirgli. Si deue nondimeno auuertire, che quando il Confessore dicesse, Io confessai il tale, & non l'assolsi, ancorche riuelò la confessione, & non i peccati confessati, non deu'eser castigato con la pena ordinaria, come insegna [k] Nauarro. Et si deue ancò notare, che in due casi, si permetto scoprire la confessione. Il primo

Quando

g Na. in Man. c. 8. in fi.

h Na. d. c. Sacerdos. nu. 42.

i Enriquez. li. 3. de Sacrã. pænit. ca. 20. et 24

k Nau. in d. c. Sacerd. q. 1. nu. 41.

Quando il penitente desse per questo licenza, conforme alla dottrina di San Thomaso, sia nondimeno auuertito il confessore, che non deue far questo ad ogni passo, nè in qualsiuoglia occasione, ma quando intendesse, che da questo ne uenirebbe al penitente, ò ad un'altro terzo, grande utile, come auertisce Salzedo, [l] & per qualsiuoglia altra uia non è lecito senza la ditta licenza far il sopraditto. Il secondo caso è, quando il confessore, lo sapesse p altra uia, ò dopò della confessione, che il Prelato, lo può in questo obligar, interrogãdolo giuridicamẽte, come dopo San Thomaso, afferma il [m] Nauarro. Et si noti il seguente, perche importa molto il sapersi, che solamente quel, si dice scoprirsi in questo caso, quando si sapesse nella confession sacramentale perciò quel, che scoprisse alcun secretó, che gli l'hauesse communicato come amico, dicendo; Questo ui dico in confessione, ancorche gli lo dicesse inginocchioni, & si facesse il segno della Croce, & dicesse la confessione, in questo caso non v'è confession sacramentale come dice [n] Nauarro. & Soto con la commune. Il che deuono auisar i Predicatori ne i pulpiti. Perche in un certo luogo, uenne da me un confessore molto afflito, & sconsolato perche l'haueuano accusato, & condennato, c'hauesse scoperto la confessione, non essendo la uerità. Et essendo uenuto da me il penitente, che l'accusò uolendo, che la uerità di questo caso si sapesse, per hauermelo raccommandato il detto Sacerdote, uerificai, che non s'era scoperto il ditto negotio nella confession sacramentale, ma in secreto naturale, dicendo, che gli lo diceua in confessione. Perciò i Giudici Ecclesiastici, quando lor uenissero simili casi, debbono inquirere con gran diligenza la uerità. Et si noti, che non scopre la confessione colui, che dicesse. Io confessai il tale, & l'assolsi de i suoi peccati. Saluo se un penitente non si confessasse ad un confessor tanto secretamente, che non uolesse, che nissun sapesse, chi lo confessò il che ordinariamente accade a coloro, c'hanno peccati secreti, i quali non si uogliono confessar a i loro Parocchi, per esser loro parenti, & perciò, se ne uanno a confessare ad altri per uirtù de i loro Priuilegij, ò bolle. Perche il dirsi in questo caso, auanti dei Parocchi o in parte doue essi ne potessero di questo hauer notitia, io confessai il tale, ò la tale, sarebbe dar occasione di suspettar, che d'alcuni peccati graui hanno confessati, come auuertisce il [o] Nauarro. Il qual aggiunge, che in questo caso peccherebbe il confessore, non contra il secreto della confessione, ma contra il secreto naturale, che gli raccómandò il penitente, espressa, ò tacitamente, confenssandosi seco con l'habito differente, non uolendo farsi conoscere. Nè anco scopre la confessione quel, che dicesse, il tal peccato, l'intesi in confessione, non riuelando (directe) chi lo scoprì, ancorche del dir simili parole, si deuono guardar i confessori, come dice Sant'Antonino.

[l] Salz. i practic. crim. c. 109.

[m] Nau. vbi sup. n. 161. & in c. inter uerba. corollari. 66. nu. 309.

[n] Na. in c. inter ver. concl. 6. corollario 58. n. 55 Soto de reg. secret. 2. mẽb. q.

[o] Na. in c. Sacerdos. de pœnit. d. 6. nu. 71.

[p] Anto. 3. p. tit. 17. c. 22 §. 3. dd. 1. q. 1. p totum.

Della Sepoltura ecclesiastica.
Cap. LVI.

SOMMARIO.

Se all'vsuraro manifesto si deue negar la sepoltura Ecclesiastica, & se ad un frate, che morisse proprietario, & ad uno, che si occidisse, deue ancora esser negata. nu. 1.

1 Irca di questa materia si dirà alcuna cosa nel la materia della simo nia, hora in questa si risoluerà il seguente. Primo che al manifesto vsuraro s'ha da negar la sepoltura ecclesiastica, finche si ristituisca quel, c'ha malamente tolto, come si dira nella materia dell'vsure. Secondo che ad vn frate, che morisse proprietario, si deue negar la sepoltura Ecclesiastica, saluo, se non morisse con uno, ò due reali, come con Nauarro, ne i suoi Consigli difendemmo di sopra, Terzo che uno, che si vccidesse, non deu'essere sepellito in sepoltura Ecclesiastica cosi ordinando la Ragione saluo, se quando si uedesse in agonia, non si credesse, c'hauesse tenuto dolor del suo peccato, ò se per alcune congetture si presumesse, hauerti dato la morte con le sue mani, essendo fuori di se. Et cosi non si deue negar la sepoltura Ecclesiastica ad un huomo che si trouasse morto dentro d'un pozzo, perche non si presume, che egli ui fosse buttato. Tutto ciò risolue Couaruuias prouandolo bastantemente.

Della Simonia, in quanto alla sua diffinitione, & differenze.

Cap. LVII.

SOMMARIO.

Come la simonia è detta da Simon mago, & di che cosa sia. nu. 1.

Come ui sono due maniere di simonia, vna mentale, & l'altra reale, & come l'una è perfetta, & l'altra conuentionale concl. 2. 3. & 4. num. 2. 3. & 4.

Come si conosca, quando ui sia simonia concl. 5. nu. 5.

I ha da notar, che questa materia della simonia è intricata, per le molte differenze, che ui sono di essa, & per le molte inuentioni ritrouate da coloro, che pretendono con ambitione, quel, che s'ha da pretendere senz'ella. Et perciò larghissimamente trattano i Dottori di questa materia, come [a] Beroio, Bernardo Diaz de Lugo, Giulio Claro, Nauarro, Diego Perez, Gutierrez, & i Theologi la trattano con San Thomaso, come consta da quel che largamente adduceno Cordoua, Nauarro, Soto, & Vittoria, & per risolution, di quel che si mette in questo capitolo, si pongono le seguenti conclusioni.

1 Prima conclusione. La simonia stata detta da quel Simon Mago, che con danari uolle comprar da San Pietro la gratia di conferir lo Spirito Santo, come si dice negli Atti de gli Apostoli: altra cosa non è, se non una uolontà deliberata di uendere, ò comprare alcuna cosa Spirituale, ò annessa allo Spirituale. Dicesi, uolontà, per significare, che la simonia è specie d'ingiustitia laqual si pone nella uolontà, doue come in un subietto, si pone la virtù contraria a lei. Et si dice di più, uolontà, per significare, che la simonia solamente mentale è uera simonia, come si dirà appresso. Dicesi, (deliberata) per significare, che non ui essendo la deliberatione in essa, non si commette nel foro interiore. Dicesi, di uendere, ò comprare alcuna cosa spirituale, ò annessa allo spirituale, per significare, che l'obietto, & materia della simonia è alcuna cosa spirituale. Per isplication delche s'ha da notar, che ancorche

[a] Beroi i c. nō si ne mul ta. de ar bit. nu. 31. 46. & 51. & in rub. de vsur. Ber. Diaz. i pra cti. c. 91. Iul. cla. li. 1. recep. §. si. ver. sim. Nau. in c. si. sim. & i Mā. c. 23. n. 99. Perez. 1 l. 2. ti. 19 li. 8. ordinan. Gutier. de qq. canoni. cap 9. D. Tho. 2. 2. q. 100. Cor. li. 1. qq. q. 22. Na. li. 2. de rest. c. 2 an. 373. vsq ad fin. cap. Soto li. 9. de iust. Vict. in repe. de simoni.

corche in questa diffinitione, si metta, uendere, & comprare, nondimeno in questa generalità si comprende qualsiuoglia altro contratto obligatorio, col qual uno pretende dar, ò riceuere alcuna cosa spirituale, & è anco compreso il contratto gratuito, come è la donatione, & donatiui, che si danno per questo fine, quali, in questo caso, nó sono donatiui, ma prezzo. Si deue di più notare, che le cose spirituali, sono di due maniere, alcune son naturali, com'è l'intelligenza, le scienze, & uirtu acquistate, l'altre sopranaturali, lequali son di quattro maniere, alcune son sopranaturali per essenza, com'è la gratia giustificante, & come sono le gratie gratis date, & il dono delle lingue, & della profetia, & altre cose simili, & come son i sette doni dello Spirito Santo. Altre sono Spirituali causalmente, perche causano cose Spirituali, come son i sacramenti, & gli effetti delle Virtù sopra naturali, & i ministerij de i Sacramenti. Altre sono Spirituali per lo statuto della Chiesa, come sono le cose sacramentali, & l'annesse allo Spirituale. Et l'annesse allo Spirituale son le cose corporali, che necessariamente sono attaccate alle cose Spirituali, il che accade di due maniere. L'una, quando uanno annesse necessariamente, & come cose antecedenti per l'amministration dello Spirituale, come son i uasi consacrati, & gli stromenti coi quali, i Sacerdoti dicono la Messa, & fanno gli officij, & i Ministerij diuini. L'altra, quando quasi necessariamente, & come cosa consequente seguono dalle cose Spirituali, come è la ragion di pigliar le decime, & altre entrate Ecclesiastiche, & simili altre cose, che ne seguono dalla potestà dell'ordine, ò della giurisdittione.

2 Seconda conclusione. La simonia è di due maniere, l'una si chiama mentale, & l'altra reale, la mental è un proposito interiore, & una intentione di dar ò riceuer alcuna cosa temporale, per lo Spirituale; Et questa conforme à quel che si raccoglie dà [b] Soto, Gomez, & Nauarro, contiene tre gradi. Il primo consiste in sola l'intentione spogliata, & nuda d'ogni operatione esteriore, laqual accade quando un terminò uendere, ò comprare alcuna cosa Spirituale, & nol fece. Il secondo è quand'uno esteriormente offerisce doni, con una intentione maluagia occolta di riceuere alcuna cosa Spirituale per essi. Il terzo è, quando si fa alcun accordo, ma non si mette in essecutione, anzi amberdue le parti, non fanno altro di esso. La simonia reale è quella, che con patto tacito, ò espressi segni ò moti, che ciò significano, si fa, dando alcuna cosa temporale, per ottenerne una Spirituale, ò annessa allo Spirituale. Laqual accade in due maniere, l'una è ueramente reale, & è quando, con quel, che si fa esteriormente concorda l'interiore: l'altra è finta, laqual accade, quando uno esteriormente promette, c'ha da dare alcuna cosa per lo Spirituale, ma interiormente non ha proposito di compire questa promessa.

3 Terza conclusione. La simonia reale si considera ancora in due maniere, l'vna è, quando da ambedue le parti si adimpisce il promesso, perche quel, che promette lo spirituale, lo dà, & quel che promette il temporale ancora consegna la cosa promessa. Il che accade non solamente, quando dà la promessa, ma ancora quando se le rimettesse, & leuasse, ò perdonasse qualche debito,

b Soto vbi su p. ar. 1. Gome. in regula. de trienna li. possessore. q. 12. Nauar. vbi sup. nu. 102.

to, che per altra causa gli douria, & gli facesse una scrittura, con laquale facesse fede, che l'hauesse riceuuto, perche circa questo, il medesimo è, il dare, che rimettere il debito, conforme a quello, che nota una [c] Glosa singolare communemente riceuuta. L'altra è, quando d'una sola parte s'adempisce la promessa, & questo quando si lasciasse di compire la promessa, non solamente da parte di quel che promettesse lo spirituale ma ancora dalla parte di quel che promettesse la cosa temporale. E'uero, che se lasciasse di compire, quel, che promette il temporale, hauendo egli dato cedula firmata di sua mano, che lo pagherebbe, ò data la sua parola, che pagheria, non lascia di incorrere nel le pene, che mette la legge contra coloro, che commettono simonia reale, come dice [d] Soto, ancorche Nauarro, tenga, che le ditte pene non comprendano à tali, se non s'osserua la promessa d'ambe le parti, laqual opinion guarda lo stile della Corte di Roma però si deue seguire.

c gl. in ca. ueniens. 1. de test.

d Soto de iust. & iu. li. 9. q. 8. conc. 3. uersi. si uero sub tali pacto. Nau. in Man. c. 23. nu. 103. & li. 5. cōs. 2. tit. de simon.

4 Quarta conclusione. La simonia conuentionale, non solamente è la reale fatta con patto tacito, ò espresso di dare, della qual habbiamo parlato, ma è ancora quella, che si chiama di Confidenza della qual ui sono due Estrauaganti, una di Pio IIII. & l'altra di Pio V. laqual riferisce il [e] Nauarro. Per intelligenza dellaqual s'ha da notar, che la confidenza è una certa speranza d'alcuna cosa, cioe che così è stato è che sara. Et questa confidenza beneficiale è di due maniere, una licita cioè, quand'uno giustamente aspetta, & confida in un'altro, che debba fare collatione d'un beneficio in un suo fratello per esserne degno. L'illecita è, quand'uno ingiustamente confida, che uno debba dare un beneficio a suo fratello indegno di esso. Et questa illecita, si considera in due maniere. Vna è simoniaca, laqual ha luogo, quād'uno confidasse, c'ha da dar un beneficio ad un'altro, per ragion di certo prezzo, con certo modo, & conditione, espressa, ò tacita, ò sia colui, c'ha da riceuere il beneficio, degno, ò indegno di esso. L'altra non è simoniaca, laqual accade, quand'uno confidasse, che uno ha da dar un beneficio ad un'altro, per esser suo parente, & amico. Et le congetture, che sono nel foro esteriore, per poter presumere, esser una confidenza beneficiale simoniaca, le mette il [f] Nauarro lequali io tocco nel capitolo seguente accio che habbiano cognition di essi i cōfessori, quali sappiano dimandare.

e Nau. vbi sup. nu. 110.

f Naua. vbi sup. versicu. nota septimo.

5 Quinta conclusione. Per conoscer, quando ui sia simonia, tre cose si richieggono. La prima che ui sia dà per mezo, alcuna cosa spirituale, ò annessa allo spirituale. La seconda che ui sia dà per mezo alcuna cosa temporale, come saria prezzo, donatiuo, & il seruigio, non debito, ò altro titolo, & qualsiuoglia altro human fauore, & aiuto, che si istimasse con prezzo, diretto a questo fine, per quello, che fosse per ottenere lo spirituale. La terza che questa cosa temporale, che si offerisce, si offerisca per modo di prezzo. Et concorrendo queste tre cose, è simonia: Mancando una di esse, non sarà, perche si può dare alcuna cosa a quei, che dà lo spirituale, nō per modo di prezzo, ma per modo di sustentation sua, come dice la legge, doue nota l'Abbate, dicendo che lo stipēdio, che si dà ad un chierico, & la ragion c'ha, per dimādare l'intrata del beneficio, è uno stipendio, che se gli dà per la sua fatica.

Per qual legge sia probibita la simonia, & che pene si pongono contra di essa.

Cap. LVIII.

SOMMARIO.

Come ui è simonia probibita per legge diuina, & vn'altra per legge humana. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Si sono simoniaci quei, che senza licenza del Papa commutano i beneficij. concl. 3. nu. 3.

Se il Papa possa uendere l'officio della sacrestia, procurator, & sacerdotio. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

In che pene incorre il simoniaco in ordine, & beneficio, ilche si dichiara largamente. concl. 6. nu. 6.

In che pene incorrono coloro, che in confidenza de i beneficij Ecclesiastici riceuono alcuni frutti, ò pensioni. concl. 7. nu. 7.

In che pene incorrono coloro, che rinunciassero i loro beneficij in man del Papa, con intentione, che per questo se gli diano altri. conclu. 8. nu. 8.

Come il Concilio Tridentino reproba la reciproca rinuntiatione de i benefitii. concl. 9. nu. 9.

Se la renuntia del beneficio, confermata da Sua Santità si debba publicare dentro di sei mesi, dopò della sua prouisione. concl. 10. nu. 10.

1 VArietà grand'è tra i Dottori, qual sia la legge, che probibisce la simonia, della quale trattano[a] Siluestro, Nauarro, Vittoria, Soto, & Couaruuias, doppo di San Thomaso. Per risolution del che, metto le seguenti Conclusioni.

a Sylu. sum. S. 2. Nauar.

Prima conclusione. Il uendere quelle cose, che sono spirituali, per hauerlo ordinato la ragion humana, come son i Calici, & gli ornamenti, dopò, che son consacrati, è simonia contra la legge diuina, & naturale, ilche si proua, perche ancor che per la ragion humana, sia accaduto, che le tal cose siano state benedette, & consacrate, nondimeno presupposto, che già son consacrate, la ragion diuina, & naturale probibisce, che si uendano, ma non sarebbe, quando per la materia, & fattura del Calice, si desse il suo ualore, & il medesimo si dice dell'altre cose consecrate al Culto Diuino.

c. 23. n. 100. uer. 2. Victor. in relectio. de simon. nu. 22. Soto li. 9. de iustit. q. 5. art. 2. Couar. in reg. peccat. 2. p. c. 8. nu. 6.

2 Seconda conclusione. Vno, che uendesse gli officij temporali appartinenti al ministerio della Chiesa, come sarebbe l'officio di Sacristano, & del Procurator, è simonia prohibita dalla[b] ragion positiua, & parlando giuridicamente, non è propriamente simonia, ilche si proua perche messa la legge, che prohibisca, che si uendano, ancora questi officij son ueramente temporali.

b c. salua. 1. q. 1.

3 Terza conclusione. Quei, che permutano i beneficij con la lor propria auttorità senza licenza del sommo Pontefice, sono castigati dalla Ragion Canonica con la pena della simonia, ma propria, & ueramente non sono simoniaci, saluo se non facessero questo, hauendo rispetto ad alcuna cosa temporale. Il che si proua, perche non permutano cosa Spirituale, per il temporale, ma Spirituale, per Spirituale. Et è cosa certa, che se fossero uera, & propriamente simoniaci, & la lor simonia fosse prohibita dalla legge diuina, che ne con licenza del Papa si potrebbono fare queste permute, poiche sua Santità nella ue-

ra,

ta, & propria simonia, non può dispensare, poiche ogni uera, & propria simonia è cõtra la legge naturale, & diuina (dicano pur quello, che uogliano i Canonisti.) nella qual il Papa non può dispensare. Et cosi può il Papa incorrere nella simonia propria, & vera, vendendo alcuna cosa Spirituale, perche questa è contra la legge diuina, & naturale. Ma non incorrerebbe nelle pene della scommunica, nè nell'altre, che mette la ragion positiua, alle quali egli non è suggetto.

4 Quarta conclusione. Il Papa con ragioneuole causa può uender l'officio della Sacristia, & Procuratore, poiche queste cose tengono la conditione delle cose spirituali, solamente per esser stato cosi ordinato dalla ragion positiua. Dissi con ragioneuol causa, perche se lo facesse, senza causa, peccherebbe, per quanto, che il Prencipe, secondo San Thomaso, [c] è obligato ad osseruar le sue leggi, in quanto alla forza direttiua, dico, ch'è obligato, a seguire il modo di uiuere, che propone a suoi sudditi, accioche lo seguano.

c D.Th. 2.2. qu. 96. ar. 5.

5 Quinta conclusione. Il Papa, che vendesse il Sacerdotio ad uno, cõmette il peccato di simonia, ma non incorre nelle pene, che contra di esso mette la ragione, come è stato detto, ne incorre in essa il compratore, perche pare al Papa dispensare seco, di tal maniera, che ne resta scõmunicato, ne è obligato renuntiar la prebenda, come contra alcuni tiene [d] Couaruuias. Et ancorche Soto, in questo, non si sia risoluto, s'inclina più a questo parere. Vediamo dunque, che pene mette la legge contra i simoniaci, per risolution delche, metto le seguenti conclusioni.

d Cou. vbi sup. nu. 9. Sot. ubi sup. art. 2. in sol. ad 2.

6 Sesta conclusione. Solo il simoniaco reale in ordine, & beneficio è obligato, a resignar il beneficio, & restituir i frutti di esso, & incorre ipso fatto in una scommunica riseruata al Papa, per l'estrauagante di Martino, Eugenio, & Paulo II. confirmate da un'altra di Pio V. & celebrando, restà irregolare. Incorre ancora in una inhabilità, per ottenere beneficij dopò. Et il mezano, che tratta, & negotia in questa simonia, restano ancora scommunicati. Et ancorche la ragione scommunicaua ancora i testimonij, che a posta in questo si trouauano, non dimeno già per l'uso è stato derogato circa di questo, come dice [e] Silue stro. Et solo il Papa, ò il Santo Concilio dispensa nella simonia commessa a posta nell'ordine, ò beneficio, ilche procede ancora nella simonia, che si commette nell'intrar della Religione come Martino V. nella sua Estrauagante dice, & la consuetudine ha ammesso questo, come dice [f] Soto. Da questo si raccoglie, che questa pena ha luogo solamente in due casi, cioè quando la simonia si commette in beneficio Ecclesiastico, ò in ordine Sacro, come dice Paolo II. nella sua Estrauagante, in tanto, che sia perfetta, & non conuentionale, come si dirà appresso. Et quelli, che commettono simonia in altri casi peccano mortalmente, & nel foro esteriore possono esser castigati con rigore, & son obligati a restituir il prezzo, come si dirà appresso.

e Sylu. uerb. simon. n. 19 vers. 4. pen.

f Soto d. lib. 9 q. 9. art. 2. col. 1.

Et accioche più chiarezza sia circa del detto s'auuertiscano i seguenti notabili. Il primo è che nissuna persona, simoniaca, ne mental, nè conuentional, se non fù fatta reale, induce ipso fatto, priuation del beneficio, & i suoi frutti, nè la pena della scommunica, come dopò altri adducono [g] Couaruuias, & Nauarro. Ilche ancorche Pietro di [h] Nauarra

g Cou. ubi sup. Nauar. ubi sup. in l. si quãdo. 4. exceptione. de rescriptis. & in c. ult. nu. 24. de sim. h Naua. de rest. li. 2. c. 2. nu. 421.

uarra con alcuni argomenti procura di fare, nondimeno, non ardisce partirsi da quest'opinione, confessando esser commune, & che la consuetudine l'ha riceuuta. Il secondo notabile, è che se la simonia conuentionale reale si facesse, senza la uolontà interiore di comprare, ma solamente col patto esteriore, attento, che questa non è simonia, non haurebbe obligo di restituire, ne s'incorreria nelle pene, che si mettono nella detta Estrauagante, contra i simoniaci. Et così quel, che riceuè il beneficio per uirtù d' questo accordo, non è in conscienza obligato a resignare, prima d'esser condennato. Il che si proua, perche la simonia è una volontà deliberata di comprar, ò uendere, & in questo caso, non ui fù la uolontà deliberata di comprare, & così non ui fù simonia. Quest'opinione è del Gaetano,[i] laqual segue Soto, & la difende Nauarra, contra il Nauarro, che diceua esser peccato mortale, & obligar alla restituion de i frutti acquistati, & a resignar il beneficio. Ma in questo notabile, concediamo commettere il detto comprator peccato mortale, ma lo liberamo dalle dette pene. Terzo s'ha da notar. Che non ha luogo, la detta Estrauagante contra tutti quelli, che commettono simonia, dando, ò riceuendo. Et così non procede, se non è nella simonia, nella quale succede il darsi, & riceuersi, talche solo il dare del prezzo, non basta per incorrere nelle pene di essa, se non si desse il beneficio, come dichiara[k] Nauarro, di sorte, c'ha da esser reale d'ambedue le parti. Quarto s'ha da notar, che le pene della detta Estrauagante, non comprendono quelli, che permutano i beneficij senza licenza del Superiore, perche questi non restano scommunicati, ipso iure, ne priuati ipso iure, de i beneficij, poiche strettamente, non sono simoniaci, ne propriamente si possono chiamar tali, & le pene dell' Estrauagante, si mettono contra i simoniaci, & così non comprendono coloro, che sono simoniaci impropriamente, come tengono[l] Couaruuias, Nauarro, & Pietro di Nauarra. Quinto s'ha da notare, che le parole della detta Estrauagante, [ibi officijs, ecclesiasticis,] s'hanno da intendere solamente de gli officii, che sono beneficij. Percioche, quello, che comprasse un Vicariato, c'ha la giurisdittione Spirituale, non resta scommunicato ipso iure, ne inhabile per gli beneficij Ecclesiastici, poiche il detto Vicario, non è beneficio, come dice Nauarro. Et in tanto è questa la verità, che benche si commetta simonia nella compreda, & uendita d'alcuna pensione, non però s'incorre nella scommunica della detta Estrauagante, poiche ella solamente scommunica il simoniaco in ordine, & beneficio, come dice il proprio Nauarro, & la pensione non è beneficio. E uero, che quando la pensione si uendesse, ò comprasse, come mezo, per acquistar qualche beneficio, ò riceuer alcun'ordine, s'incorre nelle dette pene, come dice[m] Nauarro. Sesto s'ha da notar, che le pene della detta Estrauagante hoggi comprendono quei, che danno, & riceuono alcuna cosa per dar gli ordini, ancorche siano Minori, ò per lettere dimissorie, ò testimoniali, ò per il sugello, ò per altra qual si uoglia causa, nella qual pena incorrono non solamente quei, che danno gli ordini, ma i loro Ministri, ancorche ciò riceuessero, di uolontà, come ordina il Concilio[n] Tridentino. E ben uero, che accioche s'incorra

i Caiet. de sim. q. 2. to. 3. opusc. Soto li. 8. de iustit. q. 1. artic. 1. dub. fine auiē. Nauar. li. 3. de rest. c. 2. nu. 413. Nauar. cap. 23. nu. 106.

k Naua. vbi sup. nu. 103.

l Coua. libr. 1. Var. c. 5. nu. 3. in fin. & n. 5. uers. item quum iuribus. Nauar. ubi sup. nu. 105. in fi. Nauar. d. ca. 1. nu. 437.

m Nau. d. c. 23. nu. 106. & li. 5. consil. consil. 52. ti. de simon.

n Conc. Tri. sess. 21. ca. 1. de ref.

corra nelle dette pene, è necessario che il dono proceda alla collatione de gli ordini, & non basta, che doppo essi, dati, s'offerisca, & riceua, come dice [o] Nauarro. Settima s'ha da notare, che ancorche tra il simoniaco occulto, & publico, si siano alcune differenze, come consta da quello, che adducono [p] Panormitano, & Rebuffo, nondimeno attento la detta Estrauagante, non ui è differenza dal simoniaco manifesto, & occulto, in quanto al ualor della collatione fatta per simonia, come auuertisce il medesmo Rebuffo. Ottauo s'ha da notare, che la detta Estrauagante, che suspende l'ordinato simoniacamente, non solamente lo suspende dell'ordine riceuuto, per questa uia, ma ancora de gli altri riceuuti, & da riceuere, come proua Innocentio [q] communemente riceuuto, secondo l'Abbate, & Anania, & costa dalla detta Estrauagante, [ibi, suorum ordinum.] Nono s'ha da notare, che quei, che acquistasse il beneficio per simonia, non solamente resta priuato, ipso iure, di esso ma ancora de gli altri, che teneua, ò poteua tenere, come dicemo dell'ordinato con simonia. E uero, che u'è gran differenza trà gli ordini, & beneficij, circa questa priuatione, perche nel beneficio acquistato per simonia, la priuation, in che cade, è ipso iure, ma ne i beneficij prima riceuuti, non s'induce la priuatione ipso iure, se non data la sentenza dal Giudice, come elegantemẽte auuertisce [r] Boerio. Per esplication delche s'ha d'auuertire, che la legge Ciuile, ò Canonica, che induce pena ipso iure, per qualche delitto, ò priuation del beneficio, ò de' beni, ne i quali il delinquente ha acquistato ragion, perpetua, non induce la detta pena, che prima almeno, non ui sia sentẽza dichiaratoria, perciò auanti della detta sentenza in conscienza, non è debita tal pena secondo la più cõmune opinione, come costa da quello, che adducono Castro, [s] Couaruuias, & Nauarro. Ma la legge, che ipso iure, mette la pena per l'odio d'alcun delitto, impedisce il primo acquisto del beneficio. ò de i beni, ne i quali il delinquente non ha ragione acquistata, facendo lo inhabile ad essi, quello, che in questo caso acquista alcuna cosa cõtra la prohibition di questa legge, è obligato a restituire auanti, che si dia la sentenza contra di lui, perche in questo caso, non è legge penale, ma prohibitoria. Da questo si raccoglie, che quello, che acquista simoniacamente alcun beneficio, resta priuo ipso iure, p la detta Estrauagante del beneficio cosi acquistato, & è in conscienza obligato à renuntiarlo, auanti, che contra di lui si dia sentenza dichiaratoria, poiche per la detta Estrauagante, non acquistò titolo di esso. Ma ancorche resti anco priuato de i beneficij, c'haueua prima, non è obligato a renuntiargli auanti, che ui sia sentenza dichiaratoria, perche in quãto a questo l'Estrauagante è legge penale, & non prohibitoria, & perciò non obliga in conscienza, auanti di data la sentenza. Il sopradetto s'ha da intendere, parlando nel foro della conscienza, perche parlando nel foro esteriore, non è forzato il simoniaco a renuntiar il beneficio, che acquistò per simonia, auanti, che ci sia sentenza dichiaratoria contra di esso, per ragion della sua possessione. Et cosi conforme a questo s'ha da intendere quello, che dice il Santo Concilio Tridentino, parlando di questa materia. Decimo s'ha da notare, che ancorche parlando regolarmente, l'appella-

o Naua. cap.25. nu.68.

p Pan. in cap. tanta. nu.40. de sim. Rebuf. in prax. t. de simon. n. 15.

q Inno. in d. c. tanta. Abb. & Annan. ibi. n. 9.

r Boer. Decis. 117. n. 3

s Castro. de l. pe. li. 2. c. 19 Couar. in c. cũ omnes. nu. 9 de resti. & in 4. l. p. c. 6. §. 8. nu. 10. Nauar. in Man. c. 13. nu. 50.

pellatione sospenda l'essecution della sentenza, come vuol la [t] ragione, ma il contrario accade nella sentenza, che si dà contra il simoniaco, perche subito, non ostante l'appellatione, si essequisce. Et la ragion di questo è, perche la pena, che contra di esso, si mette, è ipso iure, come consta per la detta Estrauagante, & nelle pene, che si mettono ipso iure, la sentenza dichiaratoria è detta cosa giudicata, & come tal s'ha subito da essequire, come risoluono [u] Anania, & Felino, & la prattica l'ha riceuuto, in tanto, che dice il Maranta, che non si deue accettar appellatione in questo caso.

[t] c. ueniens. de iureiur.

[u] Anan. & Fel. in c. si cur. de simon. Marãta de ord. iud. 6. p. actio. 2. nu. 184.

7 Settima conclusione. Quei, che in confidenza de i beneficij Ecclesiastici riceuessero alcuni frutti, ò pensione da i detti beneficij, incorrono in grauissime pene. Perche i Vescoui, Patriarchi, & Cardinali, che cõmettessero, questo delitto, restano interdetti dell'entrata della Chiesa, & intrando in essa restano irregolari, & gli inferiori a questi tali, restano scommunicati, ipso iure, di scommunica Papale, & la collation del beneficio è nulla, & sono obligati alla restitutione di tutti i frutti, c'hauessero raccolto, dal dì, che l'accettarono con la detta confidenza. Questo uitio, & delitto, si commette di molte maniere. La prima quando uno resignasse il suo beneficio in qualch'uno, facendo patto, che se gli dia una certa pensione senza il consenso del Papa. La seconda se uno, non uolendo ordinarsi, come ricerca il beneficio, ò non uolendo esser astretto a far residenza in esso, lo resignasse in fauor d'alcuno, senza il detto consenso. Terza s'alcun delinquente irregolare resignasse il suo beneficio, accioche dopò d'hauer ottenuta la dispensa dell'irregolarità lo ricuperasse. Quarta s'alcuno hauesse impetrato un beneficio uacante, con questo patto, & conditione, che commandandogli lo certa persona, lo lascierà, accioche si dia ad un'altro. Quinto s'alcuno hauesse auttorità di conferir, presentare, ò instituire alcun beneficio, lo conferì presentò, & instituì, accioche de i frutti di esso, se gli desse alcuna cosa. Sesta s'alcuno per causa della lite, ch'era pendente, sopra un certo beneficio l'hauesse resignato ad un huomo potente intendendo, cõ la sua auttorità, & potenza, ottenerebbe la vittoria, accioche ottenuta lo resignasse ad un'altro, ò lo restituisse a lui. I quali casi, son notabili, & auanti dell'Estrauagante di Pio V. molto si frequentauano, de i quali veggasi [x] Maiolo. Circa queste Estrauagante, il primo, che s'ha da notar è, che questa simonia, che si commette con titolo di confidenza, non solamente, si commette da quel, che fa la collation del beneficio, ò lo risegna, ò presenta, ma anco dalla parte de' sensali, & de quelli, che in questa maniera li riceuono, come fù dichiarato da Pio V. nella detta Constitutione, publicata l'anno 1569. Secondo s'ha da notare, che questa simonia conuentionale di confidenza, è peggio, che la simonia reale beneficiale, perche in quella non s'annulla il fatto, ne cade in censura, se non se essequisce da ambe due le parti, com'è stato detto di sopra. Ma in questa, subito, che uno riceua un beneficio in confidenza, auanti che satisfaccia, quello, c'ha promesso, resta ipso iure scommunicato, & la collatione è nulla ipso iure, & è obligato alla restitutione di tutti i frutti, che raccolse dal dì, che l'accettò. Terzo s'ha da notare una nuoua, & ampla reseruatione, con la qual tutti i

[x] Mayo. lib. 3. de irreg. nu. 45.

beneficij collati, & accettati in confidenza simoniaca, subito sono reseruati alla Sede Apostolica, acciò che faccia d'essi la collatione. Però questa simonia è peggio, che la simonia reale perfetta, perche in quello, non si leua all'ordinario la potestà di far la collatione de' beneficij, per essa dati, & riceuuti. Percioche quelli, c'hanno riceuuti i beneficij con la detta confidenza, necessariamente hanno d'andar al Papa a dimandar la collation d'essi, facendo mentione della detta riserua, nella supplica, che gli daranno. Quarto s'ha da notare, che non solamente le collationi, fatte per questa confidenza son nulle, ma anco tutte l'eccettioni, regressi, pensioni, & ogn'altra cosa, che per loro riseruassero in queste confidenze. Quinto s'ha da notare, che i frutti di questi beneficij, & pensioni, si riseruano alla Camera Apostolica dal dì delle collationi, & institutioni loro, ilche si deue notare per consigliare quelli, che in questo hauessero peccato. Tutto il sopradetto mette [a] Nauarro, & si deue notare per risoluere molti casi, che sono in questa materia.

a Naua. d. c. 23. nu. 100.

8 Ottaua conclusione. Vno pregò un'altro, che renuntiasse in suo fauore un beneficio c'haueua, in mano del Papa, non facendo patto alcuno di dar, ò riceuere. E uero, che in mente loro haueuano ambidue questo proposito. E così fatta la renuntia, & ottenute le Bolle diede colui, che riceuè il beneficio certa rimuneratione, & quel che renuntiò uolontieri l'accettò, però u'è stato dubbio, se costoro son'obligati a lasciar il beneficio, & far alcuna restitutione, Alche si rispose, che nò, come si proua espressamente in iure. Nè osta, che in questo ui fosse patto, almen tacito, di dar, & riceuer questa rimuneratione. Perche a questo rispondo, che non ui era, perche u'è gran differenza sperar alcuna cosa d'alcuno, se in un certo negotio, se gli desse questo, & dal uolere alcuna cosa, che se gli dia quello, c'ha speranza da un'altro, dandogli questo in un'altra cosa, & dal patto tacito, che si fa di dare, ò riceuere la detta cosa. Perche il uoler dar, ò riceuere, non è dare, nè riceuere, così come il uoler comprar, non è compra, nè il uoler confessare, è confessare. Oltre che non ogni speranza di dare, ò riceuer alcuna rimuneratione è simoniaca, ò illecita, perche se fosse tutti quelli, che dessero beneficij, sarebbono notati di questo uitio di confidenza, poiche quasi tutti hanno speranza, che i beneficiati, saranno grati, corrispondendo con alcuni seruigi, conforme alla legge naturale, che ci obliga tutti a far bene a coloro, che ne fanno a noi. Et di più, che nō è simonia rinuntiar un beneficio, ancorche fosse nelle mani dell'ordinario con intētione, che si dia ad una certa persona, ancorche il renuntiante habbia animo di non renuntiar, ma sperare, che se l'haueua da dare, saluo se nō facesse patto espresso, ò tacito con l'ordinario, che glielo desse, come dice sant'Antonino, [b] ilqual segue Nauarro.

b D. Anton. 2. p. tit. 1. c. 5. §. 11 Nauar. d. c. 23. nu. 107. & li. 5. cons. ti. de sim. cons. 53 Concil. Tri. sess. 25. de reform. c. 15.

9 Nona conclusione. Condanna il sacro [c] Concilio Tridentino, la renuntia reciproca de' beneficij. Circa del qual Decreto, si deue notare, che s'un Rettore renuntiasse una Rettoria in fauor d'un figliuolo di un'altro Rettore, senza riseruation de' frutti alcuni & questo Rettore, il cui figliuolo ottēne il beneficio, renūtiasse la sua Rettoria, dopò sei mesi, ad un figliuolo del primo Rettore, nō incorsero costoro nelle pene, che mette il Concilio cōtra quelli,

che

che fanno la renuntia reciproca nel foro della conscienza, perche nella prima renuntia, non fu messo patto alcuno, col qual s'obligasse il secondo Rettore renuntiare la sua Rettoria al figliuol del primo. Ne anco incorre nelle dette pene, nell'esterior, perche la reciproca renuntia, reprobata nel Concilio, è quando molti s'accordano, accioche uno renuntij in fauor dell'amico dell'altro, & l'altro renũtij in fauor d'un altro amico di qllo, che renuntia: ilche chiaramente dà ad intendere il Concilio. Et in questo nõ ui fù tal accordo. Et di più, che ben che ui sia qualche remuneratiõ reciproca, questo non si dette per uia di accordo, se non per uia di remuneratione, ilche non è reprobato, come è stato detto nella conclusion passata. Ne osta, che ui sia stata la detta intentione, perche non ui fù patto tacitò, ò espresso, come s'è detto nella passata conclusione. Ilche si conferma, poiche è lecito ad un Vescouo dar un beneficio ad uno amico d'un'altro Vescouo, con una mental intention, che l'altro Vescouo mostrandosi grato dia ad un altro suo amico benemerito, un'altro beneficio, come difende il [d] Nauarro.

d Naua. li.1. cõs. tit. de renuntiat. cons.5. fol. 305

10 Decima conclusione. Renuntiandosi un beneficio spedite le Bolle da sua Santità conforme alla supplica, è necessario, che questa speditione, si publichi dentro di sei mesi, dopò della prouisione, conforme a una Regola della Cancellaria, & una Estrauagante di Pio V. Perilche, colui, che ottenne un beneficio per una renuntia, che a lui fu fatta, & hebbe la possession di esso, pigliãdo i suoi frutti per lo spatio di cinque anni, non publicandosi le Bolle della sua speditione, dentro de i sei mesi, nõ possede con buona conscienza tal beneficio, nè piglia, senza peccato i frutti di esso, perche per non esser publicata la speditione della renuntia, pare che ella, nõ sia di uerun effetto. Ilche s'intende, saluo se suo padre non hauesse impedito, che si pigliasse la possession, & facesse la publication, per fuggir la discordia, c'haueua da succedere tra lui, & i parenti del resignante. Attento, che il detto termine de i sei mesi, non obliga, quando ui sia giusto impedimento, & questo giustamente fu impedito da suo padre a pigliar la possession, & far la publication, al qual egli conforme alla legge di Dio era obligato ad obedire, principalmente, se suo padre trattenesse le Bolle, & non le volesse consignare per publicarle, & pigliar la possession, perche non gli era lecito solleuar una lite contra suo padre, per darglile trattenendole con tanta giusta ragione. Et di più, che questo non lasciò di publicar la speditione della renuntia in danno d'alcun terzo, nè in danno della Camera Apostolica, perche di fatto cauò le Bolle, nè scandaleggia ueruno cõ questa tardanza, & però non ha bisogno di nuoua collatione, per pigliar dopò passato il detto termine la possession, poiche le dette Bolle, (se non si publicarono) nõ fu per sua colpa, nè è obligato a restituir i frutti, che dopò di hauer pigliata la detta possessione, hauesse hauuto, così difende il Nauarro [e] in un consiglio.

e Naua. libr.1. cons. de renuntiat. cons.3.

Della Simonia, che si commette comprando le cose Spirituale naturali. Cap. LIX.

SOMMARIO.

Se sia simonia uendere, ò comprar la

scienza naturale, & la pura Theologia, & se'l Maestro, ch'è obligato a legger due uolte, leggendo una, pigliando lo stipendio intieramente commette simonia. conc. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

E Cosa certa, & senza alcuna controuersia, che il uendere i doni dello Spirito Santo, & la gratia giustificante, & i Consigli, che gli huomini danno a i peccatori, che si uogliano conuertire a Dio, accioche si conuertano, è simonia, & peccato grauissimo, però non tratterò di questa, ma solamente d'altre simonie, che si commettono in altri casi, che accadono nella materia, ch'è sottoposta alla simonia, ch'è lo Spirituale, ò l'annesso allo Spirituale. Et però prima tratteremo della simonia, ch'è nello Spirituale naturale, & appresso negli altri capitoli, si tratterà della simonia, che appartiene allo Spirituale sopranaturale.

1 Prima conclusione. Il uender, ò comprar la scienza naturale, non è simonia. Questa conclusione è contra molti Canonisti, & Theologi, laqual tiene San [a] Thomaso, & la risolue Ripa. Et si proua, perche Christo dicendo a i suoi Apostoli. Quello, che in dono hauete riceuuto, in dono l'hauete a dare, & è uero, che parla di quello, che Dio, senza esser ui merito della nostra parte, ci suole concedere, & nó delle scienze naturali, che con gran fatica, & studio si ottengono. Nè uale il dire, che quà, non si uende altro, che la fatica, perche se questo fosse vero, il salario s'hauerebbe da tassar, non conforme alla dignità dell'arte, ma conforme alla fatica. Et uediamo, che la Republica a qual si uoglia scienza, & arte, cóstituisce il salario conforme alla dignità d'essa, & non conforme alla quantità della fatica.

a D.Th. 2.2. qu. 110. art. 3. in solu ad 3. Rip. de poster. par. ult. in prin. nu. 94.

2 Seconda conclusione. E simonia il uédere la uera, & pura Theologia, laqual ci insegna tutto quello, ch'è necessario per saluation dell'anime. Ma il contrario si dirà della Theologia Scolastica, nella quale i Dottori, per insegnarla, trattano di molte questioni della Dialettica, Fisica, & Methafisica, & ui intramettono conclusioni d'altre scienze naturali, le quali è certo, che si possono uendere, così risoluono Nauarro [b] Vittoria, Soto, & Ripa.

3 Terza conclusione. E lecito ad uno, che fosse d'accordo legger ogni giorno, dandosegli un publico salario, pigliar, se leggesse due volte ogni dì più di questo salario, essendogli accordato a non legger più d'una. Et ancorche non leggesse due volte, non commette peccato di simonia pigliando più salario, ma peccato d'ingiustitia, & così si ha da intendere, quello, che adduce San [c] Thomaso parlando di questa materia.

b Naua. c. 23. n. 99. Vict. in relect. de sim. Soto li. 9. de iu. st. q. 6. art. 1. Ripa ubi sup.

c D.Th. ubi sup. ad 3.

Della Simonia, che si commette per rispetto de i doni sopranaturali, & altre cose annesse allo Spirituale, com'è la sepoltura, & gli atti de i sacramenti. Cap. LX.

SOMMARIO.

Se sia lecito profetizar, & orare con prezzo. concl. 1 nu. 1.
Se sia lecito uendere la sepoltura. conclu. 2. nu. 2.
Se sia lecito al Vescouo pigliar alcuna cosa per dispensar nella legge, et castigar i delinquenti. concl. 3 nu. 3.

Se

Se sia lecito dimandar alcuna cosa per l'assolution della scommunica, ò per amministrar alcun sacramento. conc. 4. 5. & 6. nu 4 5. & 6.

Se sia lecito ad uno dar alcuna cosa acciò un beneficio, che se gli deue come degno non gli sia leuato. conc. 7. num. 7.

Se sia lecito dar alcuna cosa ad un Clerico, acciò battezi un fanciullo, che stesse per morir, non uolendo d'altra maniera battezarlo. cõc. 8. n. 8.

Se sia lecito riceuer alcuna cosa per benedire le nozze. conc. 9. nu. 9.

Se sia lecito a i Clerici, & a i loro ministri, riceuer alcuna cosa per ordinare. con. 10. nu. 10.

Se sia lecito a i Predicatori riceuer alcun salario per gli suoi sermoni. conc. 11. nu. 11.

Se sia lecito la consuetudine di dimandar a i Canonici, nuouamente eletti, un desinare. conc. 12. nu. 12.

1 PRima conclusione. Per l'attion di profetizare, & per l'attion di orare, è lecito riceuer alcuna cosa, non come prezzo, ma come sustentation. Ma s'ha d'auuertire, che molte uolte in quest'attioni ui sono molte cose, che non si possono iscusare, acciochè si facciano conforme all'ornato necessario, le quali, non si posson fare, senza molta fatica, come ben si uede, quando si sepelisce un'huomo, ilche non si può far senza pompa musicale, & funerale, conforme all'uso della Chiesa, & perciò la fatica in queste cose si può affittare per un certo salario, senza nota di simonia. Da questo s'inferisce, che un Clerico, che andasse alla Chiesa per dire l'officio diuino principalmente per Dio, & men principalmente per la mercede delle distributioni, le quali se non speraua, non ui sarebbe andato, non solamente non è simoniaco, ma nè anco cõmette alcun peccato, come dice il Gaetano, [a] con la commune.

2 Seconda cõclusione. Non si può uendere la ragion della sepoltura senza simonia, come dice la [b] legge, & lo proua Innocentio. Perciò coloro, c'hanno ragione di sepellire i loro morti in alcune sepolture, non possono uenderle ad altri. E uero, che se la sepoltura fosse quella terra nella quale nessuno fosse sepellito, ne fosse deputata per sepellirui alcuno, si può uendere, come uuol la ragione, poiche tal terra è, come qual si uoglia altro luogo priuato, che si possa uendere. Da questo s'inferisce, che sarebbe simonia uendere la sepoltura, che fosse assignata per questo, con l'auttorità del Vescouo ancorche in essa, non ui fosse sepellito alcuno. Secondo s'inferisce, che ancorche nõ fosse deputata dal Vescouo, non si potrebbe uendere, essendo in essa stato sepellito alcuno, come uuol la [c] legge. Et nota, che la Chiesa, ritrouandosi in necessità può uendere la sepoltura, ancorche fosse assegnata dal Vescouo, come può anco uendere gli altri uasi. Et di più nota, che posson le Chiese pigliar quello, che fosse di consuetudine dar per le sepolture, ma nol possono dimandare allegando la consuetudine di questo per la sepoltura, ma dateci questo, poiche habbiamo sepellito il uostro morto, nel la nostra casa, conforme al consueto, che fosse, di dare certa quantità per questo rispetto, come auuertisce Siluestro, [d] & in questo, non si commette simonia. veggasi S. Thomaso, Gregorio Lopez, Molina, Menochio, & Soto.

a Gaie. 2. 2. q. 78. ar. 1. quẽ ibi seqtur Arago.
b Inno. in c. ad aboléd.
c l. quę religionis. ff. de rei uendit.
d Sylu. verb. sepul. nu. 2.
D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 4. ad 3. Greg. 1 l. 1. ti. 13. p. 1 ver. vẽdere. Molina de primogen. c. 14. nu. 40. Menoc. li. 2. arb. cas. 277 Soto. li. 9. de iu. q. 6. art. 1. ad 3.

Terza

3 Terza conclusione. Non può cosa ueruna pigliar il Vescouo per dispensare nella legge, nè per correggere i delinquenti, nè per lasciargli di castigar, perche queste, & altre cose simili, sono annesse all'officio suo Pastorale. E'uero, che per la fatica, che in questi ministerij alcune uolte accadono, può pigliar qualche salario. Et cosi il Vescouo per visitar il suo Vescouato può riceuere qualchecosa, conforme alla consuetudine, ancorche l'entrata del Vescouato fosse molto grande, come dispone, & dice la [e] legge. Et posson anco pigliar alcuna cosa i loro ministri, per causa di salario, aiutandogli ne i ditti ministerij. Saluo se non ui fosse consuetudine, che non fosse introdotta per causa di alcuna forza, c'hauessero fatto i loro antipassati, dimandando quel, che conforme alla ragione non se gli doueua. Perche è dottrina di [f] Panormitano, communemente riceuuta, che la consuetudine possa introdur, che si dia alcuna cosa, per causa di qualche cosa annessa allo spirituale, & per alcuna cosa spirituale, quando non procedesse questa consuetudine da qualche attione uiolenta, con laqual fosse dimandata, ma d'una mera deuotione, & liberalità del popolo. Perche se procedesse, & fosse introdotta per rispetto di qualche dimanda, & uiolenza, già che il suo principio fù uitioso, ell'ancora ui sarebbe, come esplicano [g] Siluestro, & Nauarro. Di quello, che a i Visitatori è concesso in iure, per la loro sustentatione, quando ui sitano, di già resta di sopra, nella materia de i Giudici, detto.

e c.charitatem 12. q. 2. c. cũ sit Romã. de sim.

f Panor. i. c. Mã. de sim.

g Sylu. uerb. simo. §. 8. Na. d. c. 23. nu. 100. net. 4. Not.

5 Quarta conclusione. Ancorche lo scommunicato per manifesta cõtumacia, non possa esser assoluto, finche non paghi le spese, & dia sufficiente cautione di star'alla sententia, che contra di lui si desse, conforme a quanto risolue [h] Couaruuias. Nondimeno per l'assolutione, non si può dimandar alcun prezzo, perche quest'atto, procede dalla Giurisdittione spirituale, come dopo Panormitano, dice [i] Couaruuias. E'uero, che per causa del suo delitto, se gli può metter alcuna pena, come l'adduce San Thomaso, Soto, & Nauarro, & si dice in una legge della noua Compilatione, & conforme à questa risolutione, s'ha da intendere, quel, che si dice nel Concilio Tridentino, sopra questo punto.

h Coua. in c. alma mater. 1. p. §. 11. nu. 11.

i Coua. vbi sup. nu. 10.

5 Quinta conclusione. E'cosa illecita, & simoniaca pigliar qualche danaro, come prezzo, per amministrar qualche Sacramento. Et è anco simonia riceuerlo, per la fatica, che necessariamente s'ha nella detta amministratione, come dopo San [k] Thomaso tiene Soto. Et ancor è simonia riceuer alcuna cosa per la materia del Sacramento, come saria il pane, il uino, & l'olio perche queste cose, sono congiunte necessariamente a i Sacramenti com'è ancora simonia pigliar qualche cosa, per la fatica, che si sopporta nel dar gli ordini, come dice il proprio Soto. Ma non è simonia pigliar alcuna cosa, & dimandarla per le fatiche, che antecedono all'amministration de i Sacramenti. Et cosi il Sacerdote, c'hauesse d'andare lontano ad amministrargli, potrebbe uendere la fatica di questo camino, senza nota di simonia, perche ancorche sia obligato amministrargli gratis, non è obligato a far questo camino, senza premio. Dalche s'inferisce, che i Cappellani, che s'obligano certi giorni, & in certi luoghi, a dir certe messe, possono dimãdare alcuna cosa per

k D. Th. 2. 2. q. 100. a. 2. Sot. vbi sup. a. 1.

questa

questa fatica, perche benche siano obligati a dir Messa senza prezzo alcuno, non son obligati à dirla in certi giorni, & luoghi, come dopò altri risolue [l] Gutierrez.

[l] Gutie. de qq. canoni. c. 24. n. 14.

6 Sesta conclusione. E lecito ai Ministri de i Sacramenti riceuer per l'amministratione d'essi, quel, che lor danno i popoli per la loro sustentatione, ancorche fossero ricchi, come risolue [m] Soto, dopò Gabrielle. Il che intanto è uero, che possono, quando impongono lor Messe, ò l'amministration d'altri Sacramenti, dire, che lo faranno, con che l'hanno da dare la consueta elemosina per sustentatione della loro persona, come dopo Soto, & altri, tratta [n] Gutierrez. Da questo s'inferisce, che sia lecito lasciar certa intrata ad una Chiesa, cõ questo obligo, che i Clerici d'essa siano obligati à dir tant'Anniuersarij, ancorche si faccia patto, & accordo, facendosi per sustentatione de i ditti ministri come notano [o] Gaetano Soto, & Nauarro. E'uero, che quel che non amministrasse i detti Sacramenti, senon se gli desse la mercede per la sua sustentatione, mettendolo per l'ultimo fine della ditta amministratione, non lascia di commetter simonia, & conforme alla sua mente, uende i Sacramenti, come dice San [p] Thomaso, & Siluestro. Dissi, mettendolo per ultimo fine, perche ben può uno amministrar i Sacramenti per causa della mercede, i quali non amministrerebbe, senon gli fosse data senza commetter simonia. Perche molte cause ui sono tanto solamente motiue, & non ultime, & finali, lequali mancando, manca ancora l'attione, che per esse si fa, & del numero di queste può esser la ditta mercede.

[m] Soto vbi sup. Gab. super Canon. lectio. 28.

[n] Guti. ubi sup. n. 4. vsq. ad n. 11.

[o] Caie. 2. 2. q. 100. a. 3. Sot. vbi sup. Na. vbi sup. n. 101. in princi.

[p] D. Th. qdli. 8. Syl. uerbo. sim. §. 9.

7 Settima conclusione. Liberar cõ prezzo il trauaglio, che consistesse in negare alcuna cosa spirituale, che per ancora non s'hauesse, è simonia, come si diffinisce in [q] Iure, doue si dice, che dar danari ad un elettore, che uolesse negar un beneficio ad un degno, & dar danari ad un confermatore, che non uolesse confermare un'eletto, per effetto che sia eletto, ò confermato, è simonia. Ma liberar con danari il trauaglio che si facesse ad uno leuandogli la cosa, che già hauesse in sua potestà accioche non gli la leui, ancorche la detta cosa sia Spirituale, non saria simonia, poiche per la tal redention di trauaglio, non si compra la detta cosa. Da questo s'inferisce, che un benificiato, che sapesse di certo, che'l Vescouo hauesse decretato di leuargli ingiustamente un beneficio, che possedesse, può senza nota di simonia dar qualche dinaro al Vescouo per liberarsi da questo trauaglio. Ne segue di più, che uno, che litigasse con un'altro sopra un beneficio, la possession del qual hauesse, sapendo c'hauesse Giustitia, può liberarsi da questo trauaglio dandogli qualche danaro, accioche no lo spogliasse della possession, c'ha, & non commette simonia alcuna, perche il liberarsi dal trauaglio in questo caso, è difendere la sua facoltà, il che è di ragion naturale, & non lo prohibisce la ragion positiua, come dice una [r] Glosa, doue notano l'Abbate, & Felino & è commune opinione secondo Rebuffo, & il Nauarro.

[q] c. Mathe. & c. sicut de sim.

[r] Glo. in ca. dilectus de sim. vbi Abbas. nu. 4. & Fel. n. 2. Reauff. de sim. nu. 17. Nau. in Man. c. 25. nu. 114.

8 Ottaua conclusione. Ritrouandosi un bãbino in pericolo di morte, & non uolendolo un Sacerdote battezare, che nol pagasse ro, quel, che gli darà qualche prezzo, accioche lo faccia, commette simonia, poiche non è lecito redimere con danari il trauaglio, che accade per rispetto del negamento della cosa spirituale,

ſpirituale, che ſi può ottenere. Nè ſi potrebbe dire, che queſto bambino foſse in eſtrema neceſſità, poiche quel che dà il danaro al Sacerdote, accioche lo battizaſse, potrebbe egli battezarlo. Et ſe quel, che s'haueſse battezare foſse adulto, & steſſe per morire, dimandaſse, il Batteſimo al Sacerdote, potrebbe ſenza commetter ſimonia dar danari al detto Sacerdote, acciochel faccia, non uolendolo d'altra maniera fare. Perche ancorche habbia rimedio per ottener la ſalute dell'anima ſua, morendo col deſiderio del Batteſimo, nondimeno il Batteſimo riceuuto, in re, è di molto maggior forza. Et coſi, come fa uno d'attrito, contrito, ilche non fa il Sacramento riceuuto in uoto, coſi qualificherà il dolore de i peccati di queſto, accioche ottengha la uita eterna, laqual non otteuerebbe col Batteſimo riceuuto in uoto per mancamento di queſto dolore. Et in queſto modo difeſa, & inteſa, è uera l'opinione, che [s] Aragon ſopra queſto punto tiene contra Soto.

s Arag. 2. 2. q. 100. a. 2. Sot. ubi ſup.

9 Nona concluſione. Ancorche ſia lecito dar la dote al Marito accioche ſi mariti con una donna, nō ſi dà per il matrimonio, in quanto, ch'è Sacramento, ma per gli gran peſi, che adduce con ſe dee ſuſtētar una donna, come eſplica [t] Nauarro. Nondimeno il dimandar alcuna coſa, ò riceuerla, ancorche di uolontà s'offeriſca, come prezzo per benedir le nozze, è ſimonia, come ſi dice in [u] Iure. Ma non ſaria ſimonia, ſe il Curato a conto del quale foſse benedirle, non uoleſse dar licenza, accioche vn'altro le benediceſse, ſe non gli danno alcuna coſa, in luogo di quel, che benedicendole l'haueuan da offerire, perche queſto non ſarebbe uendere la licenza, ma pigliar alcuna coſa, per il danno, che per darla gli uiene, come dopò Panormitano, dice [x] Silueſtro.

t Na. in apolog. de redit. monit. 84. n. 3. & 4

u ca. in eccl. extra de ſimon.

x Sylu. verb. ſimo. §. 8.

10 Decima concluſione. Il Concilio Tridentino prohibiſce a i Veſcoui, & à coloro, che deſsero ordini, & a i loro miniſtri, riceuere alcuna coſa, ancorche ſia offerta. Et pꝛhibiſce ancora, che i notari, c'hanno ſalario, non poſsano riceuere coſa alcuna per le lettere dimiſsorie ò teſtimoniali, ma quelli che non haueſſero ſalario, poſsano riceuere la decima parte d'un ducato conforme alla taſsa, ilche auanti il Concilio non era taſsato. Et coſi le parole, che dice il Concilio ibi (aut eorum miniſtri, quouis prætextu accipiant.) doue prohibiſce, che i miniſtri de i Veſcoui non poſſano pigliar il ſopradittо s'hanno da intēdere neceſſariamente, non di tutti i miniſtri, ma ſolamente de i miniſtri neceſſarij, accioche ſi diano i detti ordini, del numero de'quali, non è il Notaro, come nota [y] Panormitano. Percioche il Concilio parlando de'Notari fa la detta diſtintione, cioè s'hanno ſufficiente ſalario ò non. Circa delche s'ha da notare che il Notaro ancorche habbia ſufficiente ſalario, può pigliar quel che gli foſſe offerto dall'ordinato, hauendo riceuuto gli ordini, & il teſtimonio, & inſtrumento d'eſſi, perche tal offerta, non procede hauerla procurato tacita, ò eſpreſſamente il ditto notaro coſi eſplica nouamente il Concilio [z] Altamirano, ilqual ſegue Salzedo.

y Pano. in c. 1. n. 3. de ſimonia.

z Altamira. in trac. de uiſitatione in verbis. cōciliū ibi quouis prætextus. nu. 26. Salz. in prac. crimin. ca. 27. in ſi.

11 Vndecima concluſione. Non commette ſimonia il Predicatore ſe dopò finito il ſermone dimanda la mercede della fatica, che meſſe nella predicatione della parola di Dio. In tanto, che prima che la predichi, può dire, che non lo farà, ſe

non

non segli dà la detta mercede. Ilche procede quando la sua principal'intention fosse stata predicar per saluation dell'anime, & dopò hauesse pretenduto secondariamēte questa mercede per la sua sustentatione. Così tiene il [a] Gaetano, & Soto, & consta da quel, che s'è ditto di sopra.

a Caie. vbi sup. art. 2. in princ. Soto li. 9. de iu. q. 6. a. 1.

12 Duodecima conclusione. Non possono i Canonici, sotto titulo di consuetudine dimandar un desinare, ad un Canonico, che nouamente hauessero eletto, come dice la ragione, [b] perche non uale la consuetudine, come simoniaca, per uirtù della quale, i Clerici dimandano da gli altri Clerici alcuna cosa concernente solamente al suo regalo, & utile. Ma ualerebbe la consuetudine, per laquale si dimandasse una pianeta, ò una patena, ò altra cosa concernente al culto Diuino, & alla fabrica della Chiesa, come risolue [c] Antonio de Butrio.

b Iaco.

c Butr. in d. ca. Iacob. nu. 4.

Come si commette simonia in ottenere i beneficii Ecclesiastici per uia di collatione.

Cap. LXI.

SOMMARIO.

Come il Vescouo ha potestà di dar i beneficii un mese, & l'altro il Papa. nu. 1.

Se il Vescouo, che desse un beneficio, riceuendo certo danaro, commetta simonia, & se la collatione sara ualida. concl. 1. nu. 2.

Se commetta simonia uno, che prestasse cento duccati ad un Vescouo, acciòche li desse un beneficio Ecclesiastico. concl. 2. nu. 3.

Se possa uno tener il beneficio, che un'altro ignorandolo egli, l'ottenne per simonio. conclu. 3. 4. & 5. num. 4. 5. & 6.

Se sia simonia dar un beneficio per amicitia, & parentela, ò per acquistar l'amicitia. ò laude humana. concl. 6. & 7. & 8. num. 7. 8. & 9.

Se sia simoniaco un seruitore, che serua un Vescouo per acquistar la sua beneuolenza, & per questa uia ottenendo da lui qualche beneficio. concl. 9. nu. 10.

Se si possano uendere i frutti de'i Prestami, & delle Commende, che si danno a i Caualieri militari. concl. 10. & 11. nu. 11. & 12.

1 PEr esplicatione di quel che si propone in questo capitolo s'ha d'auuertire, che in molte maniere in questa materia si può commetter simonia. Primo nella collatione del Beneficio. Seconda nella resignatione. Terzo nell'elettione. Quarto nella confirmatione. Quinto nella presentatione. Sesto nella institutione. Settimo nell'inuestitura. Ottauo nella permutatione. Nono nella pensione. Decimo nella confidenza.

Secondo s'ha da notare, che il beneficio, che fosse riseruato al sommo Pontefice, non può esser dato da i Vescoui; Ma non essendo riseruato alla Sede Apostolica se il Vescouo reside nella sua diocesi, prouede egli un mese, & l'altro il Papa, talche alternatiuamente proude sei mesi il Papa, & sei il Vescouo. Et il primo mese del Papa è Gennaro, & quel di Febraro è del Vescouo, & così negli altri, di sorte, che i beneficij, che uacaranno nel mese del Papa, son del Papa, & quelli,

che vacheranno nei mesi del Vescouo, son del Vescouo. Ma non facendo residenza l'Ordinario nella sua diocesi, non hauerà altro, che quattro mesi nell'anno. Questo presupposto, conuiene risoluer la materia di questo capitolo con le sue conclusione.

2 Prima conclusione. Pietro pieno d'ambitione, che offerisce al Vescouo certo danaro accioche gli dia un beneficio, è cosa certa, che commette simonia, ma la collatione del beneficio sarà ualida, saluo, se quando dette questo danaro non hauesse fatto qualche patto tacito, ò espresso, che se gli daua in prezzo del beneficio, perche in questo caso non ualerebbe la detta collatione, come simoniaca, & sarà sottoposta alle pene, che contra la simonia Reale, & perfetta mette la legge. E'uero, che se desse il detto danaro, ò offerisse altri seruigi di parole, & opere, per far amicitia col Vescouo, & co i suoi seruitori, & fauoriti, principalmente, non commetter simonia ottenendo il detto beneficio ancorche secondariamente habbia l'occhio, & rispetto, che dopò, come amici suoi gli darebbono, ò ottenerebbono questo beneficio, essendoui occasione, come dice [a] Nauarro, & consta dal detto, in questa materia.

a Nau. d. c. 23. n. 106.

3 Seconda conclusione. Vno, che prestasse cento ducati ad un Vescouo, con questa conditione, che gli dia alcun beneficio Ecclesiastico senza premio, già che l'ha da dare ad un'altro, non solamente commette simonia, come dice [b] Nauarro, poiche l'imprestito gli dà util temporale, & il prometter di dare lo spirituale per qualsiuoglia util temporale, è simonia, come auuertisce [c] Aragon. Ma è ancora questo contratto usurario, perche come questo beneficio, non sia debito, è chiara cosa, che dal detto imprestito si caua alcun guadagno, il che appartiene all'usura, come dicono [d] Mercado, & Medina.

b Nau. c. 17. n. 207.

c Arag. 2. 2 q. 78. ar. 2.

d Merc. de usurıs. c. 7. Med. in instruc. li. 2. c. 14 §. 14.

4 Terza conclusione. Vno, che riceuesse un beneficio, che un'altro, non sapendolo egli lo procurò per lui per simonia, hauendolo egli cótradetto, non uolendolo per questa uia, non pecca mortalmente, accettandolo, nè resta inhabile per poterlo tenere, come si proua per [e] legge, & tiene San Thomaso, & Nauarro. Il che non procede, quando dopò che lo sa nol contradicesse, perche in questo caso la simonia gli nocerebbe. Saluo se colui, che gli procurò questa prebenda non hauesse usato questo termine, per fargli danno come dice frat'Aluise Lopez [f] dicendo quest'opinione esser conforme alla méte di San Thomaso, & Nauarro. Et in questo caso, non è obligato à resignar il beneficio.

e c. sicut de sim. D. Tho. 2. 2. q. 100 ar. 6 ad 3. Nau. c. 25. n. 112

f Lupus in instr. cós. 1. p. c. 106.

5 Quarta conclusione. Si questi hauesse acquistato buona, & real ragione nel beneficio, così per l'elettione, come per confirmatione, ò presentatione, ò institutione, & parimente fosse impedito pigliar la possession di esso, nó saria simoniaco, se per pigliarla, egli desse, ò per vn'altro desse qualche danaro, perche doppo della ragion acquistata, non tratta già altro, che liberarsi dal suo trauaglio, inquanto tocca alla possessione, percioche non è obligato nel foro della conscienza à resignar la prebenda, & a restituir i frutti riceuuti. E'uero, che nel foro esteriore, per esserui la presuntion contraria contra di esso, potrebbe esser, che fosse sforzato à resignarlo, & a restituir i frutti. Et se per ancora, non haueua questa ragione perfetta acquistata, ma

sola-

solamente una ragione imperfetta, per esser solamente eletto dandogli qualc. e danaro acciochè lo confirmassero, prohibendolo, ò ignorandolo esso, non saria tenuto per simoniaco, come auuertisce il [g] Nauarro. E'uero, che sapendo che per simonia l'acquistò, ha obligo di rinuntiarlo, & s'egli diede il ditto danaro acciochè lo confirmassero, cõmette simonia, come si dirà appresso nei capitoli seguenti.

g Nau. vbi sup.

6 Quinta conclusione. Quando la simonia d'un'altro, non fosse causa che uno acquistasse un beneficio, perche nõ ostante la ditta simonia, altri del capitolo coiquali non s'è commessa, (essendo la maggior parte) l'haueuan da eleggere, ò presentare, non perde l'eletto, & presentato il titolo, & i frutti del detto beneficio, così acquistato. Intanto, che dice il Nauarro, che potria esser, che il medesimo s'hauesse da dire nel foro della conscienza, quando con tutto il capitolo si commettesse la simonia, se per causa d'essa gli elettori, non si fossero mossi ad eleggerlo, perche senza esserui la detta subbornatione, & presenti, l'haueuan d'eleggere.

7 Sesta conclusione. Non è simonia dar un beneficio per amicitia, & parentela perche in questo non v'è prezzo, oltre che, quel, che nelle cose temporali, non è vsura, nelle spirituali non è simonia, & il prestare ad un parente per causa della parentela non è vsura: dunque non sarà simonia dar il beneficio per ragion della parentela, come tiene San [h] Thomaso, & Altisiodorense, & Vittoria. E'uero, che questa collatione ha qualche specie di simonia, conforme a quello, che si tratta in iure, percioche San [i] Bonauentura, Durando, & altri hanno tenuto esser simoniaca.

h D.Th. 2. 2. q. 100.a. 5 in solu. ad 2. Altisio. 3.p. tra. 21. Victor. q. 7.ar. 3.
i D.Bon. in 4.dis. 25.q. 4. & ibi Dur.tradũt Doctor. in c.nemo de sim.

8 Settima conclusione. Dar un beneficio per effetto d'acquistar vn'amicitia, o laude humana bramando quel, che dà queste cose per esser un'huomo di poco ceruello, & desideroso, che tutti lo stimino, & laudino, non è simonia, come dopò Innocentio tiene [k] Gaetano, & Soto, contra Adriano, & altri, perche dar il beneficio per questo fine, non è auaritia, ma ambitione, & la simonia presuppone l'auaritia. Nè osta, che non dia il beneficio senza premio, poiche lo da per queste cause, perche per non esser ueramente simonia, basta, che lo dia senza prezzo. Et nè anco è simonia dar il beneficio, perche tema, che non dandolo perderà qualche amicitia, & cascherà in disgratia d'alcuno per la causa sopraditta. E'uero, che quel che lo desse per queste cause ad alcun degno di esso, solamente peccheria, & non sara peccato mortale, ma ueniale, poiche la circostanza, non è altro, che ueniale. Ma essendo la circostanza mortale, cioè dandolo ad un'indegno, peccherebbe mortalmente, perche fa contra la giustitia, & sara obligato a ristitutione, com'è stato detto nella materia della ristitutione.

K Caie. in sum. uerb. simonia. Soto li. 6. de iustit.q.7. ar.2.

9 Ottaua conclusione. Dar il beneficio per acquistar gratia, & fauore, come prezzo, dalche aspettasse quel che lo dà, che otteneria qualche utile temporale, è simonia, poiche in questo caso, non si pretende l'amicitia, & fauore per questo solamente, ma in quanto, c'ha da esser causa del ditto utile. Et così dar il beneficio, per qualche seruigio temporale, che col danaro s'hauesse da pagar, è simonia. Percio guardino bene quel che fanno i Rè, & Prencipi nella prouision de'Vescouati, & beneficij, perche se gli danno à figliuoli di grandi per rispetto de'ser

uigi, che i loro padri hauessero fatto, iquali per giustitia son'obligati a rimunerare, commettono simonia. Ma si noti, che se dessero i detti beneficij ad alcun degno, hauendo ancora rispetto, in qualche maniera, al seruitio temporale, non saria simonia, poiche in questo caso, questo seruigio, non è riputato, come prezzo, ma come causa, inqualche maniera motiua, per darsi il beneficio a questi.

10 Nona conclusione. Seruir un Vescouo per acquistar la sua beneuolenza, & fauore, per ottener dopò un beneficio, non come rimunerattione debita a i seruigi, & come prezzo d'essi, ma come cosa data da un'amico, non è simonia, come tiene il [l] Gaetano, & Vittoria. Perche si come dar il beneficio per uia d'amicitia, non è simonia, così desiderar, che si desse, non sarebbe.

l Caie. & Vict. vbi su p.

11 Decima conclusione. Ben si possono uendere i frutti de i beneficij prestimoniali, senza nota di simonia, perche sono cose temporali. Ma è contra la Ragion natural, & Diuina, uender i detti beneficij, nè il Papa lo potrebbe fare, senza cómettere simonia. Ilche si proua, perche la ragione, che si contiene beneficij è spirituale, attento che la causa da doue nasce, è spirituale. Per esplication diche, s'ha da notare, che la causa, da doue nasce la ragione per dimandar questi frutti, & intrate, nella qual consiste l'essere de i beneficij, non solamente è l'officio, nel qual i beneficiati si essercitano, ma anco tutto quel al quale hebbero rispetto i loro institutori, che non solamente fù lo studio delle letere, ma ancora, che i più dotti in questi studij aumentassero con le loro lettere, il culto Ecclesiastico, & diuino, & fossero più utili alla Chiesa. Percioche non gli possono ottenere, senon sono Clerici, & gente consacrata a Dio, laqual si possa essercitare nel ministerio della saluation dell'anime. Dalche ne segue, che la causa dallaqual nascono questi beneficii, è totalmente, ò almeno per la maggior parte spirituale, & per consequenza, la ragió, che nasce da questa causa, sarà ancora spirituale.

11 Vndecima conclusione. Vender le commende che si danno a i caualieri militari in premio delle loro fatiche, è illecito, & peccato, perche quelli, che l'hanno instituite, non l'han date, accioche si uendano, oltre che il uenderle sarebbe contra il ben commune della Republica perche à questo modo uerrebbono a possederle, non i Caualieri ualorosi, ma i ricchi mercanti. E'uero, che non sarebbe simonia, perche la causa, & fine della institutione di queste commēde, è la guerra laqual'è temporale, & per consequenza, vendendosi, non pare, che si uenda cosa spirituale, ma temporale. Nè osta, che questi ordini militari, siano religioni, nelle quali i Caualieri fanno professione, ilche fù ordinato per il Culto Diuino. Perche a questo rispondo, che il proprio, & immediato fin di queste Religioni, è la militia laqual'è tēporale, & ancorche ultimatamente s'ordini al culto diuino, per giudicar, si sia simonia, ò non del prossimo, & immediato fin, habbiamo da far caso, perche se s'hauesse da far caso dell'ultimo fine, tutte le uēdite sarebbono simonia, poiche se ben si guarda, tutto quel, ch'è nella Christiana Republica si riferisce ultimamēte al culto diuino, come auuertisce [m] Aragon.

m Arа. 2. 2. q. 100. a. 4.

Come si commetta simonia, ottenendo i beneficij per uia di renuntia, & resignatione.
Cap. LXII.

SOMMARIO.

Se sia simonia resignare il beneficio nelle mani del Vescouo, ò nelle mani del Papa, nominando certa persona, nellaquale s'ha da prouedere. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se sia lecito resignare, il beneficio messo già in lite, a Pietro, con condition, che ottenendo Pietro la lite, consenta a una pensione. conclu. 3. num. 3.

Se sia lecito al Rè, & al Vescouo dar una certa intrata, & beneficio ecclesiastico ad uno, con conditione, che gli la ritorni, o renuntij liberamente quando gli darà un'altro beneficio più grosso. concl. 4. nu. 4.

Se sia simonia, uno resignar il suo beneficio per darsi ad un idoneo, con intention men principale, che quel che lo riceueße, li fosse grato. conc. 5. nu. 5.

Se uno, c'ha renunciato il beneficio sia necessario, che uiua uenti giorni, dopò d'hauer dato il consenso. concl. 6. nu. 6.

Se quel, alquale si rinuntio un beneficio, con speranza di corrispondere coi frutti al rinunciante, sia obligato nel foro esterior, & interior a darglili. concl. 7. nu. 7.

1
PRima conclusione. E simonia resignar il beneficio nelle mani del Vescouo, nominando una certa persona, nella quale l'haueſſe da prouedere, come tiene una [a] Glosa, là qual è communemente riceuuta, & ammessa in prattica, come dice Gomez, & Rebuffo, il che s'ha da tener contra Soto, Duardo, & Couaruuias, i quali doueuan auuertire, che ancorche in questa resignatione, & in altre simili, non ui sia uendita, nondimeno questa renuntia, non è senza premio, anzi è fatta contra la forma della [b] legge, laqual ordina, che si faccia puramente.

2 Seconda conclusione. Queste resignation fatte in man del Papa, son valide, per poter il sommo Pontefice dispensar il suo fauor, come largamẽte esplica Rebuffo, & s'ha da notar, che la resignation fatta nelle mani del Papa in fauor di Pietro, se questo Pietro volesse far alcuna pura, & gratiosamente elemosina al renuntiãte per esser huomo pouero, & hauer bisogno di essa, per pagar l'annata, non commette simonia nel foro interiore, ma la commetteria ben nell'istesso foro, s'haueſſe fatto quest'elemosina principalmente, accioche renuntiasse in suo fauore, attentoche in questo caso, non è elemosina. Dissi, nel foro interiore, perche nel foro esteriore ambedue sarebbono giudicati per simoniaci, l'uno dando l'annata, & l'altro riceuendola, come dice [c] Nauarro in un Consiglio.

3 Terza conclusione. Quei, c'haueſſe resignato il suo beneficio, messo in lite, a Pietro, con conditione, che ottenendo Pietro la lite consentisse in certa pensione, laqual haueua da pagar al resignante, se ottenuta la lite, consenti in essa, & non l'haueſſe pagata, commise simonia reale, come risolue Nauarro, perciò che per posseder il beneficio, conuiene ricorrere a sua Santità dando li conto, del modo, c'ha riceuuto il bene-

a Gloss. in c. 10. p. 1. uer. dimittere. uers. dum tamẽ suis terminis sit contenta. de offic. deleg. Gomez in rubr. de triẽnali possess. q. 16. n. 3 & 4 Rebuf. in praxi benefic. de resignat. pura in princi. & in c. de resignat. cõditiona li. nu. 4. Soto de iust. lib. 9. p. 7. artic. 2. Couar. libr. 1. Var. c. 5
b c. ordination. 1. q. 1. c. tua de simon.
c Naua. libr. 3. consi. ti. de sim. consl. 5.

beneficio co i frutti, & del tempo, che gli hà tolti. Nè la sentenza dell'ordinario in questo caso gli seruirà, essendo stato resignato nelle sue mani il beneficio, come si presuppone, perche hauendo fatto il detto patto, nissuno inferior al Papa, può far, che la simonia reale conuentional, non sia, come risolue il proprio [d] Nauarro. Et benche la detta simonia al principio solamente fu conuentionale, nondimeno ottenuta dopò la uittoria, & consentendo nella renuntia con la reseruation della pensione, diuenne reale. Et facendosi la detta simonia da un terzo, non sapendolo quel, che resignò, & quello nel quale fu resignato, non sono sottoposti alle Censure, che mette la legge contra i simoniaci, com'è stato di sopra dichiarato. Così dice [e] Nauarro, & hauendo il detto renuntiâte in mano del Vescouo il detto beneficio senz'alcun patto, ma solamente con intentione, che lo desse a Pietro, & di fatto, riceuuta la resignatione lo dà a Pietro, è sicuro il detto Pietro, conforme a quello, che tratta il Nauarro, [f] doppo Sant'Antonino, in quanto, che in questo, non si commette simonia, nè anco mentale, & la medesima opinione tiene Nauarro nel consiglio di sopra allegato.

d Naua. in Man. c. 23. n. 100. Nauar. ubi sup. nu. 107.

e Naua. libr. 5. conf. de simon. consi. 11.

f Naua. in Man. c. 23. n. 103. & 107.

4 Quarta conclusione. Quando il Rè, ò un Vescouo dà ad un Clerico una certa intrata, ò beneficio Ecclesiastico, con conditione, che gli la ritorni, ò renuntij liberamente, quando egli gli darà un'altro beneficio più grasso, ò dignità, nõ è contratto illecito, perche per rispetto di questa renuntia, non lascia d'esser libera tal renuntia, talche non lascia d'esser uolontaria, come non lascia d'esser libera la professione, ò matrimonio di quel, che giurò uoler esser frate, ò maritarsi con la tale, professando in alcuna Religione, ò maritandosi con detta, tale. Nè è illecito per parer simonia, renuntiar il detto beneficio, perche gli ne diano un'altro maggiore, & darlo ancora per la renuntia, perche presupponiamo in questo caso, che non si faccia di questa maniera, ma liberamente, quando li daranno un'altro beneficio più grasso per gli suoi meriti principalmente, & perche sarebbe per maggior vtilità della Chiesa, talche in questo non si dà, nè si riceue, uno per hauer un'altro, principalmente, nè come prezzo, ò pagamento l'uno dell'altro, nè è illecito per causa del patto, perche la Chiesa reproba come simoniaci tutti i patti, che si fanno nei beneficij Ecclesiastici, quando si facessero, accioche si diano per altre cause, principalmente come prezzo, & satisfatione d'essi, il che non interuiene nel nostro caso, se non che si presuppone, che a questo Clerico si dia principalmente miglior beneficio per gli suoi meriti, & men principalmente per renuntiar quelche, che possiede, così tiene Cordoua [g] allegando molte cose.

5 Quinta conclusione. Non è simoniaco quel, che resignasse un suo beneficio principalmente accioche sia dato ad un'idoneo, con intention men principale, che quei, nel cui fauor renuntia, gli saria grato, la qual renuntia non haurebbe fatto, se così non s'hauesse pensato, & per consequenza, non sarà simonia co quel, che riceue il beneficio per uirtù di tal renuntia, poiche l'intention del renuntiar, hauendo l'occhio ad un'obligation grata, & non ad alcuno obligation legale, non induce simonia, perche non ha forza di prezzo, come si raccoglie da San Thomaso, [h] il che consta

g Cord. Decis. cal. con scientię q. 30.

h D. Th. 2. 2. qu. 78. art. 2. ad 2.

sta da quello, che s'è detto di sopra.

6 Sesta conclusione. Quel, che renuntia un beneficio, è necessario, che uiua venti giorni dopò hauer dato il consenso, come dice una Regola [i] della Cancellaria, il che s'ha da intendere, quando uno, che essendo infermo renuntiasse, ma se resignasse, essendo sano, non è necessario, che uiua, questi uenti giorni. Da questo inferisce il Nauarro, [k] un caso notabile, ilqual è che uno, che si troua assente, dando un mandato a certa persona, accioche renuntij il suo beneficio in fauor di Giouanni, mettendo in essecutione subito questo mandato, renuntiandolo, & ottenendosi il Placet, dal Papa, in fauor del detto Giouanni, non consentendo doppo, che si cauasse le bolle, se accadesse, che passato li decinoue giorni, & più, dopò fatta la detta renuntia, & ottenuto il Placet, dal Papa, morisse quel, che commandò renuntiar il detto beneficio, il che inteso dal mandatario, subito consentì, che si cauassero le Bolle, facendosi di questo un'istrumento per mano di Notaro, ilquale scriuesse la data del consenso, che si dette, dicendo in essa, che auanti della morte del resignante s'era dato, & così si cauarono le Bolle con la data dalla supplica, sigillata, data molti giorni auanti della morte del resignante. Nè il detto mandatario, nè il Notaro son'obligati a far alcuna restitution in questo caso a quello, alquale l'ordinario diede il beneficio (perche uacò nel suo mese) leuandoglilo, per uirtù delle dette lettere Apostoliche, perche ancorche questi hauessero detto la bugia in metter la data del consenso auanti della morte del defunto, dandola dopò, nondimeno nel foro della conscienza son sicuri, poiche nessuna ragione hanno leuata, al prouisto dall'ordinario, attento che auanti della morte del resignante, già s'era ottenuto il Placet dal Papa, & la ragion del beneficio, era acquistata a quel, nel cui fauore era stato resignato. Et se fù prolongato, per dopò la sua morte, la data del consenso, & per consequenza la ispedition delle Bolle, questo successe per colpa del mādatario, perciòche era obligato in conscienza a remediar in censura tutto il danno, che dalla sua negligenza poteua seguire.

i Regule 18. de infirmis resign.

K Naua. libr. 1. cons. ti. de renuntic. cons. 2.

7 Settima conclusione. Se Pietro renuntiò il suo beneficio a Giouanni, con speranza di pigliar i frutti, & che Giouāni gli darebbe, nè nel foro esteriore nè in quel della conscienza, è il detto Giouanni obligato a dargli, se possede il beneficio senza pensione, messa dal Papa, & lo seruisse per se istesso, ò per altri, poiche per questo seruigio ha ragiō ne i detti frutti. Nè osta, che Pietro renuntiò per la detta confidanza, perche questa confidanza, non fu espressa auanti del Papa, perilche sua Santità cōfirmò la detta renuntia assolutamente, come che si fece. Et se si trattò la detta confidanza, & senza licenza del Papa, si contrattò la resignation del beneficio, all'hora fù simoniaca, ò almeno fù equiualente alla pensione, ò in fraude di essa, la qual senza licenza del Papa non uale, nè obliga, nè nell'uno, nell'altro foro, & è reprobata dalla ragion Canonica, come adduce [l] Soto. Nè contra di questo osta, che per la ragion naturale sia Giouanni obligato esser grato a Pietro, perche a questo rispondo, che in altre cose, gli potrebbe esser grato, & s'hauesse necessità, per la cōuenienza dello stato suo, basta lo souuenga più, che ad un'altro. Da questo s'inferisce,

l Sot. li. 3. de iust. q. 6. art. 2. & lib. 4. q. 7. art. 2.

ferisce, che nè Pietro resignante, nè altro per lui, possono con buona conscienza pigliar i detti frutti per uia della detta confidanza, se non fosse per uia d'una gratitudine liberale, ò per uia d'altra qual si uoglia causa giusta, & pia, come si raccoglie da quello, che dice [m] Nauarro. Et si noti, che già secondo un Motu proprio di Papa Pio V. nè Giouanni li può dare, nè Pietro pigliare, per uia di confidanza, ò di patto solo, ancorche non fosse simonia reale, sotto pena di scommunica Papale, & se Pietro gli riceue, è obligato a restituirgli, come auuertisce [n] Cordoua.

m Naum. in Man. c. 23. n. 104. & 205. & de sim. num. 12. 13. & 14. n Cord. Decis. cas. conscien. q. 32.

Come si commetta simonia ottenendo un beneficio per uia d'Elettione.
Cap. LXIII.

SOMMARIO.

Se sia lecito, dando alcuna cosa, trattar con gli Elettori, che non eleggano un indegno. Et leuar un trauaglio, che si uuol dar ad uno, che hauesse ragione acquistata in alcun beneficio, quando altri fuori de gli eletti per forza, & inganno lo uolessero leuare. concl. 1. & 2. numero 1. & 2.

Se sia simonia ottener per uia de danaro, che uno difenda con prieghi, & presenti auanti de gli elettori, la causa con la quale un Clerico dimanda un beneficio. concl. 3. numero 3.

1 Rima conclusione. E lecito, dando qualche prezzo negotiar con gli Elettori, che non eleggano qualche persona indegna, & perniciosa alla Chiesa, dandosegli alcun beneficio Ecclesiastico, perche non è acquistar per se, ò per vn'altro alcuna cosa spirituale per uia del ditto prezzo ma sarebbe difendere la Chiesa dal l'ingiuria, che segli vuol fare. Per laqual ragion'ancora, sarà lecito dar qualche cosa a gli elettori, accioche eleggano un'huomo degno tra tutti i concorrenti, perche in uerità, questo, altra cosa non è, che dargli alcuna cosa, accioche eleggano un degno. Ma il dargli alcuna cosa accioche eleggano una certa persona, ancorche sia degna, è simonia, perche questo non è altro che acquistar con danaro una cosa spirituale, per quella persona. Questo è contra [a] Soto, ilqual dice, esser lecito, quando ui fosse gran necessità dar alcuna cosa, accioche sia eletta la detta persona non auuertendo, che a questa necessità può Dio soccorrer in altro modo, facendo da una pietra eletta, un figliuol d'Israel. Veggasi il [b] Gaetano sopra questo punto, & non auuertendo, che questi Elettori possono far danno, & utile alla detta persona nell'elettione, & ottener per uia di danari, che quelli, che possono far danno, & utile in queste elettioni, non facciano danno, uirtualmente è comprar il beneficio, ma dar danari, accioche non facciano danno, a quelli, che solamente possono far danno, & non utile, non è simonia, poiche in questo solamente si libera dal trauaglio.

a Sot. li. 9 de iust. q. 6. art. 1. ad 5. arg.

b Caiet. de sim. q. 4.

2 Seconda conclusione. Quando un Clerico, in tempo, che s'ha da dimandar un beneficio, lo tenesse un'altro serrato in casa, accioche non vscisse, in questo caso, uedendo, che ingiustamente seglisa quest'ingiuria puo dar qualche danaro, à colui, che lo tien serrato senza cõmetter simonia, accioche per questo modo

sto modo possa vscire per dimandar quello, che se gli deue, perche questo non è ottener con danari alcuna cosa Spirituale, ma solamente liberarsi dal trauaglio temporale. Et s'alcuno impedisse un'altro, non per forza nè per inganno, che ottenga un beneficio, che dimanda, lecito gli sarà in questo caso, dargli qualche danaro, accioche cessi dall'ambitione, che lo muoue, & pregarlo, & trouar intercessori, accioche non dimandi il beneficio, che secondo la ragione se gli deue. Ilche si proua, perche come questo ambitioso con detti prieghi, & intercessioni, solamente possa fargli danno nella collatione del beneficio, & non utile, dandogli alcun danaro, che cessi dalla sua ambitione, non è comprar il beneficio, ma liberarsi dal trauaglio, che gli fa, & per conseguenza è lecito, come dice Aragon [c] contra Soto.

c Arag. 2.2. qu. 100. ar. 2. cōtra Sot. ubi sup. ad 5. arg.

3 Terza conclusione. Se ottiene per uia de' danari, che uno difenda con preghiere, & presenti la causa auanti de gli elettori, con la qual un Clerico dimanda un beneficio, è simonia, perche questo non solamente è scacciar l'ingiuria, che si fa al clerico da parte de gli altri, che dicono, non esser la detta causa giustificata, ma è anco preparar la strada, accioche se gli dia il beneficio, & à questo modo fargli utile, & bene, & così s'ha da intendere quello, che adduce San Thomaso [d] parlando di questo punto.

d D.Th. ubi sup. artic. 2. ad 3.

Della simonia, che si commette ne i beneficij, per causa della confirmatione. Cap. LXIV.

SOMMARIO.

Se uno dopò eletto possa con doni acquistar la Confirmatione, & possessione del beneficio, & a chi s'ha da restituire questi doni. conc. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 PRima conclusione. Vno, che fosse stato eletto conforme alla ragione [a] per qualche beneficio, non può comprar la confirmation di questa elettione con danaro alcuno, come è deffinito in iure, perche quello, che conforme alla legge fu eletto auanti della confirmation, non ha piena nè perfetta ragione acquistata, & nella confirmation acquista una certa ragione Spirituale. Questa conclusione è contra [b] Maiolo, s'ha da intendere in quanto al foro esteriore, ma in quanto al foro interiore, se quello, che desse il danaro, non pretendesse con esso comprar la confirmatione, come causa principale se non guadagnar l'amicitia di quello, che l'ha da confirmare, & schiuar litigi, & scandali, che potrebbono succedere, non s'ha da condannare per simoniaco.

a c. sicut de sim.

b Maio. in 4. dis. 25.

2 Seconda conclusione. Dopò, che vno sia stato eletto, & confirmato, non commette simonia, ottenendo per danari la possessione, che gli mācaua, percioche nella confirmation ha già acquistato la perfetta ragione della cosa Spirituale, & la possessione, che di nuouo se gli dà, non è acquistar alcuna ragione Spirituale, ma un possesso della ragione, che già haueua acquistato, così tiene Aragon [c] contra Soto, laqual opinione mi pare, che si possa seguire, ancorche io trouo, che [d] Nauarro non si vuol separar da Soto. Veggasi sopra questo punto Selua, & Rebuffo.

c Arag. & Soto, ubi sup. d Naua. in Man. c. 25. n. 114. & cap. 23. nu. 122. Selua. de ben. 1. p. q. 7. nu. 58. Rebuf. in prax. benef. c. de simonia. nu. 37.

3 Terza conclusione. Il danaro, che

che riceuesse quel, che ingiustamente impedisce l'acquistare qsta possessione, ancorche dopò riceuuta, non molestasse il possessor, ingiustamēte la retiene, & cosi è obligato a restituirla a colui, dal quale la riceuette, come dice una [e] Glosa communemente riceuuta, secondo l'Abbate, Felino, & Rebuffo, perche gli la diede per liberarsi dalla sua molestia, & non ui è bruttezza dalla parte sua.

e Glos. in c. dilectus. de sim. Abbas ibi. n. 4. & Fel. nu. 6. Rebuf. ubi sup.

Della simonia, che si contiene nella Presentation de i beneficii. Cap. LXV.

SOMMARIO.

Se sia simonia, uender la ragion del patronagio, cioè ius patronato. concl. 1. num. 1.

PEr esplication di quello, che si propone in questo capitolo, s'ha da notare, che ui sono molti beneficij i quali proueggono alcuni patroni, presentando quelli, che secondo la ragione possono presentare la qual presentation, ancorche non uolesser, l'ha da confirmare il Superiore, essendo il presentato idoneo. Questo presupposto, per risolution di questa materia si mette la seguente conclusione.

1 Prima conclusione. Vender questa ragione di Patronato è simonia, perche ancorche il Patronato direttamente non sia alcuna cosa Spirituale, poiche lo può hauere un mero secolare, non però lascia di esser una cosa annessa allo Spirituale, poiche per la sua uia, se ottiene il beneficio Ecclesiastico come dice San [a] Thomaso, & cosi quello, che lo comprasse con intention di dar il beneficio a quel che gli piacesse, deue esser spogliato & priuo di questa ragione, & restar la Chiesa, con libertà di presentar, ma quello, che comprasse una certa facoltà, con la qual u'andasse il Patronato, non commette simonia, secondo Innocentio, & Calderino, il che limita Panormitano, [b] saluo se non comprasse quella facoltà, principalmente per ottener la detta ragione, perche all'hora, colui, che la compra commetteria simonia. Et saluo anco secondo Gio. Andrea, quando nella detta uendita, espressamente non si uendesse, questa ragione; Dicendo il venditore, io ui uendo tal vigna, & il Iuspatronato, c'ho di essa, perche non l'ha da dire, per non commetter simonia, ma deue dire, io ui uendo tal uigna con tutte le ragioni, c'ho in essa.

a D. Th. 2. 2 qu. 110. ar. 4

b Pan. in c. q̃a Clerici de sim. Andr. de sim. in c. unico li. 6.

Della simonia, che si commette ne i beneficii, per rispetto della institutione, inuestitura, & permutatione. Cap. LXVI.

SOMMARIO.

Che cosa sia institution, inuestitura, & Permutatione, nu. 1.

Se sia simonia il dir ad uno, prega Dio per me, ch'io pregherò per te. concl. 1. nu. 2.

Se sia simonia permutar un beneficio con un'altro, senz'auttorità, del Papa. concl. 2. nu. 3.

Se sia simonia offerire ad un Patrone un beneficio semplice, accioche lo presenti in una dignità ecclesiastica, concl. 3. nu 4.

Che proportione s'hà da osseruare nella commutatione de' beneficii, acciocho

tioche sia uguaglianza. concl.4. numero 5.

Se quelli che permutano due beneficii incorrano in alcune pene, in possessandosi d'essi senza licenza del Papa.concl.5.nu.6.

Se sia simonia permutar due beneficii con auttorità dell'ordinario, con conditione, che quello, che fosse carico con qualche pensione, auanti della permuta la paghi colui, che l'haueua.concl.6.nu.7.

1 Er esplication di quello, che s'ha da dire in questo capitolo, s'ha da notare, che in quãto al nostro proposito la Institution propriamente è vna traslatione della Ragione, fatta del Superiore; laqual accade, quando uno dopò presentato da i Patroni, è inuestito dal Superiore, ilche ancorche non uolesse ha da fare, & così in questo è differente dalla collatione, per esser ella una traslatione libera della ragione, come dice la ragion [a] Canonica. Et la inuestitura propriamẽte s'ordina per solamente trapassarsi la possessione della ragione acquistata. La qual fa il Superiore pigliando un'Anello, & mettendolo nel dito del beneficiato, ò una berretta, mettendola nel suo capo; dicendo, io t'inuestisco del tal beneficio, conforme a quello, che trattano Antonio [b] de Butrio, & Imola. Et circa della simonia, che in questi ministerj, si possono commettere, non ne tratto perche dal detto di sopra, si raccoglie la uerità de'i dubbij, che possono occorrere, solamente trattarò di quello, che tocca alla permutatione. Per esplicatiõn della quale, si mettono le seguenti conclusioni.

a c. relatum. de preben.

b Butr. & Imo. per tex. in c. literas. de concess. preb.

2 Prima conclusione. Il far permutation delle cose Spirituali, alle quali non sia cosa alcuna temporale annessa, non è simonia, poiche non è simonia il dir ad uno, pregate uoi Dio per me, ch'io pregherò Dio per uoi. Et Christo nostro Redentore per San [c] Matteo, doppo, che disse. Quello, che senza premio hauete riceuuto, datelo senza premio, subito soggiunse, non uogliate possedere oro, nè argento, nè portar danari nella uostra borsa, dandoci ad intendere, che per queste cose temporali, non è lecito dar le Spirituali solamente, ma non esser illecito, che una cosa Spirituale si dia per un'altra Spirituale.

c Mat. 10

3 Seconda conclusione. Il far commutatione di quelle cose Spirituali, alle quali fosse annessa alcuna cosa temporale, cioè commutando vn beneficio per un'altro senza l'auttorità del Papa, è simonia, & sottopo sta alle sue pene, come si dice in iure.[d] Dissi, senza l'auttorità del Papa, perche conforme alla ragion naturale, & diuina, tai permutationi, senza l'auttorità del Papa, non son simoniache per sua natura, saluo, se non si facessero, hauendo rispetto ad alcuna ragion temporale, & così si sono state prohibite, è stato per la legge Canonica, nella qual il Papa ha auttorità per dispensare. Dissi, se si facesse hauendo rispetto a qualche utile tẽporale, perche se due Clerici s'accordano tra loro di permutar due prebende, & uno di essi per causa di qualche dignità, ò giurisdittion annessa, dimandasse all'altro alcuna cosa temporale in questo caso sarebbe ueramente simonia contra la ragion natural, & diuina, nella qual simonia il Papa non può dispensare, perche questo saria uendere una cosa Spirituale, per un'altra temporale, ilche è in-

d c. olim de sim.

trinsecamente male, come dice San [e] Thomaso.

e D.Th. 2.2. qu. 100.ar.4

4 Terza cõclusione. Quando uno dimandasse ad un patrone, che lo presentasse in alcuna dignità Ecclesiastica, che fosse uacata appartenente al suo Iuspatronato, & per più facilmente ottener il suo intento, gli offerisce un beneficio semplice, che frutta cento ducati, ilqual de far renuntia nelle mani dell'ordinario liberamente, per darlo al patrone per hauerlo presentato nella detta dignità, con condition, che facesse la renuntia, non è dubbio, se non che nel foro esterior, si commise simonia real, & perfetta, prouandosi che fosse proceduto il detto patto. Ma nel foro della conscienza, dice il [f] Nauarro, che si possa difendere, non essersi commessa, se il detto pretendente, nõ offerse la renuntia del suo beneficio simplice, principal, & immediatamente, per acquistar per uia d'esso, come prezzo, la presentatione, che pretendeua, & non come causa impulsiua, & incitatiua, acciochè ella mediante fosse presentato lecito. Et è il dare, ò riceuere alcuna cosa temporale, come causa impulsiua, & eccitatiua per acquistar alcuna cosa Spirituale, come risolue il medesimo [g] Nauarro, & molte uolte è stato detto di sopra.

f Naua. libr.5. cons. 11. de sim. cons.23

g Naua. d.c. 23. nu.101.

5 Quarta conclusione. Nelle permute de i beneficij, s'ha d'hauer l'attentione non alla dignità loro, ma alle loro intrate. Questa conclusione è contra d'alcuni, i quali tennero, che s'hauesse d'hauere l'attentione, non solamente alla quantità dell'intrate, ma alla dignità sua ancora, percioche dicono, che l'Arcidiaconato, & la dignità del Decanato d'una illustre Chiesa Cathedrale, son di tanta auttorità, c'hauendosi da permutar una delle loro dignità per un beneficio simplice, ancorche siano uguale nell'intrata, s'ha da dare qualche pēsion di più, per rispetto della dignità. Ma [h] Aragon dice, che non troua ragion sufficiente, per tener, & difender questo, perche in [i] Iure, è commandato, che non si debba mescolare la permuta delle dignità, con la pension de i frutti, ma che semplicemēte un beneficio si permuti con un altro, & una dignità con l'altra, senza darsi alcuna ricompensa di danaro, & che i frutti del beneficio più pouero, si ricompensino, co i frutti del beneficio più ricco, saluo, se questa ricompensa, non si facesse a parte, & non per uia di prezzo, come dice il [k] Nauarro.

h Arag. 2.2. qu. 100.ar.4

i ca. ad quæst. de reru permutat.

K Naua. d.c. 23. nu. 100.

6 Quinta conclusione. Quei, che permutano i beneficij, c'hanno, impossessandosi d'essi senza licenza del Papa, non restano iscommunicati, nè priuati d'essi ipso Iure. Et è il medesimo di quelli, che riseruano per loro alcuna pensione, senza la detta auttorità. Perche nissuna legge, che parla della permuta delle cose Spirituali, ha annessa alcuna pena Spirituale ipso facto, come può uedere quello, che con consideration leggerà le leggi Canoniche, che di questo parlano, come auuertisce [l] Aragon. Nè contra di questo osta il Concilio Constantiense riferito in una Estrauagante, perche come sia decreto, penale, & parla de' simoniaci, non si deue stendere in coloro, che permutano i beneficij, attentoche costoro non sono ueramente simoniaci, perche la uera simonia è una compreda, ò uendita d'alcuna cosa Spirituale, per un'altra temporale, il che non si troua nella permutatione de i beneficij, poiche son cose Spirituali come tiene [m] Couaruuias.

l Arag. ubi sup. artic. 6. Extrau. 2. de simonia.

m Cou. libr. 1. Var. c. 9. nu.3. in fi. & num. 5. uer. itē.

7 Sesta conclusione. Quelli, che permu-

permutarono due beneficij con la auttorità dell'Ordinario con questo patto, che il beneficio, che ui fosse sopra qualche pensione, auanti della permuta la pagasse quello, che la teneua, trouandosi, che uno de i beneficij pagaua di pensione quindeci ducati ogni anno, commisero simonia, almen conuentionale, & non reale, poiche questo patto fu mezo per farsi la detta permuta. Nè osta, che la permuta si fece; accioche diciamo, che sia simonia reale, perche la permuta, non induce simonia, ma la promessa di pagar la pensione, laqual non satisfacendo, non gionse ad esser simonia reale, come risolue [n] Nauarro. Et cosi conuiene, che quello, c'ha da pagar la pension, non la paghi, fin che ottenga, per questo dispensa da sua Santità.

n Na. c. 23. nu. 106.

Della simonia, che si commette nelle pensioni de' beneficii. Cap. LXVII.

SOMMARIO.

Se le pensioni, che si danno per dispetto di qualche ministerio spirituale, ò temporale, & quelle che sono nel le permute de i beneficii, & l'ingiuste che senza causa s'hanno messo, si possano uendere. conclu. 1. 2. 3. 4. nu. 1. 2. 3. & 4.

Se sia peccato resignar il beneficio, restando al resignante tutti i frutti, & se sia peccato commutarlo con patto di riceuer alcuna pensione, non facendo mention di questo patto al papa. concl. 5. & 6. nu 5. & 6.

Se uno riceuendo un beneficio, da quelli, c'hà auttorità per questo, accioche lo renuntiasse con certa pensione a Pietro, renuntiando ad un altro, che si mosse lite, si commette simonia. concl. 7. nu. 7.

Se sia simonia dar certa, pensione ad uno, che uuol concorrere ad un beneficio patrimoniale, acciochè non concorra, & per questo ottenghi il beneficio colui, che promette dar la detta pensione. concl. 8. nu. 8.

1 Prima conclusione. Le pensioni, che si danno per causa d'alcun Ministerio spirituale, come son quelle, che si danno per causa della predicatione, nellaqual uno, si essercitasse, ne si possono uendere, ne comprar senza simonia, poiche la causa del riceuere queste pensioni è qualche cosa spirituale, che procede da causa spirituale. Et per la medesima ragione non si possono vendere le pensioni, che si danno ad un Clerico pouero, ò infermo, solamente per ragion dell'ordin sacro, c'ha, poiche il titolo di questa pensione, è spirituale, cioe il Clericato.

2 Seconda conclusione. Non si possono uendere le pensioni, che sono nelle permute de i beneficij, senza nota di simonia. Questa conclusione tiene il [a] Vittoria, contra il Gaetano. Il che si proua, perche queste pensioni, si danno per gli beneficij, dunque è qualche cosa spirituale, & consta, perche se fossero cose temporali, non si potrebbono dar per il beneficij, senza simonia.

a Victo. de sim. nu. 13. Cai. in tract. 17 qq. q. 2.

3 Terza conclusione. Le pensioni che si danno per il ministerio temporale, ilqual un'hauesse essercitato seruendo alla Chiesa come son quelle, che si danno a i soldati, se possono uendere, & comprar senza simonia, & per consequenza si possono

sono estinguere, poiche la ragion di riceuer queste pensioni è meramente temporale, già che la sua causa è ancor tale.

4 Quarta conclusione. Le pensioni ingiuste, che senza causa fossero messe, uenderle non saria simonia, poiche non furono concesse con qualche titolo special giusto. E' uero che quei, che le uendesse, farà un'altro peccato, come dice [b] Aragon, la cui sentenza si può seguire nel foro interiore, ma nel foro esteriore, non si deue ammettere perche in esso non si presume, che fossero state messe senza giusta causa, se non si prouasse il contrario.

b Arag. vbi sup. num. 4.

5 Quinta conclusione. Resignar il beneficio, ò la prebenda, restando al resignante tutti i frutti per pension è grauissimo peccato, & grand' ingiustitia, principalmente ne i beneficij curati, perche è contra la ragion diuina, & naturale, che non habbia stipendio, quel che attualmente, serue nella Chiesa, & se lo piglia colui, che dorme, con tutti i suoi sogni in casa sua senza alcun pensiero. Et da questo auiene, che la [c] legge ordina, che le pensioni, nõ eccedano la terza parte de i frutti del beneficio.

c ca. ad q. de rerũ permut.

6 Sesta conclusione. Resignar, ò permutar un beneficio con patto di riceuer alcuna pensione, senza far mention al Papa di questo patto, è simonia, perche nõ si può metter pension ne i beneficij, senon è con l'auttorità del Papa, per tanto quei che la mettesse senza il suo consenso, non pare, che la metta, come pensione ma come prezzo del beneficio, & però commette simonia, come dice [d] Aragon.

d Arag. 2. 2. q. 100. a. 4

7 Settima conclusione. Vn Cardinale c'ha licenza da Sua Santità di prouedere i beneficij di certa Chiesa, dandone uno d'essi ad un suo seruitor nobile, dicendogli che lo dia subito ad un'altro, & egli si reserui una pensione ilqual seruitore l'accettò, & subito lo renuntiò con la detta pensione, ma non in colui, che il Cardinale uoleua, ma ad un'altro, che gli mosse lite, peccò grauemente, perche non si può negar, che in questo caso, non si commise simonia conuentional, poiche si fece il detto patto, & benche dalla parte del Cardinale il tutto fosse adempito, & dalla parte del seruitore adempito in parte, perche realmente renuntiò, & si riseruò la pensione, ancorche non renuntiasse per la ragion sopradittа in colui, che il Cardinal voleua, non si può negare, che fosse reale come risolue il [e] Nauarro. Percioche il rimedio, c'hauerà questo, per poter tener questa pensione è, che ricorra al Penitentiero maggiore & gli dica, che attento, che la detta simonia è tanto sottile, che molti non l'intendono, & ch'egli, non giudicò esser tale, & attento che non è simonia prohibita dalla legge naturale, & diuina, ma per legge positiua, & attento che l'errore, in quel che appartiene alla legge positiua, oscura, & difficile da intendere, nõ è peccato mortal, & attento di più, che questo consenso, tra i signor & loro seruitori ordinariamente son alcune fatture di gratie, & fauori lontani dalla simonia, ottenga il rimedio necessario per liberarsi da questa simonia; laqual hà commesso, come auuertisce il [f] Nauarro.

e Na. d. c. 23. n. 105.

8 Ottaua conclusione. Vn Sacerdote irregolare occolto, che concorre ad un beneficio patrimoniale, & promette ad un'altro, che si vuol opponere contra di esso, (accioche non l'opponga questa eccettione, che non può prouar) che ottenendo il beneficio, gli corrisponderà

f Na. li. 5. consi. consi. 8. tit. de simonia.

derà con certa pensione ogni anno, ilqual di fatto l'ottiene, & per tenerlo con buona conscienza ottiene da Sua Santità la dispensa del l'irregolarità, non facendo mentione dell'accordo sopradditto per molte uie è ligato. Primo per la simonia conuentionale, che commise attento che il patto di non opponer la ditta eccettion per qualche promessa pecuniaria, è simonia, come risolue [g] Nauarro. E'uero che tal simonia non è reale, ma conuentionale, non hauendo pagato la pensione, perche ancorche uno adempisse l'accordo, non mettendo l'eccettione, l'altro non l'adempì, poiche non gli pagò la pensione; Oltre che questo patto, non fù causa, che il beneficio, si desse al detto Sacerdote, poiche si presuppone, che la sua irregolarità non si poteua prouare, per laqual non incorse questo Sacerdote in scommunica ipso iure, & per consequenza celebrando, non incorre in irregolarità. Secondo la collatione del beneficio, non ualse, poi ch'era irregolare, come risolue [h] Innocentio. Et uisto, che questo Sacerdote era incapace del beneficio, è obligato a restituir all'altro oppositore, che haueua da pigliare tutto quel, che impedisce ad alcuno, che ottenga alcun beneficio ò prebenda è obligato a restituir, conforme quanto dicemmo nella materia dell'elettione, poiche l'oppositor hauea acquistata ragion auanti di Dio, nel foro della conscienza. Percioche è bene, che lo satisfaccia, per rispetto della conuention, & promessa simoniaca, cosi dice [i] Nauarro in un Consiglio.

g Nau. vbi sup. c. 23. n. 100.

h Inno. in c. cū nostris, de concess. præben.

i Na. li. 5. cons. ti. de simo. consil. 3.

Della restitutione, che hà da fare il simoniaco, & à chi l'ha da fare.
Cap. LXVIII.

SOMMARIO.

Sel simoniaco mental sia obligato ad alcuna restitutione. conclu. 1. numero 1.

Sel simoniaco real sia obligato ad alcuna restitutione. concl. 2. nu. 2.

Se quelli, che sono obligati à resignar i loro beneficii per la simonia, che altri commiser nella loro prouisione, non sapendolo essi, siano obligati ad alcuna restitutione. conclu. 3. nu. 3.

Se quei che riceue qualche danaro per dar beneficii, ò ordini, commettendo simonia real, auanti della condanna del giudice, sia obligato ad alcuna restitutione, & a chi s'ha da fare. conclu. 4. 5. & 6. num. 4. 5. & 6.

Se quando il Papa dispensa con un simoniaco, acciochè possa tener un beneficio, che con danari hauesse comprato, ui sia obligo di restituir questo danaro, à colui, c'hauesse il detto beneficio. concl. 7. nu. 7.

Se possa il confessor obligar il penitente simoniaco, che ammonisca il suo complice nel peccato, acciochè facci penitenza, & che rimedii ha da dar a i simoniaci, che incorsero nelle pene della legge. nu. 8. & 9.

1 PRima conclusione. Il simoniaco mental, non è obligato à restitution, come si proua in [a] iure. Quest'opinione è contra del Gaetano, laqual difende il Nauarro contra il Soto. Et

a c. ulti. de sim. Caie. 2. 2. q. 100. art. ulti. Na. d. c. 23. nu. 102. ver. 5. q nō obstat. Soto li. 6. de iu. q. 8. art. 2. ad 6.

Et in questo è differente dall'usurato mentale, perche questo è obligato a restitution, attento che quel, che si da per usura, si dà di mala uoglia, & quel che si dà per uia di simonia, si dà di molto buona uoglia, perche si dà per ragion di compreda, & uendita. Et se mi dirai, che più presto uorrebbe, quei che ottiene il beneficio per simonia, ottenerlo senza premio, & percio paia, che se gli debba restituire, come si restituisce la vsura. A questo rispondo, che il consenso del dante, che più presto, si rallegrerebbe d'ottener la cosa senza premio, che per uia di prezzo, non basta ad indurre a restitutione, perche se questo fosse uero, ogni uenditor sarebbe obligato à restituir il prezzo al comprator; attento che più presto haurebbe uoluto, che il compratore gli desse la cosa senza premio, che col prezzo, così dice [b] Nauarro, sopra questo punto, che parla dottamente Aragon, Pietro di Nauarra, & Medina.

b Nau. ubi sup. Ara. 2. 2. q 100. Na. li. 1. de rest. c. 1. a n. 384. vsque ad n. 410. Med. in sum. li. 2. c. 24. §. 21. c Pan. in c. vlt. de sim. Cai. in sũ. verb. excom. cap. 27.

2 Seconda conclusione Solamente è obligato a restitutione il simoniaco, che con patto espresso hauesse uenduto il beneficio, ò gli ordini ò la Religion, perche a questo solamente ordinò la legge Canonica douesse restituire, come dice [c] Panormitano. Ilche come cosa notabile raccommanda Angles, auuertendo, che i simoniaci in altre cose spirituali, non son obligati al sopradetto. Se l'ha riceuuto per uia di simonia conuentional, è sottoposto alla restitutione, come è stato dettodi sopra.

3 Terza conclusione. Che in quei casi, nei quali è obligo de resignar i loro beneficii, per la simonia, ch'altri nelle loro prouisioni commisero non sapendolo essi, non sono obligati a restituir tutti i frutti, che da tai beneficij hauessero hauuto con buona fede, ma solamente quei c'hauessero in suo potere, quando risegnano, come dice San [d] Thomaso. Ma quei che fossero obligati a risegnarli per rispetto della simonia, che commisero, son obligati a restituir tutti i frutti, ancorche fossero spesi, perche nel primo caso, gli possedettero con buona fede, & nel secondo, con mala. E'uero, che in ambedue casi, son obligati a renuntiar i beneficii, subito, che sanno la collation loro, essere stata simoniaca, com'è stato detto disopra, & lo tiene S.[e] Thomaso.

d D. Th. 2. 2. q. 100. ar. 6. in solut. ad 3

e D. Th. vbi sup.

4 Quarta conclusione. Quei che riceuesse danari per dar beneficii, ò ordini, è obligato alla restitutione, commettendo simonia real, auanti chel giudice lo condanni, perche la legge canonica lo fa incapace del dominio del detto danaro. Ilche s'ha da tener con San [f] Thomaso, Medina & Soto, ancorche altri tengano il contrario. Et non deue restituire il detto danaro a quei, che lo dette, ma alla Chiesa, ò à poueri. Ilche si deue intendere dopò della condanna del Giudice, perche prima di essa, s'ha da dare questo danaro, a colui, che lo sborsò, come risolue [g] Aragon.

f D. Th. 2. 2. q. 100. ar. ult. Medin. de rest. q. 3 Soto li. 9 de iu. q. 8. a. 1. g Arag. 2. 2. q. 108. a. 6

6 Sesta conclusione. Quando quei che dà il danaro per inganno inuincibile, non seppe, che commette ua simonia, in questo caso, inanzi, & dopò, d'esser data la sentenza ad esso, si deue far la restitution; come e stato diffinito in [h] iure, perciò quando nel riceuer ui fosse bruttezza dalla parte del recipiente, al dante s'ha da fare la restitutione.

h c. ueniàs de simoni.

7 Settima conclusione. Quando il Papa dispensa con un Simoniaco, accioche possa tener il beneficio, che col danaro comprò, ad esso deue (quello, che riceue il danaro) far

la

la restitutione, attento che dopò della dispensa, non per ragion del danaro, che se gli diede, ma per legitima collatione del Papa, possiede il beneficio, già che la detta dispensa realmente fù collatione. Il che con un essempio resta più chiaro, Vno, che comprasse un uaso d'argento rubato, & dopò lo dimanda al uero signor d'esso, & di fatto lo dà, in questo caso, a questo, & non al signor, è il ladro obligato a restituir il prezzo, che gli diede, poiche non ritiene il detto uaso per ragion della uendita, ingiusta, ma per hauerglilo già dato, il suo signore.

Auisi à i Confessori.

NOtino i Confessori, che non son obligati a dar penitenza al simoniaco che ammonisca il suo complice nel peccato, accioche faccia penitenza di esso, & restituisca quel che pigliò per sua causa, come auuertisce[i] Nauarro, perche in nessuna legge si commanda che questo si faccia, & non ui è ragione, che in questo peccato si debba fare, non facendosi negli altri c'hanno annesse censure più graui, come sono i casi della bolla della Cena del Signore Ne quello, che conducesse uno a peccare, è obligato per legge di giustitia, inducendolo a penitenza, restituirle tutti i beni, nei quali spiritualmente l'hauesse fatto danno, saluo se per forza, timore, ò inganno, non l'hauesse fatto peccare. Et ancorche sia obligato per legge di charità, auisarlo, & ammonirlo, più che altri peccatori, non pecca mortalmente nol facendo, se non fosse in caso, che la correttion fraterna obligasse a peccato mortale. E'uero, che il confessore, che commandasse il sopraditto intendendo secondo la qualità delle persone, & la circostanza del negotio, che auisando il penitente il suo confessor, se sarà utile, non peccherebbe, obligandolo a questo. Notino di più i confessori, che il rimedio, c'hanno da dare a i simoniaci, che incorsero nelle pene dette di sopra è che se ne uadano al Nuntio di Sua Santità & gli dimandino la collation de i beneficii, nel foro della conscienza, se il Nuntio per farlo hauesse l'auttorità, & si compongano col collettore per causa de i frutti, mal tolti, & se dispensasse in tutto questo restano sicuri. Ma se il Nuntio, non hauesse facoltà, uadano al Sommo Pōtefice, & se Sua Santità concedesse la detta dispensa, fatta dalla parte sua, uera relatione, in tutto restan sicuri in conscienza. Et nell'interim, se i confessori uedessero, che subito mandano per la dispensa, & che non si trattengono, gli possono assoluere dalla scommunica per la bolla, se l'haueranno, & ualerà. Et se i confessori fossero degli ordini mendicanti, gli potrebbono assoluere delle Censure, che si commettono per causa della simonia, per una concession di Paolo III. fatta a i padri della Compagnia del Giesù, della qual faccio mention nella nostra[k] esplication della bolla della crociata, se tal'ordini mendicanti godono de i Priuilegii di questi religiosi padri. Ma siano auuertiti, che non possono dispensare con loro nella inhabilità, che s'incorre per causa della simonia perfetta, & uale, perche non trouo priuilegio, che se gli conceda, nè i confessori in uirtù della bolla della crociata eletti, hanno questa facoltà, perche al commissario della crociata è negata, come dico nella pro

[i] Na. li. 5. consi. tit. de simo con sil. 1.

[k] in explic. cruciate. §. 9. n. 140.

pria[l] esplicatione. Et auuertiscano gli assoluti dalla scommunica nel foro della conscienza, che se son Sacerdoti potran dir Messa, ma questo ha da esser insecreto, perche se dopò constasse nel foro esteriore, che l'hauessero detta, sarebbono castigati, & gli dichiarerebbono per irregolari. Auuertisco di più, che se i simoniaci si tardassero in dimandar la dispensa, che non gli assoluano della scommunica, finche la portino, come auuertisce[m] Medina nella sua instruttione.

l in explic. cruciat. §. 13. nu. 3

m Med. in instruct.

Della suspensione, in quanto all'esser suo, & differenza. Cap. LXIX.

SOMMARIO.

Che cosa sia suspensione, & se si incorre per peccato ueniale, & come una, è perpetua, & l'altra temporale, & come una è dell'ordine, l'altra dell'officio, & un'altra del beneficio. concl. 1. 2. & 3. num. 1. 2. & 3.

Se la suspension dell'officio sia più generale, che la suspension a diuinis. concl. 4. nu. 4.

DElla materia della Suspensione ueggansi, [a] Borgia, Maiolo, Nauarro, & Couaruuias. Et per resolution di quel, che si propone in questo capitolo si mettono le seguenti conclusioni.

a Borg. de irre. 6. p. ca. de sent. excom. Maiol. in eo. trac. li. 2. c. 19 Na. c. 27 nu. 151. cũ multis sequẽtib. Co. inc. 51. furiosus. 1. p. §. 1. n. 1.

1 Prima conclusione. La suspensione è una censura Ecclesiastica, per laqual s'interdice l'officio, ò l'essercitio competente ad alcuna persona Ecclesiastica laqual alcune uolte mette la legge, & altre il Giudice, & i casi nei quali s'incorre nella suspensione, per la legge sono i seguenti. Il primo è, quando un Clerico è publicamente concubinario, laqual suspension si leua ipso iure, con la penitenza, come risolue Nauarro. Et si noti, che dice Medina, che questa suspensione, non è più in uso, percioche è leuata, & così un Clerico publicamente concubinario, celebrando, non resta irregolare, perche non è suspeso. Secondo quand'uno s'ordina fuori dei tempi ordinati dalla Chiesa, ò non hauendo età, ò quando s'ordinasse con Vescouo scommunicato, ò con Vescouo che non è proprio suo senza licenza del suo Vescouo. Terzo quando un procurator Clerico del Monasterio spende le cose largamente. Quarto quando un clerico sfida publicamente, ò accetta lo sfido. Quinto quand'uno s'ordina con titolo di patrimonio finto. Sesto quando uno commette simonia. Et la suspẽsione, che mette il Giudice, ha da esser per causa d'alcun delitto, & non è necessario che ammonisca prima il delinquente, ma quando si mettesse per causa di qualche cõtumacia, non si puo mettere, che non preceda l'ammonitione, come anco non si può mettere la scommunica così risoluono dopo molti [b] Siluestro, Tiraquello, & Couaruuias. Et notino i Giudici, che u'è gran differenza dalla suspensione per causa di delitto, ò per causa di contumacia. Perche quando suspendono uno per causa di qualche delitto, se fosse beneficiato gli hanno da prouedere di beneficio accioche non sia astretto a mendicare, ma se lo suspendessero per causa di contumacia, non deu'esser prouisto, poiche egli medesimo può prouedere, satisfacendo, & obedendo, come

Nau. c. 27. nu. 154. Med. in sum. p. 2.

b Sylu. verb. susp. §. 8. Tiraqu. lib. 1. de retra. §. 9. glo. 1. Cou. in c. alma mf. 1. p. §. 9. n. 4.

come nota [c] l'Abbate. Et nota, che per incorrer in questa censura, messa dall'huomo, basta il peccato ueniale, ma la suspension della legge, s'incorre, senon per peccato mortale, si come la pena della irregolarita, (à iure) presuppone il peccato mortale, come dice [d] Nauarro, Soto, & la commune, contra il Gaetano.

c Abb. in c. Pastor. §. uerũ. c. penult. de coll.

d Nau. c. 27. n. 249. Soto, in 4. d. 22. q. 1. a. 3. col. 2.

2 Seconda conclusione. La suspension è di due maniere, una temporale, & l'altra perpetua. La temporale, non opera fuori del termine, che in essa si mette, & così passato questo termine si leua senz'assolutione alcuna; Ma la perpetua si paragona alla depositione, come si nota in [e] iure, & lo dice Imola, ilqual afferma che la suspension perpetua d'officio, hà forza di priuatione, & così il suspeso in questo modo par esser priuato del beneficio, & per consequenza, per questa suspensione, uaca il suo beneficio. Percioche nõ si può metter questa suspensione, se non per cosa graue, attento che la depositione non si mette, senõ per cosa graue, come vuol la legge.

e Nota in ca. si quis. 83 d. Imol. in c. cũ dilect. de consuetud.

3 Terza conclusione. In tre maniere accade la suspensione una del l'ordine, seconda dell'officio, terza del beneficio. Et se la suspẽsione si facesse semplicemẽte dell'ordine, s'intẽde, che resta suspeso di tutti gli ordini, & se si fa solamente dell'ordine del Suddiaconato, q̃sto così suspeso resta ancosuspeso di tutti gli ordini superiori, come è del Diaconato, & Presbiterato, ma se la suspẽsion solamente fosse dell'ordine Sacerdotale, può questo, così suspeso essercitar gli officij de gli ordini inferiori, & quel che fosse suspeso del beneficio, ch'è de i frutti del beneficio, & non della facultà dell'essercitar nelle cose spirituali, come dice Siluestro, ò sia per legge, ò per Giudice, resta suspeso dell'officio, poiche l'officio, è cosa accessoria al beneficio. Il che s'ha da intendere, quando uno si suspendesse del beneficio semplicemẽte, ò del beneficio aggiungendoui questa parola (solamente); Et il suspeso dell'officio, aggiungendo questa parola (solamente) è cosa chiara che non resta suspeso del beneficio, poiche la sentenria vuol questo solamente. Ma suspendendosi dell'officio semplicemente, non aggiungẽdoui questa parola (solamente) s'ha da considerare, se questa suspensione è de iure, se si mette per causa di qualche delitto, ò per causa d'infamia, ò di contumacia. Se per causa di delitto graue, & non picciolo, resta suspeso del beneficio, ma se per causa d'infamia, ò contumacia, ò di qualche delitto picciolo, non resta. Nondimeno se la suspension fosse messa dal Giudice, & fosse dell'officio, per causa di qualche delitto graue, saria ancora del beneficio, ma se si mettesse per causa di qualche delitto piccolo, ò infamia, ò contumacia, non sarebbe suspeso del beneficio, & s'alcuno fosse suspeso dell'officio, & beneficio, suspendendolo il Giudice, ò la legge in questo modo Suspendemo. N. dell'officio, & beneficio, è cosa chiara che resta priuato della facoltà d'essercitar la giurisdittione Spirituale, & di presentar & d'eleggere, & de i frutti del beneficio, ma se la suspensione si facesse di questa maniera, dicendo; Suspendiamo tal delinquente dell'officio, & beneficio, non uale la detta suspẽsione, per il dubbio, che seco apporta, come nota [f] Siluestro, & Couaruuias.

f Sylu. uerb. suspẽ. §. 5. verb. si quis est suspensus. Cou. in 4. de spõ. 2. p. c. 6. in initio. nu. 15.

4 Quarta conclusione. La suspension dell'officio è più general, che la suspension a diuinis da doue ne segue, che il suspeso a diuinis, ritrouãdosi negli officij diuini, non incor-

re nell'irregolarità, perche per la suspensione a diuinis solamente è prohibito, a q̃sto cosi suspeso far il suo officio, come per auanti faceua esser citandosi in esso, come si nota in iure[g] & lo dice una glosa espresa. Oltre che all'hora, il suspeso a Diuinis incorrerebbe nell'irregularità, quādo essercitasse alcun atto deputato al suo ordine specialmente prohibito, per la suspensione, secondo Innocentio,[h] cōmunemente riceuuto, come risolue Filippo franco. Et di più, che la suspensione, inquanto censura Ecclesiastica, per laqual ad alcuna persona Ecclesiastica si prohibisce l'essercitio del suo officio, in tutto, ò in parte, come risolue[i] Nauarro. Et però a questo cosi suspeso, non è prohibito, il potersi confessare, communicare, & udir Messa, & esser presente agli officii diuini, perche non si essercità in queste cose per causa del suo officio, poiche qualsiuoglia altro secolare, può anco farlo. In tanto, che essendo Vescouo, può comandare il dir la Messa auanti di se, non comandandolo auttoritatiuamente, perche à questo modo nol potrebbe fare, poiche fa patto concernente al suo ordine, & dignità, & cosi resteria irregolare, come da adintendere[k] Nauarro. Ma quel che fosse suspeso dell'officio, d'alcune di queste cose, è priuato, attento che non può far il suo officio, senza essercitar alcune di esse.

g c. 1. de re iudi. l. 6. §. fi. glo. ibi, uerb. sicut pri

h Inno. in c. fin. de exce ssb. prelat. & in c. 1. §. fi. de re iudic. li. 6. & in c. 1. §. de sent. ex com. e. lib. ubi fané s.

i Naua. ubi sup. nu. 151.

k Nau. li. 5. cōs. titu. de sent. ex cō. cōs. 63. & 64.

Chi può suspendere, & dell'effetto della suspensione.
Cap. LXX.

SOMMARIO.

1 PRima conclusione. Parlando regolarmente tutti, & soli quelli, che possono iscommunicare, possono ancora suspendere, & ancorche ogni Christiano possa essere scommunicato, nondimeno, non possono esser suspese, senon le persone Ecclesiastiche, come consta dalla diffinition della suspensione, detta di sopra. Laqual suspension s'ha da far in scritto, come la scommunica. Et cosi quando il Prelato in scritto, prohibisce al suo suddito, che non celebri, pare suspenderlo

derlo della Messa, ma prohibendoglilo solamente con parole, nó par suspenderlo perche nissun par che faccia atto, dimaniera, che pecchi, & chi suspende con parola, senza scrittura, commette delitto, & resta suspeso, come dice la [a] legge, così tiene Nauarro. Ancora s'ha da notare, che puo uno esser suspeso per causa di dilitto di qualsiuoglia peccato mortal ò veniale. E'uero, che hauendosi da suspendere per causa di qualsiuoglia contumacia, ha da precedere l'ammonitione, come di sopra è stato detto.

a c. 1. de sent. ex com. li. 6. Nau. l. 5. cós. conf. 62 titu. de sent. ex com.

2 Seconda conclusione. Il suspeso d'alcuni atti, non resta suspeso da gli altri che non son'annessi a questi, percioche il suspeso della Giurisdittione, non resta suspeso dell'ordine, nè il suspeso dall'ordine resta regolarmente suspeso della Giurisdittione, nè il suspeso del beneficio, resta suspeso dell'ordine, nè della Giurisdittione, nè il suspeso dall'officio, resta suspeso del beneficio, rispetto a quelle cose, che si danno, a coloro, che non assistono a gli officii diuini, saluo se la suspensione non fosse perpetua, perche all'hora ha forza di priuatione. Percioche dice [b] Nauarro, che il beneficiato suspeso, per esserſi ordinato di messa, auanti d'esser intrato nei 25. anni, non perde i frutti de i beneficii, attento, che per questo peccato solamente resta suspeso dell'officio.

b Nau. c. 27. in. 161.

3 Terza conclusione. E'cosa illecita al Vescouo nella diocesi d'altri ancorche fosse sotto colore d'alcun Priuilegio, essercitar il Pontifical, consacrando Calici, ò corporali, intanto, che resta suspeso del ditto essercitio. Et quel che ordinasse nel la diocese altrui, senza licenza del suo proprio Vescouo resta suspeso dell'essecution degli ordini, come dice il [c] Concilio Tridentino. Et nota, che incorre il Vescouo in questa suspensione, almeno nel foro esteriore, ancorche inaduertentemente essercitasse il Pontifical, pensando, che nó facia cosa illecita. perilche essercitandola dopò, resta irregolare, come tiene il [d] Nauarro.

c Conc. Tri. ses. 6. c. 5.

d Na. li. 5. conf. cós. 69. titu. de sent. ex com.

4 Quarta conclusione. Essendo un capitolo suspeso può far collation de i beneficij della loro prebenda, attento ch'è Vniuersita, & ui sarebbono cause per non esser condannata tal collatione, poiche la fece, come persona publica, le cui attioni uagliono, mentre si tolerano, come risolue il [e] Nauarro.

e Nau. vbi sup. conf. 3.

5 Quinta conclusione. Vn suspeso, & interdetto solamente dell'officio, dicendo messa, resta irregolare, ma non resterebbe, vsando de gli altri ordini minori, in quanto all'atti deputati propriamente ad essi come difende [f] Nauarro, contra la commune, dicendo, che i Decreti, che s'allegano da essa nol prouano, il che mostra, rispondendo. Et di più che gli Ordini Minori non sono propriamente, Sacramento, percioche le pene, che si estendono contra coloro, che amministrano nell'Ordin Sacro, non si estendono contra quelli, che amministrano gli Ordini Minori.

f Naua. vbi sup. cós. 28.

6 Sesta conclusione. Vn suspeso della voce attiua, & passiua, può ottener beneficio per altra uia, che nó sia elettione, perche la suspension secondo [g] Panormitano, Decio, & la commune, non opera fuori dei suoi termini. Et la suspension si limita, inquanto all'ottenere del beneficio per elettione, nella qual solamente ha luogo la uoce attiua, & passiua, & così non si estende alla pretensione del beneficio per uia di presentatione, institutione, ò colla-

g Pano. Decius & cóm. in c. Apost. de except.

collatione, come dice la [h] legge, perche son diuersi.

h ca. cũ illis. §. 6. de elect. li. 6

7 Settima conclusione. Attento che uno suspeso dell'officio, non par che reste suspeso del beneficio, per rispetto di quello, che si da a colui, che assiste nei Diuini officij, pertanto il beneficiato, ò il Canonico, suspeso semplicemente del suo officio, assistendo negli officij diuini, può pigliar i frutti, che pigliano gli altri beneficiati, che stanno presenti, conche tal suspension, non sia tanto larga, che tacita, ò espressamẽte habbia forza di priuation, come tiene [i] Bonifaccio. Perche molte cose, che appartengono al beneficio può far un suspeso dall'officio Clericale, come sarebbe reggere, & gouernare, quel che fosse a conto suo & far altre cose, che non sono dell' Officio Diuino, le quali non sono annesse all'ordine Clericale. Nota, che il suspeso dell'officio ò beneficio, non lascia di far i frutti suoi, poi che tal suspension è inualida per il dubbio, com'è stato detto di sopra.

i Bonif. in c. capient. a n. 31.

8 Ottaua conclusione. Vn suspeso immediatamẽte di solo l'officio di predicar, pecca predicando, ma nõ resta irregolare, come dopò altri tiene [k] Nauarro, Cordoua, & Henriquez, riprobando Nauarro nella Somma latina, che tiene, incorrere in irregolarità, perche l'atto di predicare solennemente pigliata la benedittione, & postosi la cotta può competer al secolar dispensando in questo il Vescouo, & se per la legge humana, ò consuetudine, l'atto di predicare conuiene al Diacono, quest'è cosa accidentale. Et cosi il secolare, che predicasse senza licenza solennemente pecca, ma non resta irregolare, come essercitãdo l'Atto dell'ordin Sacro, che non hauesse. Et questo mi pare al presente ancor che di sopra trattando dei Predicatori m'inclinai al contrario.

k Na. in sum. latin. c. 27 nu. 163. §. 8. Cor. li. 1. qq. q. 50. Henriq. 2. t. li. 14. de excõ. c. 32. n. 5.

9 Nona conclusione. Vno suspeso del beneficio, se facesse contra la suspensione non resta irregolare, perche non si dice in iure, che questo resti irregolare, ma solamente quelli, che rompono la suspensione, a diuinis, annessa ad alcun ordine, come con Innocentio, communemente riceuuto auertisce [l] Nauarro.

l Na. li. 1. consi. de tẽpor. ordin. consil. 39.

Della suspensione, in quanto alla sua assolutione. Cap. LXXI.

SOMMARIO.

Se la suspension finito il termine di essa, resta leuata. Et se possa il Vescouo assoluer di essa, non essendo finito il termino, & se siano necessarie alcune parole per la sua assolutione conclu. 1. 2. & 3. num. 1. 2. & 3.

1

Rima conclusione. La suspensione messa, cosi dalla legge, come dal Giudice, c'ha il suo termine, finito il termine, senz'altra assolutione, si leua subito dalla legge. Et la suspension, che si mette per causa di qualche contumacia assolutamente, senza termine, & senza riseruation della legge commune, ò per legge particolar, ò si confermi, ò no, dal Papa, può esser assoluta dal Vescouo, ò dal suo Vicario. Et quella chẽ si mette per pena di qualche delitto, ancorche fosse de iure, ò sia temporal, ò perpetua, non può esser assoluta dal Vescouo saluo se'l delitto non fosse piccolo. Dissi, ancorche fosse de iure, perche parlando della suspension'assolutamente messa dal Giudi-

Giudice, quel che la mette la può leuare, ò il suo Superior, come risolue Nauarro, [a] & tiene Couaruuias, se il delitto per causa del quale si mettesse la detta suspensione, fosse publico, perche se fosse occulto, il Vescouo ha l'auttorità per assoluerla, ancorche fosse riseruata al Papa, come dice il Concilio [b] Tridentino. Il che s'ha da intendere, non essendo fuori del suo Vescouato, come dice il medesmo Concilio, & dichiara Henriquez, perche essendo fuori, nol può fare, si come non può esser c tare il Pontificale, essendo fuori di esso.

a Naua. in Man. c. 27. n. 142. Couar. in 4. de sponsal. 2. p. c. 6. in prin. nu. 15. b Conc. Tri. ses. 6. de refor. c. 5. Henr. 2. tom. lib. 14. de irregul. c. 20.

2 Seconda conclusione. Non può il Vescouo assoluere, della suspensione, c'ha il suo termine prefisso, tra il detto termine, come tiene una Glosa [c] communemente riceuuta, secondo Couaruuias. Et il medesmo parlando dell'interditto, c'ha il suo termine, & quel termine passato, & il tempo, subito, si leua per la medesma legge, la medesma suspensione, & interditto. Ma il contrario s'ha da dire della scommunica, messa per certo tempo, perche il Vescouo può assoluer di essa, dentro del detto tempo, come contra l'Alciato, tiene [d] Couaruuias, seguendo la commune.

c Coua. ubi sup. nu. 15.

d Coua. ubi sup. nu. 16.

3 Terza conclusione. Per assoluer della suspension, non ui sono parole certe, ne determinate, perche per qual si uoglia si può assoluere, dicendo. Io ti assoluo dal vincolo della suspensione, ò altre parole equiualenti. Et nota, che potrebbe uno in uirtù della Bolla della Crociata esser assoluto nel foro interior della suspensione, che incorse per ordinarsi, auanti dell'età legitima. Questa conclusione è contra di [e] Medina nella sua summa. Nè osta, che la suspensione sia Censura, & la Bolla dà la facoltà d'assoluer di Censure. Perche a questo rispondo, che la Bolla non dà auttorità a i Confessori, accioche possano assoluere di questa suspensione, il che si proua, perche dà al Commissario generale della Crociata auttorità per dispensare di qual si uoglia irregolarità, che procede da delitto occulto, ma gli leua quattro casi. Et uno d'essi è l'irregolarità, & suspension di quello, che s'ordina male degli ordini Sacri, com'è quello, che s'ordina senza hauer legitima età. Et poiche si nega questo al Commissario generale della Bolla, con molta più ragion habbiamo da dire, ch'è negato a i detti Confessori. Il che doueua auuertire Medina, Et ancorche nel l'esplicatione [f] della Crociata, io tenni con esso lui, al presente hauendo considerato meglio in questo, tengo il contrario.

e Med. in instr. 8. 5.

f in explicat. cruciat. §. 10. nu. 60.

De i Testamenti. Cap. LXXII.

SOMMARIO.

Che cosa sia Testamento, & se lo scommunicato lo possa fare, & se il Testatore possa mutar la forma di i testamenti, che mette la legge. nu. 1. & concl. 1. nu. 2.

Se il Testator possa lasciar nel suo Testamento, che se diano a coloro, c'hanno obligo, maggior alimenti di quello, che porta la sua facultà. conc. 2. nu. 3.

Se il Testator sia obligato lasciar la sua facoltà a i suoi fratelli, & parenti poueri. conc. 3. nu. 4.

Se possano i Vescoui testare dell'intrate Ecclesiastiche senza licenza del Papa. conc. 4. nu. 5.

Se i beni acquistati dal frate auanti, che fosse Vescouo morendo ab intestato

stato, siano del Monasterio. conc. 5. num. 6.

Se per uia di testamento, ò ab intestato, si possa succedere a i clerici. conc. 6. num. 7.

Se i beneficiati possano testar dell'entrate de' loro beneficij in usi profani. conc. 7. nu. 8.

Se possa il Papa, & i Vesconi alterar le ultime uolontà. conc. 8. & 9. nu. 9. & 10.

Se sia obligato un'herede credere al Confessor del Testatore, commandandogli, che faccia quello, che il suo Confessor gli dirà. conclu. 10. num. 11.

Se possa un Patrone dar certa elemosina, che si lascia nel Patronagio per maritar orfane d'un certo Vescouato, ad una sua serua, che non sia del detto Vescouato, uolendo, che la sua serua sia preferita a tutte l'altre, & che non entri in sorte con l'altre. conc. 11. nu. 12.

Se i frati Minori osseruanti possano esser Albaceas, cioè essecutori de' Testamenti. concl. 12. nu. 13.

1 MOlte cose, che toccano a i Testamenti, sono state dette nel capitolo de i fideicōmissi, & in quel de gli heredi, & heredità, & in quel de i legati, & in altre parti di questi trattati, percio in questo luogo, non sarò tanto prolisso, come la materia ricerca. Per esplication della quale s'ha da notare, che il testamento è una giusta sentenza della nostra uolontà, di quello, che uno vuol, che si faccia, dopò della sua morte, come diffinisce [a] Vlpiano, & dichiara Couaruuias, & è cosi libera la uolótà del Testatore, che ancorche giurasse di non riuocar il primo Testamento, può con tutto ciò riuocarlo. E uero, che pecche rebbe mortalmente, per causa del giuramento, non hauendo ottenuto l'assolutione di esso, come risolue il medesmo [b] Couaruuias, & altri riferiti da Spino, & nota, che lo scommunicato denuntiato può far testamento, come risolue [c] Nauarro. Questo presupposto, conuiene, che risoluiamo, quello, che s'ha da trattare in questo capitolo con alcune conclusioni.

2 Prima conclusione. Non può il testatore leuar la forma, che la legge commanda, che si metta ne i testamenti, nè può liberare i Tutori, che lascia nel testamento, che non siano obligati a dar conto della sua amministratione. Et cosi, ancorche gli ordini, che non diano il detto conto, son'obligati, a darlo, per le fraudi, & per quel che potria succedere, come dice la [d] ragione. Perche niun può lasciar la forma, che la legge ordina, come risolue [e] Bartolo, & con la commune Gutierrez, & cosi, non può il testator far, che uaglia il testamento sminuendo il numero de' testimonij, che mette la legge, & che non sian liberi, & che sian minori di età.

3 Seconda conclusione. Non può il testator lasciar nel suo testamento, che si diano a quelli, c'hanno obligo, maggior alimenti, di quello che ricerca la sua facoltà, come si dice nella legge, [f] nè può lasciar, che si spenda di più nella sua sepoltura, ò funerale, di quello, ch'è concesso dalla legge. Il che s'intende, saluo se il testatore non lasciasse heredi ascendenti, ò descendenti legitimi, & necessarij, come risolue Antonio Gomez, [g] Gregorio Lopez, & Gutierrez, & il medesmo [h] Gutierrez, nota in un'altra parte, che se il testator non hauesse descendenti, ma hauesse

a Vlpia. in l. 1. ff. de test. Couar. in rubr. de test. in prin.

b Cou. vbi sup. 2. p. nu. 15. iux. finem. Spino in Spec. test. in 1. p.

c Naua. in Man. c. 27. n. 26.

d l. quidam decedens. ff. de amminist. tutorū.

e Barto. in l. nemo potest. de leg. 1. Gutier. ibi. nu. 2. usque ad n. 14. ff. 2. uer sic. sed si patet ff. ubi pupilli educari debeāt.

g Gom. in l. 50. Tauri. uers. hodie. Grego. Lopez in l. 2. ti. 11. p 6. glo. magna co. lib. 2. Gutier. libr. 9. pract. qq. q. 7.

h Guti.

hauesse ascendenti, che son padre, & madre, &c. che s'hanno da cauar le spese del funerale dalla terza parte de i beni, nella qual può pregiudicare a gli ascendenti, lasciandola a gli stranieri, & non da tutto il corpo della facoltà, ancorche ordinasse il testator il contrario, la qual opinion tiene [i] Roias.

4 Terza conclusione. Non è obligato il testator, che non hauesse heredi legitimi, & necessarij, che son suo padre, ò madre, suoi figliuoli, ò nepoti, lasciar la sua facoltà a i loro parenti, ancorche fossero poueri, & fratelli, saluo se non si ritrouassero in estrema necessità, & non hauessero altro parente più uicino, che possa, & debba soccorrergli, perche niuna legge naturale, diuina, nè humana obliga più del precetto. E uero, che si deue consigliar il contrario, non essendo i parenti mali, & indegni. Et io tengo ancor per peccato non lasciar la facolta a i loro parenti poueri, & degni, che non stessero in estrema necessità di essa, se per far questo intendesse, che causarebbe scandalo nel popolo, ma non saria peccato mortale, perche questo scandalo, è più passiuo, che attiuo, saluo, se non ui fosse alcuna circonstanza, che l'aggrauasse.

5 Quarta conclusione. Gli Vescoui, per testar dell'intrate Ecclesiastiche, hanno necessità della licenza di sua Santità la qual può dar, & dandoglila, solamente pare concedergli la per il primo testamento, & non per il secondo, saluo s'altro nó constasse per la Bolla. Nè può senza dispensa un frate consacrato in Vescouo far testamento de i beni acquistati, che non son della Chiesa, come dice San [k] Thomaso, Soto, & Couaruuias, ilqual dice esser commune. Ma molt'altri tengono contrario parere, per molto più probabile, attentoche consacrato in Vescouo resta libero del uoto della pouertà. Oltre che per far un testamento, non è necessario tener il dominio delle cose, basta, c'habbia libera amministration d'esse, la qual non manca al Vescouo. E uero, che de i beni Ecclesiastici, nè il Vescouo regolare, nè il secolare possono far testamento senza licenza del Papa, come dice [l] Nauarro.

6 Quinta conclusione. I beni acquistati, non per uia della Chiesa, ma per qual si uoglia altra uia dal Vescouo regolare, che morisse senza testamento, saranno del suo Monasterio, se l'hauesse hauuti auanti della consacratione, ò confirmatione. Ma gli acquistati doppo consacrato, ò confirmato appartengono alla sua Chiesa, & se fosse Vescouo titolare, appartengono al suo Monasterio, come risolue [m] Soto.

7 Sesta conclusione. Perche è consuetudine in Spagna approuata per una legge della noua [n] Compilatione, che possano succedere ne i beni de gli ordinati d'ordine sacro per uia di testamento, ò ab intestato, ancorche l'hauessero acquistato per rispetto delle Chiese, ò beneficij. Et dell'intrate Ecclesiastiche ui è stato gran dubbio, se tai Clerici possano testare sicuramente de i tali beni, si come testano de i beni patrimoniali, & se con buona conscienza, & senza peccato mortale possano succedere per uia di testamento ab intestato, ancorche non lasciassero i detti beni per usi pietosi, ma a i loro parenti, & altre persone, che d'essi, non hanno necessità, perche son ricchi. Del qual dubbio tratta [o] Matienco, dicendo potersi fare con molto buona conscienza, in tanto, che dice Roias, [p] che gli par esser la più uera opinione. Et Diego Perez [q] non tanto risoluto, dice,

libr. 9. pract. q. 7. Idem in l. nemo pôt. ff. de le. nu. 93. i Roias in epil. succes. c. 9. nu. 51. & sequenti.

k Diu. Th. 2. 2. qu. 185. ar. 5. c. 5

Soto de iust. lib. 10. qu. 5. art. 7. Couar. de test. c. 1. nu. 18. in fi.

l Naua. de red. dit. q. 1. nu. 17.

m Soto de iust. lib. 10. q. ult. art. 7. ad 3.

n l. fin. li. 8. tit. 5 Noua Cópil. o Matié. in d. l. fi. gl. 1. nu. 2. & gl. 4. nu. 4. p Roias in epit. c. 34. nu. 39. q Perez in c. 1. ti. 3. lib. 1. ora. col. 115. uer. est & aliud. & col. seq. per totum.

dice, che non ardisce condannare questa consuetudine. Nondimeno il contrario tengono molti, che seguono[r] Molina, Couarruuias, & Salazar, dicendo che nel foro esterior vale questa consuetudine, ma non nel foro della conscienza. Io considerato la mente del Concilio Tridentino ho quest'opinion per più uera, & la contraria per molto suspetta. Principalmente, se questi signori Clerici, ne i loro testamenti lasciassero questa facoltà a i parenti, & amici ricchi, non ricordandosi de i poueri, & bisognosi, a i quali secondo la Ragione, si deuono i beni Ecclesiastici, & dica ciò che si uoglia[s] Sarmiento contra Nauarro. Questa sentenza si raccoglie da quello, che adduce un dotto moderno Auendagno. Et che questa sia opinion uera si proua, perche, quelli, che tengono la contraria, le danno tante limitationi, che ben danno a l intendere, c'hanno debil fondamento, come tiene una casa, la quale stando per cadere, la circondano on puntelli. Veggasi[t] Nauarro.

8 Settima conclusione. Solo il Papa può alterar l'ultima uolontà del testator, come dice in una[u] Clementina. Il che fà, per la grande, & piena potestà c'hà, & non per la potestà ordinaria, come dice[x] Baldo. Et non si può far questa commutatione, se non u'è giusta, & necessaria causa, & prima, che si metta in essecutione, il Vescouo, come legato della Sede Apostolica sommaria, & estraiudicialmente deue conoscere, non esser si taciuta la uerità, nè dettasi cosa alcuna falsa nella supplica, come s'ordina nel[y] Concilio Tridentino, & dichiara Spino. Et nota, che possono i testamentarij, cioè essecutori con consiglio, & licenza del Vescouo commutar un legato, in un altro, hauendo causa per farlo, come se lasciasse il Testator, che si facesse una Chiesa nel tal luogo, non essendo luogo opportuno, per tal edificio, si potrebbe far la Chiesa in un'altro luogo. Et se lasciasse, certi Calici ad una Chiesa, che d'essi ne hauesse copia a bastanza, possono i testamentarij con licenza dell'ordinario far fare altre cose equiualenti, delle quali la Chiesa hauesse necessità. Così tengono[z] Bertachino, & Palatios Rubios. E uero, che potendosi adempire la uolontà del Testator senza qualche impedimẽto di ragione, ò della Natura, si deue in tutto adempire. Nè senza la auttorità del Papa, si può in tutto alterar, come è stato detto di sopra. Et così quel che diremo in questo notabile, è che quando, si uolesse alterar in parte, di quello, che commanda il defonto.

9 Ottaua conclusione. La uolontà del testator s'ha da complire dentro del tempo, che commanda il testator, il qual corre dal dì, che l'heredità si accettò, come nota[a] l'Abbate. Et non mettendo tempo, si dà un'anno a i testamentarij, per pagar qual si uoglia legato, il qual passato, questa ragione si trasferisce al Vescouo, saluo se il testator non ordinasse altra cosa, conforme a quello, che risolue[b] Couaruuias. Et s'ha d'auuertire, che mette[c] Couaruuias molti casi, per gli quali si deuono i legati pij, auanti che s'accetti l'heredità, & d'essi non parlo in questa conclusione. Et s'ha ancora da auuertire, che auanti, che si finisca il detto anno, si leua a i testamentarij l'essecution dell'ultime uolontà, & si passa nel Vescouo se l'hauesse ammonito due uolte, che satisfacesse, & non hauesser obedito. Il che procede, ne i legati pij, tra i quali uien messo il legato de gli alimenti, come

[r] Molin. de primo. li. 2. c. 10. nu. 53. Couar. in c. cũ in offic. num. 3. uers. 4. de test. Salaz. de usu, & cõsuet. c. 3. nu. 21. cum seq. Concil. Tri. sess. 25. c. 1. de ref.
[s] Sarm. de reddit. eccles. 3. p. ca. 6. nu. 15. Ancon. resp. 19. num. 8. vers. uenit tem perãda.
[t] Naua. in Apolog de reddit. eccl. q. 3 nu. 1. 2. 3. & 4.
[u] Clem. quia cõtingit. de religiosis domibus.
[x] Bal. in l. si test. C. de testam.
[y] Conc. Trid. in decre. & confir. cap. 6. Spino. in p. 1. rubr. n. 24.
[z] Bertachin. in tract. de epis. 4. p. lib. 4. nu. 52. Pal. Ru. in rubr. §. 47. col. 4.
[a] Abb. in c. 3. de test.
[b] Coua. in c. 3. de test.
[c] Coua. in c. Rainal. iuxta fi. de testam.

come tiene [d] Couaruuias seguendo Saliceto. Et di più aggiungo, che può il Vescouo dentro di cinque mesi, ò altro termine, ch'è in arbitrio suo, constringere gli heredi, & testamentarij, acciochè adimpiscano il testamento, per rispetto anco de i legati profani, mettendo Censure, & altre pene. Nè osta, che la ragione questo conceda tempo di un'anno, come habbiamo detto di sopra, perche questo lor si concede, acciochè passato, siano castigati, passandosi l'essecutione nel Vescouo. Ma non prohibisce al Vescouo, che essendoui giusta causa, gli possa astringere, che gli adempisca auanti, che finisca l'anno, come auuertisce [e] Couaruuias.

d Coua. in ca. 3. nu. 5. de testam.

e Coua. in c. si hered. nu. 4. de testam.

11 Decima conclusione. Quando il Testator instituisse per herede, & gli lascia, che faccia quello, che il suo Confessore, li dirà, se egli morto, il Confessor gli dicesse, che commandò gli fossero dati quattrocento ducati, non è obligato a credergli, solamente lo faria, in quanto a quelle cose, che per congetture, si potesse considerare esser tal la uolontà del Testator, che si diano, così tien Bartolo, il qual segue [f] Couaruuias, perche non consta, che questo legato, fosse fatto per opera pia, nè il Confessor lo dichiara. Oltre che pare, una dispositione messa in volontà d'altri, anco in quanto alla sua sustanza, la qual si presume esser fidecommisso tacito in fraude della legge, & che il cõfessor uorrebbe pigliar almeno parte di questo legato così tiene [g] Nauarro.

f Coua. in c. cũ tibi. iuxta. fi. de testam.

g Naua. libr. 3. consl. 2. tit. de testam.

12 Vndecima conclusione. Il Testator c'hauesse una grossa facoltà, nella qual succedesse un suo fratello ò parente, & gli lascia, che di essa mariti perpetuamente ogni anno sei Orfane le quali debban'esser di certo Vescouato, & che entrino in sorte con l'altre di questo Vescouato, & che una delle sue serue, hauendo le qualità di queste orfane sia preferita a tutte l'altre, & la possa maritar, senza che sia necessario intrar in sorte, non può il detto herede dar quest'elemosina, acciochè si mariti, questa sua serua, che nõ è del detto Vescouato ancor che hauesse molte più qualità, c'hanno da tener l'altre, principalmente se i beni di questo Patronagio eran d'intrata Ecclesiastica raccolta nel detto Vescouato. Ma questo, si limita, saluo, se non ui fosse alcuna persona principale di confidenza, & credito, che dicesse, che la uolontà del Testator fu, ch'egli potesse eleggere questa sua serua, ancorche fosse di differente Vescouato, hauendo l'altre qualità, perche ancorche nõ ui sia obligo nel foro della conscienza di credere ad un testimonio, ancorche fosse degno di fede, colui, che uorrà, gli potrebbe dar credito, & con esso assicurar la sua conscienza, quando sia tale, come habbiamo descritto in questo caso, così tengono i Dottori communemente. Oltre che la licenza, che gli dette il testator di poter nominar una sua serua, fù in suo fauore, & non è da credere, che hauesse uoluto, che la serua per forza fosse del medesimo Vescouato. Nè osta, che quel lo, che si dà di elemosina, a queste orfane, sia entrata del medesimo Vescouato, & così paia, che questa serua debba esser di esso. Perche a questo rispondo, che questa gratia, che gli fece di poter nominar una sua serua, gli fu concessa, per il trauaglio, & fatica, c'haueua d'hauer, in tener quella entrata in piedi perpetuamente, & per la sollecitudine, & diligenza, c'haueua da metter in corrispondere con l'obligo del suo patronagio, oltre che non per for-

ia è obligo di dar per uia di elemosina l'entrata Ecclesiastica a i poueri bisognosi del Vescouato, perche ben si possono dar a quelli de gli altri Vescouati.

Finalmente per tener la nostra conclusione, il principale, che aiutò sia il detto della persona che dia fede della mente del testator, laqual fede basta accioche questo herede resti sicuro poiche basta per pagar i legati lasciati nel testamento meno solenne, & siano certificati i testamentarij, & quelli, che succedono ab intestato della uolontà del Testatore, come dicono grauissimi Dottori, & di sopra è stato trattato, & nel Trattato della Religione, dissi, com'era illecito a i Religiosi far testamento, però in questo luogo, non ne tratto.

13 Duodecima conclusione. I frati Minori non osseruanti possono esser Albaceas, cioè essecutori, con licenza de'loro Prelati, in quanto a quello, che appartiene per nominare quelli, c'hanno da essequire quello, che lasciò il Testatore, & trouar Sacerdoti, che dicano le Messe delle Cappellanie, che lasciò il Testator, & eleggere l'orfane, & poueri, a i quali s'hanno da dare l'elemosine. Ma non possono giuridicamente dimandar in giudicio la facoltà del Testator, nè pigliar conti giuridichi à i debitori d'essi, ma solamente un conto naturale per esperimentar la fideltà loro, si come la possono i Guardiani pigliar a i loro sindici. Tutto questo si raccoglie da quello, che risolue [h] Couaruuias. Et gli essecutori del testamento nominati da loro possono in giudicio dimandar i debiti, non in uirtù della nominatione, ma in uirtù della potestà, c'hanno dal Testator, attento che dette auttorità a i suoi essecutori per nominargli, come si raccogli da quello, che adduce Serena [i] conscientiæ. Dissi in uirtù della nominatione, perche si come è prohibito a i detti frati di dimandar in giudicio, così è prohibito, che in uirtù della loro nominatione si dimandi.

[h] Coua. in c.cu a de test.

[i] Serena conscie tiæ.q.1.

De i Testimonij, & Tormenti veggasi nel Trattato dell'Ordine Giudiciale.

De i Tori, se sia lecito fargli correre, ò ueder Torniamenti. Cap. LXXIII.

SOMMARIO.

Se si possano far correr Tori le Dominiche, & i giorni di festa, ancorche fosse per voto. Et se si possa fargli correr per le strade della Città con le porte serrate. concl. 1. & 2. num. 1. & 2.

Se si possano fargli correr in giorno, che non sia di festa, & i Regolari, & ordinati di ordine Sacro, gli possano uedere. conclu. 3. & 4. num. 3. & 4.

1 Per esplication di quello, che in questo capitolo s'ha da notare, ch'è stato prohibito, far correr Tori, per una Cõstitutione di Pio V. data in Roma l'anno 1567. confirmata, & in parte moderata da Gregorio XIII. l'anno 1575. a 25. d'Agosto, nella qual leuò tutte le pene, & censure, che metteua Pio V. in quanto a i secolari, con conditione, che ne i giorni di festa, non si facciano correr i detti Tori; & che i Gouernatori delle Republice diano ordine il meglio, che sapranno, & potrãno, che i Tori non ammazzino alcuni huomini. Ma tutto il resto, che Pio V. ordinò, che tocca a gli

gli Ecclesiastici resta in piede, poiche Gregorio XIII. non muta cosa alcuna. Et dell'intelligenza di queste Constitutioni tratta [a] Nauarro, Gutierrez, & Pietro di Nauarra. Per risolution di questa materia, si notano le seguenti conclusioni.

a Naua. in Man. c.15.nu. 18. Gutier. in qq.canoni. c. 7. Nauar. lib.2.de rest.nu. 30.cum seq.

1 Prima conclusione. E prohibito far correr Tori nella sbarra, ò in piazza, le Dominiche, & giorni di festa, & incorrono in pena di scommunica; [latæ sententiæ,] cosi gli Ecclesiastici come i secolari, communità, & Republiche, & i loro Rettori, & Gouernatori, che lo permettono, conforme alle Constitutioni di Pio V. & Gregorio XIII. nè è permesso a i soldati, ò ad altre persone, a piedi, ò a cauallo uscir alla sbarra, doue si fanno correr queste bestie, aspettandole con proposito, per ammazzarle, in questi giorni, & s'alcuno di loro ui morisse, non deue esser sepellito in luogo sacrato. Ma s'ha da notar che se la festa non fosse ordinata per legge, ma per qualche uoto speciale del popolo, doue si corrono i Tori communemente, senza scropolo ueruno, in essa si possono correre, come dice Nauarro, [b] la qual consuetudine non par sicura, nè uera, perche la legge assolutamente eccettiua i giorni di festa, & di più, la ragion, nella qual si fonda questa constitution, milita in tai dì, perche essendo essi consacrati, & dedicati a Dio per causa del voto, non è ragioneuol, che si profanino con simil gentilità. E uero che non ardirei io condannare per peccato mortale, correndosi nelle feste, che si guardano per causa d'alcun voto, le quali l'Ordinario ha leuato per parergli, che cosi conuenga. Perche in questo caso, ancorche per la lor deuotion guardino le dette feste, questo è perche uoglion, & non perche siano obligati ad esso. Et nota, che il sopradetto procede, ancorche si facessero correr i Tori nelle dette feste con molta modestia talche sia cosa probabile, che non succederà alcun danno di morte, ferite, & altro strațio, che i tori soglion fare, perche facendosi quelli correr dislegati, & liberi, non si può dar ordine, nè proceder, che non seguano i danni, che communemente, sogliono accadere. Cosi tiene [c] Gutierrez, contra Nauarro. Il che prouo, perche, ancorche lor seghino i corni, son tanto feroci, messi nella sbarra, & con la ferocità hanno tanta leggierezza, che piglian gli huomini, & pigliati, gli alzano in alto, & gli fanno cader in terra, & gli premono co i piedi, & ginocchia, & gli pestano co i corni. Talche restano morti, o mezi morti, di sorte, che i medesmi danni ne seguono tagliando lor i corni, che ne seguono, se non gli tagliassero.

b Naua. ubi sup. nu.305.

c Gutie. ubi sup. Nauar. ubi sup.

2 Seconda conclusione. E prohibito ne i giorni di festa correr i tori per le strade del luogo, ò della Città, con le porte del detto popolo, & città serrate, si fattamente, che non possano fuggire, perche realmente questo altro non è, se non fargli correr nella sbarra, ancorche più larga, & la constitution gli prohibisce fargli correr nella sbarra, ò nella piazza. Oltre che maggior calamità, & sciagure succedono, fargli correre di questa maniera, per molti uecchi, fanciulli, & donne, che si trouano nelle strade, i quali non gli possono fuggire, come si fuggono nella sbarra, ò nella piazza. Percioche già che in questo caso milita la ragion della legge, ha da militar ancora la sua dispositione, & prohibitione, come si raccoglie dalla [d] legge. E uero che si possono far correr ne i detti dì, con i piedi le-

d l. 4. §. toties. ff. de dano infecto.

di legati con corde forti, & essendo le porte del luogo, ò Città aperte, accioche possano fuggire, perche in questo modo cessano gli inconuenienti sopradetti come tiene[e] Nauarro.

e Naua. ubi sup.

3 Terza conclusione. Ne i giorni, che nõ son di festa, si permette, che si possan far correr i Tori, come ordinò Gregorio XIII. ancorche fosse nella sbarra, ò nella piazza, essendoui in essa qualche preparamento, che si conuenga, ma i Clerici, così secolari come regolari, che possieggono beneficij Ecclesiastici, ò quelli che son ordinati d'Ordin sacro, nè in questi giorni, nè in altri possono ueder questi spettacoli, sotto pena di peccato mortale, & di scommunica, come ordinò Pio V. ilche non leuò Gregorio XIII. E uero, che non restano ipso facto, scommunicati, ma l'ordinario gli può scommunicare, come risoluono Nauarro, & Gutierrez, & così dicendo Messa senza confessarsi, ancorche pecchino mortalmente, non incorrono in alcuna irregolarità. Et s'ha da notar, che pecca nõ mortalmẽte ancora, stãdosi in qualche finestra secreta, ò publicamente, con habito diceuol, & honesto, per causa di piacere, ancorche dispiaccia loro dei danni, che succedono in simil spettacoli, come dicono Nauarro, & Gutierrez, poiche essendo genti consacrate a Dio si mettono di proposito a ueder i Tori nella sbarra, ilche è tanto lontano dalla Charità Christiana, & rappresentando Christo Agnello mansueto si mettono di proposito, a guardare spettacoli di tanta ferocità & crudeltà. Nellaqual ragion principalmente si fonda Sua Santità a prohibirgli il sopraditto, & così afferma Gutierrez, come a petition del capitolo della Cathedrale di Plasentia, rispose il capitolo della Cathedrale di citta Rodrigo, consultato supra di questo, come i sopraditti peccano mortalmente, uedendo i detti Tori, & già in questi tempi, non ui è in questo dubbio alcuno, perche Sisto V. à petition di D. Geronimo Manrique Vescouo di Salamanca, eletto di Cordoua, dichiarò esser peccato mortale, & lo fece suo commissario per proceder contra i secolari, & regolari, che insegnassero il contrario[f] Circa delche nota, che non leua agli ordinarij nelle loro diocesi, l'auttorità, ch'era stata concessa loro da Pio V & Gregorio XIII. per poter proceder contra i Clerici, che commettessero simili peccati, anzi son obligati a procedere contra di loro, ammonendogli prima, mettendo nelle porte della Chiesa Cathedrale un'Editto generale. Ma s'ha da notare, che se i Clerici stessero nelle loro case assisi, ò in altre parti, fuori della piazza, ò sbarra, quando passano, non peccano mortalmente, come dice Gutierrez, & aggiunge anco, che habitando i Clerici nella piazza, ò nella sbarra, doue si corrono i Tori, & essendo dentro nella loro casa, una, ò in più uolte uedessero i Tori, come non lo facciano di proposito, & con trattenersi, non peccano mortalmente, ancorche fossero negligenti in schiuar queste uiste, perche usano la loro ragione, essendo nelle case loro, & non sono obligati serrar gli occhi, ò ascondersi, accioche non ueggano, ne anco i piedi de i Tori.

f la copia del breue mette Gutierrez.

4 Quarta conclusione. I Religiosi sono prohibiti per la ditta constitutione ueder i tori, & così peccano mortalmente uedendogli, ilche procede, ancorche fossero ordinati di prima Tonsura, ò ordini minori

come

come tiene Pietro di Nauarra espli cando le parole della constitutione di Pio V. (ibi Clericis quoque tam regularibus, quam secularibus beneficia ecclesiastica obtinentibus, uel in sacris ordinibus constitutis.) Lequal parole, non s'hanno da intendere di maniera, che quella parola, (uel in sacris) s'applichi, ad ambedue le parole precedenti, cioè (regularibus, & secularibus) siche s'intenda, che i regulari, & secolari Clerici ordinati d'ordin sacro solamente siano compresi nella detta prohibitione, ma solamente s'ha da riferire a quelle parole, (quam secularibus.) Di sorte, che quel, che Sua Santità vuol, è che i secolari ordinati d'ordin sacro, siano compresi nella ditta prohibitione, & non gli ordinati degli Ordini Minori, saluo se non hauessero beneficio Ecclesiastico. Et son compresi ancora i Clerici regulari, poiche la constitution solamente parla dei Clerici regulari. Et s'auuertisca, che questa constitutione, non è stata riuocata da Clemente VIII. ancorche alcuni desiderando la sua riuocation, hanno affirmato il contrario, & cosi con questo colore uanno con molta libertà, a ueder questi spettacoli senza timor di Dio, dei quali, io so, esserne stati castigati con gran rigor, per allegar, che col detto color, gli andò a uedere, & dimandato il Nuntio Apostolico, rispose, che non haueua notitia di tal riuocation.

5 Quinta conclusione. Non peccano mortalmente i Frati Sacerdoti che andassero à uedere i Tornei, cioè torniamenti dai quali commu nemente ne seguono morti. questa conclusione è contra [g] Nauarro, & si proua, perche per nessuna legge è stato prohibito, & ancorche i secolari uadano a ueder questi spettacoli, a imitation de i frati non ne segue, da questo, che peccassero mortalmente, poiche i secolari, non peccano mortalmente, uedendogli.

[g] Na. c. 11.n. 19

De i Tributi, in quanto alla loro diuisione, & giustificatione.
Cap. LXXIIII.

SOMMARIO.

Quante maniere di tributi si trouano, & come sono necessarie tre cose, acciochè siano giusti. concl. 1. nu. 1. & concl. 2. nu. 2.

Et se sia lecito il tributo, che si chiama general nel regno d'Aragon. concl. 3. nu. 3. Et la medesima questione è d'un'altro tributo, che si chiama Portazgo, & d'alcun altri tributi, che sono in quei Regni. conclu. 3. nu. 3.

Se peccano mortalmente gli ordinatori, che mettono ingiusti tributi. concl. 4. nu. 4.

Se i signori temporali, che riconoscono superiori, possano metter alcun grauame a i loro uassalli, uolendo andar al Principe per trattar dell'util loro. concl. 5. nu. 5.

S'hanno obligo i uassalli di uendere a i loro signori le galline, & capretti per men di quel, che uagliono. concl. 6. nu. 6.

Et se da quelli, c'hanno ottenuto dal Re il datio, detto Alcaualas, possa pigliare il Re intieramente. concl. 7. nu. 7.

Se possano i signori temporali pigliar tributi, che si missero per guardar, & custodir le fortezze, & Atalayas

layas, cessando il bisogno di guardarle. concl. 8. nu. 8.

1 Rima conclusione. Ancorche i Summisti moltiplichino molti nomi di tributi, cauandoli da i Giuristi, come riferisce [a] Siluestro; Ma lasciando tutti quelli, con le loro interpretationi; Dico, che il tributo alcune uolte si paga dei beni posseduti conforme a quel che ciascuno ha, & questo si chiama Colletta. Altre uolte, si paga de i beni uenduti, il qual paga il uenditore, & si chiama Alcauala, altre uolte, si paga delle cose che si comprano per mangiar, & beuer, & questo paga il compratore, & si chiama Assisa, altre uolte, si paga de' beni, che si portano da un certo luogo, & passan per vn'altro, & questo si chiama Portazgo; Altreuolte si paga de' beni, che s'acquistano, ò trouano in Mare & questo si chiama Teloneo; Altreuolte si paga de i beni trouati, ò in qual siuogli altra maniera acquistati, c'hanno varij nomi.

a Sylue. verb. gabella.

2 Seconda conclusione. Accioche i tributi siano giusti, almeno si richieggono tre cose, cioè Auttorità, causa, & forma. ha auttorita per metter Tributi il Papa, il Concilio l'Imperatore, & i Re, & i signori, che non riconoscono Superior nel Temporale, & la molt'antica consuetudine, del cui principio, non v'è memoria incontrario, come dichiara [b] Innocentio Papa. Da questo ne segue, che molte Città, & Popoli, & Signori temporali, che riconoscono Superior, può metter tributi per la consuetudine antica, & non ui essendo, peccano mortalmente, & son obligati alla restitutione, mettendo, & dimandando loro. Il secondo requisito è la causa per laqual si concede, ch'è la necessità, ò vtil publico, perche non si può metter il tributo per l'utile particolare de i Principi, saluo senon hauesse, cō che sustentarsi sufficientemēte lo stato suo. Et s'ha d'auuertire, che i tributi s'hanno da mettere proportionati, con la lor causa, però se la causa fosse picciola, & il tributo fosse grande, sarebbe ingiusto, come dice la [c] legge. Il terzo requisito è la forma, & è, che i tributi hanno d'hauer proportione con le facultà de' particolari, & però sarebbe ingiusto un tributo grande, mettendosi, essendo i uassalli poueri, & bisognosi, così tiene [d] Aragon & frat'Aluige Lopez, racconta otto cause in particolare, per lequali i tributi si possono mettere. Et nota, che quando il tributo fosse antico, & riceuuto dalla consuetudine, ancorche fosse dubbioso della sua giustitia, si deue in conscienza, come risolue, & tiene [e] Castro.

b Inno. in c. super qui buldā. de verb. signifi.

c c. quia plerūq. de immun. eccle.

d Arag. 2. 2. q. 92. ar. 3. Lupus. in instr. cons. 1. p. c. 35.

e Cast. de l. pęnali. li. 1. c. 10.

Et la causa di cio è, perche il Rè è in possession del ditto tributo, & nelle cose dubbiose è meglio la condition di colui, che possede; Ma se il tributo fosse nuouo, & si dubitasse della sua giustitia, non son obligati i uassalli in conscienza à pagargli come dicono [f] Gabriello, & Medina. Perche in questo caso i Cittadini son in possession delle cose loro, & essendoui dubbio ha da esser meglior la sua conditione. Oltre che i nuoui tributi, sempre s'hanno per sospetti in iure, senon constasse il contrario, & in questa parte essendoui dubbio, non u'è obligo di stare alla sentenza, & commandamento del Superiore, poiche in questo si tratta del suo interesse. Da questo ne segue, che quando il tributo antico, di nuouo si moltiplica, & ui fosse dubbio, se questo crescimento fosse giusto, non sono i Cittadini obligati

f Gabr. in 4. d. 15. q. 5. a. 2. Medin. de Respō. q. 31.

obligati à pagarlo, basta, che paghino l'antico, come dice[g] Aragon.

g Arag. 2. 2. q. 62. ar. 3.

3 Terza conclusione. E lecito quel tributo, che si paga nel Regno di Valentia, chiamato Generale, & son obligato pagarlo sotto pena di peccato mortale, con obligo di restituire, intanto, che i Castigliani, che negotiano in quel Regno, hanno ancor obbligo di pagarlo. Et gli altri tributi, che sono in quel Regno, cioe il conto, che fù introdotto per redificare le case abbrugiate in tempo delle communità, tra Castiglia, & Aragon; & l'altro, che si chiama l'Assisa ilqual fu introdotto per edificar la loggia, ch'è una casa principal, & grande, ch'è nella piazza di Valentia, apparecchiata per gli negotiatori, non si deuono, finche si dimandino, attento che le cause di questi tributi, di già cessarono, & però si dubita del loro ualore, inquanto al foro della consciēza. E'uero, che un'altro tributo, ch'è in quel Regno, chiamato Portazgo, v'è obligo di pagarlo, soggetto alla ristitutione, perche è antico, nè si può uerificare, se sia cessata la causa, perche fosse messo. Il medesimo s'ha da dire d'un tributo nuouo, che s'è introdotto in quel Regno per pagar le Galere, perche si presume esser giusto. Ma s'ha d'auuertire, che se i tali tributi fossero stati dati a i Grandi per titolo di uendita, se erano giusti, si deuono pagar, ma se si dubitasse della sua giustitia non perche si siano comprati, sia maggior l'obligation di pagargli, che se l'hauesse il Principe, che mise: tutto il sopradetto si raccoglie da quel che adduce il [h] Cordoua.

h Cord. dec. cas. conf. q. 95.

4 Quarta conclusione. Peccano mortalmente coloro, che gouernano la Republica mettendo in essa tributi ingiusti, & son obligati à restituirli il danno, che fanno, essendo essi causa del detto danno, ma se il danno s'haueua da fare, perche la maggior parte di quelli del Consiglio hauessero dato il uoto che fosse messo il ditto tributo, coloro che dopò hauessero dato il uoto, non son'obligati alla ristitutione, poiche la maggior parte haueuan già dato il loro uoto, & efficacemente haueuan dato causa di esso. Percioche la sentenza che tiene il [i] Cordoua, trattando di questo punto, cioè, che coloro, che all'ultimo dettero il loro uoto non solamente peccarono mortalmente, ma son ancora obbligati alla restitutione, si deue intendere, quando se hauessero contradetto, la maggior parte, non haurebbe hauuto ardire, metter in esecution la loro terminatione. Da questo si raccoglie, quanto grauemente peccano i Procuratori delle Corti, dando il loro uoto, & consentendo, che sia messo qualche tributo nuouo ingiusto. Et si raccoglie ancora, come son'obligati alla restitution se con l'auttorità loro; & fauor, contradicendo, hauessero inteso, che non si metterebbe in essecutione, quel che il Principe con la maggior parte dei Procuratori delle corti hauessero accordato, riuocando il lor parere.

i Cord. vbi sup. q. 191.

5 Quinta conclusione. Quando i signori temporali che riconoscono superior, uolessero andare dal principe p util suo & de' loro uassalli, & non hauessero, con che commodamente potessero andare, potriano metter qualche grauame à i loro uassalli, per questo effetto, & per altra simil causa, come si caua dalla [k] legge. Et guardino bene, non cauar questo per giochi, pompe, & uanità, perche peccherebbon mortalmente, & sarebbono obbligati alla restitutione, come dice [l] Armilla.

k c. vni. 10. q. 3. c. cũ apost. de censib.

l Armil la uerb. Dominiũ. §. 9.

Et si noti, che conforme alle leggi di Spagna s'ha licenza per metter alla Republica un grauame, che si chiama derrama, ilqual non ha da passare, tre mila reali, senza esserui causa urgente per questo, perche essendoui, & non potendo ricorrer al Principe adimandar la licenza, per accrescere questo grauame, nel foro della conscienza, almeno, lo possono aumentare (come tengono [m] Medina, & frat'Aluige Lopez) nè per questo incorrerebbono nella Censura della bolla del Signore.

m Med. in sum. Lupus in instr. cõs. 2. p. c. 41.

6 Sesta conclusione. E'un gran dubbio, se i uassalli siano, obligati uendere a i loro signori le galline, & capretti per certo prezzo tassato, molto meno di quel che soglio no ualere, come s'usa nel Regno di Valentia, laqual difficoltà [n] Garcia la lascia indecisa, & di essa trattano il Cordoua, & frat'Aluige Lopez, circa ilqual dubbio secondo i ditti padri, dico, che se i signori dimandassero a i loro uassalli i diritti, & intrate che secondo le leggi, son debiti a loro, & gli le pagano, son obligati a restituir tutto quello, che ualeuano di più le ditte galline, & capretti, nè si potrebbono diffendere col titulo della prescrittione, poiche non hanno buona fede: ma se li ditti diritti, & intrate, che dimandano fossero molto minori, che quelle che lor deueno conforme alle leggi, all'hora quel, che a loro lasciassero di questi tributi douuti, potrebbono compensar con le galline, & capretti, che lor uendono tanto buon mercato. così sentono i Dottori communemente, come riferisce [o] Gabriel. Io son stato molt'anni nel Regno di Valentia leggendo Theologia, per com mandamento dei Padri dell'Ordine nella Prouincia de gli Scalzi di San Giouan Battista (laqual Dio uolse honorar in questi nostri tempi con la Santità del padra fratre Giouanni Pascual laico, & figliuol di essa, & mio special'amico, ilqual Dio, dopò la sua morte hà illustrato con molti miracoli) & essendo nel detto Regno, conforme a quel che in esso uidi suspetto, che i signori téporali, non lascino à i loro uassalli, cosa alcuna de i tributi, che debbono conforme alle leggi, anzi uiddi quelli, che nuouamente erano conuertiti soggetti a loro, carichi di molti, & uarij tributi, che non pagano coloro, che sono suggetti al Rè. Però qsti ueggano la ragion cõ che pigliano questo, ch'io per me, non l'intendo, nè anco ardisco condennargli di proposito, perche sarebbe condannar tutti i signori di quel Regno, ne i quali certo ho conosciuto molta uirtù, & santità.

n Garc. li. 1. de cõtra. c. 13. Cor. dec. cas. cons. q. 114. Lupus li. 1. inst. nego. c. 10. c. 3. & 4.

o Gabr. in 4. d. 15. q. 1. conf. 2. 3. & 4.

7 Settima conclusione. I signori c'hauessero comprato, ò ottenuto per uia di donatione dal Re l'Alcaualas, de i loro, non le possono pigliar con buona conscienza intiera mente come il Rè le piglia, così tien Soto, [p] & frat'Aluige Lopez. Et la ragion di questo è, perche il Rè se piglia di diece, uno, è per la gran necessità, nellaqual si ritroua, laqual se cessasse, non potrebbe pigliar detto tributo con tanto rigore. Et non stante questo uediamo ancora, che il Rè si compone coi suoi uassalli, in questo caso. Oltre che i signori cõprarono queste Alcaualas in tempo, che fruttauano meno, perche non si pagauano con questo rigore per laqual causa le comprarono per menor prezzo, di quel, che al presente costarebbono, se si uendessero poiche son cresciute, tanto come si uede. Et di più se l'ottennero dal Rè, non hanno di esse piena ragione, poiche solamente son collettori,

p Soto l. 3. iust. q. 6. Lupus in inst ruc. cõs. 1. p. c. 38. & in inst. nego. li. 1. ca. 20.

come

q Cord. dec. cas. cons. q. 113.
r l. 16. ti. 10. lib. 5. noue cō pilati.
Lupus li. 2. instr. neg. c. 44.

come confessa il q Cordoua, che tiene il contrario. Et cosi si diffinisce in una r legge della noua compilatione, come auuertisce frat'Aluige Lopez, che i signori che per uia di gratia ò rimuneration debita à loro seruigi hauessero ottenuto dal Rè le ragioni dell'Alcaualas, che le possano riceuere, & pigliar del medesimo modo, & nō d'altro, che di quel che il Rè le pigliaua. Et l'istesso possono fare altri, che fossero successi nelle dette Alcaualas, cōforme alla consuetudine antica, in tal modo che questi donatori non siano preiudiciali agli altri.

8 Ottaua conclusione. Non possono i signori tēporali pigliar i tributi, che si soleuano pagar per guardar le fortezze, & Atalayas, che in esse si metteuano, essendo cessata la necessità della loro guardia, & custodia: perche le fortezze già son per terra, & non si pongono in esse le guardie molto tempo è, & cosi è cessata la causa della detta impositione. Ma essendo le fortezze in piedi, tenendoui in esse il Re Castellani, ò guardie, sarebbe lecito in questo caso dimandar tai tributi, ancor che de fatto non si spendessero nella paga delle guardie, & sentinelle ma in altre cose, ilche per esser uero limita il s Cordoua, & frat'Aluige Lopez. Il primo quando fosse cosa probabile, che in qualche tempo haueranno queste fortezze necessità di guardia, & senti nelle; Secondo quando essendoui necessità di custodirle, non obligano i signori i loro uassalli, a pagar maggior tributi per quelle ancorche fosse necessario vsar più diligenza del consueto, ma se questo non fosse probabil che questo debba essere. illecito dice il Cordoua, sarebbe dimandar i ditti tributi. Ma frat'Aluige Lopez dubita molto di quella opinione, particolarmente in questi Regni di Leone, nelqual ui sono fortezze, che parlando moralmente son sicure da i nimici, & senza alcū timor, che per l'auuenire, ue ne debban essere. Et quando cessa la causa moralmente, per laquali tributi furono messi, pecca il Principe dimandandogli, ancorche ui sia consuetudine di pagargli, di cui non ui sia memoria, come dice t Siluestro. Io in questo non ardirei condannar il Principe, se pigliasse i ditti tributi: perche ancorche sia cessato la detta causa, non so, se ue ne fosse alcun altra, che giustificasse al presente questa impositione.

s Cord. dec. cas. consi. q. 113.
Lupus ubi sup. c. 38.

t Silue. uerb. dominiū. q. 4. dis. 4.

Come i vassalli son'obligati a pagar i Tributi, & di coloro, che son essenti di questa gabbella.

Cap. LXXV.

SOMMARIO.

Se son obligati i Vaßalli a pagar i tributi, che si mettono, delle cose necessarie per lo sustegno della lor famiglia, & se son obligati a pagar l'Alcauala delle cose picciole, che uendono. conclu. 1. & 2. nume. 1. & 2.

Se si possa pigliar Alcauala di quello, che si uende, non effettuando il contratto. concl. 3. nu. 3.

Se coloro, che deuono Alcauala siano obligati manifestar quello, che deuono, lasciandolo il Datiero nella sua conscienza, & se gli possa sforzar, che giurino, & il medesimo se dimanda del Portazgo. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

Se uno, c'haueße riceuuto alcun danno dal Rè, possa lasciar di pagar l'Alcauala. concl. 6. nu. 6.

1 PRima conclusione. Sô obligati i vassalli, cóforme alla consuetudine di tutta la Christianità pagar i tributi, che sono stati messi sopra le cose necessarie per sustegno della uita & famiglia, nè si può negar che per causa urgente, & molto necessaria alla Republica si possono mettere sopra le ditte cose, come tiene [a] Gabrielle, & Siluestro, con altri molti, & cosi in fatto ueggiamo che si mette l'Assisa, sopra la carne, pesce, uino, & olio, quando si rappresenta la necessità. Et ancorche Castro tenga questo tributo per ingiusto, perche con esso, non paga più il pouero, che il ricco, non però per questo si deue condennare, perche si può trouar altro modo più accomodato per soccorrer le publiche necessità, come insegna [b] Medina, & Pietro di Nauarra, & cosi, non doueua [c] Ledesma dire generalmente esser'ingiusto, questo tributo.

[a] Gabr. in 4. di. 15. q. 5. a. 2. Sil. verb. gabella. q. 3. cũ aliis. Castro. de le. pęn. 1. c. 5.

[b] Med. de rest. q. 15. Nau. de rest. lib. 3. ca. 1. a n. 235.

[c] Ledes. in 4. q. 18. ar. 3. dub. 10.

2 Seconda conclusione. I secolari son obligati à pagar l'Alcauala delle cose picciole, che uendono, come sarebbe una cosa, che ualesse due, ò tre reali. Questa conclusion è contra [d] Soto ilqual dice, che non fù intentione del Legislatore obligar un pouero lauoratore, à pagar Alcauala d'una gallina, perche a questo rispondo, negando, che non hebbe tal'intentione, poiche per non hauerla, sapeua, che una gran parte, & quantità di questo tributo, si sarebbe perduto, poiche tanti sono questi, che uendono, queste cose, molt'ordinariamente, ilche procede con maggior causa ne i reuenditori, che uendono à minuto, perche questi tali hanno obligo pagar l'Alcauala delle cose piccole che uendono, attento che nel fin dell'anno è grande la somma, & quantità, c'hanno uenduto.

[d] Soto li. 3. de iust. q. 6 nu. ult.

3 Terza conclusione. Quando alcuni mercanti facessero qualche cõtratto di compreda, & uendita, se subito si pentiscono d'hauerlo fatto, & lo disfacessero, non possono dimandar l'Alcauala, che si deue per causa di esso, quando la cosa uenduta, si consegna al comprator, nè il compratore habbia pagato il prezzo, perche la legge, che obliga à pagar l'Alcauala, per causa della uendita, s'ha da limitar, che solamente s'intenda, quando la uendita fosse adempiuta, attentoche è legge odiosa, & per consequenza, s'ha da restringere. Questa conclusione tiene frat'Aluige [e] Lopez, & consta da quello, che largamente adduce Pietro di Nauarra. Ma uendendosi la cosa a credito, & consignandosi al

[e] Lupus inf. cõs. 2. p. c. 41 Na. li. 3. de rest. c. 1. nu. 244.

al cōpratore, attēto che dalla parte del uēditor, gia sia adēpiuta la uēdita, & il pericolo della cosa uenduta è a conto del comprator, può il Datiaro dell'Alcauala dimandarla in questo caso, & la potrebbe ancora dimandare, quando il compratore desse alcuna cosa al uenditore per caparra del prezzo, ancorche dopò uolesse partirsi dalla uendita, saluo senon fosse qualche consuetudine in contrario. Ilche non si deue intendere, quando si desse alcun pegno non p segno di pagamento, ma solamente, come pegno, & il comprator pentito della cosa, vuol più presto perderla, che star al contratto fatto, attento che quando si dà alcun signale per pegno, quel perduto, facilmente si può lasciar di consumar il contratto.

4 Quarta conclusione. Quando il Datiaro dell'Alcaualas lasciasse alla conscienza di coloro, che le deuono, che manifestino, quei che deuono, non manifestando ogni cosa, peccano, poiche dicono la bugia, ne è lecito in questo caso giurar per non pagar il debito tributo, questa conclusion è di tutti, & son ancora i debitori obligati alla restitution, come dice [f] Nauarro, Medina, & Cordoua, & son obligati a giurar, dando lor giuramento, come tiene [g] Cordoua, & frat' Aluigi Lopez, partendosi in questo dal Nauarro, ilqual tiene, che non siano obligati a giurar, fondato in questo principio, che la legge penale obliga solo alla pena, & non alla colpa, & che la legge di pagar i tributi sia penale, come l'opinion contraria, che la legge di pagar il tributo, non sia mera-mente pena, ma una legge fondata nella ragion naturale, laqual detta douersi i tributi giusti al Re, per soccorso delle sue gran necessità, perilche obbliga a peccato mortale, & alla restitutione d'essi, senon si pagassero, necessariamente habbiamo da confessar, che giuridicamente si dimanda il giuramento, & per consequenza son obligati a giurar la uerità.

f Na.c.7 nu.202.

g Cord. dec.cos. conf. q. 94. Lupus in inf. cōf. 2. p. ca. 27.

5 Quinta conclusione. Può colui che deue il Portazgo dir a quei che lo ri scuoteno lasciandolo nella sua conscienza, che gli desse un tanto, douendogli più, confidatosi nell'amicitia ch'è tra ambedue, laqual molteuolte suol esser tra i locatori di questi Portazghi, & i mercanti, che frequentano il camino, doue si paga Portazgo, perche potrebbono andar per altra strada, & uanno per quest'altra, & cosi causano guadagno a i detti locatori. E'uero, che per fuggir il peccato ueniale della bugia, che in questo caso commettono, dicendo, che debbono tanto, douendo più, meglio sarebbe dir signor pigliate questo, & contentatiue, senza dir, non ui deuo altro.

6 Sesta conclusione. Colui c'ha riceuuto alcun danno dal Principe, può non pagargli l'Alcaualas, che gli deue, ricompensando il detto danno, che li fece, con esse, senon hauesse affitato, ò uenduto queste, gabbelle, anzi le fa riscuoter da i suoi ministri. E'uero, che la ricompensa, accioche sia ualida, è necessario, c'habbia le conditioni necessarie con la lor giustificatione, delle quali è gia stato detto disopra nella materia de' salarij. Da questo ne segue, che quando tai dati fossero affittati, non potrebbe il detto dannificato far la detta ricompensa, perche non furono causa del danno i locatori, ma il Re. Questo Corolario è contra [h] Siluestro, & contra Nauarra, iquali dicono, che posson far la ricompensa, perche i locatori comprano per minor prezzo quest'-

h Sylu. gabella 3. q. 9. Na.li.3. de rest. c. 1. nu. 248.

quest'Alcaualas, per gli molti inganni che nel riscuotere sogliono succedere, perciò non si puo dire, che siano danneggiati. Alla qual ragion rispondo, concedendo, che comprano l'Alcaualas per meno prezzo per causa d'essi inganni, ma non lasciano di peccar coloro, che commettono questi inganni, dimandando lor giuridicamente l'Alcaualas. Et di piu, ancorche le comprano per minor prezzo per rispetto degl'inganni, & che consentono essi, che l'ingannino, rimettendo questo grauame, questo s'ha da intendere, non del grauame, che si commette per causa della ricompensa fatta, per quel, che il Re doueua a coloro, c'haueuan da pagar le dette Alcaualas, ma per causa de gli inganni, che si commettono per mancamento di diligenza, & inquisition de i riscuotitori. Et da questo ne segue, che se i riscuotitori ha uessero causato il danno a coloro che deuono l'Alcaualas, possono costoro ricompensar il lor debito, col detto danno, poiche i ditti riscuotitori l'hanno causato. Nè osta vn'altra ragione, che adducono Siluestro, & Nauarra per prouar il lor intento, cioè, che il Principe a nissun può uêdere quel che fosse mio, & mio è quel, che se mi deue. Al che rispondo, che l'Alcaualas, che il Re uende son sue, & non de' suoi creditori. Et dire, che quel è il mio ch'io poteua con buona conscienza ritenere, & douerlo al principe s'egli non me lo douesse, è uero, parlando di quel, ch'io hauessi in mia potestà, ò fosse in potere del ditto Principe, ma non di quel il cui dominio & ragion hauesse di gia il Principe uenduto. Perche se questo si potesse dire mio, per poterlo ritener, per quello, che mi deue il Principe, ne seguirebbe, ch'uno, e'hauesse alcuna cosa imprestito d'alcuno, che l'hauesse comprata dal Re potrebbe secretamente ritenersela deuendola a lui il Re.

7 Settima conclusione. Comprar da quelli, che defraudano l'Alcaualas lecite, & moderate, non è illecito, nè tai compratori son obligati a far alcuna restitution al Rè, nè a i conduttori, nè a i mercanti, che ne hauessero parte. Il che s'intende, ancorche hauessero promesso di tacere. Et si proua perche tai non defraudano, nè peccano per hauer taciuto, pche niun è obligato a manifestar simili delitti, che si fanno nella Republica saluo se il loro officio non gli obligasse a questo, nè alcun è obligato a schiuar il danno de i datiarij col proprio loro danno, & se manifestassero questo, è cosa chiara, che niuno gli uenderebbe le lor facoltà. Di più, che benche fossero obligati a manifestare, prima dourebbe precedere la corretione. Nè tai concorrono al peccato, che commettono coloro, che defraudano l'Alcaualas, perche non son officiali publici. Oltre che il comprar da se, da questi defraudatori non è opera catiua, ma indifferente. Et quando uno desse al suo fratello occasion, per la qual potesse ben, & mal operare, ancorche non sapesse, c'hauesse da usar mal di essa, non si potrebbe dire, che concorressero col loro peccato, come non concorreria col peccato d'un Gentile, colui che gli uendesse un campo, sapendo, che in quello, fosse per sacrificar al suo Idolo. Questa conclusion tien il Nauarro.

i Na. li. 3. de rest. c. 1. nu. 230.

8 Ottaua conclusione. Non sono obligati gli heredi, & legatarij in conscienza pagar l'Alcauala delle cose del defonto, che si pigliano per stima. Accioche meglio s'intenda questa conclusion, mettiamo il caso.

so. Ha lasciato un defonto ad uno, cento ducati, si mette la sua facoltà all'incanto, nel qual si uendono cose, che uagliono i cento ducati, gli dimanda il legatario, non si deue in questo caso Alcauala. Vn'altro caso. Lascia il defonto una casa, che uale cinquecento ducati, sono cinque gli heredi, si dà a ciascuno, una quinta parte della casa, che ual cento ducati, non si deue di questo Alcauala. Ma se l'herede, ò legatario, oltre di quello, che gli uiene della heredità, ò legato pigliassero alcun altra cosa in stima, hanno obligo in questo caso, il Testamentario, ò colui, che la uendesse pagar l'Alcauala. La causa del sopradetto è, perche ne i primi due casi, non u'è uendita, nè compreda, se non un'applicarsi all'herede, & al legatario le parti, che si deue a loro de i beni del defonto, ilche più presto è una parte, & diuision de i beni, che compreda, & uendità. Ma nell'ultimo caso, quel che se gli dà, non è per uia di parte ma per uia di uendita, come auertisce [k] Nauarro.

K Nau. ubi sup.

9 Nona conclusione. Non possono i Christiani, che comprano mercantie, ò uendono a gli infideli, rubar l'Alcaualas, & tributi, che si debbono a i Principi infideli, per causa della detta compreda, ò uendita, perche ancorche tirãnicamente posseggano le terre de i Christiani, non è a conto de i particolari ricuperar questi beni, ma a conto del Papa, & de' Principi Christiani, con la cui auttorità si fa. Et se tali infideli non hauessero le terre della Christianità, nè facessero danno a Christiani, nè con auttorità del Papa nè con licenza del Rè, gli possiamo defraudar ne i tributi, che secondo la Giustitia lor si debbono, come risoluono dopò, Soto, & Vittoria, Il [l] Cordoua, & frat'Aluige Lopez. Et niuno può defraudare l'infidele particolar, nelle cose, che si uendono per conto, peso, & misura, & colui, che gli defrauda, resta obligato a restituir lor questo danno, perche questo è usurpar quel ch'è debito ad altri per le sue fatiche speciali. Ilche procede, ancorche l'infidel defraudato, non fosse del numero di quelli, che pagano tributo a i Christiani, & ancorche fosse del numero di quelli, che possedessero la terra de i Christiani tirannicamente, così dice frat'Aluige [m] Lopez, che rispose Vittoria.

l Cord. li. 1. qq. q. 17. Lupus li. 1. instruct. negot. c. 20.

m Lup. in instr. consc. 1. p. c. 39.

10 Decima conclusione. Non possono i signori temporali essentar da i tributi, coloro, che si occupano nella guardia della caccia, che hauessero ordinato per la loro ricreatione, saluo se non liberassero gli altri uassalli, dicendo, che non fossero obligati a pagar la quantità, che le dette guardie, & cacciatori haueuan da pagare, perche non possono questi signori per le loro ricreationi metter grauezza, non debita a i loro popoli, così tiene [n] Gabriel Siluestro, Soto, Nauarro, & Cordoua. È uero, che il Re ha auttorità per far assolutamente la detta essentione, secondo Soto, & Nauarro.

n Gabr. in 4. dist. 15. q. 2. dub. 2. Syluest. uer. dominiũ, & uerb. exactio Soto li. 3. de iusti. q. 9. art. vlt. Nauar. in Sum. c. 15. nu. 6. & 7.

11 Vndecima conclusione. Gli Ecclesiastici non son'obligati a pagar i tributi, & così gli essattori di essi, dimandandogli loro restano scommunicati per la Bolla della Cena del Signore, & obligati, alla restitutione, & ad una competente satisfattione, per rispetto della trasgressione, come dopò molti, risolue Salzedo. [o] Ma s'ha da notar, che non godono di questo priuilegio i Clerici ordinati de gli ordini minori, che non hauessero attualmẽte qualche beneficio Ecclesiastico: nè gli altri Clerici, che comprano, & uendono, essercitandosi nella mercantia,

o Salz. in prac. crim. c. 59. nu. 176.

come consta per una [p] legge della Noua Compilatione, & d'un'altra legge nuoua, che fece il Rè D. Filippo II. conforme ad alcune leggi della partida, doue s'ha da uedere Gregorio Lopez, così tiene [q] Nauarro, & Medina. Et si noti, che gli Ecclesiastici negotiatori, non sono in conscienza obligati a pagar questi tributi, prima che lor gli dimandino, nè son obligati a pagargli, che non siano prima ammoniti tre uolte, che s'astēghino da questi negotij secolari, come tiene frat'Aluige [r] Lopez prouandolo con un decreto della Ragion Canonica.

[p] lib. 9. i t. 28. l. 6. & 7. Nouæ compi. lib. 1. ti. 4. l. 2. l. 6 & 7. p. 5. ubi Grego. uerbo. Clerico

[q] Naua. cap. 17. nu. 201. Medin. de rest. q. 15.

[r] Lupus in instr. 2. p. c. 41

12 Duodecima conclusione. Quando la necessità, ò pietà imminente fosse concernente, non immediatamente, ma per una consequenza rimota all'util publico della Chiesa, non sono gli Ecclesiastici obligati a contribuir i tributi, che soglion per questa necessità contribuir i secolari, saluo se uolentieri non lo uolessero fare, approbandolo il Vescouo col Clero, & dimandando Consiglio al Papa sopra di ciò, come dice la [s] legge, & afferma Nauarro, & Medina. E vero, che tanta potrebbe esser la necessità, che non desse luogo per ricorer a sua Santità senza gran pericolo, & scandalo, nel qual caso, basterebbe, che i Clerici col Vescouo consentano in ciò, come tiene [t] Gregorio Lopez il qual segue Guttierez.

[s] c. ex literis de uita, & honest. cleric. & ca. aduersus. ca. non minus. de immunit. ecclesi. Nauar. ubi sup. c. 17. nu. 201. & c. 23. n. 120. Med. de restit. q. 15. in primis. uers. ut igitur.

[t] Greg. lib. 1. in pract. q. 4.

13 Decima terza conclusione. Se la necessità, ò pietà fosse concernente, diretta, & principalmente all'util delle Chiese, & de'secolori, come quando si mettesse fuoco in alcune case, ò possessioni, tra le quali, molte di esse sono della Chiesa, in questo caso, la Chiesa deue contribuire, de liberando non solamente il popolo, ma il Clero ancor tutto, nella cōtributione, che s'ha da fare, perche quello, che a tutti tocca, da tutti deue esser approuato, & non uolendo il Clero, senza legitima causa, consentire in ciò possono i secolari dimandar l'aiuto del loro Superior Ecclesiastico, acciochе gli sforzi, & astrengi, come uuol la [u] legge. Et in questo caso non è bisogno ricorrer per consiglio al Papa, poiche questa spesa, non solamente è per la publica utilità, ma per l'utilità ancora priuata delle Chiese. Da questo inferisce frat'Aluige [x] Lopez, che gli Ecclesiastici in tempo di peste siano obligati a contribuir alle spese, che si fanno in cauar gli infermi dalla Città, attento che restando in essa, infettarebbono gli altri.

[u] c. nullus. de iure patronat.

[x] Lup. in instr. conf. 2. p. c. 40.

14 Decimaquarta conclusione. Senza ricorrer al Papa, possono, & debbono contribuir i Clerici, quando il Vescouo, & il Clero uedessero, che ui fosse tanta necessità, & fosse tanta la pouertà della Republica, che fosse necessario soccorer essi con la lor ritributione, attento che non bastano le facoltà de'secolari, per supplir la gran necessità, nella qual si ritroua la Republica per il cui soccorso risulta grand'utilità in essa, come si dice nella [y] legge, ilche non l'hanno da giudicare il Vescouo, & i Clerici, ma altri Giudici di confidenza, come auuertisce [z] Gutierrez. Dal detto, ne segue, che non son obligati i Clerici pagar l'Assisa, che si mette nel uino, carne, & altre cose simili, quando si mette principalmente per l'utile de'secolari, il qual utile indirettamente appartiene a i Clerici, conciosia cosa che la prosperità de i Cittadini, ridonda in utile de gli Ecclesiastici, nè i Gouernatori lor possono mettere questo tributo. Et essendoui causa da metter questa Assisa, non la posson metter, senza l'auttorità di sua Maestà hauendo consideration alla mo dera-

[y] c. non minus. c. aduersus. de immunit. ecclesiæ.

[z] Guti. ubi sup.

deration debita, talche non si metta sopra quelle cose, che più, per lo ordinario, son comprate da i Clerici, che da i secolari. Nè di questo si possono lamentar i Clerici, poiche possono comprar queste cose, ne i loro macellij, & tauerne, & botteghe, particolarmente deputate per loro, doue commodamente le possono hauere, come con Siluestro dice frat'Aluige [a] Lopez. E uero, che doue commodamente non si possa hauer queste botteghe particolari, io tenerei per molto sospetto le dette impositioni, respetto a gli Ecclesiastici, & in questo caso, sarebbe vera l'opinion di Nauarro, che le condanna indistintamente, in quanto, che toccano a i Clerici ordinati di Ordine Sacro, perche gli ordinati de gli Ordini minori, non u'è dubbio, se nō che sono obligati a pagar tutti i tributi, che pagano gli altri secolari, saluo se non fossero liberi, & attualmente hauessero beneficio Ecclesiastico com'è stato ordinato in una Legge della nuoua [b] Compilatione, & tengono Couaruuias, & Matienco. Et Couaruuias dice, che gli ordinati di prima Tonsura, sono liberi di pagar Alcauala, secondo la Ragion Canonica, ma che si deue stare alla consuetudine prescritta.

a Lupus in instr. consc. 2. p. c. 40. Nauar. cap. 17. nu. 201. & 202.

b l. 2. ti. 4. lib. 1. Couar. pract. qq. c. 21. in fin. nu. 9. Matie. in l. 11. tit. 10. li. 5. nouae compil. glos. 1. nu. 4.

15 Decimaquinta conclusione. I Clerici portando a uender le cose della Chiesa ad un'altro luogo, non son'obligati a pagar portazgo, nè Alcauala, ancorche le portino per uia di negotiation, perche il delitto, che commettono in questo caso, non ha da pregiudicar alla immunità della Chiesa, ma se le cose, che portano a uender per uia di negotio, che fosser del loro patrimonio, & nō della Chiesa, hāno obligo di pagar queste gabbelle. Dissi, per uia di negotio, perche se le uendessero, come sogliono altri secolari, uendere il loro formento, & olio, & altre cose, che raccogliono dalle loro possessioni, non son obligati a pagar, come dice [c] Panormitano.

c Pan. in c. fin. de uit. & hon. cleric.

16 Decimasesta conclusione. I nobili son essenti di pagar tributi, per causa de preclari fatti, ch'essi, ò loro antenati hauessero fatto per difesa della Republica, come dice [d] Soto. Et per la medesma causa potrebbe il Principe essentare da essi un benemerito della Republica, perche ancorche questo priuilegio, paia che ridonda in maleficio di essa, considerando ciò dalla radice, gli è utile, accioche altri s'animiscano a far opere grandi in suo utile.

d Soto li. 3. de iust. q. 6 art. 1.

17 Decimasettima conclusione. Nō ammette la consuetudine in questi Regni di Spagna, che i Graduati, per esser Auuocati solo, siano liberi di pagar i tributi reali, ancorche siano liberi da gli officij, & carichi personali, anzi la legge ordina, che questi tali, & i Dottori, che non leggono non godono de i Priuilegij, dell'essention dei tributi patrimoniali, ma solamente de gli officij, & carichi personali, come largamente proua [e] Bacca, Siluano, & Azeuedo.

18 Decimaottaua conclusione. Essendoui qualche gran necessità nel Regno, può il Re uendere il priuilegio di nobiltà, & essention de i tributi, a gente di bassa conditione concorrendo due cose, cioè hauendo il detto priuilegio annesso qualche officio di Giustitia, ò altra aministratione, ò gouernatione della Republica, secondo che non si faccia questo, aggrauando gli altri, come dice [f] Soto.

e Bacca in tract. de in ope. debito. c. 16. nu. 127. cū seq. Siluan. consl. 88 num. 10. usq. in fin. Azeue. in l. 8. & 9. ti. 17. lib. 1. recopil. ubi sup.

f Soto ubi sup.

Se son'obligati i vassalli a pagar i Tributi, auanti, che a lor siano dimandati, & gli condannino in essi, & se coloro, che gli tengono ad affitto meritano qualche bonification per le guerre, & altri casi fortuiti, che succedono. Cap. LXXVI.

SOMMARIO.

Se siano obligati i vassalli a pagar le decime, & il portasgo, auanti che a loro sia dimandato. Et la medesma questione è d'altro tributo, che mette il Rè per cause giuste. concl. 1. 2. & 3 nu. 1. 2. & 3.

Se ui sia obligo di pagar l'Alcauala, auanti, che si dimandi. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

Perdendo molto, i conduttori del datio dell'Alcauala per casi fortuiti, che succedono, se ui sia obligo di far a loro qualche bonificatione. cócl. 6. num. 6.

1 PRima conclusione. Sono i uassalli obligati a pagar le decime auanti, che il Giudice habbia dichiarato, che debbano, & se la consuetudine hauesse ammesso, hanno obligo di portarle alla casa del decimario.

2 Seconda conclusione. Non son obligati i passaggieri pagar il tributo, che si deue per passar per un ponte, ò certo luogo, se non lo dimandano, perche è dura cosa obligar tali a saper questi Statuti, il medesmo s'ha da dire de i tributi, che si chiamano porti secchi. Circa delche s'ha d'auuertire, che ancorche secondo il [a] Nauarro, non u'è obligo di pagar questi tributi di quelle cose, che portano questi passaggieri per necessità loro, & della lor famiglia, s'hada tener: ma s'ha d'hauer grand'attétione ad una limitation di [b] Driedo, col qual consente Cordoua, i quali dicono, cósiderato che in questi tépi i tributi, & impósitioni del Portazgo, accade molte uolte, che mancano di giustitia, perche mácano le cause requisite per la lor giustificatione, pcioche, non debbono esser facili i Confessori a condannare coloro, che gli defraudano, principalmente, se essendo poueri fossero astretti da i signori a pagar tanto, quanto i ricchi, poiche la Ragion Ciuile, & Canonica riprouano il dimandar Portazgo, per causa delle cose, che portano per l'uso necessario delle loro case. però frat'Aluige [c] Lopez, afferma, che non si debbano colpare costoro, nascondendosi, & appartandosi dal camino per liberarsi dal trauagli che lor darebbono, ma facendolo communemente, perche così essa pare, non ha per cosa sicura, non condannargli, conforme a quello, che adduce [d] Siluestro, saluo se non intendesse, che il signore al qual si deue il Tributo, si contentasse có sola la pena, come si dice in una legge della [e] partida, & in un'altra dell'ordinamento, perche in questo caso non saria peccato nascondersi, ancorche fosse in necessità, mettersi a pericolo di perder la mercantia.

3 Terza conclusione. Son obligati i sudditi a pagar il tributo, che mette il Prencipe, hauendo cause giuste, & honeste per metterlo, & essendo tolerabile, ancorche non lo dimanda il riscottore, perche le leggi, che commandano pagar questi tributi con le dette conditioni, son giuste, & non son puramente penali, poiche il tributo, che si commanda pagare, si mette, fondandosi con la ragion naturale, perciò ui è obligo

[a] Naua. c. 17. nu. 204.

[b] Driedo de libertate christiana c. 5. Cordu. Decis. cas. conscient. q. 99.

[c] Lupus in instr. conf. 1. p. c. 36.

[d] Sylu. gabella. q. 5.

[e] l. 96. & 97. ti. 7. par. 5. lib. 6. ordin. tit. 9. & 10.

obligo di pagargli in conscienza, come tiene [f] Medina, Soto, Couarruuias, Cordoua, & Pietro di Nauarro, benche il Nauarro, tenga il contrario. E uero, che alcuni tributi, non ui è obligo di pagar, com'è il Portasgo, secondo, che s'è detto, nella conclusion passata, nè u'è obligo pagar il Pecho, auanti che si dimandi, perche niun è obligato à manifestar, che non sia gentil'huomo, & il medesmo s'ha da dire della Sisa.

f Med. de rest. q.13. Sot. li.3 de iust. q.3. art. ult. Couar. in reg. pec. 2. p. §.5. Cord. ubi sup. Nauar. de rest. li.3. c.1 nu.227. Nauar. in Man. titu.25. nu.54.

4 Quarta conclusione. Il tributo dell'Alcauala ui è obligo di pagarlo, & a uerun non è lecito difraudar i riscuotitori, saluo doue non fosse manifestissima ingiustitia di questa gabbella, come dice [g] Soto. Ilqual aggionge, che dimandosi quest'Alcaualas con gran rigore, basta, che quando si dimanda questo tributo, si paghi, principalmente quando il debito, non fosse di gran momento, il che dichiara [h] Medina. Dicendo, che secondo il Soto, non si deue dimandar di dieci, uno, ma solamente di uenti, ò trenta, uno, ma se si dimanda de diece, uno, che nô si dia, se non si dimanda. Et così tiene contra il Cordoua, che dice, che sia obligato colui, che paga questa gabbella, cercar i riscuotitori, per pagarla. Nè da questo parere si allontana Aragon [i] dicendo, che non sono iscusati di pagar l'Alcauala, se non si dimanda, per causa della consuetudine, se non per la grauità, & ingiustitia del tributo, perche quando il tributo fosse ingiusto, ancorche con fraudi, & inganni uno se liberi di pagarlo, a uerun'obligation, non sarebbe obligato. Ma non termina, se questo tributo sia ingiusto, ne ancor io mi risoluo in questo, anzi la presuntion è dalla sua parte, per hauerlo messo il Rè, con quelli del suo consiglio, trattatosi nelle Corti, & però si presume esser giusto, & douersi, auanti, che si dimandi.

g Soto vbi sup. art.7.

h Med. 2.2. qu. 96.ar.4.

i Arag. 2.2. qu. 62.ar.3. nu.234.

5 Quinta conclusione. Ancora quando si uendono le cose, che non son di gran prezzo, son'obligati i uenditori a cercare i riscuotitori per pagarle l'Alcauala, essendo ella giusta, & non dimandandosi con gran rigor, & non basta, che siano pronti, senza usar fraudi, & inganni, nascondendosi, per pagarlo, dimandandolo. Questa conclusion è contra [k] Soto, & si proua, perche quando il Tributo fosse giusto, non si possono i uenditori iscusare con la poca quantità della materia, che uendono, perche tanto potrebbe esser il danno, che ne segue di questa uendita, che per causa loro, siano obligati a restituire, di quella maniera, che stessero uendendo una cosa di grã prezzo, come si suol dire di coloro, che pigliando ciascuno un graspo, uendemiano una uigna, i quali son obligati a restitution, per il gran danno, che causarono, come auuertisce [l] Aragon contra Soto.

K Soto ubi sup. & li. 4. de iust. q.6.ar.4

l Arag. ubi sup.

6 Sesta conclusione. Quelli, che pigliano ad affitto quest'Alcaualas, & Duane meritano, che lor ditraggano alcuna cosa dell'affitto, essendo guerre, che si suspettauano, per le quali, non possono le mercantie uenir di fuori, per uendersi, & portarsi in altre parti. E uero, che secondo il rigor, non si deue questo bonificamento, poiche ui era già il rumore, che le guerre s'andauano apparecchiando. Ma non ui essendo questa suspittione di esse, succedendo, dopò, come caso fortuito, & molto straordinario, giustamente possono dimandar bonificatione, & si deue dare, come dopò Siluestro [m] risolue frat'Aluige Lopez, ancorche in certa maniera s'allontani dalla sua sentenza.

m Sylu. Gabell. §12. Lupus in Instruc. consc. 2. p.c. 41.

Della vanagloria. Cap. LXXVII.

SOMMARIO.

Se desiderar la gloria humana di quello, che uno non hauesse, sia peccato. nu. 1. concl. 1. nu. 2.

Se lodarsi un religioso, che sia figliuol d'un Duca, sia peccato. conclu. 2. num. 3.

Se colui, che essercita alcun officio, che non sà, predicando, giudicando, auuocando, & consigliando, pecca. conc. 3. nu. 4.

1 ACcioche s'intenda quello, che s'ha da dire, notisi, che la gloria importa la chiarezza, la manifestation, & la notitia d'alcun bene corporale, & spirituale, & così il desiderar ò procurar questa manifestatione per qualche buō fine, cioè accioche Dio sia glorificato, & per essempij de i prossimi, ò per utile proprio, cioè per crescer in uirtù, uedendo, che tutti lo tengono per buono, non è peccato, ma cosa lodabile, come insegna San [a] Thomaso. Ma il gloriarsi di questa gloria, & manifestation, senza alcun buon fine, è solamente peccato ueniale, come dice San [b] Thomaso, & l'adduce il Nauarro, & quest'è il uitio della uanagloria, & in tre maniere la può uno desiderar. La prima cercando gloria in quello, che non ha, ò in quello che non è degno di gloria. La seconda cercando questa gloria, & uolendola solamente dagli huomini, & non da Dio. La terza non riferendo questa gloria ad alcun buon fine, ilche tutto è ueniale, ma può esser mortal di quattro maniere. La prima quand'uno uanagloriandosi, usurpa la diuinità di Dio, ò non riconosce la dipendenza, c'ha da lui. La seconda quando antepone quel che ha, a Dio, stimandolo più, che Dio. La terza quando stima più il testimonio de gli huomini, che quello di Dio. La quarta, quando facesse della gloria humana il suo ultimo fine. Per risolution delche si mettono le seguenti conclusioni.

a D.Th. 2.2. qu. 132. ar. 1

b D.Th. ubi sup. art. 3. Nauar. c. 23. n. 15.

2 Prima conclusione. Ancorche il cercar un'huomo la gloria auanti de gli huomini, non sia cosa cattiua da se. Ma il desiderar gloria di quello, che uno non ha, è illecito, & male, come ancora è il desiderar gloria di quello, che da se è male, per esser contra la legge di Dio, & contra l'amor, che si deue al prossimo, come risolue San [c] Thomaso. Et sarà peccato mortale, ò ueniale secondo l'oggetto di essa, & sarà peccato ueniale quando solamente la malitia, c'ha questa gloria desiderata, fosse per non riferirsi in Dio, ò in utile della salute Spirituale, o in alcun fine utile, & honesto, poiche è contra la natura dell'huomo rationale hauer Atti, ancorche fossero interiori, che non si riferiscano in alcun fin ragioneuole, come risolue [d] Nauarra. Et sarà peccato mortale, quādo in questa gloria humana, si mettesse in essa, l'ultimo fine, ilche non può accadere, se non fosse, quando uno per la gloria humana facesse alcuna cosa, la qual sarebbe senza alcun dubbio, ancorche fosse contra alcun precetto diuino, & naturale, ilche poche uolte accade.

c D.Th. 2.2. qu. 132. & de malo. q. 9. art. 1.

d Nauar. lib. 7. de rest. c. 4. nu. 58.

3 Seconda cōclusione. Lodarsi un religioso, con la uerità, che sia figliuol d'un Duca, ò Conte, nō è da se peccato mortale, perche se ben per de la sua Religion alcuna cosa in questo, uedendo i secolari, che un Religioso di essa, si pregia di questa altereza, & uanità, laudandosi di quello,

quello, al quale non corrisponde laude alcuna, non uien di questo tanto danno alla sua Religione, accioche diciamo, che quello, ch'è da se, sia peccato ueniale, si faccia mortale, per causa del detto danno. Et però non deue esser seguita l'opinion di [e] Medina, che tiene, che questo pecca mortalmente, contra il qual disputa Pietro di Nauarra.

e Med. in Sum. Nauar. li. 2. de rest. c. 4 nu. 355.

4 Terza conclusione. Colui, che presumesse con notabil irriuerenza di Dio, ò con notabil danno Spirituale del prossimo, ò corporale di honore, ò danaro, essercitar qualche officio, che non sapesse, predicando, giudicando, auuocando, consigliando, & medicando, pecca mortalmente, come risolue [f] San Thomaso, & tratta con la commune Nauarro. E uero, che solamente peccherebbe uenialmente, essercitando il detto officio, almeno senza danno notabile del prossimo.

f D. Th. 2. 2. qu. 117. Nauar. in c. inter uer. nu. 100. cũ seq.

5 Quarta conclusione. Colui, che sentisse dire, di se, che fosse buon Sacerdote, ò buon Confessore, ò buon Maestro, ò buon predicatore, non essendo, & uedesse chiaramente, che per tacer egli, ne seguirebbe notabil danno del seruigio di Dio, ò del prossimo, pecca mortalmente, perche in questo caso è obligato ad impedire queste laudi, con qualche buon discorso, così dice [g] Nauarro.

g Nauar. cap. 23. nu. 17.

Della vendita, in quanto alla sua essenza, & materia uendibile.

Cap. LXXVIII.

SOMMARIO.

Che cosa sia uendita, & se si possono uendere i frutti della terra, & le cose d'altri, & gli huomini liberi, & se ui sia obligo di liberar da mano de barbari, quelli, c'hauessero in suo potere per mangiarli. concl. 1. 2. 3. 4. & 5. nu. 1. 2. 3. 4. & 5.

Se sia lecito uendere, & comprar i negri. conc. 6. & 7. nu 6. & 7.

A chi s'ha da restituir la cosa d'altri comprata, sapendo, che sia d'uno, di doue, non potendo uerificarsi qual di loro sia. conc. 8. nu. 8.

Se sia lecito a i Prencipi uender gli offitij publici. concl. 9. & 10. num. 9. & 10.

Se sia lecito in Spagna uender, & comprar l'officio di procurator di Corte. conc. 11. nu. 11.

Se i Prelati Ecclesiastici possono uendere l'officio di Procurator, & fiscale. conc. 12. nu. 12.

Se sia lecito uender carte da giocar, & belletti da donna, conc. 13. & 14. nu. 13. & 14.

Se sia lecito uender uino, a coloro, che sono debili di testa conc. 15. nu. 15.

Se sia lecito uender l'arme a coloro, che uoglion intrare in guerra ingiusta. conc. 16. nu. 16.

Se sia lecito uender ueneno a colui, che s'intendesse, che lo compra, per far male. conc. 17. nu. 17.

1 PRima conclusione. La uendita altra cosa non è, se non dare una cosa per prezzo, & per il contrario la compreda è pigliar, mediante il prezzo alcuna cosa, riceuendo di essa il dominio. Et di essenza del contratto della uendita, è il prezzo, in tanto, che se non ui è, non si può dire uendita, come si raccoglie da quello, che largamente adduce [a] Soto.

a Soto lib. 6. de iust. q. 2 art. 2.

2 Seconda conclusione. Non solamente quello, che già sia in atto si può uendere, ma i frutti ancora della terra, il bestiame, che fosse per nascere,

scere, & la pescaggione, che fosse per farsi nel mare, quando si buttano le reti, i quali frutti, ancorche non nascessero nè si generassero gli animali, nè si pigliasse pesce, il tutto è a conto del compratore, & sarà obligato a pagar il prezzo da loro promesso, saluo, se non ui fosse stato peccato tacitò, ò espresso in contrario. Ilche procede con maggior ragione, nella compreda della pescaria, laqual molte uolte manca, ancorche i pescatori uadino tutta la notte faticando, & buttando le reti, & cosi quel che la compra già si sottopone a questi accidenti.

3 Terza conclusione. La cosa d'altri non si può uendere, & colui, che la comprasse ha obligo di restituirla al uero signor di essa, se lo trouasse, usata la debita diligenza. Ma non trouandolo, restando in dubbio, se sia d'altri, ò di colui, che la uende, con molta buona conscienza, la può ritenere, con condition, che constando dopò, qual fosse il suo uero signore, la restituisca, poiche per furto, gli l'hanno tolta. Et quei che comprano da Zingani, i quali tutto quello c'hanno, si presume, che sia rubato, hanno obligo di restituir alcuna cosa a i poueri, non ritrouando il suo uero signore, perche trouandosi a lui s'ha da restituire, cosi tiene [b] Cordoua. Altre cose, che toccano alle cose rubbate, che si uendono, constano dal detto nella materia del furto.

b Cord. Decis. cas. cõs. in add. q. ult.

4 Quarta couclusione. Non si posson uendere gli huomini liberi, come consta nella [c] Ragion Ciuile, doue dicono i Dottori. E uero, che un'huomo libero, si può uendere per andare in luogo d'un'altro a uogar nelle Galere, ilche è un genere di seruitù, & cosi s'ha da intendere quello, che si dice in una legge [d] della Partida.

c l. liber homo. ff. de cõ trahen. empt.

5 Quinta conclusione. E opera di charità liberar dalle mani de' barbari coloro, c'hauessero prigioni per mangiarli, come accade tra i Negri, che mangino carne humana. Ma non sono a questo obligati coloro, che gli liberano da questo pericolo, a liberargli da essi con perdita de i loro beni, perche non ui è obligo di riceuer questa perdita poiche per liberar la uita del prossimo messa in necessità per malitia di alcun Tiranno, non ui è obligo di perder i suoi beni, come, è già stato detto nella materia dell'homicidio. Ma possono i detti Negri destinati già alla morte esser cõprati, & ridotti in seruitù, accioche restino con la uita, perche è più pretiosa, che la libertà, & essi hauendo con che si possano liberar dalla loro seruitù, possono liberarsi, come risolue [e] Nauarro, & frat Aluige Lopez. Et s'ha d'auuertire, che non possono, questi, fatti schiaui liberarsi, computando nel prezzo, della loro liberatione, il ualor de i seruigi, coi quali seruirono i loro signori a i quali doueuano questa seruitù.

d l. 1. tit. 21. p. 4.

e Naua. cap. 23. nu. 95. Lupus lib. 1. ig. stru. negot. c. 4.

6 Sesta conclusione. Presupposta la fama, che corre, che questi Negri con inganni, & con doni d'alcune cosette gli conducono nelle Naui imbarcati per Spagna, & altre uolte son fatti schiaui de' barbari, & infideli ingiustamente, pare che coloro che gli portano à uendere, peccano mortalmente, & sono in stato di dannatione perseuerando in questa malignità, come dice [f] Soto, Nauarro, & Mercato; Nè ual il dire, che troppo honor lor fanno in condurgli al Christianesimo; Perche rispondo a questo, che benche lor facciano honore in questo, non dimeno quest'honore non si uende per danaro, nè per cosa, che ciò uaglia, com'è la seruitù, perche questo,

f Naua. lib. 4. de iust. q. 2 art. 1. Nauar. ubi sup. nu. 96. Mercat. de contract. c. 15.

sto sarebbe simonia. Et di più, se ben a loro fanno honore; è graue l'ingiuria che fanno al Christianesimo, & alla Predication Euangelica, laqual s'ha da insegnare, & predicare, senza ueruno interesse. Et però sono obligati questi mercanti, che gli conducono di là, ad usar molta diligenza, in uerificare, se la seruitù degli schiaui, che comprano sia hauuta tirannicamente: perche se fosse tale, son obligati a non comprargli, & comprandogli hann'obligo, di mettergli in libertà, come risolue frat'Aluige Lopez, allegando un Vescouo del Giapone, che tiene la medesima opinione in un trattato, che fece, della libertà degli Indiani. Ma per acquietar le conscienze di quelli, che in Spagna cō buona fede comprano con loro danari i detti Negri per seruitsi di loro, non ostante la detta fama gli possono ritenere con molta buona conscienza. Perche se ben in general sia preualuta la ditta fama, non possono coloro, che comprano questi Negri in particolar uerificare, ancorche in ciò usassero molta diligenza, se fossero stati, ò no, schiaui. Perche è opinion di [g] Soto, riceuuta molto da tutti i Theologi, che colui, che si maritasse con buona fede, dubitando dopò, se il suo matrimonio fosse ualido, essaminando il negotio, & non potendo cauar la uerità, può lecitamente, non solamente pagar il debito a sua moglie, ma dimandarglilo ancora; il che anco nel nostro caso accade.

g Soto in 4. d. 27. q. unica a. 1.

7 Settima conclusione. E peccato comprar da i Negri le cose, che si creda, ò si dubita, non esser loro, & colui, che le comprasse, ha obligo di restituirle al suo patrone. E' uero che se uendesse qualche poco, di pane, uino, ò olio, accioche con esse potesse uestire, & trattarsi conuenenolmente non si deue in ciò hauer scrupolo nel foro della conscienza, poiche questi, con che si ueste, & tratta, è honor, & utile del suo signore. Dissi, nel foro della conscienza; perche nel foro esteriore, coloro che comprassero le dette cose dagli schiaui, sono castigati, come fautori de'ladri, come si dice in una [h] legge, della compilatione.

h l. 5. ti. 20. lib. 6 recep.

8 Ottaua cōclusione. Quand'uno comprasse una cosa d'altri, & non potesse sapere, di cui fosse, se fosse di Pietro, ò d'Antonio, sapendo, che è d'uno di loro, basta la partisca con ambidue, come dice [i] Soto, & Medina.

i Soto li. 4. de iu. q. 2. a. 2. Med. in inst. cōf.

9 Nona conclusione. A nessun Principe, benche sia Re, è lecito uender gli officii del suo Regno per molto gran prezzo, ò a tai persone, che probabilmente creda, & debba credere, che coi loro abusi, hanno da opprimere i loro uassalli, perche questi officij, sono stati ordinati, per il ben commune, & publico, come tiene San [k] Thomaso, & la commune, & uendendogli ha obligo di metter una tassa moderata ne' loro salarij, & uendergli a coloro, che ne siano più degni, come risolue il [l] Gaetano, Soto, Nauarro, Cordoua, Garcia, & frat'Aluige Lopez. Et per potersi uender questi officii, è necessaria l'Auttorità del Re, ò della Republica libera, che non riconosce superiore nel temporale, & con la medesima auttorità, possono assignare i salarij ordinarij. Da questo s'inferisce, che quando un Rettor rinuntiasse il suo reggimento al suo figliuolo il maggiore, lasciandolo nel suo testamento dopò della sua morte, ha obligo, di metter la ualuta di qsto reggimēto alle parti, poiche il detto reggimento, ò giudicatura, è cosa uendibile come risoluono [m] Cordoua, & Couaruuias.

k D. Th. in opus 2. ad Ducissam. Brabantiæ. q. 1.

l Cai. in sū. ver. venalit. Soto li. 9. de iu. q. 6. a. 4. ad 1. Na. in c. 25. n. 70 Cordu. dec. cast. cō. q. 117 Gar. p. 11 de cō tra. c. 1 S Lupus in infra cōs. 11. p. c. 170.

m Cord. dec. cast. cons. q. 134. Couar. li. 2. Vari a. c. 19. n. 6.

uias. I quali dicono, che benche le parti non si facessero, senon dopò trent'anni dalla morte di suo padre, s'ha da metter il detto ualore alle parti, ma non quel c'hauesse guadagnato, all'hora per causa del detto officio, andando per procuratori alle Corti.

10 Decima conclusione. E molto peggiore uendersi gli officij, c'hauessero annessa Giurisdittion per giudicar, & amministrar la Giustitia, poiche chiaramente si uede l'occasione, che da questo si piglierà, per rompere tutte le leggi, come dice Soto. Perciò a costoro, che uendono, questi officij commanda una [n] legge della noua Compilatione castigar con grauissime pene. E uero che i Duchi, Conti, & Marchesi di questi Regni, decitamente possono uender gli officij di settiuanie, poiche s'usa in essi, questo, & il Re il uede, & nol contradice, come dicono gli Auttori allegati. Il che s'ha da tener, ancorche Soto tenga il contrario, & le persone particolari, che gli posseggono, gli possono uendere con licenza del Re, & solamente saran obligati a restituir il danno, che si causa nella Republica uendendosi questi officij a persone, non idonee, come dice [o] Nauarro, Cordoua, & frat'Aluige Lopez.

11 Vndecima conclusione. E prohibito per una [p] legge della noua compilatione uendere, & comprare per se, ò per altro, l'officio di procurator di Corte, & colui, che lo uenderà resta priuo di esso, & colui che lo comprerà, resta inhabile per tenerlo. [q] Nauarro allega una Constitutione di Pio V. la qual castiga con perdita, dei beni, degradatione, & perdita d'officij, anchorche, siano secolari, & con l'ultimo supplicio, a coloro, che procurano nella Corte Romana officij, c'hanno amministratione, & giurisditione con danari ò promessa di essi.

12 Duodecima conclusione. I Prelati Ecclesiastici deuono guardarsi di non affittare l'officio di Procurator fiscale, perche è un gran pregiudicio della Republica come dice [r] Gaetano, Soto, Nauarro, & Salzedo. Et percio, nè quelli che piglian ad affitto i detti officii, ne altri, per loro gli possono essercitare in tanto, che se ben ne tenessero concessioni dalla Sede Apostolica, s'ha da giudicar p surrettitia, come si dice nel [s] Concilio Tridentino. E'uero, che i Vescoui ch'hauessero giurisditione secolare, non riconoscendo altro superior nel temporale, hauendo necessità, possono uender i detti officij secolari, a persone degne tassando il loro salario. Ma non possono uender gli officij della giurisditione Ecclesiastica, come sarebbe l'officio del Notaro, & altri simili, attentoche in un certo modo son annessi alle cose spirituali, come risolue [t] Aragon, prouandolo con molti Decreti del Concilio Tridentino.

13 Terzadecima conclusione. Gli artifici, che fanno carte da giocare, & coloro, che le uendono, non peccano mortalmente, uendendole a coloro, che le comprano per giocar con esse, ancorche sapessero, c'hanno da peccar mortalmente giocando, Saluo, se il peccato mortal, c'hanno da commetter, non ridondasse in danno d'un terzo, cioè perche hauessero da giocare la facolta d'un'altro, perche questo non saria altra cosa, senon dar l'armi a colui per ammazzar che fosse a questo preparato. Questa conclusione è del [u] Gaetano, frat'Aluige Lopez & Aragon, contra Medina, & Nauarro i quali dicono assolutamente, senza alcuna distintione, che i ditti artefici,

[n] l. 7. ti. 7. l. 3 por noua compilati.

[o] Na. & Cordu. ubi sup. idē li. 1. qq. q. 31 Lupus li. 1. inst. neg. c. 6

[p] l. 7. ti. 7. lib. 3. noua cō pil. [q] Nau. ubi sup.

[r] Caiet. in sum. uerb. officiorū, uenalitas. Sot. vbi sup. a. 4. Na. vbi sup. Salz. in practic. cri. c. 4. [s] Conc. Tri. ses. 25. c. 12 de refo.

[t] Arag. 2. 2. q. 63. ar. 2. in fin.

[u] Caie. 2. 2. q. 169. a. 2. & q. 10. ar. 4. Lupus in inst. nego. li. 1. c. 8. Arag. 2. 2. q. 77. ar. 4. Med. de rest. q. 8 Nau. in sum. hispa. ca. 23. n. 91

artefici, & uenditori, peccano mortalmente, facendo, ò vendendo le dette carte, a persone che sapessero, c'hanno da peccare mortalmente, giocando con esse.

14 Decimaquarta conclusione. L'uso de i belletti, non è da se mortale, perche può una donna senza peccato mortale usar di essi, solamente per effetto di coprire la sua bruttezza, ò per dar contento a suo marito, ò accioche alcuno la uoglia per maritarsi seco, senz'essere in questo uolere, peccato mortale, & cosi il uender i detti belletti, non si deue condennare assolutamente, come dice [x] Nauarro. Ilqual aggiunge, che si può distendere, che non pecca il seruitore seruendo il suo signore, & la concubina c'hauesse, nè quella che aiutasse alla concubina a bellettare, nè gli artefici che fanno, & uendono scarpe, & uesti curiose alle donne publiche, non consentendo loro nel peccato. Ilche si distingue, saluo se la donna cattiua non dimandasse, che le uendessero una ueste leggiadra, atta per scandalegiar alcun giouane innocente, perche in questo caso peccherebbe il uenditore, uendendogliela non perche concorresse al peccato di questa cattiua donna, ma perche non impedisce il peccato del prossimo innocente, alqual'è obligato per la legge di charita, come dice Aragon.

x Na. c. 19. n. 16.

15 Decimaquinta conclusione. Vendere vino a coloro, che sono debili di testa de'quali hanno isperienza, che con poca quantità, s'imbriacano, è peccato mortale, se segli uende in quantità che lor possa far danno, perche questo è il dar lor un coltello, conche feriscano il loro intelletto, turbando gli organi corporali, & da questo succedono alcune uolte, danni al terzo. Però i confessori hanno da dimandare a gli hosti, molto particolarmente di questo, principalmente nella noua Spagna, & nel Regno d'Aragon, & di Valentia, ne'quali gl'Indiani, & i Mori, battezati nuouamente, con poca quantità di uino, cascano dallo stato loro.

16 Decimasesta conclusione. Peccano mortalmente, quelli, che uendono arme a coloro, che vogliono intrare in guerra ingiusta, uolendosi azzuffare, come dice Sant'Antonino, [y] & il Nauarro, poiche son causa efficace di molti danni, che con loro s'hanno da fare. Dissi, uolendosi azzuffare, perche se la guerra fosse ingiusta, & non si sperasse, che si facesse subito, uendendosi l'arme a colui, che si credesse, che anderà in essa, non pare illecito, perche molt'huomini hanno proposito, d'ammazzar i loro inimici, quando comprarono l'armi, & nõ è agli artefici prohibito uenderle. Et nota, che quando colui, che uende le armi, non fosse certo del fine, per ilqual si comprano, non peccano mortalmente, uendendole al uassallo del Princepe, alquale fosse sottoposto, principalmente, segli commandasse il Principe, che le uenda per la detta guerra, poscia che per causa del commandamento del suo Princepe, può lasciare il suddito, il suo scropulo.

y D. Anton. 2. p. ti. 1. c. 24 §. 11. Nau. c. 23. n. 90

17 Decimasettima conclusione. E il lecito uendere ueneno, a colui, che probabilmente, se intendesse, che lo dimanda, per far con esso, qualche notabil danno, & male. Et sarebbe l'istesso, se si dubitasse probabilmente, che lo dimandasse per questo fine, perche nè quando ui sia dubbio ꝓbabile, è lecito mettere à pericolo la uita dell'innocente, ma non presumendosi, che si dimãdasse per questo fine, è lecito uenderlo.

derlo. Nè anco è lecito uendere agli infideli le cose, che non seruono per altra cosa, senon per il culto della loro falsa Religione. Nondimeno posson ben uendere le cose, che lor possono seruire in altri usi, leuatosi questo. Et però lor li può uendere l'Agnello Pasquale, ancor che sapessero, c'hanno da usar malamente di esso, posson ancora usar lo in bene come tiene il [z] Gaetano & i Dottori communemente Circa delle uendite delle cose Ecclesiastice già n'è stato parlato in altra parte.

z Caiet. ubi sup.

Della vendita, in quanto al suo prezzo, & in commune. Cap. LXXIX.

SOMMARIO.

Come le cose hanno tre prezzi. Rigoroso, mezano, & infimo. conclu. 1. nu. 1.

Come le cose gratiose hanno il prezzo nel qual s'accordano coloro, che le uogliono. concl. 2. nu. 2.

Se quel, che in Salamanca uale otto reali, & in Toledo dodici, si possa vendere in Salamanca per dodici, con obligo, che si metta in Toledo. concl. 3. nu. 3.

Se sia lecito uendere la cosa per più di quel, che uale, secondo il suo esser, intanto, che non si uenda per maggior prezzo di quel che uale al uenditore. concl. 4. & 5. nu. 4. & 5.

Se possa il venditor uendere la cosa per piu, di quel, che uale, credendo inuincibilmente, che uaglia, quel, che si dà per essa. conclus. 6. numero 6.

Se possa la cosa esser uenduta per maggior prezzo di quel che corre communemente, facendo il comprator donation di quel piu, che desse per essa, & quando si presume questa donation. conclu. 7. nu. 7.

Se possa uno comprar per maggior prezzo la cosa, da quel, che non hauesse per officio uenderla. concl. 8. num. 8.

Se possa pigliar secretamente alcuna cosa del comprator il uenditor, che gli la uendette per meno della mità del giusto prezzo. concl. 9. nu. 9.

Ella materia di questo capitolo trattano San [a] Thomaso, il Gaetano, Soto Medina, Gabriel, Siluestro, Angelo, Mercato, Nauarro, Soto, Castro, & Couaruuias, per risolution della quale conuiene mettere conclusioni.

1 Prima conclusione. Il prezzo delle cose, non s'hanno da stimare secondo la natural perfettion loro, ma inquanto, che seruano, & siano utili più, ò meno all'uso humano, & è cosa certa, che mettendo in essa la Republica prezzo, questo s'ha d'intender esser giusto, non constando chiaramente, che coloro, che misero la tassa, s'ingannassero in metterla, & non ui essendo tassa, quel s'ha da tener esser prezzo giusto, che corre communemente nel luogo, doue si uende la cosa. Et benche il prezzo tassato con l'auttorità publica consista in indiuisibile, in tanto, che uendendosi la cosa per più, è peccato mortale, ò ueniale, secondo la materia, di quel, che fosse più notabile, ò picciola; Ma il prezzo, che communemente corre, non consiste in indiuisibile, perche ha la sua

a D. Th. 2. 2. q. 77. ar. 1. ubi Caiet. Sot. li. 6. de iust. q. 1. artic. 3. Med. de iu. q. 31. & 76. Gab. in 4. d. 15. q. 10. a. 1. nota. 3. Sil. ver. negotiũ q. 2. cas. 6. & verbo. empti. q. 6. ubi Angel. n. 7. Merca. de cõtr. c. 6. & 8 Nau. c. 23. n. 78 Soto in 4. d. 15. q. 2. Cast. de leg. penal. li. 1. c. 12. Cou. li. 2. uaria. c. 3.

ampiezza, & però la diuidono i Dottori in prezzo infimo, mezano, & supremo, iquali, tutti son giusti. Percioche una medesima cosa si può uendere per noue reali, & per dieci, & per undeci, talche sarebbe il prezzo suo (che altri chiamano rigoroso) gli undeci reali, & il prezzo infimo (che altri chiamano pietoso) saria noue reali & il mezzano, che altri chiamano moderato, saria dieci reali. Et s'ha da notar, che quando i mercanti pregano con la mercantia, fanno, che il prezzo suo, sia minore, come per il contrario, quando son molti cõpratori cresce il ditto prezzo. Et cresce ancora, quando si uendono le cose à minuto, per esserui più copia di compratori, & per la maggior fatica, & industria, che si mette nella uendita loro, come per il contrario, quando si uendono ingrosso, si sogliono dare per minor prezzo.

2 Seconda conclusione. Parlando delle cose, lequali non son tassate con l'auttorità publica, nè con la commun'estimation degli huomini, perche si uendono poche uolte come son le pietre pretiose, & altre cose, che portano dall'Indie, & altre cose artificiali che si fanno il giusto prezzo di esse sarà quello, nel qual s'accordano i contrahenti, sapendo quel, che uendono, & quel che comprano.

3 Terza conclusione. Vna cosa, che uaglia in Salamanca otto reali, & conforme alla legge uale in Toledo, dodici, colui, che fosse in Salamanca, la può uendere per dodeci con obligo di metterla in Toledo, per causa del guadagno, che perde, vendendola in Salamanca, hauendo terminato di portarla in Toledo, per causa del pericolo, nel qual si mette a portar a suo conto a Toledo la ditta cosa, perche tutto questo se stimo, ne i quattro reali, di più. Ma se il uenditore, non hauesse da portar la ditta cosa in Toledo, non potria uenderla per il prezzo uguale, che colà corre, senõ per il prezzo, che corre in Salamanca, doue la uende. Et in questo caso, è uera l'opinione di [b] Mercato laqual segue Medina, & Aragon, & dir il cõtrario, sarebbe dar occasion di commetter fraudi, & inganni. E'uero, che il uenditore, si potria accordare col compratore, che li porterà la detta cosa in Toledo à conto suo, & che iui si farà la uendita, & ciò facendo, può con buona conscienza, uendere la ditta cosa, messa in Toledo per il prezzo, che iui corre, poi che in esso luogo, si fa, & conclude la uendita.

b Merc. de cõt. c.6. Med. in sum. li. 1.c.4. §. 25. Aragon.2.2 q.77.ar. 1.

4 Quarta conclusione. E lecito, uender la cosa per più di quel, che uale, secondo il suo essere, in tanto, che non si uenda, per maggior prezzo. di quel, che uale al uenditore, che n'ha bisogno, così tiene San [c] Thomaso, & è commune. Laqual opinion si uerifica (secondo Garzia) in un libro molto necessario, & utile per un medico, ilqual se ben in se, non ha tanto ualore, nondimeno qualche cosa di più si può riceuere di esso, per causa del danno, che al detto medico uenditore ne segue per uẽderlo. Si uerifica anco con un'altro essempio, che dice Medina d'un Hortolano, c'hauesse un Cauallo uecchio, & zoppo, che gli è tanto utile, & gli serue per cauar acqua da una cisterna, come un sano, ilqual mettendosi per uenderlo, non trouerebbe compratore, Nondimeno s'alcun l'importunasse, che lo uendesse, sapendo il mancamento, che ha, può pigliare il detto hortolano, quel che ad esso uale, se bene nel-

c D.Th. vbi sup. Garcia li. 1. de cõtracti bus c.8. n.216.

Medina Vbi sup.

l'esser suo, non ualesse tanto.

5 Quinta conclusione. S'alcuno s'aiutasse molto d'una cosa d'altri laqual compra, perche gli ueniria di essa gran utile, se colui, che la uende, non riceuesse danno, per non hauerla, non la puo uendere, per maggior prezzo, di quel, che uale, secondo il suo essere, perche l'utile, che all'altro uiene, non procede dalla uendita, ma dalla necessità, c'hà di essa, & nessun può uendere ad un'altro, quel, che non sia suo, benche li possa uendere il danno, che può patire uendendola, com'è stato detto nella conclusion passata. E uero, che il compratore già che a lui tanto utile uiene, per tener questa cosa, può dar alcuna cosa di più, al uenditore, come huomo honorato, & rispettoso, co si tiene San [d] Thomaso, ilqual segue frat'Aluige Lopez, rispondendo sufficientemente agli argumenti di Corrado.

[d] D.Th. ubi sup. Lupus in inst. nego. li. 4. c. 12. Cõr. de contra. q. 56.

6 Sesta conclusione. Il uenditore, che inuincibilmente, crede se, che la cosa, che uende, ualesse quel, che dimanda di essa, cioè, quindeci reali, non ualendo piu di dodeci, lecitamente può ritenere i quindeci reali, come dice San [e] Thomaso. Et si come durando l'ignoranza è libero dalla colpa, cosi è libero dalla restitutione. E'uero, che conoscendo dopò la uerità, ha obligo di restituire i tre reali, che pigliò di piu, come dice [f] Aragon, saluo, se questo eccesso, che pigliasse di più, non lo tenesse tanto tempo con buona fede, che bastasse, c'hauesse prescritto, perche in questo caso non sarebbe obligato, restituir, come dicono communemente i Canonisti allegati da [g] Gutierrez, & i Theologi allegati da [h] Soto. Et da questo s'inferisce, che se il testatore, commandasse restituir, i beni mal tolti, trouandosi in loro alcune cose d'altri prescritte, con titolo di buona fede, non si deuono restituire. Et il medesimo sarebbe, quando si è scommunicassero coloro, c'hanno alcune cose mal tolte, perche questi, nõ son obligati a restituir quel che con titolo di buona fede, hauessero prescritto.

[e] D.Th. ubi sup.

[f] Arag. ubi sup.

[g] Gut. l. 2. pract. qq. q. 1. n. 25. & 26. Soto li. 4. de iust. q. 5. ar. 4.

7 Settima conclusione. Può una cosa esser uẽduta per maggior prezzo di quel, che corre communemente, per causa d'alcuna donatione, che si facesse in questo contratto, perche questa non è pura uendita, ma una mescolanza con la liberalità, dellaqual, vuol usar, colui, che dà per la cosa, piu di quel ch'ella uale. Ma è negotio molto difficile da giudicare, quando si presumesse in questo caso donatione. Per esplication di che, riceua il lettore le seguenti Regole: Lequali si raccogliono da quel che adduce Cõrado. La prima è quando il compratore per necessità comprasse la cosa per maggior prezzo, di quel, che uale, & quando il uenditore, con la medesima necessità, uendesse la cosa per menor prezzo di quel che uale, non si presume donation, come tengono Nauarro, & [i] Couaruuias. La seconda quando alcuno comprasse alcuna cosa a posta, & senza hauer necessità di essa per più del giusto prezzo, & colui, che la uendesse, fosse amico, ò parente molto stretto, si presume, che faccia donation, di quel che dà di più principalmente s'era consueto far alle dette persone alcuni doni, se bẽ per fagli fosse notato di leggiero, come dice Aragon. Ma se il uenditore fosse una persona straniera, non si presume donation, & cosi non può ritenere il ditto eccesso, con buona conscienza, senon ha altro titolo miglior, che l'aiuti, cosi tiene

[i] Na. c. 23. n. 88 Cou. li. 2. Var. c. 4. n. 8. 9. & 11.

ne [k] Medina allegato fedelmente da Aragon, benche da altri, non è allegato con la medesima fedeltà.

[k] Med. de rest. q.32. §. 2. Etto. Arago. vbi su p. Conra. vbi sup. n.11. ad fin.

8 Ottaua conclusione. Se ben nō è lecito per causa dell'officio, pigliar, alcuna cosa, oltre del prezzo giusto della tassa, perche la Republica che la mise, hebbe rispetto, al la fatica del mercante, & altre circonstanze, come dice [l] Soto, non dimeno ben si puo comprar per minor prezzo la cosa di colui, che non ha per officio, uenderla, come da quel, che non l'hauesse per officio, perche il giusto prezzo della cosa, non è in mano di questi di tanto ualore, come in mano, di colui, che l'hauesse per officio. Et questo uolle dire [m] Medina, perche la fatica, industria, & sollecitudine dei mercanti, uale molto per accrescere il prezzo delle cose, che uendono, non essendo tassate giustamente dal la Republica & tanto più, che non pregano i compratori, come ordinariamente pregano coloro, che nō l'hanno per officio. come dice Pietro di [n] Nauarra.

[l] Sot. li. de iust. q.2.a.3.

[m] Med. ubi sup. q. 31. §. & procedit.

[n] Na. li. 3. de re. c.2. nu. 40. & 41

9 Nona conclusione. Colui, che dopò hauer uenduto, ò comprato una cosa, trouasse, che fosse ingannato nella metà del giusto prezzo, & fosse chiaro, & manifesto, & fosse chiaro ancora, che per uia di Giustitia nol potrebbe ricuperare, può senza alcun dubbio pigliar dal debitore secretamente quel, nel qual fosse stato ingannato, guardando le conditioni della giusta ricompensatione; come quando l'inganno non fosse stato tanto essorbitante, solamente può compensare secretamente quel inche fù ingannato. Et perche i compratori molteuolte si lamentano, che siano stati ingannati, mossi più dall'amor proprio del loro interesse, che dalla uerità del contratto, perche realmente non sono stati, & molteuolte non consta manifestamente esser stato fatto il ditto inganno, secondo [o] Medina, & Cordoua, debbono esser i Confessori molto circonspetti trattandosi di queste secrete ricompensationi, come dice il medesimo Cordoua, [p] & frat' Aluige Lopez.

[o] Med. allegat. a Cord. in deci. cas. cōs. q.103.

[p] Idem Cordu. dec. cas. cōs. q.11. Lupus in inst. neg. li. 11. c. 53 in principio.

Del prezzo delle cose, che si uendono all'incanto, & di quelle, che uendono i sensali.

Cap. LXXX.

SOMMARIO.

Se quel che si uende nell'incanto habbia tre prezzi, rigoroso, mezano, & infimo. conclu. 1. num. 1.

Se il giusto prezzo di quello che si uende all'incanto, sia quel che corre tra i mercanti, che fuor di quello uendono. concl. 2. num. 2.

Se sono obligati i curatori ad alcuna restitutione, uendendo, le cose de i pupilli all'incanto per piu di quel, che uagliano. concl. 3. nu. 3.

Se possa un Sensale restarsi, con quel, che li danno per la loro industria, di quel piu che uendesse la cosa, che uende. concl. 4. 5. 6. & 7. nu. 4. 5. 6. & 7.

Se possa il Sansale pigliar alcuna cosa del prezzo, che gli danno per la cosa, hauendo significato, che non si contentaua con lo stipendio, che se gli daua. concl. 8. nu. 8.

1 PRima conclusione. Nelle cose, che si uendono all'incanto, ui è ancora il prezzo rigoroso, mezano, & infimo. Ma si noti, che ben che i gradi estremi nel prezzo natural

ral delle cose poco siano discosti dal prezzo mezano, nondimeno delle cose, che si uendono all'incanto, i gradi estremi, tanto son discosti dal prezzo mezano, quãto abbraccia la metà di questo prezzo mezano, & accioche questo s'intẽda, dico, che una possessione fuor dell'incanto uale cento ducati, conforme al suo basso ualore, laqual messa all'incanto, il suo prezzo mezano, sarà tutta la quantità de i cento ducati, & il suo basso prezzo sarà cinquanta ducati, & il supremo sarà cinquanta, & cinquanta, come dice [a] Cordoua, Mercado, & Garcia.

a Cord. Decis. cas. cõs q. 8. Merca. de contract. li. 2. c. 12. Garcia lib. de cõtract. c. 12.

2 Seconda conclusione. Le mercantie, che si uendono all'incanto, non sarano ingiustamente uendute, & comprate, se non si dà per esse il prezzo, che corre, se le uendessero i mercanti fuor di esso, perche uendendosi in quel luogo, non uagliono le cose più di quello, che si dà per esse. Et il medesimo s'ha da dire delle cose, che i sensali uendono nelle piazze, & strade caminando, non ui essendo alcuna fraude, & inganno nel caminare, cercando i compratori. Et nota, che gli stracciaroli, non possono comprar le cose, che si uendono all'incanto, come si prohibisce per una [b] legge della nuoua Compilatione. Et cosi i Confessori lor debbono dimandare, s'hanno comprato le dette cose per se, ò per altro, perche peccano grauemente in questo, si per prohibirlo questa legge, come per il danno, che succede alla Republica, cõprando costoro le dette cose. E uero, che non trouandosi, chi le comprasse all'incanto, se non per molto meno, di quello, che uagliono, non terrei io per peccato, se costoro le comprassero, per il suo giusto valor, poiche da questo non segue danno ad alcun terzo.

b l. 22. ti. 8. li. 2

3 Terza conclusione. I uenditori, come sono i Tutori, & commissarij, che uendono all'incanto i beni de' pupilli, per più di quello, che uagliono; constando lor questo, chiara, & palesemente sono obligati, ricorrer al Giudice, manifestando a esso q̃sto eccessiuo prezzo, accioche si riduca ad una debita ugualità. Et se il Giudice nol uolesse fare, non sono obligati ad altro. Dissi, cõstando, chiara, & palesemente dell'eccessiuo prezzo, perche se non constasse, lascino lo scropolo. Satisfanno anco al loro obligo, ammonendo i compratori dell'eccesso del detto prezzo, accioche reclamando, il Giudice prouegga a quel che più conuiene.

4 Quarta conclusione. L'officiale, che assolutamente, non assegnandogli, il signor della cosa alcun prezzo, riceuesse la detta cosa per uenderla, non può pigliar per se parte alcuna del prezzo, che gli danno per essa, pagandogli il signor il giusto salario, che se gli deue in tanto, che se l'hauesse promesso, che senza cosa alcuna la uenderebbe doppo, non può pigliar alcun salario della cosa uenduta, come non può nè anco dimandar cosa alcuna colui, che per alleuare un fanciullo ritrouato, & mosso da charità, & senza premio alcuno lo piglia a conto suo per alleuarlo, come dice [c] Nauarro, & frat'Aluige Lopez, & Angelo.

c Naua. cap. 23. nu. 97. Lupus in instr. neg. lib. c. 53.

5 Quinta conclusione. Se l'officiale uolesse alcuna cosa per uendere per certo salario, che gli promettono, & la consegna ad un'altro, il qual prega, che la uenda, non dandogli per questo alcun premio, uendendola, può pigliar il premio, che gli hanno promesso, perche se bene, non s'affaticò in uenderla, basta, che mettesse il suo amico, per il quale

quale egli farà, ò ha fatto il medesmo altre uolte, come consta da quello, che in simil caso adduce[d] Cordoua, & Medina.

d Cord. Decis. cas. cõs. q.99. Medin. de rest. q.3. nu. causa liberante a restit. q.11.

6 Sesta conclusione. L'officiale, c'hauesse riceuuto alcuna cosa per uendere, dicendogli il signore, che per tanto la potria dare, se la uende di più, si può del sopra più restar con esso, saluo, se l'eccesso non fosse maggior, che il prezzo rigoroso. Ilche s'intende, quando tacita, & espressamente, si facesse patto, che si restasse con esso, & tacitamente paia il signor concederlo, quando non si desse alcuna cosa per la fatica, & l'eccesso, che riceuesse del prezzo, non eccedesse notabilmente la mercede, che se gli deue. Dissi, se non eccedesse il prezzo rigoroso, perche questo eccesso, come dice[e] Angelo, si deue restituir al compratore.

e Ang. uerbo. empti. §.23.

7 Settima conclusione. Quando espressa, ò tacitamente, non si trattasse, che riceua l'eccesso del prezzo, per la mercede, uendendola di più, che il prezzo assignato, in uerũ modo nõ può appropriar a se quell'eccesso, & in questo senso, è uera l'opinion di Sant'Antonino,[f] & di Giouan Tabiena, & di Maiolo. Percioche quel che desse ad un suo seruitore salariato, una cosa per uenderla, per un certo prezzo, se la uendesse per più, ha obligo di ristituir al signor quello, che eccedesse del detto prezzo, saluo se per la sua industria, & fatica, non l'hauesse uenduta di più, come dice[g] Gabrielle.

f S. Ant. 3.p.tit. Maiol. in 4.dis. 15. q.41.

g Gab q.10.ar. 3.dub.

8 Ottaua conclusione. Se l'officiale, ò altro, non contento con la sua mercede, hauesse significato al signor della cosa, non hauer trouato alcuno, che uolesse dar per essa più di cento ducati, dandogli licenza a liberar detta cosa, con essi, & poi la uendesse per cento è uenticinque pecca ritenendo i uenticinque, & è è così obligato a restituirgli, come dice il[h] Gaetano.

h Caiet. uerbo. Proxeneta.

Della uendita del formento, & d'altre cose, le quali hanno il suo prezzo tassato per la legge. Cap. LXXXI.

SOMMARIO.

Se si possa uendere il formento, & altre semenze, per più del prezzo tassato per la legge. conclus. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se si possa uender il formento, & uino cattiuo; & guasto per il prezzo tassato per la legge. conclu. 3. numero 3.

Se in tempo di fame obliga la tassa della legge. concl. 4. nu. 4.

Se si possa uender il formento in tempo di sterilità, per quello, che constasse, messo in casa. conclus. 5. numero 5.

Se si possa uender il pan cotto per il prezzo, che corre. concl. 6. nu. 6.

Se i mulattieri possono pigliar per il formento, oltre del prezzo tassato le spese della portatura. concl. 7. num. 7.

Se si possa uendere il formento per la tassa, ualendo meno, per esserucne molto. conc. 8. nu. 8.

Se sono obligati i Rettori, & Giustitieri a far publicar la pragmatica della tassa del pane. conclu. 9. numero 9.

Se si possa uendere il formento per la tassa, essendo in esso molte zolle, & tenendolo in luogo humido, accioche ue nè entri meno nello staro. concl. 10. & 11. nu. 10. & 11.

Se

Se i Rettori possono con buona conscienza, metter prezzo minore, al pan cotto, portato da fuori più di quello, fatto nella terra. concl. 12. num. 12.

Se peccano mortalmente, & siano obligati alla restitutione i mercanti, che si uniscono, & comprano per reuender per piu della tassa, ò per darle per altre cose, per meno di quello, che esse, uagliono. concl. 13. & 14. nu. 13. & 14.

Se possono i Clerici uender il formento per più della tassa, & se essi, & i nobili possano uendere pane cotto, concl. 15. & 16. nu. 15. & 16.

Se coloro, che non hanno per officio di esser fornari, possano uendere pane cotto. concl. 17. nu. 17.

1 Rima conclusione. In modo ueruno, se ben fosse, per causa di sterilità, ò necessità di formento, non si può uendere con buona conscienza il formento, orgio, & altre semenze, per più del prezzo tassato per le pragmatiche reali. Il che s'intende in tutti i luoghi di questi Regni di Castiglia, se ben sono della Sierra, doue per ordinario si raccoglie poco formento, eccettuati i luoghi del Regno di Galitia, perche Sua Maestà nella sua legge, ne fa espresa eccettione di loro, consta per la legge della tassa del formento, publicata l'anno 1558 la qual al presente è incorporata nelle leggi della noua Compilatione, così tiene [a] Castro, Soto, Couaruuias, Mexia, Matienco, Cordoua, & Palatios.

a l. a tit. 25. li. 5. noue cõpilat. Castro lib. 1. de leg. pe. c. 12. Soto li. 1. d iust. q. 6. nu 5. arg. 5. & lib. 4. q. 8. ar. 4 Couar. libr 3. Var. ca. 14. nu. 3. Mexia, & Matienco d. l. 1. Cordu. Decis. cal. cõs. q. 78. p totum. Palat. li. 2. de tractat. cap. 2.

2 Seconda conclusione. Non basta per uender per più della tassa il formento, & la biaua, uedere che i Rettori, & la Giustitia lo permettano, non hauendo per ciò special licenza, ò facoltà del Re, ò del Consiglio regio, come l'hanno per mettere la tassa nel pane cotto. Perche i Rettori, & la Giustitia sono stati messi per osseruar le leggi de i Rè, & non per derogar a loro, & però non possono commandar generalmente, che uendano il pane cotto, il formento, & farina, come a loro piacesse. Et ordinandolo, non stante questo commandamento, s'alcuno rompesse la detta legge Regale, uendendo il formento per più della tassa, non solamente peccherà mortalmente, ma sarà anco obligato alla restitutione. Et all'hora si dice uendersi di più quando oltre della tassa, & i datij, che uogliono le leggi, che si paghino, se pigli alcuna cosa di più. Et l'eccesso del pan cotto, sarà quando si uendesse per più della tassa messa dalla Giustitia, che per questo hanno auttorità. Et se per negligenza sua, ò accioche habbia la terra maggior abondanza, non fosse stata messa la detta tassa al pan cotto, ò se si desse loro ampia facoltà, a tutti coloro, che lo uolessero uendere, accioche lo uendano per il prezzo, che potessero, non lo possono uendere in questo caso, se non fosse, hauendo cõsideration alle parole, & alla mente della legge Regale, & perciò, non potrebbon pigliar altro, che un guadagno moderato, regolato col prezzo della detta tassa, poiche se la legge, che commanda a i Giudici, moderar il detto prezzo, pare anco commandi, a coloro, che lo uendono, che lo moderino conforme al parer d'un buon, & prudent'huomo. Et pigliando più di questa moderanza peccano, & sono obligati a restitutione, come proua largamente [b] Mercato, & Mexia.

b Merc. sup hac pragm. c. 2. uer. Però se il giudice. Mex. in in d. l. 14. conf. 4. nu. 15

Terza

3 Terza conclusione. Coloro, che uendono il formento, & uino cattiuo, & guasto, che uale per più del giusto prezzo notabilmente, ancor che il detto prezzo sia molto meno che il prezzo della legge, peccano mortalmente, in quanto, che rompono la legge naturale, & diuina, come dice [c] Nauarro. Et per conseguenza son'obligati alla restitutione dell'eccesso, come proua Mexia. Perche la pragmatica del Regno, che permette uender il formento, per meno della tassa, parla del formento, che communemente corre, & si riceue, come auuertisce Mexia. Il sopradetto nelle conclusion passate, s'ha da limitar secōdo il Cordoua, quando il Rè, ò il Consiglio Regale, ò il suo Presidente, ò il Giudice in nome di sua Maestà commandasse, che tai persone, ò in tai luoghi, si possa uender il formento, ò farina, ò pan cotto, per tal prezzo, ò come potessero, & che per questo nō siano castigati, ò se il Rè, ò il suo consiglio tacesse, & non castigasse i trasgressori della detta Pragmatica, potendogli astringer a portarlo, & uenderlo, conforme alla tassa. Perche se gli lasciasse di castigar per non poter, & per lo scandalo, che di questo succedessero, non u'è dubbio, se nō che peccano, & sono obligati a restituir, uendendolo per più della tassa, come consta da quello, che risolue [d] Gutierrez.

c Naua. cap. 23. nu. 86. Mex. in d. prag. con. 1. uer. Et cosi per consequenza. & in n. 161.

d Gutie. libr. 2. practic. qq. qu. 180. nu. 41.

4 Quarta conclusione. In tempo di fame, non obliga la tassa delle dette Pragmatiche. Perche se per la necessità del freddo, è lecito rubar legne, come risolue San [e] Thomaso, & Soto, perche per la necessità, non sarà lecito romper le dette leggi, & se la detta Ecclesiastica non obliga con pericolo di morte, perche obligherà la legge meramente secolare?

e D. Th. 2. 2. qu. 66. ar. 7. Soto li. 2. d. ult. q. 6. ar. 4

5 Quinta conclusione. Non può il contadino ueder il formento per quello, che gl costò, messo a casa sua, eccedendo il prezzo della pragmatica. Questa conclusione è contra Mexia il qual dice, che il contadino uendendo il suo formento, constandogli ciascuna mesura messa a casa sua trenta reali, la può uendere per più della tassa, pigliando quello, che merita la sua industria, & fatica personale, & le spese, c'hauesse fatto, nel raccoglierlo, essendo che qui si tratta di schiuar il danno. Et nō auuertisce, che doue non ui sia tassa, può uno, negotiar di schiuar il suo danno, ma doue ui sia non è lecito trattar di ciò, perche se gli fosse lecito, s'aprirebbe una porticella per la quale si romperebbe, la tassa, che mette la legge, come auuertisce [f] Cordoua, Mercato, & Palacios, il qual uà uacillando sopra questo punto, come dice Gutierrez. Nè al contadino si fa grauame, perche con l'abondanza del raccolto d'un anno, ricompensa la sterilità dell'altro. Et certamente la regola d'alcuni è falsa, che dicono, che sempre uno può uendere guadagnando alcuna cosa, perche se ciò fosse uero, sempre i mercanti ne i loro negotij douerebbono guadagnare, il che molte uolte per gli pericoli, & sterilità della terra, ò del mare, non può lor accadere, come dice [g] Soto. Da questo s'inferisce, che colui, che cōpra uno staro di formento per uenti reali, nol pono uendere, per il medesimo prezzo, senza commettere peccato, sottoposto a restitutione, il che s'ha da limitare, eccetto, se colui, che comprò il detto staro di formento per uenti reali, prima, che fosse consignato, ne cōcedesse ad un'altro la metà per il medesimo prezzo, dimandādoglilo con grande instanza, perche in questo caso,

f Cord. Decis. cal. cōl. qu. 84. uer. Dal sopra detto ancora. Merc. su per istā pragm. c. 5. per totum. Palat. ubi sup. Gutier. ubi sup. nu. 30.

g Soto lib. 6. de iust. q. 2 art. 3.

non gli uende cosa alcuna, anzi solamente si fa compagno della compreda, che fece.

6 Sesta conclusione. Se il contadino, ò altro, che raccoglie formento dalle loro possessioni, lo uendesse in pane cotto, nol può védere, se nó conforme al prezzo commune, che corre in piazza, & eccedendo il detto prezzo, è obligato a restituire questo eccesso, se bene lo staro del formento messo in casa, gli costasse, più di quello, che cauò di esso, uendendolo in questo modo, così tiene Mercado, [h] & Gutierrez, contra Messia.

h Merc. ubi sup. Gutier. ubi sup. qu. 181. nu. 11. Mexia ubi sup. conf. 6. nu. 11.

7 Settima conclusione. Non solamente i mulattieri, ma i signori ancora del forméto possono oltre della tassa pigliar per il formento, ò per l'orgio, le spese della portatura, le quali son tassate diece marauedis per ciascuno staro, ogni legha, Talche, colui, che portasse per uendere il formento, da Toro, a Salamanca, che sono dodeci leghe di strada, se portasse dodeci stara, può pigliar oltre della tassa, cento uenti marauedis, per la portatura, ilche s'ha da intendere, guardandosi le diligenze, che si mettono nella Pragmatica fatta l'annno 1592. portando testimonio del prezzo, & del luogo, doue fosse cauato. Circa delche s'ha d'auuertire, come nota [i] Gutierrez, che se ben, non si guardassero le dette diligenze, possa il detto uenditore pigliar con buona conscienza il danaro, che gli spédesse per la portatura delle stara, & leghe, nel foro della conscienza, & in questo non peccheria, nè saria obligato a restitutione. Da questa conclusione s'inferisce, che un Caualiero possa vendere il formento delle sue intrate, pigliando le portature, che ha speso per ciascuno staro di forméto messo a casa sua, & se non hauesse pagato le dette portature, perche i suoi lauoratori son'obligati a darglilo in casa, le può ancora pigliare, perche per essersi i detti lauoratori a questo obligati, leua altre cose a loro, che agguaglhono le dette portature, che sono di tanto valore, come le portature, che esso haueua da pagare.

i Gutie. ubi sup. d. q. fin.

8 Ottaua conclusione. Quando ui sia molt'abbódanza di formento, & ualesse meno della tassa, non si può vendere, sotto pena di peccato mortale, & di restitutió, per più di quello, che communemente corre, ancorche non arriuasse alla tassa, come tiene [k] Mercato prouandolo, Perche la legge naturale, & diuina obliga, che non si uenda la cosa, per più del giusto prezzo, come dice Castro, [l] & tiene Cordoua, & Medina, & frat'Aluige Lopez aggiunge, che il uenditor commetterà usura uendendo in credenza il formento per la tassa, in questo caso, poiche uale molto meno. La nostra conclusione tiene ancora [m] Aragon, riprendendo Medina in una distintione, che fa sopra questo punto, & così afferma, che la nostra conclusione è uera, ò si metta la tassa in fauor del comprator, ò in fauor del uenditore.

k Merc. ubi sup. c. 3. uer. Ma che diremo l Castr. ubi sup. in uers. lex ant. Medin. in Sum. Cordu. Decis. cas. cós. q. 84. Lupus instr. cō fil. 2. p. c. 43. & c. 46. m Arag. 2. 2. qu. 77. art. 2 col. 13.

9 Nona conclusione. Hanno obligo i Giudici, & Giustitie delle Città, & popoli far publicar questa pragmatica del formento, & però se ignorantemente alcuni uendessero il formento, per più della tassa, hann'obligo di restituir questo danaro, perche per causa della loro negligenza, & trascuranza, non fanno i uenditori questa pragmatica, così tiene [n] Nauarro, & frat'Aluige Lopez.

n Naua. c. 17. nu. 20. & c. 25. n. 34 Lup. in instr. neg. lib. 1. c. 15.

10 Decima conclusione. Vn huomo particolare, che védesse alcune stara di formento con le zolle, con

le quali ordinariamente si leuano dalle are, non pecca mortalmente, perche in questo non usò fraude, ma essendo già il formento netto, misciandolo con qualche poca di terra, per uenderlo, dice [o] Medina, ch'è contratto inualido, & è obligato a restituire questo danno al compratore. Et frat'Aluige [p] Lopez, tiene, che non sia obligato a restitutione, discostandosi in questo caso da Medina. Io in questa parte dico, che il contratto sia ualido, perche quando non u'è inganno, nella metà del giusto prezzo, il contratto uale, & è necessario, che se annulli, come dice la [q] legge. Nondimeno ui è obligo di restituir il detto danno, principalmente, se doppo, che si fece la uendita, ui fosse stata battuta la terra. Nè ostano le cause di frat'Aluige Lopez, perche in simil caso, nõ è bene, che aiutiamo gli inganni con cause apparenti, ma con le chiare, & manifeste, le quali ditta la Ragion naturale.

o Med. in Sum. circa regul. p.

p Lupus ubi sup. 2. p. ca. 42. li. 1. instruc. nego. c. 19.

q l. 2. C. de rescindend. uendit.

11 Vndecima conclusione. Se uno, che uendesse il formento, & con industria lo mettesse in luogo humido, accioche cõ l'humidità, gonfiasse, & ue n'entrasse meno nello staro, & d'uno staro, ne facesse uno, & mezo, ò poco meno, pecca, & ha obligo di restituir il danno, oltre che il formento humido, più facilmente, si corrompe, & s'alcuno mettesse il detto formento, in questo luogo, non a posta, ma a caso, trouando doppo, per causa della humidità, non esser così buono, & essersi gonfiato, ha obligo uenderlo per meno del prezzo, che corre, come costa dal detto, & manifestarlo al compratore, se intendesse, che lo comprasse per conseruarlo, poiche tanto facilmente si corrompe.

12 Duodecima conclusione. I Giudici de i popoli, che mettono più alta la tassa al pane cotto de gli habitatori de i loro popoli, che al pan cotto, & ad altre cose che portano i mulattieri, ò altre persone di fuori, non peccano, se per far questo, seguisse più utile alla Republica in commune, di quello, che fosse il danno, che seguisse a i poueri, & benche ui sia dubbio di questo, se ui fosse consuetudine di farsi la detta tassa di questa maniera, in ciò non si deue dubitare, nè far scropolo, come costa da quello, che adducono Cordoua, [r] Nauarro, & frate Aluige Lopez.

r Cord. Decis. cal. cõs. q. 18. Nauar. cap. 17. nu. 92. Lupus in instr. neg. li. 1. c. 19.

13 Decima terza cõclusione. I Mercanti, cioè di Salamanca, che raccogliono tutto il formento, che posso no, con animo di uenderlo doppo, per più della tassa, a tutti coloro, che uerranno alle case loro, ancorche siano di fuori, per comprarlo, peccano mortalmente, & hanno obligo di restituir alla Republica il danno, che per questo monopolio si causa, & alla medesma restitutione son'obligati coloro, che uengono di fuori a Salamanca, a uender il formento, uendendolo più della tassa, sapendo, che se lo uendono più caro, è per monopolio, che s'è fatto, perche se non lo sapessero la loro ignoranza gli libera dalla detta restitutione. Così tiene [s] Medina, ilqual segue frat'Aluige Lopez. Et circa di questo ueggasi il Capitolo doue si tratta de i monopolii de i mercanti appresso.

s Med. ubi sup. Lupus lib. 1. instru. cõsil. c. 32.

14 Decima quarta conclusione. È illecito il cõtratto di coloro, che uendono il formento a quelli, che uengono per comprarlo in Salamanca, dando in suo luogo altre mercantie, che portano per molto meno prezzo di quello, ch'esse uagliono, tassate dicendo i uenditori, che nõ lo uendono per più della tassa, perche chiaramente si uede l'inganno in

in questo caso, che s'usa, poiche si vende il formento manifestamente più della tassa, & però sono i uenditori obligati a restituir quello di più, c'hauessero pigliato a i compratori, & il medesmo si dirà, quando vendessero altre mercantie, dicendo che le uendono per il prezzo giusto, che uagliono, pigliando con esse, da i compratori le mercantie, che portano, per minor prezzo, di quello, che uagliono, ancorche l'inganno non sia per la metà del giusto prezzo, come consta, da quello, che la commune risolue [t] Nauarro, Couarruuias, & Mexia, il qual limita, quando il danno, che si facesse fosse di pericolo, ma nel nostro caso, qual si uoglia lesion, p picciola, che sia obligarà alla restitutione, perche la quantità, nella qual colui, che diede le sue mercantie, per il formento fosse stato ingannato, cresce il giusto prezzo tassato dalla legge, il qual per esser indiuisibile non si può aggiungere cosa alcuna, per picciola, che sia, & benche il detto inganno sia in poca quantità, per liberar da peccato mortale, nientedimeno non libera dalla restitutione, perche la Ragion naturale detta, che quel d'altri, per picciolo, che sia, si debbia restituir al suo signore. di più, oltre che l'eccesso sia picciolo, si può nel nostro caso, commettere peccato mortale. Primo uendendosi molte stara di formento. Secondo uendendone un solo, hauendo il proposito uendere molti più, col detto eccesso picciolo, il qual per cagion della quantità de gli stara, si fa grande, & notabile, così tiene [u] Gutierrez, & Palacios. E uero, che questa conclusione, s'ha da moderar con due limitationi. Prima che non procede, quando il comprator per segno d'amicitia, & gratificatione, desse di più del prezzo al uenditore, ò quando gli lo rimette libera, & spontaneamente senza, che ui sia fraude, ne inganno in questo eccesso, che fosse stato commesso, come proua [x] Medina. E però i Confessori debbono esser molto accorti, nell'essaminar le conscienze, di quelli, che comprano le mercantie, per minor prezzo, di quello, che uagliono, in uece, d'altre che danno, per il prezzo, che uagliono. Seconda limitatione, è quādo si danno le dette mercantie, per il formento, per il suo giusto prezzo, non ui essendo alcuna fraude, ò inganno, perche in questo caso, non solamente il contratto saria lecito, ma anco colui, che desse il formento, per le dette mercantie, mentirebbe in questo, soccorrendo il prossimo nella necessità, nella qual si troua, come dice [y] Palacios, & Gutierrez. Ilqual consiglia le persone Ecclesiastiche, che non usino queste limitationi, se non con gran cautela, & auiso, per il buon essempio, che sono obligati a dare. Et s'ha da notar, che la tassa del formento, obliga, ancorche si uendesse all'incanto, come tiene frat'Aluigi [z] Lopez, contra Garzia.

15 Decimaquinta cōclusione. Hanno obligo, i Clerici sotto pena di peccato mortale, & di restitutione di uender il formento conforme alla tassa, & questo non per ragione della legge, & pragmatica regia, ma per causa della legge Naturale, che gli obliga à uender le cose, c'hanno per il lor giusto prezzo, & il giusto prezzo loro sara il commune, & il tassato dalla Republica c'ha per questo l'auttorità, così tiene [a] Soto, Nauarro, & Salzedo.

16 Decimasesta. Ai clerici, & ai Nobili, & ricchi, che in questi regni di Casti-

[t] Naua. in c. qualitas. de pœn. di. 5. nu. 45 cū seq. & lati⁹ in c. nouit. de iudiciis notab. 6 corol. 9. Couar. li. 2. var. c. 4. n. 11 Mex. la pragm. panis. con. 1. nu. 126.

[u] Guti. l. 2. pra. qq. 4. nu. 81. Palat li. 2. contract. & rest. c. 2 pa. 62. col. 1.

[x] Med. de rest. qu. 36. uers. sequitur autē præfat.

[y] Palat. ubi sup. & lib. 2. c. 1. Gutier. libr. 1. practi. qq. qu. 171.

[z] Lupus lib. instruct. negot. c. 30.

[a] Soto lib. 2. de iust. q. 6 Nauar. cap. 23. nu 88. Salzed. in prac. crimin. c. 55.

Castiglia è prohibito a uendere il pan cotto, da se, ò per altri, come costa per una pragmatica fatta in Madril l'anno del 1568. & un'altra del 1571. peccano mortalmente, essercitandosi in questo negotio, perche non osseruano una legge giusta del loro précipe. è uero, che nó sono obligati ad alcuna restitutione, uendendolo per il prezzo commune tassato dalla Republica, ò senon fosse tassato, per il prezzo, che corre, & si uende in piazza, come tien il Dottor [b] Gutierrez, dicendo, che così tengono molti padri graui dell'Ordine de'Predicatori consigliati da lui nell'Vniuersità di Salamanca, & così tiene frat'Aluige Lopez, del l'istess ordine Euero, che questo non ha luogo, quando la Republica mettesse tassa al pan cotto, che si porta di fuori, metendogli diuerso prezzo da quel che mette al pan cotto del medesimo luogo in caso, che lo possa fare, perche in questo caso, alle dette persone è prohibito uender pan cotto, & uendendolo, hanno obligo in conscienza, di guardar la uerità, & tassa di questi prezzi, & però non potrebbon uendere il loro pane, senon è conforme alla tassa del prezzo, che si mette a gli habitatori del luogo, essendo le ditte persone habitatori di esso, & se fossero forestieri facendo uender il ditto pane al ditto luogo, hann'obligo di uenderlo, conforme alla tassa dei forestieri. Da questo s'inferisce, che il fornaio, ò fornaia, che compra il formento più buon mercato di quel che costa il formento, che si uende al fontico publico, uendendo il pan cotto di questo formento, conforme alla tassa, che si fa del formento del fontico, ò conforme al prezzo, che corre in piazza, mancando la detta tassa, non è obligato ad alcuna restitutione, per che non fece cosa alcuna contra la Giustitia commutatiua come tiene Gutierrez, contra Mexia. Secondo s'inferisce, che i Clerici, che uendono il pan cotto, che uien a loro offerto nella Messa, & sepolture, possono con buona conscienza, uenderlo conforme alla tassa sopra ditta perche le pragmatiche, che prohibiscono, ch'essi uendano pane cotto, questo s'intende, quando pigliassero a fare l'officio del fornaio, per causa di guadagno, & negotio, ilche non s'intende nel nostro caso. Et però io non condannerei a peccato mortale i nobili, & ricchi, che non hanno officio di fornaio, se dessero a qualche fornaio pouero alquanti stari di formento, per far lor pane cotto, & uenderlo per il prezzo, che corresse in piazza con conditione, che cauato le spese, & quel che si deue per le sue fatiche lor si desse il resto del guadagno, che auanzasse, se si mouessé a far questo piu per souenire la pouertà, & necessità di qsto fornaio, che il suo interesse, & guadagno. Dissi, alquanti stari per che essendo molti, pare che in questo ui entri l'auaritia, reuestita con titolo di charità, non osseruando la pragmatica giusta, che prohibisce a tai far il pane. Et ancorche fosse quantita di stari, che in questo caso potrebbon dare, si lascia al l'arbitrio del prudente, & sauio cófessore, perche come questo sia caso particolare, fondato nella ditta circonstanza, non si puo dar regola certa.

[b] Guti. li. 2. practic. qq. q. 18. Lupus li. 1. Instru. nego. c. 15.

17 Decimasettima conclusione. Nó ostante la ditta pragmatica, quelli che non hauessero per officio esser fornari, se fossero poueri, possono cuocere alquanto pane per uender. & sustentar la loro famiglia, uendendolo conforme alla tassa, ò essa mancan-

mancando, conforme al prezzo, che corre, & non son obligati ad alcuna restitutione, perche la pragmatica prohibisce questo, a i ricchi, iquali se s'essercitano in questo officio è per l'auaritia, & non per soccorrer la lor pouertà, come fanno i poueri, così tiene [c] Palacios. La qual opinion non solamente mi pare pietosa, ma anco uera, non ostāte la mormoration di Gutierez contra di essa, perche queste cose morali, più si deuono interpretar secondo la æquità, & benignità che secondo il rigore, quando non ui sia legge del Principe espressa in contrario.

c Palat. de cōtract. & resti. li. 2. ca. 2. Gutier. l. 2. pac. q. 182.

Se il contratto della uendita fatto per timore, vaglia. Cap. CLXXXII.

SOMMARIO.

Se poßono i Giudici in tempo di carestia, & fame forzar i ricchi a vender il lor formento, & uino. concl. 1. nu. 1.

Se il timore, che non cada in huomo costante, retratta la uendita, & se dopò spontaneamente riceue il uenditor il prezzo, spontaneamente ratifica la uendita. concl. 2. & 3. nu. 2. & 3.

1 Rima conclusione. Possono i Giudici in tempo di carestia sforzar i ricchi, non solamente, che uendano il lor formento, & carne, &c. a coloro che fossero oppressi d'una graue carestia, ma che lor facciano di esso donation senza premio, nō hauendo con che comprarlo, perche il Principe è obligato a conseruar la uita de' loro sudditi, conforme a quello, che risolue [a] Panormitano, & Siluestro. Essendo che per causa del ben commune possono i Giudici sforzar i loro sudditi a uender le loro case, per fabricar, muraglie, & fortezze, con che si difendano, & tal uendita saria ualida. come risolue [b] Garzia.

a Pano. in ca. si quis. extra de furtis. Sil. uer. eleemo. q. ult. b Garc. li. 1. de cōtrac. ca. 13.

2 Seconda conclusione. Per tagliar il contratto della uendita, fatto, per timore nel foro esteriore, è necessario che questo timore caschi in un huomo costante, come dice [c] Soto, E' uero, che se il contratto fosse giurato accioche si possa tagliare, è necessario l'assolution del giuramento, conforme alla più uera, & commun'opinion, raccolta da un Decreto della [d] Ragion Canonica. Dissi nel foro esteriore, per che nel foro della conscienza, accioche questo contratto sia inualido, basta un timor, per picciolo, che sia, & il timor riuerentiale, come risolue [e] Soto, & Nauarro. Essendo che le leggi, che fanno differenza del timore, che cade in huomo constante, & d'altro timore, non così graue, si fondano in presuntione, & la legge che si fonda in presuntione inanzi di Dio, non ha luogo se realmente non ui fosse quel che si presume, come dice la [f] legge. Et questa dottrina si noti, perche serue per rispondere a molti casi. Et da questa segue, che l'Auuocato che con buona fede s'accordasse con una persona pouera, che non hauesse tanto capitale per seguire una lite d'interesse, dicendogli. Datemi una certa parte di questo interesse, ch'io la seguirò a spese mie, non pecca mortalmente seguendola col detto patto, perche se bene la legge prohibisca a gli Auuocati far simili patti, come dicemmo nella materia degli Auuocati, questa ragione si fon-

c Sot. in 4. d. 29. q. 2. a. 2.

d c. si uero d' iu. iurand. vbi DD cōmun.

e Sot. li. 4. de iust. q. 4. a. 4. ad 2. Nauar. Man. c. 17. n. 29 & c. 22. nu. 51.

f c. is q. & c. tua de spōs.

si fonda in presuntione, cioè presume, che l'Auuocato per fas, & nefas, uorrà ottenere & guadagnare la ditta lite, laqual presuntion manca in questo caso, perche si presuppone, che quest'Auuocato lo faccia con buona fede, & che la parte sia pouera, & che la sua Giustitia s'habbia per certa.

3 Terza conclusione. Vno che Vẽdesse alcuna cosa per paura, non può dopò riceuer il prezzo d'essa spontaneamente, pare ratificar il contratto della uendita, & trasferir il dominio della cosa uenduta, in colui, che l'hauesse comprato. Come nè anco la donzella sforzata a professar in qualche Religion, pare ratificar la ditta professione consignando la sua dote al Monasterio nè la detta dote passò, inquanto alla sua signoria nel Monasterio. Perche per transferirsi il dominio è necessario un libero, assoluto, & diretto consenso, ilqual non ui fù in questo caso, perche se la dote si dette, fù perche già haueua professato sforzata, & essendo nel Monasterio haueua bisogno de gli alimenti. Da questo s'inferisce, che quel, che compra senz'hauer animo di pagar nõ può con buona conscienza ritener la cosa comprata, nè pigliar i frutti di essa, poscia che per inganno la cauò dal signore d'essa, & per transferirsi il dominio, è necessario un cõsenso libero, & assoluto. Ma non s'ha da dire l'istesso di colui, che compra in credenza, credendo di certo, che non potrà pagare, essendo che costui potrebbe hauer animo di uendere la cosa comprata, non hauendo in tempo del pagamento, con che pagar il prezzo di essa, & per consequenza, uole obligar la sua persona. così tiene frat'Aluige g Lopez, contra Vittoria.

g Lupus li. 1. instru. nego. c. 52

Degl'Inganni, che si commettono nelle uendite, non scoprendo a i compratori il difetto delle cose comprate. Cap. LXXXIII.

SOMMARIO.

Se peccano mortalmente, & siano obligati alla restitutione coloro, che uendono cose difettiue, nella loro sostanza, quantità, ò qualità per il prezzo, che uagliono, senza questi difetti, concl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7. nu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7.

Se non uolendo il comprator comprar il vino, per quel, che uale, lo possa uendere il uenditor misciato con acqua. concl. 8. num. 8.

Se sia lecito a gli orefici metter bassa lega ne i vasi, che fanno, uendendogli per quel che pesano. concl. 9. nu 9.

Se sia lecito ingannar gli infedeli nel peso, & misura delle cose, che à loro si uendono. ibidem.

Se sia lecito al mercante uender alcuna mercantia per quel che vale, sapendo di certo, che presto debba ualer molto meno per la grand'abbondanza, che ha da esser di essa. conc. 10. nu. 10.

Se sapendo il comprator il ualor della cosa, che compra, non la sapendo il uenditor sia obligato a manifestargli lo. concl. 11. nu. 11.

Se siano obligati i compratori di manifestar specialmente a i uenditori, che quel, che essi comprarono, ualeua più. concl. 12. nu. 12.

S'ha obligo il comprator di scoprire al uenditore, come ui sia un thesoro, ò vna mina, in un campo, che gli uende. concl. 13. nu. 13.

Se

Se uno, c'hauesse giurato di non contrauenire ad alcun contratto, per causa di qualsiuoglia inganno, possa in conscienza dimandar che gli sia restituito il danno, essendosi fatto qualche aposta qualche danno. con. clu. 14. nu. 14.

1 PRima conclusione. Colui, che uende una cosa difettiua, ò sia nella sostanza, ò nella quantità, ò nella qualità, dicendo, che non è; pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione del danno causato per questo inganno, così tiene San [a] Thomaso, Soto, & frat'Aluige Lopez con la commune. Il che s'intende, ò il difetto, sia occulto, ò sia manifesto. E uero, che se il uitio fosse manifesto di tal maniera, che facilmente si possa conoscere, non è il uenditor obligato a palesarlo al comprator, saluo se non si uedesse, che nol conoscesse, per non esser molto discreto, ò per ignoranza inuincibile, perche in questo caso, ha obligo sotto pena di peccato mortale, & di restitution, a manifestargli il difetto della detta cosa, che uende, come tiene [b] Aragon, il che s'ha da tenere, dica pur Soto quel, che vuole.

a D. Th. 2. 2. q. 77. ar. 1. & 2 Soto li. 6. de iust. q. 3. a. 2. Lupus vbi sup. 145.

b Arag. 2. 2. q. 77. ar. 2.

2 Seconda conclusione. Vno, che non manifestasse i uitii, ò difetti occulti della cosa uenduta, uendendola per il giusto prezzo, non pecca contra Giustitia, ne è obligato alla restitutione, perche non fa danno nel prezzo al prossimo. E uero, che se il compratore conoscendo il detto difetto, non compreria la cosa, il contratto è nullo, & dica Soto ciò che vuole, poiche si discosta dalla commune. Solamente sarà il contratto ualido, se non ostante il detto difetto comprasse la cosa, benche non per il detto prezzo, poscia che coprir il uitio in questo caso, non fù causa, che la cosa, si uendesse, senon di uendersi per maggior prezzo, di quel che sarebbe stata cóprata. Et nota, che se ben, non peccò contra Giustitia, non lasciò di peccare contra la charità. Et però è obligato il uenditore a manifestar al compratore il difetto della cosa, che gli uendette, perche non scoprendola, & uendendola ad un'altro, con questo difetto, per il prezzo, ch'ella uale, come se non l'hauesse, non sia causa del danno, che per questo gli succede, come dice [c] Nauarro, Soto, & il Gaetano.

2 Sot. li. 6. de iu. q. 4. art. 1.

c Na. c. 23 n. 89 Sot. ubi sup. q. 3. art. 2. Caie. 2. 2. q. 77. ar. 2.

3 Terza conclusione. Pecca contra Giustitia, & è obligato alla restitutione, colui, che uendesse alcune mercantie nascondendo il difetto loro, per il qual seguisse al compratore alcun danno temporale, ò pericolo, come tiene San [d] Thomaso. Da questo inferisco che uno, che uendesse uino, ò formento, ò altra cosa, che sa, che presto è per corrompersi, & sa uerisimilmente, ò probabilmente dubitasse, che il compratore la compra, per guardarla, ha obligo di manifestar il ditto difetto, dicendo che non si può conseruare, & non gli lo manifestando, non solamente pecca, ma è obligato ancora alla restitutione. E uero, che se conoscesse, che subito la uolesse adoperare, può con buona conscienza riceuer il prezzo, che se gli dà per essa, come dice [e] Aragon. Et nota, che il uenditor, che non sapesse il difetto della cosa, che uende, uendendola, con buona fede, per il prezzo ch'ella ualesse, se mancasse del tal difetto, non pecca. Ma uenendo a sua notitia tal difetto ha obligo di restituir al comprator, quel che pigliò di più, di quel che ualeua col detto difetto, ò di tagliar il con-

d D. Th. ubi sup. art. 3.

e Arag. ubi sup.

il contratto, se ciò dimandasse il compratore.

4 Quarta conclusione. Tutto quello, c'habbiamo detto, di quel che uende alcuna cosa difettiua a posta, ad alcun comprator, che non sapesse il difetto, s'ha da intendere ancora, del compratore che sapesse il ualor della mercantia, che se uende non sapendolo il uenditore, perche ha obligo di dargli il prezzo, inteso la ualuta della ditta mercantia, essendo che il uenditore non sapendo questo ualore, non ne uole fare donation alcuna al compratore. Il che s'ha da intendere, parlando del ualor commune della cosa, & non del ualor particolare di essa, inteso dal compratore per cagione di qualche uirtù nascosta, laqual communemente non si conosce, come si dira appresso nella conclusion decimaterza.

5 Quinta conclusione. Non sapendo il uenditore, & il compratore il ualor della mercantia, pensando, che fosse uetro essendo pietra pretiosa, tal ignoranza libereria dalla colpa il compratore, che l'hauesse comprata per meno di quel che ualesse. E uero, che sapendo il ualor di essa, non uolendo supplire il difetto del prezzo ha obligo di tagliar il contratto, principalmente, se in esso, ui fosse stato inganno, oltre della mita del giusto prezzo. Et cõforme a questo si deue intendere quel, che adduce il Medina nella sua Somma.

6 Sesta conclusione. Quando la differẽza, ò sia nella sostanza, ò nella quãtità, ò nella qualità, fosse molto picciola, & le cose, che si uendessero, pare che siano uguali, hauendo rispetto all'uso, & utile humano non pare, che ui sia peccato, uendendo, alcune per alcun'altre. Et cosi, quando si uende il uino di Medina, per il uino di San Martino, essendo, cosi buono l'uno come l'altro, uale la uendita; E uero, che se uno di questi uini si cercasse per esser medicinale, uender l'altro che non hauesse questa uirtù, è peccato. Dalche si raccoglie, che peccano grauemente coloro, che uendono il uino adacquato, & gli speciali, che uendono medicine non pure, ò fanno altre simili cose, non sapendolo il compratore, iquali son obligati a restituir il danno, che per questo seguisse a i compratori, se ben non pigliasseto per queste cose, piu, di quel che uagliono col loro occulto difetto. Et pigliando quel che uagliono, come se non hauessero questo difetto, ben si uede il peccato, che commettono, & la restitution, allaqual son obligati. Ma non peccano, nè son obligati a restituir cosa alcuna uendendosi le dette cose per il suo giusto prezzo, quando per cagione della ditta mescolanza fosse di tant'utile a i compratori, come se non l'hauessero, & quando il minor ualore, & il poco utile, che per causa d'esso, si causasse, fosse tãto picciolo, che gli huomini non fanno caso di esso, ò almeno, secondo la ragione non debbono far caso di ciò. Et cosi gli Speciali, che non hauendo un'acqua, nè desseto un'altra, c'ha quasi il medesimo effetto, pigliando il prezzo debito, non peccano, come si raccoglie da tutti i Dottori communemente & dice Aragon. & pare tutto questo, più uero, ancorche Medina procede d'un'altra maniera, dalqual si discosta frat'Aluige [f] Lopez.

7 Settima conclusione. Quando probabilmente si credesse, & anco s'hauesse per certo, che il compratore l'hauesse per male, dandogli un uino per un'altro, o una mercantia per un'altra, c'hauesse il me-

f Lupus ubi sup. nu. 43.

desimo effetto, in tanto, che se egli sapesse questo, dimanderebbe, che la uendita si disfacesse, pecca mortalmente colui, che l'inganna, così tiene frat'Aluige Lopez, riceuendo in questo caso l'opinion di Medina, laqual s'intende, quando si sapesse, che il compratore, ha da saper questo inganno, & con ragion potrebbe pigiare, & pigliasse gran pena per cagion solamente di questa pena, condenniamo il uenditore a peccato mortale.

8 Ottaua conclusione. Alcune uolte senza commetter ingiustitia, può il uenditore sminuire la misura, cioè quando quelli, che comprano, non uolessero pigliare il uino, per quel che ualesse, ò per hauer fatto monopolio, ò per la grauezza del Giudice, che mise la tassa, il qual non la messe conforme al prezzo giusto, che uale, come dicono [g] Soto, & frat'Aluige Lopez. Ilche s'ha da intendere, quando la ingiustitia della tassa fosse manifestissima. Ilche altri huomini di uirtù, & buona conscienza debbono giudicare, & non il uenditore: perche veruno in causa propria non si presume, che sia Giudice senza passione.

g Soto ubi sup. Lupus ubi sup. ca. 15.

9 Nona conclusione. Gli orefici, che mettono bassa lega ne i uasi, che fanno, conforme alla necessità della lor arte, possono pigliar il giusto pagamento della sua fatica, non computando il peso della ditta lega bassa nel ditto salario. così tiene Cordoua [h] ilqual segue frat'Aluige Lopez. Et nota, che non è lecito ingannar gli infideli nel peso, numero, & misura, & tassa delle cose, che a loro si uendono, come dice il proprio [i] Cordoua, & frat'Aluige Lopez.

h Cord. dec. cas. cons. q. 80. Lupus ubi sup. ca. 19.
i Cord. ubi sup. q. 96. Lupus ubi sup. c. 20.

10 Decima conclusione. Il uenditore, che sapesse, che in breue tempo ha da esser tant'abbódanza di mercantia, che quella, ch'egli ha, calerà molto nel prezzo, non è obligato a manifestar questo a i compratori, & calar il prezzo, che uale, quando si uende, se subito i compratori l'hauessero da dispensare; Ma se non l'hauessero da dar subito, & la comprato per guardarla, ò per riuender la ad altri, peccano mortalmente, & son obligati alla restitutione, nô di tutto il calo del prezzo, ma solamente sono obligati a restituire, il meno, che ualerebbeno le dette cose, nel tempo c'haueuano da esser uendute, se si fosse saputa la grand' abbondanza, c'haueua da esser subito di esse, così tengono [k] Couaruuias, Gabrielle, Medina, Soto, Couaruuias, & Cordoua, laqual opinione mi pare più sicura, ancorche non manchino huomini dotti, che dicono, non esser il detto uenditore obligato a restitution, ancorche peccherebbe in alcun caso, contra la charità. Io intendo, che peccano, contra Giustitia, perche à posta tacciono una cosa, della quale tãto danno può succedere a i compratori, è uero, che se il uenditore, & i compratori, non sapeuano della uarietà del prezzo. non u'è obligo di restituir, poiche nessuno s'ingannò in questo caso. Et per la medesima cagione, sapendo ambedue l'abbondanza della mercantia, c'haueua da uenire, non u'è obligo di far alcuna restitution, poiche a i compratori, non si fece grauame, posciache sapeuano quel, c'haueua da succedere.

K Cou. de cõtr. q. 60. Gabri. in 4. d. 15. q. 11. ar. 3. dubi. 6. Med. de restit. q. 3. Soto lib. 6 de ius. q. 3. ar. 2. in fol. ad vlt. Cou. in regula. pecc. 2. p. §. 4. n. 5. & 6. Cor. de cis. cas. cons. q. 24.

11 Vndecima conclusione. Quando il compratore sapesse il ualor del la cosa, che compra, & nol sapesse il uenditore, benche sia obligato a manifestargli il ditto ualore, basta che gli lo manifesti in confuso, & non distintamente, dicendo gli,

gli, che la ditta cosa uale più di quel che dimanda, & per tenerla cō buona conscienaza vuol dare di essa più. Cosi tiene il [l] Gaetano, alcui parere s'accosta Medina nella sua somma. Laqual opinion del Gaetano, ancorche secondo il [m] Palatios, nō sia molto probabile, io tengo per probabile per cagion della gratiosa donation, che si presume in questo caso far il uenditore. Et per congetturar, quando si presumono queste donationi gratiose, cōforme à quello, che trattano i [n] Dottori comunemente s'hanno da considerar le persone, che fanno la donation, & la qualità di colui, che la riceue, & la quantità, & il luogo, & tempo, in che si fa. Et trouando, che ui siano cōgetture, accioche si presuma questa donatione, par chel detto uenditore la fà, lasciando il prezzo, che uale più, essendo auisato di questo ualore. Dalche segue, che se il uenditore fosse ricco, & i compratori poueri, ò amici suoi, & parenti, par che lor faccia la detta donation, di quel, che uale di più, quel che gli uēde. Ma non concorrendo queste cōgetture, non si può negare, senon che sia uera l'opinion di Palacios, & però non tenerà il compratore con buona conscienza le dette cose, senon manifesta distintamente il ualor loro al uenditore, che nol sa, come auuertisce frat'Aluige [o] Lopez. Et nota, che sel uenditore aui sato, che la cosa sua ualesse più, ancorche non si persuada ad esso, dicesse espressamente, che si contenta con quel, che gli danno, & lasciasse il resto, non debbono i compratori in questo fare scropolos, come auertisce frat'Aluige [p] Lopez.

l Caiet. verbor. emp. in sum. Med. in sum.

m Pala. sup sū. Caiet.

n DD. in c. Et si. q. ext. de sim.

o Lupus ubi sup. c. 48.

p Lup' vbi sup. cap. 50. Garc. li. 2. de cō tra. c. 19. de ludo & c. 18.

12 Duodecima conclusione. Se dopò, sentendo dire il uenditore, che le mercantie, che uendette ualeuano più di quel che pensaua, & dimandasse a i compratori, se ualeuano di più hanno obligo per Giustitia di manifestarcelo in speciale, nō ui essendo altro, che lo dica. Ma nō lo dimandando, solamēte son obligati a manifestarcelo per charità come dicono alcuni. Ma io intendo, che son obligati ancora per Giustitia, principalmente se al principio sapeuano quel, che ualeuano di più, & con inganno lo nascosero, saluo se secretamente non uolessero pagare quel, nel quale l'ingannarono, perche uolendolo pagare, non u'è obligo di manifestarglilo, perche non pretendono, che il uenditore lor perdoni, quel, che gli debbono.

13 Decimaterza conclusione. Quādo si uendesse una casa, ò un campo, doue fosse un thesoro, ò una minera ascosa, non ha obligo il compratore di manifestare al uenditore ignorante di questo, il ualor della casa, ò campo, perche il prezzo di queste cose, solamente si regola, secondo la superficie loro, come dice [q] Soto. Et com'esplica Medina, Non si comprano, & uendono, hauendo rispetto alla uirtù occulta, ma all'apparenza, che si uede auanti de gli occhi. Tāto, che dice [r] Mercato, che uno, che comprasse una pietra pretiosa, per quel che ualesse comunemente inquanto pietra, non è obligato a restituir quel, che ualesse di più hauēdo rispetto ad alcuna uirtù occulta medicinale, ch'ella hauesse per il dolor di fianco, ò per altra simil infermità, ancorche non manifesti al uenditore questa uirtù, da lui non saputa.

q Soto, & Med. ubi sup.

r Merc. li. 1. de cōtract. c. 8.

14 Decimaquarta conclusione. vno che facesse un contratto con un'altro, & giurasse di non contrauenirgli contra per cagione d'alcun inganno, commettendosi doppo il detto inganno apostà, & con pro-

posito, può in conscienza dimandar, che gli sia restituito quello, nel qual l'hanno ingannato, ò che si tagli il contratto. Perche secondo la [s] legge niuno può renuntiare di non contrauenire, alla fraude, & inganno, che nel contratto s'ha da fare. Et se questo inganno si facesse non con proposito, & a posta, essendo tal che se il contrahente l'hauesse imaginato, & hauesse saputo, nó hauerebbe fatto il ditto contratto, ne si sarebbe obligato, l'obliga in q̃sto caso il giuramento, & cosi può il contrahente uenir contra esso. come dice [t] Siluestro, Poiche il giuramento non si estende in quelle cose, che non si imaginano. Basta questo, circa questo capitolo, perche dal detto in esso si raccoglie la risposta per molti casi, che possono accadere.

s l. si unus. §. illud nulla. ff. de pactis.

t Syl. iuramentũ. 4. q.

De i Monopolij de i mercanti.
Cap. LXXXIIII.

SOMMARIO.

Se possa un Principe in danno della Republica commandare, che nessun uenda certa mercantia, senon certe persone. concl. 1. nu. 1.

Se sia lecito a i mercanti accordarsi che non uendano le mercantie, senon per un tal prezzo. concl. 2. numero 2.

Se sia lecito a i mercanti impedire, che non vengano mercantie alla Città, acioche uendano le loro mercantie piu care. concl. 3. nu. 3.

Se sia lecito a i mercanti conseruar le loro mercantie, per uenderle piu care. conclu. 4. & 5. numero 4. & 5.

Se sia lecito a i mercanti comprar le mercantie, & il formento per riuenderlo. concl. 5. nu. 5.

Se obligano le leggi, che tassano la carne, & il pesce. conclu. 6. nu. 6.

1
Rima conclusione. Ancorche sia cosa chiara che il Principe possa commandare, che nissun uenda certo genere di mercantia, senon è Pietro, ò Giouanni, essendo questo in utilità della Republica mettẽdo il Principe, ò la Republica il giusto prezzo alla detta mercantia come si mette per ordinario nella carne che uẽdono i beccari & nell'olio, nel pesce & altre cose, che uendono nelle botteghe, come dice [a] Nauarro; Ma nó è lecito dar il detto priuilegio in dãno della Republica, & colui, che l'hauesse ottenuto, non può usar di esso, come dice [b] Medina.

a Nauar. c. 23. n. 92.

b Med. in sum.

2 Seconda conclusione. E cosa iniqua, & contra Giustitia accordarsi i mercanti tra loro, di non uendere le loro mercantie, se non per un certo prezzo tassato a gusto loro. perche per questo accordo, uerrebbe il prezzo a crescere, & s'introdurebbe una gran carestia, & percio sono questi monopolii prohibiti dalle [c] leggi Ciuili, & da una legge della Partita. E uero, che non crescendo si il prezzo, nè succedendo per loro la detta carestia, non s'ha da condannare il ditto monopolio, come auuertisce [d] Aragone. Ilqual dice, non esser il monopolio de mercanti ingiusto, se in esso, si trattasse, che non si uendessero le cose per più del giusto prezzo, essendo il prezzo, ch'essi mettono giusto, accioche in questo modo tutti possano uendere le cose loro. Da questo segue, che uno possa, pregar un suo amico ò amici, che non mettano, nella co

c ca. de monopodiis. l. 2. ti. 7. p. 5.

d Arag. 2. 2. q. 77. ar. 4.

sa, che si uende all'incanto più, acciochè gli resti per il giusto prezzo, che uale, ilche accade ordinariamente quando s'affitta il datio dell'Alcaualas, ò altri datii, che si mettono alle stride, che questi non fanno danno ingiusto con questi prieghi, ma usano della loro industria, & diligenza, per hauer i ditti affitti per giusto prezzo, & non resti a coloro, tanto accresciuti da uno, che sia necessario scorticar coloro che ad essi, hanno da ricorrere, per pagargli.

3 Terza conclusione. Quando acciochè le mercantie non uengano alla Città, alcuni si uniscono, impedendo questa uenuta, acciochè così uendano le lor cose più care, & cōprino le ditte cose, più a buon mercato, peccano mortalmente, & sariano obligati a restituir il danno, che per questo seguisse alla Republica, & il danno, che seguì a coloro, che per questa causa comprarono più caro, come dice Siluestro, Ilche s'ha da intendere, se questi tali con forza, ò con inganni hauessero impedito, che queste mercantie uenissero, perche se l'hauessero impedimento con persuasioni, non hann'obligo di far alcuna restitution a coloro, che per le loro persuasioni lasciarono di uenire. Nè hanno obligo di far alcuna restitutione a coloro, che per questa causa hauessero comprato più caro, poscia che non hanno ragione ancora nelle dette cose, come auuertisce [e] Aragon, & così s'ha da intendere, quello, che adducono Medina, Nauarro, Soto, Siluestro, & frat'Aluige Lopez. Da questo segue, che i mercanti, che comprassero molte mercantie d'una specie, ò di molte, acciochè pregandogli con esse, non ui essendo altri, che le uendano, accrescano il lor prezzo, peccano grauissimamente, & son'obligati a restituir il danno, che causassero, ma colui, che comprasse alcune cose, & le conseruasse in casa sua, & non vederle subito, ma per guardarle, & uenderle in altro tempo più opportuno, non pecca mortalmente, ancorche il prezzo loro, s'accrescesse per hauerle conseruate, posciache di questa carestia, non è causa prossima, perche usa della sua prouidenza solamente, custodendo le dette mercantie. E uero, che se la carestia, & necessità fosse in tanto cresciuta, che il detto prezzo s'aumentasse al doppio, & ancora di più, io non gli ricuserei di peccato, & di qualche restitutione arbitraria, essendoche la Republica in questa occasione ha ragione di uendere le dette cose per giusto prezzo.

e Arag. ubi sup. Med. de resti. q. 30. Nau. c. 23. n. 19 Sot. l. 6. de iust. q. 2. a. 3. Syl. uer bo. empti. q. 1. vsq. ad q. 24. Lupus in inst. negо. c. 15.

4 Quarta conclusione. I mercanti, che portano mercantie per uenderle subito, & le mettono nella lor casa, ò nel mercato per questo effetto, uno di loro dopò l'ascondesse per venderle più caro, pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione, perche già la Republica ha acquistato ragione per uēderle per il prezzo, che all'hora correua. Et nota, che non negamo, che coloro, che portano le cose per uenderle, & le mettono in piazza per questo, non le possono dopò ascondere, ma quello, che affermiamo, è che se le uendessero, non possono dimandar più prezzo di quello, c'haueuano da pigliar per esse, se non l'hauessero nascoste, perche ingiustamente son causa della carestia, perche nascondendo le dette cose, le fanno crescere più di prezzo, & così con ragione pare, che facciano uiolenza alla Republica.

5 Quinta conclusione. Vno che comprasse tutta la quantità d'una mercantia senza far alcuna fraude,

&

& senz'animo d'accrescere il prezzo d'essa, anzi si mette a pericolo, che dopò debba ualer più, ò meno, non commette alcun peccato, se non ui fosse qualche legge, che prohibisca comprar, per tornar a riuendere, come u'è in questi Regni di Castiglia,[f] di Portogallo, che prohibisce, che nissun compri formento per tornar a riuéderlo, laqual legge non ha luogo ne i mulattieri, & in altri, che lo comprano per portarlo a uendere in altri luoghi, in tanto, che lo uendano, & diuidano in essi luoghi, & non lo mettino nelle fosse, per riuenderlo dopò. Et nota, che se in qualche parte ui fosse alcuna legge, come è nei Regni di Portogallo, che prohibisce, che nissun compri formento, di più quantità di quello c'ha bisogno per sustentation della sua famiglia, se uno comprasse quello, c'ha bisogno per un anno, credendo, che debba stare tutto quell'anno nella sua terra, & dopò il vendesse, per non fargli più bisogno, per non poterlo seco portare in un'altra terra, doue andasse a stare, non cade nella pena del detto statuto, nè si può chiamar reuenditore, perche non lo comprò con animo di defraudar la detta legge, come dice [g] Bartolo, allegando altri, seguono Tiraquello, & Auiles. Et per questo fa quanto adduce [h] Cordoua in simil caso, cioè, che quello, c'hauesse formento delle sue intrate, ò del suo raccolto, che auanzasse alla sustentatione della sua famiglia comprandone altro per il detto effetto, può uender quel, c'ha del suo ricolto, perche questo non s'intende comprar per riuendere, nè di ciò uiene danno alla Republica, alche vuol impedire con la legge.

f l.9.tit. 11. lib. 5.nouæ compi.

g Bart. in l.cætera.§. sed si le parabile. ff.de leg.1. Tiraq. in præfat. de utroq. retract. nu.77. Auiles c.25 p torum. glo. nel la terra nu.13.

h Cord. Decis. 6 q.83. dub.2.

Setta conclusione. Quelli, che rompono le leggi, che mette il Gouernator della Republica tassando la carne, & il pesce, & tutto il resto, che in essa si cōsuma, peccano mortalmente, & commettono inganno, perche se bene in quello, che ingānano ogni uolta sia poco, nondimeno hanno intention di uendere a minuto molte uolte, & perciò uengono a far un danno notabile, ilche principalmēte ha luogo quando questi riuenditori facessero tra di loro monopolio, che uenendo il bargello, o altri officiali a dar loro giuramento, nasconderiano le fraudi, che tra loro fosse in questo particolare. Et se me dicesse, che la Giustitia, il uede, & il consente, & non piglia il detto giuramento, nè fa le debite diligenze. A questo rispondo, che lo dissimula, perche non si metto in giudicio, nè si proua questa malignità, & se ben lo permette, non è con permissione approbatiua, ma toleratiua, laqual non iscusa da peccato, conforme a una [i] Glosa singolare, che a questo proposito lauda molto Nauarro in un consiglio.

i Glos. in c.denique.p 4.dist. Nauar. li.3.cōs titu. de empti. & uen. cons. 3

D'alcune vsure, che in questo contratto di uendita, si sogliono commettere. Cap. LXXXV.

SOMMARIO.

Se sia lecito comprar la cosa per manco di quello, che uale per darsi il prezzo auanti tratto. conclu. 1. numero 1.

Se sia lecito uender la cosa per il danaro auanti tratto per il suo infimo prezzo, hauendola il uenditore comprata in credenza, ò subito in contanti, per il prezzo supremo. concl. 2. num. 2.

Se sia lecito uender più caro in credenza, che subito in contanti. concl. 3. & 4.

& 4.nu.3.& 4.

Se sia lecito uender in credenza le mercantie, che uagliono cento ducati, con conditione, che uendute dal compratore sia il guadagno commune. conc. 5. nu. 5.

Se sia lecito ad uno uender la cosa per il medesmo prezzo, che la comprò, pagando le spese, che hauesse fatto nella compreda loro, & dandogli qualche moderato guadagno. concl. 6. num. 6.

Se sia lecito uender per manco prezzo di quel, che uagliono i debiti, che s'hanno da pagar due anni auanti. concl. 7. nu. 7.

Se sia lecito dar danaro d'argento per danaro d'oro, con qualche guadagno. concl. 8. nu. 8.

Se, sia lecito il Monte della Pietà. concl 9. nu. 9.

Se sia lecito a i mercanti comprar molte tele, & dopò, che l'han condotte a casa sua, uenderle con guadagno, d'ogni dieci, uno. conclus. 10. numero 10.

1
Rima conclusione. S'alcuno comprasse per manco del giusto prezzo, per pagar il prezzo auanti tratto, commette usura, perche questo pagamento auantaggiato ha forza d'imprestito, ma se ad instanza di colui, che uende, comprasse, & per pagar auanti lasciasse di guadagnare, ò perdesse alcuna cosa, è lecito per causa di questo lucro cessante, & danno emergente, comprar la cosa per manco di quello, che uale, in tanto, che questo calo, non ecceda il danno, che per dar il danaro anticipato, potesse a loro seguire. Il che s'intende, eccetto che se il compratore hauesse ancora bisogno di cōprar le dette cose per il danaro auātaggiato, perche in questo caso, si deue sminuzzar il più danno, che per questa compreda, potesse a loro seguire, come consta da quello, che adduce San [a] Thomaso, & Aragon.

2 Seconda conclusione. Vno hà una possessione, il cui prezzo infimo, sono cento ducati, & il mezano, cento, & cinque, & il supremo, cento, & dieci, si compra col danaro auantaggiato, dicendo, che la consignation sua, si faccia in fin del l'anno, lecitamente, si compra col prezzo infimo, che sono cento ducati, ancorche se fosse stata consignata ad esso subito, si sarebbe uenduta per il prezzo supremo, che sono cento, & dieci ducati, perche se bene in questo caso, si dà la cosa, per manco di quello, che si darebbe per essa, se fosse stata consignata, nientedimeno non si paga per manco prezzo, di quello, ch'ella uale, conforme alla ragione, come dice [b] Giouanni maggiore, & risolue Nauarro. Ma s'ha da notare, che se solamēte si fece patto di uendersi la detta possession, dopò cinque, ò sei anni, non è lecito comprarsi per manco prezzo, di quello, che ha da ualere quando si uenderia, poiche in fin de' dieci anni, il signor della possession ha da tener il possesso di essa, & pigliar i suoi frutti, il che è più, che usura palliata. Ma non sarebbe usura dandosi il danaro anticipato, per la cosa, che s'ha da uendere, dicendo al uenditore, che se dà ad esso, per il prezzo, che correrà, quando si farà la uendita sua, poiche in questo si mette il comprator, & il uenditor ad ugual pericolo. E uero, che sarebbe usura, se per darsi il danaro auantaggiato, restasse obligato, quello che la riceue, di non uender

a D.Th. 2.2. qu. 87. ar. 2. ad 7. vbi Arag.

b Maio. in 4. dis. 15. q. 4. cap. 7. Nauar. in Man. cap. 23. nu. 82.

uender la cosa ad un'altro, se non'a esso, inquanto, che quest'obligo è di ualore: eccetto che si quest'obligo, si mettesse per ricompensa del lucro cessante, ò del danno emergente, che si riceue il signor del danaro, dandolo auanti tratto. Dal detto nè segue. Primo che peccano coloro, che comprassero, ò affittassero l'entrate de i Vescouadi, & de i beneficij, & de'maioraghi, per molto minor prezzo, di quello, che uagliono, per pagar il danaro dell'entrata d'un'anno, due, ò tre anticipata, se non s'iscusassero questi tali compratori, dicendo, che se comprano queste cose, per manco di quello che uagliono, è per causa del lucro cessante, & del danno emergente, che segue a loro per pagarle col danaro auantaggiato. Secondo segue, che sia lecito il negotio de i mercanti, i quali comprano in Spagna le lane per mandarle in Fiandra, ò in Italia, per manco di quello che uagliono, per pagarle col danaro auanti tratto, essendo che questi mercanti col lor danaro, poteuano guadagnare fra questo mezo, come tengono [c] Soto, & Cordoua, ancorche il Nauarro, & Garzia non hanno per lecito questo negotio. Et così questo maneggio, ancorche dalla sua parte habbia Auttori graui, debbono i Theologi, & Confessori dissuaderlo con tutto il possibile, come insegnò publicamente nel l'uniuersità di Salamanca il padre fra Giouanni della Peña, honore in santità dell'Ordine de'Predicatori, & Cathedratico di Vespera della detta Vniuersità, & se uolessero dissimulare con loro, siano auuertiti, che i compratori di queste lane, non mettano alcun'altri grauami a i uenditori di esse, cioè, che s'obligassero a dar la quantità comprata, ancorche per alcun caso fortuito non si causasse dal loro gregge, perche mettendo questo grauame, & altri simili, non u'è dubbio, che questo contratto è illecito, & usurario, & nō mettendolo, nō è bene condannarlo a occhi serrati, perche questo negotio è commune, & si tolera nella Republica, & i pastori signori del gregge per causa di questo traffico, & maneggio, in molte loro necessità sono soccorsi, & per consequenza è utile alla Republica, & è dottrina di San [d] Thomaso, molto lodata da Gersone, che i contratti, che sono tolerati nella Republica, & sono utili, non debbono esser facilmente condannati.

c Soto li. 4. de iust. qu. 4. art. 1. ad 4. Cordu. Decis. cas. cōs. q. 83. Nauar. in Sum. cap. 23. nu. 82. Gra. li. 1. de cōtract. c. 24.

d D. Th. quodli. 9. ar. 15. Ger. de sp. r. iua li. lect. 4. coro. 10. & 13.

3 Terza conclusione. E lecito alcune uolte uendere più caro in credenza, che subito in contati, come risolue [e] Medina, Soto, Cordoua, Couaruuias, & Nauarro nella sua Somma Spagnola, & questo per molte ragioni. Prima per il pericolo in che si mette il uenditore, perche si mette a pericolo di perder il suo danaro, ò ricuperarlo facendo spese, & riceuendo disgusto. Seconda per causa dell'interesse del lucro cessante, & del danno emergente, ilche tutto, accioche il contratto sia molto lontano dall'usura, s'ha da fare con discretione, consultandosi, se questo pericolo, nel qual si mette il uenditore con ragion, si teme, per esser il debitor forestiero, ò huomo di poco credito. Si deue ancora hauer la consideratione, se il danno emergente, sia probabile, come sarebbe questo, quando un huomo hauesse danari per far una casa di nuouo, ò per comprar formento l'estate, quando ual meno, & per uender le sue cose in credenza, lasciasse di comprar il formento, dalche procede, che doppo con la carestia, lo compra molto più caro, & la-

e Med. de rest. q. 38. Soto li. 6. de iustit. q. 4. art. 1. Cordu. Decis. cas. cōs. q. 84. Couar. li. 3. variar. c. 8 nu. 4. Nauar. in sum. hispan. cap. 17. nu. 139. & in latina c. 25. nu. 84. ad med.

& lascia di fabricar la sua casa. & ha bisogno di pigliarne ad affitto un'altra, doue possa uiuere. S'ha d'hauer consideration ancora alla certezza del lucro cessante, ilqual accade, quando un mercante uendesse in credéza, & s'hauesse uenduto subito in contanti, potrebbe comprar altra mercantia, con la qual sarà certo, c'haueua molto da guadagnare.

4 Quarta conclusione. Presupposto, che il detto contratto sia lecito, per causa del detto pericolo, lecitamente si può pigliar, & ritener quello, che si piglia per uirtù di esso, ancorche realmente al uenditore non si sia dato pena alcuna nella ricuperatione del detto prezzo, perche si mise a pericolo della pena, che poteua riceuere, & benche per causa del lucro cessante concediamo eser lecito questo contratto, nondimeno si deue considerar, che ual più quello, ch'è stato guadagnato, che quello che s'ha da guadagnare, & cosi colui che uendesse in credenza, ha da uender la cosa, per il prezzo, che corrisponde al ualore del lucro cessante, che s'aspetta. Da questo s'inferisce parlando delle mercantie, che molto raramente si uendono in credenza, & molto frequentemente subito in contanti, non hauendole da guardar il signor di esse, se le uende pregato in credenza, potendole uendere subito in contanti, può il detto uẽditore per causa del lucro cessante uenderle più caro, uendendosi le dette mercantie in molta quantità, perche se si uendessero in poca quãtità, è illecito uenderle per più caro, poiche in questo caso non cessa il guadagno, che sia di momento. Secondo s'inferisce, che colui, che uende alcune mercantie in credenza per più, che in contanti, dicendo, che il prezzo loro, sarà conforme al prezzo, che correrà, quando si farà il pagamento, se non l'haueua da guadagnar per quel tempo, commette usura, perche all'hora, non u'è lucro cessante, del quale, si possa far caso, come si diffinisce nella [f] legge Canonica. Ma se l'haueua da guardare, il contrario, s'ha da dire, come che si diffinisce nella detta legge. Il che s'ha da intendere, quando il uenditor dubitasse se nel tempo del pagamẽto hauese da ualere la cosa più, ò meno, pche se si sapesse di certo, c'hauesse da ualer più, & non l'haueua da guardar, ò almeno non haueua da guardar tutta la quantità sua, non si può negar, se non che cõmette una usura palliata, come risoluono [g] Couarruuias, Nauarro, Araceli, Cordoua, & frat'Aluige Lopez.

5 Quinta conclusione. E illecito uender in credenza le mercantie, che uagliono cento ducati, con conditione, che il compratore di esse le uenda ad altri, & il guadagno sia in commune, perche colui, che le comprò, di ha già il dominio di esse, & si come tutto il suo pericolo, è a cõto suo, cosi tutto il guadagno ha da esser suo, oltre che il uenditore di più della sorte principale riceuette il detto obligo, ilqual è stimabile, & cosi in realtà questo contratto se assimiglia al contratto del mutuo, nel qual, pigliar alcuna cosa per uia di guadagno, è usura, cosi risolue frate Aluige [h] Lopez.

6 Sesta conclusione. E illecito in molti casi ad uno uender quello, c'hauesse comprato per il prezzo, con che lo comprò, pagandosi a lui le spese c'hauesse fatto, & dandoli alcun moderato guadagno. Questa conclusione è contra [i] Soto, laqual si proua, perche potrebbe accadere, come auuertisce il Nauarro, che le spese

f c. naui gantis. de usur.

g Cou. li. 2. variar. c. 3. nu. 6. Nauar. in c. 1. nu. 3. & 26. nu. 3 Soto li. 6. de iustit. q. 4. art. 2. Araceli in compend. c. 60. Lupus in instr. consc 2. p. c. 68.

h Lup. in inst. neg. li. 1. c. 67.

i Sot. li. 6. de iustit. q. 4. art. 2. ... lup. artic. 3. Nauar. cap. 17. nu. 2. 8.

ſpeſe foſſero ſtate troppo eccesſiue, & il uenditor foſſe ſtato ingannato, comprando più caro di quello, che la coſa ualeua, cóforme al prezzo, che correua, & di più, che potria accadere, che quando ſi riuendano le dette coſe, ue ne ſia molta abbondanza di eſſe, & coſi uagliano meno. Da queſto s'inſeriſce, che ſaria lecito il detto contratto, quando le ſpeſe, non foſſero ſtate eccesſiue, & il uenditore non foſſe ſtato ingannato, & quel, che ſi uende, habbia il medeſimo prezzo, c'haueua prima.

7 Settima concluſione. Non poſſono giuſtamente eſſer uenduti i debiti, che s'hanno da pagar fra un anno, ò di quà a tre anni, per manco prezzo di quello, ch'eſſi uagliono, ſe ſubito s'haueſſero da pagare. Queſta concluſion tiene [k] Medina, Gabriel, & altri, che ſegue, & allega Aragon, ilche ſi proua, perche ſe la ragion, che Pietro ha di cento ducati, che gli deue Paolo, ſi poteſſe uendere per nouanta ducatati, pagati di preſente, ne ſeguirebbe, che il medeſimo Paolo debitor de i cento ducati, gli potrebbe ancora comprare per gli nouanta, ilche è uſura, perche real, & ueramente altra coſa non è ſe non Paolo preſtar nouanta ducati accioche gli dia pér eſſi, di quà ad un'anno cento. Et coſi attento queſto, s'ha da tener contra il [l] Gaetano, che uolle il contrario, ilqual ſegue Nauarro, & non auuertiſcono, che ſe ben queſto contratto è uendita, ſecondo la ſua forma, ma parlando realmente, è impreſtito, com'è ſtato detto, ne auuertiſcono ancora, che benche queſto contratto, non ſia formalmente contratto d'impreſtito, uirtual, & interpretatiuamente è tale, & benche non habbia attion alcuna colui, che diede i nouanta ducati contra Pietro, alqual furon dati, ha nondimeno attione contra colui, che gli deue al detto Pietro, che per cauſa del debito è una medeſima coſa con Pietro.

k Med. de cambiis. q 7 & de reſtit. qu. 38. Gabri. in 4. diſ. 15. q. 11 dub. 4. Arag. 2. 2. q. 77. art. 4.

l Caiet. in Sum. uerbo. uſura. in fin. Nauar. in Man. c. 17. nu. 230.

8 Ottaua concluſione. Vno che deſſe danaro d'argento, per danaro d'oro, con qualche guadagno, commette uſura, ſe il guadagno ſi deſſe, per cauſa d'impreſtito, ma ſe ſi deſſe per cauſa di uendita, uendendoſi l'argento per l'oro, non u'è uſura, pigliandoſi alcun guadagno moderato, perche accade alcune uolte, che la moneta dell'oro per la neceſſità, che ui è dell'argento, uale manco, che la moneta d'argento, coſi dice [m] Silueſtro, ilqual ſegue Nauarro.

m Syl. uerbo. uſur. nota 2. cal. 12. Nauar. in Man cap. 17. nu. 216

9 Nona concluſione. Il Monte della Pietà, ch'è un theſoro, che raguna il popolo per ſoccorrere la neceſſità de i poueri, con queſta condition, che coloro, che piglieranno da queſto luogo il danaro impreſtito, diano per ogni meſe, che l'haueranno in lor potere certa quantità, non per cauſa d'impreſtito, ma per conſeruation del detto Monte, & ſalario de i loro miniſtri, è frequentisſimo in Italia. Et benche [n] Aragon, Soto, Nauarro, & altri Auttori graui trattano della ſua giuſtificatione. Ma parlãdo della ſua giuſtification in generale, niuno la tratta con più chiarezza che il medeſmo [o] Nauarro in un cõſiglio, dicendo che quelli che mettono danari nel detto mõte, poſſono con buona conſcienza pigliar quattro, per cento, concorrendoui le conditioni, che Giulio III. aggiunſe per la ſua giuſtificatione, cioè, che l'intention, & fin principale ſia aiutar il monte, & i poueri, che da quello pigliano ad impreſtito, & non ſia il fin principale, uoler coloro, che mettono il danaro in eſſo, guadagnar con detto dana-

n Arag. 2. 2 qu. 68. ar. 4. Sot. ubi ſup. q. 1. art. 6. Nauar. in Man. cap. 21. nu. 3. o Naua. libr. 5. cõſ. tit. de uſur. conſ. 17.

ro,

ro, & che per metter il suo danaro in questo monte lasciassero di comprar qualche mercantia, che si uende, la qual comprarebbono per esser questo, il loro officio, & se non hauessero per officio l'esser mercanti, haueuã da comprar la detta mercantia, & però lasciano di guadagnar i quattro per cento, per causa del detto deposito. Talche per causa del lucro cessante è lecito pigliar il detto guadagno, & è lecito ancora per causa del salario, che si dà a i ministri del Monte, & questo considerato, non è necessario, che coloro, che depositano questo danaro, ò pecunia nel detto monte, acciochè si presti a i poueri renuntino il dominio di queste cose, nella communità de i poueri, perche essendo signori di essa, possono per le dette cause pigliar il detto guadagno.

10 Decima conclusione. E lecito un contratto molto usato tra mercanti, i quali mandano alle fiere per molte tele di lino, & le portano a loro pericolo, & spesa, alle case loro, doue uengono altri mercanti poueri, & le comprano, dando a loro di guadagno, d'ogni dieci, uno, aspettando molte uolte del pagamento, mentre a poco a poco le uendano nelle loro case, & altre uolte le pagano subito. E vero che per esser lecito, conuiene, che questo prezzo, & guadagno, non ecceda notabilmente quel che si deue per le fatiche, & spese, che i detti mercanti hauessero fatto in portar alle case loro, le dette tele, perche se eccedesse notabilmente, sarebbe illecito, per il gran danno, che segue a i popoli, doue questi mercanti poueri mandano a uendere dette tele, a poco a poco, attento che hanno da pretendere guadagnar alcuna cosa, & però si uenderanno queste tele, molto più di quello, che esse uagliono, questo si raccoglie da quello, che dice [p] Cordoua.

p Cord. Decis. cas. cõl. q. 86.

Se nel contratto della compreda, & uendita, che si fa in credenza, si possa metter qualche pena, acciochè il pagamento si faccia, al tempo debito. Cap. LXXXVI.

SOMMARIO.

Se si possa metter questa pena con animo di commetter usura, ò con animo, perche si faccia il pagamento al tempo statuito per schiuar i danni, che per il prolongarsi, sogliono seguire, & se questa pena, si deue auanti della sentenza. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 Prima conclusione. Quelli, che vendessero in credenza dicendo, che s'ha da pagar il prezzo dentro d'un'anno non possono metter pena a i uenditori, che non pagando, siano condannati, in tanti ducati, se la detta pena, si mettesse con animo di commetter usura paliata, & all'hora si mette con questa intentione, quando coloro, che mettessero questa pena, uogliono più presto che i compratori s'obligbino ad essa, non si pagando subito, come dice [a] Nauarro. Et il medesimo sarebbe quando i uenditori, ueggono al principio, ch'è impossibile, che possano corrispondere col detto pagamento nel termine, che si mette, come dice [b] Soto, & è commune opinione secondo frat'Aluige Lopez, Ma quando si mettesse questa pena, non con animo di pagar usure, ma per causa del lucro cessante, & del danno emergente, che per non pagarli

a Nau. cap. 17. nu. 215.

b Sot. in 4 d. 15 q. 2. Lop. li. 1. instit. negot. c. 30.

garsi il debito al suo tẽpo, si potesse hauer, è lecito il detto contratto. E uero, che non pagando, non si deue pigliar tutta la pena intieramente, ma solamente conforme alla quantità del danno, che si causò, ò del guadagno, che fu impedito, come dicono i Dottori allegati.

2 Seconda conclusione. E lecita la detta pena conuentionale, ancorche non si temesse alcuna perdita del lucro cessante, ò del danno emergente, ma solamente per effetto, che i debitori, satisfacciano col pagamento al suo tempo, conforme il cõtratto, & si schiuano le liti. Questa conclusione è di [c] Nauarro, la qual tiene Conrado, & è opinion di Silvestro, contra molti, che tengono il contrario. Et si noti, che quando questa pena si mettesse per cagione del lucro cessante, ò del dãno emergente, si deue in conscienza, ancor che il debitor non pagasse per più non potere, perche in questo caso, questa pena, è più ricompensa, che pena, come auertisce [d] Medina, ma quãdo questa pena si mettesse, non per ricompensa del detto danno emergente, & del lucro cessante, ma solamente per pena, accioche così per timore di quella, il debitor satisfaccia col pagamento, non si deue in conscienza, se si lasciasse di pagare per più non potere, così tiene Silvestro, [e] & così s'ha da intendere Angles, che pare in questo punto parlar molt'assolutamente.

c Naua. cap. 23. nu 68. Cõrad. de contract. q. 31. consil. 3. Syluest. uerbo. pena. q. 31. §. 7.
d Med. de contract. li. 2. c. 12.
e Sylu. uerbo. usura. 1. q. 28. Angles in Flor. 4. de uẽditione

3 Terza conclusione. La pena conuentional, che i contrahenti mettono nei loro contratti, se si mise per cagione del lucro cessante, ò danno emergente, si deue in conscienza, auanti della sentenza del giudice. Ma quella, che si mettesse per castigare la negligenza del debitore nel pagare, non si deue, se non doppo della sentenza del Giudice, & in questa maniera s'accordano le due opinioni contrarie, che sopra questo punto allega Nauarro, & frat'Aluige [f] Lopez. Ma s'ha da notare, che la negligenza colpabile, che nel foro esteriore obliga a pagar il debitor la pena conuentionale, non consiste in indiuisibile, perche non subito passato il termine si deue applicare, anzi il giudice ha da procedere in fargli pagar questa pena con la moderatione debita luogo, tempo, & persona.

f Naua. ubi sup. nu. 67. & 68. Lup. li. 1. inst. neg. c. 31.

Del patto di retrouendita.
Cap. LXXXVII.

SOMMARIO.

Che cosa sia patto di retrouendendo, & se sia il comprator in esso obligato, restituir al primo uenditore i frutti, c'hauesse riceuuto delle cose, che comprò, & che cose siano necessarie per la sua giustificatione, & le congetture, che ui sono per intendere, se sia uero, ò fintò, nu. 1. 2. 3. & 4.

Se sia lecito in questa uendita metterſi patto, che la cosa non si possa riscattare, se non in fin a certo tempo. conc. 1. nu. 5. conc. 2. nu. 6.

Se sia lecito ad un huomo uendere la sua possessione, con patto de retrouendẽdo, affittandola subito il comprator al medesimo uenditore, per certo prezzo. conc. 3. nu. 7.

Se sia lecito in questo contratto, aggiungere, che la cosa si riscuota doppò con maggior prezzo. conclus. 4. num. 8.

Se sia lecito comprar las moatras, cioè gli stochi. concl. 5. nu. 9.

Per

1 Per esplicatione di quello, che in questo capitolo s'ha da dire, si deue notare, che il patto de retrouẽdendo, è un accordo nel qual il comprator promette al uenditor, che gli ha da ritornar a uendere la cosa ch'egli comprò, dentro di certo tempo, ò quando egli potrà, il qual contratto è lecito, come trattano tutti i Theologi,[a] & si risoluerà appresso.

a Theologi in 4. di. 15.

2 Secõdo s'ha da notar, che il compratore non è obligato restituir al primo uenditore i frutti, che riceuette della cosa, ch'egli cõprò, mentre l'hebbe in suo potere, ma solamente i frutti, che riceuette doppo, che gli offerse il prezzo di essa, in luogo, & tempo conueniente, & non uolle ritornar la detta cosa al uenditore.

3 Terzo si deue notare, che per giustificar questo patto, ui hanno da cõcorrere queste cose. Prima che almeno dalla parte del compratore, non ui sia alcuna fintione, ma che uera, & principalmente hebbe intention di comprarla, seconda che nõ si faccia patto, accioche si riscuota la detta cosa, con manco prezzo di quello, ch'ella fu comprata, terza che il comprator non habbia solamente animo di prestar, & chiami questo imprestito, uendita con patto de retrouendendo, per effetto di pigliar i frutti oltre della sorte principale: perche in questo caso, cõmette usura, quarta che in questo contratto non si possa metter patto, che la cosa debba perire a conto del uẽditore, & non del compratore, perche in questo caso, si commetterebbe usura palliata, perche il dominio della cosa comprata è già del comprator, & però ha da perire a suo rischio, come notano Gabrielle,[b] Siluestro, Nauarro, & frat'Aluige Lopez. Il che nelle conclusioni seguenti si dichiara piu largamente.

b Gabr. in 4. di. 15. q. 11 Syluest. uerbo. usura. §. 2. Nauar. cap. 17. nu. 148. Lup. in instruc. neg. li. 1 cap. 32. & 33.

4 Quarto s'ha da notar, che due sono le congetture, per le quali s'intende, che questo patto de retrouendendo, non sia finto, ma uero. La prima è se il uenditore si ritrouasse in qualche necessità, la qual nõ può rimediar, se non di questa maniera, seconda se persuaso con le preghiere del compratore uendesse la detta cosa, laqual non uuol il compratore pigliare, se non fosse di questa maniera.

5 Quinto s'ha da notar, che le cose comprate col patto de retrouendendo uagliono meno, che se assolutamente si uendessero, per questo grauame, che si mette al compratore, cioè, che sia obligato a riuenderla al uenditore, quando lo riceuerà, il qual obligo ual molto al uenditore. E uero, che mai il prezzo non calerà tanto, che sia la metà del giusto prezzo, che la cosa uale, come nota la[c] lege. Questo presupposto conuien risoluer questa materia per conclusioni.

c ca. ad nostrã. de emptio. & uendit.

5 Prima conclusione. E illecita la compreda con questo patto, mettẽdosi in esso, che non si possa riscuotere la ditta cosa, in fino a certo tempo, perche questo è pigliar un guadagno sicuro, uoglio dire, riceuer il comprator sicuramẽte i frutti, che raccolse fra tanto, che non si finisca il termine della cosa comprata, il che è usura palliata. E uero, che non si può condannare questo patto, mettendosi il ditto patto con buona fede, & pagando il giusto prezzo, che si deue, hauendo rispetto alla cosa, che si compra, & al detto patto, che nella compreda si mette in fauor del compratore, perche è certo, che ual più la cosa di quel, che ualerebbe, se simplice, & assolutamente, si facesse il contratto de retro-

retrouendendo, senz'obligar il uenditor à non riscnoterla, senon è di certo tempo, & conforme à questo s'ha da intendere quel che adducono il [d] Nauarro, & Angles sopra questo punto.

d Nau. Man. c. 17. nu. 247. Angl. i q. de vsur. ratione . emp. 2. 2. dif. q. dub. 4.

6 Seconda conclusione. Questo patto di retrouendendo alcune uolte è di gran carico al compratore, cioè, quando alcuni uendessero i loro prati per seminare, & le loro uigne, uendemiate, con questo patto, che fra un'anno, ò quando lor paresse, il uenditore le possa riscattare, essendo che è solito riscuoterle, vn poco auanti della sega, ò uendemia, pagando al comprator le spese c'hauesse fatto incoltiuar, & arar, & seminar i detti prati, & uigne, il che è di gran danno per il compratore, & per questo è iniquo questo patto, senon si fa qualche ricompēsa nel prezzo, quando il uenditor uende queste cose. Et per fuggir gl' inganni, che in questo ui potessero essere, dice [e] Nauarro, che è stato ordinato nel Regno di Nauarra, che colui, che non riscuotesse le dette possessioni, & uigne, auanti Pasqua non le posa riscuotere, senon dopò del ricolto de' loro frutti.

e Nau. ubi sup. c. 17. n. 249.

7 Terza conclusione. E lecito ad vn'huomo uendere la sua possessione con patto de retrouendendo, affittandola subito il compratore al uenditore per certo prezzo, come dice [f] Siluestro, non ui essendo in questo alcuna fraude, & sarebbe illecito questo contratto, se per cagione di questo patto l'utile, & la perdita appartenesse al uenditore, eccetto che il commodo, & utile de i frutti di questa possessione, che affitta, poiche è natura del contratto della uendita, che l'utile, & pericolo della cosa comprata appartenga al comprator, saluo se la pensione, che paga il uenditore per cagione dell'affitto, non fosse tanto picciola, che per causa di essa, si ricompensasse il grauame, che segli fa col detto patto. Sarebbe illecito ancora il detto contratto, facendosi patto, col qual il uenditore, non si potesse liberare, quando gli piacesse dal ditto affitto, & dal pagamento della sua pensione, ilche si proua, per esser quest'obligo di molta stima, in tanto che uale parte del giusto prezzo, che il comprator diede per la cosa, quando la comprò, & però non ui è uguaglianza tra il prezzo, & la cosa comprata. Et accioche meglio s'intenda, quel che in questa questione, & cóclusioni s'ha dadire, si deue notar, che la uendita, che si fa con patto de retrouendendo in fauor, & utile del uenditor, & non del compratore, il suo prezzo giusto saria alla misura del prezzo, & ualor della cosa, che si uende, col detto patto, cauando dal detto prezzo quel che uale, & s'istima il patto; Ma quando si facesse la uendita col detto patto ad instanza del comprator, & in suo utile, con qual che danno del uenditore, perche non ha necessità del danaro, che si dà in prezzo, & cosi quasi contra la sua uolontà fa la uendida, & si priua de gli utili della cosa uenduta per il patto di retrouendendo, messo da lui, non ha obligo di lasciar cosa alcuna del prezzo, che ual la cosa, come se assolutamente, & senza alcun patto l'hauesse uenduta. Ilche si proua, perche per causa del danno, che dalla detta uendita riceue il uenditore, uale la cosa tanto, come se fosse stata uenduta senza il patto ancorche si uenda con esso, & potrebbe ancora essere, che ualesse più, per esser il danno di maggior ualore, che il ualor del patto, come par dia ad intender il [g] Gaetano,

f Silu. verb. vsura. q. 15. ar. 2.

g Caie. 2. 2. q. 76. ar. 1. Na. c. 17 n. 248.

tano, ueggasi il Nauarro.

8 Quarta conclusione. Non è lecito nella uendita, che si fa con questo patto, aggiongere che la cosa debba riscuotersi dopò cō maggior prezzo, di quel, per ilquale fu uenduta, perche potrebbe accadere, che la cosa ualesse più, ò manco nel tempo, che s'ha da riscattar, & per la medesima cagione, non ualerebbe il patto, aggiungendoui in esso, che la cosa, si riscuota per manco prezzo, perche potrebbe accadere, che ualesse più quando s'ha da riscattare, come consta da quel, che dice [h] Nauarro, & frat'Aluige Lopez.

h Nau. c.17.nu. 248. Lupus in instr. neg. li. 1.c. 23.

9 Quinta conclusione. E una questione molto contesa, & perfidiata tra Dottori, se sia lecito comprar vna (Moatra) (a Venetia si dice stocco) per esplication di quel, che s'ha da dire, nota, che (Moatra) si dice, quando un mercante ueramente uende una medesima cosa in credenza, con patto tacito, ò espresso, che subito la medesima cosa s'ha da uēdere a lui in cōtanti, & per risolution della uarietà de' pareri, ch'è tra [i] Nauarro, Angles, Mercado, & Cordoua: Dico prima che il mercante, che uēde le sue mercantie cō animo, che subito l'ha da riscuotere & non le uēderebbe, senon hauesse per certo, che per manco prezzo l'hauria da riscattare da colui, alquale le uendette, commette ingiustitia come dice Mercado, perche real, & ueramente, non è altro questo contratto, che uno imprestito, c'ha annesso alcun guadagno vsurario; Ma se il mercante hauesse uenduto la sua mercantia in credenza, senz'animo di riscattarla, & a caso andando il comprator, cercando, chi la cōprasse, la offerì al detto mercante, che gli la uendette, perche s'incontrò seco, ò perche non uolesse usar diligēza in cercar altro comprator, non commette usura il detto uenditore, riscotendo la mercantia, che uendette per il prezzo a contanti, che un'altro hauerebbe dato per essa, ancorche fosse p meno di quel ch'egli la uendette, & in questo caso ha luogo l'opinione di Nauarro & conforme a questa risolutione accordano. [k] Siluestro, & il padre fra Gio. della Peña, & Garcia, la uarietà dell'opinioni, che sopra questo punto sono tra i Dottori. Ma auuertiscano i Confessori, che procedano con rigor contra i mercanti sradicandogli, & leuandogli con ogni possibile dal latte di questo malissimo contratto, perche per ordinario lo fanno con mala conscienza, & con scandalo, come l'ammonisce il Medina, & trouando alcuni, c'hauessero fatto questo contratto, vogliano essaminar con diligenza la lor conscienza, & dimandino a loro quello, che uendettero, perche da questo si cauerà, conforme alla qualità de i compratori, se hebbero l'intentione, subito comprata la uēdita, ritornar a comprarla a contanti, per molto manco, di quel, che la uenderono in credēza. Essaminino dunq; questo con molta diligenza, perche con innumerabili intrighi, qual'io hò uisto in questo caso, a i quali altri, che lo Dio, non può rimediare, & Iddio sia pregato a rimediarui, mettendo ministri nel foro esteriore, & nell'interior sacramentale, c'habbiano zelo di sradicare queste diaboliche inuentioni.

i Na. c. 23.n.19. Angl. d. vsurarationе, emp. a. 2.d. 6. Merc. l. 2. de cō tract. c. 21. Cor. in sum. q.79. §. lib. 2.

K Siluerb. v. sur. 2 q. 4. Peña apud Lupū, ubi sup. c.34. Gar. li. 1. de cō tract. c. 22.

Dell'estrema Vntione.
Cap. LXXXVIII.

SOMMARIO.

Che cosa sia estrema vntione, & quando

do fù instituita, & chi, & a chi, & come s'ha d'amministrar questo Sacramento. concl. 1. nu. 1.

1 Rima conclusione. L'Estrema vntione è vn Sacramento della legge nuoua, com'è stato distinito nel [a] Concilio Tridentino, col qual il Sacerdote unge certe parti del corpo dell'infermo, che si troua in probabil pericolo di morire, con l'olio consacrato, & sotto certe parole, & intentione, come dice la [b] legge. Et nota, che questo Sacramento fù instituito da Christo, come tien S. [c] Thomaso Ledesma, il Thesoro Sacerdotale, & Nauarro, & si distinisce nel Concilio Tridentino, doue si dice, che fù instituito da Christo, & publicato da San Giacomo. V'è difficoltà, quando fosse stato instituito, come costa da quel, che adduce [d] Theofilato, Beda, & Castro, & è cosa uerisimile, che fosse instituito la notte della Cena, ma circa di questo, non habbiamo cosa certa. Si dice nella diffinitione, che in questo Sacramento si vngono certe parti del corpo. Nota, che unger i cinque sentimenti è di essenza di questo Sacramento, ilche s'ha da intendere, in quanto a i loro organi corporali, & perche in quanto al senso del tatto, più uigor ha nelle mani, in esse s'ha da fare la Vntione, come dichiarano i Dottori. Et nota, che queste Vntioni s'hanno da fare, & continuare conforme alla forma con laqual ordinariamente si fanno; Ma non saria il Sacramento nullo, confondendosi quest'ordine, ungendo prima il senso, che all'ultimo doueua esser unto, come tengono i medesimi [e] dottori, & nota Maiolo. Disti, dell'Infermo, perche non s'ha d'amministrar questo Sacramento à tutti coloro, che fossero in pericolo di morte, come sono i condannati ad essa, coloro, che intrassero in una fiera battaglia ò in un Mare tempestoso, ma à coloro, che sono in questo pericolo, per cagion d'alcuna infermità, ancorche stessero fuor di se, con alcuna frenesia, se senza irriuerenza, si possa fare, & prima, che lor pigliasse questa frenesia dimandarono tacita, ò espressamente questo Sacramento, ò l'haueriano dimandato, se alla lor memoria fosse souenuto, eccetto che, se pigliano la frenesia, in qualche peccato mortale, notorio. Et nota, che à tutti i fedeli adulti s'ha da dare questo Sacramento, giunto all'età, nellaqual gli è lecito riceuer il Sacramento dell'Eucharistia, ancorche dopò del Battesimo non hauessero commesso peccato alcuno, & questo per cagione della battaglia, c'ha d'hauere col nimico nell'hora della morte, per laqual hanno necessità dell'aiuto di questo Sacramento come dice S. [f] Thomaso, Ledesma, & il Thesoro Sacerdotale. Et nota anco, che dubitandosi se fosse l'infermo, morto, segli può amministrar questo Sacramento, sotto conditione, se non sei morto, è ben vero, che se chiaramente si conosce esser morto, in nissun modo, si deue dare, & se cominciato ad amministrare, uenisse a morte, lo lasci, & non proceda più oltre. Et di più nota, che colui che non dimandasse questo Sacramento nell'articolo della morte per dispregio, ò nol dimandasse per vn suo figliuolo, schiauo, ò minore, ò altro, che fosse sotto di se, & della sua tutela, pecca mortalmente, & pecca mortalmente ancora colui, che lo riceue credendo, ò douendo credere, che fosse in peccato mortale, del-

qual

a Conc. Tri. sess. 14.

b c. 1. de sac. vnctione. c D. Th. in addi. ad 3. p. q. 29. Led. de extr. vncti. dif. 2. The. sacer. 1. p. de extre. vnction. Nau. in Man. c. 24. n. 12. Conci. Tri. ubi sup. c. 1. d Theo. & Bed. Mar. 6. Cas. ad uersus hereses uerbo. vnctio. DD. in 4. d. 23.

e DD. ubi sup. Mai. de irreg. c. 36. n. 4.

f D. Th. ubi sup. Ledes. ubi sup. diff. 7. Theso. sacerd. ubi sup.

qual non hauesse alcun dolor, che fosse almeno attritione, perche mette impedimento alla gratia Sacramentale, che questo Sacramento conferisce, come conferiscono tutti gli altri Sacramenti della noua legge. Questo basta circa di questo Sacramento.

Del voto, in quanto alla sua diffinitione, & diuissione. Cap. LXXXIX.

SOMMARIO.

Che cosa sia voto, & come uno è solenne, & l'altro simplice. conc. 1. & 2. nu. 1. 2.

1 PRima conclusione: Il Voto è una spontanea, & deliberata promessa, almeno interior fatta a Dio, per alcun ben maggiore. Questa diffinitione mette [a] Nauarro, & Soto, & in essa ui concorrono quattro cose. La deliberata promessa, significa la cagion formale, la parola fatta a Dio, la cagion finale, la parola d'alcun ben maggiore, la cagion materiale; Et cosi in questo trattato per proceder con chiarezza, primieramente dirò, di coloro, che possono far questa promessa, & subito tratterò della causa efficiente elicitiua di essa, che è il principio (quæ) che chiamano i Filosofi secondariamente tratterò della sua cagione formale, dopò della causa materiale, & all'ultimo della causa finale.

a Na. c. 12. n. 24. & li. 3. consi. ti. de uoto cōsi. 3. Soto li. 8. de iu. q. 1. ar. 1.

2 Seconda conclusione. Il Voto è di due maniere, uno si chiama solenne, & l'altro simplice. Il solenne è quel, che si fà nella pfession espressa, ò tacita d'alcuna Religione approuata, ò riceuendo alcun Ordin Sacro, come dice la [b] legge. Il simplice è qualsiuoglia altro, ò sia publico, ò occulto come dicono [c] Paludano, & Sant'Antonino. Et ben che sia peccato mortale, rompere il uoto simplice, è più graue peccato il rompimento del solenne, la cui grauezza necessariamente si deue confessare, come consta da quel, che dice [d] Nauarro, & è stato detto di sopra, & si dirà appresso largamente.

b c. i. de uoto li. 6.
c Palu. in 4. d. 48. q. 2. D. [illegible] ne. 2. p. tit. 11. c. 2. § 1.
d Na. d. c. 12. n. 31.

Se i Vescoui, & i Parocchi possano far Voto. Cap. XC.

SOMMARIO.

Se i Vescoui possano far voto, senza espressa licenza del Papa, & se i fatti auanti di Vescouo gli obligano, & se i Parochi, possano far voti senza licenza de i loro Vescoui. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

MOlti sono coloro, che possono uotare, per che possono uotar i Vescoui, i Parocchi, i Religiosi, i maritati, i fanciulli, i figliuoli, & gli schiaui, dequali, tutti tratteremo mettendo per la lor esplicatiom le Conclusioni necessarie.

1 Prima conclusione. I Vescoui non possono far Voto, senza espressa licenza di Sua Santità se per questo Voto necessariamente s'ha da separare dal matrimonio, che con la loro Chiesa habbia da ricettere notabil danno, com'è stato diffinito p la [a] legge Canonica, & lo dice una legge della Partida. Et essendo Voto di peregrinatione, basta, che diano alla Chiesa allaquale andauano a uisitare, quel c'haueuano da spendere nel uiaggio, & se uotassero di anda-

a c. cum pridē. de renū. [illegible] 3. [illegible] & ibi gl. uerb. il Vesc. c. sicut de iur. iurā l. 3. tit. 8. p. 1.

andare alla Terra Santa, basta, che diano, quel, che s'haueua da spendere nel uiaggio al Procuratore di Gierusalem.

2 Seconda conclusione. Il Voto, che il Vescouo hauesse fatto auanti d'hauer accettato il Vescouato fatto Vescouo, è obbligato à satisfarlo, com'è stato diffinito dalla [b] Ragion Canonica; Ma resta libero del voto della Religion, che prima hauesse promesso, & può con buona conscienza accettar il Vescouato, com'è stato detto di sopra nella materia de i Vescoui.

b c. per tuas. de voto.

3 Terza conclusione. I medesimi voti, che non possono far i Vescoui son probibiti a i Parocchi c'hanno cura d'anime, & con per il ualor loro è necessaria l'auttorità de'loro Vescoui, come vuol la [c] legge, & l'adduce Siluestro. E uero, che possono far voto di Religion, & intrar in essa, senza consenso loro, come dice la [d] legge, & l'adduce S. Thomaso. Possono far ancora voto di digiunare, & orar, & altre cose simili, per lequali non patisca danno la Chiesa, che lor è stata raccommã data, perche se per rispetto di queste cose, patisse danno, non è lecito promettere, nè è lecito promettere d'andare a uisitar la Casa di Gierusalem che prima nol consultino col loro Superiore, il qual uedendo la lor deuotion, & considerando altre circonstanze, facilmente lor concederà facultà per adempirlo, & per il contrario, la negherà, uedendo, che conuenisse così.

c c. magna. de voto. Sil. uerbo. voto. d 3. q. 2. d. 19. q. 1. Duæ sunt. le. D. Th. 2. 2 q. 189. ar. 7.

Se i Religiosi, & nouicij possano uotare, & come i loro Prelati gli possono liberar da i voti. Cap. XCI.

SOMMARIO.

Che differenza sia tra la dispensatione, & ritrattatione, & come i Prelati delle Religioni, possono dispensare, & annullare i voti de i loro sudditi. nu. 1.

Se possa un Religioso uotar di quel, ch'è stato prohibito dal suo Prelato; Et se uagliono i voti di peregrination fatti da lui. concl. 1. nu. 2.

Se uale il voto del Religioso, fatto senza consenso del suo Prelato. concl. 2. nu 3.

Se obliga a i religiosi il uoto, che fanno d'intrar in un'altra Religion più stretta. concl. 3. nu. 4.

Se i voti, che fanno i religiosi possan esser retrattati, & dispensati da i loro Prelati. concl. 4. & 5. nu. 5. & 6.

Se pecca un religioso satisfacendo un voto ritrattato, contradicendolo il suo Prelato, & sel voto annullato possa doppo ricuperar forza alcuna. Et se possa una Abbadessa annullare, i uoti che facessero le sue Monache. concl. 6. nu. 7. & concl. 7. nu. 8. & concl. 8. nu. 9.

Se tutti i voti, si commutano nel voto di Religion, & se siano i Nouitij obligati a guardar i voti che fecero, essendo nel secolo. concl. 9. nu. 10.

1 Nota primo, per esplication di quel, che in questo capitolo s'ha da dire, che inquanto tocca al nostro proposito, è gran differenza tra la irritation, & dispensatione perche irritare è far cessar il voto, leuandogli la sua forza, & obligo, ma il dispensare, è rilassare l'obligo del detto voto, come si dirà appresso. Secondo s'ha da notare, che i Generali, & Prouinciali, & gli altri Prelati

Prelati delle Religioni, hanno rispetto a i loro sudditi, non solamente una Spiritual giurisdittione, ma hanno ancora una dominatiua potestà, perche sono padri de' loro sudditi, percioche non solamente possono dispensare ne i loro voti, ma annullargli ancora, & della medesima maniera il Sommo Pontefice, rispetto de i frati, ha ambedue le potestà, per esser Generalissimo padre di tutte le Religioni, percioche, può non solamente dispensare, ma cancellare ancora i uoti loro; Ma rispetto a i Clerici, ò seculari, solamente ha potestà & giurisdittione, & così può dispensar ne i loro voti, ma non ritrattargli. Et il medesimo s'ha da dire del Vescouo e de' loro sudditi, & per il contrario i Mariti, Padri, Tutori Signori, solamente possono ritrattare i voti delle loro Moglie, Figliuoli, pupilli, & serui, ma non possono dispensare con loro, poscia che solamente hanno la potestà dominatiua sopra di loro, & non di Giurisdittione. Terzo s'ha da notar, che la potestà c'hanno i Superiori delle Religioni di cãcellar i voti de' loro sudditi, non solamente lor cõuiene per ragion humana, ma anco per ragion natural, & diuina, perche presupposto, che lor hanno promesso obedienza, & non possono essi conforme alla ragion diuina negar questa obedienza, & questo dominio paternale per consequenza, conforme alla medesima ragione, possono annullare i detti voti, come tiene [a] Gaetano cõtra Siluestro, & altri, i quali dicono che solamente per la ragion humana, lor conuiene questa potestà. questo presupposto, risoluiamo la materia per conclusioni.

a Caie. 2. 2. q. 88. a. 3. Syl. uerbo. votũ. 3. §. 3.

2 Prima conclusione. Non uale il voto del Religioso, essendo la materia sua, prohibita dal suo Prelato ò in generale, ò in speciale, & finche il Prelato non dia il consenso, non obliga, come dice la [b] legge, & dopò altri, risolue Gregorio Lopez. Et nota, che i Monachi di San Benedetto, nõ son obligati ad alcũ voto di qualsiuoglia peregrination ancorche fosse di Gierusalem, come fù concesso da Benedetto XIII. del qual priuilegio godono tutti quei degli ordini mendicanti, & però i voti, che fanno di peregrination, non solamente non gli obligano, ma nè anco sono obligati à manifestargli al loro Prelato. Et s'ha da notare, che il voto, che facessero di cosa prohibita, per esser cattiua, non solamente non obliga, ma peccano ancora mortal, ò uenialmente secondo la qualità della materia, ma uotãdo alcuna cosa cattiua per esser prohibita dal suo Prelato, non peccano, perche ciò promettono sotto condition tacita, ò espressa se il suo Prelato, gli darà licenza per adempirlo; Et se non sapessero esser la detta cosa prohibita, uenendo dopò a lor notitia, che sia, il voto in se è nullo, & non ha bisogno di manifestarlo al suo prelato, perche dou'è ignoranza non ui è consenso, nè uolontà, come dice la legge. Il che procede se intendessero, che non hauerebbon fatto il detto voto, s'hauessero saputo della detta prohibitione.

b c. Monas. 20. q. 4. Greg. in l. 3. ti. 8. p. 1. in gl. fin.

3 Seconda conclusione. Quando un Religioso facesse qualche voto, di quel, che non gli fosse prohibito, tal voto è valido, & obligatorio anco prima del consenso del Prelato, poiche la materia sua è legitima, & in esso ui è una tacita conditione di adempirlo, se il prelato nol contràdirà, come dicono [c] Gaetano, & Aragon. Ma se dopo fatto il voto, la cosa che si promise, fosse stata prohibita dal loro Prelato, resta il Religioso

c Caie. 2. 2. q. 88. art. 8. ubi Aragõ.

gioso libero dal ditto voto, & essendo in piedi la detta prohibitione, non è obligato a dimandar licenza al Prelato, per satisfarlo, se quando fece il voto uerisimilmente si fosse obligato sotto conditione, se il Prelato, non hauesse prohibita la sua materia, ma se hebbe intention di obligarsi assolutamente, & ancorche il Prelato prohibisse la sua materia, restar obligato, ha obligo di ricorrere a lui, per uedere, se vuole, che satisfaccia, & egli morto, o finito il suo officio, di necessità ha da compir il uoto, perche per la detta prohibitione non si leuò, ma solamente si suspese, & così ella finita, torna a ualere.

4 Terza conclusione. Il voto, che facesse un Religioso di passarsi ad vn'altra Religione piu stretta, obliga, ancorche lo faccia senza licenza del suo superiore. Perche in questo, non è obligato il suddito obedire il suo Prelato, nè in questo nuoce alla sua professione, come risolue San [d] Thomaso, Gaetano, & Soto: Ma può il detto Prelato dispensar seco, & non annullarlo, per esser di materia, che il suddito, è obligato fare, ritrouãdosi fuori della sua obedienza, & che possa seco dispensare, consta, perche quando lo fece, staua sotto la sua potestà, & haueua soprà di lui giurisdittione, oltre che non è voto di Religione riseruato al Papa, ma uoto d'intrar in un'altra Religione, più stretta, ilqual non è riseruato al Papa, & però può il suo Prelato dispensar seco, come possono i Vescoui dispensar in quelli de'loro sudditi, non essendo riseruati al Papa, come dice [e] Nauarro.

5 Quarta conclusione. I Voti, che fanno i frati, posson'esser annullati, & dispensati da i loro Prelati, ò sian di cose, che siano necessarie di precetto, ò di qualsiuoglia altre cose uolontarie, come costa dal detto, & essendo di cose prohibite da i loro Prelati, son obligati manifestarlo ad essi, come dice frat'Aluige[f] Lopez, seguendo Soto, cõtra Nauarro, ilqual aggiunge, che basta che il prelato contradica la satisfattion del voto, pregando il sudito che lo lasci adempire, ancorche nol manifesti, che sia obligato a questo. Et l'opinion di [g] Nauarro, non è contraria a quel, che dicono questi padri, perche solamẽte dice che i voti che fanno i Religiosi delle cose lecite, ma prohibite da i loro prelati, non uagliono, finche da loro non siano approuati, perche sempre si crede, che gli facciano con conditione, se i prelati gusteranno d'essi, Ma non tratta Nauarro, se sono i sudditi obligati a manifestar questo, ò no.

6 Quinta conclusione. Il voto, che fanno i frati con licenza de loro prelati, può doppo esser retrattato da i medesimi prelati, questa conclusione è contra [h] Ricardo, che tiene il contrario, & dubita ancora, se possa il prelato dispensar seco; Ma la nostrà conclusione in simil caso è di [i] Sant'Agostino riferito nel Decreto, ilqual dice, che se il Marito consentisse, che sua Moglie, uotasse continentia, & dopò riuocasse questo consenso, ella non è più obligata ad essa. E uero, che se il prelato facesse la detta ritrattatione, senza causa ragioneuole, ancorche uaglia peccheria mortalmente, poiche è infedele à Dio in cosa graue, come dice Sant'Agostino, & si raccoglie da quel, che adducono il [k] Gaetano, & Soto. Dissi, senza causa ragioneuole, perche essendoui cagione, per ritrattarlo, non peccheria, come tiene [l] Aragon dichiarando di questa maniera Sant'Agostino.

7 Sesta conclusione. Annullato il voto

[d] D.Th. 2. 2. q. 114. a. 5. & q. 88. a. 8. ubi Cai. co. vlti. in ver. ex quibus omnib. Soto li. 13. de iu sti. q. 3. ar. 1. co. 3.

[e] Na. li. 3. consi. ti. de voto. cõs. 3.

[f] Lupus in inst. cõs. 1. p. c. 48. n. 355.

[g] Na. in Man. c. 12. nu. 67.

[h] Rica. in p. 38. ar. 4.

[i] Augu. relat. in c. nolui. & in c. manifestũ. 32. q. 5.

[k] Caie. 2. 2. q. 88. ar. 8. Soto li. 7. de iu. q. 3. a. 2.

[l] Arag. 2. 2. q. 88. q. 8.

voto dal loro prelato, pecca il suddito satisfacendolo, contradicendogli il prelato, perche fa contra l'obediēza, & all'hora lo satisfa contra la uolontà del suo prelato, quando, lo ritratto di sua propria auttorità, ma non quando l'hauesse annullato per hauerglielo cosi dimandato, & importunato il frate, & conforme questo si deue intendere [m] Angles. Et dopò fatto il voto con la uolōta del suo prelato, ancorche il medesimo prelato possa annullare, commutare, & dispensare essendoui per questa cagione, vn'altro inferior a esso, nol potrà ritrattare, ma si bene un'altro superiore a se potrebbe, poiche ha auttorità sopra ambidue.

m Ang. ubi sup.

8 Settima conclusione. Quando il suddito senza termine alcuno di tēpo facesse qualche voto, ilqual il suo prelato ritratto una uolta, dopò di ritrattato, non può uenire à pigliar forza alcuna, come dice San [n] Thomaso, Gaetano, & Soto, Ma se il Religioso facesse voto di compirlo in tempo d'un'altro prelato, non potrebbe il prelato che all'hora ha annullarlo, perche quel che promise non è in potestà del prelato presente, ma del futuro. E uero, che questo prelato presente, lo potrebbe cōmutare ò dispensare per la Spiritual auttorità, c'ha sopra di lui, come consta dal ditto.

n D. Th. Cai. & Soto. ubi sup.

9 Ottaua conclusione. Vna Abbadessa può annullare i uoti, che fanno le sue Monache di opere supererogatorie, & libere, si come il padre può ritrattare il Voto del figliuolo, & il Marito, quel della Moglie, poiche la ditta Abbatessa, ha sopra le ditte opere potestà dominatiua, & ha maggior auttorità, che il padre, & il Marito, rispetto di suo figliuolo, & Moglie, come dice [o] Angles. Et si deue notare, che quando si fanno questi voti, senza consenso de i prelati, non peccano essi annullandogli senza causa, nè peccano i sudditi dimandando senza cagione la detta annullatione, poiche com'è stato detto, promisero ad empirgli sotto questa conditione, se i nostri prelati, non gli ritrattano.

o Angl. vbi sup. d. 7.

10 Nona conclusione. Ogni voto, per grande che sia, si commuta nel voto solenne della Religione com'è già stato detto nella materia de i nouitij. Et nell'anno del nouitiato, sono liberi i nouitij da i voti, che non si possono adimpire nella Religion, perche dando il Papa auttorità a i prelati di commutar qualsiuoglia voto in voto solenne di Religione, & comandando a i nouitij prouar l'asprezze della Religione, & al Monasterio ueder, & considerar i costumi, è chiaro non esser'obligati quell'anno a i voti, che non possono adempire: però a i voti, che potessero guardare, son in questo obligati. Ancorche considerate le sante operationi, nelle quali s'occupano nel detto anno, d'andar al matutino, all'hore Canoniche, orar mentalmente, digiunar, disciplinarsi, aiutar Messa, & altri santi essercitij d'humiltà, potranno commutar i loro voti, in alcune delle buone opere, che fanno, scegliendo quelle che ad essi, ò a i loro prelati, ò confessori paressero più grate à Dio, che le altre a quali eran'obligati col giuramento, ò uoto. E uero, che nō hanno auttorità per annullare i detti voti, perche i nouitii non sono ancora loro sudditi, & per consequenza, parlando propriamente non hanno potestà, come signori sopra di loro, come consta da quel, che dice [p] Nauarro, & frat'Aluige Lopez. Ma inquanto c'hanno potestà spirituale sopra di loro, ben possono commutar i voti, c'hauessero fatto, & dispensar

p Nau. cap. 12. nn. 69. Lupus vbi sup. c. 47. Alcocer in sum. c. 16.

far in essi, come consta dal ditto, & tiene Alcocer.

Se i maritati possono votar, & chi gli possa liberar dalla Religion dei loro voti Cap. XCII.

SOMMARIO.

Se possano i maritati uotar Religion, ò altra cosa, che diretta, ò indirettamente pregiudichi allo stato matrimoniale. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se possano i maritati uotar di non pagar il debito, senon si dimandara. concl. 3. nu. 3.

Se sia obligata la donna a pagar il debito, sapendo, che il suo marito ha fatto uoto di non dimandare. concl. 4 nu. 4.

Se una donna, che hauesse fatto uoto di continenza col consenso di suo marito, sia obligata a satisfarlo, & se possa il marito annullare questo uoto. concl. 5. nu. 5.

Se i figliuoli nasciuti da i maritati, che hauessero fatto uoto di continenza sono legitimi, & se possa il marito annullare questo uoto, & se sia la donna obligata a pagar il debito. concl. 6. nu. 6.

Se possa il marito senza la uolontà di sua moglie far uoto d'una lunga peregrination, & di soccorrer la terra Santa, & di dar elemosina. conc. 7. 8. & 9. nu. 7. 8. 9.

Se possa il marito annullare i uoti, che sua moglie hauesse fatto, auanti, che si maritasse seco. concl. 10. numero. 10.

1 Prima conclusione. Non può il marito, nè la donna, hauendo consumato il matrimonio, uotar Religione, senza il lor consenso. Dissi, hauendo consumato il matrimonio, perche non hauendolo consumato, due mesi lor da la [a] legge, per deliberar, se uogliono ò no, intrar in Religion, & in questo interuallo ben possono far voto di Religione.

2 Seconda conclusione. Non può la donna, nè il marito far uoto, ilqual diretta, ò indirettamente pregiudichi lo stato matrimoniale, perche il marito è suggetto alla moglie, in quanto all'uso del matrimonio, & la moglie al marito, & nè anco uale il uoto della donna, quando fosse in pregiudicio del gouerno della sua famiglia, nè quel del marito in pregiudicio del medesmo gouerno, com'è diffinito dalla [b] legge, & tiene l'Abbate.

3 Terza conclusione. Il marito insieme con la moglie, non può far voto, che non si paghi il debito, se non si dimanda, perche sarebbe cosa molto graue alla donna dimandarlo, per la vergogna, che naturalmente regna in loro, piu che ne gli huomini, così tien San [c] Thomaso, & altri che riferisce, & segue Gregorio Lopez, & Nauarro, contra alcuni, c'hanno detto, ualer questo voto. Ma il Vescouo può (se uale) dispensar in esso, come tiē [d] Gio. Andrea, come può ancor dispensar nel uoto, che facesse una donna, di non dimandar il debito, senza consenso del suo marito, & il marito ancora lo potrebbe annullare, per esser questo uoto in pregiudicio del matrimonio. Oltre che si potrebbe permutare per uirtù della Bolla della Crociata, come dice [e] Aragon. Et quando il marito facesse il medesimo,

a capit. muliere manifestum. c. si. 31. q. 5. c. ex publico de côuersi. coniugatorū.

b c. ordo. 33. q. 2. tradit Abbas in c. litera de rest. spol.

c D. Th. in 4. di. 32. ar. 4. Grego. in li 3. gl. uer. il marito. ti. 8. art. 1. Nauar. cap. 12. nu. 74.

d Andr. in c. rursus. qui cler. uel uouentes.

e Arag. 2. 2. qu. 88. ar. 8 Nauar. ubi sup. nu. 6.

mo voto, la donna lo può annullare, come tien Nauarro, dopò Siluestro, perche in quel, che tocca al l'obligo di pagarsi il debito insieme ua il marito, & la moglie, cosi è diffinito in [f] iure.

[f] cap. si q's uxorem. 20. q. 1.

4 Quarta conclusione. La donna, che sapesse, che il suo marito fece voto, di non dimandargli il debito, è obligata a pagarlo dimandandolo egli, perche se ben pecca, dimandandolo, nondimeno chiede quel che è suo, & però la donna, non pecca, pagandoglilo, come non pecca colui, che dà al suo patrone, quel ch'è suo sapendo di certo, che l'ha da spendere prodigamente, & con tutto ciò è obligato a darglilo.

5 Quinta conclusione. Votando la donna continentia col consenso del suo marito, nè la donna può dimandar il debito, nè pagarlo, perche sarebbe accrescere il suo peccato, ma può egli dimandarlo, come afferma [g] Nauarro. E uero, che il marito può annullare il detto voto della donna, come dice Panormitano, essendo che il marito non ha manco potestà sopra la sua moglie, che il padre sopra i figliuoli, & il Prelato sopra le monache. Et è cosa certa, che questi tali, come habbiamo detto, possono ritrattare i voti, che i loro figliuoli, & sudditi hauessero fatto col suo consenso, come si dirà appresso. Et con Panormitano consente [h] Soto, & s'ha da notar, che può annullare il detto uoto, in quanto a quella parte, che le pregiudica, & non in quanto a quella, che non le pregiudicasse, perche sempre la donna è obligata a non dimandar, & però inquanto a questa parte, si deue intendere la legge, [i] che dice, che la detta rittratatione è inualida.

[g] Naua. in Man. cap. 12. nu. 59. Panor. in c. charissim°. nu. 4. de conuersi coniugat.

[h] Sot. li. 7. de iustit. q. 3 art. 1. & in 4. li. 27. q. 1. ar. 4. colum. antepen. uerb. id autē sieri bifariam.

6 Sesta conclusione. Se ambe insieme uotassero continentia, dandosi licenza l'un, con l'altro talmente restano obligati a satisfar questo uoto che se dopò hauessero copula, i figliuoli nasciuti da essa, sariano spurij. Perche se bene, non lasciano di esser maritati, in quanto alle cose sustantiali del matrimonio, nondimeno in quanto ad hauer, uno con l'altro copula, restano, come se non fossero maritati, come tiene [k] Innocentio, Panormitano, & Hostiense, & molt'altri. Et però è necessario, che quando fanno questo uoto, considerino molto bene, quello, che fanno, perche i figliuoli concetti dopò di esso restano illegitimi, & non possono esser ammessi all'heredità, come i legitimi. Et non può il marito annullare questo uoto, nè uno, all'altro può pagar il debito, perche col consenso d'ambedue, ciascun di loro renuntiò la sua ragione, come dice Siluestro, [l] Soto, Nauarro. Da questo segue, che se auanti della dispensa il marito dimandasse il debito, non è obligata sua moglie a pagarlo, perche già il marito renuntiò la ragion, non solamente di dimandarlo, ma la ragion, c'haueua, che sua moglie fosse obligata a pagarlo, & cosi non solamente pecca colui, che dimanda, ma colui, che paga. segue di più che solo il Sommo Pontefice può dispēsare in questo uoto, come dicono Siluestro, & Nauarro, perche assolutamente si reputa per uoto di perpetua continenza, poiche di consenso d'ambidue renuntiarono la ragion di dimandare, & pagare. Et è cosa certa, che il uoto della continenza è riseruato al Papa, ilche non accade, quando un solo fece uoto di continenza, perche questo non è uoto di continenza assolutamente, ma voto, di non dimandar il debito, del qual il Vescouo può dispensare. E può ancō il Vescouo dispensar in quello

i ca. mā nifestū. 33. q. 1.

[k] Inno. in c. dudum de conuers. coniug. Panor: in c. charissim°. nu. 71. tit. eod. Host. in Sum. de filio p̄sbiterorum. §. q's possit. uer. quod si facerd.

[l] Sylue. uerbo. matrimoniū. 7. qu. 5. §. 6. Soto in 4. dist. 17. q. 1. ar. 4. li. 7 de iust. ar. 3. ad fin. Nauar. ubi sup. nu. 59.

quello uoto essendo di perpetua continenza, com'è stato detto di sopra, quando facilmente non si potesse ricorrere a sua Santità, ò fosse ro i maritati tanto poueri, che non hauessero tanto di capitale, col qual potessero mandar per la dispensa, come dicono Siluestro, [m] & Nauarro.

[m] Sylu. uerbo. dispen. qu. 9. & uerbo. matr. 7. q. 5. Nauar. cap. 16. nu. 30. & c. 12. nu. 59. c. si abstinens. 27. q. 1. & c. qd Deo pa tri 33. q. 5.

7 Settima conclusione. Il marito senza la uolontà di sua moglie non può fare voto di far una longa peregrinatione, come diffenisce la legge. Nè osta, che il marito, per seruir al Rè, & per procurar il uiuer per la sua famiglia, possa per spatio di molto tempo, star assente da sua moglie, perche a questo rispondo, ch'è per il ben temporale della famiglia, che sta a conto suo, ma il voto della peregrinatione è in pregiudicio di essa, & poscia che non uale, non è necessario, che sua moglie l'annulli, come tiene [n] Soto. Ma se dalla tal peregrination, non uenisse alcun danno al matrimonio, nè fosse nella donna pericolo d'incontinenza, tal uoto hauendo causa ragione uole da farsi, sarebbe ualido.

[n] Soto vbi sup.

8 Ottaua conclusione. Il marito senza il consenso della moglie può far uoto di soccorrere la terra Sãta, come si proua nella [o] legge Canonica, & tiene Innocẽtio, & l'Abbate, & è confirmato da una legge della Partida, doue lo nota Gregorio Lopez, affirmando, che se facesse il voto solenne, per la deuotion c'hauesse d'andar a uisitar la terra Santa, nõ uale, se la donna nõ consente in esso. Perilche, si come in questi tempi, quella terra è posseduta da Turchi, & i voti d'andar in essa, nõ sono per soccorrerla, ma per deuotione, non può il marito far uoto d'andar ui senza il consenso della moglie, come auuertisce [p] Zuñiga. Ma s'ha d'auuertire, che la donna maritata senza il consenso del marito assolutamente non può far il detto voto, come si dice nella legge della Partida, ma una, che non fosse maritata lo può ben far, & sarà obligata a satisfare questa santa peregrinatione, potendo farla. Dal detto si raccoglie, che non deue esser seguita l'opinion del [q] Nauarro, che dice, che se la donna facesse voto di soccorrere personalmente la terra santa, ch'è obligata a satisfarlo, ancorche il marito non uolesse, nè la legge, [r] che al lega aiuta la sua opinione, perche solamente parla del uoto, c'hauesse fatto il marito, & San [s] Thomaso, Siluestro, & Rosella, & altri communemente dicono, che il uoto, che fa la moglie in pregiudicio del marito, non può ella adimpirlo, senza la sua licenza.

[o] ca. ex multa. §. in tantum. de uoto. Inno. & Abb. in ca. scripta. eo. tit. contra fin. l. fi. tit 8 ar. 1. ubi Grego. in uer. Andar in Gierusalẽ.

[p] Zuniga. q. 3. de uoto nu. 69.

[q] Naua. in Man. cap. 12. nu. 62.

[r] ca. ex multa.

[s] D. Th. in 4. di. 32. Syluest. uerbo. uotum. 5. §. 1. Rosela uerbo. uotum. 2. §. 9.

9 Nona cõclusione. L'huomo può sẽza dar parte di ciò alla sua moglie far voto di dar elemosine, non solamente de' suoi proprij beni ma de i beni dotali ancora, poiche di essi tutti ha la libera amministratione, & può ancora far uoto di orare, & di digiunare, saluo se dall'oratione, & dal digiuno, non si pregiudicasse all'atto matrimoniale, come tengono [t] l'Arcidiacono, & l'Ostiense. Ma la donna non può far di queste elemosine, senza la licenza di suo marito, perche de i detti beni, non ha la libera amministratione. Dalche segue, che'l marito può annullare i uoti, che facesse sua moglie di digiunare, & orare, & di tutte le cose, che appartengono al gouerno famigliare della casa sua. Perche se bene in alcune cose di queste, non sia suggetta al suo huomo, di maniera che sia obligata à digiunare orare, commandandolo egli, e nondimeno suggetta, in quãto al nuou'obligo, al qual ella s'obliga, percioche a conto dell'huomo è considerar, se

[t] Arch. in c. manifestũ. 33. q. 9. Ostien. in Sum. de uoto § quis ab eo possit.

questi voti, conuengono, o no, come tiene[u] Nauarro, & Aragon. Et da questo s'inferisce, che possa il marito ritrattare il voto, che sua moglie hauesse fatto di non dir bugia, ò di non uccidere, attentoche giudicarsi quest'obligo, le sia conueniente, ò no, appartiene al marito.

u Naua. cap. 12. nu. 50. Arag. 2. 2. q. 88. art. 8.

10 Decima conclusione. Non solamente il marito può cancellare i voti, che facesse la moglie essendo già maritata, ma de i uoti ancora, c'hauesse fatto auanti del matrimonio, con licenza di suo padre, così è diffinito per legge Canonica. Ma il marito, non può annullare il uoto, che facesse sua moglie, promettendo ella d'adempirlo dopò della sua morte. Et però non può annullare il uoto, che facesse la moglie d'osseruar Castità, & non maritarsi, morendo prima suo marito, di lei, come dicono[x] Gaetano, Nauarro, & Aragon, come non può il padre annullare il voto de loro figliuoli, nè il signor de i loro serui, promettendo di adempirli, doppo che fossero nella loro libertà. Il che si proua, perche accioche possa il superior annullare il uoto dell'inferiore, nō basta, c'habbia potestà sopra l'inferiore, ma e necessario, c'habbia potestà sopra la materia del medesimo voto, & è certo, che il marito non ha potestà sopra la materia del uoto, che sua moglie fosse obligata adempirlo doppo della sua morte, così tiene Aragon, contra Siluestro, & altri. Et stando fermi nella ragion sopradetta coloro, che tengono quest'opinion commune risponderanno facilmente a gli argomenti, che i contrarij facessero contra di essa, co i quali consente frate Aluige[y] Lopez.

x Caiet. d. ca. 8. ubi Aragon. Nauar. ubi sup. nu. 66.

y Lupus in instr. conf. 1. p. c. 50.

Se i figliuoli, & gli schiaui, che si trouassero nella potestà del lor padre, & signor, possano uotar. Cap. XCIII.

SOMMARIO.

Se possano i giouani, che non hanno uso di ragione far uoto semplice, ò solenne, & come i giouani s'hanno da considerare in tre età, & come ui sono tre maniere di voto, real, personal, & misto. n. 1. & concl. 1. num. 2.

Se possa il figliuolo essendo in potestà di suo padre far voto, de i beni Castrensi, Aduentitij, & profettitij. conclus. 2. numero 3. & conclus. 3. num. 4.

Se il padre possa annullare il uoto di castità, & religione, che il figliuolo hauesse fatto, dopò ch'era di quatordeci anni, & se passata questa età possa cancellare i uoti personali, che hauesse fatto il figliuolo auanti d'esser arriuato in essa. concl. 4. nu. 5. & concl. 5. nu. 6.

Se s'hanno da dispensare facilmente i voti fatti da i giouani, hauendo l'uso di ragione. concl. 6. nu. 7.

Se possa il padre annullare i uoti personali fatti da suo figliuolo doppo de' quattordeci anni, & se possa annullare i misti. concl. 7. nume. 8. & concl. 8. nu. 9.

S'ha la madre l'istessa ragione di annullare, c'ha il padre conclu. 9. numero 10.

Se uaglia il uoto dello schiauo, & se lo possa il suo signore cancellare. conclu. 10. num. 11. & concl. 11. num. 12.

1 PEr esplication di quanto in questo capitolo s'ha da dire, si deue notare, che i voti, che possono far i figliuoli, che sono in potestà de'loro padri, sono in tre maniere. Alcuni sono reali, com'è il voto di certa elemosina. Altri son personali, com'è il uoto di orare: & altri misti, com'è il uoto della peregrination, nella qual il figliuolo, ha da spender alcuna cosa. Secondo s'ha da notar, che in questi giouani, tre età si possono cõsiderare. La prima si chiama Infantia, & dura insino a i sette anni della sua età, nel qual tempo, non s'intende, c'habbiano uso ragioneuole. La seconda si chiama Pueritia, & dura ne gli huomini insino a i quattordeci anni, & nelle femine insino a i dodeci. La terza età, si chiama Pubertas, & questa dura insino a i uenticinque anni, nella qual età i giouani stanno sotto il gouerno de' loro padri, nelle cose, che appartengono all'amministration de'loro beni. Talche senza licenza loro, non possono tener la detta amministratione. Ma s'ha d'auuertire, che quando diciamo, che l'infantia dura insino a sette anni, & la pueritia insino a i quattordeci, questo si deue intendere, parlando secondo la presuntione della ragione, laqual giudica delle cose, come regolarmente accade. Nondimeno può accadere, che un giouane, a i dieci anni, non habbia uso di ragione, & auanti de i sette, un'altro l'habbia, come si raccoglie da quello, che adducono Antonio Gomez,[a] & Nauarro. Questo presupposto, risoluiamola materia per conclusioni.

a Gom. in l. 3. Tauri. nu. 9. Nauar. cap. 12. nu. 78.

2 Prima conclusione. Auanti dell'uso ragioneuole, ch'è prima de' sette anni di età, non possono i giouani far uoto semplice, ò solẽne, di maniera, che restassero obligati di adẽpirlo, perche in questa età manca la deliberatione, saluo se la malitia nõ supplisse l'età. Il che hanno da giudicare i Confessori, & coloro, che trattano con essi. Ma passati i sette anni, hauendo già uso di ragione ben possono far voto semplice, & sarà obligatorio, ma non potranno far, ancorche arriuassero a i quattordici anni uoto solenne. Perche vuol il Concilio Tridentino, c'habbiano gli huomini, & le donne sedici anni compiti. Ma passati i quattordeci anni, possono i figliuoli far uoto d'intrar in Religion, di digiunare, & di orare, nella qual età, può il padre ritrattare qual si uoglia uoto reale, c'hauessero fatto i figliuoli, & i personali ancora, in quanto, che pregiudicassero alla potestà paterna, come più chiaramente si dice auanti.

3 Seconda conclusione. Può il figliuolo, essendo in potestà di suo padre far uoto di dar elemosina de i beni Castrensi, ò quasi Castrensi, c'hauesse, perche questi beni sono suoi, in quanto al dominio, & alla amministratione, & però suo padre, nol può ritrattare, come dicono [b] Soto, & Nauarro, doppo San Thomaso.

b Sot. & Nauar. ubi sup.

4 Terza conclusione. Parlando de gli altri beni, se il figliuolo facesse qualche voto auanti dei quattordeci anni, & la figliuola innanzi de i dodeci, ò sia real ò psonal gli può il lor padre, ò tutore annullare, & fatta la detta annullatione, non sono obligati adempirgli, ancorche uenissero a star fuori della potestà di coloro, che l'annullarono. Questa conclusione è contra [c] Innocentio, & la tengono Panormitano, Siluestro, & Nauarro. Et nota, che il uoto reale che facesse il figliuolo, può esser annullato dal padre fino alla

c Inno. in c. scripturæ. de uoto. Pan. in d. c. scripturæ. Syluest. uerbo. uotum. 4. §. 2. Nauar. cap. 12. nu. 67.

alla età di uinticinque anni, pche in fino alla detta età i figliuolo è in sua potestà, com'è stato diffinito in iure & lo tiene San [d] Thomaso.

5 Quarta conclusione. Il uoto, che il giouane fa di Religione, & Castità dopò de i quattordeci anni, non può annullarlo il padre secondo San [e] Thomaso, perche in quelle cose, che appartengono all'elettion dello stato, non son suggetti i figliuoli a i padri, ilche s'ha da intendere, saluo se i padri non fossero molto poueri, perche all'hora possono prohibire l'intrare nella Religione, come dice San Thomaso, anzi lor è lecito, uscir dal monasterio in questo caso, com'è stato detto di sopra, nella materia de i nouitij.

6 Quinta conclusione. Dopò passata l'età di quattordeci anni, non può il padre retrattare i uoti personali de' loro figliuoli, fatti auanti della detta età. I quali se non ritrattò innanzi di questo tempo, fu per non hauer di essi notitia. Questa conclusion è contra il [f] Gaetano, Vittoria, & Nauarro, laqual proua Aragon, perche il signore non può annullare il voto, c'hauesse fatto il suo schiauo dopò, che ottenne la libertà. Nè contra questo osta la ragion del Gaetano, che dice, che il detto voto, non ha maggior forza, dopò de i quattordeci anni (di quello, c'haueua auanti d'essi, nel qual tempo è cosa certa, che suo padre lo poteua annullare, perche sempre si faceua sotto una condition tacita, cioè, se mio padre, nol ritratterà, perche a questo rispondo, ch'è uero che sempre si faceua il uoto sotto della detta conditione, ma tal condition s'ha da intendere, semplice, & assolutamente, ma se mio padre non l'annullerà dĕtro del tempo, che gli è stato concesso, perche egli passato, nè lo può annullare, nè contradire, & questo mi par più uero, ancor che lo contradicono i detti padri, la cui opinione segue frate Aluige [g] Lopez.

7 Sesta conclusione. Ancorche i voti semplici personali, che fanno coloro, c'hāno l'uso di ragione obblighino, nondimeno con maggior facilità, si deue a loro cōcedere la permutatione, ò dispensa, che a quelli, che gli facessero, hauendo già più saldo giudicio, & discretione. Ilche si proua, perche tai peccando, non sono castigati con la pena ordinaria, ma con un'altra più dolce, come è diffinito dalla [h] legge Canonica, confirmato in una legge della Partida doue lo tratta Gregorio Lopez, & trattano anco Couaruuias & Beroio.

8 Settima conclusione. I voti personali, fatti dopò de i quattordeci anni, non possono esser annullati da i padri, come tiene [i] Soto, ilqual segue Aragon, contra Siluestro, perche in questa età, è libero il figliuolo, inquanto a questi uoti. Da questo segue, che il padre non possa totalmente obligar il figliuolo, & occuparlo, che non gli lasci qualche tempo per adimpirgli, saluo se non fossero manifestamente pregiudiciali alla potestà paterna, perche in questo caso, tai uoti, non ualerebbono.

9 Ottaua conclusione. I voti misti, può il padre retrattar, ò almeno suspender, in quanto alla sua essecutione, per quel tempo, nel qual il figliuolo, che gli uotò, non fosse sotto della sua potestà, perche questi uoti tornano in danno della paterna potestà, poiche peregrinando in esso, lascia di seruire suo padre, ma se il voto, non fosse stato annullato, ma solamente suspeso, ha obligo il figliuolo di adempirlo, uscendo dalla potestà del padre, ò cercar dispen

d D. Th. 2.2. qu. 88. ar. 9

e D. Th. 2.2. qu. 189. artic. 6.

f Caiet. 2.2. qu. 189. ar. 5. ubi Victor. & 2. 2. qu. 88. art. 9. Nauar. cap. 12. nu. 7. Arag. 1. qu. 48. art. 8. in fin.

g Lup. in instr. consc. 1. p. c. 48.

h c. 1. de delictis puerorū. l. 8. ti. 37. p. 7. vbi Grego. uerbo. Minor di 17. anni. Couar. li. 2. variar. c. 9 nu. 8. Beroius Decis. 310.

i Sot. li. 7. de iustit. q.... art. 2. Arag. ubi sup.

sa di esso. Perche non è certo, se i detti padri possono annullare i detti uoti, principalmente quel della terra Santa, al qual il figliuol si può obligar come dice la [k] legge.

10 Nona conclusione. L'istessa potestà, c'ha il padre di ritrattar i voti di suo figliuolo, ha la madre, dopò della morte di suo marito, principalmente restando di loro tutrice, & la medesima potestà ha il tutore, poiche succede nella potestà, c'haueua il padre dell'orfano, non solamente in quanto a i voti reali, ma in quanto a i voti personali ancora, come vuol la [l] Ragione.

11 Decima conclusione. Non vale il uoto, che fa il seruo, pregiudicando con esso, il personal seruigio, che deue al suo signore, com'è stato diffinito dalla [m] Ragion Canonica, Ciuile, & Reale. Il che in tanto è la uerità, che anco delle cose spirituali con le quali potesse pregiudicar il suo signore, non può far voto, come dice una [n] Glosa. Percioche facendo i detti uoti, gli può il suo signor ritrattare, & però non può intrar in Religione come dice San [o] Thomaso, con la commune, & facendosi religioso, & ordinandolo il suo signore, non resta priuato del suo dominio come dice la legge, & l'adduce San [p] Thomaso, perche è cosa chiara, che l'inganno, o fraude, non deue esser di giouamento alcuno, a chi lo fà. segue di più, che può il signore ritrattare tutti i uoti, che facesse il suo schiauo, che per adempirgli hauessero bisogno di tempo, come sarebbe il uoto di peregrinar, & di dire l'hore Canoniche.

12 Vndecima conclusione. Può lo schiauo uotar tutti i uoti, il cui adempimento non sminuisca, nè defraudi il seruigio, che deue al suo signore. Et così senza licenza del suo signore può uotar castità, & uotar di digiunar, o dir l'officio, i quali voti non può il suo signore annullare, saluo quelli, che pregiudicassero al suo seruigio con la commune tiene Aragon, come possono pregiudicar il digiunar, & dir l'officio.

k c. ex multa. de uoto

l Habetur tit. ff. & c. de administ. tutorú.

m ca. si seruus. 54. dist. §. fin. ff. de pollicitationib. l. 3. titu. 8. p.

n Glos. in l. seruus uer. non potest. circa fin. C. de pactis.

o D. Th. 2. 2. qu. 104. ar. 5. c. generalis. 54. dist.

p D. Th. 2. 2. qu. 189. art. 9. ad 2.

Del voto, in quanto al suo principio efficiente, ch'è la uolontà deliberata. Cap. XCIV.

SOMMARIO.

Se sia necessaria la deliberatione, accioche uaglia il uoto, & se uagliono i uoti indiscreti. conc. 1. nu. 1.

Se la libertà, che basta per peccar mortalmente, basta per il uoto. concl. 2. num. 2.

Se i uoti, che fanno i giocatori siano ualidi. concl. 3. nu. 3.

Se uaglia il uoto d'andar in Gierusalem, che fece un rustico, ingannato da un'altro, dicendo ch'era uicino, essendo lontano. concl. 4. nu. 4.

Se sia uno obligato di adempire il uoto, che hauesse fatto senza animo di obligarsi. concl. 5. 6. 7. & 8. nu. 5. 6. 7. & 8.

Se colui, c'hebbe proposito d'intrar in alcuna Religion approuata, faccia uoto solenne per intrar solamente in essa, & se sia obligato adempire questo proposito. conclu. 9. & 10. nu. 9. & 10.

1
Rima conclusione. Acciochè il uoto sia ualido, sempre è necessario, che preceda la deliberatione, uoglio dire, che non si faccia subitamente, col moto tanto lontano dalla deliberatione, che l'atto, che da esso procedesse solamente fosse peccato ueniale

niale per mancamento di quella. E uero, che non è necessario, accioche obblighi, che ui sia piena deliberatione, con laqual l'huomo cōsidera tutte le cose, che lo potrebbono separare da far il voto, ma basta, che ui sia la deliberatione, cō la qual giudichi, che cosa sia q̄l che fa, & quella che basta per peccar mortalmente. Così tiene Riccardo di Mediauilla,[a] Soto, Nauarro, & Aragon, & è commune de i Theologi, & Canonisti. Ilche si proua, perche in questo u'è la uolontà necessaria per il uoto. Da questo s'inferisce. Primo che quella Regola, che adduce Angles nel quarto per conoscere, quando il uoto obliga, cioè, che se fatto il uoto, rincrescesse a colui, che lo fece, d'hauerlo fatto, passato l'angustia, & il pericolo, nel qual lo fece, è segno, che non fu ualido, è falsa, perche per essa seguirebbe esser inualido il uoto fatto cō gran deliberation, rincrescendogli dopò d'hauerlo promesso a Dio. Segue secondo, che la deliberation, che solamente basta per farsi un peccato ueniale, non è sufficiente per il uoto, nè da questo s'ha da raccogliere, che colui, che a posta, & con consideration facesse uoto di dire ogni giorno un'Aue Maria, che tal uoto, non fosse ueramente uoto, perche obliga a peccato mortale, perche se non obliga a peccato mortale, non è per il mancamento della deliberatione, se non per esser picciola la materia promessa, come tiene [b] Soto, & Nauarro. Terzo segue, che i uoti, & i giuramenti indiscreti, nō oblighino, come tengono [c] Nauarro, & Couaruuias, percioche, colui che facesse uoto d'andare in Gierusalem inginocchioni, ò con un rospo in bocca, ò d'andar a Roma passando per le Alpe nudo, in tempo di grandissimo freddo, nō sarà obligato a satisfargli, in quanto alla loro sustanza se con animo d'obligarsi ad essi loro, l'hauesse fatto. Et però sarebbe obligato, andare in Gierusalem, & a Roma, come sogliono andare gli altri peregrini, & le persone della loro qualità, come dice il Nauarro,[d] affirmando Sant'Antonino, che questo uoto, si deue commutar in un altro.

a Soto li. 7. de iust. q. 1. art. 2. Nauar. cap. 12. nu. 24. & 68. Arag. 2. 2. q. 88. artic. 1. nu. 8 al legat. Ricar.

b Soto li. 7. de iust. q. 2 art. 1. Nauar. ubi sup. nu. 40.

c Naua. ubi sup. Couar. in cap. quāni pactum 2. p. §. 6. nu. 4.

d Naua. ubi sup. nu. 37.

2 Seconda conclusione. La libertà, che basta per peccare mortalmēte, basta per il uoto, in tanto, che il uoto sia libero in se medesimo, & nō in causa sua, & però colui, che a posta, ò uolontariamente s'imbriaca, conoscendo, che imbriacato suol uotar, se dopò mancasse di giudicio uotasse, non ualerebbe il uoto. Nè osta, che il peccato, che costui commette preueduto in causa sua, sia uero peccato mortale, perche per esser una cosa peccato, basta qual si uoglia difetto, ma per esser buona, come è il uoto, è necessario, che manchi d'ogni difetto.

3 Terza conclusione. I uoti, & i giuramenti, che fanno i giuocatori stando giuocando, o finito il giuoco, per hauer perduto, la maggior parte di loro son'obligatorij, perche se bene si fanno molte uolte, con un caldo straordinario d'ira, questo per la maggior parte non leua il giudicio, come dice [e] Alcocer con la commune, è uero, che con costoro facilmente si dispensa.

e Alcoc. de ludo cap. 13. fol. 83.

4 Quarta conclusione. S'alcun ingannasse un rustico, facendogli far uoto d'andar in Gierusalem, dicendogli esser molto uicino, non uale il detto uoto, perche in questo mancò per l'inganno, in cosa notabile, il uero consenso, nè meno ualerebbe dicendogli, che il uiaggio fosse buono, & facil d'andare, essendo difficile, come sapiamo, se non lo facesse sapendo questa difficultà.

Questa cõclusione detta la ragion, dalla qual in quanto a quest'ultima parte, intendo, che non si disco sta Aragon.

5 Quinta conclusione. Comunche si sia, che alcun prometta a Dio alcuna cosa con animo di prometterla, & adempirla, resta ad esso obligato, ma non resterà obligato auanti di Dio, à compire quel, che non hebbe proposito di prometter, nè satisfare, quando lo promise col patto esterior solamente. E uero, che pecca mortalmente per hauer detto la bugia in cosa graue, & la Chiesa l'obligera a satisfarlo, poiche non giudica de gli atti interiori, & cosi si deue intendere, quel, che adduce Medina nella sua instruttione. Et è ancora obligato a satisfarlo, se bẽ la Chiesa non l'astringesse a questo si per non metterlo in essecution, se scandaliggiassero coloro, che lo uidero promettere. Da questo segue, che colui che facesse professione in qualche Religion approuata, senz'animo di promettere nè satisfare la cosa uotata, è obligato, essendo nella Religione, far secretamente professione, perche in altro modo, non saria frate, & starebbe in stato di condennatione, perche i prelati della detta Religion, nol possono legar, nè dislegar, ma solamente il suo Vescouo, per non esser frate, nè nouitio, & di più, ch'egli non può uotar nell'elettioni della sua Religione, & cosi pecca mortalmẽte uotando, però se nè uada in altro luogo, doue non sia conosciuto, & lasci l'habito senza scandalo, ò faccia secretamente professiõn di Religion, conforme alla forma, che si osserua, doue ha professato, come dice [f] Angles.

f Angl. in q. de uot. art. 1. dif. 4.

6 Sesta conclusione. In qualsiuoglia modo, che alcun promettese cõ proposito di promettere ma di non osseruare la cosa promessa, tal voto è uero, & obligatorio auãti di Dio, benche colui, che uotasse di questa maniera, pecca mortalmente, ilche si proua. perche in questo, hebbe libertà, & deliberation, & uolle promettere, perciò per uoler star con buona conscienza, è necessario, c'habbia dolore del mal proposito, c'hebbe, & proponga di adempire quel c'ha promesso, cosi tengono [g] Soto, Nauarro, Gaetano, & Cordoua; Però ueggano come uotano i Comendatori dell'Ordin di San Giouanni, & altri Ordini Militari, perche se ben dicano, che non sia la lor intention guardar la castità, che promettono, basta accioche restino obligati in conscienza a questo, per cagion del voto, che ueramente l'hanno promesso.

g Sot. li. 8. de iu. q. 1. a. 2. corol. 8 uers. 3. Nauar. ubi sup. nu. 27. Caie. 2. 2. q. 88. ar. 1. co. penult. Cordu. dec. cas. cons. q. 145.

7 Settima conclusione. Accioche il voto sia uero, non è necessario che colui, che promette habbia formal intentione d'obligarsi, perche il voto per sua natura è obligatorio, & perciò colui, che lo promettesse, uirtualmente s'obliga. come dice il [h] Gaetano, Soto, & Nauarro. Et colui, che votò, con animo di uotar, resta obligato, se ben non habbia proposito di adempirlo, quando votò, perche il voto per sua cagion formal, include obligation per la Ragion Natural, & diuina, perilche, se bene sia nella nostra uoluntà farlo, ò non farlo, nondimeno facendolo un'huomo con proposito di non obligarsi, non si può partir dal l'obligo, che per la Ragion naturale, & diuina ha annesso, come dicono con la commune [i] Medina, & frat'Aluige Lopez, affirmando, che con molta piu ragione, il medesimo si deue dire del giuramento.

h Caie. ubi sup. q. 89. ar. 7. Soto, & Na. ubi sup.

i Medi. in inst. li. 1. in 1. præce pt. §. 6. Lupus in inst. conf. 1. p. c. 42.

8 Ottaua conclusione. S'alcuno per ignoranza inuincibile, ò perche credesse, che l'obligo non fosse

cosa

cosa inseparabile dal uoto facesse il ditto uoto con proposito di uotare, & non d'obligarsi espressamente, non ualerebbe tal voto, perche in esso non ui fù la uolontà. Da questo s'inferisce, che s'alcun riceuesse l'Ordine Sacro non sapendo inuincibilmente, che la castità fosse annessa al ditto Ordine, non resterà obligato ad osseruar castità, se quādo riceuette l'Ordine, hebbe intention di non guardarla, poiche tal voto nè formal nè uirtualmente fù abbracciato, come dice [k] Soto.

k Soto in 4. d. 24. q. 2. ar. 2.

9 Nona conclusione. Colui, c'hebbe proposito di pfessar in qualche Religion approuata, ben che dopò pigliasse l'habito in essa, non fa voto solenne, perche il voto solenne s'ha da fare col consenso di colui che professa, & di colui, che lo riceue, com'è stato detto nella materia dei nouitii. In tanto che quando uno hauesse proposito di far una cosa, se ben la cominciasse, non fa voto semplice, perche oltre del proposito, è necessario che lo prometta, come dice [l] Siluestro dopo San Thomaso. Laqual promessa basta, che si faccia implicita, ò esplicitamente, come tien [m] Nauarro, & Couaruuias. Da questo segue, che se uno promettesse d'intrar in Religion, non solamente per sperimētare le sue asprezze, l'anno del nouitiato, ma per restar in essa perpetuamente, ha obligo di professar, ma se solamente il suo intento fosse esperimentare l'asprezze, & non professare, non è obligato a perseuerar nella Religion; Ma senza dubbio, colui che promette intrar in Religion, non pensando di uscire di essa, dentro dell'anno del nouitiato, anzi hauesse proposito di perseuerar perpetuamente in essa, tal par obligarsi, secondo la forma della ragion, cioè, che se gli dia un'anno, per prouar l'asprezze di essa, per deliberar, se gli conuien professar, ò no, come dice San [n] Thomaso, il qual segue Couaruuias. Da questo segue, che colui, che dicesse a Dio, Signor datemi questo, ch'io ui seruirò dandoui gusto, intendendo egli della castità, & continentia, resta obligato a guardargli, perche questo realmente è prometterlo implicitamente, come dice il [o] Gaetano, & il Nauarro.

l Sil uer bo. religi. 3. §. 8. & verbo. uotum. 1. §. 2. D. Th. 2. 2. q. 88. ar. 1.
m Nau. ubi sup. nu. 20. Cou. in c. quis quatū. 1. p. §. 3. in fin.
n D. Th. 2. 2. q. 183. a. 4. Couar. ubi sup. nu. 12.
o Caie. 2. 2. q. 88. ar. 1. Nau. li. 3. con si. de uoto consil. 8.

10 Decima conclusione. Vno, c'hauesse proposito di votar Religion, benche pigliasse l'habito, nō è obligato a compirlo, per il precetto della Chiesa, perche nella Ragion Canonica, non si troua tal precetto: Perciò che se il nouitio dentro dell'anno dell'approbation lasciasse l'habito, non hauendo fatto uoto di Religion, non pecca mortalmente, nè anco uenialmente, se nol facesse con alcuna facil consideratione, perche è cosa chiara, che quando l'huomo desiste da i buoni propositi, c'hauesse, senza cagione, non lascia d'hauer alcun peccato, circa del quale ueggasi San [p] Thomaso.

p D. Th. 2. 2. q. 88. ar. 4.

Del voto, inquanto alla sua causa formale, ch'è la promessa spontanea, & libera.
Cap. XCV.

SOMMARIO.

Se il voto fatto con timore obligbi. conclusioni. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. nu. 1. 2. 3. 4. 5. & 6.
Se il voto fatto senza necessità obligbi. concl. 7. nu. 7.

Prima

1 Rima conclusione. Il voto causato da qualche timore, che cadesse in un'huomo constante estrinseco ingiusto, messo per farlo, non è obligatorio, come dopò molti tengono [a] Soto, & Fortunio Garzia, & però restano liberi di colpa coloro, che rompono questo voto, come non restano coloro, che rompessero il giuramento fatto ad alcun huomo, che proceda da questo timore estrinseco, causato ingiustamente, & la cagion di ciò è perche dal voto, ne segue obligo a Dio, ilqual non vuol oblatione sforzata, ma dal giuramento ne segue obligo alla parte, & però obliga hauendo intention di obligarsi con esso come dicono San [b] Thomaso, & il Gaetano, & l'esplica Fortunio, & Soto.

a Soto in 4. d. 27. q. 1. ar. 3. co. 9. Fort. de ult. f. n. 418

b D Th. 2. 2. q. 89 ar. 7. ad ... Cai. ar. 3. versu ad 1. Fortu. ubi sup. nu. 468. Soto li. 7. de iu. q. 2. art. 1. uer. 2. arg.

2 Seconda conclusione. Obliga il voto, che si fa col timore intrinseco della morte, & d'alcun naufragio, ò concetto per rispetto di qualche graue infermità, ò gran pericolo, come fanno ordinariamente coloro, che passano per luoghi, doue dicono, che ui siano ladri, & assassini, ò per Mare in tempo di fortuna, ò naufragio, ò essendoui Corsari in esso. Poiche in questi casi il Matrimonio fatto per timore di essi, uale; Essendo, che questo timore intrinseco, che lo Dio per queste vie cagiona nell'anima, non le cagiona principalmente, accioche cō timore, & uiolentemente si faccia il voto, ma accioche con questo modo, si faccia con più suauità, come dopò dell'Abbate, & speculatore, tengono [c] Nauarro, Couaruuias, & Soto.

c Na. c. 12. n. 52. Cou. in 4. p. c. 3. §. 4. u. 16 cū seq. Soto in 4. d. 29. ar. 3. l. 2.

3 Terza cōclusione. Il timore, che cade in huomo constante, mosso esteriormente per cagion di qualche giusta causa, principalmente accioche uno facesse uoto, fà esser nullo il detto voto; Vno troua sua Moglie in adulterio, & potendola in quell'instante ammazzare, le dicesse adesso te ucciderò, senon fai voto di metterti in una Religione, s'ella sforzata con questo timore professasse non ual la professione, nè resta obligata a satisfar il promesso, come dice [d] Soto, Con un'altro essempio si dichiara meglio. Vno trouerà un ladro con quel che gli ha rubato in mano se gli dicesse, io t'accuserò, se non timariti con mia figliuola, cagion certa, ui è stata per metter questa paura, & con tutto ciò non uale il Matrimonio, così dice [e] Soto, ilqual segue frat'Aluige Lopez, contra Siluestro, & il Medina, che tengono il contrario.

d Soto in 4. 29. q. 1. a. 3.

e Soto ubi sup. Lupus in ist. cō. 1. p. c. 45 Med. in sum. fo. 86.

4 Quarta conclusione. Il voto, che si facesse con timore, essendo nullo, non lascia di esserlo, per confirmarsi col giuramento, come si dice in una [f] legge della Partida, & Couaruuias lo tiene, in caso, che uno si maritasse sforzatamente cō qualche timore, che gli hauessero messo perche nō ualendo il Matrimonio per causa del timore, non lascierà d'esser inualido, se ben si ratificasse con giuramento. Et il voto, ancora che fosse nullo per cagion di qualche timore, non lascia di esserui, ancorche colui che l'hauesse fatto, hauesse intention di uotare, così tien la Commune, laqual segue [g] Aragon contra Siluestro.

f l. fi. ti. 2. p. 3. Cou. in 2. p. c. 4. §. ...

g Arag. 2. 2. q. 88. ar. 3. Sil. uer. metus. §. 8. & uerbo. votū. 2. §. 12.

5 Quinta conclusione. Il timor, che causa, che il voto obligbi, iscusa ancora dalla colpa colui che lo rompe. Vno uotò di digiunare i Sabbati dopò gli mettono paura accioche non satisfaccia questo voto, se fosse paura, che cadesse in huomo constante ancorche lo rompesse, non pecca, saluo se qualche tiranno non gli dette questo timore per dispre-

dispregio della Christiana Religione. Il che si proua, perche il voto obliga al paro della legge Ecclesiastica & è cosa certa, che la legge Ecclesiastica, del digiuno, non ci obliga alla sua osseruanza con tanto pericolo, saluo s'alcun tiranno non si sforzasse a romperla in dispregio della Religion Christiana. Et per più chiarezza, di quel ch'io ho detto, s'ha da notare, Et primo che nō si dice, in quanto al nostro proposito, timor di causa estrinseca tutto quel, che deriua di causa estrinseca, ma solamente quel, che mette un huomo ad un'altro, facendogli uiolenza, per effetto di farlo uotare, dicendogli, ti ammazzerò, se non fai tal uoto, & questo tal, essendo un timor, che cada in constante huomo annulla il voto, come ancora l'annulla colui, che sforzasse un'altro a far voto, mettendogli paura, hauēdo giusta causa, per metterla, & nō facendogli alcun ingiuria, nel sforzarlo, conforme agli essempi, c'habbiamo ditto nella terza conclusione. Et qual sia il timore in cadaun huomo costante, ueggasi nella materia del matrimonio.

6 Sesta conclusione. Quella, che per timore d'un suo ruffiano hauesse fatto voto di non maritarsi, acciò che con più libertà potesse peccar con lui, ha obligo di pentirsi del suo peccato, ma non l'ha di guardar il voto; Ma s'hauesse fatto il ditto voto per seruir a Dio meglio, ha obligo di guardarlo, come dice San [h] Thomaso, con la commune.

h D.Th. ubi sup.

7 Settima conclusione. Il voto fatto senza necessità, è lecito, & obligatorio, come tiene San [i] Thomaso, il qual segue Soto; Ma il giuramento fatto senza necessità ancor che oblighi, è illecito, perche pecca uenialmente colui, che giura senza necessità, come dice [k] Soto Castro, & Couaruuias.

i D.Th. 2. 2. q. 88. a. 4. Soto li. 8. de iu. q. 1. a. 2.

k Soto li. 2. de iu. q. 4. ar. 3. Cas. aduersus hæreses verb. iuramētū. Cou. in c. quamuis pactū. 1. p. § 6.

Del uoto, in quanto alla sua causa materiale, ch'è quel, che si vota.

Cap. XCVI.

SOMMARIO.

Se il voto fatto di cosa illecita obliga. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Sel voto di mai non peccare, obliga. concl. 4. nu. 4.

Sel voto di mai non peccar mortalmente obliga concl. 5. nu. 5.

Sel voto di cose indifferenti, obliga. concl. 6. & 7. nu. 6. & 7.

Se uno, che facesse d'una cosa medesima mille voti, metta sopra di se mill'oblighi. Et se colui, che per precetto, & voto si obliga, metta sopra di se due oblighi. concl. 8. & 9. nu. 8. & 9.

Se uale il voto fatto per cattiuo fin. concl. 10. 11. & 12. num. 10. 11. & 12.

Se il voto di non far le cose, che consiglia l'Euangelio, uale. concl. 13. & 14. nu. 13. & 14.

Se sia lecito il uoto di non accettar un Vesconato. concl. 15. nu. 15.

Se il frate Cartusiano possa mangiar carne in articol di morte. concl. 16. num. 16.

1
Rima conclusione. E cosa certa, che il uoto fatto di cosa illecita, non obliga, come dice San [a] Thomaso, Gaetano, & Siluestro, anzi pecca colui, che ciò promettesse, come dice la Commune, laqual segue Alcocer dopo Soto, & altri. Et se la cosa

a D.Th. ubi sup. a. 2. ubi Caiet. Silu. er. votū. 1. q. 4. Alcoer in sum. c. 15.

cosa illecita in se, votata fosse peccato mortale sarà anco peccato mortale, hauerla votata, & se fosse peccato ueniale, sarà ueniale. Et questa conclusion hà luogo, non solamente, quando colui, che promettesse, hauesse proposito di promettere, & guardar la promessa, ma ancor quando ha proposito di promettere, se ben non hauesse proposito di guardar la detta promessa, perche questo è ueramente voto, come hò detto di sopra.

2 Seconda conclusione. Il voto, benche nel suo principio sia lecito, se dopò si facesse illecito, è cosa chiara, che non obliga, come s'uno promettesse, per sottoporre la sua carne allo spirito, di battersi, & digiunar, laqual promessa dopò risultasse in danno della persona perche in questo caso il voto, non è obligatorio. Il che deue molto ben considerar colui, che uotò, perche l'amor proprio che manca di spirito, lo potrebbe ingannare, dandogli ad intender, che gli fa mal grande il digiuno, non essendo così realmente, & però si deue consigliar con sauii, & prudent'huomini, & seguir il lor consiglio. Questo si raccoglie, da quel, che adduce [b] Siluestro, & Soto. Et il medesimo s'ha da dire, di colui, che uotasse, che mai non dimandarà dispensa del voto. Perche si teme, che con tutto ciò, ha da romper tal voto, nō dimandando dispensa. Si potrebbe ancora dimandare, per il mal che per questo ne seguisse, ò si timesse che seguirebbe, come dicono [c] Siluestro, & Alcocer. Et se s'ha da dimandar la dispensa, auanti della sua trasgressione, si dirà appresso.

b Sylu. uer. uotū. 2 q. 4. Soto li. 8. de iu. q. 1. a. 3 col. fi.

c Syl. ver. uotū, 2. q. 14. Alcocer. de Lud. c. 17. col. penult.

3 Terza conclusione. Vno che facesse voto di peccar uenialmente, solamente pecca uenialmente come tengono [d] Soto Nauarro, & Alcocer, contra il Gaetano, ilqual dice, che il far voto di peccar uenialmente, sia peccato mortale. Et l'istesso s'ha da dire del giuramento, quādo uno giurasse, c'ha da peccar uenialmente. Et per maggior dichiaration del detto, s'ha da notar, che ui sono due maniere di giuramento. Vno assertorio, & l'altro promissorio. l'Assertorio è quand' uno afferma una cosa con giuramē to, laqual s'è bugia, benche sia picciola, & di poco momento, è peccato mortale, com'è stato detto nella materia del giuramento. Il promissorio è, quando uno giura, c'ha da far una cosa, laqual si è in se peccato ueniale, solamente sarà il detto giuramento, peccato ueniale, perche non s'adduce lo Dio per testimonio, della bugia, ma per testimonianza, che s'ha da far qualche peccato, ilquale essendo ueniale, lo farebbe ancora il giuramento, perche si fa una ingiuria leggiera a Dio. Circa delche ueggasi San [e] Thomaso.

d Sot. li. 7. de iu. q. 1. a. 3. Nau. c. 12. n. 28 Alcoc. ubi sup. Cai. uer bo. uotum.

e D. Th. 2. 2. q. 89. ar. 8

4 Quarta conclusione. Vno, che facesse voto di mai non peccar, non resta obligato a guardarlo, perche parlando moralmente, è impossibile lasciar di cader alcune uolte in qualche peccato ueniale, come consta da quel, che si dice nel Concilio Mileuitano, [f] & Tridentino, & cosi colui, che promise, che mai non hauerebbe peccato uenialmente, à nulla è obligato per cagion del uoto, per esser egli nullo. Dalche segue, che colui, che promettesse confessar tutti i peccati ueniali, solamē te è obligato usar tutta la diligenza, che può, accioche gli uengano alla memoria, & di questa maniera intendo il detto voto esser buono, & possibile. come [g] tien' Aragon. Da questo ne segue ancora, che colui, che

f Conc Mileui. canon. 67. & 68. Cōcil. Tri. sess. 6. c. 23.

g Arag. 2. 2. q. 88. artic. 2.

che promette, che mai non peccherà uenialmente in qualche materia cioè, che non dirà bugia, ancorche fosse burlando, è obligato a guardar questo voto, perche il suo obietto, è buon, & possibile moralmente, con la diuina gratia.

5 Quinta conclusione. S'alcuno uotasse, che mai non ha da peccar mortalmente per sua natura, è ualido questo voto. Questa conclusion è contra [h] Nauarro, ilqual dà adintender esser inualido, per esser di cosa molto difficile. Ma la nostra conclusion si proua, perche questo uoto è d'obietto buono, & il suo compimento è possibile con la diuina gratia, laqual lo Dio è pronto per dar a tutti. E ben uero, che si deue consigliar, che non si facciano questi uoti, principalmente estendendosi a i peccati de' pensieri iquali cō molta difficultà si conoscono, & però sempre alcuno resta con qualche scrupulo, s'hauesse, ò no, cōsentito, & il voto s'ha da far di quel che fosse chiaro, la cui trasgressione sia manifesta, come dice Aragon, come di sopra.

h Nau. ubi sup. nu. 65.

6 Sesta conclusione. Il voto, che si fa di cose indifferenti, inquanto che sono indifferenti, non uale, nè obliga, intanto, ch'è peccato uenia le farle. Per esplication delche, s'ha d'auuertire, che quel si dice indifferente, che non è ne cattiuo, ne buono, come sarebbe grattarsi la barba, tagliarsi l'unghie in tal dì, & altre cose simili, lequali cose, che si faccia no, ò nò, non ne segue honore a Dio, ne utile al prossimo, ne per il contrario risulta alcun offesa contra di Dio, ò contra il prossimo. Questo presupposto, si proua la nostra conclusione, cioe che non uaglia il detto voto perche facendosi a Dio, deue esser d'alcuna cosa, che gli sia grata, & le cose indifferenti, come tali, nè piacciano, nè dispiacciono a Dio, & essendo cose uane, & di uerun momento, è illecito, & peccato ueniale uoler con quelle honorar lo Dio, uotando di farle come tiene [i] Soto. Dissi, come tali, perche, se la ragion l'ordinasse per qualche cosa buona uale il voto, perche non sariano opere indifferenti, come s'uno uotasse, di non passar per una certa contrada per l'occasion di peccar, che intende, che in quella trouerà. Dal detto s'inferisce che i uoti, che communemente fanno le donne, di non filar, ne cuscir in giorno di sabbato per honor della Gloriosa Vergine, non sono ualidi, nè obligano. Perche se bene le dette operationi, si riferiscono ad un buon fine, non lasciano d'esser indifferenti, perche dal non filare, ò non cuscire non segue honore alla gloriosa Vergine, occupandose le dette donne in far altre opere seruili. Ma uotando, di non far opera seruile in quel dì, accioche con maggior libertà possano darsi alla contemplatione, sarà il voto ualido, perche la ditta opera riferita & rapportata in quel fine, si fa buona. Secondo s'inferisce, che il voto di non parlar, ò di non giuocare con alcuno, ò di non giocare un certo giuoco, perche il parlar, ò giuocar, è cosa rincrescceuole a colui, che fece il voto, non è ualido, nè ha bisogno di dispensa, per nō osseruarlo, poiche riferito a questo fine, non risulta in honor di Dio. E uero, che saria ualido, se fosse stato fatto, perche uedeua colui, che uotò, che si perdeua la sua facoltà, & che il giuocar gli era occasion di peccare. Et per la medesima cagion ualerebbe il voto, che uno facesse di non intrar in altra casa, se intendesse, che per l'intrar in essa, ui sia, ò ui possa essere alcun pericolo spirituale, come tie-

i Sot. li. 7. de iu. q. 2. ar. 3. & li. 8. q. 1. a. 5.

ne [k] Soto, Nauarro, & Medina.

[k] Sot.li. 1.de iu. q.1.a.3. col. 15. Nauar. vbi sup. nu. 28. Med.in inst. in 2. prece pt. §.6.

7 Settima conclusione. Quando ui fosse dubbio, se la cosa, che si uota, fosse indifferente, si deue guardar il uoto, finche, si dispensi in esso, perche nelle cose dubbiose, la parte più sicura, si deue eleggere, come tiene [l] Siluestro, Soto, & Nauarro. Et si deue notare che si come il uoto della cosa indifferente non obliga, così il giuramento assertorio di cosa indifferente, non obliga, come quando uno giurasse di far una cosa che da se, non è buona, nè cattiua, & così senza dispensa può colui che giurò, romper il detto giuramento, come dice [m] Soto, & Aragó.

[l] Sil.uer bo. uotũ.§.4. Sot.ubi sup. nu. 36.

[m] Soto ubi sup. Arag 2. 2.q.88. ar.2.

8 Ottaua conclusione. Val il uoto fatto delle cose, che per precetto, diuino, ò naturale, siamo obligati a far, & è propriamente voto, perche è proprio, & uera promessa che porta seco, un'altr'obligo distinto dall'obligo del precetto, & però necessariamente s'ha da confessar, rõpendosi questa conclusion è di San [n] Thomaso, Nauarro, & Aragon.

[n] D.Th. 2.2.q. 88.ar.2. Na. ubi sup.nu. 35. & 36.Ara. ubi sup.

9 Nona conclusione. Quantunque un'huomo d'una medesima cosa, facesse mille voti, non commette altro, che un peccato colui, che rompette i uoti. Et la ragion di ciò è, perche il uoto secondo della medesima cosa, non aggiunge alcun obligo distinto, al primo uoto, ma solamente è un confirmar il primo obligo. Et non osta, che il voto, aggiunga obligo, all'obligo del precetto, perche è distinto il precetto dal uoto, perche colui, che lo rompe, fa contra la uirtù, che per l'atto del precetto si pretende guardar, come accade in colui, che commette fornicatione, perche fa, contra la uirtù della temperanza. Ma colui, che uota, rompendo il uoto, fa contra un'altra distinta uirtù, ch'è della Religione. Così dicono communemente tutti. Però quando [o] Angles dice, che piu grauemente pecca colui, che rompe una cosa, che molte uolte hauesse uotato che quel che rompe una cosa, che una uolta solamente ha uotato, deu'esser inteso, della grauità, che non muta la specie del peccato, poiche non adduce il detto rompimento distinta malitia di quella, che adduce il rompimento d'una cosa, una uolta solamente uotata.

[o] Ang. de uoto dif. 9.art.

10 Decima conclusione. Il voto fatto per mal fin di maniera, che il detto fine, sia fine della cosa, che si uota, non è ualido, nè obliga. Et così non ual il uoto, che uno facesse di dar elimosina dicendo, non hauer fatto questo voto, se non fosse per la uanagloria, anzi colui, che il fa, pecca mortalmente, ò uenialmente, secondo la grauità del ditto fin. Il che s'intende; se ben quel che uota, non hauesse ꝓposito, di adimpire la cosa ꝓmessa. ꝑche nella ꝓmessa s'include il detto proposito, come ho detto di sopra così tiene [p] Aragon, la qual ragion, se l'hauesse uista, & cõsiderata Angles, non si sarebbe discostato da questa opinione.

[p] Arag. 2.2.qu. 88.ar.2. Angles vbi sup. dif.12.

11 Vndecima conclusione. Colui, che facesse uoto di far qualche cosa buona, per cattiuo fine, si fattamente, che questo cattiuo fine, non sia fine della detta cosa, ma sia fine dell'application della uolontà a far il voto; Vale, & obliga se ben quel, che lo fece peccò mortalmente. come accade in colui, che uotasse di uiuer religiosamente, intendendo, che di questa maniera hauerà occasion per rubar quel d'altri. O come accade ad un'altro, che promettesse dir tante Messe, per ottener una Prebenda, & uiuer con essa lussuriosamente. Et così solamente è obligato à pentirsi di questo cattiuo proposito, satisfacendo il uo-

to

to promesso, come dice Angles, nel luogo allegato.

12 Duodecima conclusione. Il uoto fatto per cattiuo fine, essendo il fine del detto voto, non è ualido, ne obligatorio; Ancorche la deformità, che adduce seco il fine, si possa separare dalla entità del detto fine Questa dottrina è contra [q] Nauarro, & Aragon. I quali dicono, che s'uno uotasse di dar certe elemosine per ottener un ben temporale, che fosse annesso, a qualche ribalderia, & come s'io ueggo, dicesse, prometto di dar un Calice ad una Chiesa, se lo Dio mi darà un figliuolo d'una concubina, ch'io ho, uagliono questi voti, & obligano, & che uaglia ancora il uoto del Rè per effetto di ottenere uittoria, in una guerra c'ha ingiusta; Et la ragion nellaqual si fondano, è perche se bene l'adulterio, & la guerra ingiusta sia cose pernitiose, & cattiue, nondimeno la generation, & la uittoria secondo la sua entità, senza hauer rispetto al detto fin cattiuo da se, sono cose buone, & così si possono uotare. Ma questa dottrina a me mai non è piaciuta, perche coloro, che peccano, non usano di, queste Metafisiche, ne quelli, che uotano vsano di esse. Anzi parlando comun, & moralmente quelli, che fanno i detti voti, nō gli fanno per hauer generation asolutamente parlando, ma per ottener questa generation singolar, che in se è ingiusta, & illegitima, & questa uittoria in particolar ingiusta, & cōtra Giustitia. Lequali cose, come tali, hanno la lor malitia annessa, & sono cattiue moralmente parlando, intanto, che di esse, come tali, & singolari, non si può separare la lor malitia, se ben parlando metafisica, & speculatiuamente, si separa. Nè mi quadra quel, che Angles dice circa di questo punto, cioe che l'opinion di Nauarro, procede quando, si facesse il uoto di questa maniera. Io prometto un uaso d'argento al Tempio della Vergine Maria s'hauerò generatione dalla mia concubina; Ma non quando dicesse, prometto un uaso d'argento, &c. acciochè lo Dio mi dia la ditta generation, perche ne i voti, piu s'ha da guardar l'intention di coloro, che li fanno, che le parole, che dicono. Et ancorche le dette parole siano distinte, l'intention pare, che sia la medesima, & però non ammette la detta differenza di [r] Angles Soto.

q Naua. ubi sup. nu. 31. Arago. ubi sup.

13 Decimaterza conclusione. Il uoto fatto delle cose opposte, alla materia di consiglio, non è obligatorio, perche è contra la charità, come s'uno uotasse di non prestare, & di non esser sicurtà, così tiene il Gaetano, & [s] Nauarro. Et il medesimo s'ha da dire del giuramento in questa materia, come dice [t] S. Thomaso, & Couaruuias, i quali dicono, che far il detto uoto, solamente è peccato ueniale. Il che s'intende, quando il uoto fosse impeditiuo di maggior bene, come dice Soto. Et s'intende ancora quando uno assolutamente promettesse di non prestar, nè dar in credenza a ueruno, ma non quando uno promettesse di non prestar, nè dar in credenza a certe persone, perche se bene il prestar, & dar a credenza san'opere di charità, & di consiglio, nondimeno il prestar a certe persone, in certo luogo, & tempo, ò dar a credenza, molte uolte non conuiene, & così uotar, di non prestar, può esser voto ualido, considerando il sopradetto. Da questo s'inferisce, che se ben il far voto di non uotar, assolutamente sia uoto inualido, ma il far uoto di non uotar, se non consigliandosi prima, con qualche huomo dotto, ò guardando alcune circon-

r Angl. ubi sup. conf. 5. Soto li. 7. de iu. q. 1. a. 3.

s Caie. 2. 2. q. 88. ar. 2. Nauar. ubi sup. nu. 28.

t D. Th. 2. 2. q. 88. ar. 7 Cou. in c. quis pastū. 1. p. §. 6. num. 7. Soto li. 8. de iu. q. 3. co. 17.

constantie, che conuengono per rimedio dell'anima, è atto ualido, come dopò molti l'affermano, Soto, & Aragon. Et uotando, non pratticandolo prima col detto huomo dotto, nè guardando le dette circonstanze, non solamente si pecca grauemente rompendo il primo uoto, ma anco il detto voto è inualido. Il che intendo esser uero, ancorche il contrario tenga Aragon, il qual confessa, che pecca, ma uale il uoto. Il cui fondamento è perche il uoto di ragion diuina, & naturale obliga, & nissun mettendogli certe circonstanze, lo può rompere. Alla qual ragion rispondo, che il uoto obliga per ragion diuina, & natural, secondo l'intentione di colui, che lo promette. Per tanto colui, che uotasse senza le dette circonstanze, non considerandole, per non essersi ricordato di esse, delle quali se si fosse ricordato, non hauerebbe uotato, non ual il voto, che fà, nè pecca mortalmente, perche quando lo fece, non si ricordò del primo uoto, c'haueua fatto, & se si ricordaua non l'hauria fatto. Da questo segue, che se si ricordò delle dette circonstanze, & non ostante questo hauesse fatto qualche uoto, resta obligato a satisfarlo, poiche non ostante questo uolle realmente obligarsi. Et in questo caso io intendo, che parla Aragon.

14 Decimaquarta conclusione. Il voto, che uno facesse delle cose, che impediscono i beni di consiglio, secondo la sua natura, è inualido. Et così non uale il uoto, che uno facesse di maritarsi, perche impedisce la verginità, & intrar nella Religion, cose tanto laudate, & consigliate da Dio. Così tengono [u] Panormitano, Soto, & Couaruuias. E uero, che s'uno facesse uoto di maritarsi, perche si sente debole a resistere, ualerebbe il uoto, & è obligato a satisfarlo, per fuggir i peccati, che con la sua debolezza suol commettere. Così tiene il [x] Gaetano, & Nauarro. La qual opinion s'ha da seguire contra Soto, la cui opinion ha per probabile Aragon. Nè osta il fondamento di Soto, cioè, che tal uoto sempre è impeditiuo di maggior bene, poiche colui, che promette maritarsi, non può intrar in Religione Perche a questa ragion io rispondo, che colui che promette maritarsi per fuggir i peccati della fornication, che commette senza rom per questo uoto, può intrar in Religion, essendo che il uoto, s'ha da regolar conforme all'intention di quello, che lo fece, fu per fuggire la fornication nello stato maritale, il che molto si schiua nello stato di Religioso, perche in esso ha da promettere castità, & starà più remoto da i pericoli, che nel mõdo soglion essere, ne i quali molte uolte i maritati, & uirtuosi sogliono cadere. Oltre che è cosa certa, che quei che fa il uoto, d'una cosa ordinata per certo fin, con la sua propria auttorità, la può permutare in un'altra, non solamente più grata a Dio, come è questa, della qual trattiamo, ma ancora tanto grata, ordinata al medesimo fine. Et questa risposta si noti, perche io non l'ho uista che alcuno l'habbia detta, ouero toccata.

15 Decimaquinta conclusione. E lecito il uoto di non accettar alcun Vescouato, come tiene [y] Soto. Et così quello, c'hauesse fatto il detto uoto, non solamente è obligato à non procurarlo, ma nè anco accettarlo, in quanto a se. E uero, che tali circonstanze può hauere, che sia necessario accettarlo, & accettandolo, il più sicuro sarebbe ottener dispensa del uoto.

u Pan. in ca. si uero de iureiur. Sot. ubi sup art. 3. col. 15 Couar. ubi sup.

x Caiet. 2. 2. qu. 88. ar. 2. Nauar. ubi sup. nu. 43. artic. 3. col. 51. Couar. ubi sup. Sot. li. 7 de iust. q. 1. ar. 3 Aragon ubi sup.

y Sot. li. 10. de iu sti. q 2. artic. 2. ad 3.

16 Decimasesta conclusione: Il frate Certosino, che promette, di non mangiar carne in uita sua, come si contiene nella sua Regola ritrouandosi a morte, hauendo altre cose, che possa mangiare, non può mangiar la detta carne, se ben glie la desfero in secreto sotto pena di peccato mortale, ma non hauendo altra cosa che mãgiare, ha obligo di mangiar carne, perche non mangiandola, è certo, che con uiolenza se occiderebbe. Questo si raccoglie da quel, che adduce [z] Nauarro. Et questo s'ha da tener, benche parlando di questo precetto, diuerse cose dicono i Dottori. Perche [a] Medina assolutamente dice, che in tempo di necessità, possa il detto frate, non ostante il detto statuto mangiarla, dandoglila secretamente, per schiuar lo scandalo, & cõsente con questa opinione [b] Gersone. Et Beluisio frate della medesima Religione par c'habbia la medesima opinione. Ma la nostra conclusion si proua, perche il frate Certosino, quando promette, non mangiar carne, nol promette per se solo, ma per la conseruation di tutta la sua Religione, laqual egli è obligato a conseruare, se ben sia con pericolo della sua uita, & di più, che conforme a quello, che per ordinario, si uede, non per questo morono. Da questo si raccoglie, che una persona particolare, che facesse il detto uoto, non sarà obligata a guardarlo, ritrouandosi nel detto pericolo, poiche fece uoto, per il suo proprio utile, & non per utile di qualche Communità santa, & approuata dalla Chiesa. Questo che s'è detto in general basta. Ma conuien, che uegniamo al particolar, & che trattiamo d'alcuni uoti particolari, come è del voto della Religione, Castità, & Oltramarino.

z Naua. ubi sup. nu. 77.

a Med. de ieiu. q. de abstinẽtia notabiliter ad breuit. uitam in resp. ad 4. fol. 147.

b Gers. in tract. de absti nentia. Cartus. Beluis. ceremoniali di &r relig. ca. 122. nu. 8. p. 2.

Del voto della Religione.
Cap. XCVII.

SOMMARIO.

Se sia lecito indur uno ad intrar in Religion. Et se sia lecito ad uno prometter d'intrar in Religion, & se colui, che promette intra in essa, sia obligato intrarui, non si osseruando in essa la Regola. Et se uno, che promettesse di farsi frate discalzo satisfa pigliando l'habito, nella osseruantia. concl. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

Se colui, che promette intrar in una Religion doue nel uogliono ammettere resta desobligato. Et se sia il medesimo promettendo d'intrar in Religion, non ammettendolo in alcuna. concl. 4. nu. 4.

Se uno, che fece uotò di Religion, resta desobligato, mandandolo fuori, nell'anno dell'approbatione. concl. 5. num. 5.

Se uno, che uotasse d'intrar in Religion, par uotare di professar in essa. conc. 6. nu. 6.

Se quello, che uotò solamente d'intrar in Religion, & dopò intrato promette professar in essa, commette due peccati uscendosene. concl. 7. num. 7.

Colui, che promettesse semplicemente intrar in religion, se satisfa pigliando l'habito de gli ordini militari. concl. 8. nu. 8.

Se uno, che promettesse a San Francesco d'intrar nella sua Religion, se Dio altra cosa, non ordinarà, resti obligato, & come s'ha da interpretar questa promessa. concl. 9. numero 9.

Se

Se uno, che facesse uoto d'esser religioso del Choro, resta libero di questo obligo, non sapendo Grammatica. concl. 10.nu.10.

Se un frate cacciato per incorrigibile dalla Religion, sia obligato guardar i precetti della sua Regola. conclu. 11.num.11.

Se uno, che professa in una Religione, con intentione di osseruar la Regola, come l'osserua la communità resta per ciò disobligato di guardar i precetti di essa, che obligano a peccato mortale. concl. 12.nu.12.

1 Prima conclusione. E cosa molto laudata indur uno, acciochе entri in Religione, come dice San [a] Thomaso, ma non è molto laudabile, farlo uotar, ch'entri in Religion, come afferma il [b] Gaetano, perche l'isperienza ci insegna, che cō più grauezza portano i carichi della Religion coloro, che ui entrano forzati per qualche uoto, che quelli, che ui entrano, liberi, & spontaneamente, come dice [c] Nauarro.

a D.Th. 2.2.qu. 189.ar. 9.

b Vbi Cajet. art. 2.

c Nau. cap. ... nu. ...

2 Seconda conclusione. E lecito ad uno prometter d'intrar in Religion, & colui, che ciò promettesse con intentione di sperimentare l'asprezze sue, & uscirsene da essa, per non poterle sopportare, no è obligato ad altro. Ma uno, che pmise sempliсemente Religion, nō potria senza causa uscirsene da essa, essendo nell'anno dell'approbatione. Et sarebbe causa sufficiente, una infirmità perpetua, ò facendo isperienza, che andando auanti, professando, non potrà sopportare i pesi di essa, come dopò San [d] Thomaso, tengono Soto, Aragon, & Nauarro. Nè costui sarà obligato, uscendosene dalla Religione, guardar Castità, per non hauerla per ancora promessa, & però si potrà maritar, & non peccherà consumando il matrimonio, si restò disobligato dal detto uoto, perche le cause, c'hebbe per uscirsene, l'impediscono intrar in qual si uoglia altra Religion assolutamente, pecca non solamente maritandosi, ma consumando ancora il matrimonio, com'è stato detto nella materia del matrimonio. Et nota, che quello, che promettesse, che uuol morir nella Religion, par che prometta, c'ha d'intrar in Religion, perche ha uotato cosa, che contien l'intrata della Religion, come dice [e] Nauarro.

d D.Th. 2.2.qu. 108.artic 4. Sot. ubi sup. artic.4. Arag.2.2.q. 88. art 3. Nau. li. 3.consi. titu. de uoto. conf 29

e Naua. li.3.consil.ti.de uoto. conf.3.

3 Terza conclusione. Vno, che promettesse d'intrar in Religion, non è obligato d'intrar nella Religion, doue non si guardasse la Regola, se hebbe intention, quando votò di non intrar in altra, se non in quella, & se non ui fosse qualche speranza, che in breue, si riformeria, ne è obligato intrar in altra, per nó hauer hauuto intention di prometterlo, come dice [f] Gio. Maiolo. E uero, che per satisfar al uoto, basta, che troui qualche monasterio, nel qual se ben non sia riformato, si uiua nel timor di Dio, & nell'osseruation dei uoti essentiali, se ben ne i uoti, che non son'essentiali, non ui sia quella regolar disciplina, che conuiene, come tengono Gaetano, [g] & Nauarro. Et da questo segue che uno, che fece uoto di intrar ne gli discalzi della nostra sacra Religione, non satisfa pigliando l'habito nelle case dell'Osseruantia, & professando in esse, peccherà, benche uale la professione, come dice [h] Cordoua. Il che s'intende de gli discalzi, che uiuono in prouintie da loro, perche se non intese di questi, ma de i raccolti, può professar

f Maio. in 4. di. 38.q.20

g Caiet. 2.2. qu. 189.artic.3. Nauar. ubi sup. nu.42.

h Cord. Decis. cas.cōs. q.130.

fessar nell'Osseruantia, con intention, di passarsene a i raccolti, che uiuono nelle medesime prouintie dell'Osseruantia.

4 Quarta conclusione. E certo, che uno, che promette terminatamente una Religion, non riceuendolo in essa, non è obligato, andarsene ad un'altra; ma colui, che uotasse Religion, di tal maniera, che principalmente non si uoglia obligar, ad un'ordine particolare, benche habbia intention ad alcuno particolare, per l'affettione, che le ha, se nol riceuessero in questa, ha obligo di andarsene all'altre. E uero, che non è obligato andar alle Prouintie, che fossero fuor del Regno, nè a tutti i Monasterij del Regno, ma basta andar ad alcuni, & intender quel, che gli dicessero in esse, che uerunno nol riceuerà, la ragiõ è perche il uoto, & l'obligo suo, è un'atto morale, ilqual moralmente secondo l'arbitrio dell'huomo prudente, s'ha da intẽdere, come dicono [i] Soto, & Nauarro. Et nota, che se hebbe proposito d'intrar in sol una Religione, non l'ammettendo in essa, già satisfece col uoto. Ilche è tanto uero, che restando nel mondo, si può maritar, saluo, se quando uotò Religion, non hebbe ancora intentione di uotar castità, come dicono i medesimi Auttori.

i Soto li. 8. de iust. q. 2 artic. 3. uers. 3. ad 4. Nauar. cap. 12. nu. 46. Sot. ubi sup. artic. 3. Nauar. ubi sup. nu. 84.

5 Quinta conclusione. Quello, c'hauesse fatto uoto di Religione, & dopò hauer preso l'habito, lo mãdano fuor di essa, per hauer un'infirmità perpetua, ò per qualch'altra contagiosa, non resta obligato ad esser religioso, nè procurar, che fosse ammesso un'altra uolta, poiche la sua infirmità, & impedimento è perpetuo. Ma se fosse l'infirmità temporale, ha obligo, finito questo impedimento, tornar a dimandar l'habito, come dice Soto. Come ancora colui, che fece uoto di Religion, & fu una uolta licentiato da un monasterio, ò d'una Prouintia, dimandando l'habito di nouitio, è obligato un'altra uolta a dimandar l'habito in esso, perche la prima uolta, non gli lo uollero dar i Frati per alcuni inconuenienti, che ui erano, dopò ritornando possono cessar questi inconuenienti, & darglilo. Quest'ultimo è contra il [k] Gaetano, & Aragon. Ilche si proua, perche come dice il nostro Redentore per San Giouanni, dodeci hore ha il giorno, & può esser, che all'hora lo licentiarono, per alcuni inconuenienti, che anco quelli dopò, ritornando cessarono. Et di più, che molte uolte, si licentiano coloro, che dimandano l'habito, non perche nol uoglion dar ma per prouargli, se conuengono con fermo proposito. Et nota, che un giouane, che fece uoto in Spagna d'esser laico dei discalzi del nostro padre S. Francesco delle Prouintie riformate in Spagna, se cadesse in una infirmità di mal francese, resta libero del uoto, benche si curasse di essa, andando alla stuffa a sudare, & si trouasse sano. Perche quelli c'hanno hauuto simil infermità, mai nõ restano perfettamente sani, anzi restano sempre fiacchi, & debilitati per le fatiche della Religione, principalmente pigliando l'habito laicale, il cui officio è la fatica corporale. Secondo perche lo stato del discalzo, porta con se molta nudità, & poco riparo del freddo, cosi nel uiuer, come nel uestire, & è molto cõtrario il freddo a questa infirmità. In tanto, che secondo i medici molte uolte, si genera per la sola frigidità, senza uerun apparecchio da parte del suggeto. Et in questo caso, già si uede la preparatione, che ui è accioche si generi di nuouo, perche

k Caie. 2. 2. qu. 88. ar. 3. ubi Aragon.

già questo suggetto l'hebbe, come si presuppone.

6 Sesta conclusione. Vno, che uota d'intrar in Religion, & dubitasse se uotò di professar in essa, debba intendere, che uotasse di professare, l'uno, perche par uano il uoto, che uno fa d'intrar in Religion, senza l'intention di professare in essa, come dice Soto. L'altro, perche questo è più sicuro, come dice [l] Nauarro, & nelle cose dubbiose, il più sicuro s'ha da tenere.

l Naua. libro 3. consi. ti. de uoto consi. 8

7 Settima conclusione. Vno, che promette solamente d'intrar in Religione, & dopò intrato, promette di professar in essa, uscendo fuori, commette due peccati, contra due uoti distinti, perche distinto è il uoto della Religion per prouarla, dal uoto di professar in essa. Ma semplicemente uotasse Religion essendo, che nel detto uoto s'include il uoto di professar, se ben dopò di nuouo fa uoto di professar, non commetterà due peccati, poiche il secondo uoto espresso non fu altro, che la confirmation del primo implicito. Et si noti, che colui, che espressamente fece uoto d'intrar in una Religion, & di professar in essa, ottenendo la dispensa del uoto, dicendo nella supplica, che promise d'intrar in Religion, tacendo che promise ancora di professar in essa, tal dispensa è surrettitia, come dice [m] Nauarro, & la ragion di ciò è, perche se bene in dubbio, colui, che promette intrar in Religion, par prometter di professar in essa, nondimeno questo uoto può hauer due sensi, come di sopra habbiamo detto. Il primo che promette d'intrar in Religion per prouar le loro asprezze, nel qual uoto può facilmente dispensare il Papa, che in quello d'intrar nella Religion, & professar in essa, ch'è il secondo senso, c'ha il detto uoto.

m Nau. ubi sup. p. 12. n. 47. li. 3. Quod qui uouet.

8 Ottaua conclusione. Vn che promettesse semplicemente d'intrar in religion, non satisfà pigliando l'habito di Caualieri di San Giacomo, Alcantara, & Calatraua, perche questi Ordini militari, in quanto a questi Caualieri, che posson maritarsi non son ueramente Religiosi. E uero, che gli Ecclesiastici di Ordin Sacro, & deputati al Choro de i detti Ordini son ueri religiosi, come ancora sono i Caualieri dell'ordin di San Giouanni, perche promettono i tre uoti essentiali. Et così pigliando l'habito de gli Ecclesiastici de i detti Ordini, di San Giacomo, Alcantara, Calatraua, & Montesa, & professando in quella di S. Giouanni, non ui è dubbio, se non che colui, che fece uoto, di Religion, adimpisce col suo obligo, come si raccoglie da quello, che adduce [n] Soto, Cordoua, & Nauarro.

n Soto libro 7. de iust. q. 5. art. 3. ad 2. Cordu. Decis. cas. cõs. q. 178. Nauar. de reddit. eccles. in fin.

9 Nona conclusione. Vno, che prometta a San Francesco d'intrar nella sua Religion, se lo Dio non ordinasse altra cosa, non constando della sua intention, considerando le parole del uoto, due sensi potè tenere. Il primo se lo Dio, non l'impedisse con qualche infirmità, ò per altro simil impedimento. Nel qual caso, arriuando colui, che fece il uoto a i decesette, ò decedotto anni di età, cessando questo impedimento, ha obligo di compir subito il uoto. Ma sarebbe meglio imparar Grammatica, s'hebbe intention di prometter d'esser religioso del Choro, & aspettar insino a i uenticinque anni, accioche così serui meglio Dio, & la Religion, con condition, che non si mariti, & impedisca l'intrata della Religion, con questo stato. Il secondo senso delle dette parole, può esser, se Dio non ordinasse altra cosa più conueniente

per

per l'anima mia. Nel qual caso deue consigliarse con gli huomini sauij, & santi dell'Ordine di San Francesco, & manifestargli la sua inclination, dimandandogli, se gli stesse meglio quello stato, che altro, perche non tutti gli stati son conuenienti a tutti, & consideri bene, che non gli inganni il suo proprio amor, perciò è meglio per mutar questo uoto con l'auttorità del Papa. Oltre che in dubbio parlando regolarmente, ueruna cosa non ordinerà lo Dio più conueniente per l'anima sua, che intrar In Religion, doue così ueramẽte si può dar a sua diuina Maestà, come si raccoglie da quello, che adduce [o] Soto, & tiene Cordoua.

o Soto in 4. dist. 10. q. 2. art. 2. Cordu. Decis. cas. cõs. q. 39.

10 Decima conclusione. Colui, che fa uoto d'esser religioso del Choro, & con buona fede credesse, che nõ sia necessario saper Grammatica, non è obligato ad impararla, se d'altra maniera nol uolessero ammettere, nè ha obligo di pigliar l'habito laicale, anzi totalmente resta libero del uoto. Et la cagion di ciò è perche l'ignoranza l'iscusa, laqual causò, che il uoto non fosse uolontario. Ma colui, che assolutamente promette Religion, & sapesse, che fosse necessaria la Grammatica per esser ammesso in essa per frate da Choro, hà obligo, ò d'imparar la Grammatica, ò di pigliar l'habito de' laici, come si raccoglie da quello, che adducono San [p] Thomaso, & Aragon.

p D. Th. 2. 2. qu. 88. art. 1. ad 2. ubi Aragon.

11 Vndecima conclusione. Il frate, che per suoi mali costumi, & per esser incorrigibile, è mãdato fuor della Religion, non è obligato a guardar i precetti della Regola, nè l'obedienza, nè la pouertà. E uero, ch'è obligato al uoto della continenza. In tanto, che non solamente pecca, essendo incontinente contra il precetto di Dio, ma ancora contra il uoto, che fece, perilche è obligato a confessar questa circonstanza, ma resta ancora inhabile per contraher matrimonio, per rispetto del detto voto solenne, come dice [q] Soto.

q Soto li. 8. de iust. q. 2. artic. 1. conc. 1.

12 Duodecima conclusione. Non si può iscusare di guardar i precetti del la sua Regola, che obligano a peccato mortale il frate, c'hauesse uotato in vna Religion, nella qual communemente i detti precetti, nõ si guardano, se ben hauesse hauuto intention, quando professò di solamente guardar la sua Regola, come guarda la Communità. Questa conclusion è di [r] Nauarro, laqual frat'Aluige Lopez tiene per molto scropolosa, non la limitando conforme alla mente di Nauarro in una altra parte, ilqual dice, che colui, che professa in monasterio relassato, senza premeditare i precetti dell'Ordine del detto monasterio, ò non hauendo intention d'obligarsi a essi, ha obligo di mutar l'intẽtion, & guardar i detti precetti, ò professar un'altra uolta. Il che s'intende in quanto a i uoti essentiali, & non in quanto all'osseruationi accidentali, che fossero leuate, ò mitigate per priuilegij, ò per cõsuetudine, benche non anticamente, ma ragioneuole, & di tanto tempo, che basti per mitigare le dette osseruationi. Il che accade nella maggior parte della christianità, & sua Sãtità lo sà, & tolera, & per consequenza par che dispensi in questo, conforme a una dottrina d'una Glosa [s] singolare.

r Naua. c. 12. Lup. in instru. conf. 1. p. c. 45.

s Glos. in cap. quare de con sang. & affinit.

Del voto della Verginità, & della Castità. Cap. XCVIII.

SOMMARIO.

Se uno, c'hauesse fatto uoto di verginità,

tà, pecchi contra questo uoto, tutte le uolte, che usa l'atto carnale. cõc. 1. num. 1.

Se il uoto di non maritarsi, include il uoto della Castità. concl. 2. nu. 2.

Che cosa è il uoto, che fanno i Caualieri de gli ordini militari, cioè, della Castità coniugale. conc. 3. nu. 3.

Se uno, che riceue l'ordin sacro faccia uoto di Castità. concl. 4. nu. 4.

Chi possa dispensare nel uoto della Castità. concl. 5. nu. 5.

1 PRima conclusione. Vno che promette verginità con animo di guardarla perpetuamente, pecca mortalmente tutte le uolte, che usa l'atto carnale. Ma se la promettesse con animo di guardar il sigillo uerginal, solamente rompendol una uolta, non pecca contra il detto uoto, le uolte che dopò usasse l'atto carnale, come si raccogli da quello, che adducono S. Thomaso [a] Soto, & Nauarro. E uero, che se absolutamente promettesse verginità, pecca contra il uoto, nõ solamẽte quando la perde, ma dopò ancora perduta, usando alcun'atto carnal, perche questo uoto per sua natura, nega ogni atto carnal, come dicono Gaetano, [b] frat'Aluige Lopez. Et da questo s'inferisce, che non maritandosi, non solamente pecca, consumando il matrimonio, ma dopò cõsumato ancora, tutte le uolte che dimanda il debito a sua moglie. Ilche non accade, quando solamente hebbe animo di promettere uerginità, & non castità, perche in questo caso, ancorche pecca maritandosi, & consumando il matrimonio, non hauendo ancora perduto la sua uerginità, ma dopò hauer consumato il matrimonio, pecca dimandando, & pagando il debito.

a D. Th. 2. 2. qu. 88. ar. 3 ad 2. Soto li. 8. de iustit. q. 2. artic. 1. conc. 7. Nauar. cap. 12. nu. 43.

b Caie. 2. 2. qu. 88. Lupus in instr. con l. 1. p. c. 35.

2 Seconda conclusione. Nel uoto di non maritarsi, non s'include il uoto di castità. Et cosi l'huomo, & la donna, che promettono di non maritarsi, promettendo qualche atto carnal non commettono sacrilegio, come dopò Siluestro, tengono Soto, [c] Nauarro, & Aragon. Ilche s'intende, saluo se colui, che uotò non hebbe intention di uotar perpetua castità, perche in questo caso, commette sacrilegio, fornicando, & in questo, non può dispensar il Vescouo nè può esser permutato per la Bolla della Crociata, come può esser dispensato dal Vescouo nel primo caso, & pemutato per la Bolla della Crociata.

c Soto in 4. di. 38. q. 1. art. 1. Nauar. d. c. 12. nu. 43. Arag. 2. 2. q. 88. art. 3.

3 Terza conclusione. Il uoto, che fanno i Commendatori dell'Ordin di San Giacomo, Calatraua, & Alcantara, cioè di guardar Castità coniugale, consiste in guardar la fede alle loro proprie mogliere, & di non conoscer alcun altra, & se il Caualiero fosse sciolto, & libero, è obligato astenersi d'ogni copula carnal, non solamente per il precetto della legge diuina, ma ancora per il uoto della castità coniugale, c'ha fatto. Da questo s'inferisce, che questi Caualieri, hauendo parte con alcun'altra donna, son'obligati ad esplicar, che sono professi nelle dette religioni, posciache questa circonstanza, non solamente aggraua, ma ancora muta la specie del peccato. Et se con le loro moglier hebbero atti impudici, con pollution, extra uas, ò con pericolo d'essa, che sono peccati mortali, & prohibiti, hann'obligo di confessar la detta circonstanza, perche per ragion del detto uoto, s'obligarono a conoscer le lor moglier hauẽdo con esse quei toccamenti, che ordinariamente, sogliono tenere in simil atto, senza peccato mortale. Cosi tie-

ne

ne Ayala, [y] nell'esplication della Regola dell'Ordin di S. Giacomo.

4 Quarta conclusione. E cosa certa, che nel riceuer di qualsiuoglia ordine, si fa uoto solenne di continenza, non esplicitamente, come nella professsion di qualsiuoglia religion approuata, ma implicitamente nel uoto della continenza, che fanno, come risolue [e] Gaetano Castro, & Couaruuias. Et colui, che riceuesse l'ordine Sacro senza intẽtione di guardar continenza, non si può maritar, & maritandosi, il Matrimonio è nullo, com'è stato diffinito dalla [f] legge Canonica, cõfirmato dal Concilio Tridentino. Et nota, che uno, che riceuesse ordine Sacro con timor giusto, riceue il charattere, ma non rest'obligato al uoto della continenza, perche non ue è uoto, doue non sia la uolontà. così tien dopò altri [g] Nauarro; Et not'ancora, che quel, che s'ordinasse auanti c'habbia l'uso di ragion, non è obligato a guardar castità, se quando s'ordinò, non sapeua, quel che si faceua. Et inquanto, che riceue il charattere, è cosa molto diceuole, & conueniente, che hauendo di già l'uso ragioneuole, se gli dia à sceglier, se uoglia perseuerar nell'ordine Sacro, guardando castità, & se non la uolesse guardare, resta suspeso del suo officio, & può maritarsi, come dicono [h] Soto, & Angles.

5 Quinta conclusione. Il Papa solo può dispensar nel uoto della castità perpetua, laqual potestà non ha il Vescouo, come dice [i] Gregorio Lopez, con la commune. E uero, che può dispensar nel uoto della castità temporale, & così può didispensar con uno, c'hauesse promesso di guardar Castità, per spatio d'un'anno, come dicono [k] Soto, & Nauarro, dopò Siluestro, & può dispensar con colui, che uotò di mai non maritarsi, come dice il medesimo Soto & Nauarro, perche questo non uotò castità, come disopra è stato detto. Et può dispensar con una donna, c'hauesse fatto uoto d'esser beata, perche questo non è uoto di Religion. Et può anco dispensare con uno, che promise d'intrar in una Religion molto stretta che possa intrar in un'altra più larga, perche questo non è dispensar nel uoto della Religion, nel modo, & qualità sua, come auuertisce [l] Siluestro, & tien'Aragon. Intanto che se il Papa permutasse il uoto della Religion, in altre opere di penitenza, può il Vescouo permutar quest'opere in altre, come dicono il medesimo Siluestro, & Aragon. Può ancora dispensar nel uoto, che un hauesse fatto d'esser Clerico, perche questo non promisse ancora castità.

[d] Ayala in compéd. regu. ordin. milit. D. Iacobi. p. 1.
[e] Caie. in tra. de cele. sace. post 3. p. Cas. aduersus, hęreses uerb. sacerdotium. Cau. in 4. 2. c. 6. §. 3.
[f] c. 1. & 2. q. clerici uel uouentes. Cõcil Tri. 23. c. 13.
[g] Na. d. c. 12. n. 25. & c. 22. n. 51
[h] Sot. in 4. d. 38. q. 2. a. 5. Angles de sacr. ordi. ar. de susci pié. hoc sacram. dif. 1.
[i] Greg. in l. 4 ti. 8. p. 1.
[k] Sot. i 4. d. 27. q. 1. a. 3. Nau. c. 12. n. 76.
[l] Sil. uerbo uotũ. 4. §. 3. Arag. 2. 2. q. 82. a. 12. Sil. ubi sup. §. 7 Aragon ubi sup.

Del voto di Gierusalemme. Cap. XCIX.

SOMMARIO.

Chi possa dispensar, & permutar questo voto, & se possa il Vescouo dispensar in esso, essendo penale. concl. 1. & 2 nu. 1. & 2.

1
Prima conclusione. Quando questo uoto si facesse per soccorso di Terra Santa, non u'è dubbio, che la permutation, & dispensa sua, appartien'al Papa, per esser negotio tanto laudabile, & meritorio, come risolue [a] Castro, & contra gli heretici lo dichiara elegantemente Giouanne di Gadato. Ma quando, si facesse uo-

[a] Cast. aduers' hęreses verb. votũ. Gadato in cõpen. concertation hui' sęculi tit. 3.

se uoto per uisitar la Terra Santa, con riuerentia, & deuotion, il Vescouo secōdo la Ragion lo può permutare, come dice [b] l'Abbate. Ma già al presente conforme allo stile della Corte Romana, solo il Papa dispensa in esso, & permuta, come tengono [c] Siluestro, Gregorio, Lopez, & Nauarro. Et nella concessione general, che Sua Santità concede per permutar i uoti, come si fa ne i Giubilei, benche non paia conceder facoltà per permutar il uoto di Religion, & Castità; Nondimeno par conceder facoltà per permutar questo uoto, se non fa specialmente eccettion di esso, come auuertisce [d] Soto.

b abbas in c. ex multa. de uoto c Sil. uerbo. uotum. 4. col. 5. Greg. i l....ti.8. p.1. uerbo. Romerias. Nau. c. 12. n. 75 d Sot. li. 7. de iu. q. 2. a. 3.

2 Seconda conclusione. Il uoto penale di andar in Gierusalem, secondo gli huomini Dotti, può esser permutato da gli ordinarii, come tiene [e] Soto. Dalche s'inferisce, che colui, che facesse uoto d'andar in Gierusalem, se giocherà tal gioco, giocando, benche resti obligato al uoto, può il Vescouo dispensar in esso, & permutarlo, come dicono [f] Medina, & Alcocer, perche il Papa riserua questi uoti di Castità, Religion, & Gierusalem, per se, quando son assolutamente uolontarii. Ma quando uno, per odiar, l'esser religioso, ò andar in Gierusalem, s'obligasse a questo, per grauissima pena accioche a questo modo, si ritirasse, & liberasse dal suo uitio, non è tal uoto riseruato, nè propriamente è uoto di religion, nè di Gierusalem; Ma benche quest'opinione sia molto probabile, io dubitai di essa nell'esplication della bolla della Crociata. Et risoluendomi al presente dico, che in questi uoti penali s'ha da considerar l'intention di colui, che uota, cioè se gli fa per diuotion, ò in pena del suo dilitto. come auuertisce [g] Cordoua; Perche se gli fa per diuotion son uoti conditionali, & adimpita la condition, restano di gia uoti assoluti, ne' quali solo il Papa può dispensare, ma se gli fa in pena, son penali, & in essi ha luogo la ragion de i detti padri, & può esser seguita la lor opinion, come probabile, come auuertisce [h] Aragon. Et di questa maniera restano in qualche modo accordate le due opinioni contrarie, che circa questo punto riferisce [i] Couaruuias.

e Sot. li. 7. de iu. q. 4. a. 3.

f Med. i sum. Alcoer de lud.

g Cord. Decis. cas. cōs. q. 51.

h Arag. 2. 2. q. 152. ar. 12. i Co. in c quis pastū. 2. q. §. 3. nu. 12.

Del voto, inquanto alla sua causa finale. Cap. C.

SOMMARIO.

Se la causa final del voto deu'esser lo Dio, & se può hauer un'altra causa final secondaria. concl. 1. & 2. nu. 1. & 2.

1 PRima conclusione. Il voto, per valer & esser uero voto, è necessario che si faccia a Dio come a causa finale, perche esso tutto, tacita, o espressamente, mediata, ò immediatamente si fa a Dio, come dice San [a] Thomaso. Da questo si raccoglie, che colui, che dicesse ad un'altro, Io ti prometto, che non giuocherò col tale; non fa per queste parole, voto, poiche questa promessa, nè mediata, nè immediatamente si riferisce à Dio, come dice [b] Nauarro. S'inferisce di più, che i voti, che si fanno al la Vergine Gloriosa, & ai Santi, son voti ueri, poiche si riferiscono in Dio, & si fanno a i Santi, questo è come intercessori, & mezani auāti la diuina Clemenza, della maniera, che uagliono i giuramenti fatti a i Santi. Così tengono [c] Cordoua, Ara-

a D. Th. 2. 2. qu. 88. ar. 5 ad 3.

b Na. c. 12. n. 25 c Cord. li. 1. qq. q. 5. dubio. 6. Arag. 2. 2. q. 88. ar. 5. Med. in i altr u..

Aragon, & Medina nella sua Instruttione, & è commune di tutti i Theologi.

2 Seconda conclusione. Ancorche la causa final, & principal del uoto sia lo Dio, altre cause ha molte uolte final secondaria: Ilche accade, quando un dicesse, prometto a Dio di digiunare i venerdi se mi saluerà da tal pericolo, ilche non prometterebbe, senon fosse per questo fine. Et cessando questa causa final, dico, mancando questa condition del uoto, senza colpa di colui, chel fece, cessa ancora l'obligo del uoto, poiche è regola molto uera di tutti i [d] Dottori, che cessando la causa final d'alcun obligo, cessa ancora l'obligo. Dissi, senza colpa di colui, che fece il uoto, perche colui, che il fa, mettendo una conditione, il cui compimento egli per sua colpa, impedisce, rompendo dopò il uoto pecca mortalmente, secondo [e] Riccardo. Dalche s'inferisce, che non è libero dall'obligo del uoto, colui c'haueffe promesso a Dio alcuna cosa, se lo preseruasse da un certo peccato, s'egli dalla sua parte, non mette i mezi necessarij, per non cader in esso, perche se non s'adempì questa cōdition, non fù, per hauer mancato lo Dio del suo aiuto special, ilqual è sempre preparato a dar, & nol nega, nè anco a i grauissimi peccatori, ma perche colui, che fece il voto, nō fece dalla sua parte, quel, che doueua, resistendo allo Spirito Santo, come dice [f] Nauarro, seguendo Riccardo. Et si deue auuertire, che altre cause ui sono manco principali, lequali ben che non siano finali del uoto, sono nondimeno cause impulsiue, & motiue, lequali se ben cessano, non cessa l'obligo del uoto. Come accade in colui, che uotasse di digiunare per stancar la carne, & macerar la sua uiuacità, laqual causa se ben cessà per esser la carne macerata, non cessa l'obligo fatto a Dio, come causa final d'essa, così dicono i Dottori allegati.

d DD. in l. 2. §. si. ff. de donatio.

e Ric. in 4. d. 38. a. 3. q. 3.

f Naua. ubi sup. nu. 42.

Del uoto, inquanto al suo obligo.
Cap. CI.

SOMMARIO.

Se ogni voto, che si fa à Dio, oblighi a peccato mortal, ancorche sia di poca cosa. Et se colui, che lascia di adempirlo in qualche parte picciola, pecchi mortalmente. conclu. 1. & 2. nu. 1. & 2.

Se pecca mortalmente colui, che lascia o habbia intention di non satisfar il uoto, ò lo satisfa condolore. concl. 3. & 4. nu. 3. & 4.

Se uno dubita, s'ha fatto qualche uoto, sia obligato a satisfarlo. concl. 5. nu. 5.

Se uno, che votò di dar un Calice ad una Chiesa, lo possa permutar in un'altr'opera pia. concl. 6. nu. 6.

Se uno, che fa di nuouo un uoto, per parergli, che l'hauesse fatto, non hauendolo fatto, resta obligato. con clu. 7. nu. 7.

Se un giouane di quattordeci anni, che fa uoto di digiunar tutti i giorni del la uita sua, resta obligato. concl. 8. nu. 8.

Se tutte le uolte, che si rompa un uoto, ui sia nuouo peccato. conclu. 9. nu. 9.

Se colui, che da se istesso, non possa adimpir un uoto, sia obligato a far lo satisfar da un'altro. concl. 10. numero 10.

Se vno herede sia obligato a satisfar i

uoti del defunto. concl. 11. & 12. n. 11. & 12.

Se un uoto, che fa un Populo, oblighi dopò, quei del medesimo Populo. concl. 13. nu. 13.

Se uno, che fece uoto di far qualche cosa, terminando il tempo, resta disobligato passato questo tempo. conclu. 14. & 15. nu. 14. & 15.

1 PRima conclusione. E negotio uero, & certo nella Sacra [a] Scrittura, che ogni voto, che si fa à Dio, s'ha da satisfar, sotto pena di peccato, come risoluono S. [b] Thomaso, Soto, & Castro. Et si deue auuertire, che il uoto di cosa picciola, benche detta cosa picciola, sia tutta la materia di esso, non obliga la sua osseruanza, sotto pena di peccato mortale, & però non pecca mortalmente colui, che uota, di dir un'Aue Maria, lasciandola di dire, come tengono contra il [c] Gaetano, Soto, Nauarro, & Alcocer. E uero, che colui, che promettesse di dir ogni di vn'Aue Maria, lasciandola di dire per molto tempo, non lascia di peccar mortalmente, perche se bene il lasciar un dì, di dir la dett'Aue Maria, non sia altro peccato ueniale; Ma lasciarla di dire molti dì, sarà peccato mortale, per il molto, che s'è mancato a Dio alqual si promise. Nè io trouo ragione, che mi conuinca per affermar, che colui, che prometta di dir il Rosario intiero di nostra Signora, pecchi mortalmente lasciando di dirlo, & non pecchi mortalmente colui, che promise di dir ogni dì un'Aue Maria, lasciandola di dire per spatio di centocinquanta giorni, ne' quali haueua da dire cento cinquanta Aue Maria.

a Eccle. cap. 5.

b D. Th. 2. 2. qu. 88. ar. 3. Soto li. 7. de iu. q. 1. a. 1. Cast. aduersus, hęreses ver. votum.

c Caie. 2. 2. q. 89 ar. 7. Soto li. 9 de iu. q. 2. a. 1. Nauar. cap. 12. nu. 40. Alcoc. in sum. c. 15.

2 Seconda conclusione. Quando alcun lascia di dir una minima parte di quel che promise solamente pecca uenialmente, come dicono [d] Gaetano, Soto, & Alcocer, poiche in questo ui fù trasgression di poca cosa, & è cosa certa, che in tutti i precetti naturali, & diuini, il rompimento di cosa picciola, & poca, solamente è peccato ueniale.

d Caiet. ubi sup. art. 7. Sot. ubi sup. q. 1 art. 1. & li. 8 q. 1. ar. 7. Alcoc. ubi sup.

3 Terza conclusione. Colui, che fa uoto d'alcuna cosa graue, lecita, & buona, potendosi obligar ad esso resta obligato a satisfarlo sotto pena di peccato mortale: Questa conclusione è di San [e] Thomaso, & di tutti i Theologi con Soto. Et a colui, che gli rincrescesse d'hauerlo fatto hauendo intention di non satisfarlo, parlando regolarmente, commette peccato mortale. Ma se gli rincrescesse d'hauer fatto il uoto, hauendo nondimeno intention di satisfarlo, non pecca mortalmente; perche si come, il uotar, non è opera di necessità, così il rincrescergli ad vn'huomo d'hauer uotato, non è peccato mortal, poiche non si commette contra alcun precetto, che di necessità oblighi a uotar. E uero, che quando da questo rincrescer, uenisse l'anima allentarsi di maniera, che si metta à pericolo di rumper il uoto, sarà peccato mortale, come dicono [f] Soto, & Nauarro.

e D. Th. 2. 2. q. 87. a. 3. & q. 89. ar. 8. Sot. ubi sup.

f Soto li. 8. de iu ar. 4. Nau. c. 12. n. antepen.

4 Quarta conclusione. L'opera, che si fa per rispetto di qualche uoto, ancorche si faccia con maninconia, & grauezza, hauendo proposito di adimpirla, è più meritoria, che l'opera, che non si fa per rispetto, di esso, come dice San [g] Thomaso. Et si deue auuertire, che il rincrescer ad un'huom dell'opere, che fa per rispetto del uoto, alcune uolte è peccato mortale, altre peccato ueniale, & altre uolte non si commette peccato. Il che, accioche s'intenda, s'ha da notare, che questa pena

g D. Th. 2. 2. qu. 88. a. 6. ad 2. & q. 180. art. 4.

na può accadere in due maniere. L'una, quando ad uno rincresce dell'opere fatte per cagion del uoto non u'è dubbio, senon che questo rincrescimento è peccato mortale, perche realmente altra cosa non è, che rincrescergli di adempir il uoto, che secondo la legge, naturale, & diuina è obligato a satisfare in. La seconda è quando ad uno rincresce di far le buon'opere uotate, ma nō presupponendo il uoto, c'ha fatto; Il che accade quando ad uno rincresce d'hauer molt'anni, che uiue nel la Religion, & d'hauer guardato castità, ilqual dolor propriamente, non è dolor d'hauer guardato il uoto, ma d'hauer applicato l'animo ad esso. Et in questo caso, può esser peccato ueniale, ò può ancora non esserui peccato alcuno, essendoui cause sufficienti, conforme alla debolezza humana, cō lequali ad uno rincresce d'hauer fatto profession, & d'hauer uissuto tant'anni nella Religion, poscia che, essendo nel mondo maritato, non sarebbe caduto in un peccato infame, & grauissimo, nelqual l'hanno trouato, & che i suoi mancamenti, non sarebbono stati, tanto graui nel mondo, come sono nella Religion. Et conforme à questo s'ha da intendere quel che adduce [h] Aragon, & s'altra cosa uolse dire Angles, mi discosto, & allontano dalla sua opinione.

h Arag. 2.2. qu. 88.a.16. Angles de uoto artic. 2. dif. 18.

5 Quinta conclusione. Vn che dubita probabilissimamente, s'hauesse fatto un uoto, non è obligato a satisfarlo, essendo che è una cosa alta, & però deu'esser adempita con molta deliberatione, & nō con animo dubbioso, principalmente, essendo uoto di Religion. Et di più, che in dubbio l'huomo ha da esser difeso nella possession della sua libertà essendo lontano dalla mala fede. Così dice [i] Medina, ilqual segue frat'Aluige Lopez; Dissi, probabilmente, perche dubitando per congetture di poco momento, io non lo disobligherei.

i Med. in sum. Lupus in inst. conf. 1. p.c. 45.

6 Sesta conclusione. Vn, che fece uoto di dar un Calice ad una Chiesa, ò dar una cosa a certa persona, non la può applicar ad altra, con la sua propria auttorità se tal Chiesa, & persona, hauesse di già acquistato ragion, ò per instrumento, ò per testamento, ò per hauer promesso auanti testimonii; & la persona l'accettasse, poiche contra colui, che promise, ui è attione, accioche sia produtta auanti del Giudice. Nè questa promessa, & donation si può riuocar, eccetto se non la riuocasse il Superiore della ditta Chiesa, ò la persona c'hauesse liber'amministration dei suoi beni, laqual, in questo caso può dispensar, che il detto legato si dia ad un'altro come dice [k] Sant'Antonino. Ma se non fosse stato acquistato ragion alla ditta Chiesa, ò persona, ma solamente consta, chel uoto si fece, non essendo accettato dalla Chiesa, ò dalla persona, in questo caso, con la sua propria auttorità, potrebbe darlo ad un altro pouero, ò permutarlo in unaltra opera di pietà, tanto accetta à Dio come dice [l] Sant'Antonino, Pisa, & frat'Aluige Lopez. Ma più sicuro sarebbe, chel permutasse il Vescouo, già che lo può fare, come tien [m] Nauarro, & Enriquez. Ilqual auuertisce, che potrà il Confessor per uirtù della bolla della Crociata permutar questo uoto. Et il proprio [n] Enriquez in un'altra parte dice, che ancora fuori della Confession lo può permutare. Il che è probabile, se ben il contrario, tenni nell'Esplication della Crociata.

k D. Anton. 1. p. tit. 11. c. 1. l D. Antonino ubi sup. Pisa uer bo. uotū. p. 6. Lupus ins. nego. 1. p. l. 1. c. 43. m Nau. in Apo. de red. dit. eccle. q. 1. monit. 60. idē in Man. c. 12. nu. 78. n Enriq. li. 7 de induls. c. 28. n. 4. i Magi. idē ca. 30. n. 9.

7 Settima conclusione. Vno che dubitan-

dubitando, se sia obligato ad un certo uoto, & per liberarsi da scropulo, pensando, che sia obligato, lo fa di nuouo, sapendo dopò, che non era obligato ad esso, & rincrescendogli d'hauerlo di nuouo fatto, non è obligato adempire questo nuouo uoto, per non hauer hauuto assoluta uolontà di votar, come consta da quel, che si propone. Et se per leuarsi da scropulo ottenne la dispensa, & permutatione, scordandosi di questa dispensa, & permuta, facesse un'altra uolta voto, non è obligato a satisfarlo se lo ritornò a fare con intention, che se s'hauesse ricordato della ditta dispensa, & permuta, non l'haurebbe replicato, come consta da quel, che in simil caso, adduce [o] Siluestro, & si conferma con la dottrina, che adduce il Nauarro, seguendo il Gaetano, ilqual dice, che per ratificar uno il uoto ualido, c'hauesse fatto, è necessario che sappia, & intenda, che fù inualido. S'ha nondimeno d'auuertire, che quando ui fosse dubbio, che uno si fosse obligato, con un uoto, ò no, se non potessero leuargli lo scropulo, per rispetto di questo dubbio, ui è giusta causa, acciòche con lui si dispensi, come dicono [p] Gaetano, Soto, & Cordoua.

o Silue. mihmo. 4. q. 21. Nauar. cap. 12. nu. 72.

p Caie. 2. 2. q. 88. ar. 1. dub. 3. Soto li. 8. de iu. q. 1. a. 2. Cordu. dec. cas. consc. q. 147.

8 Ottaua conclusione. Vn giouane di quatordeci anni, c'hauesse fatto voto di digiunar tutti i giorni della sua uita, se ben nõ è obligato adempirlo tutto, per esser indiscreto, & difficile, sarà nondimeno obligato adempirlo in parte, dico, digiunar i giorni, che potrà senza danno del suo officio, & cose, allequali per cagion dello stato suo fosse obligato, come dicono [q] Soto, & Cordoua; Et saria sicuro procurarne la dispẽsa, misciata con qualche permutatione, laqual può conceder il Vescouo, & coloro, c'haueranno la sua auttorità, come son i Confessori dei Mendicanti, i quali l'hanno per uirtù dei loro priuilegij, come dicono [r] Siluestro, & Nauarro.

q So. ubi sup. q. 1 art. 3. Codu. dec. cas. consc. q. 151.

r Siluer bo. uotum. 4. Nau. c. 12. n. 79

9 Nona conclusione. E cosa certa, che colui, c'ha fatto un uoto lecito, ogni uolta, che lo rompe a posta, pecca, & è l'istesso rompendolo per una dimenticanza uincibile, & colpabile, che procedesse per non hauer messo la diligenza possibile per ricordarsi. Ma se il rompe per una smemoraggine inuincibile non pecca, come dice [s] Nauarro. Eccetto se non staua preparato per romperlo, ancorche si ricordasse del uoto, & per cagion di questa terminatione accadde, che lo rompette, perche in questo caso, tutte le uolte, che lo rompette, peccò mortalmente, come auuertisse [t] Cordoua.

s Naua. ubi sup. nu. 39

t Cord. ubi sup. q. 40.

10 Decima conclusione. Vno, che da se medesimo non potesse adempire il uoto, è obligato à compirlo per un'altro, se il uoto fosse di qualità, che per un'altro si possa satisfar, come sarebbe l'andar in soccorso della Terra Santa. Cosi tien Innocentio, Panormitano, Sant'Antonino Angelo, & Siluestro, allegati da [u] Nauarro. Et quando alcun facesse uoto, & promettesse quel, che in neruna maniera non potesse satisfare da se medesimo, secondo i detti Auttori, per altri può esseguirlo, percioche i Re, & le Reine, & quei della casa Regia, promettendo qualche peregrination fuori dei loro Regni, essendo che non possono satisfar questo uoto, senza grandi spese, & per cagion d'alcune circostanze son impotenti per metterle in essecution, hann'obligo di satisfarlo per un altro. Ilche anco accade quãdo alcuno per sua colpa, si facesse impotente per satisfar il uoto, secõdo al-

u Naua. ubi sup. nu. 55.

do alcuni. Ma inquanto a quest'ultimo, il contrario tien Siluestro, ilqual segue Nauarro, perche se la promessa, non fosse negotio, che per un'altro, si possa satisfar, perche tacitamente non par che si estẽda a questo tal opera, non u'è obligo di adempirla, se ben colui, che uotò per sua colpa, si sia fatto impotente, solamente ha obligo di far penitenza della colpa, per laqual si fece impotente.

11 Vndecima conclusione. Vno herede non è obligato a compir il uoto personal del defunto, alqual succede, eccetto se non hauesse promesso di satisfarlo, accettando l'heredità, cosi vuol la [x] legge Canonica, confermata da una legge della partida, & tengono Molineo, Couaruuias, & Nauarro. Et nota, che non basta accettar l'heredità, accioche resti obligato al voto, ma è necessario, prometterlo con deliberation. Ma ha obligo ancora, accettando la heredità di satisfar i voti reali del defunto, si come è obligato, pagar i debiti; Ilche s'intende, salua la legitima de i figliuoli, come dice Gregorio Lopez. Perciò se gli heredi del defunto, non fossero suoi figliuoli, ò altri a iquali necessariamente si debba la legitima; hann'obligo di satisfar questo voto inticramente, essendoui con che, & cosi s'ha da intender quel, che dice [y] Soto, sopra questo punto.

x ca. licet. de uoto. li. 7. tit. 7. p. 1. Molin. in consuetud. Paris. ti. 1. p. 8. glos. 3. nu. 10. Cou. in c. si hæres. nu. 9. de test am. Nau. in c. noui. notab. 3 nu. 128. de iudi.

y Sot. li. 8. de iu. q. 2. art. 1. in fin.

12 Duodecima conclusione. Parlando de i voti misti, che parte son reali, & parte personali, come saria, andar a San Giacomo di Galitia, & iui offerir un Calice; ha obligo l'herede di pagar questo Calice, perche inquanto ad esso, meramente real è la promessa ma non ha obligo di pagar le spese, c'haueua da far il defunto, nella detta pelegrination, ch'è la principale, nõ è; nè anco obligato a dar a poueri le spese, c'haueua da fare in essa, ch'è l'accessorio. Cosi tien [z] Nauarro, ilche s'intende, saluo se il defunto non ordinò altra cosa nel suo testamento.

z Nau. d. c. 12. nu. 52.

13 Decimaterza conclusione. Quando un Populo fa uoto di guardar una festa, hann'obligo i terrazzani di guardarla, se ben fosse passato cento anni, che il detto uoto fosse fatto, & questo non solamente per ragion dello Statuto, ò consuetudine se ui fosse, ma per ragion ancora del uoto, ò almeno per causa del contratto degli Antecessori. Perche se ben questo sia obligo personal, ilqual non passa a i successori, nondimeno come in questo caso i successori dopò de i detti anni sono tenuti per l'istesso Populo par che il ditto uoto gli obliga, come tengono [a] Nauarro, & frat'Alunge Lopez. Laqual opinion mi quadra molto, se ben tengano il contrario communemente i Theologi, coiquali consente [b] Medina, quali deueuano auuertire, che il detto voto, è più real, che personale, poiche è voto del Populo, ilqual segue il Populo, si come il peccato originale è peccato della Natura humana, che procede da Adam per uia di generation naturale, di tal maniera, che segue la natura humana. Et della medesima maniera, che noi altri contraggiamo il peccato original p hauer peccato il primo Adã nel qual noi altri tutti, erauamo, secondo la ragion generatiua; Cosi questi successori di questo Populo, essendo terrazzani di esso, contraggono i medesimi obblighi, che il Populo porta seco, per hauersi la Communità radunata a suon di campana, obligandosi ad essi.

a Nau. ubi sup. Lupus in instr. conf. 1. p. c. 50.
b Med. 1. 2. qu. 90. a. 3.

14 Decimaquarta conclusione. È cosa certa, che colui, che fa uoto di far alcuna cosa, terminando il tempo, ò sia il uoto assoluto, ò sia conditional, ha obligo di adempirlo, dentro di esso, satisfatta la condition, & mettendosi la terminàtion del tempo, come per ogetto della promessa, se ben colui, che uota, pecca mortalmente, non satisfacendo il uoto nel detto spatio passato, non ha obligo di satisfar altro. Da questo si inferisce, che colui, c'hauesse uotato di digiunar alcuna uegilia di qualche Santo, pecca mortalmente, non digiunandola, & ella passata, non è obligato a digiunar un'altro giorno come sarebbe obligato a digiunar, quando il tempo non si mettesse per parte dell'ogetto del uoto, ma come terminatiuo dell'essecution sua, come se uno promettesse, che passata la sua infermità subito digiunerebbe otto giorni, ò promettesse digiunar tal settimana, senza hauer alcun rispetto alla deuotion, che in quella settimana, s'ha d'hauer; ma solamente alla essecution del uoto.

15 Decima quinta conclusione. Quando alcun facesse vn uoto assolutamente, non terminando alcun tempo, ha obligo di satisfarlo subito. È uero, che se con buona fede prolungasse il satisfarlo, credendo, che non peccasse in questo, non peccherebbe. Et se dubitasse, se pecca, ò no, nè dimandi ad un Confessor, ò ad un'huomo prudente, & si sottometta al suo parer, come dicono [c] Siluestro, & Gaetano.

c Silue. uer. uotum. 2. §.3. Caie.2. 2.q. 88. art.3.

Delle maniere, con che si leua l'obligo del voto. Cap. CII.

SOMMARIO.

Come si leua il voto per interpretation, & per dispensa; Et chi possa dispensar in esso, & perche cause, & se colui che fece voto di digiunar a pane, & acqua, possa senza dispensa, hauendo necessità, mangiar legumi, pesci, & altri cibi quadragesimali. conclusioni. 1.2. & 3. nu. 1.2. & 3.

Come si leuano i uoti con permutarli, & acciochè si faccia bene, che cose siano necessarie. conclu. 4. numero 4.

Se permutando Sua Santità un voto à se riseruato, possa il Vescouo permutar, la permutation del Papa. ibidem.

1
PRima conclusione. Si leua l'obligo del uoto per interpretation, il che accade, quando manifestamente si uede che non obliga. Come se uno, c'ha fatto uoto di digiunar, & stesse male, ilqual in questo caso non è obligato a satisfar il uoto, & come, quando uno nella sua giouentù, ò in sua uecchiezza facesse uoto d'esser religioso, & uedesse palesemente, che non potrebbe guardar la strettezza della Religion, perche in questo caso di già resta disobligato dal uoto. È uero, che se per sua colpa, si fece inhabile prolungando il pigliar l'habito, insin'alla uecchiezza, il più sicuro sarebbe ottenerne la dispensa, come pare, che l'appunti frat' Aluige Lopez.

Secon-

2 Seconda conclusione. Si leua ancora il uoto con dispensa, & per questo si ricerca l'auttorità del prelato, & la causa ragioneuole, & giustificata, laqual se mancasse, non ualerebbe nulla la dispensa, se ben la facesse il Papa, come dicono [a] Nauarro, & Medina con la commune. Per intelligenza delche s'ha da notar, che tre cause posson'essere per le quali, la dispensa in questo caso sia giusta, una è per rispetto della materia del uoto, per esser intolerabile, & difficile di satisfar, l'altra ha rispetto a colui, che fece il uoto, ilqual nol può adimpire senza grandissima difficoltà, per esser infermo. Et si deue auuertire, che se la detta difficoltà deriuasse per esser mal accostumato, & esser huomo uitioso, non è questa causa sufficiente, accioche con lui, si dispensi, come dice [b] Soto. L'altra causa ha rispetto al ben commune, che potesse succedere per la detta dispensa, come s'uno uotasse di digiunar, ilche gli impedisce lo studio, & la predicatione, essendo lo studio, & la predica di più stima, che la materia, che fu uotata, dico più grata a Dio, & vtil alla Chiesa, come dice San Thomaso, [c] Gaetano. Veggasi Soto circa questo punto. Et auuertiscano i predicatori, le prediche de' quali non son molto importãti alla Chiesa di Dio, per esser essi molto disgratiati, & di poca auttorità, che faccia no scropolo, per lasciar del digiunar, per la uolontaria lor predicatione.

a Naua. ubi sup. nu. 57. Med. in instr. li. 1. c. 14. §. 6. & 7.

b Soto li. 1. de iust. q. 7 art. fin.

c D. Th. 2. 2. qu. 88. art. 12. ad 2. ubi Caiet. Sot. li. 7 de iust. q. 4. artic. 3.

3 Terza conclusione. Ogni Prelato ordinario, attento la ragion commune, può dispensare ne i uoti de loro sudditi, come tiene San [d] Thomaso. Ilche s'intende eccetto che se fossero riseruati ad alcun'altro Superiore. Gli Arciuescoui ben possono dispensar ne i uoti, c'hauessero fatto i sudditi de i loro suffraganei, & gli Abbati essenti, come son'in questi Regni l'Abbate di Vagliadolit, & quel di Medina del Campo, possono dispensar ne i detti uoti, la qual potestà hanno coloro, c'hanno la potestà, quasi Episcopale, come dice [e] Nauarro. Può ancora dispensar in essi, il Capitolo Sedeuacante per succeder nella giurisdittion del suo Vescouato, come dice [f] Siluestro. Può anco per uia di priuilegio dispensar il Maestro di scuola dell'Vniuersità di Salamanca, ne i uoti, c'hauessero fatto gli studianti matricolati in quell'Vniuersità, ne i quali può ancor dispensar il Vescouo di Salamanca, se uiuessero la maggior parte dell'anno in essa. Et posson'ancora dispensar i Confessori de gli Ordini mendicanti, in tutti i uoti, che possono dispensar i Vescoui, eccetto quelli di peregrination de due Diete, che sono quattordeci leghe, come ho detto largamente nell'esplication della Bolla della Crociata. Et nota, che colui, c'ha auttorità per dispensar i uoti, ha ancora auttorità per dispensar ne i giuramenti, se da tal dispensa non seguisse pregiudicio ad alcun terzo, essendo i giuramenti della medesima materia, che i voti. Et così colui, c'ha facoltà per dispensar nel uoto del digiuno, ha ancora facoltà per dispensar nel giuramento del digiunare. Ma non ha facoltà di dispensar nel giuramento, che uno fece, di dar ad un certo pouero, una elemosina, perche mai il Sommo Pontefice non dà facoltà per assoluere da i giuramenti in pregiudicio d'alcun terzo, come risolue Gregorio [g] Lopez. Et in dubbio, non s'ha da creder, che la conceda, come dicono [h] Paludano, Siluestro, & Couarruuias. Et da questo s'inferisce, che riseruando il Papa, per se, alcuni

d D. Th. ubi sup. art. 3.

e Naua. ubi sup. nu. 72.

f Syul. uerbo. capt. §. 2.

g Greg. li. 4. ti. glos. 1. nu. 14.

h Palu. in 4. di. 38. q. 4. art. 3. Sylu. iuramentũ. 3. §. 7 Couar. in cap. quáuis pactũ. 1. p. §. 3. Sot. li. 8. de iust. q. 1. ar. 9

alcuni voti, riserua anco i giuramenti, come dice Soto. Et s'ha da notar, che ne i uoti riseruati a sua Santità può alcune uolte il Vescouo dispensare, essendoui urgente necessità, & non potendosi, con facilità ricorrere al Papa, ò al Nuntio, come dopò Siluestro, tengono Soto,[i] Nauarro, & Cordoua. Et nota, che colui, che fa uoto di digiunar a pane, & acqua, alcuni giorni può senza dispensa, & licenza del suo Prelato mangiar legumi, pesci, & altri cibi quadragesimali, per sustentarsi, essendo questa certa necessità, perche essendo dubbiosa, & incerta, al Prelato, si deue ricorrere, come nota il Gaetano,[k] Giouanne Maggior, & Couaruuias.

i Sot. li. 1. de iust. qu. ult. art. ult. Nauar. ubi sup. nu. 76. Cordu. li. 2. qq. q. 11.

k Caie. in Sum. uer. a ieiuni. excusātia idem 2. 2. q. 88. art. 12. Maior. in 4. di. 39. q. 3. ad fin. Couar. in cap. quāuis. pactū. 1. q. §. 3. nu. 1.

4 Quarta conclusione. Si leuano ancora i voti, con permutargli, che per farsi a questo modo, è necessario, che il Confessor stia molto auuertito. Perilche noti i seguenti auisi. Il primo è, che quando si permuta il uoto in cosa maggior, ò in cosa uguale, non ha per questo bisogno d'alcun priuilegio. Il secondo è che quando la permutation, si facesse in cosa minore, di quella che fù uotata, ui ha da esser alcune delle cause dette nella conclusion passata. Et così non si può permutar senza l'auttorità del Papa il uoto della Religion, & Castità, perche a pena, ui può esser cosa di ugual ualore, nella qual si permuti. Et il medesimo s'ha da dire, quando fosse dubbio, se la cosa fosse uguale alla uotata, perche in questo caso, ui è bisogno d'auttorità, per far questa permutatione. Per ciò s'un giouane nobile hauesse fatto voto di dar ad una Chiesa ducento ducati, & dopò morisse suo padre, carico di debiti, & resta una sua sorella senza dote, può sua Santità permutar questo voto in fauor della detta orfana pouera, intendendo che lo Dio, ch'è principal datore, gustarà tanto di questo, come che si desse in dono alla detta Chiesa: così risolue [l] Nauarro. Il terzo è, che quando si permutan uoti per qualche Giubileo, Bolla, ò per alcun priuilegio particolare, si debbono permutare più piaceuol, & soauemente, perche s'ha da intendere, che il Papa fa alcuna gratia al penitente, & se s'hauesse da permutare, in cosa migliore, ò tanto buona, non uen'è ueruna. Così tiene [m] Cordoua, & Medina. Il quarto è, che essendo, che il negotio di permutar sia difficile, & i penitenti riceuono di mala voglia le legitime permutationi, deue il confessore hauendo auttorità per dispensar, usar della permuta in quanto all'opera, che commandan far in luogo della uotata, & dispensar, hauendo causa in quel, che mancasse, & non arriuasse alla detta cosa uotata. Questo documento è di Alcocer,[n] & si deue notar, che potendosi far la permuta di questa materia unitamente con la dispensa, pecca colui, che dimanda dispensa d'alcun uoto, senza uoler, che ui sia qualche permutation, & di più, pecca colui, che assolutamente la desse in questo caso, come auuertisce [o] Soto, & accioche possano usar dispensando di questo auiso, procurino l'auttorità da gli Ordinarij, per dispensar ne i uoti, se non l'hauessero per uirtù d'alcun priuilegio, come hanno i Confessori regolari de gli Ordini Mendicanti, come è stato detto di sopra. Il quinto è, che colui, che promette qualche peregrination, dimandando permutation di questo uoto, solamente, s'ha da guardar in quel, che si spende nell'andar, & non nel ritorno, perche promise d'andar, & non di tornar, come dice [p] Angles. Et ancorche frat'Al-

l Naua. li. 3. consil. o. ti. de uoto. consil. 31.

m Cor. Decis. cas. côs. qu. 189. & 150. Medin. ubi sup.

n Alcoc. in Sum. c. 16. & cap. 2. conc. 4.

o Soto li. 7. de iust. q. 4 art. 3.

p Angl. de uoto diff. 6. conc. 3. Lupus. ubi sup. c. 49.

frat'Aluige Lopez, non s'accosta molto a quest'opinion, a me par certa, perche colui che promette d'andar a San Giacomo di Galitia, satisfa andandoui, se ben restasse per habitator in quella terra. Et s'ha d'auuertir, che non s'ha da tener rispetto alle spese, che s'haueua da fare, conforme allo stato suo, menando caualli, & muli, essendo caualier principale, ma alle spese, ch'egli solo con un compagno haueua da fare, come auuertisce [q] Aragon. S'ha da tener ancora rispetto alle fatiche, & pericoli, che nell'andar, s'haueua da patire, & il danno temporal, che d'esser assente da casa sua ha da succedere, perche tutte queste cose, son di ualor, & s'hanno da permutare, come dice [r] Nauarro. Il sesto è, che colui, c'ha auttorità per permutare, non ha auttorità per dispensar, se ben colui, c'ha auttorità per dispẽsare, ò sia de iure, ò p priuilegio, ha anco auttorità p permutare, come risolsi nell'esplication [s] della Bolla della Crociata. Il settimo è, che Gregorio XIII. concesse a i Confessori della Compagnia del Giesu, che potessero permutar i voti giurati. Il che si deue notar, perche se ben haueuan licenza, per permutar i uoti, & giuramenti, non si estendeua questa commission a i uoti giurati, per i due legami, che in essi sono. Così dice [t] Henriquez. Si leuan'anco i uoti per annullatione, della qual già di sopra trattammo.

[q] Arag. 2.2. qu. 88. artic.12.

[r] Naua. cap.12. nu.77.

[s] in explicat. Crucia te n.114. & 115.

[t] Henr. li 7. de indulg. c.30. n. 5. in gl. litera y.

Dell'vsura, in quanto al suo essere Diffinitione, Diuisione, & Prohibitione. Cap. CIII.

SOMMARIO.

Che cosa sia usura, & come una è esterior, & l'altra mental, & se sia prohibita dalla legge diuina, humana, & positiua. concl. 1.2. & 3. num. 1.2. & 3.

1 PRima cõclusione. L'usura parlando propriamẽte è il prezzo dell'uso di alcuna cosa prestata, si dice pzzo, per significare, che qllo, si piglia per l'uso di qualche cosa prestata, s'ha da dare per cagion di qualche patto tacito, ò espresso precedente, perche doue non è patto, non ui può esser prezzo, & però nõ ui può esser usura propriamente detta. Dalche segue, che s'alcuna cosa si dà, oltre della sorte principal, in segno di beniuolenza, & gratification, non si commette usura, perche quà, non ui è il detto patto. Si dice, ch'è prezzo dell'uso, a differenza del contratto di compreda, & uendita, nel qual il prezzo, che si dà non si dà solamente per l'uso della cosa, ma per la cosa medesima. Si dice, d'alcuna cosa prestata, perche per questa particola, s'escludono il contratto emphiteotico, & quel degli affitti, & locationi, ne i quali, nõ si prestano le cose, che si danno. Et è tanto essential questa particola del contratto usurario, che per conoscer, se lo sia, ò no, s'ha d'attendere, se si troua in esso alcuna ragion di imprestito, per cagiõ del qual si dia il prezzo, perche essendoui, il detto contratto sarebbe usurario, & d'altra maniera. Dalche s'inferisce, che se io dessi ad uno, un mantello uenduto per dieci ducati, aspettando da lui alcuna cosa di più, cõmette usura, perche tal contratto uirtualmente è l'istesso, che si prestasse i detti dieci ducati, già pagati per un altro prezzo, che per questo se mi dà. Tutto il sopradetto si raccoglie da quello, che largamente trattano

tano [a] Soto, Couaruuias, Gio. Batista Lupi, Medice, Otomano, Nauarro, Giulio Claro, Pietro Gregorio, & i Dottori, che scriuono sopra San Thomaso.

2 Seconda conclusione. Due maniere di usure, si trouano, una esterior, & l'altra interior mentale. La esterior, è quando alcuno desse imprestito alcuna cosa all'altro, con patto tacito, ò espresso, di riceuer alcuna cosa, oltre della sorte principale, ò si faccia il patto con parole, ò con segni ò d'altra maniera. Et questa usura, è di due maniere una è palese, & l'altra palliata. La palese è quella, che si fa con parole, ò segni espressi, & manifesti. La palliata è quella, che si fa con alcune parole finte, & ingannéuoli, come quando uno dicesse ad un'altro, io ui dò cento, ma ben uedete, quanto questo ui è d'utile, & che non ho io, con che possa uiuere. L'usura mental è quando uno desse impreštito qualche cosa ad alcuno, senza alcun patto tacito, ò espresso, di riceuer qualche cosa, oltre della sorte principale, ma aspetta, che da questo ha da cauar alcun utile, cosi dice [b] San Thomaso, & Soto. Et s'ha d'auuertir, che non ogni speranza di guadagno, fa che l'usura sia mentale, ma solamente quella, ch'è cagion principal dell'imprestito, di tal maniera, che per rispetto suo, si prestò. Perche se quel che presta, spera guadagno, di tal maniera, che se ben non l'aspettasse, non lasciarebbe di prestare, per cagion di qualche debito, che douesse, ò d'amicitia, non si può dire, che commetta usura, come communemente insegnano i Dottori, che citano [c] Siluestro, & Nauarro.

3 Terza conclusione. Secondo la fede, s'ha da tenere, che le usure siano illecite, com'è terminato in una Clementina, [d] & fu distinito nel Concilio Niceno, riferito nel Decreto. Et non solamente è prohibita dalla Ragion humana, ma anco dalla natural, & diuina, come risolnono [e] Soto, Nauarro, & Pietro di Nauarra. Per tanto i Prencipi secolari, che le permettono, peccano, se ciò fanno per il guadagno, che da quelle sperano, ma non se lo facessero per schiuar maggor peccati, che nella loi Republica si farebbono, se non ui fossero. Et s'ha da notar, che mai lo Dio non le concesse a i Giudei. E uero, che permisse, che usassero di esse tra i Gentili, senza pena, ma non senza colpa. Ma essercitandole tra loro medesimi, non solamente peccauano, ma erano soggetti ancora alla pena, come dicono San Thomaso, & Soto. Et in questa materia non sarò lungo, perche com'è generale, & uà toccando tutti i contratti, con inuentioni diaboliche, trattando di essi in particolare, tratto dell'usure, & inganni, che in essi sogliono essere, come consta dalle materie messe.

a Soto li. 6. de iust. q. 1. art. 1. Cou. li. 3. Var. ca. 1. in princ. Io. Bap. §. 2. Medic. de diffi. 2. p. ca. de usur. 59. Ottom. libro 1. disput. d. usur. c. 1. Nauar. de usur. ca. 1. in princ. 14. q. 3. Clar. li. 5. §. usura. Petrus Grego. sintagmatum lib. 22. c. 3. DD. super D. Th. 2. 2. qu. 78. art. 1.

b D Th. & Soto ubi sup.

c Sylu. usur. 2. q. 1. Nauar. in ca. si fęneraueris. 14. q. 3. nu. 13.

d Clem. unic. §. ult. de usur. d. ca. quoniã. 14. q. 4.

e Soto ubi sup. Nauar. cap. 17. nu. 207. Nau. li. 3. de re stit. c. 2. nu. 179.

Dell'usura chiamata cambio, & in questo capitolo si tratta, che cosa sia cambio, & di quante maniere ue ne sono, & in che è differente da gli altri contratti. Cap. CIV.

SOMMARIO.

Che cosa sia cambio, & come uno si chiama Minato, l'altro per lettere, & l'altro secco, & che differenza sia tra esso, & la uendita conc. 1. 2. & 3. nu. 1. 2. & 3.

1 Rima conclusione. Il Cambio, parlando generalmente, altra cosa non è, se non una permutatione d'una cosa per un'altra, delle quali ueruna di esse non è prezzo dell'altra terminatamente. Ma parlando particolarmente secondo il nostro intento, non è altro il cambio, se non uno scambio d'un danaro, per un altro, come risolue [a] Nauarro, & frat'Aluige Lopez con la commune. Et così dice il Gaetano, che l'arte del cambio, è un'arte di negotiar, che consiste in scambiar un denaro per un'altro.

a Nauar. ca.7. de camb. lit.B. Lupus in inst. neg. li. 2.c.8.

2 Seconda conclusione. Tre sorte di cambij si trouano, uno si chiama Minuto, l'altro per lettere, & l'altro secco. Il minuto è, quando si scambia una moneta presente, per un'altra presente, come quando si scambiasse una moneta d'oro, per un'altra d'argento, & per questo si dice, cambio minuto, ò manuale, perche subito contando il danaro, si dà, da vna mano all'altra. Il cambio per lettere, si dice, quãdo si scambia una moneta di presente, per un'altra assente, ch'è in un'altro luogo, & però si chiama cambio per lettere, perche colui, che conta i suoi danari presenti in Madrid, acciochè si diano in Roma, riceue lettere per virtù delle quali in essa se gli pagano. Cambio secco, si dice quãdo si scambia il danaro presente, per l'assente, non in altro luogo; se non perche s'ha da dar in tẽpo differente, & però si chiama cambio secco, perche è differente dal uero cambio reale.

3 Terza conclusione. Il cambio è differente, dalla uendita, perche nella uendita si considera la pecunia, come prezzo legale, ilche non accade nel cambio, perche non u'è più ragion, che una pecunia, sia prezzo dell'altra, che l'altra, sia prezzo di questa. Se non fosse, quando il ualor d'una pecunia sia maggior, ò minor, che il ualor legale dell'altra, per causa della sua bontà, ò malitia, & in questo caso, non è ueramente cambio, ma uendita, come diremo appresso, & l'auuertisce [b] Siluestro. Et si distingue ancora dal contratto dell'imprestito, ò dell'affitto, perche nel cambio subito, parlando regolarmente si trapassa il dominio, ilche non accade in questi contratti. Et è differente dal contratto dell'imprestito, perche in questo contratto semplicemente se ne passa il dominio, dico senza rispetto principal, ad alcun interesse, ma nel cambio, non si trapassa il dominio semplicemente, di maniera, che la sorte, che si dà semplicemente, sia restituita, ma che sia restituita con qualche guadagno. Secondo si differisce, perche le cose, che si scambiano, sono differenti, ò nel lor genere, ò nella specie, ò almeno in numero, come dicono i Filosofi, laqual differenza è tanto essential alla natura del cambio, che quanto più differiscono le cose, che si scambiano, tanto più s'accostano alla uera natura del cambio. Ma il contrario accade nel contratto dell'imprestito, perche se fosse possibile, la medesima cosa, che si presta, s'hauria da restituire, & però uisto, & considerato, ch'è impossibile darsi la medesima cosa, si ritorna nella sua specie. Di questa differenza si ricordò San Thomaso, [c] la qual nasce dal fine dell'imprestito, & del cambio, perche l'imprestito si dà senza premio, ò guadagno alcuno, però si ritorna la medesima cosa, almeno nella sua specie. Il contrario, ma accade nel cambio, nel qual si dà la cosa con qualche guadagno, però conuiene, che quando si ritorna, sia un'altra, in

b Sylu. usur. q. 7. dict.1

c D.Th. in opusc. 37.c.13.

in alcuna maniera, perche ritornandosi la medesima cosa singolare, che si dette, niũ utile apporterebbe a colui, che la riceuette. Altre differenze mette [d] Corrado, & Soto.

d Conradus libr. de cõtrac. q. 98. conc. 1. & q. 99. 2. Sot. li. 4 conc. 6. de iust. q. 8. artic. 2.

Del cambio minuto. Cap. CV.

SOMMARIO.

Se sia lecito cambiar moneta d'argento, per moneta d'oro con qualche guadagno. concl. 1. 2. & 3. num. 1. 2. & 3.

Se sia lecito uender la moneta d'oro, per più prezzo, di quello che uale. conc. 4. & 5. nu. 4. & 5.

Se pecca mortalmente colui, che depositasse i suoi danari nelle mani d'un cambiator usuraro ibid.

1
PRima conclusione. E lécito il cambio minuto; se il cambiator desse moneta d'argento, per moneta d'oro, con questa condition, che gli sia dato per ciascun ducato, tre, ò quattro marauedis, conforme la tassa, che gli è stata data, essendo questo cambiator messo dalla Republica in questo officio. Il che s'intende, eccetto che se la Republica gli desse salario per la sua fatica di cercar, & trouar gran copia di danaro, per darla a cambio, per cõtarla, & per il pericolo, che può hauer riceuendo molte uolte moneta falsa, per un'altra buona, & reale che gli dà. Ma non hauendo salario dalla Republica per questo effetto, ma negotiando in particolar con alcuni mercanti, pigliando i loro danari, a conto suo, per guardargli, & pagar con questi, tutto quello, che fosse liberato in esso da loro, dandogli conto di tutto quello, che gli hauessero dato, lecitamente può pigliar per questo alcun salario, come dice [a] Nauarro, perche quello che la Republica giustamẽte può fare, si può ancora far per uia di patto, come dice la [b] legge.

a Nau. de cambiis nu. 36. b l. cum impos. ff. de pactis.

2 Seconda conclusione. Nella Republica doue questo salario sia tassato, la tassa si deue guardar infallibilmente. Ma doue non ui fosse, s'ha da guardar quella, che gli huomini isperimẽtati in simili negotij, & di buona conscienza arbitteranno, & se commetterà ingiustitia, defraudandolo del salario, che si deue, conforme la detta tassa, come tiene Nauarro, [c] & Soto.

c Naua. cap. 17. nu. 183. lit. h. Sot. li. 7 de iust. q. 2. artic. 5.

3 Terza conclusione. Per cagion del danno emergente, & del lucro cessante, è lecito alle persone particolari scambiar una moneta per un altra, in questo cambio minuto, pigliando per queste cause alcun interesse, oltre del prezzo legale, della moneta, che danno. Questa conclusione è del [d] Gaetano, & dopò Siluestro, & Conrado, la tiene Garzia. La qual si proua, perche ne gli altri contratti, è lecito a ciascuno guardarsi, senza danno alcuno, per rispetto del lucro cessante, & danno emergente, dunque è anco lecito in questo contratto, nel qual ui possono esser molte cause, che si riducano al lucro cessante, & al danno emergente. Cioè, perche questa pecunia, che si dà, è di grand'utile, a colui, che la dà, l'uno, perche più facilmente si può guardar, ò portar da una parte, ad un'altra, & è più accomodata per comprar quel che fa di bisogno, ò perche costui, che la dà, la istima più, per esser più antica & più curiosa, come è la moneta di oro de i Turchi, ò per esser più rara, veggasi circa di questo, [e] Soto.

d Caie. in opusc. de cambiis. c. 1. & 9. Garc. de contract. 2. p. c. 7.

e Soto li. 7. de iust. q. 9. art. 1. Medin. in sua instruc.

4 Quarta conclusione. Considerando-

rando la qualità della moneta, in quanto ch'è metallo, ha un diuerso ualor legale dell'altra, per ilqual rispetto, può non solamente il publico cambiator, ma anco qual si uoglia altro priuato, uender il danaro d'oro, oltre del legal ualore, con che è istimato, in tanto, che questo crescimento sia picciolo, perche in questo caso, non ui è propria, nè ueramente uendita, ne compreda, ma una permutatione utile all'uso humano. Perche può accadere, che sia probabile, & c'habbia bisogno di spender i suoi danari, a minuto, colui, c'ha l'oro, & acciochegli li diano, per questo gli dà, perche questo danaro minuto, possa seruire a essi. O se fosse ricco, c'ha bisogno di moneta d'argento, per far alcuni uasi, però da l'oro per essa. Questa sententia tiene [f] Siluestro, Soto, Couaruuias, & Nauarro. Ilqual proua, che possa accadere per diuersi rispetti, un danaro, ualer più che un altro, del medesimo ualore, metten do l'essempio, nelle dobble, & scudi laqual moneta è di più stima, che un altra del medesimo ualore. Et nelle Corone ancora ammette questa opinione frate Giouani della Pegna, come riferisce frat'Aluige [g] Lopez, per esser l'oro di esse più puro, & alto, che quelle de i ducati, o crociati, benche alcuni non uoglion ammettere questo, nelle Corone & altre monete basse, che non hanno li caratti dell'oro delle dobble. Sia quel che si uoglia, la nostra conclusione tiene, & difende altissimamente [h] Michel de Palacios, & Gutierrez, rispondendo alle leggi di questo Regno, che si mettono in contrario.

f Sylu. uerbo. usura. 4 qu. 7. nu. 7. Sot. li. 7 de iust. q. 9. ar. 1 Couar. de moneta. c. 7. nu. 4. Nauar. in Man. nu. 91. & in comp. ad c. fi. de usur. nu. 43. g Lup. in instr. neg. li. 2. c. 2. h Palat. li. 2. de côtrac. & rest. c. 2. per totum. Gutier. libr. 2. pract. qq. qu. 178. in fine.

5 Quinta conclusione. Parlando della permutation, & cambio della moneta, considerata in quanto moneta, c'ha il suo ualore segnalato, & considerata secondo il suo proprio uso, è illecito alle persone particolari, principalmente in questi Regni di Spagna, far detta permutation, come si prohibisce per una legge della noua Compilation, la qual obliga, se è stata riceuuta, così tiene Soto, [i] & Couaruuias. Dissi, se è stata riceuuta, perche se non fosse stata riceuuta non obliga, come dice Soto, & benche fosse riceuuta, se per contrario uso fosse prescritta, non obliga. Ma la nostra conclusion, se ben in questi Regni s'ha da seguir, non ha luogo, rispetto del danno emergente, & del lucro cessante come tengono i Dottori allegati. Nè hà luogo in coloro, c'hanno particolar licenza dal Re, essendo in corte di sua Maestà. Et ritrouandosi in altre città basta, che siano nominati dal Consiglio de' Regenti per questo effetto. Et nota che non pecca mortalmente colui, che depositasse i suoi danari in poter d'un banchiero, ò cambiator usuraro, che essercita il suo officio in cambij usurarij, se questo banchiero hauesse altri danari suoi per essercitar le sue usure, come dice [k] San Thomaso. Ma sarà peccato mortal, se tal usuraro non hauesse altri suoi danari, per essercitar le sue usure, perche è coaiutor di essa, come par sentir il medesimo San Thomaso, & contra Gaetano, tiene [l] Cordoua.

i Soto ubi sup. conc. 3. in fi. & in prin. sequ. Couar. ubi sup. 4. uerb. nisi lex câbiis.

k Diu. Th. 2. 2. q. 78. ar ti. 4. ubi Caiet.

l Cord. Decis. cas. côs. q. 5. corol. 7.

Del cambio per lettere. Cap. CVI.

SOMMARIO.

Se sia contratto d'affitto, ò di cambio, dar quà alcuni danari, acciochè si diano in altra parte. nu. 1.

Se commette usura colui, che finita la fiera di Medina, doue ha mille du-

cati per passarli a Valentia, & non uolendogli li cambiar il mercante, se non gli danno tre mesi di tempo, dimandagli sia rimessa lo stipendio del passagio. nu. 2.

Se sia lecito dimandar danari in Spagna, acciobe il mercante con qualche guadagno, li dia in Roma. numero 3.

Se sia lecito il cambio per lettere da un luogo all'altro, dentro del medesimo Regno. nu. 4.

Se sia lecito lo statuto di Barzelona, col consenso di Valentia, & Saragoza, che tutti, cambij, che si fanno in alcuna di queste Città, per le altre non si paghino, se non è dentro di sei mesi nu. 5.

Se sia lecito il cambio per lettere da una fiera all'altra. nu. 6.

Se sia lecito prestar a i Re qualche gran quantità, per alcun guadagno. num. 7.

1
Er esplication di questo s'ha da notar, che ui sono tre generi di aambi per lettere. Il primo è, quãdo uno quà primo conta i danari, accioche si diano in un'altra parte, ò gli conta di là, accioche si diano quà, & è più il contratto d'affitto, che di cambio, perche il cambiò propriamente non è altra cosa, se non un passaggio, ò trapasso di danaro. Et la ragion lo ditta, perche questo cambio, è simile al contratto, che fa uno in Siulglia con un procaccio, ilqual gli dà quattro hanegas di formento, doue per la molt'abbondanza uaglion poco, accioche nè dia in Salamanca a suo figliuolo, tre hanegas, che uagliono più. Perche si come questo proccaciò, in questo caso, come dice Medina, puote pigliar in Siuiglia quattro hanegas di formento, obligandosi di darne tre in Salamanca, pigliandone una per se, per il porto delle quattro, così il banchiero per cagion dello stipendio, che merita, ,n rimettere il danaro da quel luogo all'altro pagandogli in un'altro luogo, può pagar meno di quello, che riceuette, & però può riceuere in Spagna cento, per dargli in Roma, solamente nouanta, & di più, che per cagion del poco danaro, che è in Roma, tanto uale in Roma nouanta, come in Spagna cento. Et però si raccoglie esser questo contratto lecito, poiche si piglia, & passa questo danaro, per il qual cambio, si deue alcuna cosa. Oltre che restando al banchiero, fa l'officio d'assicuratore, poiche promette, che quel danaro, si darà in Roma, pigliando a conto suo il pericolo, che nel camino potria hauere, però non commette usura. Ilche procede, se ben questo mercante hauesse tanta necessità del danaro in Spagna, che uolentieri s'offerisca pagarla in Roma, accioche se gli dia quà in Spagna, & prieghi prima colui, che l'ha da dar offetendogli interesse per essa. Nè sarà questo contratto usurario, nè ingiusto, in caso, che questo, che riceue il danaro in Spagna, obligandosi consignarlo in Roma, habbia tanta necessità di essa in Roma, che a suo rischio, & spesa per forza ue l'habbia da mandar. Perche in questa seconda specie di cambio, quel che principalmente, si considera da farsi, è la necessità di colui, che dà il detto cambio, perche ha necessità, che il suo danaro, uada ad un'altra parte. Et se ben'alcune uolte accade che colui, che la riceue, habbia necessi-

necessita di essa, nel luogo, doue s'ha da riceuere, non fa il contratto illicito, perche questo è accidental a questo contratto, com'è accidẽtal al contratto dell'affitto nel qual il percaccio s'obliga dar'il danaro di Siuiglia in Salamanca & egli ha necessita del ditto danaro in Siuiglia. Come dice frat'Aluige [a] Lopez, con la commune, & Medina.

a Lupus in inst. neg. li. 2. c. 4. Med. in instit.

3 Et si noti, che colui, che finita la fiera di Medina, ui habbia mille ducati per passarli a Valentia, & gli offerisce al banchiero, ò al Mercante, accioche glie gli passi, & non gli uolesse passar, senon gli desse tre mesi di spatio per farlo, non però può dimandar colui, che gli li dà, che gli habbia da rimettere lo stipendio, che per passargli se gli deue, & facendolo, commette usura. Perche l'istesso sarebbe riceuer alcuna cosa per la dilation del pagamento, che s'ha da fare, che dire, donatemi dieci ducati, ch'io ui debbo, & pigliate questi danari prestati per un mese; Et ne i cambij non s'ha da tener rispetto al tempo del pagamento, accioche per il rispetto suo, si dia più, ò meno, perche se si tenesse rispetto à questo, il cambio già sarebbe, usurario; Il che i Cõfessori debbono auuertir con gran diligenza. Quest'opinion tien [b] Angles, & frat'Aluige Lopez, contra Garzia, ilqual in parte uolle iscusar questo contratto. Nè si presume in questo caso, che il banchiero faccia donation del prezzo, perche secondo il [c] Nauarro, la donation fatta nella uendita, affitto, ò locatione, non s'ha da presumer esser fatta cõ libera uolontà. Nè quella Regula, che dice, che a colui, che lo sa, & consente, non si fa ingiuria, ha luogo, nel nostro caso, perche parla, di quel che consente col consenso libero, & assoluto; Et questo banchiero nel nostro caso consente per più non potere. Et cosi, se consentisse libera, & assolutamente per la gran d'amicitia, c'ha con colui, che dà il danaro, & per ricompensa d'altri seruiggi simili, che l'hauesse fatto, non può questo contratto esser condennato per usurario.

b Angl. in flori. 4. q. de cābiis. a. 4. de cābiis, per litteras. dif. 1. cõal. 2 Lupus in inst. neg. li. 2. c. 4.
c Nau. in c. 23. nu. 88.

3 Il secondo genere di cambio, per lettere è. Quando uno dimanda in Spagna cento ducati, accioche il mercante, glie gli dia in Roma, & il mercante gli dà lettera per Roma, con laqual li gli sia stata data subito, questo cambio è lecito, & può il mercante pigliar alcuna cosa per questo cambio, non solamente, se ualesse più in Roma, che quà, mà ancora se ualesse ugualmente, perche gli dà i suoi danari sicuri in Roma, & fa in questo officio, quel, che fa il Porcaccio. Perilche, si come il Porcaccio può pigliar un tanto, per quelche passa da una parte all'altra, cosi questo mercante lo può pigliare.

4 Et si noti, che lecitamente si possono esercitar i cambij per lettere, da un luogo, all'altro dentro del medesimo Regno, pigliandosi alcuni guadagni, cosi risolue [d] Soto; Nauarro, & Garzia, perche le leggi, che lo prohibiscono, si fondano in una presuntion di usura palliata, & però s'hanno da limitare, che solamente s'intenda, che prohibiscano i cambij da un luogo all'altro, dentro del medesimo Regno, in caso, che il cambio primo dia, che riceua. O s'ha da risponder, che le dette leggi, non son riceuute, & cosi i detti cambij, per lettere, di questa seconda specie, sono leciti, poiche non sono contra la Ragion natural, & diuina, dica pur ciò che vuol [e] Soto, contra delqual disputa [f] Nauarro. Anzi per questo cambio,

d Sot. li. 7. de iu. q. 6. a. 1. Na. de cābiis. Garcia ubi sup. ca. 12.
e Soto. ubi sup. q. 3. a. 2.
f Naua. ubi sup. nu. 38.

bio, si apre una strada, per laquale, coloro, che si trouano in necessità possono riceuere alcuna cosa a cambio, soccorrendo la loro necessità, con minori spese, di quelle, che si farebbono, soccorrendole d'altra maniera. Et parlando de i cambij per lettere della prima specie, che si danno da un luogo all'altro dentro del medesimo Regno, senza dubbio, si possono essercitar con alcun interesse, & guadagno. Ilche si proua, perche il cambio della prima specie, ch'è più libero da i pericoli, & fraudi, non u'è causa, perche si prohibisca, l'essercitarlo dẽtro de i luoghi del medesimo Regno. Et parlando della secõda specie di questo cambio, è chiaro, che non si deue riprobar, facendosi dentro de i medesimi luoghi, poiche questo cãbio è un mezo, & istrumento di girar il cambio da un luogo all'altro. Et molteuolte accade, che non u'è men pericolo, & trauaglio da passar da un luogo all'altro dentro del medesimo Regno, che da passar da un luogo all'altro fuor del Regno, come si uede nel danaro, che passa da Saragoza, à Barzellona, nel qual camino ui è tanto pericolo di ladroni, & d'assassini.

5 Si noti di più, che non è lecito lo statuto, se si facesse nella città di Barzellona col consenso di Saragoza, & Valentia, che tutti i cambij, che si fanno in qualche una di queste città, per l'altre, s'intendano esser fatti con termine, che si paghino dentro di sei mesi, iquali si debbano contar dal di della presentation delle lettere. Et questo si proua, perche può accadere, che colui che diede i danari in Saragoza, accioche con le lettere gli riceua in Barzellona, doue s'ha da imbarcar per Venetia, & cosi segli farebbe gran torto, fargli aspettar i detti sei mesi; Oltreche da questo statuto possono pigliar i mercanti occasion per commetter usura, uendendole cose piu care, percioche l'hanno da pagar più tardi, di quel, ch'è ragione per queste cause, & altre, tien la nostra conclusion [g] Nauarro, in un Consiglio.

6 Si noti di più, che il pigliar a cambio, per lettere da una fiera all'altra è un negotio scropuloso, & niente sicuro, se ben le fiere si facessero in diuersi luoghi. cosi tengono [h] Mercado, & Garrcia, perche in tutte le fiere, ha il danaro, quasi il medesimo ualor, perche in tutte loro, ui è vgual necessità di essa. Percioche uoler, per questa uia pigliar alcun interesse, par che ui sia una chiara ingiustitia, eccetto che se per altro titolo si potesse pigliar, come sarebbe quel del lucro cessante, & del dãno emergente, perche questo nol prohibisce Pio V. nella sua Constitutione. Et il cambio essercitato da una fiera all'altra, facendosi nel medesimo luogo, è illecito, se per esso, si pigliasse qualche guadagno, perche saria cambio secco, nel qual solamente per la distanza del tempo della paga, si piglia qualche guadagno, & come si dirà appresso, è usura. Da questo s'inferisce quanto sia illecito l'abuso, che regna tra mercanti, che pigliano il danaro a cambio in una fiera, per un'altra fiera, che s'ha da celebrar nel medesimo luogo. Et cosi i grandi, che pigliano danari à cambio in Medina del Campo, in una fiera, per un'altra del medesimo anno pagando alcuna cosa per questo sono grauemente ingannati.

7 Si noti di più, che prestar a i Re qualche gran quantità di danari per le loro necessità, dando a questi mercanti qualche guadagno, non è lecito, se ben fossero sforzati, dar

[g] Na. li. 5. consi. tit. de vsuris. consu 5

[h] Mer. de cambiis c. 7 Garci 2. p. de contra. c. 12.

ti, dar la detta quantità ad usura, perche il dar ad usura è intrinseca mente cosa malissima; però non si deue far, seben fosse per forza, & timore. Nè per ragion del lucro cessante, possono i detti mercanti pigliar alcuna cosa dal Re, astretti da lui, che gli prestino, non hauendo preparati questi danari, che gli danno, per negotiar con loro, ò per comprar affitti, censi, & possessioni, che le potessero rendere, conforme a quello, che risolue [i] Soto. Et conforme à questo si deue limitar, quel che dice Nauarro, ilqual afferma, che almeno per ragion dell'interesse del lucro cessante, possano pigliar alcuna cosa. Nè per cagion del cambio pigliar il detto guadagno, poscia che non è lecito, facendosi da un luogo, per il medesimo luogo, alcune fiere, per altre lontane, ò immediate, che si fanno nel medesimo luogo. Perche i Rè, quando riceuono i tali danari, mai non pensano nell'animo loro, pagargli in altri luoghi distanti, doue il danaro uale piu, ò meno, che nel luogo doue si dà, se ben, nelle loro lettere, si finga altra cosa. Et di più, che quando al Rè si danno questi danari, con questa condition, che oltre della sorte principale, si diano cinquanta, ò quaranta al migliaro, ogni anno, non pare, che possa appartenere questa maniera di cambio, ad alcun cambio giusto. Ma accioche questo si possa far lecitamente, siano auuertiti coloro, che danno questi danari, che se non hauessero proposito di negotiar con essi, ò di comprar censi, ò alcune possessioni per il loro giusto ualore, comprino da i Re alcuni censi constituiti, & sopra l'entrate publiche de i Populi, ò delle città dei medesimi Re giustificando questa compreda col patto de retrouendendo, come vuol la legge. Et a coloro, c'hauessero i loro danari preparati per negotiar, & trafficar con essi, si deue consigliar, principalmente, quando son astretti a prestargli, che gli prestino, facendo il patto dell'interesse uerisimile, del lucro cessante, & del danno emergente, guardandosi le cõditioni, che in questo caso son necessarie, dellequali trattaremo nella materia delle Vendite.

i Sot. li. 9. de iu. q. 1. a. 3. Nau. in sum. la. c. 17. n. ulti.

Del Cambio secco.
Cap. CVII.

SOMMARIO.

Che cosa sia cambio secco, & gl'inganni, che sono in esso. conclu. 1. nu. 1.

Se possa uno, che presta danaro in oro, pigliar dopò la medesima moneta, hauendo cresciuto il suo ualore, una pragmatica reale. conc. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se possa uno pigliar per il danaro, c'ha da mandar a Valentia quel di più, che questo danaro iui ha da ualere. concl. 4. nu. 4.

Se sia lecito riceuer di più, per la distanza del tempo, nelqual si fa il pagamento. concl. 5. nu. 5.

Se sia giusta la causa, accioche si accresci l'interesse de i cambij, l'abondanza di quelli, che dimandano danari a cambio. Et se per il mancamento del danaro, che procede da qualche monopolio, si possa accrescere. conclu. 6. & 7. nu. 6. & 7.

Se sia lecito al banchiero pigliar alcuna cosa, per la fatica, che riceue,

ne, comprando in contanti, quel, che uendette in credenza, al pouero contadino, concl. 8. nu. 8.

Se sia lecito dare diece cantaras d'olio in tempo, che uale un ducato, & mezo la Cantara, dimandando dopò quindeci in tempo, che uagliono tanto, come le diece. conclu. 9. nu. 9.

1 PRima conclusione. Il Cābio secco è quel, ch'è imaginatiuo, & fittitio, perche realmente, non è uero cambio, ma un'imprestito di danari con qualche guadagno, riuestito col nome di cambio. Ilqual accade, quando la distanza del luogo, ch'era necessaria per il uero cambio, si conuerte in sola la distantia del tempo, riceuendosi danari a cambio, nel medesimo luogo, nelqual s'ha da dare, se ben non nel medesimo tempo. Ilche non è altra cosa, che un'imprestito con guadagno, per la dilation del pagamento, ch'è la uera usura. Et s'ha d'auuertir, che i mercāti sogliono usar alcuni inganni in questo cambio secco, acciò che non paia usurario, & una delle principali è. Va uno, ad un mercante, & gli dimanda cento ducati imprestito, & gli dice, di si, ma che gli l'ha da cambiar, come passan in Leon di Francia, ò in altro Regno, perche in questo luogo i danari passano cari. Ilche è il lecito, & cambio secco, perche, il mercante non ha da riceuer niente in Lion nè ui ha facoltà alcuna, come ha in Medina, & cosi sotto il cambio di Lion, cambia per la medesima Medina, & piglia quel di più, come passa in Lion, & per l'imprestito, piglia danari, ilche è usura chiarissima. Et non tratto in questo luogo de gli altri inganni, & fraudi, che soglion'usare, perche i mercāti che essercitano questi fraudolenti negotij, l'intendono meglio, che i molto gran letterati, come istessi, me l'hanno significato.

2 Seconda conclusione. Colui, che presta danaro in oro, ilqual dopò per una pragmatica reale, cresce nel suo ualore, hauendola da guadar per il tempo di questo crescimento, lecitamente il può pigliare, ancorche uaglia più, come ancora, colui, che presta alcun danarò, dicendo espressamente, che l'hanno da pagar nella medesima moneta d'oro, che gli dà, può riceuer la detta moneta, ò cresca nel suo ualore, ò se ne minuisca; Ma fuori di questi casi, la moneta d'oro, che si presta, crescendo il suo ualor per la detta pragmatica, conforme al ualor, c'haueua, quando si prestò, s'ha da ritornar, & in questo caso è uera l'opinion, che [k] Soto tiene contra Bartolo.

K Soto li. 6. de iu. q. 1. ar. 1. & li. 7. q. 5. art. 1.

3 Terza conclusione. In caso, che colui, che presta il danaro, dopò prestato, subito, si publica la pragmatica, & cresce il suo ualore, se colui, che lo riceuè prestato, non l'ha uesse ancora speso, anzi lo spese dopò che gia era cresciuto nel prezzo, non si deue il detto danaro rifstituir a colui, che lo prestò, secondo il ualor cresciuto, dica pur cio che si uoglia [l] Nauarro con Bartolo. Perche pare, che hauendosi prestato la ditta pecunia, gia il suo dominio, passò in colui, che la riceuette. Per ilche, seben subito dopò dell'imprestito, l'habbia questo, che la riceuè per spender, cresca nel prezzo, & conforme a questo prezzo cresciuto, dopò la spenda, non par che sia obligato restituirla in questo prezzo, poiche l'accrescimento suo, l'acquistò colui, che la riceuette pre-

l Nau. de cambiis. n. 40.

te prestata, come suo uero signore, come sente frat'Aluige [m] Lopez.

m Lup. ubi sup. c. 3.

4 Quarta conclusione. Se costui, che prestò il detto danaro, l'haueua preparato per mandarlo in parte doue ualeua più, & ad instanza d'uno lo permuta cauando le spese, che s'haueuan da fare, portandolo, può commutando, riceuer per esso, più di quel, che uale nel luogo, doue lo dà, come accade in colui, c'hauendo da portar la mercantia dal luogo, doue uale meno, al luogo doue può ualer più, ilqual per ragion del lucro cessante, può pigliar qualche cosa di più, di quel, che in esso uale. Ilche non accade, non hauendo da portar le dette mercantie al luogo, doue uagliono più, permutandole nel luogo, doue uagliono meno per altre mercantie, che sono nel luogo, doue hanno maggior ualore.

5 Quinta conclusione. Considerando la distantia del tempo, in quanto, che in essa possa accader uarietà di prezzo, perche uno corre nel principio, l'altro nel mezo, & l'altro nel fine, non è illecito, che per questo rispetto, colui, che dà meno, riceua piu, poiche può accadere esser cosa lecita, attentoche quel, che si dette, haueua più ualore nel tempo, che si riceuè per la uarietà de i prezzi. Et così accade che un Marco d'argento in Louania alcune uolte uale più, & alcune meno, secondo la penuria, & abbondanza de i compratori, & uenditori.

6 Sesta conclusione. L'abbondanza di coloro, che dimandano il danaro a cambio, da che nasce che i banchieri prolungano più il pagamento loro, dicendo, che si paghino per un'altra fiera, non è giusta causa, accioche accresca l'interesse de i detti cambij, poiche l'abbondantia di coloro, che li dimandano ha la sua origine da questa distanza di tempo, che si concede, laqual radice, & origine è usura condennata, laqual procurò sradicarla Pio V. nella sua Estrauagante. Questa conclusione tiene [n] Soto, & Nauarro, contra il Gaetano, & Medina. Iquali con la lor opinione aprono una portella a i mercanti di mala conscienza per commetter innumerali usure palliate.

n Sot. l. 6. de iu. q. 12. a. 5 ad 2. & q. 13. artic. 2. Nauar. ubi sup. nu. 59.

7 Settima conclusione. Quando la strettezza del danaro procedesse d'alcun Monopolio fatto tra i banchieri, iquali tacita, ò espressamente per accrescer i prezzi de i cambij a loro gusto, raccolsero tutta la moneta per loro, non possono i ditti banchieri pigliar il prezzo del cambio cresciuto per questa causa, come dicono [o] Nauarro, & Angles. E uero, che in questa occasione, & tempo gli altri mercanti lontani da questa colpa, & monopolio, possono con buona conscienza dar a cambio crescendo il prezzo conforme alla carestia causata dal Monopolio, come dice [p] Nauarro. Ilche s'ha da intendere, conforme a quel; che dicono [q] Medina, & frat'Aluige Lopez. Eccetto s'hebbero notitia di questa malignità, perche hauendo hauutà notitia di essa, non potrebbono pigliar il ditto prezzo cresciuto, ilqual è uiolento, & ingiusto.

o Nau. de cambiis nu. 59. Ang. in 4. de cãbiis. ar. 4. dub. 4. inf. 1. nu. 3.
p Nau. ubi sup.
q Med. in instr. li. 1. §. 25. Lupus in inst. neg. li. 2. c. 13.

8 Ottaua conclusione. Perniciosissimo cambio è, quando uende un contadino ad un mercante certa quantità di facultà, per cento ducati, ilqual mercante gli dà una polizza, accioche glie gli paghi il banchiero, & dopò il banchiero gli dice, fratello, se ci uolete io ue li darò per il tal mercante, però si uolete, ch'io ue gli paghi di contanti, m'hauete da dare, otto per cento,

per la mia fatica, perche il contadino uendette la sua facultà per cento ducati, & non gli danno più, di nouantadue. Nè è buona la ragione, che dà il banchiero, che ciò piglia, per la sua fatica, perche questo non ha da pagar il contadino, se non colui, delqual è il danaro, & i cui danari ha in suo potere. Quanto più, che il banchiero, non piglia cosa alcuna al mercante, poiche gli fà molta mercede, & honore, in dargli i suoi danari, accioche mentre, non n'ha bisogno, traffichi, & negotij con loro il banchiero, & si faccia ricco, così dice [r] Medina.

r Med. in instr.

9 Nona conclusione. Gran lite, & controuersia è tra i Dottori, se sia questo contratto lecito, cioè, dando uno diece cantare* d'olio in tempo, che uale un ducato, & mezo la cantara, dimãdandone dopò, quindeci in tempo, che uaglion tanto, come le dieci, che diede [s] Soto, Nauarro, & Mercato tengono, che ò cresca il prezzo, ò sminuisca, s'ha da ritornar la medesima quantità, che si dette, tenendo la medesima bontà. Ma [t] Couaruuias, & il medesimo Nauarro contrario a se istesso, Scoto, & altri che riferisce, & segue [u] Nauarra, tengono la contraria opinione. Io usando la debita uerità in questo trattato, dico primo che se ui era dubbio, se cresceria il prezzo, ò sminuiria dopò, non s'ha da guardar il ditto prezzo, ma la sustanza della cosa, & questa s'ha da restituir, ò uagli più, o meno, perche se ualeua più, è cosa chiara, c'haueua da guadagnar colui, che la prestò, per tanto, gia che ual meno, habbia patienza. E uero, che se s'haueua da conseruar questo olio per doppo, può lecitamente dimandar quel, che perdette, non conseruandolo. Secondo dico, che colui, che lo riceuette prestito, ha da restar libero, per dar quel, che se gli prestò, quando gli parerà, perche obligarlo, che dia quest'olio quando ualesse più, è una grand'ingiustitia, che se gli fa in tutto quel, che fin quà ho detto concordan tutti i Dottori. Terzo dico, che se colui, che presta quest'olio, nõ l'haueua da guardar, hauendo probabile speranza, che auanti haueua da ualer meno, può far patto, che se gli dia tant'olio dopò, quãto basta, per esser pagato d'olio, che prestò, conforme al prezzo, che all'hora ualeua. Et in questo caso, à costui, che riceue dieci cantare cioè misure, d'olio in tempo, che ualeua un ducato, & mezo, se gli possono dimandar quindeci, pagandosi in tempo, che non uaglia più, che un ducato, perche uolendo altro, si farebbe ingiuria a questi, che presta, perche se le uolesse uendere, trouerebbe per ciascuna di esse, un ducato, & mezo, poiche correuano, perquesto prezzo. Et s'hauesse prestato questo danaro cauato da quelle, ad alcuno, questi, che l'hauesse riceuuto, era obligato a pagar la medesima quantita del danaro. Dunque perche ragion, non sarà obligata la persona, che riceuè dieci cantare, cioè misure d'olio, che s'hauean da uender per cento cinquanta ducati, a restituir quindeci in tempo, che non uaglion più, che i centocinquanta ducati, essendosi così accordato colui, che fece l'imprestito & colui, che lo piglio? Nè osta l'argomento della contraria opinione, la qual dice, che in questo patto si fece, pare che ui sia il prezzo, & per consequenza, che ui fosse uendita, & non contratto d'imprestito, perche a questo argomento rispondo, che non concluda cosa alcuna, perche solamente si dice

* Cãtare, è un uaso che serue di misura di libre

s Sot. li. 6. de iu. q. 1. a. 2. Na. c. 17 n. 142. Merca. tract. 3. decõtr. 5. uers. in quel lo, che.

t Cau. l. 2. Varia rũ. c. 3. num. 6. ad fin. Nauar. ubi sup. n. 224. Soto. in 4. d. 15. q. 2.

u Na. li. 3. de re sti. c. 2. a nu. 150. cũ seq.

esser uendita, quando una cosa si dà per danaro, ma nel nostro caso non si uendono le dette dieci cantare ò misure d'olio, ma solamente si permutano, queste dieci misure, per altre tante misure, dieci, o dodici, ò quindeci, che uagliano tanto come quelle. Et accioche i Confessori possano discernere molti casi appartenenti all'usura, notino una regola, dellaquale mai non sene debbano scordare, & l'adduce[x] Siluestro, ilqual dice, che ne i cambii tutte le uolte, che secondo l'arbitrio de buoni, & periti nell'arte del cambiar, la parte, che riceue il cambio, non riceua maggior grauame, che colui, che lo dà, nè per il contrario, colui che lo dà, riceua maggior grauame, che colui, che lo riceue, & la distanza del tempo, non sia causa d'alcun guadagno, nè si fingan cambii secchi, non si possa dire il tal cambio è illecito, poiche in esso, non si troua ingiustitia, facendosi con buona intentione.

x Sylc. usur. 4. q. 9. §. 2.

Dell'usura commessa nel contratto dell'assicuratione. Cap. CVIII.

SOMMARIO.

Che cosa sia il contratto d'assicuratione, à & qual contratto si riduca. nu. 1. & 2.

Se sia lecito il contratto dell'assicuratione per cagion del pericolo, che piglia a suo conto l'assicuratore. concl. 1. nu. 3.

Se colui, che presta alcuna cosa, c'ha necessità d'esser assicurata, la possa assicurar. concl. 4. nu. 4.

Se sia usura prestar alcun danaro a colui, che lo dimanda prestato, che pigli colui, che presta per assicuratore. concl. 3. num. 5. & conclu. 4. nu. 6.

Se un pouero che assicura una naue possa riceuere il prezzo di quest'assicuratione. concl. 5. nu. 7.

Se colui, che assicura una Naue, c'ha da uenir ad un certo porto, sia obligato alla perdita di essa, conducendosi ad un'altro porto piu pericoloso. concl. 6. nu. 8.

Se sia obligato colui, che assicura una Naue, dicendo, che porta mille ducati di mercantia, non gli portando, & perdendosi in Mare. conclu. 7. nu. 9.

Se pecca colui, che facesse alcun contratto usuraro d'assicuratione, ò di uendita, pensando esser il detto contratto giusto. concl. 8. nu. 10.

1 Er esplication di quel che s'ha da dire in questo capitolo, s'ha da notar, che il contratto dell'assicurationi, è un cōtratto di ꝓmessa, nelqual colui, che assicura, promette, che la cosa soggetta al pericolo, sarà sicura, pigliando à suo conto il pericolo di essa, per un certo prezzo, che gli dà il signor dalla facoltà, ilqual prezzo essendo tassato conforme al la legge, non hanno licenza gli huomini per arbitrarlo. Et da questa diffinitione segue, che se colui, che assicura sapesse, che la facultà da lui assicurata fosse fuor di pericolo, nō può pigliar il detto prezzo, perche non piglia a conto suo alcun pericolo, & per il contrario, se il signor della facultà, sapesse, che di gia fosse perduta, ò intendesse, che di già non ui sia speranza d'hauerla, non può pigliar, il prezzo, che se gli dà.

2 Si deue notar'ancora, che se ben

siano i Dottori uarij tra loro, se questo contratto si riduce più ad affitto ò ad alcun'altro contratto innominato, come sarebbe questo, io ui dò questo accioche diate questo, come consta da quel, che adduce [a] Conrado, & Siluestro; Nondimeno la più commun'opinion è, che si riduce al contratto dell'assicuranza, perche in questo contratto il signor della cosa assicurata è comparato al creditore, & la cosa assicurata è comparata al debitor, perch'essa resta obligata a ritornar sicuramente al creditore, & l'assicurator fa l'officio di malleuadore, come chiaramente può uedere colui, che conosce il termine di questi due contratti. Questo presupposto, risoluiamo questa materia con le loro conclusioni.

a Corado. de contractib. q.71. Sil. uerbo. nego. q. 3.

3 Prima conclusione. Il contratto dell'assicurationi per cagion del pericolo, che piglia a conto suo l'assicurator, è lecito, non ui essendo in esso alcuna fraude, ò fintione. Et all'hora non ui sarà, quando che si riceue alcuna cosa per la sola assicuratione, non s'hauendo rispetto ad alcuna quantità, che si prestò. Et all'hora si presumerebbe fraude, quãdo si riceuesse più prezzo di quel, che si suol dare p simil'assicuramento, & qñ impedissero all'assicuratore, che possa negotiar con un'altro. Il sopradditto si raccoglie da quel che largamente adducono [b] Couaruuias, & Nauarro. Ilche si conferma, poiche è cosa piana, che il malleuadore, ilqual si cõpara all'assicuratore può dimandar il pzzo del pericolo, nelqual si mette assicurando come dice Couaruuias medesimo.

b Cou. li. 3. Variarũ. c. 2. Na. c. 17 n. 288.

4 Seconda conclusione. Parlando nel foro interior, colui che presta alcuna cosa c'hauesse necessità d'esser assicurata, laqual cerca colui, che la riceue prestata, non commette usura, assicurandola con qualche guadagno. Questa conclusion è di [c] Nauarro, ilqual segue frat'Aluige contra altri. Ilche si proua, perche non è di peggior conditione, colui, che presta per assicurar la cosa sua, che un'altro terzo, se realmente, & con uerità, haueua da dimandar qsta assicuratione, ò un terzo, perche haueua necessità di esso. Questo s'intende, non obligando colui, che ha prestato, a colui, che riceue, che lo pigli per assicuratore, perche obligandolo, si commette usura, come si dirà nella seguente conclusione.

c Nau. de cambiis. n. 5. Lupus in inst. neg. li. 2. c. 16.

5 Terza conclusione. Non lascia di esser usura, prestar alcun danaro, obligando colui, che dimanda prestato, che pigli colui, che il presta, per assicurator del detto danaro perche questo è aggiungere a colui, che riceue prestato, un'obligo di ualore, come dicono [d] tutti. È uero, che se colui, che riceue il ditto danaro prestato, hauesse da dimandar ad un'altro, che glie l'assicurasse, perche gl importaua. In questo caso, se ben pecca colui, che gli lo presta, obligando colui, che lo riceue, che l'ha da pigliar, per assicurator suo, gia c'haueua da dimandar questo ad un'altro perche gli aggiunge un'obligo di ualore; Ma io non tengo per peccato, se dimandasse il prezzo della detta assicuratione, poscia che l'haueua da pagar ad un'altro. Ilche si proua per una dottrina del [e] Gaetano, ilqual dice, che se ben, colui, che presta alcuna cosa con obligo, che colui, che riceue la cosa prestata, uenga al suo molino a macinare il suo formento, pecca; Ma non ostante questo peccato, lecitamente può dimandar il prezzo della detta molatura. Ma si deue notare, che per essersi obligato d'andar al suo molino a macinar, ha obligo

d Ois in c. nauigãti. de usur.

e Caie. in sum. uerb. usura.

obligo di fargli alcuna satisfattion colui, che gli prestò la detta cosa, per cioche l'imprestito è un contratto gratuito, & quest'obligation ha prezzo, & ualor, laqual usuraria, & illecitamente acquisiò. Et il medesimo s'ha da dir nel caso d lla nostra conclusion, cioè che colui, che prestò il detto danaro, è obligato a far alcuna satisfattion, a colui che lo riceuette prestato, perche costui s'obligo a far seco, il contratto della assicuratione, ilqual patto è stimabile, & di ualore. Così dicono, che tiene il [f] Vittoria leggendo publicamente in Salamanca la materia dell'usure.

f Vict. in scholiis.a se aditis super 2 2.q. 78.

6 Quarta conclusione. Se colui, che riceue prestato il detto danaro, non haueua da trouar altro terzo, che l'assicurasse, perciò che non haueua di ciò necessità, non può colui, che gli presta, assicurandolo, riceuer il prezzo del suo assicuramento, essendo che chi riceuette il detto danaro prestato, non haueua necessità d'assicurarlo, & se dimandò, che l'assicurasse, fu per non poter far altro. Et da questo s'inferisce, che se questo danaro assicurato, si perdesse, nol può colui, che lo riceuè dimandar a colui, che lo dette prestato, & l'assicurò, che gli paghi la perdita sua, conforme all'accordo fatto nel contratto dell'assicuratione, perche questo contratto fu fatto contra la sua uolontà, & per consequenza fu nullo, come auuertisce frat'Aluige [g] Lopez.

g Lup. li.2. instruct. nego.c. 16.

7 Quinta conclusione. Vn pouero, che assicurasse una naue, nó può riceuer il prezzo di questo assicuramento, anzi che se lo piglia, è obligato a restituirlo, così tiene [h] Soto, & dicono esser stata anco opinion del padre Vittoria, & del padre frate Gio. della Peña. Ilche si proua, perche costui essendo pouero, à pericolo uerun non si mette, poiche perdendosi la naue, nó ha con che pagar l'assicuramento, oltre che real, & ueramente, non fece assicution alcuna, per non hauer egli il capitale, & il contratto non ha da mancar di cosa alcuna. Et così ueggiamo, che uno che giocasse con un altro, non potendo perder, nè anco può guadagnare. E uero, che per la ragion del delitto, che commise per hauer assicurato può esser preso, & è obligato uenendo ad hauer facoltà, restituir l'interesse della detta assicuratione, & non per cagion del cõtratto, perche fu nullo, ma per cagion dell'ingãno, & fraude che cõmise. Et con questo si risponde a cõloro, che tengono la parte contraria. Dal detto s'inferisce, che se alcun'assicurator hauesse cinquecento ducati di facoltà, & n'assicurasse mille, che uengono in una naue, ò in diuerse, per mare, dandogli per questo assicuramento, cento ducati, non nè può pigliar più, che cinquanta, poiche real, & ueramente, non assicurò più di cinquecento ducati, poscia che non haueua più facoltà per farlo.

h Soto li. 6. de iust. q. 7. art. unic.

8 Sesta conclusione. Colui, che assicura una naue, c'ha da uenir in un porto, per un certo prezzo, che gli danno, se doppo andando la naue in mare, la mena il suo patrone, in un altro porto più pericoloso, doue la naue si perde, non u'è obligo di satisfar questa perdita, & se il patrone della naue dimanda l'assicuratione, dicendo, che uien carica di mercantia, per la qual l'assicurò, non è obligato colui, che l'assicura pagar la sua perdita, se la detta naue non uenisse carica, posciache non l'haurebbe assicurata, s'hauesse saputo, che ueniua di questa maniera, presumendo, che il capitale di essa, non l'haurebbe custodita con

tanta

tanta diligenza, come haurebbe fat to,uenendo carica. Dalche si raccoglie,che se sapeua, che ueniua uota,ha obligo di pagar la sua perdita, poiche non stante il detto pericolo l'assicurò, come dice Soto allegato.

9 Settima conclusione. Se un mercãte dicesse ad uno,assicurami mille ducati,che portp sopra tal naue, & per questo assicuramento, te ne darò cinquanta,non portãdo i detti mille ducati nella detta naue, s'el la si perdesse, non ha obligo colui, che assicurò i mille ducati,a pagargli, perche real,& ueramente, non ui erano nella detta naue, & colui che riceuette i cinquanta ducati,nõ ha obligo di restituirgli,perche con buona fede fece la sua assicuratione & per farla, lasciò d'assicurar altra facoltà, per laqual assicuration hauerebbe guadagnato l'istesso. Il che si proua,perche uno, che gioca con un'altro, che gioca con carte false, può pigliar quello, che gli guadagna, essendo che gioca con buona fede,ancorche colui che gioca seco, non gli possa pigliar cosa ueruna guadagnando, perche si fa nel gioco con le dette carte il detto inganno.

10 Ottaua conclusione. Vno, che con buona fede fa un contratto d'assicuration, o di uendita pensando esser giusto,ancorche reale,& ueramente sia usurario, non pecca, se il detto contratto nella prouincia,doue si fa, s'usa, & passa senza castigo. Perche se ben l'ignoranza della legge,parlando regolarmẽte,non iscusa; nondimeno l'ignoranza probabile iscusa. Oltre che molti contratti si trouano, che se ben real, & ueramente son'usurari, sono tenuti per leciti da huomini dotti, come per il contrario, molti che son leciti,sono tenuti per illeciti da huomini dottissimi. Et cosi ueggiamo, che il contratto de i Censi redimibili,non guardandosi in esso, tutte le conditioni, che mette l'Estrauagante di Pio V.sono tenuti per giusti da graui Theologi,i quali [i] Nauarro condanna per usurarij. Et di più, che l'auttorità d'un huomo dotto, & pietoso iscusa dal peccato della trasgression della legge, come notano [k] Panormitano, Alessandro,& Imola, & l'adduce Sant'Antonino. Di più,la cõsuetudine, è cosa certa, c'ha tãta, & maggior auttorità,che quella, c'ha un'huomo, & ancora due dotti,& pietosi, come si raccoglie dalla [l] legge. Et la consuetudine iscusa dalla pena, come dicono due [m] Glose singolari. Per questa,& altre ragioni tiene questa parte [n] Nauarro in un consiglio, rispondendo a tutto quello,che i contrarij possano addurre contra di essa. Et non solamente coloro, che fanno il detto contratto con la detta ignoranza,non peccano,ma non sono, nè anco obligati restituir tutto quello, che guadagnarono per uirtù di esso, o almeno possono ritener tanta parte,quanta uerisimilmente per alcuni contratti leciti potevano nell'interim acquistare.

i Nauar. cap. 17. nu. 300

K Pan. Alex.& Imo. in c. capellanus. de feriis. D.Ant. 1.p. tit. 3.c. 10. §.1.col. 2.

l l.6.dica. quæ sit longa consuet.

m Glo. in c. venerab. de consuetud. & in c. deniq. 4.dist.

n Naua. libro 5. cons.ti. de usu. cons.2.

Dell'usura, in quanto all'obligo di restituir. Cap. CIX.

SOMMARIO.

Se gli usurari manifesti siano obligati a restituir quello,che si guadagna con l'usura, ò si consuma, ò non con l'uso. concl. 1.& 2. nu. 1.& 2.

Se gli heredi dell'usuraro hann'obligo di restituir tutti i debiti di lui. conc. 3. num. 3.

Se possa l'usuraro far cession de'suoi beni

1 PRima cõclusione. Tutti gli vsurari manifesti son obligati restituir quello, c'hanno guadagnato cõ usure, o siano Giudei, o Gẽtili, o Christiani, & questo per la legge diuina, & naturale, come dicono Couaruuias,[a] Nauarro, San Thomaso, Soto, & Palacios, co i dottori cõmunemente. Il medesimo obligo hanno i sansari, che uanno facendo questo contratto, in nome de i contrahenti, perche hann'obligo di restituir il guadagno, che per far lor fare, pigliano. Ma se il sansaro indotto da uno, c'hauesse necessità di danari dimandasse all'usuraro, che glie li presti, & per dimandarli, gli presta a lui, non ha obligo questo sansaro di pagar l'usure, che da questo danaro, si pigliano, perche se questo contratto si fece, fu perche lo ricercò colui, c'haueua necessità del danaro, che d'altra maniera, non si farebbe fatto. Così tiene frate Aluige [b] Lopez, contra Angles. Ilqual dice assolutamente, che questo sansaro sia obligato a pagar le dette usure. La cui opinion io la riceuerei in caso, che il sansaro dimandasse all'usuraro, che prestasse i danari ad usura, come appresso si dirà. Da questo s'inferisce, che nè il notaro sia obligato a pagarle nel foro della conscienza, se fece l'istromento del contratto usurario, solamente per dimandarglilo colui, che riceuette i danari prestati ad usura, pche à costui, che lo sà, & consente non fanno ingiuria alcuna il sansaro, & il notaro. Quello che lo fà, è colui che gli dà il danaro prestato, & così è obligato alla detta restitution, perche questo, nè dal danaro, nè da qual si uogli altra cosa acquistata per uia di usura; acquista dominio, com'è stato diffinito in [c] iure, & lo dicono Soto, & Medina. Et quest'opinion tiene San Thomaso, Gaetano, Castro, Couaruuias, Mercato, & Aragon. La qual opinion è uera, non solamente nelle cose, che si consumano con l'uso, ma ancora nelle cose, che non si consumano con esso. E uero che tra di loro, ui sono due differenze grandi. La prima è che le cose, che si consumano con l'uso, come saria il danaro, nõ s'hanno da restituir co i loro frutti, perche questi frutti non rispondono al danaro, ilqual non ha frutto, ma all'industria dell'usuraro, che con esso negotia. Percioche si come i frutti del campo comprato col danaro

a Cou. in reg. pecca. Nau. c. 17. n. 18. D. Th. 2. 2. qu. 62. ar. 1. Sot. li. 4 de iust. q. 6. ar. 1 Palac. in prax. Theologor. li. 4 cap. 9.

b Lup. in instr. conf. 2. p. c. 16.

c c. debitores de iure iurand. Sot. li. 8 de iust. q. 1. ar. 4 Mediu. de rest. q. 38. D. Th. 2. 2. qu. 78. art. 3. ubi Caiet. & Aragon. Castr. de l. paenali. Couar. li. 3. uariar. c 3 nu. 6. Merca. de usur. c. 11.

naro d'altri non s'hanno da restituir, perche basta restituir il danaro; così i frutti del detto danaro, nõ si debbono restituire, ma basta, che esso si restituisca, come dice [d] San Thomaso, Soto, & altri che allega, & segue Nauarro, & Pietro di Nauarra. Ma le cose, che non si consumano con l'uso, debbon'esser restituite co i loro frutti. Seconda differenza è che il danaro, o le cose, che si consumano con l'uso, all'hora solamente s'hanno da restituir le medesime quando si trouano in poter dell'usuraro per spendere, ma se già fossero logorate solamente resta con un'obligo personal di pagar altro tanto in suo luogo. Ma riceuẽdo l'usuraro le cose, che nõ si logorano con l'uso, sempre le dette cose restano obligate con un'obligation reale, & perciò non può l'usuraro trapassar in altro il dominio d'esse. Et da questo s'inferisce, che le cose acquistate con usure, o si consumino, o nõ con l'uso, si debbono restituire, non a poueri, nè alla Chiesa, ma al suo uero signore, poiche ingiustamente sono acquistate, come le cose robate. Terzo s'inferisce, che non solamente i frutti di quelle cose, che non si logorano con l'uso, leuando il ualor della fatica, & delle spese, che nel raccoglier furon fatte, è l'usuraro obligato a restituir, ma è obligato ancora a restituir l'interesse, che patirono coloro che gli pagarono l'usura, perche a questo tutto son obligati i ladri ingiusti possessori. Così tengono S. Thomaso, [e] Couaruuias, Nauarro, & Palacios. L'ultimo inferisco, che tutto quello, ch'è stato detto, è la uerità, se ben colui che paga l'usure, habbia animo di trasferir il dominio, perche reale, & ueramente questa uolontà è sforzata, & uiolenta, & perciò non è bastante per la traslation del detto dominio.. Et però qual si uoglia donation, che si facesse de i detti beni, non solamẽte egli, mà colui, che a posta, o dubitando gli riceuesse pecca, & è obligato a restituirgli, come saria ancora colui, che riceue alcuna cosa da un ladro, così tengono [f] Siluestro, Armilla, Nauarro, & tutti.

[d] D. Th. ubi sup. Scot. in 4. dist. 15. ar. 4. Nau. c. 17. n. 8. Nauar. li. 4. de rest. c. 1. nu. 60.

[e] D. Th. ubi sup. Couar. ubi sup. Nauar. ubi sup. nu. 276. Palac. d. l. 4.

[f] Sylu. u sur. 7. Armil. nu. 40. Nauar. ubi sup. nu. 271.

2 Seconda conclusione. L'altre cose, che l'usuraro acquistò con legitimo titolo, benche siano sottomesse alla restitution, questo non è per obligo reale, ma personale. Et ui è gran differenza tra questi due oblighi, perche l'obligo personal, non si trapassa con le cose, se non in coloro, che succedono in luogo del possessor, come sono gli heredi. Ma l'obligo reale, sempre accompagna la medesima cosa, in qualunque luogo uada. Et da questo s'inferisce, che tutti i beni de gli usurari sono sottomessi a restitution, almeno cõ un'obligo personal, & per ragion della persona obligata se deriua il medesimo obligo in tutte le sue possessioni. Dalche s'inferisce, che le cose acquistate con usura, non possono esser uendute, nè permutate, nè alianate, per uia di uendita, o donation, senza il consenso uero, o ragioneuolmente presunto di colui, che le diede all'usuraro, poiche è ancora signor di esse. Dissi, senza il consenso uero, o ragioneuolmente presunto, perche in due casi, può l'usuraro usar di queste cose, non aspettando l'attual consenso del creditore. Il primo è nella sua estrema necessità, o d'altri non ui essendo chi la possa, & uoglia soccorrer, se non è l'istesso usuraro, nel qual caso il creditor par consentire, o almeno deue consentire. Il secondo caso è quando l'usuraro ha cõ che pagar, perche in questo caso, può molto ben dar per uia di permuta, o de dona-

donation le cose acquistate per uia d'usura, se sono del numero di quelle, che si logorano con l'uso, il che non s'ammette nelle cose, che non si logorano con l'uso, perche queste, nè le può permutar, nè donar senza il consenso de' loro creditori, & se per uender le dette cose si facesse impotente per restituir interamēte, quello, che deue, nè le une, nè le altre può senza necessità uendere, nè donar, come auuertisce Aragon con la commune. Et conforme a questo s'ha da intender quello, che trattano, [g] Nauarro, Fano, Soto, Palacios, & frat' Aluige Lopez. Et uendendole, sono sottomesse alla restitution, & si posson uendere, accioche si paghino le dette usure, come si dice in [h] Iure di questa maniera inteso da Antonio Agostino.

g Naua. cap. 17. nu. 269. Fano d pignor. 4. mēb. nu. 255. Sot. li. 6 de iust. q. 1. ar. 4 Pala. li. 4. c. 9. Lup. in instru. conf. 2. p. c. 80. h c. cū tamen. d usur. Anton. August. i integ. 1. col. lect. & in scholiis, ab eodem.

3 Terza conclusione. Ancorche gli heredi dell'usuraro hann'obligo di restituir tutti i suoi debiti, se ben siano debiti per uia d'usura, per succedere in luogo del defonto, & così succedono ne i suoi oblighi, questo s'ha da intendere, lasciando il defonto, per questo beni. Perche se non lasciasse tanti beni, quanti sono i debiti, non sono obligati in foro della conscienza pagar a i debitori altro, che quello, che accettarono, nè è obligato ciascun de gli heredi pagar tutti i debiti, dell'usuraro, ma solamente è ciascun obligato a pagar la portion, che gli tocca, conforme all'heredità, che hebbe, poiche l'obligo di restituir, si trapassa a gli heredi per cagion della heredità, & così ella diuisa, si diuide anco l'obligo, come dice [i] Siluestro, Gaetano, Couaruuias, Soto, & Nauarra. Et quelli, che hauessero riceuuto per uia di legato, ò donation, ò altro contratto gratuito, alcuna cosa dall'usuraro, hanno obligo di restituirla, se l'heredità, che toccò a gli heredi non fosse bastante per la restitutione.

i Sylu. verbo. usur. 6. q. 10. Caie. in quodli. de usur. q. 5.

4 Quarta conclusione. L'usuraro non può far cession de' suoi beni, accioche restasse libero dalla pena, perche la cessione de i beni, solamente ha luogo, ne i debiti ciuili, ma non per quello, che si deue per qualche delitto. Perche parlando di questo debito, si dice [k] communemente, colui che non ha beni con che pagar, paghi col corpo, come, con la commune risoluono Couaruuias, [l] Giulio Claro, & Menochio. Et così l'usuraro, benche faccia cession de' suoi beni, non resta libero per questo della pena pecuniaria, che si dà p il detto delitto, anzi per cagion sua, non hauendo beni, con che pagar, è ben che paghi col corpo. Ma se ben la restitution dell'usure, è debito ciuile, & non criminale facendo l'usuraro cession de i suoi beni gli giouerà detta cession, & così resterà libero di farla al signore, ò a cui si deue. Quest'opinion è più commune la qual seguono [m] Couaruuias, Palatios, & frate Aluige Lopez.

5 Quinta conclusione. L'usuraro, che facesse cession de' suoi beni, è obligato a manifestar tutto quel, che possiede, cauando quello, di che hauerà necessità per gli suoi alimenti, & uenendo doppo ad hauer facoltà, ha obligo di restituir tutto quello, che potrà, perche la cession de' beni, non è pagamento, ma una eccettion, che mette, per esser libero, come dice la [n] legge. Il che s'intende, rispetto de i beni, c'ha da restituir, ma non, rispetto della pena pecuniaria, che si deue al fisco, ò accusator, per rispetto del suo delitto, la qual se ben doppo uien ad esser ricco, non è obligato a pagar, posciache già fu castigato nella carcere.

Couar. libro 3. uar. c. 3. Sot. li. 6 de iust. q. 1. ar. 4 conc. 9. Naua. li. 3. de rest. cir nu. 416. k Tradit cōmunis in l. 1. de rest. bonorū & in c. finem li tib. de dolo, & cōtum. l Coua. li. 8. uariar. c. 2 nu. 8. Iul. Clarus in prax. q. 95. Menoc. de arb. cas. 183. m Cou. in reg. peccat. in prin. & 2. p. nu. 2. Palat. in prax. Theolo gor. lib. 4. c. 9. Lup. in instru. conc. 2. p. c. 79. n l. 1. C. q bonis cedere possūt.

cere. Dissi, tutto quello, che potrà, perche se non potrà restituir il tutto, hà obligo di restituir quel che può, cauando i suoi alimenti. Perche come dice [o] Giustiniano, è cosa inhumana, che uogliamo, che uno isperimenti la pouertà un'altra uolta hauendola isperimētata già una uolta, cosi risoluono, [p] Couaruuias, Nauarro, & Bacca, ilche nel foro esterior è riceuuto da tutti. Et l'istesso io intendo, che s'ha da dire nel foro interiore. Cioè, che di tal maniera sia obligato restituir intieramente, che gli sia lecito ritener alcuna cosa per gli alimenti. Come risoluono [q] Soto, Cordoua, & frate Aluige. Ilche s'ha da intendere, eccetto che, se a quello, a cui s'hauesse da far la restitution, si ritrouasse nella medesima necessità, perche in questo caso non potrà ritener cosa ueruna, poiche tutto quello, che ha, è d'altri.

o §. fin. insti. de actio.

p Coua. li. 2. uariar c. 1. nu. 6. Nauar. cap. 17. nu. 58. & 8. Bacca de inope. debitore. c. 6. & 8

q Soto li. 4. de iust. q. 7 artic. 2 & 4. Cordu. li. 1. qq. q. 68. Lup. in instruc. conc. 2. p. c. 114.

6 Sesta conclusione. Vno, che per uia d'usura ottenga dal Rè qualche officio temporale, non è obligato a resignarlo, solamente sarà obligato a restituir alcuna cosa per il grauame dell'obligo, alqual restò il Rè obligato, riceuendo qualche cosa da questo usuraro prestata oltre dell'obligo, con che restò di restituir questa sorte principal, che riceuette. Il che si proua, perche l'usuraro solamente è obligato a restituir quello, che riceuè fuor della sorte principale, per il qual nel nostro caso, essendo che questo, che presta al Rè, oltre della sorte, che presta, chiede il detto obligo, & lo riceue, questo solo, secondo il suo ualore, conforme all'arbitrio del buon, & prudente huomo, tassato, si deue restituir. Ma se l'officio fosse Spiritual, ò annesso ad alcuna cosa Spirituale, come saria un beneficio, ha obligo di resignarlo, perche la Chiesa signora de i beneficij, non uuol, che il simoniaco habbia ragion in essi, ilche non è cosi, ne gli usurari, conforme il detto.

7 Settima conclusione. Quelli che ptatticano con gli usurari, essendo causa, che si faccia danno a coloro, che riceuono ad usura, son'obligati a restituir le usure, che per causa loro, s'hanno pigliato, poiche sono aiutati in questo furto. Et il medesimo obligo hanno i fattori, & ministri de gli usurari, eccetto che se gli iscusasse qualche ignoranza, ilche poche uolte in loro accade, & il medesimo obligo hanno i i sansari, come dice [r] Nauarro. Il che s'ha da restringer solamente in coloro, che pregarono, che si desse ad usura, ma non in quelli, che semplicemente pregarono, si desse prestato. Perche qualunque dimanda alcuna cosa con buona intention, che giustamēte si possa far, quātunque colui che dimanda, sappia che l'altro, a cui chiede, l'ha da far malamente, non commette alcun peccato, & cosi lecitamente la può dimandare. Il resto, circa de i sansari, di già è stato detto di sopra. Et i ministri de gli usurari, che portano i loro danari, & coloro, che gli guardano, & quelli, che scriuono, quel che si dà, & riceue, non sono obligati, ad alcuna restitution, poiche uera, & realmente, non son causa formalmente di questo ingiusto guadagno. Cosi tengono doppo Siluestro Aragon, & Soto, [s] contra il Gaetano, & Nauarro. Et la nostra sentenza s'ha da intendere, in tanto, che questi ministri con parole importune, & minacciose, non facciano pagar le dette usure, come dice Pietro di Nauarra. Et da questo inferisco, che il Notaro, che facesse un istrumento usuraro se ben pecca mortalmente facendolo,

r Nauar. ubi sup. nu. 267.

s Soto li. 6. de iust. q. 1. art. 4. Arag. ubi sup. Caiet. in Sum. & 2. 2. qu. 62. art. 7. Nauar. ubi sup. nu. 267 t Naua. li. 3. de rest. c. 2. nu. 22.

dolo, poiche lo prohibiscono le leggi, non è per questo obligato a restitutione, se l'istrumento dice tutto quel che passa tra i contrahenti reali, & veramente, perche in questo caso, nó è causa cooperante dell'usura, ma solamente fa un istromento, della uerità, che s'ha da conoscer, secondo laqual il Giudice ha da giudicare. Ma il contrario si direbbe, quando l'istrumento simulasse il contratto usuraro, mettendo parole, & ordinando, che non paia esser facendo questo in fauore di colui, che dà ad usura. Perche facendolo in fauor di chi riceue ad usura, benche pecca, non è obligato a restituire, come dice[u] Nauarro, & è stato detto di sopra.

u Naua. ubi sup. nu. 275.

8 Ottaua conclusione. La moglie, & figliuoli de gli usurari, possono uiuere de i beni acquistati con usura, restando all'usuraro, con che possa pagar. Ma se a lor non restassero alcuni beni, fuori de gli usurarij, non posson pigliar questi per la loro sustentatione, come auertisce Siluestro.[x] Eccetto che se fossero in necessità, & seruendo ad altri conforme al loro stato, non si possano sustentare. Et se la moglie hauesse dote sufficiente per sustentar se, & suoi figliuoli, non può sustentarsi coi beni di suo marito, che sà, che uiueua d'usure. Ma s'ha d'auuertir, che se la moglie ammonisse, & sollecitasse suo marito, che restituisca l'usure, che deue, mentre insiste in questa ammonitione fatta a tempo, & hore debite, lecitamente riceue quello, che seco si spende, & per la sua sustentation può dimandar al Vescouo, che l'usure, che non hanno signor certo, alqual si restituiscano, si come s'hanno da dar a i poueri, si dia a lei, come pouera, accioche possa uiuere.

x Sylu. usura 8. per totum.

9 Nona conclusione. Il genero, che riceue la dote dal suo socero usuraro, i cui beni, non son bastanti per pagar l'usure, se sà, ò deue saper questo, pecca, & è obligato a restitutione. Ilche procede, non solamente, quando le cose acquistate cō usura, si danno in dote, & quando la dote fosse eccessiua, ma anco quando si desse in danaro, & in altre cose moderatamente, poiche riceue da colui che nè può dar, nè donar senza peccato. Et se sua moglie non potesse restituir questa dote, uolendo ella, perche suo marito repugna, che faccia questa restitution, pecca il marito, & non essa, se propone, che morto suo marito, subito la restituirà. Da questo s'inferisce, che s'ambi due s'accordassero di non far questa restitution, ambi due son in stato di dannatione. E uero, che possono dimandar al Vescouo, che i beni incerti, che s'hanno da restituir, s'applichino ad essi per loro sustentatione.

10 Decima conclusione. I seruitori de gli usurari, senza dubbio possono riceuere i loro salarij, da essi, se hanno facoltà, per laqual possano restituir le lor usure. Ma se non hauessero facoltà, & i debiti delle usure, fossero primi, che quelli de' loro salarii, & se seruissero i loro patroni in cose di poco utile, come sarebbe accompagnandogli, & seruendo lor in tauola, non possono pigliar i detti salarij, anzi hanno obligo di restituirgli. Et con molta maggior ragion, son'obligati all'istesso coloro, che essi seruono in dar da mangiar, & alleuar, cani, sparuieri, & astori, poiche danno causa efficace, che essi si faccino impotenti, per restituirgli. Ilche tutto s'intende, se sanno, che quello, c'hanno, sia acquistato per uia d'usure, & ueggano, & debbano uedere, che cō quelle spese superflue, si fanno i loro pa-

troni impotenti. E uero, che se questi seruitori seruissero loro d'arar le loro terre, & hauessero pensiero delle loro facoltà, possono benissimo pigliar i loro salarii, poiche accrescendo la facoltà de' loro signori, segue ancora utile a i creditori, poscia che troueranno beni co i quali, potranno esser pagati. Ma se in luogo di salario a essi dessero i loro signori una casa, ò una uigna, guadagnata con usure, hanno obligo di restituirla, percioche questa casa douunque ella uadi, uà accompagnata con un obligo real sottoposta alla restitutione, così dice [y] Syluestro.

y Sylu. uerbo. usur. 8. nu.6.

10 Vndecima conclusione. I calzolai, calzaioli, & maestri de i figliuoli de gli usurari, che lor insegnano, lecitamente possono dimandar, & riceuer il salario, che lor si deue, se il loro debito è precedēte a i debiti del l'usure, perche la medesima potestà hanno qual si uoglia altri creditori primi per ricuperar i loro debiti. Ma se i loro debiti fossero ultimi, & l'usuraro, si offerisce, & paga lecitamente gli possono riceuere. Ma nō gli possono dimandar, se per pagargli restassero impotenti gli usurari, per pagar l'usure, che prima doueuano, perche dimandandole, accrescono il peccato del debitor, che preferisce i creditori ultimi a i primi. Il che non accade in colui, che non dimanda, se non che sia mere passiuamente, riceuendo i debiti, che l'usuraro gli deue, guardandosi, che non se gli faccia pagamento de i beni acquistati con usura, questo si raccoglie dalla mente di Nauarro, [z] con la commune.

z Naua. in Man. cap. 17. nu.52.

12 Duodecima cōclusione. Vn usuraro mental è obligato alla restitutione. Et s'ha d'auuertir che l'usuraro mental è colui, c'ha proposito mental di commetter usura, & non la commette, perche questo è chiaro, che non è obligato ad alcuna restitution, ma è colui, che fa un contratto con intention principal di guadagnar in esso, alcuna cosa, per uia d'usura, senza farsi nel detto cōtratto patto espresso, ò tacito, che se gli dia alcun guadagno, & questo tal è obligato a restituir, come dice la [a] legge. Et s'ha d'auuertir, che se questo prestasse liberamente, non cō principal intention d'alcun guadagno, & dandogli il debitor di più alcuna cosa, pensa con buona fede, che gli lo dia uolontariamente, & non per cagion d'imprestito, durando questa buona fede, nō è obligato a restitutione. Ma conoscēdo, che il debitor non gli lo dette uolontariamēte, se non per uia, & ragion d'imprestito, come usura, ha obligo di restituirlo subito, nè in questo caso può allegar la prescrittion, poiche reale, & ueramente, non acquistò dominio di questa cosa, per esser usura. Et se prestasse con una principal intention di guadagno dando il debitor uolontaria, & liberalmente di più alcuna cosa del prestato, tengono [b] Gaetano, Siluestro, Armilia, Soto, Nauarro, Palacios, & frat'Aluige Lopez che mentre il creditor non sà la liberalità del debitor, è obligato alla restitutione. Ma conoscendo la detta liberalità, non stante la sua praua intention, resta libero da restitution. Il che tengono communemēte i Theologi, contra i Canonisti, respondendo all'argomento contrario. Dicendo che la detta praua intention, restò libera dalla macchia dell'ingiusta ritention, sapendo della uolontà, & liberalità del debitore.

a c. consuluit. de usur.

b Caiet. 2.2. qu. 78. ar. 2. ad 4. Syluest. usu §.6. Armil. nu.34. Sot. li.6. de iust. q.1. ar.4 uers. de mētali. Nauar. cap. 17. nu.207. Palac. d. lib.4. c.3. Lup. in instruc. consc. 2. p. c. 54. in fin.

13 Decima terza conclusione. Molto si deue l'huomo guardar di comprar alcuna cosa dall'usuraro, maggiormēte, se comprasse l'istesso guadaguato con usura. Ma se l'hauesse

com-

comprato,& dubitasse,se sia acquistato con usure,non è obligato à restituirla, perche quando ui sia dubbio; è meglio la condition di colui che già possede. E vero che pecca mortalmente in comprarla,perche si mise in pericolo di comprar cosa d'altri, senza licenza del suo patrone. Da questo segue che coloro che hanno comprato censi da stranieri, che negotiano col Re de quali si sospetta, c'habbiano guadagnato queste ragion del Re con contratti usurari, peccarono, ma non son'obligati a restituirgli, se dubitassero, che erano guadagnati con usura come dice [c] Medina.

c Med. in inst.

14 Decimaquarta conclusione. Gli vsurari auanti d'esser data la sentenza dal Giudice, hanno obligo di far la detta restitution, poiche non son signori delle cose acquistate cō usura, & il medesimo obligo hanno coloro che son'obligati a far questa restitution. Et s'ha d'auuertir, che questa restitution s'ha da far secondo la ragion naturale,& diuina, à colui, che patì il danno, ò a i loro heredi, & mancando questi, si deuono compartir i detti beni, dandogli a i poueri, o alla Chiesa, come tengono tutti con San[d] Thomaso,Soto,& Couaruuias iquali allegano molti altri. Et hauendosi da far questa restitution a i poueri, può commandar il Vescouo all'vsuraro manifesto, che non la faccia senza la sua auttorità, perche contra questo usuraro,ui è presuntion, che non farà la restitution intieramente, ilche non può commandar ad altri debitori, c'hauessero beni incerti da compartir, mancando in loro, la detta presuntione. Et può il Vescouo medesimo riseruar l'assolution del peccato, che commette l'usuraro, non restituendo l'usure,& prohibir a i cōfessori nella sua diocesi, che nelle restitution incerte,non procedano, senon conforme all'ordine, ch'egli darà. Principalmente essendo il lor Vescouato ne i Regni doue si publica la santa crociata, nellaquale si comanda agli ordinarij, che habbiano gran cura, che si restituiscano i beni acquistati con usura, & non ui essendo certo patrone, à cui si faccia la restitutione, si seruano dell'indulto della compositione. Et conforme à questa resolutione, s'ha da intendere, quel, che adduce [e] Nauarro, Couaruuias, & Matienco, ilqual circa di questo allega alcune opinioni.

d DD. in 4. di. 5. ubi D. Th. idē 2. 2. q. 62. ar. 5. Soto li. 4. de iu. q. 7. ar. 1 Couar. in c. 3. n. 8. de testr.

e Na. c. 17. n. 92. Couar. ubi sup. Matienco in li. 14. gl. 1. nu. 60. titu. 4. li. 5. cōpil.

Degli usurari inquanto alle loro pene. Cap. C X.

SOMMARIO.

Che pene, mette la Ragione contra gli vsurari, & quando si debbono eseguire. nu. 1. & 2.

1 PEr risolution di quel, che s'ha da dire in questo capitolo, s'ha da notare, che mette la ragion molte pene contra gli usurari manifesti, per intelligenza di che s'ha d'auuertire, che l'usuraro manifesto, si dice esser quel, che chiara, & notoriamente presta ad usura, ò uende le cose sue manifestamente più care di quel, che dimanda il prezzo giusto, & rigoroso, ch'esse uagliono, per prolungar il pagamento loro. Et non è necessario, come alcuni dicono, che dia ad usura a tutti coloro, che la dimandano. Quel che basta è, che il lor delitto sia manifesto, ò per sentenza, ò per esser notorio. Questo presupposto, risoluo

risoluo questa materia con le conclusioni seguenti.

2 Prima conclusione è, Che non uolendo l'usuraro manifesto restituir l'usure, che deue, nessun può esser testimonio nel suo testamento, & nessun confessor secolar, ò regolar può ascoltar la sua confession, & se l'assoluesse senza restituir, resta scommunicato. Nellaqual iscommunica incorre ancora colui, che lo sepellirà in Sacrato. Nè lo possono ammetter al sacrificio della Chiesa, & il suo testamento è nullo Ipso iure, come si dice in una [a] Clementina. E uero, che se restituisse quel, che deue, ò desse sicurtà con pegni, ò malleuadori, che restituirà a coloro, à cui deue, per uia d'usura, se così fossero presenti, ò altri in lor luogo, che possano riceuere le dette cose, non incorre nelle dette pene. Et il medesimo sarebbe, non trouandosi, chi riceua l'usure, facendosi un'instromento con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario, ò del suo Parocco, fermato da persone degne di fede, nelqual si manifesti tutta la quantità, che deue, accioche con le securtà, & pegni, che dà, si faccia la debita restitutione. Et non potendosi far questa diligenza per ritrouarsi l'usuraro in pericolo di morte, essendo egli molto ben disposto, & apparecchiato per farlo, & restituire, qualsiuoglia Sacerdote lo può confessar, & assoluere, ottenendo licenza da lui, per manifestar, & dichiarar al Vescouo quel, che nella confessione ha manifestato, & promesso: perche se si rihauesse della sua infermità, ò morisse di essa, egli, ò i suoi heredi sian'obligati a far la ditta restitution, come tiene Siluestro [b]. Altre pene mette Siluestro, Couaruuias, Giulio Claro, Menochio, Diego Perez, & Gregorio Lopez. Lequali lascio per non esser tanto prolisso al Lettore. Questo basta, circa questa materia. Et desidero, che tutto quel, ch'è stato detto di sopra, & s'ha da dire nel trattato che segue, sia a gloria, & honore dell'altissimo lo Dio, & utile Spirituale dell'anime, per ilqual si pose in Croce.

a Clem. de vsur.

b Sil. u. sur. 4. num. 4. Syluest. ubi sup. Couar. li. 3. Variarũ. c. 3. nu. 5. Tulius Clar. li. 3. §. test. q. 26. & §. dona. q. 7. & li. 5. §. usura. Menoc. cas. 235 Perez i l. 1. t1. 8. li. 1. Ordinat. Gre. in l. 4. uer. bo. Vsurari. tit. 6. p. 7

Fine della Seconda Parte.

TRATTATO DELL'ORDINE GIUDICIALE,

CHE I MINISTRI GENERALI, Et Prouinciali, & altri Giudici Ecclesiastici, & Secolari hanno da far nelle loro Visite.

Come i Ministri Generali, & Prouinciali son obligati uisitar i loro frati. Cap. I.

SOMMARIO.

Se sono obligati i Giudici à far inquisition delle cose, che appartengono alla lor giurisdittion, & se si possan intrometter nella giurisdittion d'altri. nu. 1.

Se sia obligato il General de Minori uisitar la sua Religion. conclu. 1. nu. 2.

Se son'obligati i Prouinciali di Minori visitar le lor famiglie giudicialmente ogni anno. conclus. 2. numero 3.

Che cosa s'ha da dimandar da i Prelati nelle lor visite. conclu. 3. nu. 4.

1 PEr esplication di quello, che s'ha da dir in questo capitolo, s'ha da notare, che tutti i Giudici hanno da far inquisition di quelle cose, che appartengono alla lor giurisdittion; Lequali si considerano in tre maniere, perche alcune appartengono al Giudice Ecclesiastico, altre al Giudice Secolar, alcun'altre ue ne sono, che appartengono ad ambedue le giurisdittioni. Et perciò son chiamate communemente, del foro misto. Al Giudice Ecclesiastico appartengono le cause spirituali, come sono le cause matrimoniali, & beneficiali, conforme a quello, che s'ordina nel [a] Concilio Tridentino. Et può conoscer ancora il Giudicio Ecclesiastico d'ogni delitto, che dalla Ragion Canonica si metta pena di scōmunica ò d'altra censura Ecclesiastica, perciò può conoscer del delitto della sodomia commesso da un secolare, perche i Canoni scommunicano questi tali. Ma si deue auuertir, che di questo delitto, & d'altri, circa iquali le leggi Ciuili, mettono pena di morte, ò di tagliar alcun membro, non debbon conoscer, & perciò, non debbon conoscer del delitto, dell'adulterio d'una donna

[a] Conc. Tri. ses. 24. Canon. 12.

donna maritata, se ben il giudice Secolare fosse negligente, perche conforme alle leggi Ciuili, può il marito occiderla, consignandogli là, & cosi ui saria pericolo d'incorrer in irregolarità, che si mette con tra coloro, che giudicano simili cause. E uero, che tanto potrebbe esser la negligenza del Giudice seco lare, & tanto manifesto, & scandaloso il delitto, che saria lecito al Giudice Ecclesiastico conoscer di questo, & altri simili delitti, dand'ordine, accioche non siano castigati i delinquenti con pena di sangue, perche di questa maniera, non incorrerà in irregolarità. Et per l'istessa ragion il Giudice secolar, per la negligenza del Giudice ecclesiastico può conoscer delle cause de gli ecclesiastici se la negligenza fosse tale, che risultasse in graue pregiudicio della fede, come dice [b] Gabrielle, ma non quando risultasse in graue pregiudicio bel ben commune. Dalche si raccoglie, Quanto malamente fanno i giudici secolari, che s'intromettono nella conoscenza de i negotii scelerati degli ecclesiastici perche se ben son in graue danno della Republica in nissun modo posson conoscer di loro per giudicargli, come fù ordinato dalla [c] legge. Al giudice secolare appartiene conoscer delle cause temporali de i secolari, cosi ciuili, come criminali, dequali non può conoscere il giudice ecclesiastico per non appartener alla sua giurisditione. Altre cause ui sono, che son dell'uno, & l'altro foro, com'è il delitto della bestemmia, & della sodomia, iquali essendosi sufficientemente castigati in un tribunale, nó si può castigar nell'altro, come tratta Gabrielle.

b Gab. sup Canon. le. 75. lit. Q.

c c. Qualiter, & qñ de iudicijs.

2 Prima conclusione. Ha obligo il Ministro general della nostra sacra Religion uisitar la sua famiglia, per esser supremo Pastor di essa. E uero, che per la, nostra regola, non è obligato uisitar i frati, perche se ben in essa, si commanda, che li debba uisitar, & ammonire, questo s'ha da intendere, parlando de i Ministri prouinciali, come espli ca San Bonauentura, & [d] Cordoua sopra la nostra regola.

d Cord. sup nostrá Regul. ca. 10. q. 1.

3 Seconda conclusione. Per ragion diuina son'obligati i Ministri prouinciali della nostra sacra Religion a uisitar giudicialmente le lor famiglie. Ilche si proua perche quelle parole, che Christo nostro Redentor disse a San Pietro, (Et tu aliquando conuersus confirma fratres tuos;) si riferiscono a tutti i prelati, c'hanno cura d'anime. Et anco per ragion positiua è stato ordinato, che tutti i superiori delle Religioni, che non son sottoposte al Vescouo, visitino i Monasterij inferiori loro, come s'ordina nel Cócilio [e] Trid. Et gli ordinarij, come sono i prouinciali, son'obligati uisitar i detti Monasterii ogni anno, come ordina il [f] Concilio Tridentino, & è conforme alla Ragion antica. Et come questo è precetto affermatiuo, non debbon esser condennati a peccato mortal i giudici, che fanno, & commandano, che si faccia la detta uisita ogni anno. Perche, come il fin di questa uisita sia correggere i deliquenti come si dirà appresso, cessando la necessità della correttion, cessa anco il suo obligo, ogni anno, come per il contrario, essendoui necessità di correttion, son'obligati a far la ditta uisita più d'una uolta, l'anno.

e Conc. Tri. ses. 25. de reg. c. 1. & c. 20.

f Conc. Tri. ses. 7. ca. 8. & sess. 20. c. 8.

4 Terza conclusione. Essendo, che il prelato regolar è immediate giudice dei suoi sudditi, per castigar i loro delitti, non solamente per la ragion commune, ma ancora per

ra per

ca per ragion de' loro priuilegij, come risolue[g] Nauarro, il lor fine, nelle uisite, deu'esser, far osseruar la legge diuina, come consta dal[h] Concilio Trid. Et subito dell'osseruanza delle leggi Ecclesiastiche, principalmente di quelle del Concilio Tridentino, i cui Decreti s'hanno da tener'in gran ueneration mettẽdogli in essecution, come è stato ordinato nel medesimo Concilio. Et dopò subito dell'osseruation, & conseruation della Regola, che professano, come nel medesimo Trident.[i] Concilio. Et come queste uisite si fanno di quattro maniere, vna per uia d'Inquisition generale, l'altra d'Inquisition speciale, terza per uia di denuntia speciale, & l'ultima per uia d'accusa: Conuiene, che trattiamo di tutte loro.

g Na. in c. nõ dicatis d. 63.

h Cõc. Tri. ses. 24. de refor. c. 3.

i Conc. Tri. ses. 25. de reg. ca. 22.

Dell'Inquisition generale. Cap. II.

SOMMARIO.

Quante maniere d'Inquisitioni si trouano. nu. 1.

L'essortation, che debbono fare i Prelati, quando propongono la uisita, & come per l'Inquisition generale, non è necessario, che ui sia infamia, nè acusator, ne denuntiator. concl. 1. nu. 2.

Se nell'inquisition generale, possa il Giudice dimandar, se Pietro fece il tal delitto. concl. 2. nu. 3.

Se uno sia obligato a denuntiar se istesso. concl. 3. nu. 4.

1 PEr esplication di quello, che in questa materia s'ha da dire, si deue notar che l'Inquisition è una legitima inuestigation, che fa il Giudice per il suo officio, dimandando d'alcuni delitti, ò d'alcun delinquente. Per esplication di che s'ha da considerar, che sono due maniere d'Inquisition; Vna generale, l'altra Speciale. La generale è di tre maniere. Vna è da parte del delitto solamente, l'altra da parte solamente del delinquente. La terza è qñ si dimãda del delitto, & del delinquente, & la medesima distintion è nell'Inqsitione speciale. Et s'auuertisca, che nella Genera l'Inqsition, così da parte del delitto, come da parte del delinquẽte nõ s'inquirisce, d'alcun delitto in particolar, nè d'alcun dilinquente determinato, ma di tutti generalmente, perche se ben il Prelato fa l'ammonitiõ in essa sopra alcuni uitij particolari, non possiamo lasciar di chiamarla inquisition general. L'Inquisition general da parte del delitto solamente, è quando s'inquirisce d'alcun delitto particolare, come se si dimandasse, come si guarda la legge, che mette la tassa nel formento. L'inquisition general da parte del delinquente, accade quando si sa di un delitto, & si dimanda in general, chi lo commise.

2 Prima conclusione. Per farsi questa Inquisition generale, non è necessario che ui sia l'infamia, nè accusator, nè dinuntiator, come risolue[a] Soto. Et così chiamati i frati essendo in Communità, auanti ogni altra cosa, il Prelato ha da far un'essortation, mostrando in essa, più zelo di Giudice, & cuor di padre, che di lettere, & parole; Et fatta quest'essortation, auanti, che cominci la visita, deue uisitar'il Santissimo Sacramẽto dell'Eucharistia, & le Reliquie de' Santi, che si trouassero nel Conuento, & l'olio Santo, guardando la conueneuolezza, doue sono. Et questo finito,

a Sot. de ratio. tegen. & de teg. secre. q. 6. memb. seq.

ha da uisitar l'infermeria, & le Celle del luogo, accioche con esperienza uegga, se si tien conto col Culto diuino, & con la debita carità a gli infermi, & con quello, ch'è necessario per la sustentation de'loro sudditi, & honestà de i Conuenti, che son a conto loro. Et subito chiamar tutti i frati, ciascun da per se, dimandandogli tutto quello, che conuiene per la uita commune, & osseruanza della Regola, & dopò subito in particolare. Se si guardano gli Statuti Generali della Religion, & i Prouinciali della Prouincia, & se sanno d'alcun frate, c'habbia commesso alcun peccato contra i tre uoti essentiali, & contra i precetti diuini, & Ecclesiastici, & della Regola, pigliando la lor depositíon in scritto, dimandando d'alcuni delitti in particolare, seben non sono pernitiosi alla Republica de'quali non sia corretto, nè si spera, si debba corregere, il fratello, come si dirà più largamente appresso, parlando in particolare. Son gli altri Giudici ancora obligati a far Inquisition general de i peccati, il cui castigo è a conto loro. Et gli auuertisco, che non piglino depositione, che non la sottoscriua, chi è uisitato, & a quelli, che non uolessero ui sitar, dicendo, che non hanno cosa ueruna da dire, commandino scriuer, & firmar, accioche finito il tempo della uisita, ricordandosi di questa sottoscrittione, non ardiscano uisitar, seben qualche occasion disordinata a questo l'inuitasse, non col debito zelo.

2 Seconda conclusione è, che non può il Giudice facendo una Inquisition general, dimandar in particolar, se Pietro fece il tal delitto, solamente gli sia lecito dimandar generalmente, che fece questo peccato, come si dirà appresso. Il sopradítto s'intende, saluo che s'alcuna persona in particolar non fosse notata, & infamata di questo delitto, come si dirà appresso, trattando dell'inquisition particolare. Et non mi trattengo più in questo, perche nella materia della scommunica, trattando delle monitorie, parlai largamente, doue mi rimetto.

4 Terza conclusione. Nessun è in questa inquisitione general obligato a manifestar il delitto, che commise, seben sia molto publico, eccetto che se fosse dimandato giuridicamente dal Giudice, come appresso si dichiara, & così dicono i Dottori communemente, come auuertisce [b] Soto, che questa Inquisition generale, non è giudicio, ma un preambulo, per il Giudicio, Percioche il giudice prima inquire, se ui è alcun uitio, contra la Communità, & alcuo delinquente infamato di esso, & dopò trouando testimonij procede al giudicio, come tratta [c] Albertino, & Bartolo, & consta dalla Ragione.

b Sot. in relec. in 2. q. 7. con. 3. dub. 1.
c Albe. in asser tion. q. 34. n. 6. Bart. in l. si. ff. de q. in fi. de hæred.

Dell'Inquisition particolar da parte del Giudice. Cap. III.

SOMMARIO.

Che cosa sia l'occulta, & notoria. nu. 1. & 2.

Se sia necessaria per l'inquisition particolar contra alcuna persona, esser ella notata, & infamata del delitto, di che si tratta conclu. 1. nu. 3. & concl. 2. nu. 4.

Se possa il Prelato, ò Giudice far inquisition, di chi commesse il delitto, essendo publico, & il delinquente secreto. concl. 3 nu. 5.

Se

Se il delinquente fosse infamato, & conuento d'alcun delitto, si solamente di questo, & non d'altro s'ha da far inquisition. concl. 4. numero 6.

Se possano i Giudici far inquisition, s'alcuna persona sia habile, per vno certo officio, non essendo infamata de inhabilità. concl. 5. nu. 7.

Se possano i Giudici condennare un delinquente c'hauesse confessato il suo peccato fuor di giudicio, inanzi a molti, benche di esso, non sia proceduto infamia. Et se possano procedere contra colui, che auanti di loro fece alcun delitto, & se possano procedere per uia d'inquisition senza che proceda infamia, quando il delitto, che si commette fosse in pregiudicio d'un terzo. ibidem.

Se possano procedere i Prelati per uia di castigo, sopra negotij dubbiosi. concl. 6. nu. 8.

1

Er la perfetta esplicatione di quanto in questo capitolo, & in questa materia dell'ordin giudiciale s'ha da dire; si deue notare. Primo che ui sono delitti occulti, & notorij. Gli occulti son di molte maniere. Prima quando una cosa fosse solamente mentale, & in questo caso, si chiama (occultum, per se) perche per sua natura, non ha cosa alcuna, che da altri sia saputo. Vn'altro si chiama occulto (per accidens), & è quando un delitto, si commette con l'atto esterior, in parte doue nissun uede, ò intende, & cosi in quanto, che di sua natura ha qualche cosa, per laqual può esser publico, & se non è, quest'è (per accidens) cioè per farsi in secreto. Et in necessun di questi due casi ha luogo la correttion fraterna, ò giudiciale. Terza maniera d'occulto è, quando uno, ò pochi lo sapessero, nè sia dedutto in giudicio; & parland'anco del l'occulto largamente, dicon'huomini [a] Dotti, che occulto è quello, che la Chiesa tolera, & il fatto non sia euidente.

2 S'ha da notar, che questa parola, notorio, non diriua dalla parola, noto, come dice [b] Siluestro, ma da nosco, & perciò è quello, di che tutti hanno notitia. Et di tre maniere si considera, perche uno è notorio di ragion; L'altro di fatto, & un altro di presuntion di ragion. Il notorio di ragion è quello, che in giudicio è notorio, o per sentenza del Giudice, ò per confession della parte, ò per chiara proua dei testimonij, come è notato nella legge. Il notorio di fatto è quello, che è tanto euidente, che non si può negar, come è diffinito in una [d] Glosa. Come s'un huomo occidesse uno, auanti di molti. Notorio della presuntion di fatto è, quello, che da se, non sia euidente, ma il giudice procede al suo castigo, come se fosse notorio, per gli segni grandi, che ui sono del suo fatto, come quando un Clerico hauesse una donna dentro di casa sua, ilche tutti dicono esser la sua concubina, perciò questo sara castigato, come concubinario. Et auuertiscasi, che accioche una cosa sia tenuta per notoria, non si può dar certa regola, come afferma [e] Solo. Et il piu certo, che di questo possiamo uerificar è, che se il delitto si commise in una Città grande, si ricerca, che ciò sappiano molti, più che quando si commettesse in una Città picciola, ò luogo picciolo. Et mi par anco, che basti, che si pruoui, che lo sanno diece persone, perche uerificandosi questo, chiara cosa è,

a DD. in c. Cura. de cohabit. cleric.

b Sil. §. notori.

c c. olī. de verb. signif. c. q̄tū de cohabi. cleric.

d glo. 2. q. 1. c. de manife. c. euidē tia. de accusat.

e Sot. in 4. d. 12. q. 1. a. 6.

sa è, che lo sapranno assai più, perche s'ha da credere che costoro lo publicheriano. S'auuertisca di più che se ben alcuni han fatto differenza, tra il Notorio, & il manifesto, nell'una,[f] & la altra ragione trouiamo, che si piglian per il medesimo, & perciò non fia bisogno, che moltiplichiamo distintioni. Di più s'auuertisca, che se ben, ogni notorio è publico, per il contrario, non tutto quello, ch'è publico, è notorio, perche ben può esser una cosa publica per gente di mala conscienza, hauerla diuolgata, non sapendola di certo, nè essendo ella euidente, con euidenza di fatto, & perciò ui sarà alcuno, per il detto rumor, infamato, non essendo il suo peccato notorio. Il terzo s'ha da notar, che accioche uno sia tenuto per infamato di tal delitto, non basta che sia notorio, che lo commise, à quelli della casa, dou'egli habita, perche tra tanto, che quelli di fuori nol sanno, si giudica esser il fatto secreto, & la Ragion è, perche si presume, che quelli di casa tacerebbono, & perciò non può la giustitia procedere contra colui, che di questa maniera fosse infamato, perche la correttion non e à conto suo, ma à conto del padre di quella casa. E uero, che tanto grande potrebbe esser la casa che colui, che stesse infamato, potesse esser giudicato per infamato assolutamente, principalmẽte se in quella fossero molti seruitori da quali si presuma l'habbiano publicato. Et s'auuertisca, che q̃llo, che fa un frate, ò un collegiato basta che sia publico nel suo Monasterio, ò Collegio, accioche come publico, si possa uisitar, & castigar, perche se ben non si presume, che lo debban dir a quei di fuori, per esser graue peccato; quello, che fanno simili persone, moralmente parlando, non si sa in tutt'una Città, accioche dimandiamo, che sia publico in essa, per effetto del suo castigo. Questo presupposto, mettiamo alcune conclusioni per risolution di questa materia.

f c. quæsitũ. de cohabi. cleri. & e. cum olim de uerb. signifi.

Prima conclusione. L'Inquisition speciale d'alcuna persona, può esser fatta per effetto del suo castigo quando tal persona fosse notata, & infamata di questo delitto, ò quando ui fossero indicij graui, & notorij alla maggior parte della communità contra la ditta persona, di maniera che non procedendo il Giudice contra questo Reo, cagionerebbe scandalo nella ditta communità così tiene[g] Nauarro, & frat' Aluige Lopez. Dissi, indicij graui, perche non essendolo, benche siano manifesti, non son bastanti per proceder contra il reo, così infamato, da loro per uia d'inquisition. Ma ben si potria procedere, quando alcun l'accusasse, perche in questo caso questi indicij son tenuti per una semiplena probation, & così son bastanti accioche il giudice per uia d'accusation proceda contra il reo, & contra i testimonij, che lo sapessero sforzandogli, che manifestino la uerità come tengono[h] Nauarro & Soto dopò Siluestro. Et all'hora sarian gl'indicij graui, accioche il giudice possa procedere contra il Reo per uia d'inquisition, quando euidentemẽte per loro, si possa presumer male, non essendo in essi, cõgettura d'alcun bene, come sarebbono gl'indebiti abbracciamenti, & congiuntione d'alcuni, de' quali si trattano nella[i] legge Canonica. Et all'hora sarian gl'indicij leggieri, quando in loro, sia, picciola congettura d'alcun bene, & real, & ueramente, non nasca da loro, suspetto uehemente, m. leggiero, talche per essi non resti il religioso infamato.

g Na. in Man. c. 8. n. 38. & c. 17. & 25. n. 35. & 137. Lupus in inst. conf. 2. p. c. 2.

h Nau. ubi sup. Sot. l. 5. de iu. q. 6. a. 2. & de teg. secr. mẽbr. 2. q. 6. conc. 2. dub. 1. Sil. uer. uerdit. & ii. Inquisit. 1. q. 3. & 4.

i 27. q. 1. c. Neq. aliqu.

Come

Come sarebbe uedere un religioso di buona fama parlar'a solo con solo, con una donna in luogo suspettoso, perche questo indicio, non è sufficiente per infamarlo.

4 Seconda conclusione. Non è lecito al Giudice far inquisition nei delitti occulti d'alcuna persona, se dalla persona non fosse proceduto alcun'infamia, com'è stato detto. Et accioche meglio s'intenda, & inteso, si prattichi, mettiamo un'essempio. Quà stà Pietro, ilqual è condennato da tre, ò più testimonij denuntiandolo, dicendo che l'hanno uisto con una donna in un letto, del qual delitto Pietro non è infamato, perche i testimonij solamente l'hanno detto al Prelato, in secreto, accioche ui proueggà. Non può in questo caso il Prelato publicamente castigar questo delinquente nè chiamar altri testimonij per dimandar della sua uita, com'espressamẽte è stato terminato con [k] leggi, nelle quali uengono allegate molte auttorità della sacra Scrittura in cõprobation di questa uerità. Da questo si raccoglie, quanto malamente fanno alcuni Prelati Ecclesiastici, & Regolari, che castigano i loro sudditi publicamente, non hauendogli alcun accusato, per alcuni delitti occulti, c'hãno commesso, prouati non più, che con tre, ò quattro testimonij, non ui essendo contra di loro infamia alcuna. Ilche è causa, (può esser) ch'altri sudditi commettano peccati publici, & scandalosi, permettendolo così Dio. Perche coloro, che per honor della lor Religion, & accioche non accadano scandali publici, procedono, castigando il suddito peccator secreto, & publicano il suo peccato contra la legge diuina, & contra i sacri Canoni, giust'è il giudicio di Dio, ch'altri loro sudditi facciano peccati tanto publici, che la lor Religion perda auanti gli huomini la chiarezza, ch'essi tanto senza guardar l'essential della Ragion, procurano hauer, & acquistar, non considerando, che sopra ogni altra cosa debbono acquistar, & procurar la Charità di Dio, & del prossimo, & non castigar senza il termine della charità paterna, benche secondo la ragione non gli debbono publicamente castigare. Et accioche procedano con la charità diuina, notino che quando il delitto non si può prouar con testimonij, & il suddito ammonito dal Prelato negasse, ò non s'emendasse, non ha licenza il Prelato per proceder auanti nel negotio, nè lo può castigar, finche non accade alcuna cosa, che faccia il delitto manifesto, ò ui siano indicij per inquerir di esso, ò testimonij co i quali il delinquẽte possa esser conuinto: sia nondimeno auisato, c'ha da proceder con l'amor, & charità, che deue cõsiderando l'humor del delinquente. Perche non ui essendo speranza della sua emenda, castigandole giudicialmente, anzi se intendesse, che si farebbe peggio, meglio sarebbe lasciarlo, & raccommandarlo a Dio, poiche dal castigo, non s'aspetta utile (ma danno, come tiene Soto, [l] ilqual segue Aragon) alla Republica. Dissi, che meglio sarebbe lasciarlo, ilche s'ha da intender, come Giudice, per castigarlo. Ma come Prelato, gli è lecito, & sarà a questo obligato, prouandosi il delitto con due testimonij, frustarlo, & correggerlo secretamente. Ilche può molto ben far, se ben dicesse, c'ha fermo proposito di emendarsi. Et se dopò questa secreta ammonition, & castigo il suddito cadesse un'altra uolta, può all'hora il Prelato, come Giudice proceder contra di lui, commandandogli per

k c. Inquisitioni. & c. qualiter, & quando de sent. excom.

l Sot. de ratio. tẽpẽ. &c. mẽbro. 2. qu. 4. Arag. 2. 2. q. 33. art. 8.

per obedienza, dica la uerità, castigandolo con altre pene, poiche dice Christo nostro Redentore, che se il delinquente, non obedisse alla Chiesa, cioè al Prelato, che lo corregge in secreto, sia castigato publicamente, come Ethnico, & Publicano, essendo gia il suo delitto publico, & prouato con altri testimonij, perche se non fosse prouato con testimonij, ò con la confession del del reo, non può il Prelato far il sopradetto, come dice [m] Angles. Ma se dopò della detta secreta ammonitione il suddito, si corregesse, & la sua correttion fosse notoria al Prelato, non può procedere più contra di esso, perche come il fin della correttion sia il ben priuato di colui, che si corregge, la ragion natural ricerca, che se gli faccia il manco danno, che si può, & tacendo il Prelato in questo caso, se gli fà manco danno, ilche è obligato a far a guisa d'un buon medico, che se potrà sanar un'infermità, tagliando un dito, non taglierà tutta una mano, così tiene [n] Aragon, & frat'Aluige Lopez, con la commune. Ma s'ha da auuertir, che il sopradetto procede quando il delitto, non sia contra la Republica. percioche questi delitti sono contagiosi, & dannosi al ben commune, basta che ui sia un testimonio, se ben non ui fosse infamia, accioche da loro possano i Giudici far inquisition contra di uno, & prouato il delitto, possa esser publicamente castigato il delinquente. Così tengono i Dottori [o] communemente. I quali s'accordano, che quando i delitti sono attroci, se ben i delinquenti non fossero notati di infamia, possono esser publicamente castigati. Et questa sentenza tiene [p] Angles, espressamente. E uero, che poco discosto dal luogo, doue la tiene, par che si contradica. Per esplication delche s'ha da notar, che alcuni peccati ui sono, che si fanno contra la communità, & son quelli, co i quali, colui che gli commette pretende principalmente far danno alla communità, & rouinar la Republica, come è il delitto di lesa Maestà, perche non si può commetter questo delitto, che non succeda qualche gran disturbo, & rouina nella Republica, & per la medesima cagion, di questa specie è il furto del publico thesoro, & la morte d'un huomo famoso, & eminente, che la salute della Republica dipende dalla sua, posciache in tutti questi modi pretende il delinquente, la rouina della Republica, come risolue [q] Soto, il qual dice, che di questa specie, per la sopradetta ragion, è l'assassinar le publiche strade. Et alcuni aggiongono, che ancora sia di questa specie il sobornar nelle Cathedre, ò in altre elettioni, ilche s'ha da intender, quando sobornassero per gli indegni, perche è chiaro, che con la lor elettion pretendono il danno della Republica. Dicon'ancora alcuni, che il delitto nefando, sia dell'istessa specie, per la sua grauissima attrocità. Et anco che il delitto della fornication nel Monaco, sia di questa spetie, inquanto che infama tutta una communità. Ma la più uera opinion è che questi due delitti ultimi non son secondo la loro natura contra la communità, perche con loro non si pretende principalmente la rouina della Republica. E uero che s'ha da corrispondere a loro, come se fossero contra la communità, se ui fosse pericolo, che si publicheriano. Et perciò s'ha da procurar, che da questo, non nasca infamia alla Religion. Et si deue auuertire, che il delitto dell'heresia, sopra ogni altro, è perniciosissimo alla Republica

m Ang. in floribus. de correct. fraterna ar. 1. diff. 7.

n Arag. 2.2. qu. 67 ar. 3. in fin. Lup. in instruc. consl. 2. r p. c. 10. in fin.

o DD. in d. tr. qualiter & quando.

p Ang. de correct. fra ter. ar. 1 diff. 3. conc. 1. corrollar. ult. quadif. si. 4 uide ubi contrarius.

q Sot. de tegend. secret. nu. 2. q. 4. cól. 1.

publica, perche per l'ordinario questo affonda, & partisce la Republica in diuerse sette. Et s'ha da notar ancora, che il peccato della bestemmia, sempre s'ha da uisitar, se ben si fosse commesso auanti di pochi, perche in questo peccato, non sempre s'ha d'aspettar che ui sia l'infamia, essendo che per ordinario gli huomini, che bestemmiano, sono certa gente disgratiata, & che fanno poco conto d'hauer buona fama, è uero che s'haurebbe obligo di correggerlo fraternamẽte prima se si sperasse, che fosse per emendarsi di questo uitio.

5 Terza conclusione. Può il Prelato, & Giudice quando dal delitto fosse proceduto infamia, ma non della persona, che lo commise, procedere, facendo inquisition. Mettiamo un essempio, accioche meglio s'intenda. Si troua un'huomo morto in certa parte, & di questo fatto, non è infamato in particolar persona alcuna, è lecito al giudice per uia d'Inquisition, inquerir chi l'hauesse occiso. Questa sentenza dopò molti graui Dottori tiene [r] Nauarro, Cordoua, Pietro di Nauarra, & Aragon. Ilqual circa di questa difficolta riferisce quattro opinioni. Et questa conclusion si proua, perche si come essendo la legge di natura, che nessun, si offerisca a metter la sua uita a pericolo, con tutto ciò, è lecito metterla per difesa della Republica essendo che la legge natural di conseruar la uita, riceue molta equità, per conseruation d'un'altra ragion naturale più importante, ch'è conseruar il ben commune. Cosi se ben è ragion natural, non manifestar il peccato occulto, & di non trattar, che il suo peccato sia manifesto, con tutto ciò, per conseruation d'un'altra ragion natural, più importante, ch'è la conseruation della Republica, & del ben commune gli è lecito scoprirlo, & far inquisition, accioche discoperto, sia castigato. Percioche non facendosi questo, nè seguirebbono due graui mali. Vno, lo scandalo della Republica uedendo un peccato publicato tanto pregiudiciale, & i giudici starsi con la mano alla cintola. Secondo che in breuissimo tempo si empirebbe la Republica di micidiali, & malfattori. Perciò questa sentenza è stata approuata in una legge [s] della noua Compilatione. Nondimeno debbono auuertir i giudici, che non han da far in questo caso inquisition d'alcuna persona particolar, se non fosse infamata, benche il delitto fosse publico, perche tanto solamente gli è lecito, far inquisition di colui, che l'ha commesso.

6 Quarta conclusione. Se il delinquente fosse infamato, & conuinto di qualche delitto, solamente di questo, & non d'altro, s'ha da far inquisition, saluo che se questo delitto, non fosse tanto unito con un'altro, che perfettamente, non si potesse conoscer senza esso. Et cosi il giudice, che particolarmente inquerisse contra i concubinarij uerificando, che uno sia concubinario con una Monaca, può incidentemente inquerire del sacrilegio, se ben di esso, non sia preceduta infamia. Talche la cõclusion s'ha da intender quando i delitti fossero disparati, come tiene il [t] Gaetano, & Soto. Et per la medesima ragione, non si può far inquisition de' complici nel delitto, eccetto che se in qualche maniera fossero carichi contra di loro, ò saluo se il peccato del qual si facesse inquisitione, non fosse pregiudicial alla Republica, come è stato detto, nella seconda conclusione. Cosi è ordinato nelle nostre [u] Constitutioni

[r] Naua. in c. inter uerba, cõc. 46. nu. 214. Cordu. Decis. cas. cõs. q. 46. pũcto. 1. Nau li. 2. de restit. c. 4. nu. 154. Arag. 2. 2. q. 69. artic. 1. & 2.

[s] l. 6. tit. 1. l. 8. Nouæ compi.

[t] Caiet. 2. 2. qu. 69. ar. 2. Sot. ubi sup. q. 6 dub. 5. & con. clu. 3.

[u] Ordinatio. Tolet. c. 5. tit. de correct. & c. cũ ad monest. de consti. & c. uenientes. de testibus. Caie. in opus. re spon. 5. Sot. ubi sup. con clu. 4.

ni generali di Toledo, conforme a i sacri Canoni, & ciò tiene il Gaetano, & Soto.

7 Quinta conclusione. Quando i Giudici fanno, ò commandan far alcuna spetial inquisition contra alcuna persona, non per castigo, ma per saper se ui fosse qualche secreto impedimento, & inhabilità, accioche questa persona, non fosse promossa ad alcun officio, ò se già fosse promossa, accioche non fosse confirmata in esso, ò nol possegga, non è necessario, che preceda alcuna infamia contra la detta persona, come non è necessario, che preceda infamia contra alla persona, che vuol contraher matrimonio con una certa donna, accioche il Giudice commandi, che si faccia inquisition, se ui sia alcun impedimento, che ciò impedisca, cōforme in quanto si nota in [x] Iure, & risolue Innocentio. Da questo ne segue, che possono i Generali, & Prouinciali, inquerire de i meriti, & demeriti di coloro, c'hannno da elegger alle prelature, se ben non precede di loro infamia alcuna. Come posson'ancora i detti prelati castigar un delinquente c'hauesse confessato il suo peccato fuor di giudicio auanti di molti, se ben di esso non sia preceduto infamia. Dissi, auanti di molti, perche se uno in secreto, auanti di uno, ò di due, & anco auanti del prelato senza esser sforzato, disse hauer commesso alcun delitto, ò se il Prelato, hauesse trouato una sua lettera, nella qual confessasse hauer commesso il delitto, non può il prelato giudicialmente castigarlo, ma solo correggerlo fraternamente, saluo se il delitto non fosse contra il ben publico. Et può proceder ancora contra colui, che auanti di esso fece alcun delitto, & può procedere per uia d'inquisition quando il delitto, che si commise, fosse in pregiudicio d'un terzo. Come se uno sēza preceder infamia occidesse suo fratello, ò robasse quel d'altri, come risolue [y] Soto. Et in questi delitti possono inquerire, & castigar publicamente, senza che preceda infamia, & senza che ci sia Accusator, per la sola denuntia, perche in questi casi la denuntia ha forza d'accusa, come dice il medesimo [z] Soto.

x c. post quā. & c. cū dilectio. & c. nihil de elect. c. fin. de clandestina despensatione. Notat. Innoc. in c. nihil d ex cessibus prælat.

y Soto ubi sup. conc. 3.

z Sot. d. q. 6. cōc. 1. dub. 3

8 Sesta conclusione. Non debbon proceder i prelati per uia di castigo, sopra negotij, dubbiosi de' loro sudditi, anzi deuono hauer di loro buona opinione, se bē hauessero detto alcuna cosa persone di nō tanto credito. E uero c'hanno da usar d'alcune cautele, cercando rimedij, & adoperandogli per rimediar al mal, se ui sarà, & come uelette hanno da ueder da lontano gli scandali, che potessero succedere. Ma nè per uia di inquisition hanno licenza per far cosa alcuna, che macchi, & offenda la fama del prossimo. Et per esplication di questa dottrina, s'ha da notar molto un'altra dottrina di S. Thomaso, [a] ilqual dice, che ui sono due giudicij, l'uno secondo la supposition, & l'altro secondo la diffinition, & terminatione. Et il giudicio secondo la supposition accade, quando i prelati trattano di remediar con le uisite quello, che dicono de' loro sudditi usando cautele, & dando ordini, non facendo conto delle cose dubbiose, accioche con più efficacia, si dia il detto rimedio, & cosi deuon creder, che sia bugia quello, che lor sia stato detto. Ma presupposto, che possa esser la uerità, debbon dir, facciasi la tal cosa, ch'e necessario, & guardisi, che non pregiudichi alla fama del prossimo uisitato. Ma nel giudicio secondo la diffinition, & termination, sempre debbono la cosa dubbiosa buttarla

a D.Th. 2.2.q.6. artic. 4. ad 3.

tarla alla parte miglior, perche buttandosi alla peggior, sarebbe far grand'affronto al prossimo. Perciò che non fanno male i prelati, quando nelle uisite trouan un testimonio, ò indicij secreti contra un certo religioso, mutarlo ad un'altro Conuento, ò mettendogli pena, che non entri in una certa casa, facendo questo con la debita prudenza, guardando sempre per la fama, & honor del uisitato. Perche non usando la prudenza, nè guardando il sopradetto molte uolte uolendo atturar un buco secreto dal qual non uien fuori alcuna infamia al monasterio, s'aprono altri publici, da i quali, nasce molta nota, & infamia, perciò riguardino, come inquiriscono, & come rimediano. Et se per mutar subito il frate, finita la uisita, gli nè seguisse infamia, ò fosse pericolo d'alcun sospetto, non possono con buona conscienza mutar subito, poiche mutarlo in questo caso, in parte è castigo, alqual il prelato non lo può dar, per non poter proceder in questo, come Giudice, & cosi deue prolongar la sua mutation, raccomandando al superior del Conuento in general, senza particolarizar alcun, che habbia cura del gouerno di casa sua, & d'ogni altra cosa, che conuiene al rimedio delle cose uisitate. Et non conuiene, che subito metta precetto, che non s'entri in tal casa, essendo consueto, & molto ordinario di intrar in essa, perche per questo nuouo, & repentin ordine molte uolte succede, che il sospetto leggiero, ch'era della tal casa, butti gran radice ne i cuori di gente cattiua, & dormendo, si risueglino, & comincino a latrar, & infamar la casa, & il monasterio, raccogliendo tra i denti dello loro uenenose bocche la pietra aspera della buona, & santa unita de i penitenti religiosi, con la qual essi, come serui di Dio, pretendeuano ferire i loro cuori per conuertirgli. Il che ordinariamente accade ne i luoghi, & ville picciole, doue molte uolte, & quasi sempre son più malitiosi, che nelle Città grandi.

Se ui sia obligo denuntiar i delinquenti nelle visite, & se si possa far senza, che preceda la correttion fraterna. Cap. IV.

SOMMARIO.

Quante maniere di denuntie sono, & che cosa sia denuntia. nu. 1. & 2.

Se si possa far denuntia giudicial del peccato già emendato. concl. 1. numero 3.

Se si possa far denuntia giudicial de i peccati non emendati. concl. 2. numero 4.

Se il denuntiato, & l'infame possa denuntiar, & accusar. conclus. 3. num. 5.

Se il peccator possa esser denuntiato, senza che preceda la correttion fraterna. concl. 4. nu. 6. concl. 5. nu. 7. concl. 6. nu. 8. concl. 7. nu. 9.

Se ui sia obligo di far questa correttiõ, quando s'hauesse per cosa probabile, che non s'ha da emendar il delinquente. concl. 8. nu. 10.

Se possa uno correggere un suo fratello, col mezo d'un'altro suo amico, intendendo, che di questa maniera, si emenderà meglio. conclus. 9. numero 11.

Se sia uno obligato denuntiar al superior, quello che intese d'alcune persone di bassa conditione contra i loro sudditi. concl. 10. nu. 12.

PEr esplication di quello, che in questo capitolo s'ha da dire, si deue notar, che ui è difficoltà di quante maniere siano le denuntie, come consta da quello, che adduce [a] Panormitano, perche Sant'Antonino ne mette due, cioè la fraterna, & la giudiciale. Soto, ne mette quattro, cioè la fraterna, ch'è l'Euāgelica, la Giudicial, la Canonica, & la Regolar. L'Euangelica è quella, che il signor chiama fraterna. La giudicial, quando uno denuntia al giudice il delitto d'un'altro, che si chiama querela. La Canonica, quando alcun denūtia il delitto al giudice, accioche ui sia emenda. La Regolar è quella, che si fa nelle Religioni, secondo i loro statuti, & leggi. Ma in questa uarietà, accioche seguiamo l'ordine Aristotelico, fuggendo i molti membri nelle diuisioni, il mio parer, è che l'opinion di Sant'Antonino si debba seguire, cioè che non ui siano più, che due denuntie, la prima è l'Euangelica, la seconda, la giudiciale. Per esplication del che s'ha da notare, che l'Euangelica è di due maniere. La prima è quella, che si fa al Prelato, come a padre, la seconda che si fa al prelato, come prelato. Quella che si fa, come a padre accade, quando uno hauendo corretto il suo prossimo, & fece nulla, ò lasciò di correggerlo per intender, che non era per far niente, lo dice al prelato, come a padre, accioche lo corregga, intendendo, che a questo modo, il guadagnerà. Quella che se gli fa come a prelato, è quando hauendo guardato l'ordin dell'Euangelio, non ottenendo quello, che si desidera, lo dice al prelato, accioche secretamente, lo corregga, auanti quelli, che gli parerà, come appresso si dirà. Et la giudicial, è quando si dice il peccato al prelato, come a giudice, del qual anco si tratterà.

a Pano. in d. ca. nouit de Iudic. D. Ant. 3. p tit. 19 c. 9. Soto de tegend. secret. n. 9. q. 5.

2 Secondo s'ha da notar, che la denuntia, è una manifestation del delitto fatta al giudice, ò prelato, accioche sia utile, & non faccia danno, poiche con essa, non si pretende tanto la uendetta, come l'emenda del delitto. Et perciò ui è gran differenza trà l'accusa, & denuntia, perche colui, che accusa, sempre pretende alla uendetta, ma quello, che denuntia, solamente pretende l'emenda del delitto, & così colui, che accusa, non cura se il prossimo sia emendato, ò no, ma colui che denuntia, non ha altra mira, se non l'emenda del prossimo, come si dichiara appresso. Altre differenze ui sono, trà l'accusa, & denuntia, le quali si diranno nel quinto capitolo.

3 Prima conclusione. Quando si tratta della denuntia giudicial, in quanto al peccato commesso, che già fosse emendato, solamēte è obligato a denuntiarlo, a colui, alqual secondo il suo officio competesse, perche questa denuntia, in questo caso, è atto di giustitia, col qual si pretende, che sia castigato il delinquente, non per l'util suo, perche già si presuppone essersi emendato, ma per il ben della Republica, alla qual conuiene, che i delitti siano castigati, come l'adduce [b] Innocentio, & consta per molti luoghi della Ragion. Et così la denuntia di simil peccato, è a conto del fiscal, come padre della Republica.

b Innoc. in c. nouit. de iudiciis c. praecipue. 11. q. 2.

4 Seconda conclusione. Se si tratta della denuntia giudicial, in quanto a i peccati fatti, & non emendati, ogni uno è obligato a denuntiargli, saluo se non hauessero per certo, che per la detta denuntia, n'hauesse a succeder qualche danno, come ordina la [c] legge, perche questa

c c. hoc uidetur 2. 2. q. 5.

denun-

denuntia è atto di charità. Per il qual i fideli son'obligati a questo, come dicono [d] Siluestro, & Goffredo. Perciò colui, che denuntiasse, dentro del termine messo nell'Editto della visita, ha obligo, di denuntiar dopò, come risolue [e] Nauarro, però i Clerici, già che questo è opera di charità, possono denuntiar in cause criminali, se ben si temesse, che ui sarebbe spargimento grande di sangue, morte, o incision di qualche membro, con questo però, che protestino, che non denuntiano, accioche i delinquenti siano castigati con simili pene, perche denuntiando, senza questa protestatione seguendone grande spargimento di sangue, incorrono nell'irregolarità, così tiene il [f] Gaetano, Soto, Nauarro, & Couaruuias, dicendo, che i Canoni, non prohibiscono a i Clerici far quello, che per ragion natural, essendoui la necessità, son'obligati a fare.

5 Terza conclusione. Lo scommunicato, [nominatim,] di scommunica maggiore non può denuntiar, nè accusar, pche questi atti richieggono auttorità in colui, che gli propone della qual son priuati gli scómunicati per la pena del loro delitto, & contumacia. Ma non auuertisce molto ben il [g] Gaetano, che se ben tali non possono manifestar al giudice i delitti per uia di denuntia, o accusa, non perciò son priui, accioche per altra uia gli possano manifestar, auisando lor del delinquente, & de'testimonij che contra di esso fossero, & così [ex officio,] rimedij il danno, che nella Republica si minacci, & l'istesso s'ha da dire de gli infami, come dice [h] Soto.

6 Quarta conclusione. Essendo il peccato publico, subitò senza che preceda la correttion fraterna, deue esser denuntiato, o accusato auanti il superior colui, che lo commise, perche, come è publico, & scandaloso il peccato, non può passar senza publico castigo, & perciò per farsi questa denuntia, o accusa, non s'ha da tener la mira alla turbation, che ha da riceuer il delinquente, ma al ben commune, come dice S. Thomaso, [i] ilqual nota, che Christo Redentor nostro imponendo la correttion fraterna, se peccherà il tuo fratello contra di te, correggilo trà te, & lui. Nòn commanda, che lo correggiamo, quando il suo peccato sia publico, perche all'hora pecca contra altri scandaleggiandoli. Questa conclusione con la commune tien [k] Soto, laqual s'ha da intendere, saluo se non s'hauesse per certo, che il peccator, corriggẽdolo publica, o secretamente farà una publica penitenza, mutando la sua maniera di uiuere, perche in questo caso non è lecito denuntiarlo, nè accusarlo, che prima non preceda la correttion fraterna, osseruãdosi l'ordine Euangelico, come ci insegna il [l] Cordoua. Et benche Pietro di Nauarra dica, che questo s'ha da intender quando il peccato si facesse auãti, di tre, o quattro testimonij, & nõ quando si facesse auanti di tutto un popolo, perilche restasse scandaleggiato. Io non ammetto la sua limitation, perche à questo publico scãdalo, si satisfa con la publica penitenza, & emendation, causata dalla correttion fraterna, senza che sia necessaria la denuntia, & accusa. Et si noti, che nel caso della nostra conclusion, quello sarà publico delitto, che sia manifesto a tutti, ilqual la legge, chiama Notorio, talche in uerun modo non si possa celare. Et cosi essendo il delitto, più che ad uno manifesto, del qual ui fosse qualche fama, talmente che si potesse occultar il delinquente, non è lecito subi

d Sylu. uerbo. denuntiati. & ibi Godofred. nu. 30.
e Naua. in Man. cap. 25. nu. 46.
f Caiet. 2.2. ar. 7 Soto de tegend. secret. memb. 2. q. 5. conc. 3. Nau. in c. inter uerba. 11. q. 13. corol. 6. Couar. in clem. si furiosus. 1. p. §. 5.
g Caiet. 2.2. qu. 68. art. 1. ad 1.
h Soto ubi sup. q. 5. conclu. 3. in fin.
i D. Th. 2.2. qu. 33. ar. 7. Mat. 18.
k Soto ubi sup. quest. 4 conc. 5.
l Cord. in addi. ad Sot. d. q. 4. conc. 5.

to denuntiarlo,che prima non preceda la correttion fraterna secreta, poiche per tai delitti,non si fa danno al ben publico, come c'insegna chiaro,& patentemente [m] Sant'Agostino.

mD. Auguſt. & habetur in ca. ſi peccauerit. 2. q.1.

7 Quinta conclusione. Se il delitto fosse secreto, & in danno di tutta la Republica, come fosse un tradimento d'una Città, subito s'ha da denuntiar,senza che preceda la correttion fraterna, cosi dice San Thomaso, [n] perche questo non pecca contra un solo, ma contra molti,& cosi non è necessario, che si osserui l'ordine Euangelico, c'ha luogo, quando si pecca contra un solo. Dicendo,[si peccauerit in te,]ilche limita San Thomaso, eccetto che se il denuntiator credesse fermamente,che se per sua secreta ammonitione s'hauesse da emendar il fratello, & cosi si schiuerà il danno publico. Perche quando potemo far per il ben publico, conseruando la fama, & l'honore de i nostri prossimi, siamo obligati a farlo, non solamente per legge di charità, ma anco per Giustitia. Quest'è commune opinion, laqual segue [o] Nauarro, & Cordoua. Dissi non senza causa, credesse fermamente, perche se dubitasse dell'emēda subito, senza che preceda la correttion, deue ricorrere alla denuntia,essendo che in dubbio, più rispetto s'ha d'hauer al ben commune,che al ben particolar di uno, cosi par che tenga [p] Nauarro. Doue con molta ragion raccoglie, che poche uolte, in questi delitti, habbia da preceder la correttion fraterna,alla denuntia, o accusa, perche a pena,uno può esser certo,che il traditor alla Republica secreto, si emenderà,ammonendolo in secreto,& perciò subito s'ha da ricorrere con l'auiso della denuntia, perche per ordinario qual si uoglia tardanza di nō preuenir simili mali, causa pericolo. Et nota, che i delitti in danno della Republica sono i tradimenti, & falsificar le monete,come dice [q] Nauarro. Et l'ambitioni, & subbornationi delle Cathedre,& l'altre elettioni Ecclesiastice, & secolari,rubar alla strada,& generalmente tutti i peccati, che perturbano ad alcuna communità. Ma l'homicidio, furto,& adulterio,son tenuti per delitti,più contra il danno del terzo,che contra la Republica,perche se ben per causa loro nasce danno alla Republica quest'auuiene indirettamente,& cosi l'immediato,& diretto obietto di questi uitij,è il danno de i particolari,veggasi [r] Soto.

nD.Th. ubi sup. art.7.

oNaua. in Man. cap.18. nu.31. Cordu. d. qu 4. conc.3.

pNaua. in Sum. Hispan. cap 24. nu.22.

qNaua. cap 18. nu.13.

8 Sesta conclusione. Se il delitto fosse in danno d'un terzo, subito si deue denuntiar il delinquente, se fermamente non si sperasse emenda, perche è meglio la condition dell'innocente,che colpato, & cosi s'ha da guardar più per il suo bene, che per quel del colpato. Ma questa denuntia s'ha da far di maniera, che si schiui il danno del terzo, dando ordine, con che il colpato, non riceua danno, se fosse possibile, dicendo il denuntiator: Vn certo delitto s'è commesso,o si pretende far, senza nominar la persona del delinquente. Perche potendo il giudice con questo auiso general rimediar al danno, sarebbe peccato mortal uolerlo,& pretenderlo rimediar,infamando il prossimo,nominandolo,auanti del giudice segnalatamente. Et di più, che se'l dāno del prossimo non fosse grande non s'ha da manifestar la persona,che lo fece,o pretendesse fare. Et cosi se un'huomo di buona fama,rubasse qualche cosa di poco ualor,ò altro,più si deue guardar per la sua fama, che per il danno del signor della cosa rubata,

r Soto ubi sup. q.4.dubio 2.

bata, poiche la sua fama è di maggior ualor, che il detto danno, come nota [s] Gabrielle.

s Gab. sup. canon. se. 54. lit. S

9 Settima conclusione. Quando il delitto secreto solamente fosse in danno di quello, che pecca, come saria la fornication, la gola, l'auaritia, & altri simili, non si può riuelar al giudice, che non preceda prima l'ammonition secreta; perche facendo il contrario, sarebbe contra la forma dell'Euangelio, & cõtra quel loche ricerca la charità, & amor fraterno poiche questi peccati son solamente in danno della lor persona laqual con la correttion può esser, che s'emendasse. Et ancorche non hauesse speranza della lor emenda, non si debbono manifestar al Prelato i detti peccati, se si pensasse, che riuelandosi ad esso, non s'emenderebbe, se ben, come giudice, ò padre lo correggiesse, perche in questo caso troppo l'infamaua ãti del suo Prelato, & quel, ch'è peggio con speranza, che si faccia più ostinato, & peggiore. Et però in questo caso, debbono coloro, che sanno il delitto, pregar lo Dio, per il delinquente, sofferendo i loro mancamenti con la patienza debita a i Christiani, iquali tutti, principalmente i religiosi conforme a quello, che dice San Paolo son'obligati sopportar i mancamenti dei loro fratelli, poiche non u'è huomo, che non n'habbia, perche se bene d'alcun d'essi, ne son lontani, di quelli, che uengono in altri, guardandosi loro istessi, ne trouerãno altri maggiori, & di più peso, & anco di maggior grauezza. Questa cõclusione è di tutti i Theologi, & tutti la debbon considerar molto, & s'auuertisca, che se ui fosse speranza, che uno si correggerà con la correttion del suo Prelato, per esser Christiano, & prudente, nel modo del gouernar, ben se gli possono all'hora scoprire i detti peccati, ò come a padre, ò come a giudice. Et la ragion di questo è, perche ueduto, che la correttion di colui, che lo vuol visitar, non ui sia speranza che sia d'utilità, ma si bẽ q̃lla del Prelato, più rispetto s'ha d'hauer all'anima sua, che alla sua fama & aqualsiuoglia altre cose temporale, come dice San [t] Thomaso, ilqual segue Siluestro. Et auertiscano i Visitanti, che quando necessariamente hauessero da far la denuntia al Giudice, per non ui esser altro rimedio, primo segli deue far come a padre, & non seruendo, segli faccia, come a giudice, perche s'han da cercar tutti i modi, per far men danno nella fama, & nelle cose temporali al visitato come ricerca la charità. Questa sententia è cõmun di tutti.

t D. Th. 2. 2. q. 33. ar. 6. in co. ar. Sil. uer. correc.

10 Ottaua conclusione. È cosa certa, come habbiamo ditto nella conclusion passata, che colui, che credesse, che suo fratello si correggeria col suo auiso, & ammonitione, non può con giustitia denuntiarlo, auanti del suo prelato. Ma questo s'ha da intender, quand'hauesse probabilità di quest'emenda, perche s'hauesse probabilità, che debba cader un'altra uolta, ha obligo, secondo l'opinion d'huomini dotti di denuntiarlo, auanti del Prelato, perche per non riuelarsi questo, potrebbe seguir qualche danno dalla Communità, accadendo qualche scandalo. Et è certissimo che piu si deue alla Religion, che all'honor d'un particolar, che per la sua debolezza cagionata possa distrugger tutto quello che i suoi fratelli in molto tempo col loro buon essempio, hauessero edificato. Et conforme a questo, intendo io, che s'ha da glosar, & esplicar quello, che San [u] Thomaso, Soto, Cordoua, & Nauarro adducono, sopra questo punto. E uero,

u D. Th. 2. 2. q. 33. ar. 7. ad 4. Sot. vbi su. q. 4. con. 3. ubi Corduba. Nau. c. 24. n. 12

uero, che benche credesse il uisitante, che un'altra uolta ha da cadere nel medesimo peccato, non ostante la sua correttione, s'intendesse che non continuerà tanto il peccato, & anderà più ritirato, non è bene subito ricorrere al Prelato, ma in particolar auisarlo una, & due uolte. Perche già che il primo auuertimento gli serui di freno, & in parte gli leuò la uiuacità, deue credere, che auisandolo altreuolte con prudenza, & charità, affatto se ritirerà, & sottometterà in tutto quello, che ricerca la sua professione, & Christianità. Ilche proua, poiche habbiamo da cercar tutti i mezi possibili per rimediare spiritualmente i nostri fratelli, accioche non perdano alcuna cosa dell'honor loro. Et perciò quando colui, che fa il delitto, intendesse, che tanto, ò molto poco seruirà la sua ammonition, che quella del Prelato per non ritornar più il suo fratello al peccato è obligato sottopena di peccato mortale, non denuntiarlo al Prelato, ne come a padre, nè come a Giudice, anzi egli lo deue correggere. Perche questo è quello, che ricerca la charità. Et cosi quel tanto, che fin'hora habbiamo detto, s'ha da intendere, in quanto all'ammonition del Prelato, notabilmente sarà molto più utile, che quella, di colui, che fa il delitto in particolare.

11 Nona conclusione. Se Pietro uedesse commetter un delitto a Giouanni, & sapesse, c'ha un grãde amico di buona intention, & molto di secreto, alqual porta molto rispetto, & intende, che col suo auiso, s'emẽderebbe meglio, & con più facilità, che se egli l'auisasse, & correggesse, è lecito scoprir tal peccato all'amico, accioche lo corregga, s'intendesse, che fosse per cader in esso un'altra uolta, se nol riuelasse al ditto amico, & lo correggesse. Questa conclusion in parte è contra [x] Medina, la qual tiene Durando, & è sentenza di Sant'Agostino, & si proua, & l'esplica con un'essempio, che adduce il medesimo Sant'Agostino, che riferisce Gabrielle; Ilqual essempio è il seguente, Vno sa, che il suo prossimo è stato molt'afflitto, & trauagliato per una ferita molto noiosa, & rincresceuole, della qual già è sanato ò è in punto di sanare, per il che non ha già bisogno di Medico per curarsi, sa nondimeno uerisimilmente, che unaltra uolta ha da ricadere. Chi non uede in questo caso, che la prudenza & charità, sta ricercando, & obligando questo, che auisi il suo fratello ammalato, ò ad un'altro, che sapesse, che ui potrebbe rimediar, accioche, già c'ha cominciato a rihauersi, si guardi, per nó uenir a ricader, & affatto perire? Se un è crudele (dice Hugo, esplicando Sant'Agostino) che copra la piaga del suo fratello, c'ha nel suo corpo, piu crudele, sarebbe colui, che non scoprisse la piaga, ch'è nell'anima sua, che sa, che le può meglio rimediar, se ben fosse, col dare alcuna pena al piagato. Et cosi si deue notar questo, come dice [y] Gabriele, perche importa molto.

12 Decima conclusione. Vno non è obligato denuntiar al superiore, quello, che intese contra i loro suddití, da persone di bassa condition, & di poco credito, di tal maniera, che dando credito al detto loro, sarebbe tenuto per huomo leggiero. Ilche procede con una molta gran ragione, intendendo, che il superiore con simil uisita, si sdegnerà più di quel, che conuiene contra il denuntiato, & uisitato. così tiene [z] Nauar. Cordoua, & Gutierez. Et questo s'intende, seben gli lo comandasse il superiore per obedienza, &

x Med. in sum. l.1.c.14. §. 16. uers. si dubita. Dur. in 4.d. 19. q.4. nu. 4. ad si. D.Aug. sup c.5. leuitic. Gab. sup cano. lec. 74. sub lit. T.

y Gab ubi sup. casu. 6.

z Na.c. 25.n.46 Cord.l. 1.qq. q. 43.in 6. casu. Gut. in qq.can. c.11.

za, & sotto pena di scommunica; come si comanda negli editti della visita, che manifestino tutto quello, che sanno di ueduta, & audito; perche s'ha da esplicar tal delitto; che obliga quando ciò sentissero da gente di credito. S'intende anco questo, quando il giudice procedesse per uia d'inquisition, dicendo, chi sapesse, ò hauesse inteso alcuna cosa uengi a denuntiar, perche se chiamasse uno, accioche sia testimonio & gli comandasse per obedienza, che dicesse come testimonio, quello che sa; in un'altro modo, ha da procedere, come appresso si dirà.

13 Vndecima conclusione. Pecca mortalmente colui, che denuntiasse giudicialmente alcuno, non potendo prouar quello, che propone, come si raccoglie d'alcuni Decreti, & risolue Nauarro, & cosi dice Angelo, che non obliga il comandamento del Prelato, se ben mettesse pena di scommunica, dicendo, che denuntiasse quello, che fosse secreto, come gia è stato detto nella materia della scommunica.

Quiui si tratta, come ha da proceder il Giudice per uia d'accusa, & se possa senz'essa castigar il delinquente. Cap. V.

SOMMARIO.

Che cosa sia accusa, & se sia necessario farsi in scritto, & se sia da se mala. nu. 1.

Se sia necessario, che ui sia accusator, accioche il Giudice proceda per uia di castigo. concl. 1. nu. 2. & concl. 2. nu. 3.

Per esplication di quello, che in questo capitolo si propone, è necessario saper, che cosa sia Accusa; & rispondo, che è proponer il delitto del delinquente inanzi il Giudice, accioche di esso si faccia uendetta, ilqual s'ha da dar in scritto, perche come il Giudice sia il mezzano tra l'accusator, & colui, ch'è accusato per essaminar la Giustitia della causa, deue proceder secondo la certezza possibile, & percio li conuiene, che l'accusa si dia in scritto perche le cose, che si proferiscono, & dicono, solamente in parola, facilmẽte fuggono dalla memoria, come insegna San [a] Thomaso. E uero, che ne i delitti piccioli, non è necessario che l'accusa si proponga in scritto come per una legge della [b] Ragion Ciuile è stato terminato.

1 Secondo s'ha da notar, che l'accusa, non è da se cattiua, anzi è giusta, & necessaria nel suo tempo, & luogo, come tiene [c] Gaetano, & Soto, con i Dottori communemente, perche se ben non dobbiamo render, mal per male, come dice San [d] Paolo, non lasciamo d'hauer ragion per difenderci col mezo della giustitia, ch'è messa da Dio, ilcui officio è castigar gl'insolenti, accioche la Republica che sta sotto la sua protettione, uiua con quiete, ilqual fin si pretende nell'accusa, & non uendetta particolare. Perche se colui, che accusa, pretendesse la uendetta particolare, non u'è dubbio, senon, che l'accusa è cattiua, poiche la cauano da i loro termini. Et perche per l'ordinario ua accompagnata con la uendetta, non si deue consigliar, anzi s'ha da persuadere, che non si tratti di essa. Questo presupposto, passiamo auanti.

2 Prima conclusione. La ragion naturale non comanda espressamẽ tea

a D.Th. 2. 2. q. 86. ar. 2.
b l. leuia. ff. de accu sat.
c Cai. 2. 2. q. 87. Soto de secr. in 2. q. 5. cõs. 1. & li. 5. de iu. q. 5. ar. 7.
d ad Romanos. c. 13.

te a i Giudici, che non procedano nelle cause criminali per effetto di castigar il delinquente che non ui sia chi l'accusi. Ma la ragion Canonica, & Ciuile, l'ordinarono, & è molto conforme alla ragion naturale: Et così parlando di questo San Paolo, disse non è costume de i Romani condennar alcun delinquente, che non sia contra di esso qualche duno, che l'accusi. Il che Christo nostro [e] Redentor dimostrò, quando disse alla donna, c'haueua auanti di se, menatagli per adultera; Donna nissun te condanna, nè io te condannerò. Questa dottrina è di San [f] Thomaso. Per il che se ben i Prelati de i Religiosi possono castigar, senza che ui sia chi accusi, de i delitti piccioli de' loro sudditi, per particolar priuilegio, c'hanno dalla Sede Apostolica, laqual ha côcesso, che nelle cause de loro religiosi procedano, senza strepito, non guardando gli ordini della legge, guardando solamente la uerità, uerificandola, & purgandola come debbono, concesso da [g] Bonifacio VIII. Nondimeno nelle cause graui, che non si possono castigar senza infamia del delinquente, i prelati ancora de i Religiosi non gli possono castigar, ne anco nel più secreto de i loro Monasterij, che non ui sia, chi accusi. Et così dice [h] Aragon, che nissun prelato dotto, & timoroso di Dio fa il contrario, il che è un grand'argomento di questa uerità, che qui diciamo. Et s'alcuni castigano simili delitti, senza, che ui sia accusator, dice questo padre, sono coloro, che confidati nella loro potestà, & ignoranza, pospongono il timor di Dio, castigando i loro fratelli delinquenti, procurando in questo satisfar più le lor passioni, se ue ne sono, che al ben commune. Et così i tali, non solamente peccano mortalmente, ma sono ancora obligati a ristituir la fama, che i loro fratelli, per loro colpa, hauessero perduta, come huomini, che usando malamente la lor potestà, tanto maggior ingiuria fanno, quanto con maggior possanza fanno danno a coloro, che uennero tanto uolêtieri alla Religione. Queste parole son del padre Aragon, lequali i detti prelati debbono molto ben notar, come credo, che le considerano, & notano più di quello, ch'io ciò possa raccommandare, per esser religiosi, & charitatiui. Il sopradetto s'ha da intendere, saluo che se tali prelati non uolessero procedere per uia d'inquisition, come si dice nella conclusion seguente.

3 Seconda conclusione. Sono alcuni casi, ne iquali i giudici possono procedere contra il reo, sebenn non ui sia accusatore. Il primo è, se il giudice, essendo con altri uedesse commettere il delitto, come dice il [i] Gaetano. Il secondo quando ui sia infamia, & indicij contra il Reo perche all'hora, com'ho detto si può procedere contra di esso, per uia d'inquisitione. Il terzo è quando precede la denuntia giuridica, messa per castigo, come si fa auanti il tribunal del Santo officio. Laqual denuntia, altra cosa non è, se non dichiarar il delitto auanti del Superiore. Et è differente dall'accusa perche colui, che denuntia, non è obligato a prouar quello, che dice, come è obligato colui, che accusa. Il quarto è, quando alcuno correggendo primo suo fratello, & uisto, che non si vuol emendar per la sua correttion, lo denuntia, come a padre, & non come a giudice auanti il suo prelato, perche all'hora come padre può metter con prudenza i mezi necessarii. Et nota, che

[e] c. Si legitimi. de accusat. l. illicitas. ff. de offic. præsid. act. 5.
[f] D. Th. 2. 2. q. 67. ar.
[g] Habetur in Côpen. P. inle. ... correc. ... 6.
[h] Arag. 2. 2. q. 67. ar. 7.
[i] Caie. 2. 2. q. 67. ar. 3.

che la consuetudine ammette, che quando sono i delitti graui, & non ui fosse, chi accusasse, il fiscale deue accusare, ilqual ex officio, non solamente è obligato ad accusar i peccati, che si fanno contra la Republica ò contra il Principe di essa, com' è stato ordinato con una [k] legge della partida, ma ancora tutti gli altri delitti, de' quali non ui fosse accusatore. Et è tanto illecito pigliar il fiscale danari per accusar, come il giudice per dar qualche sentenza giusta. Et quello, che non è lecito a gli accusatori particolari, è illecito ancora al fiscale nelle sue accuse. Et così se sapesse, che non ha da cadere nella pena del taglione, ancorche non prouasse quella cosa che accusa, & accusasse alcuno tenendo per certo, ò intendendo, che non prouerà, quello, che propone, pecca mortalmente, come pecca qualsiuoglia altro accusatore. Così dice [l] Aragon. Talche non possiamo dire, che il giudice secolare, ò Ecclesiastico procede senza esserui accusator, poiche sempre è il fiscale, che accusa. Et perciò liberiamo i giudici di molte colpe, che potrebbon commettere, non ui essendo fiscali, che accusassero, dalliquali con difficoltà possiamo liberar i Prelati delle Religioni, se procedessero senza accusator, in caso, che fosse necessario, poiche ne i loro Tribunali, non ui sono fiscali, c'habbiano l'officio d'accusare.

k li. 12. titu. 18. par. 4.

l Arag. 2. 2. q. 67. ar. 3. in fin.

Qui poi si tratta, se colui, che accusa pecca, & sia obligato à ristituir, & auanti, che accusi, correggere il suo fratello. Cap. VI.

S O M M A R I O.

Quante maniere d'accuse si ritrouano. numero 1.

Et come si troua in esse tre mancamenti. nu. 2.

Se pecca colui, che falsamente accusa. concl. 1. nu. 3.

Se sia obligato alla ristitutione. ibidem & concl. 2. nu. 4.

Se ui siano due maniera de preuaricationi. concl. 3. nu. 5.

Se uno, che facesse patto con la parte di lasciar, ò dismetter l'accusa, pecca. concl 4. nu. 6.

Qualsiuoglia giudice può romper l'accuse. concl. 5. nu. 7.

Se uno, che falsamente accusa deu' esser castigato con la pena del taglione. concl. 6. nu. 8.

Se uno, che accusa con la uerità, sia necessario, che corregga prima il suo fratello. conc. 7. nu. 9. & concl. 8. nu. 10.

1 Per esplicatione di quello, che in questo capitolo s'ha da dire, si deue notar, & primo che si trouano due maniere d'accuse. Vna quando per essa, si pretende il ben commune, perche se s'accusasse alcun delitto di danno alla Republica ui è obligo d'accusar il delinquente, potendo, & con testimonij prouar hauerlo commesso, come tiene San[a] Thomaso, Alessandro di Ales tutti i Theologi, & Canonisti. E uero, che Soto tiene seguendo Angelo, che in questo caso basteria denũtiar il delinquente, & così, che nessun sia obligato accusare. Et auuertiscasi, che San Thomaso non dice il contrario, perche quando dice, che ui sia l'obligo d'accusar, piglia questa parola, accusar, in una significatione larga, che comprende, non solamente l'accusa, ma la denuntia ancora,

a D. Th. 2. 2. q. 68. Alen. 3. p. q. 42. m 1. Theol. in 4. d. 39. Canonistæ in c. nouit. de Iudic. Soto de lege. se cr. in 2. q. 5. cõs. 1. 2. q. 3. c. si qui dẽ peni tuerit. l. accusator. ff. ad senatus consultus.

ancora,& stante questo habbiamo da dire, che qualsiuoglia habbia obligo d'accusar, ò di denuntiar il delinquente, che commettesse peccato in danno della Republica, & tal potrebbe esser il delitto; & di tanto danno alla Republica, che l'obligo sarebbe accusar assolutamente. L'altra maniera d'accusa è, qñ uno accusasse un'altro, per l'ingiuria, che l'hauesse fatto,& nessun'è obligato ad esser accusato per l'ingiuria, che fece, ancorche non sia lecito esserlo in questo caso com'è stato detto nel capitolo passato.

2 Secondo s'ha da notar, che tre soli mancamenti possono esser nell'accusa, iquali in iure si chiamano (Calumnia, Præuaricatio, & Tergiuersatio) per intelligenza di tutto ciò, conuiene esplicar questi termini. Il calumniar è l'accusar uno fallsamente a posta. Preuaricar è il nasconder i ueri delitti, facendosi uno capo dei tristi, & scelerati. Tergiuersari è il tornar indietro, lasciando affatto l'accusa. San[b] Thomaso esplica eccellentemente questi termini, ma inquanto al nostro proposito basta il detto.

b D.Th. 2. 2. q. 68. a. 8.

3 Prima conclusione. Vno, che a posta accusa fallsamente, pecca mortalmente si come quello, che fallsamente depone, essaminandosi per testimonio. Et è obligato a tutti i danni che per tal accusa, patisce l'accusato. Et pecca anco mortalmente colui, che accusa con uerità un delinquente d'un peccato, ch'egli solamente sapesse, hauerlo commesso, perche in iure, quel delitto, che non si può prouar, s'ha per falso, & se infama anco se medesimo, perche saria tenuto per calumniator, & fallario, percio pecca ancora mortalmente, poiche s'infama, & si mette a pericolo della pena del taglione, non prouando la sua accusa, & non cadendo in questa pena, per non esser già in uso, come dice[c] Soto, cade in altre, che per ordinario si danno a i calunniatori. Dissi, a posta, perche quando con buona fede s'accusasse alcuno d'alcun delitto, che pensaua hauer cõmesso, non si può chiamar calunniatore: Ma sarà obligato a ristituir il danno, che per questo ne seguisse all'accusato, come si dice nella conclusione seguente.

c Soto ubi sup. conc. 6. iuxta finem.

4 Seconda conclusione. Quando l'accusator con ignoranza incolpabile procedesse infino alla condanna di colui, ch'è accusato, & l'hauesse condannato in qualche cosa temporal, cioè, che paghi all'accusator cento ducati, ò una casa, ha obligo di ristituir tutto quello, con che si fece più ricco, ma non è obligato ristituirgli quello che si spese nella lite, ne i danni, che da questo, ne successero. Et la ragion di questo è, perche la ristitution ha il suo fonte da due principij, il primo per cagion, d'hauer uno in suo potere quel d'altri. Il secondo per hauer pigliato alcuna cosa ingiustamente & il primo cessa in questo caso, per che quà ueggiamo, che l'accusator, non ha in suo potere le spese, che fece l'accusato, nè i danni, che per la lite successero. Manca ancora il Secondo perche già presopponiamo, che costui non fece ingiuria formalmente parlando poiche con buona fede litigò. Et così in questo caso habbiamo da pratticare la Regola commune, che dice, che quando alcuno con buona fede spẽde quel d'altri, non è obligato a ristituir il ualor della cosa spesa, ma solamente quello, con che si fece più ricco. E uero, c'hauerà obligo di ristituir le dette spese colui, che ingiustamente procurò, che l'accusator mettesse,& proseguisse la detta lite.

Dal

Dal detto ne segue, che se il detto accusato fosse stato bandito, ò condannato a morte, non è l'accusator obligato ad alcuna rillitutione, solamente saria obligato impedire cō ogni possibilità la essecutione di queste pene, se ben fosse confessando il suo delitto, se senza suo gran danno, lo potesse fare. Secondo s'inferisce, che se fosse condannato a morte, & la sentenza se essegui, nō è obligato a ristituir cosa alcuna a i suoi heredi, parlando secondo il rigor di Giustitia, ma secondo la equità Christiana, è bene, che gli dia qualche cosa. Il contrario s'ha da dire, se l'accusa l'infamò, perche in questo caso ha obligo di ristituirgli la non per hauergli la tolta ingiustamente, già che con ignoranza incolpabile procedè, ma per ritener la fama d'altri, laqual può ristituir senza dar cosa alcuna della sua facultà, & conforme al detto s'ha da esplicar quello, che dice[d] Soto sopra questo punto.

d Soto ubi sup. conc. 5.

5 Terza conclusione. La preuaricatioan accade in due maniere. La prima è, quando alcuno nell'esterior accusasse un reo, ma in secreto lo fauorisse accettādo leggerissime iscuse. La Seconda quando tacesse le uere, & grandi, c'hauesse contra l'accusato, & allegasse altre, che fossero di poco momento, il qual peccato può esser ancora negli Auuocati, & notari, & è peccato mortale, sottoposto alla ristitution del danno, che a i particolari di questo peccato ne segue, come si raccoglie da quello, che adduce[e] Soto, & Nauarro.

e Soto ubi sup. Nau. c. 25. nu. 30.

6 Quarta conclusione. Vn'accusator, che facesse patto di lasciar l'accusa in una causa criminale d'alcū delitto, che non si castigasse con pena di sangue seguendone danno alla Republica ò ad alcun terzo, pecca mortalmente, poiche fa contra quello, che per giuste cause, è stato ordinato dalla[f] legge. Ma se nè alla Republica nè ad alcun terzo, non ne seguisse danno, non faria peccato mortale lasciar la ditta accusa per uia di patto, ò accordo, in quanto, che la causa principale per laqual questo si prohibisce, & uieta, è per il danno del terzo, ò della Republica, ò per lo scandalo, che da ciò nascerebbe, come dice[g] Nauarro. Ilqual aggiunge, che sempre sarà peccato mortale farti il ditto patto con pergiuro, & bugia perniciosa, come dice San[h] Thomaso. Et lo sarebbe ancora, lasciando l'accusator l'accusa, sapendo esser ingiusta, per qualche cosa, che gli dessero, in tanto, che sarà obligato alla ristitutione di quanto pigliò, & del danno, che per la sua ingiusta accusa, l'accusato hauesse patito. Dal detto s'inferisce, che se ben l'ingiuriato possa desistere dall'attion, c'ha nel foro esterior, contra colui, che l'ingiuriò, pigliando alcuna cosa per questa remissione, non perche si perdona, perche questo sarebbe simonia, ma per cagion del danno, che patì. come risolue[i] Cordoua. Dicendo, che il marito, che desiste dall'accusa per alcuna cosa, che gli dessero, giustamente la ritiene per ricompensa dei danni, che per l'adulterio, riceue nella sua persona, & fama, laqual sentenza tiene ancora frat'Aluige[k] Lopez. Ma non può l'ingiuriato perdonar l'ingiuria, per alcuna cosa che gli diano, nè senza premio, se per il perdono ne seguisse danno ad alcun terzo, ò alla Republica: perche in questo caso conforme al ditto peccherebbe, perdonando, & desistendo dall'accusa, si come pecca il marito, che perdonasse alla moglie adultera, s'intendesse, che per que-

f l. transfigere. C. de trāsact.

g Nau. in Man. c. 25. n. 31.

h D. Th. 2. 2. q. 68. ar. 3

i Cord. dec. cas. consc. q. 77.

K Lope. li. 2. ins. nego. c. 45.

sto perdono, piglierebbe occasione per non lasciar l'adulterio. Perche il perdonarle in questo caso, saria far grand'offesa alla Republica dandole occasion di scandalo, & a lei d'esser peruersa, & cattiua come dice Cordoua, affermando esser questo secondo la mente di tutti, & è espressa opinion di [l] Nauarro.

7 Quinta conclusione. Qualsiuoglia Giudice, & anco inferiore può rópere quell'accuse che ui trouasse mancamento, perche si come può al principio lasciarle d'ammettere, cosi dopò ammesse conoscendo i loro mancamenti, le può rompere, & anco ex officio, è aciò obligato; Ma non potria senza peccato rompere quell'accusa, che gia fosse presentata nel suo Tribunale, essendo tal accusa lecita, & ordinata per satisfar ad alcun particolare, poiche la ragion vuol che non si leui a nessuno quello, che se gli deue. Dissi, ordinata per satisfar ad alcun particolar, perche il giudice, superior & inferior, possono annullare l'accuse date, & ordinate, solamente per il ben commune, poiche può dispensare, essendoui giusta causa, nelle lor leggi, intanto, che può ancora annullare quelle, che si ordinano per satisfar alcuna parte aggrauata. Ma il Giudice inferior non può far questo assolutamente de iure, ma considerando la molta equità, conoscendo, & tenendo per certo non obligar la legge in questo caso, perche sa, che per non metter silentio à tali accuse, ha da succeder più danno, che utile, al ben commune, perturbandosi la Republica per esser persona di molta grauità quella, ch'è accusata. Quest'opinion è di [m] Gaetano ilqual segue Aragon.

8 Sesta conclusione. Vno che falsamente accusa, & non proua quello, che propose contra l'accusato, è castigato con la pena del taglione, come ordina la [n] legge, & lo risolue Soto, & Couaruuias, i quali dicono, che già questa legge del taglione non è in uso, se non rispetto al testimonio, che giura il falso in causa criminale, come si ordina in una legge [o] di Toro. Et cosi s'ha da osseruar circa questa pena la consuetudine, & legge de' Regni, & Prouintie, & nei casi, ne i quali si osseruasse questa rigorosa legge, la pena di essa nó si deue considerar secondo quello, ch'è, ma secondo la proportione. Per esplication del che s'ha da notar, che il mezo nella uirtù alcune uolte si piglia, [secundum rem,] altre uolte secondo la proportione. [Secundum rem,] è quando quello, che realmente è il mezo in quella virtù. Come nella giustitia si guarda il mezo della cosa, perche solamente si dà quello, che si deue, & quest'è il mezo, alqual ha rispetto questa uirtù, dandosi diece, per altri diece, che si debbono. Vn'altro mezo u'è secondo la proportione, ilqual accade, quando questo mezo ha rispetto alle persone, & ad altre circonstanze, & a questo mezo hanno rispetto l'altre uirtù. Cioè non possiamo nella temperanza metter un mezo reale, & indiuisibile, ma l'habbiamo da mettere, tenendo rispetto al suggetto di questa uirtù, considerando le sue circonstanze. Questo presupposto dico, che non s'ha da dare all'accusator falso, la pena del taglione, che [secundum rem,] s'haueua da dare all'accusato, perche s'un villano hauesse ingiuriato un Re; non basta, che il Re ingiuriasse lui, nè se il Re ferisse un villano, ha da ferir ancora il villano il Rè. deue dunque esser castigato l'accusator con la pena del taglione, secondo la proportione, consideran-

[l] Naua. ubi sup. nu. 31.

[m] Caie. 2. 2. q. 68. ar. 2 vbi Aragon.

[n] 2. 2. q. 3. c. calúniat. & c. qui nó probauerit & ff. de aboliti. l. 1. & l. mulier. & l. quasi. cũ Soto ubi sup. cõ. 6. Cou. li. uariz. si.. . 9.

[o] l. ultima. tauri.

derando le qualità dell'accusator, & dell'accusato, così dice [p] Aristotele.

p Arist. libro 5. Ethic. c. 5.

9 Settima conclusione. Se colui, che accusa, può prouar, quello che propone, non è necessaria la secreta monitione anzi dall'accusa, ò pretenda per essa, il ben particolar di colui, che accusato il ben commune della Republica che uuol, che siano castigati i delitti, alche qual si voglia membro di essa è obligato, acciochè i cattiui non pecchino, temendo il castigo, & pena, che ueggono essequire contra i delinquenti. Ilche s'intende se in altro modo non potesse hauer satisfattion, nè prouederfi al ben commune. Questa opinion è del Gaetano, & di Siluestro, [q] & secondo questa s'ha da intendere quello, che dicono Nauarro, & Driedo sopra di questo punto. Perche se per altra uia potesse hauer satisfattione, & prouederfi il ben commune, è cosa certa almeno si presume, che non accusa se nõ per odio, o desiderio di uendetta disordinata. Et aggiunge anco [r] Cordoua una cosa, ch'io la tengo per molto probabile, cioè che se ben ui sia l'interesse del ben commune, & d'alcun particolar, sia obligato l'accusator auanti, che accusi, far la correttion fraterna, non per cagion del ben commune, nè per il particolar interesse, ma per cagion della salute spiritual del prossimo, della qual non bisogna scordarsi, o si proceda contra di lui per uia di denuntia, o per uia d'accusa.

q Sylu. uerbo. Accusatio. q. 3. Caiet. 2. 2. qu. 33. ar. 7. Nauar. cap. 18. nu. 30. Dried. de liber. christiana. c. 10. r Cord. de teg. secret. mébro. 2. q. 5.

10 Decima conclusione. Se dall'accusa nõ si spetasse altro utile, se non il castigo del delinquente, & con questa intentione si proponesse, è necessario, che auanti proceda l'ammonition fraterna intendẽdo, che con essa, sarà d'utilità al delinquente. Et io non trouo, perche cagion non ui sia il precetto conforme alla legge della charità, che ci obliga a liberar il prossimo, emendato, o che s'habbia speranza, che si emenderà, non consignandolo al giudice, predicandoci questo la Chiesa col suo essempio. Laqual ha in protettione i mal fattori, che uede, già emendati, o almeno pronti per emendarsi. Et l'Euangelio ci insegna questa uerità, nel qual comanda Christo nostro Redentore, che non sia castigato con pena di scommunica colui, che non sarà contumace. Questa sentenza è di [s] Durando, & di Cordoua, laqual segue Pietro di Nauarra. Et aggionge, che non condannarebbe egli colui, che accusa senza preceder la detta ammonition, & correttione, a restituir la fama, che per lui hauesse perduto l'accusato, & a satisfar tutti i danni, che riceuette, se il peccato, del quale fu accusato, fosse peccato d'ingiustitia, contra l'accusante, perche con molta difficoltà può esser astretto l'aggrauato, & ingiuriato correggere colui, che l'ingiuriò, auanti che l'accusi, non pretendendo con essa utile alcuno, com'è stato detto, ma il castigo di colui, che l'ingiuriò.

s Dura. in 4. di. 19. Cordu. in addi. ad Sotum de tegend. secret. mẽb. 2. q. 5. con clu. 4. Nauar. lib. 2. de rest. c. 4 nu. 251.

Dell'obligo, c'hanno i testimonij di dir la uerità a i Giudici, procedendo per uia d'inquisition, ò accusa, ò denuntia. Cap. VII.

SOMMARIO.

Se i testimonij legitimamente dimandati sian obligati a dir la uerità, essendo il delitto occulto concl. 1. numero 1.

Se il testimonio legitimamente dimandato giura il falso pecca, & sia obligato ad alcuna restitutione. conc. 2. & 3.

1 PRima conclusione. Il testimonio legitimamente dimandato dal Giudice, è obligato a dirgli la uerità, perche non obedendolo, impediria l'essecution della Giustitia. E uero, ch'è opinione d'huomini dottissimi, che essendo il delinquente occulto, contra ilqual non ui fosse infamia, può risponder al giudice, che non sà cosa ueruna, intendendo in petto suo, che non sia obligato a testimoniare. Cosi tiene [a] Nauarro, laqual opinion mi pare uera, & come più pietosa deu'esser seguita, se ben Sepulueda tiene il contrario. E uero, che l'opinione di Sepulueda saria uera in caso, che per non manifestarsi la uerità, ne seguisse gran pregiditio ad altri, & il danno dell'infamia, che ne seguisse al delinquente nõ fosse di tanto ualore, come il detto danno. Perche uenendo il danno dell'infamia di maggior ualore, è lecito al testimonio non manifestar il delinquente occulto, se ben fosse legitimamente dimandato, come dice il medesimo Nauarro. Dissi, legitimamente domandato, perche non essendo legitimamente domandato, non ha obligo di manifestare la uerità, come appresso nella conclusion ottaua si dirà.

[a] Naua. in Man. cap. 25. nu.43. Sepulu. de ratione dicẽdi testimo.c.13

2 Seconda conclusione. Se il testimonio dimandato legitimamente contra alcuno, hauesse giurato il falso, pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione, poiche commette una manifesta ingiustitia. E uero, che se'l suo detto, non fosse stato causa della cõdennation del reo, nè per causa sua, se gli accrebbe la pena, perche già era conuinto con bastanti testimonij, se ben peccò mortalmen-

talmente, non sarà obligato alla restitutione. Et nota, che se uno intese da una persona, tenuta per timorosa di Dio, che si confessasse, & communicasse spesso, che il tal hauesse fatto il tal peccato, & hauesse giurato, che sapeua, che questo tale l'haueua fatto, nõ sapendolo se non per udito, perciò fu il reo cõdannato, se ben pecca mortalmente, non sarà obligato alla restitutione, essendo la uerità hauer il reo commesso il detto peccato, perche giustamente potè credere, esser uero quello, c'haueua giurato, poiche un'huomo tanto honorato, & Christiano l'haueua detto. E uero, che se doppo hauesse inteso, che il reo, non hauesse fatto questo peccato, saria obligato a restituirgli tutto il danno, che per il suo detto, gli fosse auenuto, cosi tiene [b] Nauarro.

b Naua. Man. c. 18. nu. 2

3 Terza conclusione. Se dopò, che uno hauesse giurato il falso, il cui detto, in real uerità, fosse causa efficace, che alcuno fosse condannato alla morte, se fosse il reo condannato, & non gli giouasse cosa alcuna, ritrattar il suo detto colui, che giurò, non l'habbiamo da obligar, che si disdica, solamente l'habbiamo da obligar alla restitution de i danni, ch'egli causò alla morte di questo. Et se potesse d'alcun luogo ritrattar il suo detto, intendendo, che col farlo, liberarebbe l'innocente dalla morte è obligato a farlo, se ben fosse con pericolo della sua uita, come dicono [c] Cordoua, Soto, Medina, Nauarro, & Couaruuias. Perche già che costui giurò il falso, & è cagione, che il reo muora essendo innocente, è obligato a metter la sua uita a pericolo, per liberarlo. Et a questo modo la regola, che dice che non sia uno obligato a liberar suo fratello dalla morte con pericolo certo della sua uita, si deue intendere, quando ambedue fossero innocenti, ilche in questo caso non accade. Et questo doueua considerar [d] Mercato, per non tener contra la commune, dicendo che non è obligato colui, che giura il falso contra l'innocente a mettersi a pericolo certo della sua uita per liberarlo. Et cosi conforme questa dottrina s'ha da intender quello, che adduce Nauarro parlando di questa materia. Ma se colui contra il qual testimonio già non corre pericolo di morte per il suo detto, perche già è morto, ò giustitiato, talche il suo detto solamente gli fa danno nel suo honore, ò facoltà, & de' suoi figliuoli, & parenti, non è all'hora obligato metter a pericolo la sua uita, ò persona, ma a disdirsi con una lettera formata di suo nome con giuramento, dandola ad alcuno, che la dia alla Giustitia. Di tal maniera che faccia publica fede, & egli s'assenti, & si metta in sicuro, doue per questo nõ possa pericolare la sua persona, se ben fosse con gran trauaglio, & perdita del suo honore, & facoltà, per esser egli stato cagione di tutto questo suo male. Et è anco obligato (se potesse) senza pericolo della sua uita restituir ogni danno, che l'accusato, & i suoi parenti, per il suo detto, hauessero patito nell'honore, & facoltà, & a chiedergli perdono con grand'humiltà. Et se questo in uita con commodità, non potesse fare, per intender, che ciò facendo, resterebbe con grand'inimicitie, & a gran pericolo della sua uita, nè le resteria con che poter uiuere, all'hora satisfarà, facendo testamento serrato, doue dica, & faccia tutto il sopradetto, & è obligato a questo, come largamente risolue [e] Cordoua, & Nauarro.

c Cord. li. 1. qq. qu. 31. art. 3. Sot li. 4 de iust. q. 6. ar. 5 ad 4. Med. de rest. q. 3 Nauar. in Man. cap. 15. nu. 17. Couar. in reg. pec. §. 3 n. 6. 1. p.

d Merc. lib 6. de rest. ca. 10. ad fi. Nauar. in Man. cap. 25. nu. 4.

e Cord. ubi sup. d. q. 21. art. 3 & q. 6. ar. 9 Nauar. in Sum. cap. 18. nu. 44.

4 Quarta conclusione. Vno, che fosse stato causa efficace, che altri giu-

1 Prima conclusione. Il testimonio legitimamẽte dimandato dal Giudice, è obligato a dirgli la uerità, perche non obedendolo, impediria l'essecution della Giustitia. E uero, ch'è opinione d'huomini dottissimi, che essendo il delinquente occulto, contra ilqual non ui fosse infamia, può rispondere al giudice, che non sà cosa ueruna, intendendo in petto suo, che non sia obligato a testimoniare. Cosi tiene [a] Nauarro, laqual opinion mi pare uera, & come più pietosa deu'esser seguita, se ben Sepulueda tiene il contrario. E uero, che l'opinione di Sepulueda saria uera in caso, che per non manifestarsi la uerità, ne seguisse gran pregidicio ad altri, & il danno dell'infamia, che ne seguisse al delinquente nõ fosse di tanto ualore, come il detto danno. Perche uenendo il danno dell'infamia di maggior ualore, è lecito al testimonio non manifestar il delinquente occulto, se ben fosse legitimamente dimandato, come dice il medesimo Nauarro. Dissi, legitimamente domandato, perche non essendo legitimamente domandato, non ha obligo di manifestare la uerità, come appresso nella conclusion ottaua si dirà.

[a] Naua. in Man. cap. 25. nu.43. Sepulu. de ratiu ne dicẽdi testimo.c.13

2 Seconda conclusione. Se il testimonio dimandato legitimamente contra alcuno, hauesse giurato il falso, pecca mortalmente, & è obligato alla restitutione, poiche commette una manifesta ingiustitia. E uero, che se'l suo detto, non fosse stato causa della cõdennation del reo, nè per causa sua, se gli accrebbe la pena, perche già era conuinto con bastanti testimonij, se ben peccò mortalmen-

talmente, non sarà obligato alla restitutione. Et nota, che se uno intese da una persona, tenuta per timorosa di Dio, che si confessasse, & communicasse spesso, che il tal hauesse fatto il tal peccato, & hauesse giurato, che sapeua, che questo tale l'haueua fatto, nō sapendolo se non per udito, perciò fu il reo cōdannato, se ben pecca mortalmente, non sarà obligato alla restitutione, essendo la uerità hauer il reo commesso il detto peccato, perche giustamente potè credere, esser uero quello, c'haueua giurato, poiche un'huomo tanto honorato, & Christiano l'haueua detto. E uero, che se doppo hauesse inteso, che il reo, non hauesse fatto questo peccato, saria obligato a restituirgli tutto il danno, che per il suo detto, gli fosse auenuto, così tiene [b] Nauarro.

b Naua. Man. c. 18. nu. 2

3 Terza conclusione. Se dopò, che uno hauesse giurato il falso, il cui detto, in real uerità, fosse causa efficace, che alcuno fosse condannato alla morte, se fosse il reo condannato, & non gli giouasse cosa alcuna, ritrattar il suo detto colui, che giurò, non l'habbiamo da obligar, che si disdica, solamente l'habbiamo da obligar alla restitution de i danni, ch'egli causò alla morte di questo. Et se potesse d'alcun luogo ritrattar il suo detto, intendendo, che col farlo, liberarebbe l'innocente dalla morte è obligato a farlo, se ben fosse con pericolo della sua uita, come dicono [c] Cordoua, Soto, Medina, Nauarro, & Couaruuias. Perche già che costui giurò il falso, & è cagione, che il reo muora essendo innocente, è obligato a metter la sua uita a pericolo, per liberarlo. Et a questo modo la regola, che dice che non sia uno obligato a liberar suo fratello dalla morte con pericolo certo della sua uita, si deue intendere, quando ambedue fossero innocenti, ilche in questo caso non accade. Et questo doueua considerar [d] Mercato, per non tener contra la commune, dicendo che non è obligato colui, che giura il falso contra l'innocente a mettersi a pericolo certo della sua uita per liberarlo. Et così conforme questa dottrina s'ha da intender quello, che adduce Nauarro parlando di questa materia. Ma se colui contra il qual testimonio già non corre pericolo di morte per il suo detto, perche già è morto, ò giustitiato, talche il suo detto solamente gli fa danno nel suo honore, ò facoltà, & de'suoi figliuoli, & parenti, non è all'hora obligato metter a pericolo la sua uita, ò persona, ma a disdirsi con una lettera formata di suo nome con giuramento, dandola ad alcuno, che la dia alla Giustitia. Di tal maniera che faccia publica fede, & egli s'assenti, & si metta in sicuro, doue per questo nō possa pericolare la sua persona, se ben fosse con gran trauaglio, & perdita del suo honore, & facoltà, per esser egli stato cagione di tutto questo suo male. Et è anco obligato (se potesse) senza pericolo della sua uita restituir ogni danno, che l'accusato, & i suoi parenti, per il suo detto, hauessero patito nell'honore, & facoltà, & a chiedergli perdono con grand'humiltà. Et se questo in uita con commodità, non potesse fare, per intender, che ciò facendo, resterebbe con grand'inimicitie, & a gran pericolo della sua uita, nè le resteria con che poter uiuere, all'hora satisfarà, facendo testamento serrato, doue dica, & faccia tutto il sopra detto, & è obligato a questo, come largamente risolue [e] Cordoua, & Nauarro.

c Cord. li. 1. qq. qu. 31. art. 3. Sot li. 4 de iust. q. 6. ar. 3 ad 4. Med. de rest. q. 3 Nauar. in Man. cap. 15. nu 17. Couar. in reg. pec. §. 3 n. 6. 1. p.

d Merc. lib 6. de rest. ca. 10. ad fi. Nauar. in Man. cap. 25. nu. 4.

e Cord. ubi sup. d. q. 21. art. 3 & q. 6. ar. 9 Nauar. in Sum. cap. 18. nu. 44.

4 Quarta conclusione. Vno, che fosse stato causa efficace, che altri giu-

giuraſſero il falſo, è obligato a manifeſtargli, accioche ſi diſdicano, & anco con pericolo di morte è obligato a manifeſtargli, ſapendo che per il detto ſuo ha da eſſer condannato a morte colui, cótra di cui giurò. Ma ſe non l'induſſe a farlo, ne foſse ſtato cauſa, che giuraſsero, ſolamente è obligato per legge di charità a monirgli, che ſi diſdicano, & ſe nol uoleſsero fare, la medeſima legge di charità, gli obliga a manifeſtargli per difender l'innocente, ma non ſarà a queſto obligato per legge di Giuſtitia, & per cóſequenza, non è obligato a correggergli fraternamente, ma a manifeſtargli, con pericolo della ſua uita, perche la legge di charità non gli obliga, con tanto pericolo.

5 Quinta concluſione. S'alcuno giuraſſe il falſo, non conſiderando più che tãto in eſso, perche per traſcuraggine, diſse certa coſa, per la quale uno fu condannato a morte, nó è obligato a liberarlo da eſsa con pericolo della ſua uita, ſecódo il Gaetano. [f] Ne è obligato ſecondo Pietro di Nauarra a pagar i danni, che per la ſua teſtimonianza ſucceſsero, poiche non pigliò coſa alcuna, come conſta, nè per cagion della falſa teſtimonianza è a queſto obligato, poiche formalmente non giurò il falſo, ma ſolo materialmente. Et di più, che ſe auanti di Dio è libero dal peccato del pergiuro, con maggior ragion, reſterebbe libero dell'offeſa, che fa al proſſimo. Queſta opinione di Nauarra parmi, non molto probabile, anzi la tengo per ſoſpettoſa. Perche moralméte parlando non poſso finire d'intendere, come la traſcuraggine, ò dimenticanza in materia coſi graue, come è il giurar in una cauſa, nella qual il reo, per il tal giuramento, può eſser condannato a morte, non ſia più, che peccato ueniale, & colpa leuiſſima per l'obligo, che un'huomo ha di guardar, come giura in ſimil caſo. Et coſi intendo, che il detto pergiuro non è ſolamente materiale, ma è formale, in ſua cauſa colpabile, & che peccò mortalmente, & ſia obligato a i danni che per la morte dell'innocente ſono ſucceſſi. E uero che la ſua inauuertenza lo liberebbe già dall'obligo, che ha di liberar l'innocente con pericolo della ſua uita, poiche con propoſito, non uolle giurar il falſo.

[f] Caiet. 2.2. qu. 70. ar. 4 Nauar. li. 2. de reſt. c. 6 nu. 155.

6 Seſta concluſione. S'alcuno ſapeſſe eſſer innocente un huomo, che lo menano a giuſtitiar, ſe ben non foſſe chiamato al giudicio, ſe ſapeſse, & intendeſse, che col detto ſuo l'ha da liberare, per eſser innocente, è obligato ad offerirſi a teſtimoniar, ſe ben foſse pregiudicando all'accuſator, & a gli altri teſtimonij, che lo condannarono co i loro detti. Ma queſt'obligo non è per legge di giuſtitia, ma di charità, & perciò non teſtimoniando, non è obligato ad alcuna reſtitution, come tengono San [g] Thomaſo, Gabriel, & Nauarro. Ilqual aggiunge, che uno non è obligato ad offerirſi per teſtimonio, accioche un'altro foſſe condannato per il delitto, che ueramente commiſe, ſe ben ſapeſse, che l'accuſator, mancando nella proua dell'accuſa, ſaria condannato con la pena del taglione, percioche l'accuſator ſi miſe in tal neceſſità di ſua uolontà. Il ſopradetto limita Nauarro, che non proceda in caſo, che l'accuſator, & denuntiator ſiano obligati a denuntiar, ò accuſar, perche in queſto caſo, ſarebbono obligati per legge di charità ad offerirſi per teſtimonij. Et ancora limitano tutti il ſopradetto, che non ha luogo, quando il teſtimonio foſſe chiamato dal giudice, & dimandato

[g] D. Th. 2.2. qu. 70. ar. 1. Gabr. in 4. di. 15. q. 6. conc 6. Nauar. in Man. c. 15. nu. 17. & c. 25. n. 40

dato legitimamente, perche in questo caso, non solamente per la legge di charità, ma anco per quella di giustitia è obligato a non tacere, & per consequenza tacendo è obligato a restitutione, come uero homicida. Et aggiunge San Thomaso, che se ben il testimonio, non fosse chiamato dal giudice, è per legge di charità obligato a testimoniare, per schiuar il danno della Republica, o di qual si uoglia altro particolar, con questo, che il tal testimonio ammonisca primo fraternamente suo fratello, poiche non fu chiamato, nè dimandato dal giudice ma s'offerse a questo, come dice [h] Angles. Et come debba esser legitimamente dimandato dal giudice, si dirà appresso. Circa di che si deue notare, in quanto al nostro proposito, che non dimandando il giudice al testimonio giuridicamente, gli deue, & può rispondere (se ben gli lo commandasse, per obedienza, & sotto pena di scommunica,) che non è obligato a rispondere, a quello, che gli domanda. Et se lo uolesse astringere a questo, se ne deue appellar, se non temesse, che il giudice gli faria per questo qualche affronto; perche se ciò teme, gli deue risponder, che non sà nulla, intendendo tra di se, che non sia obligato a dirlo, come tiene [i] Nauarro, & Soto. Et si noti, molto bene, accioche nessuno s'inganni, che non è Pietro (senza esser ricercato) obligato a testimoniare, contra Giouanni homicida, se Paolo, per l'homicidio, che fece Giouanni, deue morire, cosi tiene [k] Soto, dicendo che non è lecito scoprire il delinquente occulto, per liberar un innocente, & questo s'ha da tener contra [l] Nauarro, che dice il contrario, nel caso del nostro notabile, & allega dalla sua San Thomaso, & Soto, & loro non dicono questo, se ben si considera, perche solamente dicono, che si deue liberar l'innocente, come habbiamo detto in questa conclusione, ma non dicono, che debba esser a conto della morte di colui, che fece il delitto, perciò si deue dire, che Pietro non ha il detto obligo, perche solamente siamo obligati a liberar gli innocenti, da coloro che ingiustamente gli aggrauarono, & Giouanni homicida, non aggraua ingiustamēte Paolo innocente, perche la cagione, che diede per la morte di Paolo, fu rimota, & per accidens.

h Angl. in q. de correct. frater. artic. 2. dif. 8.

i Naua. in Man. cap. 29. nu. 42. Sot. li. 5 de iust. q. 6. artic. 2.

K Soto li. 6. de iust. q. 4 artic. 2. conc. 2.

l Naua. in Man. lat. c. 18. nu. 31. D. Th. 2 2. q. 70. art. 2. Sot. li. 1. de iust. q. 7. ar. 1

7 Settima conclusione. Vno che s'ascondesse per non testimoniare contra un reo, cosi in causa ciuil, come criminale, non pecca, se ben il suo detto fosse assolutamente necessario, in tanto, che alla parte offesa, restituisca il danno, che per nasconderesi gli uenne. Et se non si nascose, anzi giurò, che la parte contraria era sua inimica, non essendolo, in questo caso, se ben giura contra di lei, non solamente è obligato restituir il danno, che uenne alla parte lesa, per falsamente inhabilitarsi, di testimonio di fede contra il reo, ma pecca ancora mortalmente giurando il falso, come dice [m] Nauarro.

m Nau. ubi sup. nu. 41.

8 Ottaua conclusione. E illecito scoprire il peccato, che uno sà fuor di confessione, essendo occulto, & cosi colui, che fosse dimandato di esso ingiustamente, & contra ragione può rispōder con bonissima conscienza, che non sà cosa ueruna del dimandato. Perche è conclusion molto certa di tutti i Theologi, che il Sacerdote, che sà alcun peccato in confessione può essendo dimandato di esso, da un giudice risponder, che non sà nulla, & risponde la uerità, perche nol sà, di maniera, che sia obligato a manifestarlo, in quel Tribunale. Et il medesimo pa

re, che s'ha da dire nel nostro caso, rispondendo il testimonio, che lo sapesse in secreto, che non sà nulla, che sia obligato a scoprire Et in questo modo s'ha da interpretare la domanda del detto giudice, cioè, se sà cosa alcuna, che secondo la ragion sia obligato a scoprire, percioche il giudice, non ha potestà, per inquerire il delitto, se nò coforme a quello, che ordina la legge. Et è cosa certa, che la legge, non gli dà luogo per far inquisition d'alcun particolar delinquente, se non ui sono contra di lui, indicij graui, & infamia, & sospitione molto uolgar, quasi della maggior parte della Republica. Et conforme a questo s'ha da intendere quello, che communemente trattano i [a] Dottori, Scoto, San Thomaso, & Gersone. Et il medesimo s'ha da dire, quando il testimonio ingiustamente fosse dimandato, s'hauesse inteso d'un certo delitto occulto, perche questa dimanda tien'anco questo senso, cioè se intese il delitto, che conforme alla ragione non è occulto. Et nota, che se il giudice con troppa pertinacia, & malitia dimandasse al testimonio, non solamente, se sà una cosa, ma se la sà anco secretamente, forzandolo, che risponda, riuelando il detto delitto, pecca mortalmente. Et non può il giudice, con questo testimonio proceder contra il delinquente, poiche questo testimonio scaturisce dall'ingiustitia, ch'egli commise, usando forza al testimonio, & perciò non è giuridico, per far fede. È uero, che se il giudice non fece forza al testimonio per riuelare il detto delitto, se non ch'egli medesimo lo scoperse di sua uolontà, può con questo detto proceder il giudice contra il delinquente, posciache l'ingiuria, & peccato, che un'altro commette, essendo il giudice innocente, non gli impedisce, accioche possa procedere cōtra il delinquente essendo già certo, che cosi è.

a DD. & Scot. in 4. di. 15. q. 4. art. 3. D. Th. 2. 2. q. 63. art. 1. Gers. in alph. 35

9 Nona conclusione. Fanno molto male quei giudici, che rimettono le lor cause a i cōfessori, accioche informandosi di esse nella confessione, facciano confessar a i delinquenti la uerità in giudicio, sforzandogli in questo i giudici, perche non considerano, che i rei negano la uerità in giudicio, & son pronti per non scoprirla nella confessione, & a questo modo, lor dà occasione, accioche in essa dicano la bugia, & cōmettano sacrilegio. Et fanno i detti Giudici, usando questo termine odiosissima la cōfessione, & perciò conuiene, che i Sacerdoti a i quali son rimessi i detti delinquenti, come serui di Dio con animo franco, & libero riprendano i giudici, che uogliono seruirsi di loro per essequir la giustitia nel lor foro, come dice [o] Soto. Per laqual dottrina inferisco, quanto mal fanno alcuni confessori, che confessano alcuni delinquenti, i quali uedendo la sua innocēza nella confessione, & hauendo di loro compassione, lor dimandan licenza per scoprir la confessione della sua innocenza, & uanno da i giudici, & dicono, che guardino, che sono quei delinquenti innocenti, & che essi lo giureranno, se sarà necessario, perche gli hanno confessato, & sanno la uerità. I quali i giudici gli deuono riprendere, & mandargli con Dio. Perche se ben alcune uolte condannano l'innocente prouato per delinquente, questo è manco inconueniente, che dar occasion a i rei di dir la bugia, nelle confessioni, uedendo, che il detto de i loro confessori, ualerà molto, per esser tenuto huomo quieto, & da bene. Ilche con maggior ragion s'ha da far, quando si tratta alcuna

o Soto ubi sup.

cosa

cosa ciuile, ò criminale, & uenisse danno ad alcun particolare, che la sentenza si desse per il reo, che s'accusa. Perche l'ammetter in questo caso il detto de i confessori, sarebbe fare la confession odiosissima, & dar occasion a gli aggrauati di mormorare di questo sacramento, dicendo che in esso, si pecca, & lo pigliano in questo caso, i tristi, & scelerati per scudo de i loro uitij.

10 Decima conclusione. Il testimonio legitimamente dimandato dal giudice è obligato a dir la uerità, se ben hauesse fatto giuramento di tenerlo in secreto, perche tal giuramēto sarebbe in danno della parte d'esa ilqual se ben è obligato a restituir tutto il danno, che per non scoprir la uerità, succede alla parte offesa, non è perciò obligato in conscienza a restituir la pena pecuniaria, nella quale il reo, s'hauesse detto la uerità, haueua da esser condannato, cosi tiene [p] Nauarro cōtra Soto, laqual opinion tien'anco Medina, prouandola con l'essempio di colui, che trattenesse il guardian delle carcere, per laqual uiolēta detention, ne segue il fuggir sene dalla carcere, ilqual non è obligato offerirsi alla morte, alla quale se nō fosse fuggito, sarebbe stato condannato il delinquente. Nè osta, che negando questo testimonio la uerità ingiustamente impedisce l'essecutione della giustitia, perche cosi le leggi penali, come l'altre leggi, non obligano, se non come sono in uso riceuute, & non è in uso, ch'esse oblighino in conscienza, auanti della condannatione del giudice, ilqual uso si fonda in una inclination naturale, con la qual gli huomini ricusano esser essecutori delle pene, contra di loro messe, cosi tiene con la commune frate Aluige [q] Lopez.

p Naua. in Man. cap. 18. nu. 48. & c. 25. nu. 51. Me. in Sum.

q Lup. in instr. negor. cap. 38.

11 Vndecima conclusione. Quando dubitasse un testimonio, se il giudice dimanda giuridicamēte in causa d'una grand'infamia, non è obligato ad obedir, se ben essendo suo prelato gli lo commandasse per obedienza, perche maggior peccato è infamar il prossimo senza causa, & metterlo in pericolo, che non obedir il prelato, commandando riuelar il delitto. Et cosi essendo il negotio dubioso, il maggior peccato s'ha da schiuare, cosi tiene [r] Aragon, Medina, & Soto contra Paludano, Siluestro, & alcuni Canonisti, i quali tengono, che in dubbio sia obligato il suddito obedir il suo prelato. Et all'hora il giudice dimanderà non giuridicamente, quando non ui sia infamia prouata cōtra il reo cō due testimonij, procedendo per uia d'inquisition, ò non ui essendo legitimo accusator con semiplena probatione, che sarebbe un testimonio di ueduta degno di fede, ò cō indicij prouati cō due testimonij insieme con l'accusa. E uero che la nostra conclusione, s'hà da limitare, che non proceda in caso, che il delitto del qual il giudice dimanda, fosse cōtra il ben publico, & molto pernitioso ad esso. Perche in questo caso, se ben ui fosse, o nò dubbio, se il giudice giustamente dimanda, ha obligo il suddito di rispondere obedendo al suo prelato, ilche si proua, perche se da se, si cōsiderano ambi due questi danni, maggior male, è non scoprire, & manifestar al giudice questo delitto tanto pregiudiciale alla Republica dubitandosi se possa inquerire di esso con giustitia, che infamar un'huomo particolare, & in questo caso io ammetto molto uolentieri l'opinion di Paludano, & di Siluestro.

r Arag. 2.2. qu. 33. ar. 8 iuxta fi. Med. 2. 2. q. 19. art. 6. Soto de tegend. secreto. m. 3. q. 2.

12 Duodecima conclusione. Se il suddito hauesse opinione assai probabile, che il prelato giustamente dimanda,

manda, se ben ha sospetto del contrario, è obligato obedire al prelato in questo caso, & rispondere. Ma si ha da notare, che se la persona contra della qual s'inquerisce [illegible] ... [illegible] ... per opinion, ... che [illegible] ... si proceda giuridicamente ... si fa inquisitione, [illegible] ... sentenza seguire la sospetta, c'ha contra il suo prelato, che non si proceda giuridicamente, perche sarìa graue danno quello, che si farebbe alla Republica, se quest'huomo ingiustamente fosse condannato. Percio è bene, che questa suspitione habbia di piu forza, che l'opinione, così tiene [s] Soto.

[s] Sot. in 4. méb. in relectio. de teg. secre. q. 4.

13 Decimaterza conclusione. Si come, ne la moglie, ne discendenti, nè ascendenti, nè altri, che racconta Angelo, [t] son'obligati a testificare, così procedendo il giudice per uia d'inquisitione, mettendo editto, nó son'obligati a manifestare il delitto del reo suo marito, &c. come è stato detto nella materia della scommunica nel Capitolo de i Monitorij.

[t] Angel. uerbo. denuntiatio. nu. 13.

14 Decimaquarta conclusione. Colui che denuntiasse fraternamente contra alcuno può esser testimonio in un processo giudiciale, essendo che il processo giudiciale, & la denuntia fraterna, son cose molto distinte. Et così uno, ch'è denuntiator in un processo, pare che non sia inconueniente per esser testimonio in altro, come dice [u] Soto. Ma se bé questa opinion para probabile, la contraria tengono huomini dotti. Perche non è dubbio, se non che colui che denuntia in un processo fraternamente contra alcuno, in qualche modo rappresenta la persona dell'accusator, & così il suo detto corre pericolo, & non se gli dà tanta fede, anzi è tenuto per sospetto. Percio credo, che parlando regolarmente questi denuntiatori non è [illegible] ... non esser testimonij. Dico, parlando regolarmente, per ragion del delitto dell'heresia, nel quale il denuntiator suol esser testimonio. & con molta ragione per l'atrocità del delitto. Per il qual sono ammessi da i signori Inquisitori per testimonij coloro, che in altri delitti, secondo la ragione, non si possono ammettere. Dico ancora parlando regolarmente, perche se colui, che denuntia, prima correggesse il suo fratello delinquente, & uedendo, che non si serue della sua correttion, lo denuntia, della maniera, ch'egli è lecito, secondo la ragion humana, & diuina, & in questo modo si possono concordare la uarietà dell'opinioni, che sono circa questo.

[u] Soto ubi sup.

15 Decimaquinta conclusione. Secondo la legge in nessuna maniera debbono esser ammessi i secolari, parlando regolarmente, perche siano accusatori, testimonij, ò denuntiatori in cause criminali contra i Religiosi per la disconueneuolezza, che si uede in questo, & perche i sacri Canoni lo prohibiscono, i quali espressamente uietano, che i secolari siano accusatori de' Clerici, se non in alcuni casi.

16 Decimasesta conclusione. Gli infanti non debbon'esser ammessi, perche siano accusatori ò testimonij, nè anco ne i peccati, che fossero contra il bene della Republica, eccetto il peccato dell'heresia, come nota [x] Soto. Da questo s'inferisce la risposta ad un graue caso cioè, che se un'huomo infame tra gli altri delitti, c'hauesse confessato, disse, c'haueua commesso il peccato nefando con un'huomo molto honorato, & di molta buona fama, non uale il suo

[x] Soto ubi sup. 2. méb. quæst. 5. conc. 5. in fin.

suo detto, perche il Giudice proceda contra il detto huomo. Primo perche non può proceder per uia d'accusation, poiche quest'infame non può accusar, come quello, che dice una [y] Glosa communemente riceuuta da Panormitano, & Gosfredo, se ben l'infamia fosse di fatto, & non di ragione. Ne può proceder per uia di denuntia, poiche non precesse la correttion fraterna. Ne può proceder per uia d'inquisition poiche questo delinquente delqual si tratta, non era sufficientemente infamato. Ne può anco proceder, pigliando l'occasion dal ditto dell'infame, perche a colui, che confessa il suo proprio delitto, non si deue dar fede, deponendo contra altri participanti nel suo delitto. Et di più, che come e infame, non uale per testimonio, come dice la [z] legge. Oltre che non basta il detto d'un testimonio, ne di due, ne di tre, se ben fossero qualificati per proceder per uia d'inquisition, ma conuien bene, che ui sia l'infamia contra il delinquente. Et non basta qualsiuoglia infamia, perche possa il Giudice procedere contra simili huomini, ma conuiene, che questa infamia sia proceduta da gente di buona intentione, & che amasse il ditto reo, come dice la [a] legge, & nota la Glosa communemente riceuuta. Laqual dichiara, che non basta quella, che nasce da gente maligna, & nel caso, delqual trattiamo, s'ha da presumere che costui, oltre d'esser infame, uoglia male a colui, che col suo detto condanna, per esser egli conosciuto per un gran tristo & scelerato, & per esser l'altro tenuto per huomo molto uirtuoso, & honorato, principalmente se fosse stato suo Prelato, perche è cosa molto ordinaria, che i tristi, & cattiui, sempre hanno mala uoluntà a i loro Prelati, essendo uirtuosi, & zelanti della uirtù. Ilche principalmente ha luogo, quando il Giudice, che gli pigliò il ditto, errò nella forma della legge, facendo, che il detto infame manifestasse il suo detto, auanti cinque, ò sei testimonij, facendo quello, ch'era secreto, publico, & manifesto, perche in questo caso, uiè anco presuntion contra il ditto Giudice. Tutto il sopraditto, consta da quello, che adduce [b] Nauarro in un consiglio, adducendo queste ragioni. E uero, c'ho per opinione, che possa il Giudice per uia d'inquisition secreta proceder contra il delinquente in questo peccato nefando, se ben il delinquente non sia infamato, come è stato detto di sopra. Et cosi per liberar questo reo, la principal cosa, che aiuta, e l'infamia del testimonio, che depone contra di lui, & esser egli complice nel peccato, ilqual non uale per testimonio, come e stato detto. E uero, che mette in necessità il reo di purgarsi, come risolue [c] Siluestro.

[y] Gl. in ca. 1. de accusa. ubi Pã. cõmuniter receptus. Godof. in c. omnipotens. de accusat.

[z] c. testimoniũ. de testi.

[a] c. qualiter, & qñ. ubi Glo. extra de accusa.

[b] Na. li. 3. consi. tit. de accus. consil. 1.

[c] Sil. tit. testis n. 1. uer. 11. non admiti laicus contra cler. & uerb. iudiciũ §. 1.

Se sia lecito metter taccia, ò difetto a i testimonij. Cap. VIII.

SOMMARIO.

Se sia peccato mortale imporre a i testimonii delitti falsi. conclu. 1. numero 1.

Se sia illecito metter mancamenti ueri, & publici al testimonio falso. concl. 2. & 3. nu. 2. & 3.

Se sia lecito contraporre ad un testimonio alcun delitto secreto, essend'egli solo, che sà il delitto. concl. 4. numero 4.

LA materia di questo capitolo è molto importante, della qual tratta San [a] Thomaso, & molt'altri ne scriuono, & per la sua chiara risolution metto le seguenti conclusioni.

a D.Th. 2. 2. q. 70.a. 3. vbi Aragon.

1 Prima conclusione. Imporre a i testimonij delitti falsi, è sempre peccato mortale, se ben gli mettesse colui, che litiga legitimamente, per esser questa una bugia molto danneuole a i testimonij. Da questo inferisco, quanto iniquo, & mal'è l'uso, che in questi nostri tempi preuale tra gli Auuocati, & procuratori, opponendo a i testimonij mancamenti falsi, deiquali non ui è, ne anco sospetto. Scusandosi, che ciò fanno per liberarsi dal loro trauaglio, non considerando, che se ben si liberano dal trauaglio temporale, caminano, come si suol dire a speron battuto alla dannation eterna, perche non è lecito liberarsi dal trauaglio temporale con bugie, & falsità.

2 Seconda conclusione. Vno, c'hauesse buona ragione in una lite, può per sua difesa opponersi al testimonio falso con qualche mancamento essendo uero, se ben fosse occolto intanto, che per esso, resti il suo detto debilitato, & di poco ualore. Perche se cosi mancamenti intendesse, che non restasse tale, non gli è lecito scoprirgli, poscia che, si concede la sua riuelation per desesa del Reo, & non restando il ditto testimonio debilitato con essi, non si ottiene il detto intento, ch'è la desesa, che si permette con la debita moderatione, talche sia incolpabile. Et cosi è necessario c'habbia tre conditioni. La prima che lo scoprir'i mancamenti del testimonio, sia necessario per la sua lite. La seconda che non si possa in altra maniera difendere il reo. La terza che non si pretenda con questa uia infamarlo, ma solamente difendersi, conforme a quello, che in un'altro simil caso risoluono il [b] Gaetano, Cordoua, Soto, & Nauarra.

b Caie. 2. 2. q. 95.ar.8. Cord. l. 1.qq. q. 38 d ib. 1. Soto li. 1. de iu. q. 1. art. 8. Nau. li. 2. de iu. c. 3. nu. 349.

3 Terza conclusione. Colui, che oppone ad un testimonio, che dice la uerità, alcun delitto publico, ò manifesto, non pecca, perche in questo caso, non l'infama, nè fa cosa alcuna contra il suo utile. Il che s'ha da intendere, intanto, che il reo, si difenda giustamente, perche se non si difendesse giustamente, oltre del peccato, che commette contra la Giustitia, peccherebbe ancora contra la charità, rinfacciando al suo prossimo il peccato, c'ha commesso.

4 Quarta conclusione. Pietro occide un'huomo, della qual morte, non u'è altro, che un testimonio, & sa il reo secretamente esser costui notato di certo delitto, per la cui cagione non può esser testimonio, è lecito al detto reo, opporgli questo delitto, se ben'è secreto, accioche il suo detto, non gli possa far danno. Et l'istesso si dirà, quand'uno facesse testamento serrato con sette testimonij, & colui, c'ha da succeder ab intestato, sapesse, che due, ò tre di loro fossero infami, gli è lecito opponer questo mancamento, se ben è secreto, acciò che il testamento per mancamento della solenità sia nullo, & ottenga la facoltà abintestato. Questa dottrina è di [c] Soto, laqual per esser uera, s'ha da moderar con le seguenti limitationi, & prima che la riuelatione di questa infamia sia necessaria per ottener la lite. Seconda che l'infamia, che segue dallo scoprir il delitto, habbia in qualche maniera proportione,

c Sot. li. 5. de iu. q. 7. a. 3. d 2. p. c. 7. nu. 1.

con-

conforme all'arbitrio d'un pruden te huomo, col danno, che ne può seguir per non manifestarsi. Perche se uno in una lite di niente, per ottener la sua pretensione scoprisse un delitto del testimonio tanto graue, che per esso, gli possono leuar la uita, ouero incorrerebbe in qualche grand'infamia, senza dubbio, peccheria grauemente, contra quello, che ricerca la charità. Terza è, che s'habbia rispetto alla causa, & modi, coiquali il testimonio ha giurato, perche colui, che per sua colpa, ò perche gusta di questo, si offerisce a giurar, più facilmente, segli può opponer il delitto, annullando in questa maniera il suo detto. Ma à colui, che senza colpa sua, anzi astretto dalla Giustitia, dicesse quello, che sa, non è bene, ne è lecito, che con tanta facilità, se gli opponga la detta infamia.

5 Quinta cõclusione. Il testimonio alqual non si piglia giuramento, gli può esser opposto, perche non ual quel testimonio alqual non si piglia giuramento, conforme a quanto s'è detto di [d] sopra. Et perciò auuertiscano i Prelati regolari, che quando fanno alcun processo, & uolessero qualificar alcuna causa, che auanti di loro, si tratta, non basta, che commandino per l'obedienza a i loro sudditi, che dicano la uerità, ma gli han da dar giuramento, perche non dandolo, non si fà, ne è giuridico il processo.

Quiui si tratta, come il denuntiator, l'Accusator, & i Testimonii hanno da correggeri i loro fratelli, prima, che dinuntiino, accusino, & diano testimonianza ne i casi, che son'obligati a far la ditta correttione. Cap. IX.

SOMMARIO.

Se per ragion diuina, naturale, & positiua ui sia obligo di correggeri i fratelli. concl. 1. nu. 1.

Come, & quando obliga la correttion fraterna, & le condition, c'ha d'hauere, & se s'ha da correggere i peccati ueniali. concl. 2. nu. 2.

Quando, & come sia lecito auisar il prossimo, che si guardi, perche lo uoglion ammazzare. ibidem.

Se uno, che sia in peccato mortale, possa correggere. concl. 3. nu. 3.

Se sia l'huomo particolar obligato ad auisar il suo fratello, uedendo, che si troua in qualche errore, & fa con buona fede alcuna cosa illecita. concl. 4. nu. 4.

Se non seruando la correttion fraterna sia obligato colui, che corregge, ad ammonirlo auanti di due, ò tre testimonii. concl. 5. nu. 5.

Se uno sia obligato a correggeri suo fratello con pericolo della sua uita, intendendo, che se nol corregge, morirà in peccato mortale. conclu. 6. num. 6.

Se sia obligato il Prelato per legge di charità, ò giustitia con pericolo della sua uita correggeri fraternamente i suoi sudditi. conclu. 7. numero 7.

Se sia obligato il Prelato sotto pena di peccato mortale stirpar i peccati ueniali dalla sua Republica. ibidem.

Visto, che colui, che denuntia, & quel che accusa, & quel, che testifica in molti casi son'obligati a correggeri i loro fratelli, auanti che denuntiando, accusando, ò testimoniando manifestino al

Giudi-

Giudice il delitto del reo, uien'in questo luogo molto a proposito trattar, come obliga la correttion fraterna, & con che pericolo, & in che casi, per risolution di che si mettono le sequenti Conclusioni.

1 Prima conclusione. Per ragion naturale, diuina, & positiua, tutti son obligati a correggeri loro fratelli, de i peccati, che in loro veggano. Questa è sentenza commune di tutti. Et non solamente, u'è l'obligo di correggeri i peccati futuri, ma anco i peccati fatti, & questo precetto obliga alla correttion di qualsiuoglia peccato mortale, poiche il fine di essa, è la saluta spirituale del prossimo, laqual si perde per qualsiuoglia peccato mortale. Et posciache per il peccato ueniale, non si perde questa salute spirituale, non u'è obligo di correggeri il prossimo di esso, eccetto che se fosse di tal condition, che disponesse, al peccato mortale, perche per ragion di questo pericolo, u'è l'obligo di correggerlo. come se uno uedesse intrar un'altro inqualche casa, doue familiarmente prattica con'alcune donne, & nelle loro prattiche si ueggono alcuni peccati ueniali, che in simil caso dispongono a i mortali. Quest'opinion è di Soto, & dopò altri la tiene come uera, & molto certa [a] Nauarro. Dal detto s'inferisce esser uno obligato a correggeri colui, che peccasse, con qualche ignoranza crassa, ò per debolezza, poiche queste cose non liberano da peccato mortale.

a Na. in eo inter uerba. 2. q. 3. corola 59.

2 Seconda conclusione. La correttion fraterna non obliga in ogni luogo, & tempo, ma solamente quando importa per l'emendation del fratello. Perche come il precetto suo sia affirmatiuo, non obliga (semper, & pro semper) ma solamente in quel tempo, & luogo, nelqual la correttion si possa fare, di maniera, che sia atto ordinato al suo fine, ch'è la correttion del fratello. Et perciò si richieggono sei circostanze, accioche si faccia, come si deue, tre dellequali saranno dalla parte di colui, che corregge, & l'altre tre di colui, che uien emendato, lequali referisce [b] Gersone. Quelle dalla parte, di chi corregge sono. Prima c'habbia cognition del peccato. Seconda piaceuolezza. Terza commodità. L'altre tre dalla parte dell'emendato sono. Prima che il suo peccato sia mortal, ò veniale, che disponga al mortale, com'è stato detto. Seconda che ui sia speranza della correttione. Terza che non s'aspetti altro tempo più opportuno. Et conuien, che esplichiamo, le prime tre, & poi l'altre. Circa della prima condition da parte di quel, che corregge s'ha da notar, che [c] Adriano tiene, che basta, accioche uno corregga, & sia obligato acciò, c'habbia una probabil cognition del peccato, se ben non fosse certo. Ilche può hauer luogo, quando per non farsi tal correttion, possa succedere gran danno a colui, c'ha da esser corretto, auisandogli colui, che fraternamente lo corregge, che nol corregge di questo delitto, per saper certo hauerlo commesso, ma perche dubita di esso, & desidera il suo utile spirituale, & vuol dar'ordine, accioche si schifi il danno, che se imagina che gli possa succedere. Ma quando non si temesse tal pericolo, non è necessario farsi la ditta ammonitione, hauendo solamente probabil cognitione del peccato, perche con questo se darà notabil pena, à colui, che si corregge, potendosi adirare, come huomo. Circa la seconda ch'è la piaceuolezza. Nota che

b Gers. trac. 24. de correct.

c Adri. in 4. de correc.

che questa condition è molto importante principalmente quando l'inferiore correggesse il superiore, cioè il suddito il suo Prelato, perche l'ha da correggere secretissimamente, & non l'ha da riprendere, ma mettergli auanti la grauezza del delitto, con la debita humiltà. Et essendoui alcuni padri qualificati, & uecchi antiani, che lo facciano, non è bene, che il men'antico lo faccia, come dopò S. Thomaso, tiene [d] Aragon. Circa la terza ch'è la commodità s'ha d'auuertire, che se ui sono altre persone più idonee, per corregger il prossimo, iquali lo uolessero far, non è obligato la persona men idonea a far tal ammonitione. Dissi, iquali lo uolessero fare, perche se nol uolessero fare, all'hora il men idoneo sarà aciò obligato, come tengono [e] tutti, dopo San Thomaso. Et a questo modo s'ha da intédere quello, ch'è stato detto, parlando del suddito, che riprende il Prelato, dicendo, che essendoui altri, più antichi nella Communità, il minore ha da tacere. Esplicate dunque le conditioni della parte di colui, che corregge, conuiene esplicar l'altre, tre, di colui, ch'è corretto. Et inquanto alla prima cioè, che la materia della correttion ha da esser peccato mortale, ò ueniale, che metta in pericolo di peccato mortale il delinquente, disopra sufficientemente è stato dichiarato. Circa della seconda che ui sia speranza d'emendatione, s'ha da notare. Primo che colui, che sapesse, che non ha da far danno con la sua correttione, se ben dubitasse di apportarne utile, è obligato a farla. Questa dottrina è contra [f] Gaetano, laqual dopò Adriano tiene Soto, & è sentenza di San Chrisostomo. Perche se ben siamo dubbiosi della correttion d'uno, si come non è lecito lasciar di raccomandarlo a Dio, ch'è una spiritual elemosina, non è anco lecito mancar di correggerlo fraternamente, perche è anco elemosina spirituale. È uero, che colui, che dubitasse, se la correttion fraterna nocerà al ben commune principalmente della Religione, non è a questo obligo. Et così se un suddito temesse, che correggendo il suo Prelato s'adirerebbe di maniera che cagioneria qualche gran disturbo nella Communità, & disgusti, in questo caso non u'è obligo di correggerlo, così tiene San [g] Thomaso. Perilche quando uno dubitasse, che la correttione saria di danno spiritual al suo fratello, non e obligato a farla, posciache in questo caso manca in alcuna maniera il fin della correttione, ch'è l'utile spirituale del corretto. Ma si deue notare, che quando il peccato, delqual alcuno uolesse fraternamente corregger il suo fratello, fosse di danno alla Republica ò ad alcun terzo, come se uno andasse pensando, come possa ammazzar unaltro, ha obligo d'auisar quella persona, che potesse impedir questo male, non facendo danno al delinquente, ma giouandosi, se uolesse riceuer la sua correttione, se ben sia certo, che col suo auiso, non giouerà spiritualmente, anzi piglierà ardire, uisto che il suo pensiero sia scoperto. Et anco u'è obligo in questo caso, essendoui testimonii, denuntiar questo delinquente, se ben nó precedesse la correttion fraterna, perche siamo obligati guardar per ben commune. Perciò dicono i Dottori communemente, che se ben sappiamo, che il delinquente, ha da cadere in una infermità, per uedere, che si sa il suo peccato, non s'ha da lasciar d'ammonirlo, acciòche non uenga male alla

[d] Arag. 2. 2. q. 33. ar. 4.

[e] Oés post D. Th. 2. 2. q. 33. 2. 2.

[f] Caie. uer. correct. frana. Adrian. in 4. de correct. fratern. ar. 4. Soto de teg. sec. meb. 2. q. 3 c. 4. D. Chrisost. hō. 44. sup 1. epist. ad Corint.

[g] D. Th. q. 33. ar. 2. ad 3.

alla Communità, se per il detto peccato, potesse ridondare questo male ilqual è di più peso, che l'infermità. Et per la istessa ragione sapendo, che la correttion ha da giouare spiritualmente al corretto, non s'ha da lasciar di fare, seben sapessimo, che per essa, sia per uenirgli una graue infermità corporale, perche la salute spirituale dell'anima, s'ha da anteporre alla corporal del corpo. Et una cosa s'ha molto d'auuertire, che se Pietro sapesse, che Giouanni uolesse occider Paolo, ò rubargli la sua facultà, gli è lecito dir al detto Paolo in secreto, che si guardi, che alcuni hanno intention di fargli questo male, non nominando ueruno in particolare. Et u'è anco obligo di far questo, in tanto, che si possa far senz'alcun danno di colui che lo fa. Nè osta che non sia a conto de' particolari difender la uita, & la molta del prossimo principalmente, se di questo potesse infamarsi un'altro; Perche a questo rispondo che u'è obligo di difender la uita dell'innocente, quando alcun gli la uolesse leuare, se senza pregiuditio di colui, che la difende, si potesse fare, & se facendo questo, perdesse il delinquente il suo honore, dia la colpa a i suoi peccati, poiche lo meritano. E uero, che in questo caso ha obligo, colui, che sa del detto delitto, cercare tutti i mezi possibili, accioche impedisca, questo mal proposito di Giouane negotiando lo con coloro, che santa, discreta, & secretamente lo potessero rimediare, prima che dia il detto auiso à Paolo innocente. Et io intenderei ancora il sopradetto non esser la uerità, quando s'intendesse, che Paolo fosse un'huomo tanto brauo & implacabile, che procurerebbe ammazzar ò far alcun graue danno à colui, che presume uolergli far questo male. Perche ueruno non è obligato, nè può schiuar il danno temporal d'uno, con graue danno temporale d'un'altro. Et notino alcuni indiscreti, che senza consideration soglion dar questi auisi, perche per molto quieto, & buono, che sia un'huomo l'altereranno, accioche procuri far male alla persona, che presume, che lo vuol ammazzare, ò fargli alcun affronto, & anco potrebbe esser, che essequisse la sua brauura in colui, che fosse innocente, che non tratta, nè si ricorda di far il detto male.

Circa di questa terza condition, che non s'aspetti altro tempo più opportuno, s'ha da notar, esser necessaria in caso, che s'intenda, che per prolungar la correttion, caderebbe il delinquente in altro peccato più graue, cioè amministrando il Sacramento dell'Eucharistia in peccato mortale. Ma se per differir la correttion, non ne seguisse altro danno, senon il perseuerar il delinquente nel peccato, finche sia corretto, ben si può differir l'ammonitione à tempo più opportuno, intendendosi, che all'hora, si leuerà il delinquente dal peccato, con maggior cautela, hauendo prouato la sua debolezza nella perseueranza della sua mala uita, come tien [h] Aragon.

h Arag. 2.2. qu. 33. ar. 2

3 Terza conclusione. Se uno per star in peccato mortale, possa corregger suo fratello giouandogli spiritualmente, può, & deue correggerlo, in questo caso, poiche è un'atto idoneo per ottener il fine della correttione, come dice San [i] Thomaso. Ma s'intendesse, che per il suo peccato, la sua correttione non saria di giouamento, non ha obligo di correggerlo, essend'huomo particolare, nè ha obligo di emendar la uita, facendo penitenza del

i D.Th. 2. 2. q. 33. 2. 5.

suo peccato, acciochemeglio lo potesse correggere, si come non è obligato il prodigo a cercar i danari, che prodigamente spese, per effetto, & cagione di prouedere il suo prossimo, essendo in graue necessità. Cosi tiene con la commune frat'Aluige [k] Lopez. Dissi essend'huomo particolare, perche se fosse prelato, & uedesse, che il uiuer bene, mutando la sua mala uita, è necessario accioche al suo suddito gioui la sua correttione, è obligato a mutarla per quest'effetto, come tiene [l] Soto, & Aragon. Et è ancora obligato l'huomo particolare, emẽdar la uita publicamente, se uedesse, che scandaleggiasse, correggendo a gli altri, ritrouandosi ne i medesimi, & anco maggior peccati, che essi, poi che giudica suo fratello in quello, nelqual'egli si ritroua, come dice [m] Nicolo di Lira, ilqual segue Bañes.

K Lup' in init. cõs.1.q. c.16.nu. 135.

l Sot. de tegend. secreto. memb. 2.q.3. Arago. ubi sup. art.5.

m Lira sup Math. 7. c. illis verbis q d uide se ftucam. Bañes i d. ar. 5.

4 Quarta conclusione. Non è obligato un'huomo particolare auisar suo fratello, uedendolo in alcun errore, & fare con bona fede alcuna cosa illecita, presumendo, che tal'auiso, non gli ha da giouar, se tal'errore, & ignoranza, non pregiudicasse ad altri, come tien [n] Adriano, & Aragon. Da questo s'inferisce, che colui, che sapesse, che Pietro non fosse maritato con Giouanna sua moglie per un certo impedimento secreto, che essi non sanno, non è obligato auisar loro, di questo impedimento credendo probabilmente, che non si seruiranno del ditto auiso. Nè anco sarà obligato il confessor, che gli confessa auisargli, poscia che il ditto auiso, non seruirà d'altro, che di mettergli in mala fede; nè i loro prelati sono obligati in questo caso auisargli, se non intendessero, che giouasse, come dopò [o] Adriano, tengono Couaruuias, & Nauarro. Ma si noti, che colui, che legge ò predica publicamente, è obligato a dir la uerità, se ben sapesse, & intendesse, che alcuni degli auditori, stessero con buona fede, ne' loro errori, & ignoranze, & con la sua predication la perderiano, senza, seruirsi della dottrina, c'hanno sentita, perche la dottrina publica, non è ordinata all'vtile d'un particolare, ma all'util commune, come tengono [p] Soto, Cano, Medina, Couaruuias, & Nauarro. Et si noti, che quello, c'habbiamo detto, secondo l'opinion d'huomini dotti, non ha luogo in coloro, c'hanno ignoranza inuincibile del la ragion naturale, perche se il prossimo ignorasse inuincibilmente alcun precetto del Decalogo, cioè, che la semplice fornicatione fosse peccato, qualsiuoglia, se ben sia particolare, è obligato à correggerlo, ancorche intendesse, che non hauesse da giouar, perche non ui può esser simil'ignoranza, senza qualche irriuerenza dell'honor di Dio, & senza gran danno della Republica Christiana, come tiene [q] Aragon.

n Adri. in 4. de cõfe.q. 5. dub. 7. et quo libet. 5. art. 2. Arag. 2. 2.q. 36. art. 6.

o Adri. ubi sup.

Cou. in 4.2.p.c. 6 nu.15. Nau. in c.si quã n.69. de pęni. d. 7.

p Sot. in 4.d.18. q.2.a.4. Cano de pæ nit. 5.q. Medin. de cõf. tract. 2. Cou. & Nauar. vbi sup.

q Arag. 2. 2. q. 32. ar. 2.

5 Quinta conclusione. Se al prossimo non giouerà la correttion fraterna secreta, all'hora hauendo speranza, che s'emenderà, ammonendolo auanti, due, ò tre testimonii, s'ha obligo di farsi l'ammonition inanzi a loro, come commanda l'Euangelio, se ben'i testimonii non sapessero di questo peccato, & fosse solamente notorio a colui, che lo correggesse, perciochè l'Euãgelio, che commanda, che si faccia questa ammonition, comanda farla, essendo il peccato secreto, dicendo: Se peccherà contra di te, che vuol dire, com'esplica Sant'Agostino [r] Sapendo tu solo il peccato. Nè osta, che s'infamerà, da questa maniera il delinquen-

r Augu. & habetur in c. si peccauerit, 22. q. 1.

linquente, perche la ragion di comandar il signore, che sia ammonito auanti due, ò tre testimonij, è acciòche confuso, si emendi, & timoroso, che sarà conosciuto il suo uitio, procuri uiuere, con più accortezza. Quest'è commune opinione, laqual dopò molti altri, tengono [t] Cordoua, Bañes, & Nauarra. Auuertisca nondimeno il pietoso Christiano, ch'è obligato a far questa ammonition auanti de' testimonij; non solamente una, ma molte uolte, intendendo, che giouerà, lequal uolte, quante debbon'esser, si lascia al giudicio dell'huom prudente, come dicono i Dottori allegati. Et s'intendesse, che le dette ammonitioni non gioueranno dentro lo spatio d'un'anno, se ben intendesse, che passato questo tempo, giouerebbono, non ha obligo d'aspettar lo così lungo tempo, ma subito può usarle, perche è maggior male, che un'huomo stia in peccato mortale per spatio d'un'anno, che l'esser, il suo delitto notorio a due, ò tre huomini. Auuertiscasi di più, che se il fratello fatte queste ammonitioni, non s'emendasse, & s'intendesse probabilmente, che dicendolo al Prelato, s'ostinerebbe più, nel suo peccato, & farebbe altri peccati maggiori, deue tacere, & non denuntiarlo. Quest'opinione è contra il [t] Panormitano, ilqual dice, che non ostante il detto, si deue auisar il prelato, la cui opinion io tenerei per uera, quando il peccato fosse scandaloso, & pre giudiciale alla Republica, & Communità, come sarebbe una semplice fornicatione secreta d'un religioso, che s'intendesse, che potrebbe scoprirsi dal Popolo. Così dice [u] Aragon. S'auuertisca di più, che non trouando testimonij idonei accioche auanti di loro si corregga il suo fratello, & s'intendesse, che l'ammonition paterna del suo prelato giouerà, ha obligo di ricorrere subito al prelato, auisandole del caso, come Padre, lasciando l'ambition'auanti i testimonij, poiche in questo caso, non si può rimediare d'altra maniera al fratello; Et all'hora non saranno idonei i testimonij, quando s'intendesse, che non osseruerebbono secreto, & quello, che fosse occolto, si sarebbe notorio a tutti, cagionando in loro scandalo. Auuertiscasi di più, che s'intendesse, che l'ammonitione auanti de i testimonij, gli gioucrebbe più, che l'ammonitione del suo prelato, faccia la ditta ammonition auanti de i testimonij, poiche l'auuertimento auanti de i testimonij, è un mezo più soaue, & grato al delinquente, che la correttion del suo prelato, se ben fosse, come padre, per trattar seco ordinariamente. Ma s'intendesse, & hauesse speranza, che l'auiso del prelato gli hauesse da giouar piu, & gli constasse esser huomo prudente, Christiano, & charitatiuo, & che procederia con gran prudenza nel negotio consolando ueramente il delinquente, & gli constasse, che per questo auiso, non piglierebbe occasione per dar pena al suo suddito in altre cose, & frascherie, che sogliono hauer per le mani i prelati, gli saria lecito dargli auiso di questo come a padre, & non come a Giudice. Ilche si proua perche essendoui queste circostanze, questo è un mezo facilissimo, & suauissima, non essendo certo di queste circostanze, non gli è lecito, che subito ricorra al prelato, auanti del detto auuertimento inanzi a i testimonij. Ilche si proua, perche è molt'ordinario, che gli huomini, se ben son stati prudenti, & molto charitatiui auanti delle loro prela-

t Cord. in adnotati. ad Sotum. mẽbro. 2. 2. q. 33. art. 8. ad 1. Nau. de rest. li. 2. c. 5. n. 261.

t Pan. i c. Noui. de iudiciis.

u Arag. 2. 2. q. 33. a r. 8

ture, essendo poi fatti prelati, mutan'il proceder, & uogliò più parer Giudici, che padri, ilche non dourebbono per modo alcuno fare.

6 Sesta conclusione. Quando uno intendesse, che il suo fratello ha da morir in peccato mortal, se non l'auisa, & correge, questo è obligato con pericolo della sua uita correggerlo; perche dice San Giouanni, Cosi come Christo mise la sua uita al tauoliero per noi altri, cosi noi altri siamo obligati a meterla per gli nostri fratelli. Ilche s'ha da intendere, quando uediamo il nostro fratello nell'articolo della morte, morir nel suo peccato. Cosi tiene [a] Cordoua con Soto. Laqual cosa è tanto uera, che dice Nauarro, seguendo Adriano, che qual si uoglia è obligato a correggerr il suo fratello con pericolo della sua uita, uedendolo nell'articolo della morte, morir in peccato mortale, se ben il suo peccato procede per ignoranza affettata, ò debolezza, con che non procede da malitia; della maniera a punto, che uno è obligato a soccorrer con pericolo della sua uita, un fanciullo, che si morisse senza il battesimo, accioche muora col battesimo. perche questo ricerca l'ordine della charità, che obliga posporre la uita corporale, per la uita spirituale del prossimo uedendolo messo in estrema necessità. Ilche s'ha da seguire bene, se Soto tenga, che uno non sia obligato col pericolo della sua uita, procurar la uita spirituale del tal fanciullo. E uero che uno uedendo il suo fratello fuori di questa estrema necessità spirituale, non è obligato a correggerlo con tanto pericolo della uita, ò d'una perdita notabile della sua fama, & beni temporali, poiche non ritrouandosi nella detta estrema necessità, gli resta tempo, nel qual con l'aiuto del Signore può uscir dal suo peccato. E cosi lasciar di correggerlo in questo caso, saria solamente peccato ueniale, come dice [a] Cordoua, ilche s'ha da intendere, saluo, che se colui che facesse il peccato, non tenesse per certo, che non si correggeria, & emenderia, se non fosse per la sua ammonitione, & cosi morirebbe in peccato. Perche in questo caso sarà obligato ammonirlo, sotto pena di peccato mortale, in tanto, che non patisca notabil danno nella sua fama, & uita, come dice [b] Soto.

a Cord. sup. Sotum de tegen. memb. 2. qu. 2. conc. 6. Nau. in Man. c. 24. n. 23 in fin.

a Cord. ubi sup.

b Soto ubi sup. conc. 8.

7 Settima conclusione. Tenendo l'opinion d'huomini graui, che il prelato, non solamente per legge di charità, ma per legge di giustitia è obligato a corregger fraternalmente i loro sudditi, se ben i loro peccati, nõ procedessero per ignoranza; è cosa chiara, che tal prelato è obligato ad ammonirgli con pericolo della sua uita, cosi tiene [c] Soto. Ilqual aggionge, che per esser obligato il prelato a corregger il suo popolo, per ragion del suo officio, è ancora obligato, potendolo fare a purgar la sua Republica, da i giuramenti leggieri, & d'altre consuetudini di peccati ueniali, & questo si mette per peccato mortale. Perche i peccati ueniali, quando sono molto frequentati nella Republica se ben nõ causano danno nelle persone singolari di essa, in quanto, che fan danno graue, & publico alla communita, è di grand'importanza estirpar i tali uitij. Ilche se è uero, ui sono de' prelati trascurati in essortar il lor popolo, & cosi frat'Aluige [d] Lòpez, allegando Soto ne i Trattati de Iustitia, & Iure, gli piange. Ma come il corregger i prelati fraternamente i loro sudditi, secondo tiene [e] Gaetano, sia obligo non di Giustitia, ma di charità, perche non fanno all'hora, come prelati, ma come

c Soto ubi sup. memb. 2. q. 1. c. 6. & q. 3. c. 3.

d Lup. in instr. consc. 1. p. c. 55. in prin. e Caiet. 2. 2. qu. 33. ar. 2 & ubi Arag.

priuate persone, come dice Aragon seguendo il Gaetano, stando in questa opinion non habbiamo da obligar i prelati alla detta ammonitione con pericolo della uita. E uero, che peccheriano grauemente non estirpando le cattiue consuetudini de' peccati ueniali, se fusino ò potessero essere occasione de' peccati mortali. Perche non essendo occasion de' peccati mortali, io non trouo ragion sufficiente per condannargli a peccato mortale, essendo trascurati in estirpar i uitij ueniali. Perche non ha maggior obligo il prelato di guardar per la sua Republica che il particolar di guardar per l'anima sua, & è cosa certa, che il particolar, che non allegerisce l'anima sua dalle cattiue consuetudini de' peccati ueniali, non pecca mortalmente, se tai cattiue consuetudini, non sono occasion propinqua de' peccati mortali. Dal detto nè segue, che il padre di famiglia è obligato a correggere la sua famiglia, & così se consentisse, che uno schiauo stesse, nel concubinato, & tenesse la concubina in casa sua, peccherebbe mortalmente. E uero che se tenesse la concubina fuori di casa sua, non è obligato mandarlo fuor di casa, acciò che lasciasse questa mala prattica, perche così fuggirebbe, & lo perderia, come dice frat' Aluige[f] Lopez, & fugendosene si farebbe peggio. Et non è il padre di famiglia tanto obligato a correggere i suoi figliuoli, & seruitori, come il prelato i suoi sudditi. Perche se ben il padre di famiglia, è obligato hauer maggior cura delle necessità corporali, l'instruttione, inquanto a i buoni costumi, è più a conto de' prelati. Visto dunque in che casi sia lecito denuntiar, ò accusar il reo, precedendo la correttion fraterna, & quando sia lecito al giudice per uia d'inquisition, denuntiation, ò accusation, proceder contra di esso, facendo information del suo delitto, conuiene che trattiamo, come & quando lo possa cercare, & quando, & come sia il reo obligato a star nella prigione, & se possa fuggire da essa, innanzi della sentenza data; ma non tratterò in questo luogo di questo, perche di sopra nella prima parte nella parola Carcere, & Carcerati, resta sufficientemẽte trattato. Quel che resta è trattar l'obligo, che ha il reo di confessar la uerità auanti il giudice.

[f] Lup. ubi sup. c. 55.

Quiuisi tratta, come possa giuridicamente il giudice essaminar il reo, & in che casi sia obligato a dir la uerità, & a dichiarar i complici del suo delitto. Cap. X.

SOMMARIO.

Se possa un reo giuridicamente dimandato negar la uerità, sapendo che per il suo detto h'à da morir, ò perder l'honore. concl. 1. nu. 1.

Se il condannato a morte, hauendo negato il suo delitto, sia obligato confessarlo. conc. 2. nu. 2.

Se il reo non rispondendo nulla al giudice, paia confessar il suo delitto, & se possa dimandar tempo per rispondere, & come debba rispondere. concl. 3. nu. 3.

Se il reo interrogato con giuramento sia obligato a rispondere conforme alla mente del giudice. conclu. 4. num. 4.

Se il reo conuinto d'alcun delitto possa esser dimandato di un'altro. concl. 5. nu. 5.

Se il reo, o testimonio dimandato legi-

tim-

timamente, pecca mortalmente dicendo la bugia in cose di poco momento. conc. 6. nu. 6.

Se l'interrogato giuridicamente possa negar certa cosa, c'hauesse fatto con buona fede, & se colui, che giurò di calunnia possa negar certo delitto secreto. conc. 7. nu. 7.

Se sia lecito al giudice simular alcuna cosa, per uerificar la uerità. conc. 8. num. 8.

Se sono obligati i rei, che confessano i loro delitti, a manifestar i complici. conc. 9. nu. 9.

1 PRima conclusione. Può molto bene il giudice giuridicamente interrogar il reo, & per consequenza è obligato a rispondere la uerità, ò sia la pena, che se gli ha da dare spirituale, ò temporale, ò proceda il giudice ex officio, ò ad instanza della parte, ò sia il delitto notorio, ò famoso. Dissi interrogato giuridicamente, perche s'ha d'hauer attention, se tal giudice procede, essendoui preceduta infamia, & indicij, bastanti. Perche non essendoui preceduto questo, non può interrogar & per consequenza, nõ è il reo obligato a rispondere, come tiene San [a] Thomaso, Gaetano, Soto, Xuarez, Antonio Gomez, Cordoua, Nauarro, Alcocer, & Pietro di Nauarra. Il che s'ha da intendere di quelle cause ciuili, & criminali, alle quali si dà picciola pena. Ma nelle cause capitali, & in altre, doue si tratta di grand'honore, dittandolo così l'equità naturale, può il reo cõ molta buona conscienza coprir la uerità, non dicendo bugia, ma usando parole dubbiose, & equiuoche. Perche è cosa naturalissima a gli huomini difendersi. Et se il parente nõ può essere sforzato a testimoniar contra un'altro suo parente in simili casi, pare che la natural equità detta, che non debba esser astretto uno a testimoniare contra se medesimo, quando dal suo detto, gli deue seguir gran danno nella uita, & honore, ò almeno astringendolo il giudice può nascondere la uerità con parole equiuoche. Et così ueggiamo, che il giudice commanda giustamẽte ad uno condannato a morte, che si stia nella prigione, & non fugga, il qual può anco giustamente lasciar d'obedir fuggendo, perche è negotio molto difficile, uno non fuggir il corpo dalla morte, potendo da qualche uia fuggir da essa. Quest'opinion tiene Pietro di Nauarra, [b] il qual segue Salzedo, & di questa maniera s'ha da intendere quello, che adduce il Nauarro. Et nota, che all'hora ne seguirebbe gran danno nell'honore in questo caso, quand'uno fosse huomo honorato, & per tal tenuto da tutti, & confessando il suo delitto secreto, saria tenuto per infame de facto, & de iure, nella qual infamia, non caderebbe, se non confessasse, anzi resteria tanto honorato, come prima. Ma se fosse huomo uile, & non di tanta qualificata fama, Io non ardirei ammetter quest'opinione, perche se s'ammettesse sarebbe dar licenza a qual si uoglia delinquente a negar la uerità, poiche qual si uoglia per la sua confession perderebbe l'honore.

2 Seconda conclusione. Se il reo giuridicamente interrogato, negasse una uolta il delitto, & non ostante questo, fosse sententiato a morte, ò a qualunch'altra pena, se ben peccò mortalmente negando la uerità, non è obligato a confessarla doppo condannato, eccetto che per negarla, nè resultasse graue danno ad alcun

a D. Th. 2. 2. qu. 69. art. 1. ubi Caiet. Sot. ubi sup. q. 7 conc. 1. Xuarez l. 4. titu. delle nature li. 2. prin. Gom. 3 uar. c. 12 nu. 15. Cordu. li. 1. qq. qu. 48. dub. 3. Nau. in c. inter uerba. conc. 6. corol. 15. Couar. in prac. qq. q. 18 nu. 17. ad fin. Alcoc. in Sum. c. 26. §. il reo. Nau. li. 2. de restit. c. 4. nu. 138.

b Nau. ubi sup. nu. 142. Salz. in pract. crim. c. 26. Nau. in Man. c. 25. n. 36

c Nauar. d.c. 25. nu.38. Segur. in Direct. 2. p.c. 17. nu.26. Meo in. in Sum. fol. 7.

un particolare. Quest'opinion tiene [c] Nauarro, & secura. Perciò non si deue seguire l'opinion contraria di Medina, ilqual dice assolutamente, che non confessando il delitto, non lo deue assoluere il confessore per il grand'oltraggio, che fa al giudice, dando ad intendere, che senza colpa lo fa appiccare. Laqual ragion non è di momento, perche se ben il reo fosse innocente, non è dishonore del giudice farlo appiccare, se fatto il suo processo, lo trouasse esser delinquente. Et perciò già che al giudice, non segue danno, non sò perche debbiamo affliger i delinquenti cödannati a morte, negando lor la consolation dell'assolutione.

d Xuar. ubi sup. nu. 25. e Clar. lib. recep sent. §. fi. q. 45. uer. sed pone. f Salz. ubi sup. c. 126. g D. Th. 2.2 qu. 69. art. 1. & 2. Nauar. vbi sup. nu. 36. Sot. li. 5 de iust. q. 9. ar. 2 Alcoc. ubi sup.

3 Terza conclusione. Legitimamente interrogato il reo, non uolendo rispondere, se gli può con ragion commandare, che risponda & non rispondendo, si presume, per la ragion esteriore, hauer commesso il delitto, come afferma [d] Roderigo Xuarez, dicendo che cosi fu giudicato in Spagna trattandosi un certo negotio grauissimo, & Giulio Claro [e] afferma, che cosi si prattica, & è tanto obligato a risponder subito, che in niuna maniera può dimandar al giudice, che gli dia dilatione, o tempo a deliberar per rispondere, come afferma [f] Salzedo. È uero che per interrogarlo giuridicamente è necessario, che ui sia un testimonio di uista senza eccettion alcuna, ò indicij, che siano equiualenti ad essi, & che tal proua, si contenga nel processo, & si dia di essa notitia al reo, per saper, se sia obligato a risponder, perche non dandosegli notitia di essa, non è a ciò obligato, come dicono, [g] S. Thomaso, Nauarro, Soto, & Alcocer. Et può dimandar il reo dilation, non per risponder, ma per uedere quello, che contra di esso, fosse stato detto, & conforme a ciò, ueder l'obligo, c'ha per rispondere. Ilche, dice Alcocer, che si deue molto notare, perche a pena si troua giudice, che osserui il sopradetto ne habbia proposito d'osseruarlo, & non ueggiamo alcun lasciar d'assoluergli per questo, nè per altre simili cause. Et non uale la cōsuetudine in contrario de i giudici per esser contra la legge naturale, come dice [h] Salzedo, auertendo, che non si deue dar al reo la copia dell'informatione, ma solamente hanno da ordinar i giudici, che se gli legga auanti quello, che contra di lui è stato processato, senza notificargli i nomi de i testimonij. Et la medesima opinione par che tenga [i] Gutierez. Ma questa opinione, io l'ammetterei, quando il delitto, che si oppone contra il reo, fosse di poco momento. Perche parlando regolarmente i giudici son'obligati a manifestar i nomi de' testimonij al reo, essendo stato fatto processo contra di lui, per defendersi, non solamente dalla sentenza, che contra di esso uoglion dare, ma anco dell'obligo, che ha di rispondere, come risolue [k] Bonifaccio, riprendendo i giudici, che fanno il contrario, & la tiene Antonio [l] Gomez, & Gregorio Lopez, & si commanda in una legge della noua Compilatione, & un'altra, che tratta del peccato nefando. Et s'auuertisca, che dubitando il reo, ò il testimonio, se il giudice interroga giuridicamente, & ritrouandosi nel medesimo dubbio il confessore deue giudicar in fauor del reo, cioè che non interroga giuridicamente, principalmente in caso graue, perche peggiore sarebbe in questo caso ammazzar un'huomo, o mandarlo in galera in uita, per la sua confessione, che lasciar egli d'obedir

h Salz. ubi sup.

i Gutie. in qq. can. ca. 10.

K Boni. in trac. de malefi. in reg. de inquisiti, & co rū forma nu. 15. l Gom. tom. 3. c. de de lict. nu. 50. li. 1 ri. 17. p. 3. & 16. Greg. l. 4. tit. 21. lib. 8. & lib. uni. tit. 21. li. 8. nona compi.

m Soto de teg. secret. in 2. q. 7 pag. 62. col. 1.

dir al giudice, quest'auiso è di [m] Soto. La qual Dottrina debbono molto ben notar i Confessori, che uanno a confessar questi delinquenti. Essendo che i giudici per ordinario sono scarsissimi in dimandar giuridicamente, & che non uoglion mostrare, quello ch'è contra i delinquenti processato, acciochè conforme ad esso gli obblighino a rispondere, posciache anco molte uolte, non conuiene dimandar publication del processo, percioche da questa dimanda, pigliano occasion di presumere, che ui sia alcuna cosa, & molestano i delinquenti, dando loro tormenti estraordinarij. Il mio parer è in questa uarietà, & dubbio che procedano con la prudenza debita, & dimandino il processo, se non quando altra cosa non si possa fare, considerate le circonstanze, & non obblighino i delinquenti a confessar, se per la sua confession corresse certo pericolo la uita sua, ò honore. E uero che essendo certi della rettitudine del giudice, & che per dimandar publication del processo, non seguirano i detti inconuenienti, hann'obligo di dimandargli il processo, & giudicar l'obligo, c'hanno i rei di confessare.

4 Quarta conclusione. Il reo interrogato con giuramento è obligato a rispondere conforme alla mente del giudice, che giuridicamente l'interroga; perche giurando contra quest'intentione, peccheria mortalmente. Così tengono [n] S. Thomaso, Gaetano, & Soto. Et il medesimo s'ha da dire, rispõdẽdo cõ equiuoco giuramento, che con parole di simulation artificiosamẽte si compone, talmente, che possa riceuer due sensi. Perche pigliando il giudice questo giuramento lecitamente non è lecito usar di questa anfibologia, perche sarebbe fargli grande

n D. Th. 2. 2. qu. 87. ar. 7 ad 4. & ibi Caiet. Sot. li. 8 de iust. q. 1. ar. 7

ingiuria, così tiene [o] Soto. Dissi pigliando il giudice lecitamente il giuramento, perche pigliandolo illecitamente, è lecito usar di qual si uoglia dubbio, che la prattica ordinaria ammette, senza bugia. Perche se le parole secondo l'uso ordinario di parlar non riceuessero il uero senso, sarebbe bugia, il che è illecito, come tiene [p] Soto, & Cordoua, se ben altri tengono il contrario, la cui opinion è riceuuta, come consta da quello, che s'è detto nella prima parte di questa Somma, nella materia de' Giuramenti. Et acciochè dalla radice s'intenda tutto il sopradetto è necessario auuertire, che il tutto procede, quando il giudice procede, come sempre ho detto, giuridicamente. Perche non procedendo giuridicamente, non è obligato il reo a rispondere, se ben il giudice, come suo prelato, gli lo commandasse in uirtù di santa obedienza, come risolue [q] Aragon. Et all'hora il giudice nõ interroga giuridicamente, quando non è legitimo, & competente. Percioche interrogando coloro, che non sono soggetti alla sua giurisdittione; possono lecitamente, nasconder la uerità, senza bugia. Il medesimo si deue dire, quando la giurisdittion del medesimo giudice fosse suspesa per qualche appellatione. Se dirà ancora non interrogar giuridicamente, quando contra il reo, non ui fosse infamia, come è stato detto di sopra. Nè per il detto sarà iniqua, & cattiua la consuetudine d'alcun Tribunali Ecclesiastici doue dimandano a coloro, che con la dispensa già ottenuta dal Papa, si uogliono maritare, se s'hanno conosciuto carnalmente, del qual peccato, non sono infamati. Perche se ben [r] Salzedo, reproba questa consuetudine, non si deue condannare, prima perche è necessario sapere

o Soto ubi sup.

p Sot. li. 5. de iu. stit. q. 6. artic. 2. conc. 7. Cordu. Decis. ca. 1. col. q. 65.

q Arag. 2. 2. qu. 33. ar. 8.

r Salz. ubi sup.

della detta copula, per uedere, se uale la dispensa, conforme a quello, che s'è detto nella materia del matrimonio. Secondo perche per gli nostri peccati, nella nostra Spagna, non si tiene per peccato infamatorio conoscersi carnalmente i parenti, che si uogliono maritare, mentre che si manda per la dispensa.

5 Quinta conclusione. Il reo conuinto d'un delitto, non può esser dimandato d'altri delitti, ò suoi, ò de' compagni, poiche de gli altri, non è infamato, come dicono [s] Soto, Nauarro, & Alcocer. E uero che il reo conuinto d'un delitto, può esser dimandato, se ne commise altri della medesima specie, & così colui, che cōfessasse un furto, può esser dimandato, se ne commise altri. Il che dice [t] Nauarra, che ha luogo, quando costui per infamia, o per indicij grādi, si credesse hauer frequentato il detto peccato. Et così ad un famoso ladro, che confessasse un furto, gli possono dimandare, se ne ha cōmesso altri. Ma se solamēte fosse infamato d'un furto, & non ui fosse suspitione, che n'hauesse commessi altri, nol possono dimandare se ne commise più.

s Soto li. 5. de iust. q. 6 artic. 2. post medium. Et de tegend. secret. ubi sup. q. 6. artic. 2. Nau. d. cap. 25. nu. 36. Alcoc. d. c. 26. Nau. in rub. de iud. nu. 61.

t Naua. li. 2. de rest. c. 4 nu. 171. Abb. & DD. in c. Afferte.

6 Sesta conclusione. Se il reo, ò altro qual si uoglia testimonio dimandati legitimamente dal suo giudice dicessero bugia in cose di poco momento, non peccano mortalmente. Il che procede, se ben il giudice fosse prelato regolare, & commandasse per obedienza ad un suo suddito, che gli manifesti la uerità, d'una cosa di poco momento, perche questo non pecca mortalmente, non obedendo, posciache i Prelati in cose picciole, non possono mettere precetto, che obblighi a peccato mortale. Et se dubitasse, se fossero di poco momento, è obligato ad obedir, saluo, che se da questo, non seguisse graue danno al prossimo, come dice [u] Aragon, & è stato detto di sopra nella materia dell'obedienza. Il sopradetto s'ha da intendere, eccetto che se la bugia fosse confirmata con giuramento, perche in questo caso, pecca mortalmente, come dicono [x] Soto, & Nauarro.

u Arag. 2. 2. qu. 69. ar. 2. Soto de tegen. secret. memb. 2. qu. 7. conc. 3.

x Nau. in c. inter uer. corol. 55. nu. 254.

7 Settima conclusione. S'alcuno fosse accusato falsamēte di qualche delitto auanti del giudice, & fosse intrato in certa casa per buon fine, il che se lo sapesse il giudice piglieria da questo indicio, & occasione per metterlo al tormento, in questo caso, se ben lo dimandasse giuridicamente, se entrò nella detta casa, nō è obligato a confessar che intrò in essa, se nō può prouar la buona fede, con la qual u'intrò, & la ragion di questo è, perche di questa intrata non dimanda giuridicamente, & dimanda d'essa, per metterlo al tormento, laqual come fu con innocenza, secondo la ragione, non può esser di tormento, & castigo. Questo si raccoglie da quello, che risolue [y] Soto, doue proua, che nō ostante il giuramento della calunnia, che si piglia all'attor, & al reo nel principio della lite, che non negheranno quello, che intenderanno esser la uerità, se dopò il reo fosse dimandato d'alcun delitto in particolar del qual non ui fosse infamia, nè indicij, non è obligato a confessarlo, nè è pergiuro, se ben lo negasse. Perche colui, che giura, c'ha da dire in ogni cosa la uerità, intese della uerità, della quale fosse legitimamente dimandato, se ben il reo nō l'intese così all'hora, basta che la legge l'interpreta di questa maniera.

y Sot. de tegend. secret. in 2. q. 7 conc. 3.

8 Ottaua conclusione. E lecito al giudice usar qualche simulatiō per uerificar la uerità del negotio che si tratta tra il reo, & l'attore, dubitando di essa, come risolue [z] Couarruuias,

z Cou. li. 1. uar. c. 2. nu. 16.

ruuias, & notano l'Abbate, & i Dottori communemente. Et non può il giudice parlando regolarmente ad un reo denuntiato per certo delitto cõdãnarlo alla pena ordinaria per sola la sua confessione, che cauò da lui promettendogli, che se confessaua la uerità, nol castigheria, poiche gli cauò questa confessione con inganno, credendo il reo, che gli osseruerebbe la parola, & confidato in essa, pote essere, che confessasse quello, che non hauesse fatto, per liberarsi dalla Carcere, doue staua oppresso. Dissi, parlando regolarmente, perche se sapendo il reo, che il giudice gl'hauea da mancare della sua parola, perseuerasse nella sua confessione, non u'è dubbio, se non che lo può castigare con la pena ordinaria. Et aggiunge anco Couaruuias, che se oltre della confessione, ui fossero contra il reo congetture, c'hauesse commesso il delitto, non faria il giudice contra la giustitia, condanando il reo con la pena ordinaria, principalmente, non riuocando il reo la sua confessione, essendo già uerificato della simulation del giudice, lequali si debbono fuggire, come ammoniscono i Dottori.

9 Nona conclusione. Son'obligati i rei, che confessano i loro delitti, a manifestar i complici in essi, dimandandogli il giudice, credendo, che fosser preparati per commetter altri nuoui peccati, continuando il loro uitio con graue danno della Republica, ò de' particolari, & credendo, che nõ s'emenderanno corrigendogli fraternamente, come accade ordinariamente ne i ladri, monetarij, heretici, streghe, fattochiare, perche conuiene, che questa ciurma di cattiui, sia nota, & manifesta al giudice, se ben non dimandasse di loro, come risolue [a] Nauarro. Et così son'obligati i Confessori ad ammonir i rei, che gli debban denuntiar, come dice [b] Soto, & peccano assoluendogli, poiche assoluono gli impenitenti, come dicono Nauarro, & Alcocer. Ma nota, che questo s'intende, procedendo il giudice nell'Inquisition, & interrogatorio giuridicamente, perche non procedendo giuridicamente, ne essi, ne i complici son'obligati a manifestare. Et s'ha da notar ancora, che il giudice non deue dimandare dei complici, se non, ne i casi, che dice la legge, & non ha da dimandar per alcun complice particolar, dicendo al reo, dimmi, se il tal è stato tuo cõpagno nel rubare, &c. Ma deue inquerir in generale, dicẽdo che compagni hai hauuto in questo delitto? Et son'obligati i giudici dichiarar a i rei in che modo, & caso son'obligati a scoprir i loro compagni, ò diano lor licenza, acciochе si consigliano con huomini dotti, come l'hanno da fare. Et non dando lor licenza dice [c] Nauarro, che non ardirebbe liberargli da peccato mortale, principalmente, se lo facessero persuasi esser giusto, per qual si uoglia uia scoprir i delitti, & acciochе siano tenuti per giudici rigorosi, sforzando i rei a manifestar i complici, contra de' quali non u'è infamia, ne indicij, anzi può esser, che siano emendati auanti la Maestà di Dio, Et aggiunge anco il medesimo, che meno gli libererebbe da peccato mortale, quando con tormenti gli uoglion à questo sforzare, cessando la detta infamia, & indicio. Eccetto che se il delitto confessato fosse di tal qualità, che senza compagnia, non si possa commettere, com'è il peccato della sodomia, adulterio, & altri. E illecito anco a i giudici dimandar de i compagni, se ben non sia preceduta contra di loro infamia,

a Nau. in d. c. iter uer ba. corol. 6.

b Soto de leg. secret. mẽb. 1. q. 6. Nau. c. 18. n. 58 Alcoc. ubi sup.

c Nau. ubi sup.

mia, quando dimandasse non per castigar, ma per emendar, come padre, & correggere, come tiene [d] Cordoua. Il che notino i prelati regolari nelle loro uisite, perche quelle uanno dirette, accioche come padri possã rimediar leuando l'occasioni del male. Et notino anco i sudditi, che non piglino da questa occasione per scoprir a i loro prelati, come a padri, quello che cõforme alla ragione fosse illecito scoprirsi, come a i Giudici, poiche lor non consta, nè facilmente può constar, che procederanno, come padri. Et auiso a i confessori, che quando commandano a i rei manifestar i complici, che l'habbiano prima molto bene considerato, & consultato, non fidandosi del loro parere, perche io ancora in casi minori, non mi fido del mio. Et se per qualche uia potessero liberar il reo, da questo obligo di scoprir i complici, lo facciano, & quando non potessero far di meno, insegnino a i rei, accioche, non manifestino più di quello, che ricerca la necessità publica, & particolare.

d Cord. sup Soto de te gen. secret. q. 4. cõc. 7

Quando sarà lecito al giudice, metter a question di tormento il reo per dichiarar il suo delitto, & quando sarà lecito al reo confessar la uerità, essendo nel tormento. Cap. X I.

SOMMARIO.

Quando è lecito metter a question di tormento i rei. conc. 1. nu. 1.

Quelli, che possono esser messi a question di tormento. conc. 2. nu. 2.

Se sia lecito al laico tormentar un clerico. conc. 3. nu. 3.

A che sia obligato il giudice, facendo confessar al reo alcun delitto, con minaccie, & tormenti non osseruando i termini della ragione. concl. 4. num. 4.

Se possa il reo ingiustamente dimandato confessar il suo delitto per fuggir i tormenti, sapendo che per la sua confessione gl'hanno da leuar la uita. conc. 5. nu. 5.

Se pecca il reo confessando la uerità, & infamandosi. concl. 6. nu. 6.

Se pecca il reo, manifestando i complici per cagion de i tormenti, non essendo giuridicamente dimandato. concl. 7. nu. 7.

1 PRima conclusione. È lecito al Giudice metter a question di tormento i rei, come dice una Glosa, [a] con la commune, & lo tratta Nauarro, concorrendo le conditioni, che seguono, & prima che precedano indicij competenti, ò una semiplena probatione, perche d'altra maniera sarebbe peccato mortale, con obligo di restituir, come dice Siluestro, [b] non solamente quello, che si deue all'ingiuria, ma tutti i danni, che per essa ne seguissero. Et così la confession, che facesse il reo senza indicij sufficienti è nulla: seconda è, che non possa il giudice in altra maniera saper la uerità. Et così pecca mortalmente il giudice tormentando il reo, se in altra maniera la potesse sapere. Perilche dice Nauarro, [c] che peccano mortalmẽte i giudici, che tormentano i rei conuinti già con testimonij de i loro delitti. Accioche confessando perdano il beneficio dell'appellatione, se non fosse, quando essi lasciassero di confessare solo per effetto di prolõgar l'essecution della giusta sentenza, che contra di loro fosse stata data, come con la commune

a Glos. in cap. contu. de usu. Nau. in c. nullũ 18. q. 2. n. 51. & 52. & in rub. de iud. nu. 53.

b Sylu. uerbo. tortura

c Naua. in d. ca. inter uerba. coc. n. 4.

de'

de Theologi, & Canonisti, risolue [d] Nauarro. Et nota, che questi sei già conuinti giuridicamente del suo delitto, interrogati dal giudice ne i tormenti, s'hauessero commesso tal delitto, sono obligati a dir la uerità. Perche se bene ingiustamente fossero tormentati, poiche sono sufficientemente conuinti; sono nondimeno dimandati giustamente, perciò hanno obligo di dir la uerità, come dice [e] Couaruuias. Ma essendo già condannati non hanno obligo di confessare il suo delitto, come è stato detto. Terza conditione è che i tormenti non siano crudeli, principalmente, se gli desse il giudice Ecclesiastico, come dice la [f] legge.

d Nau. in d. c. inter uerba. conc. 4.

e Coua. in practic. qq. cap. 23. n. 5.

f cap. 1. 23. q. 4.

Et auuertiscasi p maggior intelligenza del detto, che prima, che il Giudice uenga a dar il tormento al delinquente, procedendo per uia d'accusa, prima deue ascoltar l'accusator, & l'accusato, & s'ha da contestar la lite, & ha da esser auanti constretto il reo, con censura Ecclesiastica se la causa si trattasse auanti Giudice Ecclesiastico lequal cose fatte, che anco non fosse prouato il delitto, all'hora ha da proceder dandogli tormento, & in questo deue usar gran prudenza, & auiso, considerando tutte le circostanze. Et gl'indicij sufficienti, che bastano per dargli, son quelli, per gli quali l'animo del prudente, & sauio Giudice, s'acquieta, come si acquieta in esso alcuna cosa terminata dalla ragione, & il giudicio dubbioso è una presuntione, che muoue fortemente l'animo del Giudice a credere, ò lasciar di creder'alcuna cosa. Et è gran differenza tra questi due giudicij, perche il primo da se solo basta, per metter'uno a question di tormento, & il secondo basta, che sia uno, ma è necessario che siano molti, & essendo uno, ò molti, conuiene, che almeno si prouino con due testimonij, perilche l'infamia per se sola, non basta per mettere a question di tormento, solamente basta, accioche il Giudice faccia inquisitione, & trouando in essa il delitto, con semiplena probatione, all'hora può procedere col tormento, & se trouasse i detti indicij, all'hora deue essaminar l'efficacia, & conforme a quelli, giudicar quello, che in questo caso deue fare, hauendo sempre auanti gli occhi l'equità. Nè è indicio sufficiente per dar tormento ad uno, essersi fuggito, prima, che fosse accusato inanzi del Giudice, perche questo non fa semiplena probatione, come nè anco è sufficiente indicio per il detto, mutar il colore, risponder fuor di proposito tremare, se con queste cose, & altre simili, non si uniscono altri indicij, che facciano forza al Giudice, ilche si lascia alla sua prudenza, & christianità, laqual in questo ha da guardar, come insegna [g] Couaruuias, & trattano i Dottori.

g Cou. li. prac. qq. c. 18 D D. in l. milit. §. oportet. C. de q.

2 Seconda conclusione. Il delitto (læsæ maiestatis) & quel dell'heresia tutti posson'esser messi a question di tormento, ma ne gli altri delitti, non posson'esser messi quelli di minor età di quatordeci anni, se ben gli possono tener prigioni, & frustar, nè i nobili, nè i Dottori; nè coloro, c'hauessero qualche prorogatiua di dignità, & nobilità, nè i uecchi, c'hauessero sessant'anni, perche costoro non possono soffrire i tormenti ordinarij. E uero, che essendo la causa graue, si può lor dar un tormento picciolo. Gl'infermi ancora non possono esser tormentati, senza licenza de' Medici. Ma non mi uoglio più in questo trattenere, perciòche più appartiene a i Giuristi, che a coloro, che scriuono

Somme

Somme per Confessori, & così non uoglio esser più lungo, veggano i Giudici quello fanno, & non gl'inganni il zelo del rigore, scordandosi della Christiana charità.

3 Terza conclusione. Può il Clerico esser tormentato da un Laico, & secolare, comandandolo anco il suo Prelato, come risolue Lodouico Carrillo, scriuendo esser lecito a i secolari senza timore d'alcuna pena legar i Clerici, accioche siano tormentati da altri Clerici. Il che s'ha da limitare, che proceda, quando non si trouassero Clerici, che sappiano, & uogliano tormentar gli altri Clerici, perche in questo caso è lecito, che siano tormentati da i laici, come afferma Giacomo [h] Settimacense, dicẽdo, che così è la prattica. Et stiano auuertiti i Giudici, & Prelati Ecclesiastici che cõmandano frustare i Clerici da laici essendoui Clerici idonei, che lo facciano, che peccano mortalmente, ma non incorrono nella scommunica del Canone, nella qual incorrono i secolari, & laici, che gli frustano, come dice [i] Nauarro. Il che s'intende, quando fosse consuetudine di far frustar i Clerici da'secolari se ben ui fossero Clerici idonei, che lo facessero, perche la consuetudine, se ben non iscusa della colpa, iscusa non di meno della pena. Et perche i tormenti, che per ordinario si danno nelle Religioni sono scorreggiate, notino i Prelati, & Giudici, ch'è consuetudine della Chiesa, che il Prelato castighi il suo suddito, se ben fosse il ditto Prelato Sacerdote come insegna [k] Soto, perciò non incorre in scommunica, se non procedesse con ira, & passione, come anco tiene [l] Aragon. Auuertiscano di più i prelati della nostra sacra Religion, & coloro che godono de'suoi priuilegij, che possono comandare, battere i delinquenti da altri suoi sudditi, se ben non ui sia in questo urgente necessità, come concesse Alessandro VI. & Leon X. Dissi, suoi sudditi, perche per altri secolari nol possono fare, che non incorrã nella scommunica del Canone, (si quis suadente). Et così incorre in essa il Prelato che commanda battere il suddito per causa di correttione, per mano del Donato del Conuento, saluo che se l'ignoranza del priuilegio d'Alessandro VI. & Leon X. non lo liberasse di essa, comandando batterlo di questa maniera con buona fede, ò se lo liberasse la cõsuetudine, si com'è in Italia, & Francia, di battere i Clerici per mano di secolari, così tiene [m] Nauarro.

4 Quarta conclusione. Il Giudice, che con minaccie, & tormenti, non osseruando i termini della ragione, facesse confessar al reo un delitto degno di morte, ilqual ueramente commise, pecca contra Giustitia, & se fosse Giudice superior, che potesse dispensar nella pena della legge, è obligato dispensar in essa. Et se fosse inferior, & potesse ottener perdono dal superiore, ha obligo di procurar il detto perdono, perche non facendo questo, saria obligato a ristituir tutti i danni, de'quali fù causa efficace ingiusta, conforme il che si intende quello, che dicono [n] Soto, & Nauarro, sopra questo punto. Et se per cagion dello scandalo fosse lecito al Giudice castigar il delinquente, poiche tutti sanno, che commise il delitto per l'ingiuria, che gli fece in dargli il tormento non guardando l'ordine della ragione, sarà obligato a far la ditta ristitutione, & se questo Giudice fosse inferiore, che non può dispensar nella pena della legge, nè ottener il perdon di essa, è obligato a casti-

[h] Septi. consi. in canoni. c. instr. ca. 69. nu. 49.

[i] Na. c. 27. n. 86

[k] Soto li. 5. de iu. q. 2. ar. 2.

[l] Arag. 2. 2. q. 65. ar. 2

[m] Nau. l. 5. cõ s. titu. de sent. ex com. cõ sil. 4.

[n] Soto de teg. secr. q. 1. cõc. 3 Nau. c. 18. n. 59 Idẽ in rub. de iudiciis nu. 53.

castigar il reo, principalmente, se per non castigarlo, ne seguisse scandalo. E uero, che in conscienza haurà obligo di ristituirgli tutto il danno, che per questa sentenza successe; poiche gli domandò ingiustamente, dellaqual ingiustitia successe, che si mise in necessità di condannarlo, & cosi uirtualmente fù causa de i danni, che per la condannatione seguirono al reo. Ilche s'ha da intendere, quando il reo ignorantemente, coprisse il suo delitto, pensando, che fosse a ciò obligato, ò temesse, che se non confessasse, che lo frangerebbono con tormenti, perche in questo caso patisce tai danni contra la sua volontà. Ma se uolontariamente scoprisse il suo peccato, offerendosi alla pena, se ben il giudice gli dimandasse, non guardando la forma della ragione, non è obligato a ristituirgli cosa alcuna, perche a colui, che vuol, & consente, non si fà ingiuria, come tiene [o] Ledesma, & Pietro di Nauarra.

5 Quinta conclusione. Il reo interrogato ingiustamente dal suo Giudice, perilche non è obligato a confessar il suo delitto, non può confessar il suo delitto, sapendo, che confessandolo gli hanno da leuar la uita, per fuggir i gran tormenti, iquali il Giudice gli stà mettendo auanti. Quest'opinion è di [p] Nauarro, laqual segue frat'Aluige Lopez e s'ha da intendere, quando il reo hauesse forze, & fosse sano, & gagliardo per sofferir i tormenti; Ma se colui, ch'è minacciato con questi tormenti, fosse un'huomo uecchio, & debole, & intendesse che tai tormenti gli finiranno la uita, ò lo conduranno nell'ultimo, non è obligato a sofferirgli, per non esser sententiato alla pena della morte, poiche sa, che per l'una uia, ò per l'altra ha da morir, ò almeno s'ha da condur all'ultimo. Et in questo caso è uera l'opinion di [q] Soto contraria a quella di Nauarro, iquali a questo modo concorda frat'Aluige Lopez. Et nota, che può il detto reo, se ben fosse robusto confessar il suo delitto, per non patir i ditti tormenti, sapendo che il suo delitto fosse prouato, talche se ben non confessasse, l'hanno da condannar a morte.

6 Sesta conclusione. Il reo confessando la uerità, non pecca infamandosi, perche se per buon fine è lecito perder la fama, quanto più saria per fuggir un tormento. Ma se falsamente s'imponesse qualche delitto, pecca uenialmente. Eccetto che se per la sua infamia in questo caso, uenisse ad altri notabil danno, come se uno confessasse esser heretico, non essendo, perche sarebbe grand'ingiuria a i suoi descendenti, & in questo caso peccheria mortalmente. Ma quando il delitto, che confessasse, fosse uero, che lo commise, seben per la confessione uenisse danno ad altri, & perdessero la lor fama, non pecca, ne u'è obligato ad alcuna ristitutione. Et l'istesso s'ha da dire di coloro, che confessano messi a question di tormento il delitto, che sanno secretamente esser stato fatto, come dice [r] Soto. Perche nissun è obligato con tãto pericolo a guardar la fama, & uita del prossimo, eccettoche se con uiolenza, & ingiuria, uenne a saper di questo delitto secreto, perche in questo caso ha obligo di guardar il secreto, se ben fosse con qualsiuoglia pericolo de tormenti, come sente [s] Cordoua. Ilche anco ha luogo, quando per riuelar il ditto delitto secreto uenisse gran danno alla Republica ò al Re perche

[o] Ledesma in 24.q.10 artic. 3. dub. 2. Nau. li. 2. de resti. ca. 3. n. 242.

[p] Nau. d. c. 18. nu. 29. Lup. in inst. cõsci. 1. p. c. 66.

[q] Soto ubi sup. num. 3. q. fin.

[r] Sot. li. 5. de iu. q. 1. 10. art. 3.

[s] Cord. de teg. secr. q. 3. concl. 14 dub. 2. punc. 1.

perche in questo caso ha obligo di patir qualsiuoglia tormento, per guardarlo. Et auertisca il reo, che se il Giudice lo minacciasse con tormenti, non gli è lecito subito confessar ne sopraditti casi facilmente il suo peccato secreto; & de i complici, ma deue aspettar, finche uegga nel Giudice segni euidenti, & chiari, che lo uoglia mettere al tormento, come auuertisce [t] Nauarro. Dal ditto s'inferisce, che colui, che si ritrouasse, nel tormento dicesse contra di se, un falso testimonio, non è obligato à disdirsi nell'articolo della morte, per cagion della sua infamia, eccettoche se la tal infamia ridondasse in danno d'altri, ne è obligato a disdirsi di questo falso testimonio per liberarsi dalla morte, se sapesse, che ritrattandosi, non gli hauesse da giouar cosa alcuna; & se sapesse che gli hauesse da giouar, è a questo obligato. Perche se ben è signor della sua fama, non è signor della sua uita. Et s'auuertisca, che s'alcuno per errore, hauesse confessato alcuna cosa in giudicio, essendo reo, ò testimonio, potrà riuocar questa confession, mentre non sia data la sentenza; & potendo prouar il suo errore, il suo aiuto hauerà effetto, ma nol potendo prouar, alla prima confession, s'ha da stare, ma se subito, & incontinente, si ritrattasse, ordinariamente è riceuuta la sua ritrattatione, come risolue la legge, & largamente trattan i [u] Dottori.

t Nau. in d. c. 18. n. 18.

u DD. in c. ... 7 extr. de cōfess. vbi gl.

Settima conclusione. Quando il Giudice interroga il reo de i complici, non giuridicamente, e obligato il detto reo, à non scoprirgli, se ben per questo, intendesse, che l'hauessero da tormentare; Il che è uero, quando per manifestargli, n'hauesse a seguir a' i complici perdita di uita, ò tagliamento di qualche membro, & non quando solamente, gli n'hauesse a seguire perdita de danari, ò essilio, come tiene [x] Nauarro, la cui opinion dice esser uera frat' Aluige Lopez, quando il tormento fosse leggiero, & colui, che l'ha da patire, fosse huomo robusto, & forte per soffrirlo, perche in questo caso sarà obligato, a non scoprir i cōplici. Ma se il tormento fosse grande, non è a questo obligato, poscia che solamente per legge di charità è obligato a tacere, & non scoprir i delitti d'altri, quando ingiustamente fosse interrogato. Perche la legge di charità non obliga a difender la uita d'altri, con tanto graue danno poiche a pena, com'habbiamo ditto, è il reo obligato a difender la propria con pericolo, & danno d'alcun gran tormento, principalmente se fosse huomo, tanto debole, che intendesse, che uscirebbe da quello, mezo morto.

x Na. c. 18. n. 58 Lup. in instr. 1. p. c. 68.

Come il Giudice hà da sententiar il Reo. Cap. XII.

SOMMARIO.

Se il Giudice essendo in peccato mortale possa giudicare. conclu. 1. numero 1.

Se il Giudice, che non ha giurisdittione, possa giudicare. conclu. 2. numero 2.

In che casi possono gl'ordinarii procedere contra i Religiosi essenti. ibidem.

Se il Giudice pecca giudicando, non con zelo di giustitia. concl. 3. numero 3.

Se la sentenza nulla, per non guardarsi la solennità della Ragione, uaglia nel foro della conscienza, &c.

se

Seconda Parte.

IL reo dunque conuinto con testimonij, & con la sua confessione & cognosciuta la uerità del suo delitto, ò innocenza, conuiene, che hora trattiamo, come il Giudice ha da dar la sentenza, accioche non offenda la Maestà diuina, laqual materia è grande, & è stata trattata nella question de i Giudici, & in altre parti di questa Somma; Ma in questo luogo metterò alcune conclusioni, con lequali si risolue il più ordinario, che suol accadere.

1 Prima conclusione. Se il peccato del Giudice, ò d'altro, c'hauesse publica potestà da giudicare, fosse occulto, non pecca mortalmente giudicando, anzi peccherebbe nō giudicando, perche il ministerio del giudicare non ricerca purità, & santità, come il ministerio, & essercitio degli Ordini sacri, per l'ammi nistration de'quali, si da la gratia nel Sacramento dell'Ordine; Ma se il peccato fosse publico, & si scandaleggiassero uedere, che il giudice, essendo publico peccatore, castigasse il medesimo peccato, nelqual egli si ritrouasse, non lascierebbe di cōmettere peccato mortale, giudicando in questo caso come tiene il [a] Nauarro. Doue dice, che il medesimo s'ha da dire parlando del Giudice Ecclesiastico. Et Pietro di [b] Nauarra seguendo il Cordoua, afferma, che se non u'è lo scandalo nel giudicare, non pecca il Giudice mortalmente, giudicando, se ben il suo peccato fosse publico, la cui opinione, mi pare meglio, & perciò non si deue assolutamente segui re l'opinion di Medina, ilqual dice, che i Giudici peccano mortalmente giudicando, essendo eglino ne i medesimi peccati, & non guarda, che nelle cose morali s'ha da parla-

a Na. in reg de iudicus nu. 42.
b Na. li. 2. de resti. c 4. nu. 44. Cor. li. 9. qq. q. 50. punčto. 5.

re con'moderationi, & limitationi, ch'esse ricercano, dittandolo la luce naturale, & nè anco considera, che se ben San [c] Thomaso nel quarto tenga la sua opinione, non dimeno il medesimo San Thomaso nelle parti tiene il contrario, perche deliberò meglio sopra questo punto, come auuertisce il Gaetano, & è opinion de tutti i Thomisti, che quello, che dice San Thomaso nelle parti se gli ha da dar credito, più che a quello, che dice nelle sentenze, che compose.

c D.Th. in 4. d. 19. q. 2. a. 2. idē 2. 2. q. 60. ar. 2. ad 3. vbi Caieta.

2 Seconda conclusione. La sentenza, che desse il Giudice, sarebbe ingiusta, senon hauesse Giurisdittione, nè auttorità per darla, & senon se desse conforme alla debita prudenza, come dice San [d] Thomaso. Et s'ha da notar, che la sentenza difettiua per mancamento di potestà, & giurisdittione oltre ch'è nulla, sempre è peccato mortale darla, & così se il giudice secolare priuasse il Clerico de' suoi beni, in buon Romanze, è un ladro, per non hauer auttorità da proceder contra i Clerici, & per la medesima ragion, la sentenza, che i prelati Ecclesiastici come son i Vescoui dessero contra i Religiosi assenti, perche non hanno giurisdittion, per chiamargli in Giudicio, come risolue [e] Nauarro eccetto che, quādo i religiosi uiuessero fuori de i loro Monasterij, & commettessero peccati degni di castigo, come concede il [f] Concilio Tridentino, per il qual Concilio si deroga a tutti i priuilegij, che sopra di questo hanno i religiosi dalla Sede Apostolica, come auuertisce il medesimo [g] Nauarro. Et s'ha d'auuertir, che coloro, che per cagione della predicatione, ò della confessione, ò per causa di cercar'elemosina, ò per altra simil cagione, stessero per certo tempo, fuor del lor monasterio con licenza de' loro prelati, non son compresi nel detto Decreto, ma solamente son compresi coloro, che stanno di residenza fuor de i loro Monasterij con special licenza, ò priuilegio. Per il che conclude Nauarro, che i Religiosi essenti, che stanno dentro de loro Monasterij, ò fuori d'essi, conforme all'instituto della loro Religione seruendo alcun beneficio, ò alcun Monasterio di Monache, in nissun caso possono esser côuenuti inā zi a'i Vescoui, & loro Vicarij. Nè contra il ditto osta un [h] decreto della ragion Canonica, rinouato nel Concilio Tridentino, colqual s'ordina, che l'ordinario possa conoscere contra i religiosi essenti, che stanno fuori de loro Monasterij indistintamente, non solamente per cagion del delitto, ma anco per il contratto fatto da loro. Perche come auuertisce il Nauarro, al ditto Decreto antico è stato derogato coi priuilegij concessi da Sisto IIII. & altri Sommi Pontefici a'i detti religiosi. Et il Concilio innoua solamente il ditto Decreto rispetto à quello, che deuono i detti religiosi a gente pouera, c'ha di qsto necessità, & ad altri, che l'hauessero seruito, ma non reuoca i priuilegij côcessi contra il ditto Decreto. Et così concludendo dico, conforme alla mente del Concilio, che tai religiosi essenti, che stanno fuori de loro Monasterij, possono esser conuènuti inanzi degli ordinarij dei luoghi, doue si ritrouano per rispetto de i salarij, che debbono a quelli, c'hanno a loro seruito, & di quello, che douessero a gente pouera, se ben hauessero alcun giudice contra qualche priuilegio Apostolico per conoscere delle loro cause ciuili, & criminali. Ma parlando degli

d D.Th. 2. 2. q. 60. ar. 2

e Na. in c. nō di catis. n. 93.

f Conc. Tri. ses. 6. & ca. 3. de reform. & ses. 7. c. 14. de reform.

g Nau. ubi sup. nu. 96.

h c. volētes de priuilegiis. l. 6. Conci. Trid. d. c. 14.

gli

gli altri debiti, che debbono per ragion di qualche contratto gratuito, ò vero onerofo, non possono esser conuenuti inanzi dei detti ordinarij, hauendo il Giudice, c'habbia l'auttorità dalla Sede Apostolica, per conoscere delle loro cause ciuili.

3 Terza conclusione. La sentenza, che desse il Giudice, c'hauesse per quella l'auttorità concedendo in essa quello, che ad ogni uno si deue, non con zelo di Giustitia, ma per rispetti humani, non si può dire ingiusta, nè colui, che la dà, pecca mortalmente come è chiaro nel giudice che desse alcuna sentenza giusta per uanagloria, poiche la uanagloria non è peccato mortale, ma ueniale, come dice San [i] Thomaso. E uero, che peccherà mortalmente dandola per fine mortale, cioè per odio, ò uendetta mortale. Perche se desse la sentenza per odio buono, & uendetta buona, cioè perche lo Dio vuol che sian abborriti i cattiui in quanto, come cattiui; & si pigli la uendetta di loro, come a tali, non sarà peccato, ma uirtù, come dicono San [k] Thomaso, & il Gaetano. Et cosi s'ha da intendere quello, che adduce Soto in questo proposito.

i D.Th. 2. 2. q. 13.

k D Th. & ibi Caie. 2. 2. q. 101. ar. 1. & 2 Idē D. Th. 2. 2. q. 108. a. 1. & 2. Sot. lib. 3. de iu. q. 4. a. 2.

4 Quarta conclusione. La sentenza, che solamente fosse nulla, per non guardarsi la solennità della ragione, uale nel foro della conscienza, se ben il giudice in darla peccò grauemente. Et cosi se il giudice, lasciata alcuna sollenità della ragione, ò per odio, ò per cattiua intentione desse la sentenza, sarà ualida in conscienza, se ben peccò grauemente in darla. E uero, che quella, che non ualesse per mancamento della solennità necessaria, & sostantiale, conforme alla ragione, non da alcuna ragione alla parte, accioche possa ritener con buona conscienza, quello, che per essa, gli uenisse assegnato, poiche la ditta sentenza è nulla, & cosi per cagion sua non può nascer alcun obligo, nè ragione. Da questo s'inferisce, che la sentenza data da un giudice scommunicato, & quella, che fosse data in giorno di festa, non dà alcuna ragione, perche è nulla, per esser cosi terminato dalla [l] legge.

l c. Adiudicādā. de re iudicata. c. fi. de feriis q. 6. ca. & qui.

5 Quinta conclusione. La sentenza data da uno, che non sia giudice, è ualida, concorrendo due conditioni. La prima l'auttorità del Superiore, dico, che il tal giudice sia confirmato con l'auttorità del giudice Superiore. La seconda che communemente sia tenuto per giudice, come è diffinito in iure. Da questo s'inferisce che gli Atti fatti da lui, dopò commesso il delitto, essendo occulto, uagliono, ma se fosse publico, non uaglieno, perche gia cessa la seconda conditione. Il che s'intende, quando il delitto fosse di tal qualità, che commettendolo, subito resta ipsofatto priuato della giudicatura. S'inferisce secondariamente, che il Prelato col cui consenso entrassero le donne nei Monasterij de'frati, se ben resta ipso iure priuato della prelatura, conforme à una Constitutione di Pio V. confermata da, Gregorio XIII. Ma quello, che fa cesse per virtù del suo officio, è ualido, essendo il suo delitto occolto; perche essendo publico, nol farebbe, perche communemente non è tenuto per Prelato, come risolue [m] Aragon. S'inferisce di più, che la sentenza data dal giudice scommunicato, non essendo denuntiato, è ualida, perche mentre la Chiesa lo tolera, tutto quel, che

m Arag. 2. 2. q. 60. ar. 6

sa, ha forza, & ualore, poiche in tutto è riparato, & tenuto per uero giudice, come doppo molti tengono il [n] Vittoria, & Castro. Ilqual dice esser questa la uerità, se ben doppò si manifestasse, che quando dette la ditta sententza, era scommunicato. Et aggiunge, che questo procede non solamente, quando la sentenza fosse di causa temporale, ma anco per causa spirituale. Ilche par esser uero, se ben altri tengono il contrario.

n Vict. in sum. ti. de ex com. q. 16. uer. sic occulc. tñ excõm. Cas. li. 2. de le. pęnali. c. 15. & cap. vlt. vers. alterũ ꝙ circ. occulo ex com.

6 Sesta conclusione. Posson i Prouinciali delle Religioni priuar dell'habito, ò de gli ordini, mandando fuori della Religion i loro sudditi incorriggibili, come risolue [o] Nauarro. Ma non gli possono comandar, ch'entrino in un'altra Religion più stretta. Et così non uale la sententza, nellaqual uien a loro commandato, che fra certo tempo, entrino in un'altra Religion più stretta; perche già mandati fuori della Religion, non son loro sudditi, & perciò non son obligati obedirgli. Nè gli possono commandare, che non trouando, chi gli riceua, si presentino al Vescouo. E uero, che loro son' obligati a presentarsi, poiche conforme a i sacri Canoni i Religiosi mandati fuori dell'Ordine restano suggetti al loro Vescouo, andando uestiti col loro habito Clericale, come risolue [p] Nauarro in un Consiglio. Et si noti, che se per l'humana debolezza un religioso tagliasse alcun membro, à qualche persona, oltre della douuta pena a questo delitto, resta questo religioso irregolare, nellaqual irregolarità non possono dispensare i padri prouinciali, perche nei priuilegij, c'hanno per dispensar nell'irregolarità, ne sono eccettuate tre. Cioè l'homicidio uolontario notorio, & la troncation di membro, & la bigamia. E uero, che il nostro padre Generale, & il Commissario Generale nella sua famiglia possono in essa dispensare: Perche [q] Giulio II. concesse al nostro padre generale auttorità per dispensare in tutte l'irregolarità, che i loro sudditi hauessero, eccetto che in due, cioè, in quella che procede dalla Bigamia, & dell'homicidio uolontario, & dell'aiuto, & fauor di esso. Et non eccettua la irregolarità, che procede da troncation di membro. Et questo io uolsi dire nel Primo Tomo, nel Capitolo 154. nella Conclusion ottaua. Laqual tratta del caso della settima conclusione. Et si noti di più, che possono i detti padri generali, & prouinciali dispensar co'loro sudditi nella irregolarità, che procede da qualche delitto atroce, & notorio, c'hauessero commesso, come sarebbe il peccato nefando, posciache la Sede Apostolica non ha eccettuato ne i detti priuilegi, questa irregolarità, come ha fatto le sopradette, poiche è comune detto de i Dottori dell'una, & l'altra legge, che il caso eccettuato, firma la regola in contrario.

o Na. in ca. non dicatis. 12. q. 1. nu. 36.

p c. si de regul. Na. li. 3. consl. ti. de reg. cõs. 50.

q ut ha betur in Cõpendio tit. dispensa. §. 12.

7 Settima conclusione. Non possono i Prouinciali, & Diffinitori delle Religioni dar sentenza contra alcun religioso, senza che prima preceda l'accusa, & la citatione. Et così giudica il [r] Nauarro per nulla la sentenza, che dette un certo prouinciale de gli Ordini mendicanti col parere de' suoi diffinitori, cacciando dalla prouincia un certo Religioso figliuol d'essa, ò incorporato in essa senza preceder accusa, ò citation, ò causa legitima, & dice esser tal sentenza nulla, ipso iure, laqual cosa proua, perche la legge, & ordine

r Na. li. 2. cõsil. titu. de sent. & re iudi. cons. 1.

ne fatto, da colui, che riconosce Superiore, in danno d'alcuna persona particolar, almeno senza causa ragioneuole, è ipso Iure nulla, come dicono [s] Panormitano, Aretino, & Felino. Et cosi tengono per negotio molto suspettoso, che un Visitatore d'una Prouincia, con l'auttorità del padre Generale mandi fuor di essa tutti i forestieri d'altre Prouincie, che se ritrouano in essa incorparate senza che preceda l'accusa, & citation, & senza intendergli. Dissi, con l'auttorità del padre Generale, perche senza la sua auttorità a uerun prelato non è lecito far questo. Et cosi possono tai, non per uia d'appellatione, perche nõ s'usa tra i Mendicãti, ma per uia di difesa ricorrere al suo prelato Superiore, il qual gli può, & deue sgrauare, come dice il [t] Nauarro.

s Pan. Aret. & Fel. in ca. cum omnes. de con. stit.

t Naua. ubi sup.

8 Ottaua conclusione. Il giudice, al qual sua Santità cõmette alcun negotio, che essamini, dicendogli. In questo, ui carichiamo la uostra conscienza, può commetter queste essamine ad un'altro: perche tai parole pare che siano messe, più per ammonirlo, che per dargli ad intendere, che gli delega questa causa, di tal maniera, che non uoglia, che si fidi d'altro, posciache di lui ha tanta satisfattione, come dice [u] Felino. Et se al detto giudice conuien trattar questo negotio per ragion ordinaria; con molta maggior ragion, può commettere il detto essamine, come dice una [x] Decision di Rota, laqual adduce il Nauarro.

u Felin. in c. fin. §. is aũt de offi. ordin.

x Decis. Rotæ. 368. in nonis. Nau. li. 1. consi. titu. de offic. iudicis ordinarii. consi. 2.

9 Nona conclusione. E in obligo il giudice assoluer l'innocente, sapendo che sia tale, se per qualche uia lo possa fare. Se ben fosse prouato esser delinquente, impedendo con alcun modo honesto, accioche non uenga al giudicio, ò liberando il pregione dalla carcere senza nota alcuna, & scandalo, essaminando i testimonij al modo dell'essamine di Danielle. Et se per più non poter, lo condannasse; è obligato a manifestar la sua innocenza auanti il popolo, nè in questo faria scorno a i testimonij, pche se sanno che giurano il falso, & riceuerãno il lor premio, & se con buona fede ingãnati pensasseto, hauer detta la uerità, è maggior la ragion dell'innocẽte, alqual nõ può far dãno la lor buona fede. Et se fosse giudice inferiore, è obligato a rimetter il reo al superiore, accioche gli dia la sentenza, protestando con efficacia la sua innocenza, lasciando per all'hora l'officio di giudice per seruir di testimonio. Et il giudice superior è obligato ad assoluere, potendo far questo, senza scandalo, come dopò Alessandro de Ales, & il Gaetano, dice [y] Cordoua. Perche già che il giudice può aprir la prigione, accioche costui fugga, & può impedire, che non uenga la causa a giudicio, & è a questo obligato, come confessa [z] Soto. Io non trouo ragion sufficiente, accioche dichiamo, che non sia obligato, da poiche il negotio si tratta auanti di lui, cercar tutti i modi possibili, & honesti accioche il tal innocente sia liberato. Et cosi non tengo per uera l'opinione di [a] Soto, che dice, che non è il giudice obligato a rimetter l'innocente al giudice superiore in questo caso. Dalche inferisco, che peccherà mortalmente non usando questo remedio, come dice [b] Cordoua. Ilqual l'aggionge, che se ben intendesse, che non ha da seruir ueruna cosa il suo detto, rimettendo la causa al superiore, è obligato a rimetterglila, accioche non dia la sentenza ingiusta. Et dice esser questa opinion di [c] S. Thomaso.

y Cord. li. 1. qq. q. 37.

z Sot. li. 5. de iust it. q. 4. art. 2.

a Soto ubi sup.

b Cord. ubi sup.

c D. Th. 2. 2. qu. 64. ar. 6 ad 3.

10 Decima conclusione. Non hauendo

uendo ricorso al Superiore per cagion di qualche scandalo, ò per esser molto lontano, non sofferendo il negotio dilatione, ò per altra qual si uoglia causa, litigandosi sopra una causa ciuile, cioè sopra una gran quantità, può il giudice condannare l'innocente, essendo il negotio prouato, & uerificato contra di lui. Perche per il ben della pace, & per non romper l'ordine esteriore, deue il reo tolerar con patienza la sentenza, & perder la sua ragion particolare. Et in questo caso io tengo per molto uera l'opinion di [d] San Thomaso, Couaruuias, Nauarro, & altri allegati da Cordoua. I quali dicono, che nõ sia il giudice obligato a lasciar il suo officio, ò patire altro male, ma che lecitamẽte può cõdannare l'innocente, in tanto che in conscienza nol possa assoluere. Ma nelle cause criminali principalmente trattandosi di condannare a morte l'innocente, ha obligo di lasciar il suo officio, come con sedeci ragioni conferma [e] Cordoua. Posciache la legge, che commanda occidere un malfattore, nol comanda far morire per gli testimonij, che contra di esso son'essaminati, ma per il delitto, che commise, & questo tal sà il giudice, non hauer commesso il detto delitto. E uero che se per lasciar l'officio nascesse alcun scandalo, ò timore giusto, potrebbe in questo caso giudicar secondo l'allegato, & prouato, perche la priuata utilità dell'innocente, non s'ha da conseruar con perdita, & danno publico. Et così quando tenesse il giudice, c'ha da esser ammazzato dal Principe, ò dal popolo, non comandando far morir l'innocẽte, lo può condannare a morte, come dice la Somma [f] Rosella. Ilche tengono per uero, se ben il contrario tiene Siluestro. Ilqual dice, che se questo fosse il uero, ne seguirebbe, che egli saria lecito ammazzar uno, acciochè un'altro terzo non l'ammazzasse. Non auuertendo, che questo giudice all'hora comanda occidere, con l'auttorità publica, che gli dà la legge in questo caso, uisto che nõ può liberar l'innocente. Ma colui, che uccide uno, accioche un'altro terzo non l'uccida; l'uccide con l'auttorità priuata. Oltreche l'homicidio, che si fa con propria, & priuata auttorità, e male, non uccidendo l'assalito, per sua difesa, colui che l'assalta, & quello, che si fa con l'auttorita publica, per quietar un popolo, non è male, se ben s'uccidesse l'innocente prouato delinquente.

11 Vndecima conclusione. Il giudice superiore, ch'è il Prencipe, può giudicare contra le parole della legge, guardando la sua intentione, anzi peccheria mortalmente tutte le uolte, che giudicasse, conforme alle sue parole, non osseruando la sua intentione. Et l'istesso possono, & sono obligati a far i giudici inferiori, come dice San [g] Thomaso, essendo che le leggi sono ordinate per il ben commune, & possono molte uolte accadere, che l'osseruation di una legge, secondo le parole, risultasse in danno di questo bene. Et così essendo una città assediata da inimici, se il Principe di essa comandasse, che le sue porte non s'aprisse-ro di notte, non ostante questo comandamẽto, ui saria obligo d'aprirle, ad un cittadino, dalqual ella ha da esser difesa, perche non aprendogli, si romperebbe l'intention della legge, facendosi contra la sua intentione, ch'è la difesa della detta città. Non tratto in questo luogo della differenza, ch'è tra il giudice superiore, & inferiore, circa a questo, perche questo appartiene a coloro, che non scriuono per modo di Somma, come

d D.Th. 2.2. qu. 67. ar. 2. & q. 64 artic. 6. ad 3. Cordu. li. 1. var. cap. 1. Nauar. cap. 21. nu. 99.

e Cord. ubi sup.

f Rosel. uerb. iudex. §. 18. Syluest. uerbo iudex. 2. q. 5.

g D.Th. 2.2. qu. 90. ar. 2.

come io scriuo in questo Trattato Basta il detto, in quanto a quello, che tocca alla conscienza. Da questo s'inferisce, prima che il giudice, che non osseruasse la legge fatta da lui, o da' suoi antecessori, non ui essendo causa ragioneuole, pecca mortalmente. Dissi, non ui essendo causa ragioneuole, perche con causa ragioneuole, può dispensare, senza peccar nella legge messa da lui, ò da' suoi antecessori, come dice Gaetano,[h] secondo s'inferisce, che non possa un giudice perdonar ad un ladro, cõdannato giustamente a morte, commutando questa pena, in un'altra, se ben la parte offesa, perdonasse. Et aggiunge anco di più il Gaetano, che essendo Principe, sarebbe reo de tutti i delitti, che questo ladro dopò facesse. Il che tiene anco il[i] Nauarro, & lo segue Aragon, & espressa sentenza di S. Gregorio, riferita da Gratiano nel Decreto.

h Caie. uerbo. Iudex.

i Naua. d.c.23. Arag. 2. 2.q.60. art.5.c. summo pere 11. q.3.

12 Duodecima conclusione. Non solamente i giudici superiori, legislatori della legge ma gli inferiori anco possono crescere, & sminuire la pena di essa, come si proua in iure, & lo risolue Couaruuias; il che s'intende, essendoui per questo giusta causa, come dice [k] Curtio, glosando le leggi, che ciò dicono. Et sarebbe giusta causa, quando il delinquente fosse di minor età, & quando si prouasse hauer peccato per ignoranza, ò quando egli, o suoi parenti hauessero fatto notabili seruigi alla Republica. Così dice, & proua [l] Nauarro, affirmando che possa il giudice inferiore sminuir la pena della legge, non solamente per gli seruigi, ch'egli hauesse fatto alla Republica, ma per quelli ancora c'hauessero fatti i suoi parenti. Dal detto nè segue la risposta d'un caso, ch'io feci sottoscriuere ad huomini dotti, cioè che un giudice inferiore poteua lasciar di castigar con la pena della legge una persona, che era prigione per un certo delitto, c'haueua commesso, non ui essendo accusatore contra di essa, nè infamia nata da indicij euidenti, essendo prouato il delitto con due testimonij secreti, per uia d'inquisition, posciache castigandolo, con la pena della legge, restaua il delinquente secreto, essendo nobile infamato, & tenuto per delinquente, & ne nascerebbono litigi, & bandi molto pregiudiciali alla Republica rouinandosi certa casata, & casate, uomitando il loro ueneno gli uni, contra gli altri. Principalmẽte essendo i complici di questo delitto discendenti de' parenti molto benemeriti della Republica, doue si trattaua il negotio, & si teneua prigione il delinquente. I quali mali tutti si finiuano, dando al delinquente una pena tanto secreta, & picciola, che s'intendesse esser falso quello, che contra di esso era stato detto. Il che anco si proua, perche secondo il [m] Gaetano. Il giudice inferiore può rompere l'accuse, che hauesse in poter suo se ben s'ordinassero per satisfar alla parte offesa, sapendo che per non romperle, ha da succeder più danno, che utile al ben commune: Come, si sapesse, che per esse, se non si rompono, s'ha da perturbar la Republica per esser molto graue la persona, ch'è accusata. Et quest'opinion segue [n] Aragon. Dunque se questo per il ben commun'è lecito contra la ragione, essendoui la parte, che accusa, come non s'ha d'ammettere il medesimo nel ditto caso, non ui essendo parte, che accusi, nè parte offesa, allaqual si debba alcuna satisfattione, risultando tanto ben commune?

k l. qd ergo. §. pœna grauior ff. d' his qui notantur infa. l. & si seuerior. eod.tit. ubi Accursius in Glo.

l Naua. in rub. de iud. nu.99.

m Caie. 2.2. qu. 68.art. 3o.

n Arag. d.art.3.

13 Decimaterza conclusione. Il sacrosan-

b Conc. Tri. sess. 13. c. 1. de ref. p Naua. cap. 18. nu. 10.

crosanto [o] Concilio Tridentino essorta i giudici Ecclesiastici che trattando di castigar i loro sudditi con pene arbitrarie, debbono considerare, che son pastori, & non carnefici. Perilche cosi conuiene gouernare i loro sudditi, che non paiano loro signori, ma padri, amandogli, come figliuoli, & fratelli amonendogli, & essortandogli, che fuggano dal male, & seguano il bene, accioche non sia sforzato, trouandogli in alcun delitto, dar loro il castigo meritato. Ma auisa il Santo Concilio, che se fatta questa essortatione tanto salutifera, & necessaria trouassero, che alcuni fossero trascurati, che gli conuincano, pregandogli con parole paterne, & riprendendogli con una perfetta carità, & patienza, considerando, che per correggere il delinquente, ordinariamente hanno più efficacacia le parole amorose, che le molto aspere, & dure, & più liga l'essortation accompagnata con amore, che le minaccie, & la charità più che la forza. Et se per grauità del delitto fosse necessità della forza, & del rigore, habbiano questa mira sempre d'esser accompagnato, con l'amoreuolezza, & il castigo con la misericordia, & la seuerità con la benignità. Queste parole del Santo Concilio desidererei, che portassero i giudici Ecclesiastici stampate ne i loro cuori. Da questo si raccoglie, quanto son lontani da questa dottrina i giudici Ecclesiastici, che trouãdo alcun suddito loro in qualche delitto, non solamente, gli lo rinfacciano con le riprensioni nella faccia cõ troppo seuerità, ma gli riprendono ancora sul uiso d'altri delitti, c'hanno commesso, de quali non sono giudici, & di più, che il delinquente è di già emendato di esso. Come se ad uno, che fosse prigione per ladro, lo chiamassero ubriaco, lussurioso, & dishonesto, nelche peccano mortalmente, perche dicendogli tai uillanie, non le dicano, come giudici, poiche non hanno potere per castigar i detti peccati, ma come persone particolari, cosi tiene [p] Nauarro. Et si noti, che se ben'hanno licenza i detti giudici Ecclesiastici per arbitrar le pene, secondo la equità, & pietà, ma quest'arbitrio deu'essere conforme alla ragione, come nota [q] Baldo, Romano, & Molineo. Et perciò, posciache non possono condannar a morte, debbono condannar i loro sudditi, con penitenze molto aspere, & rigorose, & secondo la cõsuetudine, gli possono condannare se ben sono sacerdoti, alle galere. Ilche se ben Giulio [r] Claro la condanna, non può lasciar d'esser ammessa per gli gran delitti, che ad ogni hora si trouano in coloro, che debbono esser luce del mondo, come risolue [s] Nauarro. Nè Giulio Claro la condanna in caso, che cresca-no tanto i delitti de' ministri della Chiesa, che d'altra maniera non sia possibile estirpargli. Delche diremo alcuna cosa di più nel capitolo finale. Dal detto s'inferisce, che con più benignità debbono sententiar i giudici, le donne trouate in qualche delitto, che gli huomini, come ordina la legge. Et cosi, se ben Gregorio XIII. in un Motu proprio, che metto nell'esplication della crociata, priua l'Abbadesse de i loro officij, & tutte l'altre monache, che ammetteranno alcuna donna nella clausura del loro monasterio, facendole anco inhabili per gli officij, che per l'auuenir potessen hauere. Questo intendo io che solamente procede nel caso, nelqual parla il detto Motu proprio, cioè quando ammettessero la detta donna in

p Naua. cap. 18. nu. 10.

q Bald. in rub. C. de constit. pecunia Roma. cõs. 149. Molin. in cons. Pari. ti. 1. §. 41. nu. 86.

r Clar. in prac. crim. §. fi. q. 70. uers. frequens.

s Naua. c. nullã. 18. q. 2. nu. 52. Duare. li. 2. de sacris eccles. ministeriis. c. 3.

uirtù

uirtù di qualche licenza, che sapessero, fosse riuocata. Nè osta, che il Motu proprio di Pio V. che castiga con le medesime pene i frati, che ammettessero donne ne i loro monasterij, s'intenda conforme alla dichiaratione di Gregorio XIII. che adduce [t] Nauarro, di tutte le donne, se ben non siano ammesse per uirtù di qualche licenza riuocata; perche a questo Rispondo, che Gregorio XIII. solamente dichiarò il Motu proprio di Pio V. col detto rigore, & non dichiarò il suo (del qual parliamo) con questo rigore. Et di più, che u'è gran differenza tra questi due casi, perche mettere donne ne i monasterij de' frati, è un negotio pericoloso, & molto scádaloso, ilche manca, quando le metto no ne i monasterij di Monache. Oltre che con più suauità hanno da esser castigate le donne, per la loro debolezza, che gli huomini, come è stato detto. E uero, che quelle, che ammetteranno le donne nel detto monasterio di Monache, incorrono in scommunica maggiore ipso facto, che mette il [u] Concilio Tridentino. Quest'è parer d'huomini graui, & dotti, co' quali nell'Vniuersità di Salamanca ho trattato questo punto, & conforme ad esso s'è sententiato in certo Diffinitorio d'una Religione, doue il Motu proprio di Pio V. si osserua con gran rigore.

[t] Nauar. in c. statu. 19. q. 3. n. 62.

[u] Conc. Tri. ses. 25. c. 5.

Quiui si tratta, come il reo si possa appellare della sentenza contra di esso data, & in che casi, secondo la conscienza, possa impedire la essecution di essa, per uia d'appellatione. Cap. XIII.

SOMMARIO.

Quante maniere d'appellationi si trouano. num. 1.

Se sia lecito appellare da giudice inferiore al superiore, & se sia il giudice obligato ammetterla. conc. 1. nu. 2. & conc. 2. nu. 3.

Se possano i Religiosi ricorrere a Roma, per uia d'appellatione. concl. 3. num. 4.

Se possano ricorrere ad altri Tribunali per uia d'appellatione. concl. 4. num. 5.

1 Per risolution di quello che in questo capitolo si propone, conuiene trattare, che cosa sia appellatione. Alche rispódo, ch'è un ricorrere al giudice superiore per l'aggrauato dall'inferiore, come consta da alcuni luoghi della [a] ragion Canonica. Laqual è in due maniere. Vn è giudiciale, che accade, quando si ricorre al Superiore per cagion di qualche sentenza ingiusta, & iniqua. L'altra è estragiudiciale, & accade, quando alcuno per cagion di alcun oltraggio presente, ò futuro, ricorre al superiore. La prima appellatione, se fosse legitima, suspende la sentenza data, & suspende la giurisdittion, che il giudice inferiore haueua sopra la causa, trapassando la cognition sua al superiore. La seconda se è probabile trasferisce la cognition della causa, per uia di grauame al superiore, accioche essendo egli in piedi non faccia ueruna cosa il giudice inferiore, in pregiudicio suo, come nota [b] Siluestro. Et s'ha da notar, che dissi, esser l'appellatione un ricorrere dall'inferiore, al superiore: perche per niun modo, & uia, si può introdur, che s'appelli dal maggior, al minor, ò dall'uguale, ad un'altro uguale, come dice [c] San Thomaso, & il Gaetano. Questo presupposto, conuien risolue-

[a] c. oīs oppressus, & c. si q̃s. & c. placuit. 2. q. 6.

[b] Sylu. uerbo.

[c] D. Th. 2. 2 qu. 69. art. 3. ubi Caiet.

risolue questa materia, per certe conclusioni.

2 Prima conclusione. È lecito al reo appellar in alcuni casi dal Giudice inferior al superiore, come dice San [d] Thomaso, cioè quando il giudice inferiore desse sentenza ingiusta, perche se la desse giusta, pecca il reo appellandosi di essa, come è diffinito dalla [e] legge, laqual comanda, che non s'ammettano tali appellationi. Ma essendoui dubio, se sia giusta, ò no, il più sicuro è ammetter l'appellatione, perche è meglio prolongar l'essecutió della giustitia, che negar al reo licenza per difendersi, come diffinisce la [f] legge. Da questo s'inferisce esser illecito appellare colui, che giustamente fosse condannato, hauendo speranza, che il giudice superiore, con fauori, ò per altra cagion, riuocherà la sentenza, ò che con appellation, si potrà districare. Perche subito, che uno sa, che sia giustamente condannato, se ben fosse a morte, se per uia d'appellatione, si uolesse liberare ingiustamente, è cosa certa, che fa contra giustitia, & è obligato a restituir tutti i danni, che per tal appellation succedessero. Et il medesimo quãdo appellasse solamẽte, per prolõgar la essecution della sentenza; come è terminato dalla [g] Ragione, il medesimo tiene S. Thomaso.

d D.Th. ubi sup.

e c. Qui cunque 11. q. 6.

f cap. ut debiti. de appel.

g c. omnino. c. quicunque. 2. q. 6. D. Tho. 2. 2. qu. 69. ar. 4.

3 Seconda conclusione. La legge, che concede l'appellation in alcuni casi, & la nega in altri, conforme a quello, che adduce una [h] Glosa di Accursio, solamente procede nel foro esteriore. Perche nel foro interior il giudice, che facesse carico, non ammettendo l'appellatione, ò non leuando il grauame per qual si uoglia altra uia, se ben fosse in caso, doue non s'ammettesse l'appellatione, pecca grauemente, come dice [i] Nauarro. Nelche molti litiganti, Auuocati, & Procuratori, peccano grauissimamente, con obligo di restituire.

h Glos. in l. qui restituere. ff. de rei uendit.

i Nauar. in Man. c. 25. n. 14. ibi nota. 3.

4 Terza conclusione. Se ben i religiosi non possano ricorrere a Roma per uia d'appellatione, ui possono nondimeno andare per uia di difesa. Il che è di ragion naturale, & include in se l'appellatione. Possono ancora ricorrere al superiore, per uia d'una semplice lamentatione, come tiene [k] Panormitano, & Nauarro, il qual dice, che possono anco ricorrere a Roma, per uia d'appellatione, facendo lor il loro generale alcuna Constitutione in danno della loro Religione, perche la [l] legge Canonica, dà ad intendere, che si deue concedere rimedio d'appellatione al religioso per sua difesa. Et la medesima ragione commanda grauemente castigar il superior, che non l'ammettesse, come nota Decio, ilqual dice, che non solamente può appellare il religioso in causa ciuile, ò criminale, ma anco per cagione di correttione, per rispetto della quale, parlando regolarmente, nè anco il secolar può appellare, come dispone la legge, [m] & tiene la Glosa, & Panormitano. Et così, quando si dice, che nõ è lecito al suddito religioso appellare; questo s'intende de i commandamenti giusti, & della correttion giusta, ma de gli ingiusti, & correttion eccessiua, nõ gli è illecito, nè il Concilio [n] Tridentino lo prohibisce, che appellino alli loro superiori, ma che non uadino ad essi, senza licenza de' loro Prelati. Et dicono anco alcuni, che non uolendo dar licenza, non peccano, nè sono apostati, andando in questo caso, da loro, come è stato detto di sopra nel Capitolo della Clausura.

k Pan. in c. cũ dilecti. de appel. Nauar. lib. 2. consi. titu. de sent. & re iudicat. consilio 1.

l ca. ad nostrã. de appellat. cap. reprehensibilis. eod. tit. ubi Decius.

n Conc. Tri. ses. 25. c. 4. de reg.

5 Quarta conclusione. Se ben mirando la forza della ragion naturale,

tale, che a veruno non nega la sua difesa, pare che i religiosi possano appellare da i loro superiori, ad altri Tribunali, conforme a quello, che adduce[o] Soto, allegando per questo alcune ragioni, & Decreti Canonici, con tutto ciò, la sua risolutione è, che santamente è stato, bandito dalle religioni, questo rimedio dell'appellation, per altri Tribunali. Perche se ben possa darsi caso, nel qual per mancamento di questo rimedio alcun religioso sia aggrauato, questo danno che poche uolte accade, con la pace, & quiete di tutta la Religion, ch'è sua madre gli è compensato, poiche le forze, & splendor d'essa consiste, che i religiosi tra di loro trattino i loro negotij, con tanto silentio, che nè per pensiero uengano a notitia d'altri Tribunali Ecclesiastici, ò secolari. Perche ueggiamo per isperienza, che uscendo i religiosi a trattar fuori della lor clausura, quello che tra loro passa, si perde la la chiarezza, & splendore della lor madre la Religione. Et si come la legge naturale detta, che la mano si ferisca, per non riceuer la percossa in testa, dalla qual pende la salute di tutto il corpo, a questo modo la medesima legge naturale, conforme all'intimo di essa, detta, & predica, che il suddito religioso, si faccia ferir co i carichi, acciòche questi, & altri maggiori nó premano sopra il suo capo ch'è la sua Religione. Et però i Sommi Pontefici considerando il sopra detto bandirono l'appellatione dalle Religioni, per altri Tribunali, come consta per un Breue[p] di Bonifaccio VIII. concesso alla nostra sacra Religione, & d'un'altro di Sisto IIII. concesso a i padri Carmelitani, & Agostini. Et per questo non è il nostro intento dire, che non si debba ricorrere alla Sede Apostolica, o al Nuntio Apostolico, perche per questo ciascun religioso ha auttorità, & licenza. Il che dice[q] Aragon, che s'ha da fare ne i negotij graui con la debita moderatione. Ma in negotij di poco momento ricorrere a questi Tribunali, sarà cagione di grande inquietudine, & di molto danno alla Religione.

o Soto li. 5. de iust. q. 6 art. 9.

p habetur in compē. titu. appellare.

q Arag. 2. 2. qu. 69. ar. 2.

Quiui si tratta, come il reo condannato, consentendo nella sentenza, è obligato à compire la pena, che in essa gli fù imposta. Cap. XIII.

SOMMARIO.

Se sia il reo obligato ad eseguir in se la pena, nella qual fù condannato. concl. 1. nu. 1. & concl. 2. nu. 2.

Se possa il condannato a morte fuggir dalla Carcere. concl. 3. nu. 3.

Se al condannato, che digiuni in pane, & acqua in carcere, si possa dar da mangiare, concl. 4. nu. 4. Et se sia giusta la sentenza, che si dà contra alcuno, che debba morir di fame.

Se la sentenza giusta conforme l'allegato, & prouato, & secondo l'ordine della ragione essendo ingiusta, per la causa che contiene di ragione, non obliga nel foro della conscienza. concl. 5. nu. 5.

1 Rima conclusione. Il trasgressor della legge penale dopò d'essere stato condannato alla pena giustamente, cósentendo nella sentenza, è obligato sotto pena di peccato mortale ad esseguire quell'attioni, che son necessarie per pagarla, non potendo

commodamente farsi per un'altro, senon per lui medesimo. Et così essendo condannato à morte, è obligato andar al luogo doue ha da esser giustitiato, & ascender alla forca doue l'hanno d'appiccare. Et è obligato per se, ò per un'altro a pagar i danari ne quali fù condannato, perche non facendo questo, resiste a i ministri della giustitia in negotio graue, ilche è peccato mortale.

2 Seconda conclusione. Il trasgressor della legge penale dopò della condanna del giudice, non è obligato, à far quell'attioni, che megliori le fanno i ministri della giustitia, che egli, se ben tal'attioni siano necessarie per patir la pena. Et se l'hanno d'appicare, non è obligato a legarsi la corda al collo, nè egli mettersi con le sue mani la spada al la gola, se l'hanno da scannare, nè aiutar queste cose con le lor mani, & corpo, & peccherebbe anco facendo questo. Dal ditto s'inferisce, che il reo condannato à beuere un vaso di ueneno, è obligato ad aprir la bocca, acciò che gli buttino il ueneno dentro, perche quest'attione non si può far commodamente da un'altro, così tiene [a] Vittoria la cui opinion contra Gaetano, & Soto, tiene [b] Aragon, & Medina, & si deue seguire, se ben Pietro di Nauarra non l'approua, non considerando il fondamento, ch'io dico. Et auuertiscasi, che sempre dico in queste conclusioni, dopò della condanna del giudice, perche prima della cõdanna del giudice i trasgressori delle leggi penali non son'obligati in conscienza a compir le pene, che consistono in attion, & passione, nè per alcuna legge humana possono esser a questo obligati. Perche le leggi humane, acciochè siano giuste, debbono esser tolerabili.

a Victo. de homic. nu. 30.
b Arag. 2. 2. q. 69. ar. 4. Medi. 1. 2. q. 96. art. 4. Na. l. 3. de rest. c. 3. nu. 821.

come dice San [c] Thomaso, & lo Dio non vuol, che si facciano leggi, tanto difficili, che seruano per lacci co'quali il demonio possa cõ maggior facilità pigliar l'anime, come dopò San Thomaso, & molt'altri, risolue [d] Cordoua.

3 Terza conclusione. Il secolare, ò Chierico prigione condannato a morte, può fuggir dalla Carcere. così dopò d'Ancharano, tiene [e] Couaruuias, Driedo, & Salzedo. Perche nissun ui sarà, che obligi ad un prigione a star carcerato, finche l'appichino potendo fuggir senza far uiolenza a i ministri. È uero, che se stesse uno carcerato condannato a carcere perpetua, ò temporale, fuggendosene, peccherebbe mortalmente. Et la ragion di questa differenza è, perche nel condannato a morte, acciochè in esso, si esseguissa questa pena, è di necessità dell'opera d'un altro, perche egli non si può uccidere, & non fuggendo dalla carcere, in questo caso parerebbe concorrere con coloro, che l'hanno da far morire. Ma il condannato alla carcere, per esseguir questa sentenza in lui, non ha necessità d'altra operatione, che la sua. Et così il condannato a questa pena, pare il giudice condannarlo a tutto quello, ch'è necessario per patirla, & la sua operatione è tanto necessaria, come quella d'andar il ladro al luogo della forca, doue l'hanno d'appiccare, così tiene [f] Nauarro, & Couaruuias. Dissi, senza far uiolenza a i ministri della Giustitia, perche s'egli facesse resistenza pecca mortalmente, se ben è condannato a morte. In tanto, che dice frat'Aluige [g] Lopez che il condannato con legitimi testimonij, ma ingiustamente, perche inanzi a Dio è innocente, senon si può difendere, senon fuggendo dalla carcere,

c D. Th. 2. 2. q. 95. a. 3.
d Cord. li. 1. qq. q. 36.
e Coua. li. 1. Variarũ. c. 2. n. 14. Driedo de lib. Christ. n. 226. Salz. in pra. cri. c. 137.
f Na. in in c. statuimus. 19. q. 3. nu. 35. Couar. ubi sup.
g Lup. in inst. consc. 1. p. c. 66.

cere, ferendo gli officiali della giustitia, & il pregionero, è più obligato ad obedire alla sentenza del giudice, che fuggire, ferendo i ministri della giustitia, che non hanno colpa.

4 Quarta conclusione. Il reo condannato ad una stretta astinenza del mangiar, & del beuer, accioche così a poco a poco muoia, non possono amministrar i ministri, & officiali di giustitia, altro uiuere del permesso, nè istrumenti, accioche rompa la carcere, & fugga. Et perciò non lascian d'hauer colpa i pregionieri destinati da i prelati nelle Religioni, per guardia, di coloro, che così son condannati, dando più da mangiare a'i prigioneri di quello, che la sentenza lor concede, perche son ministri di giustitia, & son obligati a guardar cō fideltà. Et se lo fanno per pietà, c'hanno ad un particolare, tengan la communità della Religione che non ha altra forca, & coltello per castigar coloro, che ha a suo carico. Et habbia pietà d'altri malfattori, che posson' esser nella Religione ai quali leuato l'habito, son mandati alle galere uestiti alla foggia de'galeotti, doue finiscono, come uiuono in esse, con gran dolore di coloro, che con pietà, & charità Christiana sentono la perdita di coloro, che con deuotione uennero alla Religione a cercare la lor saluatione. I quali se carcerati moriuano ne i Monasterij, ammoniti, & auisati con gli auuertimenti charitatiui de'loro fratelli, & con buon essempio finirebbono di differente maniera, & non uogliono i prelati tenergli nella prigione, perche dicano, ch'è tenergli in una capponara. Scaccino dunque i pregioneri da loro quest'opinione, seguendo la sentenza, come è stato commandato, perche è un gran genere di pietà esser in questo particolar crudeli, accioche non gli mandino i loro prelati alle galere, cōsiderato, che stādo nella Religione, non gli possono castigare, conforme a'i loro delitti. S'ha nondimeno d'auuertire, che coloro, che non sono ministri di giustitia, possono dar'alcuna cosa, che mangino questi carcerati, & lor posso no dar gl'istromenti necessarij per fuggir dalla Carcere, essendo, prigioni per qualche caso fortuito, & condannati con alcuna rigorosa sentenza, essendo questi carcerati huomini honorati nel resto, ma non se fossero gente scelerata, come dice frat'Aluige [h] Lopez. Et se ben fossero scelerati, suo padre, madre, figliuoli, & fratelli, posson o lor somministrare il sopradetto, poiche Valerio Massimo guidato solamente dal lume naturale lauda grandemente una figliuola che in Roma intraua nuda nella carcere, & sustentaua col suo latte, sua madre condannata a morir di fame. Et nota ch'è opinion del [i] Gaetano, Soto, & Aragon. che un forestiero possa dar da mangiar a tal condannato a morir di fame, se ben fosse scelerato, tenendo tal sentenza condannatoria per molto crudele, & lontana dalla pietà, & charità Christiana, & così la giudicano, come ingiusta, poiche fa l'huomo morir rabbiato, & quasi disperato. Et si noti, che colui, che riceuesse dalle donne de'Cingani alcuni reali per liberar i loro mariti, essendo essi innocenti condannati alle galere, non ostante la lor innocenza, può ritener con buona conscienza tai reali, con intention di dargli a'i poueri, poscia che tutto quello, c'hanno questi Cingani, & donne, è rubato, & hauuto con fraude, & inganni, come dicono [k] Cordoua, & frat'Aluige Lopez.

h Lup. in inst. cōs. 1. p. cap. 64. cōl. 466

i Caie. 2. 2. q. 69. ar. 4 Sot. l. 5. de iust. q. 6. a. 4 Arag. 2. 2. q. 69. ar. fin.

k Cor. dec. cas. cons. q. 195. Lupus in inst. cons. 2. p. c. 3.

Et si

Et si noti di più, che se ben dice, che coloro, che non sono ministri di Giustitia possono dar istromenti necessarij, accioche il reo possa fugire dalla carcere; Questo s'ha da intendere, saluo, che se il reo non fosse religioso, & carcerato dal suo prelato: perche in questo caso, coloro, che gli dessero i detti istromenti, peccano mortalmente, poiche concorrono col peccato, ch'egli cómette contra l'obedienza, laqual conforme all'osseruanza regolare, obliga ad nó uscir fuori del suo Monasterio, senza licenza del suo Prelato, com'è stato detto nel primo tomo, nel capitolo della Carcere, & carcerati.

¶ Quinta Conclusione. La sentenza ingiusta, data in cause secolari, essendo ingiusta per la causa, che contiene, se ben fosse giusta confor me all'allegato, & prouato, & osseruando l'ordine della ragione, non obliga nel foro della conscienza, nè dà ragone alla parte, nel cui fauor fu data, nè spoglia il reo condannato della sua ragione, cosi dicono San [1] Thomaso, Gaetano, & Soto. Et si proua, perche la sentenza data nel foro esteriore, fondandosi in presuntione, non obliga in consciẽza, & come questa si fonda in falsa psuntion, è chiara cosa, che nó obliga. Intanto, che sebẽ il reo, nó appellasse, non potrà la parte cõtraria, có buona conscienza, ritener quello, che per questa ingiusta sentenza, li fu applicato, & perciò subito, che consta dell'ingiustitia di essa, è obligato a ristituirlo al uero signore. Se si possa ritener con buona conscienza, quello, che gli uien assignato per sentenza ingiusta, per non osseruarsi l'ordine della Ragione, gia è stato detto di sopra nel capitolo 12. doue lo può uedere il lettore & può uedere in questo trattato, & negli altri della Somma, quello, che con gran sudore ho trauagliato, doue credo, che non lascerà d'esserui molti mancamenti, che emendare. Et perciò mi sottometto in tutto il detto alla correttione della Santa Madre Chiesa, & a quella di qualsiuoglia, che meglio penetrasse le gran difficoltà, ch'io tratto, da iquali, se fosse possibile, gusterei imparare per esser di utilità alla Chiesa di Dio, laqual, come sia colonna di uerità infallibile, desidera, che in tutto si appoggino alla uerità, per gloria di Colui, ch'è uita, uerità, & camino, ilqual uiue ne i secoli de seculi. Amen.

[1] D. Th. 2. 2. q. 70. ar. 4. Caiera. Opus. 27. qq. 13. & in opus 17. respõsionũ respó. 14. dub. 1. Sot. l. 3. de inst. q. 2. ar. 5.

IL FINE.

TAVOLA COPIOSISSIMA DI TVTTE LE MATERIE ET COSE NOTABILI,

CHE SI CONTENGONO NELLA PRIMA & Seconda Parte di questa somma, & nell'ordine giudiciale.

Pecca

dalle

Non

Chiesa polluta.

Chiromantia.

Chirurgia.

Circonstanza.

Clausura.

Il confes-

Ma

un'al-

num.

Donne publiche.

Dote.

Enfiteosi.

Estrema Ontione.

Eucharistia.

Falsificare, Falsarij.

Galere.

Generale.

Gioco

Pecca-

Hosti.

Illegitimi.

Nessun

Ne i

Ma-

Matrimonio.

Non

Negotio.

Notari.

Nouizzi.

Co-

Obedienza, Disobedienza.

Offerte, Oblationi.

Officio diuino.

Prelati.

Prescrittione.

Priuilegij.

Processione.

Professione.

Hann'-

Non

non

stitia

Spon-

Ha

Tatti.

Tempio.

Testamenti.

Tornei.

Tributi.

Tutore.

Vanagloria.

Vendere, & comprar.

Vno,

Vescoui.

Vsura.

IL FINE.

TAVOLA
DEI LVOGHI DEL SACRO CONCILIO TRIDENTINO.

CHE S'APPLICANO, ALLEGANO, & dichiarano dall'Auttor, nella Prima, & Seconda Parte di questa Somma, & nell'Ordin Giudiciale.

Capi-

Ex Sessione XXV.

IL FINE.

IN VENETIA, MDCIII.

Appresso Pietro Maria Bertano.